

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 25 febbraio 2010

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - 3559 - 4030
Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì
ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al
giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca:
via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale
14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-
13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285072
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70% CB/TORINO

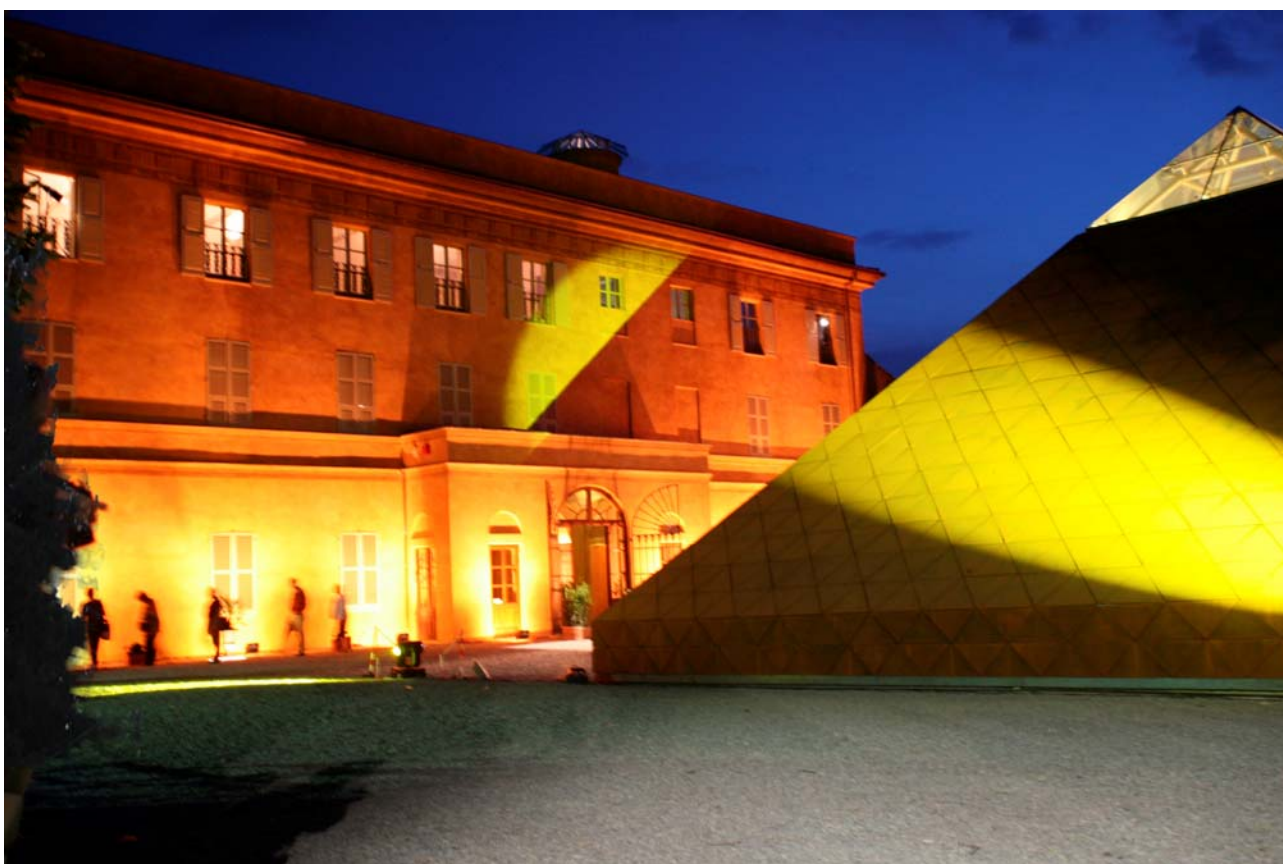


Foto: Massimiliano Navarria

La piramide di Napoleone

Eventi culturali in Piemonte

ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione	
1	Leggi e regolamenti
-	Decreti del Presidente della Giunta Regionale
-	Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
52	Deliberazioni della Giunta Regionale

214	Deliberazioni del Consiglio Regionale
230	Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
-	Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
232	Determinazioni dei Dirigenti
-	Circolari / Direttive
346	Comunicati

-	Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
---	--

Atti dello Stato	
-	Leggi dello Stato
-	Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione “come abbonarsi” - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell’attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L’attivazione dell’abbonamento decorrerà dall’inserimento del nominativo nella “banca dati abbonati” dopo il ricevimento in Redazione dell’attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
Codice S1 € 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
Codice S3 € 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all’attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione “invio pubblicazioni” del sito internet del Bollettino Ufficiale.

PRECISAZIONI

Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all’indirizzo

www.regione.piemonte.it/bollettino/

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

COSTI

Costo per riga o frazione di riga:
€ 2,50

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONAMENTI E INSERZIONI

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Con bollettino o postagiro
sul C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 – TO13
IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

www.poste.it
postagiro on-line
C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l’attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all’invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000 al 2007	€ 25,82
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2008	€ 26,00
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop – Corso Matteotti n. 57, Torino – Tel 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica:	Via Sant’Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076 - Corso Francia 64/A tel. 011 7495165
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico,	Piazza Castello 165, Torino Tel. 4324903/4/5

INDICE

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata nelle ultime pagine di questo Bollettino (Ndr).

AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 70-13253

L.R. 4/82. Attuazione di interventi di emergenza proposti dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti per un importo complessivo di 250.000 Euro (UPB SB01001).

pag. 126

AGRICOLTURA

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 2-13186

Regolamento (CE) n. 1698/2005. Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane. Apertura domande per la campagna 2010.

pag. 52

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 4-13188

Cessione a titolo oneroso delle piante ad attitudine tartufigena prodotte nei vivai forestali regionali. Approvazione delle modalità e delle tariffe di cessione.

pag. 52

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 5-13189

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale): disposizioni attuative ed individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Revoca delle DD.G.R. n. 74-6818 del 29/07/02, n. 37-10855 del 3/11/03 e n. 59-11664 del 2/02/04.

pag. 55

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 62-13246

Legge regionale 8 luglio 1999, n.17 Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca - modalità di attuazione per l'anno 2010 - integrazione alla DGR n. 50-12425 del 26 ottobre 2009.

pag. 103

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 64-13248

Articolo 7 della Legge Regionale n. 11 del 25 Maggio 2001 e s.m.i. "Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di origine ani-

male provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" (CO.SM.AN.). Approvazione della nuove Istruzioni per l'applicazione delle legge. Revoca della DGR n. 38-6963 del 24 settembre 2007.

pag. 104

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 65-13249

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" - Disposizioni per emanazione bando pubblico di adesione alla misura da parte delle aziende agricole.

pag. 114

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 67-13251

Regolamento CE 1698/2005 - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007 - 2013 - Approvazione disposizioni attuative della Misura 124, Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare".

pag. 114

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 68-13252

D.G.R. n. 37 - 6385 del 09.07.2007 (Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione Piemonte). Modifica.

pag. 126

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 80-13263

L.r. n.34/2004-Programma pluriennale di intervento 2006/2010- Asse 6 (interventi anticiclici): misura ANT 2(Fondo di garanzia): estensione dell'operatività del Fondo alle p.m.i. operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione agricola e correlativa integrazione della dotazione finanziaria del Fondo.

pag. 130

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 89-13272

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Integrazioni alla D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, alla D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 ed alla D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009.

pag. 147

Codice DB1100

D.D. 17 novembre 2009, n. 1160

D.D. 954 del 06/10/2009. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per la realizzazione di quattro filmati informativi sul PSR 2007-2013 .Restituzione deposito cauzionale di Euro 2.840,00 (cap. 448030/2009).

pag. 265

Codice DB1100**D.D. 20 novembre 2009, n. 1183**

Affidamento del servizio di modifica dei contenuti del documentario "Il PSR della Regione Piemonte" mediante procedura negoziata ex art. 125 alla ditta Matica Srl - Via Sant'Anselmo 6 -Torino. Impegno di spesa di euro 3.960,00 o.f.c. sul cap. 141029/2009.

pag. 265

Codice DB1100**D.D. 24 novembre 2009, n. 1203**

Affidamento di un servizio di assistenza tecnica per l'accreditamento del Laboratorio Agrochimico Regionale riguardo ai metodi di analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari. Impegno di spesa di euro 18.000,00 sul cap. 123840/2009.

pag. 266

Codice DB1100**D.D. 30 novembre 2009, n. 1249**

Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010". Impegno di euro 24.168,00 , di cui 4.311,00 euro sul cap. 208605/2009 (ass. n.101757) e 19.857,00 euro sul cap. 139319/2009 (ass.n. 100684).

pag. 266

Codice DB1100**D.D. 11 febbraio 2010, n. 134**

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), d), e), g) e comma 3. D.G.R. n. 17-10250 del 9/12/2008. Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni, approvato con D.G.R. n. 68-11896 del 28/7/2009. Precisazioni alle istruzioni operative approvate con D.D. n. 696 del 7/8/2009.

pag. 266

ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 62-13338**

Disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

pag. 194

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 63-13339

Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, art. 7, Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione artigianato. Programma degli interventi.

pag. 204

BENI CULTURALI**Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 54-13238**

Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Pro-

vincia di Alessandria e il Comune di Acqui Terme per la valorizzazione e la gestione dell'area archeologica di via Maggiorino Ferraris (ex Palaorto) ad Acqui Terme (AL).

pag. 97

BILANCIO**Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 7-13191**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo di Solidarietà Nazionale in materia di calamità naturali.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 8-13192

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato in attuazione di quanto disposto dal Piano nazionale di Edilizia abitativa.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 9-13193

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione del Progetto ENERBUILD, nell'ambito del Programma Alpine Space.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 10-13194

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento di attività di verifica degli investimenti pubblici dei Nuclei di valutazione.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 11-13195

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 12-13196

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 281.831,08 nei capitoli 20990, 20830, 20950 e 20790 dell'entrata e di euro 281.831,08 nei capitoli della spesa 162578, 162467, 161076 e 156933 per attività, prelievi e trapianti, prevenzione al randagismo, cure e prevenzione sanitaria. Art. 24 L.R. n. 7/2001.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 13-13197

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 1.427.986,38 nel capitolo 21030 dell'entrata e di euro 280.000,00 nel capitolo 207764 della spesa, di euro 447.011,06 nel capitolo 156957 della spesa e di euro 700.975,32 nel capitolo 248704 della spesa di nuova istituzione. Per l'acquisizione di impianti e servizi trasfusionali. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

pag. 78

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 14-13198

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 6.280,00 nel capitolo 28443 dell'entrata e di euro 6.280,00 nel capitolo della spesa 156937 per la realizzazione di attività in ambito del progetto "Genitori Piu". Art. 24, L.R. n. 7/2001.

pag. 79

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 15-13199

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Attribuzione dei capitoli della Strutture Flessibile SF0500 "La Venaria Reale" alla Direzione Regionale DB1800 "Cultura, Turismo e Sport". Modifica della D.G.R. n. 3-13050 di ripartizione del bilancio in capitoli.

pag. 79

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 72-13255

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dall'organismo pagatore regionale, quali rimborsi per l'attuazione del Piano di Assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

pag. 127

BORSE DI STUDIO

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 26-13210

L.R. 18.3.1992 n. 16, art. 6. Criteri per l'elaborazione e la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'anno accademico 2010/11 delle borse di studio e di prestiti fiduciari agli studenti universitari.

pag. 93

COMMERCIO

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268

Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

pag. 132

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 86-13269

Art. 17 L.R. n. 30/2009. Criteri per il sostegno di iniziative volte alla valorizzazione e all'adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento nei comparti della somministrazione e del commercio.

pag. 146

COMUNICAZIONE

Codice DB0600

D.D. 22 dicembre 2009, n. 336

Pubblicazione di pagine di informazione di servizio su PagineSi. Spesa di Euro 20.000,00. Cap. 182017/2009.

pag. 232

Codice DB0600

D.D. 23 dicembre 2009, n. 337

D.G.R. n. 7-12831 del 15.12.2009. Completamento campagna informativa influenza A. Affidamento incarichi. Spesa Euro 131.459,00 nella misura di Euro 116.487,55 cap. 142189/2009 impegno delegato 6076 e nella misura di Euro 14.971,45 cap. 120241/2009 impegno delegato 6039/2009.

pag. 232

Codice DB0600

D.D. 23 dicembre 2009, n. 338

DGR n. 7-12831 del 15.12.2009. Acquisto circuito spot TV sulle televisioni locali piemontesi, inerente la comunicazione del passaggio alla tecnologia Digitale Terrestre. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 500.000,00. Capitolo 150460 ass. 108055.

pag. 233

Codice DB0600

D.D. 23 dicembre 2009, n. 339

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di creazione di campagne pubblicitarie e di strumenti di comunicazione inerenti Italia 150. Indizione gara d'appalto ed approvazione bando di gara, documento complementare "Disciplinare di gara", schema di contratto e capitolato tecnico. Spesa di Euro 180.000,00. Cap. 182017/2009

pag. 234

Codice DB0600

D.D. 23 dicembre 2009, n. 340

DGR 83-12917 del 21.12.2009 adempimenti operativi relativi all'adesione al Comitato CES.COS - spesa di euro 50.000,00 sul cap. 186421/09

pag. 234

COMUNITÀ MONTANE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 71-13254

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16 art. 48 e s.m.i. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori monta-

ni. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2010/11.

pag. 126

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 11/2010.

L.R. 6.8.2009 n. 22. Direttive per l'applicazione dell'esonero dal servizio del personale delle categorie a tempo indeterminato del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 61 della l.r. 22/2009 (Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane) (MP).

pag. 230

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 14/2010

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni. (l.r. n. 39/98 e s.m.i. art. 1, comma 7) (Merli Anna), (MP).

pag. 230

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 15/2010

Variatione posizioni organizzative e alte professionalità del Consiglio Regionale (MP/LS).

pag. 230

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 16/2010

Istituzione posizioni organizzative di tipo "C1" per il ruolo del Consiglio Regionale (MP/LS).

pag. 231

CONTENZIOSO

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 37-13221

Nomina consulente tecnico di parte nella causa promossa da privato contro la Regione Piemonte avanti il Tribunale di Torino-Sezione Lavoro (R.G.L. 9196/2009).

pag. 95

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 38-13222

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da associazioni per la tutela della fauna avverso la D.G.R. n. 31-12298 del 5.10.2009 di approvazione del progetto: "Eradications and control of grey squirrel: Actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems - EC- SQUARE". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 39-13223

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino promosso da società privata per l'otteni-

mento di un contributo ai sensi della L.R. n. 18/1999 in materia di interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 40-13224

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Biella - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 41-13225

Autorizzazione a interporre appello avanti la Corte di Appello di Torino - Sez. Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea - Sez. Lavoro n. 106/2009. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 42-13226

Liquidazione parcella al Dr. Riccardo Ranalli. Spesa Euro 17.417,86 (cap. 135611/2010).

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 43-13227

Liquidazione parcella all'avv. Gabriele Pafundi dello Studio Avvocati Romanelli-Pafundi. Spesa Euro 27.999,20 (cap. 135611/2010).

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 44-13228

Autorizzazione a resistere nel ricorso proposto avanti il T.A.R. Piemonte da una società per l'annullamento della determinazione di revoca di contributi in materia di formazione professionale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 45-13229

Ricorso ex art. 1676 c.c. proposto da dipendente ditta appaltatrice del servizio mensa presso il Consiglio Regionale. Accettazione rinuncia ricorso.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 46-13230

Autorizzazione a proporre appello nel giudizio innanzi la Corte d'Appello di Torino avverso sentenza n. 47 emessa dal Tribunale di Verbania - Sez. di Domodossola depositata in data 10.9.2009 con condanna della Regione Piemonte al risarcimento danni da fauna selvatica. Patrocinio

nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciò.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 1-13275

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Ovada proposto da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni occasionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanni Brignano.

pag. 149

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 2-13276

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da società privata per ottenere l'annullamento di provvedimenti in materia di impianti di tele-radio-comunicazioni. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.

pag. 149

CONTROLLO DI GESTIONE

Codice SB0200

D.D. 22 dicembre 2009, n. 16

Incarico di tirocinio formativo e di orientamento (ai sensi dell'art. 18, l. 196/97 e del Decreto Interministeriale 142/1998) - "Supporto alle attività rientranti nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali". Proroga affidamento e Impegno di Euro 8.750,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819. (Assegnazione n.100297).

pag. 343

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 17

Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 - POR FESR programmazione 2007-2013. articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1828/2006.

pag. 343

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 18

Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 - POR FSE programmazione 2007-2013. Articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1828/2006.

pag. 343

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 19

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007-2013: Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009. Articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1828/2006.

pag. 343

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 20

Spese per affitto sala riunioni per svolgimento di convegno rientrante nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali", istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, di cui alle deliberazioni CIPE n. 36/2002, n. 1/2006 e n. 19/2008. Impegno di spesa di Euro 420,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819/2009.

pag. 344

Codice SB0200

D.D. 24 dicembre 2009, n. 21

Svolgimento delle attività rientranti nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali", istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, di cui alle deliberazioni CIPE n. 36/2002,1/2006 e 19/2008. Spese per servizio di catering per Convegno. Impegno di spesa di Euro 2.552,00(o.f.i.) sul Cap. 116819/2009

pag. 344

Codice SB0200

D.D. 28 dicembre 2009, n. 22

Svolgimento delle attività connesse all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione - Servizio affidato alla Società KPMG S.p.A - Impegno di Spesa Euro 49.121,00 (Capitolo 116434/2009 Assegnazione 107494).

pag. 344

Codice SB0200

D.D. 28 dicembre 2009, n. 23

Applicazione regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 - predisposizione del programma di controllo di secondo livello per il Programma d'iniziativa comunitaria interreg III Italia-Francia - ALCOTRA - estrazione campione.

pag. 344

Codice SB0200

D.D. 29 dicembre 2009, n. 24

Applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 - Controllo del servizio affidato alla Società Reconta Ernest & Young S.p.A. mediante la validazione degli audit di sistema e degli audit delle operazioni

pag. 345

CULTURA

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 7.

Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

pag. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 57-13241

Protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Villadossola per la promozione e la valorizzazione del Centro Cultura-

le "La Fabbrica" di Villadossola quale polo culturale della provincia del Verbano Cusio Ossola.

pag. 98

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 58-13242

Prosecuzione del sostegno della Regione Piemonte al Festival "Teatro a Corte", progetto per la valorizzazione delle Residenze sabaude del Piemonte.

pag. 103

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1362

Realizzazione della mostra "La Sindone e i luoghi della fede in Piemonte". Spesa euro 3.000,00 (cap. 128095/2009).

pag. 268

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1378

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Assegnazione di contributi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni a sostegno di iniziative dedicate alla Cultura della Convivenza civile, della Memoria e della Resistenza. Spesa complessiva di Euro 17.000,00. Impegno di spesa di Euro 11.000,00 Capitolo 182843/2009.

pag. 268

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1387

Bandi regionali per le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia approvati con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegati A e B). Spesa complessiva di Euro 6.200.000,00 (Bando allegato A - euro 2.000.000,00 cap. 187631/2009; Bando allegato B - euro 2.000.000,00 cap. 223105/2009 ed euro 2.200.000,00 cap. 291201/2009).

pag. 269

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1389

Servizio Bibliotecario Nazionale: interventi di catalogazione bibliografica. Spesa di euro 12.200,00 (cap. 291201/2009).

pag. 270

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1395

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Terzo Programma di interventi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di attività espositive di rilievo regionale. Spesa complessiva di euro 804.000,00. Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.a. (Conv. n.12566 del 19 luglio 2007). Impegno di spesa di euro 402.000,00 (cap. 182843/2009).

pag. 270

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1396

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7, Terzo Programma di interventi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di attività espositive di rilievo regionale. Spesa complessiva euro 122.500,00 (cap. 182843/2009).

pag. 275

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1397

Realizzazione di iniziative di spettacolo per l'anno 2008. Determinazione n. 856 del 20.11.2008. L.R. 58/1978. Revoca del saldo del contributo assegnato all'Associazione Artemusica di Cuneo. Riduzione dell'impegno n. 5743/2008 della somma di euro 10.000,00.

pag. 279

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1398

Determinazione dirigenziale n. 897 del 24 settembre 2009: Piano contributi 2009 acquisto libri per biblioteche. Integrazione e rettifica per mero errore materiale. Spesa di euro 7.600,00 (cap. 182843/2009).

pag. 279

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1400

Determinazione dirigenziale 857 del 21 settembre 2009. Premio nazionale Nati per Leggere. Rettifica per mero errore materiale.

pag. 281

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1403

Assegnazione di un contributo integrativo di Euro 270.000,00 a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione Rep. n. 11991 del 22/1/2007 a favore dell'arte contemporanea. Spesa di Euro 135.000,00 (integrazione impegno n. 4555/09 - cap. 182898/09).

pag. 281

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1404

Associazione "Torino Città Capitale Europea": assegnazione di un contributo integrativo di Euro 72.500,00 a sostegno della realizzazione del programma di attività per l'anno 2009. Spesa di Euro 36.250,00 (Cap. 182843/2009) e rinvio impegno di Euro 36.250,00.

pag. 281

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1405

Associazione Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea: impegno e liquidazione del saldo della quota annuale di contributo dovuta dalla Regione Piemonte in qualità di socio fondatore per l'anno 2009. Spesa di Euro 332.019,00 (Cap. 182898/2009).

pag. 282

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1406

L.R. 26/3/2007, n. 5 "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia". Integrazione delle Det. n. 615/09 e n. 1018/09: assegnazione di un ulteriore contributo a favore del Comitato Italia 150 ad integrazione del patrimonio disponibile, per il conseguimento degli scopi statutari. Spesa di Euro 200.000,00 (Cap. 291201/2009).

pag. 282

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1407

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica per la collaborazione istituzionale in materia di supporto tecnico-scientifico alla raccolta organizzata di informazioni sullo stato delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento. Spesa di Euro 25.000,00 sul cap. 182898/09 e rinvio del saldo di Euro 25.000,00.

pag. 283

Codice DB1800

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1408

D.G.R. n. 61-12708 del 30/11/2009 "Approvazione dei bandi per la presentazione di progetti relativi ad attività di valorizzazione e di promozione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte". Spesa di Euro 750.000,00 (cap. 182843/2009) e rinvio dell'impegno di Euro 100.000,00.

pag. 283

Comunicato della Direzione Cultura, Turismo e Sport

L.r. 7/2006 – Pubblicazione annuale dell'estratto del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 31 dicembre 2009.

pag. 347

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2010, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)".

pag. 50

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 83-13266

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 51, comma 1 lettera b. Individuazione delle azioni d'iniziativa della Giunta Regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2010.

pag. 132

EDILIZIA

Codice DB0800

D.D. 23 settembre 2009, n. 479

Cooperativa Edificatrice Uno intervento in Novara - Via Monte San Gabriele - cod.3871.Quantificazione importi da restituire per l'ulteriore cessione in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Legge 17 Febbraio 1992,n. 179, art. 18. Accertamenti di entrata sul bilancio regionale 2009 capitolo n. 38615 Euro 15.741,34 e capitolo n. 36695 Euro 77.357,67.

pag. 249

Codice DB0800

D.D. 20 ottobre 2009, n. 530

Cooperativa UOAC intervento in Caluso - Via Piave - cod.interv. n. 62. Quantificazione importi da restituire per l'ulteriore cessione in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Legge 17 Febbraio 1992,n. 179, art. 18. Accertamenti di entrata sul bilancio regionale 2009 capitolo n. 38615 Euro 5.395,50 e capitolo n. 36695 Euro 3.635,82.

pag. 251

Codice DB0800

D.D. 10 novembre 2009, n. 586

Erogazione contributo ex. art. 4 - 1 c. della L.R. 28/76, alle coop.: Aurora 91, Edificatrice Tre, Edifica-trice Uno, Flavia, G. Di Vittorio, in. Coop. Casa, La Lavoratori, La Popolare, Mutuo Soc. Vv.Del Fuoco, Nizza, Primo Maggio, Uni-Capi e ai Comuni di:Lesana, San Germano V.Se. Spesa complessiva di Euro 1.440.656,66 (cap.290591/09)(art.31 comma 7 lett. b) L.R. 7/2001).

pag. 252

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 613

D.G.R. n. 87-14802 del 14.02.2005. Bando "Residenze per anziani in Piemonte". Liquidazione di euro 49.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento (Imp. 4149/06). Operatore Comune di Borgosesia (VC) - Cod. intervento n. 10/A-37LO.

pag. 252

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 614

D.G.R. n. 87-14802 del 14.02.2005. Bando "Residenze per anziani in Piemonte". Liquidazione di euro 7.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento (Imp. 4149/06). Operatore Comune di Rimella (VC) - Cod. intervento n. 10/A-45LO.

pag. 253

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 615

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio - misura Agevolata. Liquidazione del finanziamento di euro 250.250,00 (imp. 1873/09) pari al 35% - Operatore Edificatrice Tre Società

Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Verbania - Cod. intervento n. PC1-AGE 90.
pag. 253

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 616

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio - misura Agevolata Sperimentale. Liquidazione del finanziamento di euro 168.000,00 (imp. 1873/09) pari al 35% - Operatore Edificatrice Tre Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Verbania - Cod. intervento n. PC1-ASP 34.

pag. 253

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 617

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio, misura Studi di fattibilità. Liquidazione dell'importo di euro 25.000,00 sul capitolo n. 232088/2008 a favore del Comune di Fossano - Cod. intervento PC1STF8.

pag. 254

EDILIZIA SCOLASTICA

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 75-13258

Art. 4 della L.R. 30/2008. Integrazione alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 - Programma di finanziamento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di proprietà pubblica.

pag. 128

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 82-13265

L.R. 28/2007, art. 23: istituzione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica. Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e gli enti locali.

pag. 131

ENTI LOCALI

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 74-13257

Art. 21 L. 17/2/1968, n. 108; L.R. 29/7/2009, n. 21. Approvazione bozza di circolare della Presidente della Giunta regionale sulle modalità di rimborso delle spese elettorali ai Comuni del Piemonte.

pag. 127

Codice DB0500

D.D. 9 dicembre 2009, n. 775

L.R. 52/95, art. 4. Contributi per l'adozione e l'attuazione dei Piani Comunali di Coordinamento degli Orari (PCO). Liquidazione saldo contributo relativo al bando annualità 2006. Impegno di spesa Euro 77.025,60.

pag. 232

ENTI STRUMENTALI

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 17-13201

Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta: approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.12.2009.

pag. 81

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 18-13202

Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Approvazione condizionata deliberazione n. 5 del 22.12.2009.

pag. 81

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 27-13211

Approvazione degli interventi dell'EDISU Piemonte in ordine alle residenze universitarie Spina 2 in Torino e Villa Claretta in Grugliasco (To).

pag. 94

Codice DB1500

D.D. 28 ottobre 2009, n. 590

LR 34/2008, art. 37, comma 1. DGR 43-12187 del 21/09/2009. Interventi a sostegno del reddito di lavoratori licenziati o sospesi in gravi difficoltà economiche. Impegno di spesa a favore della Agenzia Piemonte Lavoro della somma di euro 15.121.000,00 sul cap. 147240/09.

pag. 267

Comunicato dell'ARPA

Prevenzione dei rischi geologici - Servizio Sismico di Pinerolo

Elenco dei nominativi dei committenti e dei soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione dell'opera nonché esito del controllo a campione per le costruzioni in zona sismica 2 estratte il 13/07/2009.

pag. 346

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 81-13264

Progetto sperimentale per il rilascio della certificazione triennale agli studenti che si iscrivono ai percorsi quinquennali del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale. Approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Linee di indirizzo alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro. Spesa prevista di Euro 4.500.000,00.

pag. 131

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 3-13277

Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il trasferimento di risorse quali misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà relative al sistema della formazione professionale piemontese.

pag. 149

Codice DB1500

D.D. 28 ottobre 2009, n. 589

Programma di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunità Rom presenti in Italia. Spesa complessiva euro 480.000,00, di cui euro 288.000,00 con impegno di spesa sul capitolo 147955/2009 a favore della Provincia di Torino.

pag. 267

ISTRUZIONE

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 febbraio 2010 n. 315 - 4846

Approvazione dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica piemontese.

pag. 214

NOMINE

Codice DB1900

D.D. 4 dicembre 2009, n. 500

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Soggiorno Borsalino Centro Servizi Polifunzionali per la Terza Età (Cod. NZ 02041) con sede in Alessandria - C.so Lamarmora n. 13 - accreditato alla classe IV dell'albo.

pag. 288

OPERE PUBBLICHE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 30-13214

Approvazione di un Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e FENEAL UIL TORINO, FILCA CISL TORINO, FILLEA CGIL TORINO per la condivisione di dati e l'interscambio di informazioni dei dati informativi concernenti il ciclo di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

pag. 94

PARCHI E RISERVE NATURALI

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 36-13220

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di

incidenza di interventi e progetti ai soggetti gestori di aree protette del Piemonte.

pag. 95

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 50-13234

L.R. 6 agosto 2009 n. 22 art. 48. Liquidazione della Società a responsabilità limitata Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l..

pag. 97

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 55-13239

Adesione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla Fondazione "Camillo Cavour" di Santena.

pag. 97

PATRIMONIO

Codice DB0700

D.D. 2 ottobre 2009, n. 1060

Servizio manutenzione di stampanti laser Canon CP660 Direzione Attività Produttive. Spesa di euro 12.531,46 o.f.c.

pag. 234

Codice DB0700

D.D. 7 ottobre 2009, n. 1083

Dichiarazione fuori uso armadi di proprietà regionale in dotazione al Settore Decentrato OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria. Cessione gratuita alla Casa di Riposo "San Giuseppe" di San Sebastiano Curone.

pag. 234

Codice DB0700

D.D. 8 ottobre 2009, n. 1091

Servizio manutenzione lettori stampatori . Rideterminazione del canone.

pag. 235

Codice DB0700

D.D. 8 ottobre 2009, n. 1092

Rimborso spese sostenute dal dipendente Poriglia Mario per partecipare al 1 Convegno Italiano sulla Riqualficazione Fluviale. Spesa di Euro 134,00 (cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).

pag. 235

Codice DB0700

D.D. 12 ottobre 2009, n. 1096

Rimborso spese sostenute dal dipendente Leo Aldo per partecipare al VII Forum Italiano di Scienza della Terra. Spesa di Euro 120,00 (Cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).

pag. 235

Codice DB0700

D.D. 13 ottobre 2009, n. 1099

Servizio trasloco arredi materiale vario uffici regionali ubicati sul territorio regionale. Impegno di spesa 211.250,00 (Cap. 131340/09 - Assegnazione n. 100573).
pag. 235

Codice DB0700

D.D. 16 ottobre 2009, n. 1112

Affidamento alla Ditta Marcograf della fornitura e stampa di scatole per spedizione. Spesa di euro 16.995,56 o.f.c. (cap. 109598/2009 - Assegnazione 100179).
pag. 235

Codice DB0700

D.D. 19 ottobre 2009, n. 1127

Dichiarazione fuori uso arredi vari di proprietà regionale in dotazione al Settore Decentrato OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria. Cessione gratuita alla Parrocchia Ss. Michele e Carlo di San Michele (AL).
pag. 235

Codice DB0700

D.D. 19 ottobre 2009, n. 1134

Aggiornamento programmi software Edilclima Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Spesa di Euro 3.736,80 (Cap. 207834/09).
pag. 236

Codice DB0700

D.D. 21 ottobre 2009, n. 1145

Dichiarazione di fuori uso personal computer Olivetti M200E e relativo monitor di proprietà regionale in dotazione al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Alessandria e relativa rimozione.
pag. 236

Codice DB0700

D.D. 3 novembre 2009, n. 1188

Noleggio macchine fotocopiatrici uffici regionali e prestazioni accessorie. Spesa di Euro 187.407,78 (Cap. 136116/09 - Assegnazione n. 100607).
pag. 236

Codice DB0700

D.D. 3 novembre 2009, n. 1192

Servizio di manutenzione macchine per scrivere e da calcolo presso gli uffici regionali. Spesa di Euro 11.998,80 o.f.c.
pag. 236

Codice DB0700

D.D. 10 novembre 2009, n. 1226

Fornitura armadi Settore Museo Regionale Scienze Naturali ed Ecomusei. Spesa di Euro 30.256,09 (Cap. 210391 - Assegnazione n. 101777).
pag. 236

Codice DB0700

D.D. 10 novembre 2009, n. 1227

Concessione in comodato gratuito di un'opera dello scultore Franco Garelli al Comune di Beinasco.
pag. 237

Codice DB0700

D.D. 10 novembre 2009, n. 1228

Servizio manutenzione arredi uffici regionali in Torino e provincia e Comune di Villanova d'Asti. Impegno di spesa di Euro 9.600,00 o.f.c. (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).
pag. 237

Codice DB0700

D.D. 12 novembre 2009, n. 1248

Lavaggio tende uffici regionali Villa San Remigio. Spesa di Euro 912,38 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).
pag. 237

Codice DB0700

D.D. 13 novembre 2009, n. 1252

Servizio trasloco arredi materiale vario uffici regionali ubicati sul territorio regionale. Impegno di spesa Euro 70.000,00 (Cap. 131340/09 - Assegnazione n. 100573).
pag. 237

Codice DB0700

D.D. 18 novembre 2009, n. 1286

Rimborso spese sostenute dal dipendente Spanna Federico per partecipazione al 12 Convegno Nazionale di Agrometeorologia a Sassari. Spesa di Euro 110,00 (Cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).
pag. 237

Codice DB0700

D.D. 18 novembre 2009, n. 1287

Rimborso spese sostenute dal dipendente Spanna Federico per partecipazione al 1 Convegno Nazionale dell'Olio e dell'Olio a Reggio di Portici. Spesa di Euro 130,00 /Cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).
pag. 238

Codice DB0700

D.D. 18 novembre 2009, n. 1289

Restauro tavolo fratino e doppio portale con porta a due battenti presso gli uffici regionali di Villa San Remigio - Verbania. Spesa di Euro 5.821,20 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).
pag. 238

Codice DB0700

D.D. 18 novembre 2009, n. 1292

Affidamento alla Ditta Grafica Ferriere del rifilo, spirallatura e confezione di calendari. Spesa di Euro 14.388,36 o.f.c. (Cap. 109598/2009 - Assegnazione n. 100179).
pag. 238

Codice DB0700**D.D. 18 novembre 2009, n. 1293**

Restauro di un set organico di arredo d'epoca presso il Settore Decentrato OO.PP Difesa Assetto Idrogeologico - Torino. Variante. Spesa di Euro 1.800,00 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).

pag. 238

Codice DB0700**D.D. 23 novembre 2009, n. 1311**

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di E. 2.154,69. (Cap.110608. Assegnazione 100189).

pag. 238

Codice DB0700**D.D. 24 novembre 2009, n. 1318**

Acquisizione in amministrazione diretta di quotidiani e altre pubblicazioni periodiche per gli uffici regionali. Integrazione spesa di euro 8.000,00. (Cap. 110718/2009 ass.ne 100191)

pag. 239

Codice DB0700**D.D. 27 novembre 2009, n. 1365**

Fornitura di n.66 cornici per poster e stampe di varie misure da assegnare in dotazione a uffici regionali diversi. Spesa di E.3.538,00. (Cap.210391/09. Assegnazione 101777/09)

pag. 239

Codice DB0700**D.D. 27 novembre 2009, n. 1366**

Affidamento alla Ditta Grafica Ferriere del rifilo, spiratura e confezione di calendari e volumi. Spesa di euro 9.660,84 o.f.c. (cap. 109598/2009 - Assegnazione 100179).

pag. 239

Codice DB0700**D.D. 27 novembre 2009, n. 1368**

Contratto di fornitura di banca dati su CD-Rom e relativi aggiornamenti. Impegno di spesa di euro 3.040,00 o.f.c. (Cap.110718/2009 - ass.ne n. 100191)

pag. 239

Codice DB0700**D.D. 30 novembre 2009, n. 1379**

Assicurazione beni mobili contro furto e rapina. Spesa di euro .6.805,00 (cap. 134040/2009).

pag. 239

Codice DB0700**D.D. 30 novembre 2009, n. 1396**

Affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale: Lotti nn. 1-2-3-4-6-7-8. Approvazione verbali di gara; aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento alle Compagnie aggiudicatrici lotti 1,2,3,4,6,7,8.

pag. 240

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1404**

Servizio assistenza programmi software Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali e Protette. Spesa di Euro 3.097,87.

pag. 241

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1405**

Servizio manutenzione macchine affrancatrici in dotazione ad uffici regionali vari. Spesa di Euro 13.674,53.

pag. 242

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1406**

Servizio assistenza programma software Integra Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Spesa di Euro 917,28.

pag. 242

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1407**

Servizio assistenza programmi software Direzione Opere Pubbliche. Spesa di Euro 5.647,10.

pag. 242

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1408**

Servizio assistenza programma software Erasmo Enterprise e Modulo Opac Web Settore Pianificazione e Gestione Naturali delle Aree Protette. Spesa di Euro 1.940,40.

pag. 242

Codice DB0700**D.D. 3 dicembre 2009, n. 1409**

Dichiarazione di fuori uso stampante Olivetti di proprietà regionale in dotazione al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Alessandria e relativa rimozione.

pag. 243

Codice DB0700**D.D. 9 dicembre 2009, n. 1431**

Rimborso spese sostenute dal dipendente Aldo Manto per partecipare al XIII Congresso Internazionale Viabilità Invernale in Quebec. Spesa di Euro 604,24 (Cap. 106601/09).

pag. 243

Codice DB0700**D.D. 9 dicembre 2009, n. 1432**

Fornitura abbonamenti vari per uffici regionali per l'anno 2010. Spesa di euro 62.956,41.

pag. 243

Codice DB0700**D.D. 9 dicembre 2009, n. 1433**

Rimborso spese sostenute dal dipendente Iacopino Giuseppe per partecipare al XIII Congresso Internazionale

Viabilità Invernale in Quebec. Spesa di Euro 700,00 (Cap. 106601/09).

pag. 243

Codice DB0700

D.D. 10 dicembre 2009, n. 1436

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione in itinere del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia 2007 - 2013. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

pag. 243

Codice DB0700

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1442

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori riguardanti tutte le opere e forniture necessarie per la messa in sicurezza e la ristrutturazione di palazzo Callori. - Lotto 1. Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

pag. 244

Codice DB0700

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1444

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento alla Regione ed alle Province per lo sviluppo dei progetti sperimentali rivolti a soggetti deboli. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

pag. 244

Codice DB0700

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1445

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento alla Regione ed alle Province per la sistemizzazione e lo sviluppo dei controlli delle politiche del lavoro e la qualificazione dei servizi al lavoro. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

pag. 244

Codice DB0700

D.D. 15 dicembre 2009, n. 1449

Concessione in comodato gratuito di beni vari all'A.S.L. TO1 nell'ambito del progetto "Immagini radiologiche in rete".

pag. 245

Codice DB0700

D.D. 17 dicembre 2009, n. 1456

Procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di pulizia, hosting, prevenzione incendio, gestione e manutenzione impianti audio-video ed informatici. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

pag. 245

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1458

Procedura ristretta per l'affidamento del servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

pag. 245

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1465

Procedura aperta per l'affidamento di servizi riguardanti attività di supporto nella promozione di reti e cooperazione a livello interregionale nella partecipazione e sostegno ad iniziative di scambio di buone pratiche e reti di apprendimento a livello transnazionale in materia di inclusione socio - lavorativa delle vittime di tratta. Approvazione bozza contratto.

pag. 246

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1466

Procedura aperta per la realizzazione di interventi di educazione alle pari opportunità nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza. Approvazione bozza contratto.

pag. 246

Codice DB0700

D.D. 22 dicembre 2009, n. 1471

Lavori realizzazione opere urbanizzazione Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara. Approvazione progetto esecutivo ed all., indizione procedura aperta ex art. 160 bis D.Lgs.163/06 s.m.i. ed approvazione atti di gara.

pag. 247

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1475

Noleggio attrezzature Centro Stampa. Spesa di Euro 360.000,00 o.f.c. (Cap. 136116/2009).

pag. 247

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1476

Noleggio sistemi digitali di stampa Centro Stampa. Spesa di Euro 100.000,00 o.f.c.(Cap. 136116/2009).

pag. 247

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1482

Noleggio sistemi digitali di stampa e copia per il Centro Stampa regionale e prestazioni accessorie. Spesa di Euro 187.200,00 (Cap. 136116/09 Assegnazione n. 100607).

pag. 248

PERSONALE REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 6-13190

Quantificazione del numero dei posti da aggiungere alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale a seguito dell'applicazione del capo VII della L.R. 3/2009.

pag. 78

Codice DB0700

D.D. 11 dicembre 2009, n. 1440

Assunzione una unità di cat. D1, in possesso del diploma di laurea in Architettura ovvero in Ingegneria civile, a tempo determinato per mesi sei e due unità di cat. B1, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo, a tempo determinato per mesi quattro. Richiesta al Centro per l'Impiego della Provincia di Torino.

pag. 243

Codice DB0700

D.D. 11 dicembre 2009, n. 1441

Assunzione due unità di cat. B1, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo, a tempo determinato per mesi quattro. Richiesta al Centro per l'Impiego della Provincia di Torino.

pag. 244

Codice DB0700

D.D. 16 dicembre 2009, n. 1455

Formazione a Domanda Individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. Autorizzazioni in sanatoria senza spesa.

pag. 245

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1461

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 5 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Autista specializzato". Utilizzo della graduatoria. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

pag. 245

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1462

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 62 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Collaboratore amministrativo, contabile, di segreteria ed archivista". Utilizzo della graduatoria. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

pag. 246

Codice DB0700

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1463

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 73 posti di categoria D1 per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica a supporto della programmazione". Completo utilizzo della graduatoria di merito. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

pag. 246

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1479

Autorizzazione al rinnovo del comando presso l'Agenzia regionale per i Servizi Sanitari, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/89 e dell'art. 10 della L.R. 10/98, della dipendente regionale Antonella Arcidiacono, categoria B4 e parziale modifica delle DD.DD. n. 261 del 29.11.2007 e n. 1288 del 17.11.2008.

pag. 247

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1480

Autorizzazione al rinnovo del comando presso l'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/89 e dell'art. 10 della L.R. 10/98, della dipendente regionale Patrizia Osiliero, categoria D3 e parziale modifica delle DD.DD. n. 260 del 29.11.2007 e n. 1289 del 17.11.2008.

pag. 248

Codice DB0700

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1481

Formazione a Domanda Individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. Autorizzazioni in sanatoria senza spesa.

pag. 248

Codice DB0700

D.D. 28 dicembre 2009, n. 1485

Trasferimento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89 del dott. Elio Pulzoni, dipendente dell'Ente di Gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo.

pag. 248

Codice DB0700

D.D. 28 dicembre 2009, n. 1487

Organizzazione e gestione servizi emissione biglietti, gestione cassa, accoglienza pubblico, presidio spazi aperti al pubblico, pulizia locali presso Reggio e Giardini Venaria Reale, coordinamento precedenti attività. Approvazione verbale aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Codess Cultura - Soc. Serv. Socio Culturali Coop. Soc. - Arethusa S.r.l. - Coop. L.A.T. - Coop. Soc. PG Frassati.

pag. 249

Codice DB0700

D.D. 16 febbraio 2010, n. 173

Avviso di selezione per progressione verticale dalla cat. A alla cat. B per n. 1 posto di cat. B1 per il profilo professionale di "Esecutore attività dei servizi generali". Approvazione dei verbali della Commissione di selezione e della graduatoria di merito. Autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro.

pag. 249

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Codice DB0800

D.D. 25 settembre 2009, n. 484

Istituzione di un servizio di posizionamento RTK (Real Time Kinematic) in Regione Piemonte: fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System). Impegno Euro 331.500,00 - cap. 213959/2009. Incremento dell'impegno di spesa n. 2808/09 di Euro 7.200,00.

pag. 250

Codice DB0800

D.D. 5 ottobre 2009, n. 508

Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici, e statistici (CISIS) - Quota di partecipazione al "Progetto Interregionale per la realizzazione di strumentazione di supporto alla gestione dei Data Base Topografici Regionali", spesa Euro 8.500,00 cap. 213959/2009.

pag. 250

Codice DB0800

D.D. 23 ottobre 2009, n. 538

Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del servizio alla ditta Geo Tops. s.n.c. di Martin e Martino corrente in Saluzzo.

pag. 251

Codice DB0800

D.D. 23 novembre 2009, n. 619

Istituzione di un servizio di posizionamento RTK (Real Time Kinematic) in Regione Piemonte basato su reti di stazioni GNSS (Global Navigation Satellite System)" - specificazioni e rettifica errori materiali al Capitolato d'Oneri "Fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS per la Regione Piemonte".

pag. 254

Codice DB0800

D.D. 26 novembre 2009, n. 638

Partecipazione alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica - Matera 1-6 marzo 2010. Spesa Euro 2.460,00 (euro 1810,00 sul Cap. 127930/09 - euro 650 sul Cap. 116985/09).

pag. 254

POLITICHE SOCIALI

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10.

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

pag. 36

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 78-13261

Individuazione criteri per il riparto dei fondi da trasferire ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'attuazione della L.R.16/2006 in materia di interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessi-

tano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto.

pag. 128

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 56-13332

Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 06 aprile 2009.

pag. 155

Codice DB1900

D.D. 7 ottobre 2009, n. 367

Introito sul cap. 39580/2009 della somma di Euro 11,10 corrispondente all'8% al netto da I.V.A., derivante dalla distribuzione, da parte della Franco Angeli s.r.l. di n. 10 copie della pubblicazione "Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro delle persone svantaggiate".

pag. 284

Codice DB1900

D.D. 27 novembre 2009, n. 487

Bando per interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Anno 2007. Progetto "Aprire le porte non basta" Associazione Betel. Introito di Euro 4.336,50.

pag. 284

Codice DB1900

D.D. 27 novembre 2009, n. 489

Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - direzione Generale dell'Immigrazione e Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari regolarmente presenti - Impegno di Euro 26.916,00 sul cap. 179684/09 (ass. n. 101420).

pag. 284

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 490

Offerta di servizi a supporto delle attività di monitoraggio e diffusione risultati nell'ambito del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2". Avviso n. 10/2009 del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno della quota di cofinanziamento regionale, pari a Euro 10.000,00, a favore della S&T Cooperativa Sociale.

pag. 284

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 491

Erogazione di servizi inerenti il SIRE. Affidamento di incarico al CSI-Piemonte per la manutenzione evolutiva di servizi applicativi utilizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. Impegno di spesa di euro

8.448,00 sul capitolo 208184/2009 (assegnazione 103133).

pag. 285

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 492

Interventi di accoglienza e accompagnamento per rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale. Impegno di Euro 378.144,94 sul cap. 179684/09 (assegnazione n. 101420).

pag. 285

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 493

L.R. 1/2004, art. 37 - Promozione della rete dei servizi per gli anziani - Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie. Impegno di Euro 163.912,52 (Cap. 216417/2009 - Ass. n. 103102)

pag. 286

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 494

Impegno e liquidazione all'I.N.P.S. della somma di euro 146.833,00 sul cap. 144946/2009.

pag. 286

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 495

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori. Assegnazione ed erogazione del contributo per sostenere gli oneri finanziari relativi all'anno 2008 concernenti la sostituzione del personale a tempo indeterminato, assente per congedi parentali strettamente collegati alla maternità. Impegno n. 3549 - cap. n. 171691/09 dell'UPB DB 19041 (Ass.n. 101278).

pag. 286

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 496

Trasferimento di risorse finanziarie all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il Servizio Civile per il finanziamento di progetti di servizio civile nella Regione Piemonte - Impegno di euro 500.000,00 sul cap. 144230/2009.

pag. 287

Codice DB1900

D.D. 1 dicembre 2009, n. 498

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Arona (NO) - Lavori di: "nuova realizzazione asilo nido comunale" - Ubicazione intervento: Comune di Arona (NO) - Progetto definitivo euro 925.000,00 - Importo ammesso a contributo euro 811.100,70 - Concessione contributo regionale euro 520.000,00.

pag. 287

Codice DB1900

D.D. 4 dicembre 2009, n. 499

Attribuzione alle Province delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli uffici provinciali di pubblica tutela. Assegnazione ed erogazione di euro 739.531,16 già impegnati sul capitolo 153157/2009.

pag. 287

Codice DB1900

D.D. 4 dicembre 2009, n. 501

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Azimut Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Alessandria - Spalto Gamondio n. 55 - accreditato alla classe IV dell'albo.

pag. 288

Codice DB1900

D.D. 4 dicembre 2009, n. 502

Residenza Sanitaria Assistenziale "Latour" sita in Moncalieri - strada Revigliasco n. 7 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 5. Recepimento verbale di sopralluogo.

pag. 288

Codice DB1900

D.D. 4 dicembre 2009, n. 503

Residenza Sanitaria Assistenziale "Madonna Dorotea" sita in Bioglio - via Rovella n. 14 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale BI. Recepimento verbale di sopralluogo.

pag. 288

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 504

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal M.I.R. - Movimento Internazionale per la Riconciliazione - con sede in Via Garibaldi, 13 - Torino, accreditato alla 4^ classe dell'albo.

pag. 288

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 505

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Gattinara, con sede in Corso Valsesia 119 - Gattinara (VC), accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 288

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 506

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dall'ente PRO NATURA ONLUS, con sede in Via Pastrango, 13 - Torino, accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 289

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 507

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Viguzzolo, con sede in Via Roma, 9 - Viguzzolo (AL) - accreditato alla classe 4^a dell'albo.

pag. 289

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 508

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Castellazzo Bormida, con sede in Via XXV Aprile, 44 - Castellazzo Bormida (AL), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

pag. 289

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 509

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dall'ente Cooperativa Sociale Solidarietà Quattro, con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

pag. 289

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 510

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Mancato accoglimento della richiesta di accreditamento presentata dall'ente Fondazione Academia Montis Regalis (NZ05229) con sede in Via Fratelli Gallo, 3 - Mondovì (CN).

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 11 dicembre 2009, n. 511

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Iscrizione all'albo, sez. A), classe 3^a, dell'Ente En.A.I.P. PIEMONTE (NZ05496) con sede legale in Torino, Via del Ridotto n. 5.

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 14 dicembre 2009, n. 512

D.G.R. n. 35 - 6125 dell' 11.06.2007 " Criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane ed alle Comunità Collinari della Regione Piemonte per l'attivazione di un progetto in materia di servizio civico volontario delle persone anziane". Revoca del contributo concesso al Comune di Occhieppo Inferiore (BI)

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 14 dicembre 2009, n. 513

D.G.R. n.35-6125 dell'11.06.2007 "Criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane ed alle Comunità Collinari della Regione Piemonte per l'attivazione di un progetto in materia di servizio civico volontario delle persone anziane". Revoca del contributo concesso al Comune di Carmagnola (TO) de euro 4.675,20 e riduzione dell'impegno n. 3990/2007.

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 15 dicembre 2009, n. 514

Integrazione determina n. 495 del 30/11/2009 - Assegnazione ed erogazione contributo alle IPAB che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori concernenti la sostituzione del personale in congedo nell'anno 2008 per maternità. Impegno n. 3549 - cap. n. 171691/09 dell'UPB DB 19041 (Ass. n. 101278).

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 16 dicembre 2009, n. 515

L.R. 45/95 anno 2007 - Introito di Euro 5.756,76 dal Comune di Sommariva del Bosco.

pag. 290

Codice DB1900

D.D. 17 dicembre 2009, n. 516

L.R.23 aprile 2007,n. 9 - D.G.R. n.31 -61280 del 18 giugno 2007 - Comune di Baceno (VB) - Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" - Ubicazione intervento: Comune di Baceno - Progetto esecutivo euro 272.000,00 - Importo ammesso a contributo euro 207.364,80 - Concessione contributo regionale rideterminato euro 107.829,70.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 17 dicembre 2009, n. 517

L.R. n. 22/90 art. 3 - D.G.R. n. 25-6772 del 29.07.02 - Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) - A.S.L. NO - Finanziamento presidi socio-assistenziali - Lavori di: "Ristrutturazione ex asilo per realizzazione Comunità Familiare" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 170.689,01.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 17 dicembre 2009, n. 518

L.R. 43/97 - D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997 - Opera Pia "Avv. Lorenzo Cavalli" di Carmagnola (TO) - A.S.L. TO5 - Lavori di "Restauro e ristrutturazione di edificio per la realizzazione di un Centro Diurno con nucleo 10 p.l. di residenzialità notturna in Carmagnola (TO)" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 413.165,52 e riduzione dell'impegno n. 1432/00.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 17 dicembre 2009, n. 519

L.R. 43/97 - D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997 - Impresa Rosso di Torino - A.S.L. TO5 - Lavori di "Ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di una R.A.F. 20 p.l. in Moncalieri (TO)" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 671.393,97 e riduzione degli impegni nn. 1434/00 e 1436/00 rispettivamente di Euro 623.363,48 ed Euro 48.030,49.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 17 dicembre 2009, n. 520

Autorizzazione al funzionamento di 36 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani presso la struttura sita in Foglizzo - via Olivero n. 19 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 521

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Rivoli (NZ02216) con sede in Corso Francia, 98 - Rivoli (TO), accreditato alla classe 3^ dell'albo.

pag. 291

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 522

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Novi Ligure (NZ02250) con sede in Via Giacometti, 22 - Novi Ligure (AL), accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 292

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 523

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Cooperativa Sociale Solidarietà Cinque (NZ01253) con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO), accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 293

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 524

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento parziale della richiesta di adeguamento presentata dall'ente Associazione Verba (NZ04181) con sede in Via San Marino, 10 - Torino, accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 294

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 525

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Iscrizione all'albo, sez. A), 4^ classe di accreditamento, dell'ente Associazione Albedo Onlus (NZ05432), con sede in Via Pertini, 2 - Giaveno (TO).

pag. 294

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 526

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Iscrizione all'albo, sez. A), 4^ classe di accreditamento, dell'ente Associazione EAMAS (NZ05522), con sede in Via Borgovecchio, 25 - Carignano (TO).

pag. 295

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 527

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Mancato accoglimento della richiesta di accreditamento presentata dall'ente Cooperativa Sociale AGAPE Madre dell'Accoglienza (NZ05583), con sede in Via San Rocco 32, Albugnano (AT).

pag. 295

Codice DB1900

D.D. 21 dicembre 2009, n. 528

LL.RR. nn. 18/84 ed 1/04 - Coop. Soc. "Puzzle" a r.l. con sede legale in Torino - ASL TO1 - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento del Centro Diurno Puzzle" di Torino - Correzione DD n. 419/2008 - Approvazione Perizia di variante primo lotto funzionale - Importo complessivo Euro 1.303.945,80 - Concessione proroga termini per ultimazione lavori.

pag. 295

Codice DB1900

D.D. 22 dicembre 2009, n. 529

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di accreditamento presentata dall'ente Istituto Comprensivo di Cumiana con sede in Cumiana (TO), Via Ferrero n. 11, accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 296

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 530

L.R. n. 73/96, art. 1 - Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi) - A.S.L. VCO - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento per realizzazione reparto S.M. Bambina" in Verbania - Perizia di variante e supplementiva - Importo di Euro 3.920.000,00 - Approvazione.

pag. 296

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 531

D.G.R.n.95-12929 del 21.12.2009. Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza. Impegno di spesa di euro 700.000,00 (cap. 179629/2009).

pag. 296

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 532

DD.G.R. n. 67-7190 del 22/10/2007 e 97-12931 del 21/12/2009 - L.R. 23 aprile 2007, n. 9, art. 66 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale - Impegno di spesa di euro 416.000,00 sul cap. 216430/2009

pag. 301

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 533

L.R. n. 30/2009 - D.G.R. n. 97-12931 del 21/12/2009 - Azioni di conservazione e potenziamento di presidi a rilievo sociale ricadenti nel territorio del Comune di Barge (CN) per un ampliamento dei locali del centro accoglienza e assistenza della popolazione del Comune - Impegno di spesa di euro 100.000,00 sul cap. 216430/2009.

pag. 301

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 534

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Villastellone, codice Helios NZ00481.

pag. 301

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 535

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Borgiallo, cod. Helios NZ00740.

pag. 301

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 536

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Centro aiuti per l'Etiopia, cod. Helios NZ01452.

pag. 302

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 537

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" -

Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Cafasse, cod. Helios NZ02310.

pag. 302

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 538

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Associazione Il Punto, cod. Helios NZ03518.

pag. 302

Codice DB1900

D.D. 23 dicembre 2009, n. 539

L. 67/88, art. 20 - Programma pluriennale d'interventi per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali - Primo triennio - Impegno di Euro 1.787.245,91 sul cap. 247395/2009 (ass. n. 106895 - imp. del. n. 6097).

pag. 302

Codice DB1900

D.D. 24 dicembre 2009, n. 540

DGR n. 22-3995 del 9.10.2006 e DGR n. 23-11478 del 25.5.2009. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi di cui al Fondo regionale per il sostegno alle vittime di pedofilia (art. 40 L.R.14/2006). Spesa di euro 250.000,00 (fondi già impegnati sul cap. 155316/2009).

pag. 303

Codice DB1900

D.D. 24 dicembre 2009, n. 541

D.G.R.n.24-11743 del 13.7.2009. Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili nido e micro nidi privati, dei baby parking, dei nidi in famiglia e per il prolungamento orario nidi comunali. Spesa di euro 1.558.280,00 (fondi già impegnati sul cap. 179629/2009).

pag. 306

Codice DB1900

D.D. 28 dicembre 2009, n. 542

Art.1 commi 1250, 1251 e 1259 L.n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. in materia di politiche per la famiglia - Assegnazione finanziamenti a favore delle ASL e dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per iniziative a favore di fam. numerose, per la riorganizzazione consultori fam., per la qualificazione lavoro assist. fam., per interventi a favore persone non autosuff. Impegno di spesa di euro 8.761.016,20.

pag. 316

Codice DB1900

D.D. 28 dicembre 2009, n. 543

L.R. 1/2004, art. 37 - Promozione della rete dei servizi per gli anziani - Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie. Impegno di Euro 84.000,10 sul cap. 216417/2009 - (ass. n. 103102)

pag. 316

Codice DB1900

D.D. 28 dicembre 2009, n. 544

L.R. 4/12/2009 n. 30 art. 4 "assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria" e D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 - Accordi di programma tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori dei servizi sociali di Omegna per la realizzazione di un presidio per disabili - Impegno di spesa di euro 250.000,00 sul cap. 235530/2009

pag. 316

Codice DB1900

D.D. 28 dicembre 2009, n. 545

L.R. 4/12/2009 n. 30 art. 5 "assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria" e D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 - Accordi di programma tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori dei servizi sociali di Pianezza per la realizzazione di un presidio per disabili - Impegno di spesa di euro 300.000,00 sul cap. 235540/2009

pag. 317

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 546

Assegnazione di contributi ad enti vari ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. M della L.r. 1/2004 - Impegno di spesa di Euro 176.874,00 sul cap. 180684/2009 (assegnazione n. 101434).

pag. 317

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 547

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Associazione D.B.2 Mondo Enne con sede in Torino via Monfalcone 118/A.

pag. 319

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 548

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Comune di Dro-nero con sede in Dronero (CN), via Giolitti 47.

pag. 319

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 549

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente COMUNE DI MONASTERO BORMIDA con sede in Monastero Bormida (AT), piazza Castello 1.

pag. 319

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 550

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" -

Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Comune di Pessineto con sede in Pessineto (TO), via Roma 58.

pag. 319

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 551

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese C.S.S. con sede in Ovada (AL), via XXV Aprile 22

pag. 319

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 552

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Società per gli asili notturni Umberto I con sede in Torino, via Ormea 119.

pag. 320

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 553

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente ALOHA Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Alessandria, via Santa Maria Castello 14.

pag. 320

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 554

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Centro Studi Piero Gobetti con sede in Torino, via Fabro 6.

pag. 320

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 555

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Provincia di Vercelli con sede in Vercelli, via San Cristoforo 7.

pag. 320

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 556

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Associazione Gentes Onlus con sede in Torino, corso Casale 48.

pag. 320

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 557

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dal-

l'ente Comune di Cantoira (NZ00755) con sede in Via della Chiesa, 28 - Cantoira (TO) - accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 321

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 558

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Comune di Moretta (NZ02643) con sede in Piazza Umberto I, 1 - Moretta (CN), accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 321

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 559

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Associazione Aliseo O.N.L.U.S. (NZ00825) con sede in Corso Trapani 95/A - Torino, accreditato alla classe 4^ dell'albo.

pag. 322

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 560

DGR 17-15226 del 31/07/2005 - Assegnazione ed erogazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme a concorso della copertura della maggiore spesa sostenuta per l'integrazione della retta socio-assistenziale di ricovero in strutture residenziali per anziani non autosufficienti. - Spesa complessiva euro 107.717,57 - Cap 153212/2009 - Imp. 4046.

pag. 322

Codice DB1900

D.D. 30 dicembre 2009, n. 561

Progetto "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per le non autosufficenze" (SINA) - Adempimenti regionali.

pag. 324

Codice DB1900

D.D. 30 dicembre 2009, n. 562

DGR n.100-13040 del 30.12.2009. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi aggiuntivi per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza. Impegno di spesa di euro 51.720,00 (cap.179629/2009).

pag. 328

Codice DB1900

D.D. 30 dicembre 2009, n. 564

Art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della L.269/2006 e s.m. in materia di politiche per la famiglia. Assegnazione e riparto ai Soggetti gestori ed alle AA.SS.LL. dei contributi per la prosecuzione di progetti per la riorganizzazione

ne dei consultori familiari. Spesa di euro 3.600.000,00 (fondi già impegnati sui capp. 156961/09 e 179629/09).

pag. 333

Codice DB1900

D.D. 30 dicembre 2009, n. 565

Art. 1 commi 1250, 1251 e 1259 L.269/2006 e s.m. Assegnazione e riparto ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed alle AA.SS.LL. dei finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per la permanenza a domicilio o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. Spesa di euro 1.974.290,20 (fondi già impegnati sui capp. 156959/09 e 157813/09).

pag. 337

Codice DB1900

D.D. 30 dicembre 2009, n. 566

D.G.R. n. 99-13039 del 30/12/2009 : criteri di accesso ai contributi a favore degli enti gestori istituzionali dei servizi sociali per progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Termini e modalità di presentazione delle domande. Impegno di spesa di Euro 1.870.000,00 (Cap.179629/2009 e cap. 153880/2009).

pag. 339

POLIZIA LOCALE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 60-13244

Festa Regionale della Polizia Locale, individuazione sede ospitante per l'anno 2010.

pag. 103

PROGRAMMAZIONE

Codice DB0800

D.D. 4 novembre 2009, n. 574

Approvazione delle offerte CSI-Piemonte prot. n. 6415 del 26 febbraio 2009 e n. 6410 del 26 febbraio 2009 ed impegno di spesa per complessivi euro 17.988,00 a favore del CSI-Piemonte stesso sul capitolo di spesa 116875/09 (assegnazione n. 100299).

pag. 251

Codice DB0800

D.D. 13 novembre 2009, n. 604

Impegno di spesa di euro 3.000,00 per l'acquisto di dati statistici sul capitolo 142024/09 (assegnazione n.100750).

pag. 252

Codice DB0800

D.D. 19 novembre 2009, n. 618

Approvazione Piano di Lavoro comune per l'anno 2009 ed impegno complessivo di euro 150.000,00 sul capitolo 164525/09 (assegnazione n. 101166) a favore di Unioncamere Piemonte per le attività da svolgersi nell'ambito della Convenzione in materia statistica (rep. n. 12523).

pag. 254

PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza commissariale 12 febbraio 2010, n. 28/DB14.00/1.2.6/3683

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Erogazione dei contributi ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.

pag. 361

Ordinanza commissariale 12 febbraio 2010, n. 29/DB14.00/1.2.6/3683

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n° 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009.

pag. 363

RICERCA E INNOVAZIONE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 25-13209

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per il rilancio produttivo ed occupazionale delle PMI piemontesi attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili tra la Regione Piemonte e la JPE 2010 - Società consorziale a responsabilità limitata.

pag. 93

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 29-13213

Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", cofinanziato al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013: approvazione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR e indirizzi all'Autorità di Gestione.

pag. 94

SANITÀ

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

pag. 20

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11.

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

pag. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 16-13200

Approvazione Piano regionale della prevenzione e attivazione della Direzione integrata della Prevenzione nelle Aziende Sanitarie locali piemontesi.

pag. 79

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 19-13203

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Provvedimenti.

pag. 82

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 20-13204

Rete delle cure palliative pediatriche: consolidamento della rete ed istituzione degli Hospices.

pag. 83

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 21-13205

Assistenza respiratoria ai pazienti con disabilità complessa in età evolutiva. Integrazione della DGR 98-10264 del 1.8.2003.

pag. 83

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 22-13206

Piano socio-sanitario 2007-2010. Consolidamento attività governo clinico nell'area Materno Infantile: monitoraggio dei percorsi assistenziali tramite i flussi informativi esistenti e istituzione flusso dei consultori; istituzione del Coordinamento tecnico regionale per l'Area materno infantile, del Coordinamento regionale consultori e del Coordinamento regionale del programma di sostegno all'allattamento al seno.

pag. 84

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 23-13207

Centro Medico Chirurgico Guttuari s.r.l. - Parere negativo sulla richiesta di aumento posti letto di day-surgery di tipo C ai sensi DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008.

pag. 93

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 24-13208

Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino per il Tirocinio professionalizzante in Medicina Generale nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

pag. 93

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 73-13256

Primi indirizzi alle Aziende Sanitarie Regionali per la gestione 2010.

pag. 127

SPORT

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13.

Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.

pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 49-13233

Legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", art. 46 comma 4. Lavori urgenti Funivia Stresa-Alpino-Mottarone.

pag. 96

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 79-13262

L.R. 93/95 proroga dei criteri di utilizzo delle risorse stanziati in materia di sport per gli interventi di promozione sportiva della Regione Piemonte.

pag. 130

TRASPORTI

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9.

Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.

pag. 34

TURISMO

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8.

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

pag. 27

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12.

Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.

pag. 42

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5.

Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

pag. 1

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 35-13219

D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Azione del Contratto di fiume del Torrente Belbo. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.

pag. 94

Codice DB1000

D.D. 25 novembre 2009, n. 561

Legge regionale 7/2001. Riduzione residui passivi a seguito della conclusione di attività e interventi di competenza della Direzione Ambiente (capitoli vari).

pag. 255

Codice DB1000

D.D. 9 dicembre 2009, n. 592

Legge 24/2002, art. 2, comma 1. DD n. 443/DA10.05 del 29 luglio 2008. Progetto Riduzione rifiuti nella Grande Distribuzione Organizzata. Individuazione soggetto beneficiario sostegno finanziario per l'avvio della sperimentazione della vendita sfusa di detersivi.

pag. 255

Codice DB1000

D.D. 9 dicembre 2009, n. 593

Comune di Torino (TO). Bonifica sito "Z.U.T. Ambito 1.5 Cascina Città - Sub ambito 1, Sito C - Strada Lanzo 114". Accettazione delle garanzie finanziarie prestate, per mezzo del suo rappresentante, da Fondamenta SGR S.p.A. con sede in Milano, Via Mazzini 2 (cod. anagrafe reg.le n. 1545).

pag. 255

Codice DB1000

D.D. 9 dicembre 2009, n. 594

Bonifica "Ex Galvanotecnica" di Villar Dora - Finanziamento 2006. Presa d'atto di perizia di variante e del conseguente nuovo quadro economico dell'intervento

pag. 255

Codice DB1000

D.D. 9 dicembre 2009, n. 595

Legge regionale 4 dicembre 2009, n.30 "Assestamento al bilancio di previsione 2009 e disposizioni diverse". Impegno e assegnazione di Euro 1.500.000,00 sul cap. 239100/2009 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 10 dicembre 2009, n. 596

D.M. 101/2003 - Presa d'atto della conclusione dell'intervento di bonifica dell'amianto del sito di proprietà pubblica "Colle Pre" nel Comune di Piossasco - Liquidazione a saldo della spesa di Euro 2.730,26 sul cap. 238400/2007.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 598

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Capoluogo nel Comune di Niella Tanaro (CN). Liquidazione della somma di Euro 22.329,34 - (cap. 22800/2006 - imp. 2371) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 131/22.01 del 14/06/2006.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 599

Autorizzazione del metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. DN 150 (6"), DP 75 bar - ubicato nei Comuni di Casalino e Novara in Provincia di Novara", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. - Costruzioni. Nomina del Responsabile del procedimento.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 601

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. A.M.A.G. S.p.A. (AL). Intervento n. 11. Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle San Bartolomeo - Alessandria. Progetto di Euro 3.050.000,00. Concessione finanziamento di Euro 750.294,00.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 602

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione, IV Atto integrativo del 29 maggio 2007. A.I.A. s.r.l. - Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino (NO). Intervento n. 4-P19 riguardante la progettazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cerano per l'abbattimento dell'ozono". Revoca del finanziamento di Euro 100.000,00.

pag. 256

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 604

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Castello dei Conti Costa II lotto nel Comune di Trinità (CN). Liquidazione della somma di Euro 66.675,68 - (cap. 22800/2006 - imp. 4120) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 224/22.01 del 14/09/2006.

pag. 257

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 605

Istanza 17/4/1989 e 2/9/2009 della società "U.E.I. S.p.A." di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Quincinetto (TO), ad uso energetico nell'impianto di "Ganassini", assentita con R.D. n. 13446 del 11 aprile 1926. Parere ex art. 56 c. 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44.

pag. 257

Codice DB1000

D.D. 17 dicembre 2009, n. 606

Liquidazione della somma di Euro 170.000,00 sul capitolo 22795/07 (ora 239100) (imp. n. 6094) all'Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria per spese di investimento per l'anno 2007.

pag. 258

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 607

Spese per lo svolgimento delle collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi". Liquidazione della somma totale di Euro 4.178,80.

pag. 258

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 609

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2007, prima scadenza. Scorrimento della graduatoria.

pag. 258

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 610

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 -Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di costruzione tratto fognario in località Fontane e Camperi, primo lotto, nel Comune di Frabosa Soprana. Concessione contributo di Euro 193.000,00 alla Società Mondo Acqua S.p.A.

pag. 258

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 611

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Interventi alla fognatura in Comune di Salussola. Concessione contributo di Euro 100.000,00 alla Società Cordar Biella Servizi S.p.A..

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 612

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Peveragno (CN). Lavori di ampliamento della rete fognaria nera tra frazione S. Lorenzo e Località S.Magno. Contributo di Euro 119.000,00.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 613

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di realizzazione tratti di fognatura, rete idrica e costruzione nuova vasca di accumulo nel Comune di Lugnacco (TO). Concessione contributo di Euro 187.000,00 alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 614

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione Dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Casteldelfino (CN). Lavori di realizzazione fognatura in borgata Caldane, primo lotto. Concessione contributo di Euro 50.000,00.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 615

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Briga Alta (CN). Lavori di sostituzione condotte di acquedotto e di

fognatura in via Tanarello, frazione Piaggia e in via Beltrand, frazione Upega. Concessione contributo di Euro 54.000,00.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 616

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di estensione rete fognaria in località San Bernardo nel Comune di Mombasiglio. Concessione contributo di Euro 100.000,00 all' Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 21 dicembre 2009, n. 617

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di rifacimento fognario in via Canton Pelle, via Marra, via Ivrea e rifacimento rete idrica in via Scarola nel Comune di Loranze'. Concessione contributo di Euro 135.000,00 alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 618

Collaborazioni giornalistiche e fotografiche necessarie alla redazione dei numeri ordinari e degli speciali della Rivista Piemonte Parchi. Aggiornamento dell' elenco dei collaboratori.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 619

Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per interventi di tutela e valorizzazione ambientale nelle Aree protette. Impegno della somma di Euro 800.000,00 sul capitolo 253985/2009.

pag. 259

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 621

D.D. n. 286/22.5 del 21.09.2007 e n. 177/DA10.05 del 28.3.2008. Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano di Asti. Contributo regionale per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco. Sospensione termini per la realizzazione dell'intervento e nuova scadenza per la conclusione dei lavori.

pag. 260

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 622

Art. 43 l.r. 19/09, D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Completamento di un percorso di golf a 18 buche in località Lago Risera, Parco La Mandria, Comune di Druento (TO). Proponente: Società Immobiliare I Roveri S.p.A.. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110079 "La Mandria".

pag. 260

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 623

Art. 43 l.r. 19/09; D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Lavori ed opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del Canale Cavour vercellese. Ristrutturazione della Roggia Marchionale. Comuni di Lenta e Rovasenda (VC)". Proponente: Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese. Valutazione di incidenza rispetto al SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda".

pag. 261

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 624

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2006, seconda scadenza. Scorrimento della graduatoria.

pag. 261

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 625

Approvazione dello schema di convenzione relativa alla collaborazione istituzionale in materia di "Applicazione del modello Balanced Scorecard al servizio idrico integrato", per il monitoraggio dei soggetti gestori e dei livelli di servizio.

pag. 262

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 626

D.Lgs. 112/98. Legge regionale 28/2002. Impegno a favore di Arpa Piemonte della somma di Euro 800.000,00 sul capitolo 166814/2009 e di Euro 358.705,90 sul capitolo 252392/2009 per l'esercizio delle funzioni del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale trasferite alle Regioni.

pag. 262

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 627

Determinazione dirigenziale n. 641/DA 10.00 del 18 novembre 2008. Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all' ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Proroga dei termini.

pag. 262

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 628

Determinazione dirigenziale n. 595/DB1000 del 9.12.2009 recante: "Legge regionale 4 dicembre 2009, n.30 - Assestamento al bilancio di previsione 2009 e disposizioni finanziarie -- Impegno ed assegnazione di 1.500.000,00 Euro sul cap.239100/2009 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola". Rettifica concernente l'importo dell'impegno di spesa.

pag. 262

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 629**

Assegnazione contributo al Centro di Soggiorno "Pracatinat S.C.P.A.", quale partecipazione alle spese per il soggiorno estivo dei ragazzi provenienti dalle zone alluvionate dell'Abruzzo. Impegno di Euro 30.000,00 sul cap. 186861/2009.

pag. 263

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 630**

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione di luoghi delle reti ecologiche e interventi ambientali". Impegno della somma di Euro 232.000,00 sul cap. 216630/2009.

pag. 263

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 631**

Assegnazione fondi per spese di gestione relative al Titolo I - assegnazioni straordinarie - ai soggetti gestori delle aree protette regionali per l'anno 2009. Impegno della somma complessiva di Euro 48.387,00 sul capitolo 169369/09. Liquidazione della somma di Euro 43.709,60.

pag. 263

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 632**

Completamento delle opere idriche connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. Impegno di Euro 5.000.000,00 sul cap. 287441/2009.

pag. 264

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 633**

Programma di interventi sulle infrastrutture elettriche nelle aree ob.2 e/o phasing out relative al DOCUP 1994-96. Posa di cavo interrato sulla linea Stura - Chivasso. Impegno di 800.000,00 Euro sul cap. 285080/2009 a favore di Terna S.p.A.

pag. 264

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 634**

Art. 16 della l.r. 42/2000 - Programma di finanziamento interventi di bonifica anno 2000. Presa d'atto della conclusione dell'intervento sul sito n. ord. 80 "Loc. Pedaggera" nel Comune di Capriata d'Orba. Impegno e liquidazione della somma di Euro 131.077,54 sul cap. 285080/2009.

pag. 264

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 635**

Leggi regionali 60/1995 e 28/2002. Impegno in favore dell'A.R.P.A Piemonte della spesa di Euro 8.000.000,00 sul capitolo 166704/2009 (impegno delegato n.

6106/2009) e della spesa di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 252252/2009 (impegno delegato n. 6109/2009).

pag. 264

Codice DB1000**D.D. 23 dicembre 2009, n. 636**

Comune di Crescentino (VC). Bonifica area "ex Teksid S.p.A.", Strada del Ghiaro n. 24/26. Accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Società Teksid S.p.A., con sede in Torino, Corso Ferrucci n. 112/A. Importo Euro 426.833,04 (Cod. Anagrafe Reg.le 1939).

pag. 265

Codice DB1000**D.D. 31 dicembre 2009, n. 637**

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino per la " Realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido" Impegno di Euro 3.000.000,00 sul cap. 220085/2009.

pag. 265

URBANISTICA**Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 22-13300**

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Oglanico (TO). Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

pag. 149

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5.

Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) limitatamente agli ambiti di competenza regionale.

3. Le disposizioni della presente legge concorrono altresì, limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all'applicazione:

a) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane);

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni);

c) del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7 bis e 27 del d.lgs. 230/1995, nonché dell'articolo 2 del d.lgs. 52/2007.

Art. 3.
(Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale)

1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:

a) nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 230/1995;

b) nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 230/1995;

c) autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs. 230/1995.

2. La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.

3. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti si avvalgono:

a) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

b) delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio;

c) del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).

4. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono avvalersi dell'organismo tecnico-consulativo di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 lettera b) la Regione si avvale altresì del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) e può avvalersi di propri esperti per la valutazione dei criteri di sicurezza e di radioprotezione adottati per l'identificazione dell'area per i depositi e la loro progettazione.

6. La Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l'intesa sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili e di combustibile irraggiato di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

7. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione dei pareri e delle intese previste all'articolo 25, comma 1 e comma 2 lettere g) ed h) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

8. La Giunta regionale nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della l. 99/2009 si esprime avvalendosi anche del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) ed acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.
(Attività di monitoraggio ed informazione)

1. La Regione assicura un'attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio, sui trasporti nucleari e sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi di popolazione per i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l'informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni.

3. Per le attività di cui al comma 1 sono istituiti:

a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attività di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;

b) il tavolo tecnico sulle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo tecnico nucleare;

c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe strutture nazionali.

4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti e svolge le seguenti attività:

a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza e interesse locale e nazionale;

b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;

c) valutazione e promozione di proposte di attività di monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e radioecologiche.

5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di rappresentanza degli interessi diffusi.

6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalità di:

a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;

b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalle norme;

c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;

d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell'informazione e l'attività reportistica e di comunicazione sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti nonché, d'intesa con l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, l'informazione sull'aggiornamento dello stato di tali impianti.

7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del tavolo tecnico nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.

8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti garantisce l'informazione alla popolazione sullo stato, le attività di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla radioattività di origine naturale.

9. Competono altresì al sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti:

a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;

b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;

c) le attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione.

10. L'attività di informazione è garantita, in collaborazione con l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti, attraverso i dati dell'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti nucleari e l'ARPA.

11. Gli esercenti nucleari e l'ARPA assicurano il costante flusso di informazioni riguardo alle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti e le relative attività di monitoraggio.

12. La Regione svolge attività di informazione anche attraverso la promozione di convegni di studio e seminari con enti e associazioni interessati.

Art. 5.

(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B ed autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti)

1. L'ASL competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica è l'autorità competente per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria B di cui all'articolo 29 del d.lgs. 230/1995 per le attività comportanti esposizione a scopo medico e per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'articolo 30 del d.lgs. 230/1995.

2. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è rilasciato dall'ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

3. Sono, inoltre, soggette a nulla osta le disattivazioni della pratica e le variazioni nello svolgimento della pratica che comportano modifiche all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute.

4. Il nulla osta comprende l'autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti prodotti.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ASL competente si avvale del supporto di un organismo tecnico-consultivo, ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 30 comma 2 del d.lgs. 230/1995.

6. La prefettura competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica è l'autorità competente per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di tipo B di cui all'articolo 29 del d.lgs. 230/1995 nei casi di attività comportanti esposizioni diverse dagli scopi medici. Ai fini dello svolgimento delle attività di competenza, la prefettura si può avvalere dell'organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5.

7. L'ASL e la prefettura competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 230/1995, con riguardo alle attività soggette al nulla osta di cui all'articolo 29 del d.lgs. 230/95 ed ai prov-

vedimenti autorizzativi di cui all'articolo 30 del d.lgs. 230/95, per gli ambiti di rispettiva competenza.

8. La Giunta regionale individua, con proprio regolamento, informata la commissione consiliare competente:

a) il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla osta, il contenuto del provvedimento conclusivo;

b) il contenuto della domanda di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il contenuto del provvedimento conclusivo;

c) la procedura per la disattivazione della pratica e la procedura in caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportano modifiche all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute;

d) la composizione e l'organizzazione dell'organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5, in modo da garantire le competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale e le competenze del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

(Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)

1. La prefettura e l'ASL competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del d.lgs. 230/1995, con riguardo alle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 del d.lgs. 230/95, per gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l'ASL si possono avvalere dell'organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 5.

3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 230/1995.

Art. 7.

(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)

1. Le autorità individuate dalla presente legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dispongono i provvedimenti di sospensione o di revoca dei nulla osta o autorizzazioni nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 35 del d.lgs. 230/1995.

Art. 8.

(Attività di controllo e vigilanza)

1. Competono agli organismi di cui all'articolo 59, comma 2, del d.lgs. 230/1995 le attività di vigilanza sul possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

2. Competono all'ARPA le attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale ed artificiale sulla base delle direttive impartite ai sensi all'articolo 12, comma 2 e la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, come previsto all'articolo 104 del d.lgs. 230/1995.

3. L'ARPA informa la Regione della comunicazione ricevuta dall'esercente ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. 230/1995.

4. La Regione definisce, con il supporto dell'ARPA e sentita, ove necessario, l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, le attività di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.

Art. 9.

(Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)

1. È istituito l'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell'ARPA.

2. Per l'istituzione dell'archivio le autorità competenti a rilasciare i nulla osta di cui all'articolo 5 trasmettono copia dei provvedimenti all'ARPA. Coloro che detengono sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente all'ARPA i dati relativi a tali sostanze e sorgenti; i detentori comunicano all'ARPA le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. 52/2007.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nell'archivio, le modalità di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al sistema informativo regionale ambientale e tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.

4. La Giunta regionale individua altresì le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati ricevuti dai detentori di cui all'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 52/2007.

Art. 10.

(Partecipazione della Regione agli organi tecnici)

1. La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attività:

a) della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del d.lgs. 230/1995;

b) del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 118 del d.lgs. 230/1995;

c) di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attività riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del d.lgs. 230/1995.

2. La Regione può altresì partecipare, con propri rappresentanti, alle attività del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto di cui all'articolo 49 del d.lgs. 230/1995, unitamente agli enti locali interessati.

Art. 11.

(Prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale)

1. La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, con-

nessi alla esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell'articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995, sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies del d.lgs. 230/1995 e le zone caratterizzate dalla presenza di radioattività naturale.

3. Nelle more delle definizione delle linee guida e dei criteri di cui all'articolo 10 septies, comma 2 del d.lgs. 230/1995 la Regione, avvalendosi del supporto dell'ARPA, effettua una prima mappatura delle aree regionali ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon. L'elenco delle aree è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

4. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione competente per materia, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia, adotta linee guida:

a) per la prevenzione e la riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon;

b) per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici a rischio;

c) per la pianificazione urbanistico territoriale e per la progettazione e costruzione delle nuove edificazioni, nelle aree individuate ai sensi del comma 3.

5. Le linee guida di cui al comma 4 sono pubblicate integralmente sul BUR.

6. Nelle aree individuate ai sensi del comma 3 la pianificazione urbanistico-territoriale locale ed i regolamenti edilizi tengono conto della problematica connessa al gas radon, sulla base delle linee guida regionali di cui al comma 4.

7. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità del monitoraggio periodico a cura dell'ARPA, nelle aree di cui al comma 3.

8. La Regione promuove altresì l'effettuazione di uno studio epidemiologico nelle aree individuate ai sensi del comma 3.

9. L'attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione è curata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.

Art. 12.

(Reti di monitoraggio. Controllo sulla radioattività)

1. L'ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale. La Regione definisce i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra l'ARPA e l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dell'articolo 104 del d.lgs. 230/1995.

2. L'attività di cui al comma 1 è disciplinata da direttive della Giunta regionale, sentita l'ARPA e, ove necessario, l'autorità nazionale di sicurezza nucleare. Nell'ambito di tali direttive le province concordano specifiche campagne di verifica e controllo.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 157 del d.lgs. 230/1995 e all'articolo 15 del d.lgs. 52/2007, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, comunicano all'ARPA la presenza dei sistemi e dei dispositivi, mezzi di rilevamento e di sorveglianza atti a prevenire eventi incidentali dovuti alla presenza di sorgenti radioattive o sostanze con presenza di contaminazione radioattiva.

4. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica, che comunque prevedono l'effettuazione di controlli in ingresso ed in uscita dei materiali e di controlli sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione.

5. L'ARPA effettua controlli periodici comunicando l'esito alla Regione e all'autorità competente di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1995, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Art. 13.

(Tutela dei lavoratori esposti)

1. La Regione tutela i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. La Giunta regionale sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, programmi di prevenzione di provata efficacia dei quali beneficiano gratuitamente i soggetti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei tavoli di cui all'articolo 4, comma 3, realizza appropriate indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e a lungo termine. I risultati di tali indagini sono divulgati attraverso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto non oggetto di disciplina normativa dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 230/1995.

2. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), sulla base del costo effettivo dei servizi determinati dagli organi e dalle amministrazioni deputati al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni di cui alla presente legge.

3. Sino alla costituzione dell'organismo tecnico, di cui all'articolo 5, le relative funzioni sono svolte dalle commissioni provinciali per la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti già istituite ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e

protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).

4. Nel caso di rinvenimento di rifiuti radioattivi in depositi e siti assimilabili, gli interventi di rimozione e l'eventuale decontaminazione dei luoghi, se il responsabile non provvede o non è individuabile oppure se non provvede il proprietario del sito, sono predisposti dal comune con il sostegno economico della Regione. Il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti sono affidati al comune.

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, agli oneri quantificati nel biennio 2010-2011 in 350.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB10001 per 300.000,00 euro, e nell'ambito dell'UPB DB20011 per 50.000,00 euro del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e le somme recuperate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 162

Norme sulla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti.

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Gilberto Pichetto Fratin il 3 novembre 2005.

- Riassunta, ex articolo 77 Regolamento, il 17 ottobre 2005.

- Rinvitata in IV e in V Commissione, ex articolo 77 del Regolamento, il 2 novembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Richiamata in Aula, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento, il 9 luglio 2007.

- Rinvitata in IV e V Commissione in sede referente e in I Commissione in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, il 20 luglio 2007.

- Iscritta il 26 settembre 2007 all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del Regolamento.

- Rinvitata in Commissione, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il 30 ottobre 2007.

Proposta di legge n. 363

Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti.

- Presentata dai Consiglieri Paola Barassi, Iuri Gilberto Bossuto, Sergio Cavallaro, Gian Piero Clement, Pier Giorgio Comella, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Enrico Moriconi, Luca Robotti il 23 novembre 2006.

- Assegnata alla IV e V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 12 dicembre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni

Testo unificato delle proposte di legge 162 e 363 licenziato a maggioranza dall'IV e V Commissione in seduta congiunta, il 15 ottobre 2009 con relazione della Consigliera Barassi.

Approvato in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 5 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“3. Rinvio ad altre definizioni.

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“4. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;

c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una

determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt ;

e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;

f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo;

$$1 \text{ Bq } 1 = 1 \text{ s}^{-1}$$

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

$$\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq (esattamente)}$$

$$1 \text{ Bq} = 2,7027 \cdot 10^{-11} \text{ Ci};$$

g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

l) detrimimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm , in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unità di dose assorbita è il gray;

o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unità di dose efficace è il sievert;

p) dose efficace impegnata ($E(t)$): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti $H_T(t)$ risul-

tanti dall'introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto W_T la dose efficace impegnata $E(t)$ è definita da:

$$E(t) = \sum_T W_T H_T(t)$$

dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l'integrazione; l'unità di dose efficace impegnata è il sievert;

q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

r) dose equivalente (H_T) dose assorbita media in un tessuto o organo T , ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unità di dose equivalente è il sievert;

s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T , a seguito dell'introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:

$$H_T(t) = \int_{t_0}^{t_0+t} H_T(\tau) d\tau$$

per una singola introduzione di attività al tempo t_0 dove t_0 è il tempo in cui avviene l'introduzione, $H_T(\tau)$ è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo τ , t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per i bambini; l'unità di dose equivalente impegnata è il sievert;

t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.

2. Inoltre si intende per:

a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessu-

ti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;

d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J Kg}^{-1}$$

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

$$1 \text{ rad} = 10^{-2} \text{ Gy}$$

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad};$$

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considera-

to e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee: il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;

u) materie grezze: l'uranio contenente la miscelazione di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.

3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

e) pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a

disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di $3 \cdot 10^{15}$ Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg^{-1}

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

$$1 \text{ rem} = 10^{-2} \text{ Sv}$$

$$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem};$$

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

4. Inoltre, si intende per:

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verificano le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 230/1995, è il seguente: “7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi.

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:

a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;

b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;

c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività

di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10^{-6} grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);

f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;

g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;

h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti;

1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;

2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;

3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;

4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;

5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;

6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.

Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;

i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, non-

ché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;

l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali;

m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:

1) lo scopo della prova;

2) la procedura della prova;

3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;

4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;

n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;

o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.”.

- Il testo dell'articolo 7 bis del d.lgs. 230/1995 è il seguente:

“7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.”.

- Il testo dell'articolo 27 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“27. Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.

4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.

4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.

- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 52/2007, è il seguente:

“2. Definizioni.

1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «sorgente ad alta attività», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto;

b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perchè non lo è mai stata o perchè

è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;

d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente;

e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;

f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;

g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;

h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;

i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere più utilizzate;

j) «sorgente dismessa»: sorgente non più utilizzata, nè destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;

k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro;

l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;

m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 28, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“28. Impiego di categoria A.

1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di e-

ventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.”.

- Il testo dell'articolo 33, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“33. Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.”.

- Il testo dell'articolo 55, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“55. Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari.

1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.

2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto,

comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.”.

- Il testo dell'articolo 56, del d.lgs. 230/1995, è il seguente: “56. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla dissattivazione - Svolgimento delle operazioni.

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali osservazioni.

2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.

5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.”.

- Il testo del paragrafo 3.2 del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, è il seguente:

“3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.

Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa d'anziché richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire,

delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.

Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmetterà il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.

Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a più province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovrà essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalità previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.

Tale piano stabilisce, altresì, le modalità operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.

L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono altresì essere individuati i livelli di responsabilità delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze.

Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché della regione e degli enti territorialmente interessati.

Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalità per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure espone nel presente documento.

La presente fase dovrà concludersi entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.”.

- Il testo del paragrafo 3.3 del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, è il seguente:

“3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato.

Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovrà avere a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.

Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le modalità previste dalle presenti linee guida.”.

- Il testo dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il seguente:

" Art. 25. (Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio cir-

costante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;

d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall' articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico de-

gli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 29, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“29. *Impiego di categoria B.*

1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali,

dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.”.

- Il testo dell'articolo 30, del d.lgs. 230/1995, è il seguente: “30. *Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti.*

1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.

3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.”.

- Il testo dell'articolo 102, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“102. *Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi.*

1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente

è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 32, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti e di combustibile nucleare esaurito medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:

a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;

b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRAS, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.

3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale

decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.

4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispeditura è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.”.

- Per il testo dell'articolo 29, del d.lgs. 230/1995, vedere le note all'articolo 5.

- Per il testo dell'articolo 30, del d.lgs. 230/1995, vedere le note all'articolo 5.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 35, del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“35. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi.

1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza

delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 59 del d.lgs 230/1995, è il seguente: “59. *Attività disciplinate - Vigilanza.*

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'articolo 1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

3. È fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attività di cui al capo IV.

4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.”.

- Il testo dell'articolo 104 del d.lgs 230/1995, è il seguente: “104. *Controllo sulla radioattività ambientale.*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.

2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.

4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate al-

l'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.”.

- Il testo dell'articolo 100 del d.lgs 230/1995, è il seguente: “100. *Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone.*

1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 del d.lgs. 52/2007, è il seguente: “8. Registro delle sorgenti detenute.

1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere

tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III.

2. Il detentore deve:

a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente;

b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano;

c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco;

d) effettuare, se il registro è tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso è memorizzato;

e) in caso di variazioni, la periodicità di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non può comunque essere superiore a un mese; una periodicità diversa può essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso.

4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale:

a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente;

b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno;

c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua più pratiche con sorgenti;

d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi può altresì chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati.

5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalità di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente.

6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente.

7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attività del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attività non sia nota va riportata l'attività della sorgente al momento della prima immissione sul mercato.

8. Ogni sorgente è individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non è noto o, comunque, non offre garanzie di univocità, il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne dà comunicazione al detentore, il quale è tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilità delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 9 del d.lgs. 230/1995 è il seguente:

“9. *Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.*

1. È istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:

a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, in numero di due per ciascun ministero;

b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

c) due designati dall'ANPA.

2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione è altresì aggregato un esperto designato dalla regione o provincia autonoma stessa.

3. Per le questioni relative alla applicazione della presente legge la cui soluzione è connessa con altre di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte della Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.

5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti membri, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari settori.

8. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di almeno dieci componenti.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.”

- Il testo dell'articolo 118 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“118. Predisposizione del piano di emergenza esterna.

1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessa di cui all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.

2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

- a) il questore;
- b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
- d) un rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale;
- e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
- f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;
- g) un ingegnere capo del genio civile;
- h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- i) un rappresentante del competente comando militare territoriale;
- l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- m) un ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi interessati.

3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale altresì dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile l'estensione a più province del pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.”

- Il capo VI (Regime autorizzativo per le installazioni e

particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi) del d.lgs. 230/1995, contiene gli articoli dal 27 al 35.

- Il capo VII (Impianti) del d.lgs. 230/1995, contiene gli articoli dal 36 al 58.

- Il testo dell'articolo 49 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“49. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.

1. Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), b), c), d), e), f), deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto Collegio.

3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovrintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:

- a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto o di sue parti;
- b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto;
- c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
- d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
- e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;
- f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anomalità che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle cose.

4. Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.

5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere designati due tecnici incaricati di esplicitare le funzioni di collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.”

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

“10-sexies. Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all'articolo 10-ter, comma 2; a tal fine:

a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.

2. La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.”.

- Il testo dell'articolo 10 septies del d.lgs. 230/1995 è il seguente:

“10-septies. Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 è istituita una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;

c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonché linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;

d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente capo;

f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;

g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonché delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;

c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

h) due designati dall'ANPA,

i) due designati dall'ISPESL;

j) due designati dall'Istituto superiore di sanità;

l) uno designato dall'ENAC;

m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;

n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

o) uno designato dal Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.”.

Note all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 104 del d.lgs. 230/1995, vedere le note all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 157 del d.lgs. 230/1995, è il seguente:

" 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza

della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio."

- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 52/2007, è il seguente:
" 15. Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane.

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità e riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali."

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è il seguente:

" 39. 1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo

compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003, è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regola la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la

popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3.

(Riconoscimento delle specie esotiche)

1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4.

(Autorizzazione alla detenzione)

1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

4. L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Art. 5.

(Disciplina della detenzione)

1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1, sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.

2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:

a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;

b) confortevole area di riposo;

c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;

d) non vicinanza con animali competitori;

e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;

f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.

3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.

5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.

6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 6.

(Autorizzazione all'allevamento e al commercio)

1. Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 7.

2. L'allevamento ai fini del commercio di animali di cui all'articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.

3. L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 14, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 7.

7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.

Art. 7.

(Condizioni per l'allevamento e il commercio)

1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

2. L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.

3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9.

4. Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2.

5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8.

(Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)

1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.

2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.

3. Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.

4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9.

(Corsi di formazione)

1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.

2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:

a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;

b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.

3. Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10.

(Parchi faunistici)

1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di

ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, una relazione annuale contenente:

a) il numero e le specie degli animali ospitati;

b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienza e la destinazione;

c) le nascite e le morti;

d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;

e) le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.

2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.

Art. 11.

(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. I comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.

2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

3. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 12.

(Recupero di animali esotici)

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 14, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi ad

un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 13.

(Informazione ed educazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.

Art. 14.

(Commissione regionale)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;

b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) un rappresentante delle associazioni animaliste;

d) un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.

3. La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 6, comma 6.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 15.

(Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici)

1. La Commissione di cui all'articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.

Art. 16.

(Centro di Referenza Regionale Animali Esotici)

1. Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di riferimento regionale Animali Esotici.

2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 17.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.

2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.

Art. 18.

(Vigilanza)

1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.

2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

a) di carattere igienico-sanitario;

b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;

c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 19.

(Garante per i diritti degli animali)

1. È istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;

d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;

f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;

h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;

j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 21. (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 4;

b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;

d) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;

e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;

f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;

g) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 8;

h) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;

i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3;

j) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all'articolo 22.

2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Art. 22.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.

2. Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l'obbligo di conseguire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 22, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Art. 25.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 259

Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici

- Presentata dai Consiglieri Enrico Moriconi, Paola Barassi, Iuri Gilberto Bossuto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini il 21 marzo 2006.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 27 marzo 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 18 dicembre 2009 con relazione di Enrico Moriconi, Antonio D'Ambrosio.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB20021 (Sanità Prevenzione veterinaria Titolo I spese correnti)

DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 7.

Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, valorizza e sostiene le proprie radici storiche e culturali, difendendo le realtà museali esistenti sul proprio territorio.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, la presente legge prevede interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, di seguito denominato "Museo", quale esempio culturale di memo-

ria e diffusione dei valori sociali e umanitari del mutuo soccorso.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso cui la Regione Piemonte assicura il proprio sostegno al Museo, consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo;
- b) interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e documentario di proprietà del Museo ed acquisibile;
- c) campagne di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo;
- d) organizzazione di convegni e percorsi educativi e didattici per la divulgazione dei valori socio-umanitari del mutuo soccorso.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18031 e allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB18032 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 641

Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo

- Presentata dai Consiglieri Roberto Placido, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Vincenzo Chieppa, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Angela Motta, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini il 29 luglio 2009.
- Assegnata alla VI Commissione il 31 luglio 2009.
- Licenziata dalla VI Commissione il 21 gennaio 2010.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010 con 33 voti favorevoli e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB18031 (Cultura turismo e sport Musei e patrimonio culturale Titolo I: spese correnti)

DB18032 (Cultura turismo e sport Musei e patrimonio culturale Titolo 2: spese in conto capitale)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8.

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.

2. La legge disciplina, altresì, le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.

3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.

Art. 2.

(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

- a) rifugi escursionistici;
- b) rifugi alpini;
- c) rifugi non gestiti;
- d) bivacchi fissi.

2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.

3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviani.

4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.

5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

Art. 3.

(Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti.

2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 4.

(Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione)

1. L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.

4. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.

5. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.

6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.

7. Il comune predisporre e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività, pubblicamente consultabile.

8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.

Art. 5.

(Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6 novembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione del-

l'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40).

Art. 6.

(Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)

1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 7.

(Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

2. Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un contratto di gestione, ha facoltà di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all'ATL territorialmente competenti.

Art. 8. (Finanziamenti)

1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;

b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;

c) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;

d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.

2. I finanziamenti, con priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie.

3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali di intervento:

a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) la priorità nella concessione delle agevolazioni, riferita alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;

d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;

e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.

4. La Giunta regionale ha facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle.

5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.

Art. 9.

(Funzioni di vigilanza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, sono esercitate dal comune su cui insiste la struttura ricettiva alpinistica nonché, per l'osservanza degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici, dalla provincia territorialmente competente.

Art. 10.

(Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche)

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'ATL competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 11.

(Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro.

2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell'articolo 4, comma 8, ovvero dell'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

3. Il superamento della capacità ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all'allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15, fatto salvo il caso di necessità per i rifugi alpini, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

4. Il superamento della capacità ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

Art. 12.

(Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)

1. Per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 13.

(Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.

Art. 14.

(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)

1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d'inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.

Art. 15.

(Applicazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.

2. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 sono demandate alla provincia che provvede all'introito dei relativi proventi.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente leg-

ge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 16.

(Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)

1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e nell'accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Giunta regionale esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 17.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento:

- a) i requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente;
- b) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 18.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato).

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici oppure alla modificazione di stati, fatti, condizioni e titolarità comunicati con le istanze iniziali, restano disciplinati ai sensi della l.r. 31/1985.

2. La classificazione delle strutture ricettive alpinistiche, come definita all'articolo 2 della presente legge, si applica a fare data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3."

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 31/1985, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) le parole "rifugi alpini e rifugi escursionistici" nel primo comma dell'articolo 1 della l.r. 31/1985;
- b) l'articolo 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7, l'articolo 8 e l'articolo 9 della l.r. 31/1985.

2. Sono abrogati inoltre, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17:

- a) il quinto comma dell'articolo 7 della l.r. 31/1985, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della l.r. 15/1999;
- b) l'allegato B della l.r. 31/1985, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della l.r. 15/1999;
- c) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 (Integrazioni della l.r. 31/1985, relative alle caratteristiche edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici);
- d) la l.r. 15/1999.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di legge abrogate.

Art. 24.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale (UPB) DB18081 e allo stanziamento annuo pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2001 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 530

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche.

- Presentata dai Consiglieri Marco Travaglini, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Andrea Buquicchio, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Claudio Dutto, Giorgio Ferraris, Caterina Ferrero, Davide Gariglio, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianfranco Novero, Massimo Pace, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Maria Cristina Spinosa, Mariano Turigliatto, Gian Luca Vignale il 1° aprile 2008.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva

il 10 aprile 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 dicembre 2009 con relazione di Gianfranco Novero, Marco Travaglini.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 4 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 19 della l. 241/1990, è il seguente:

“ Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 bis della l.r. 12/1987 è il seguente:
“Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.

2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 22/1995, è il seguente:
“Art. 6. (Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni diffamanti da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione di esercizio della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.”.

Nota all'articolo 15

- Il capo I della legge 689/1981 comprende gli articoli da 1 a 43.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:
“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato UE è il seguente:
“Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato UE è il seguente: “Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta

al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 9 della l. r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.”

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 21 della l. r. 31/1985, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 27 bis, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 8, della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003, è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB018081 (Cultura, turismo e sport - Promozione turistica - Analisi domanda e mercato turistico - Titolo I: spese correnti)

DB18092 (Cultura, turismo e sport - Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica - Titolo II: spese in conto capitale)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9.

Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo delle strade militari dismesse, quali percorsi storico-culturali e turistico-sportivi e ne prevede, attraverso specifici interventi ed iniziative, il recupero e la valorizzazione, nonché l'inserimento nei circuiti escursionistici.

Art. 2.

(Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse)

1. La Regione promuove:

a) interventi per il recupero delle strade militari dismesse, con particolare attenzione alla regolarizzazione del sedime stradale, alla regolamentazione delle acque, al rifacimento delle cunette e a tutte le opere accessorie necessarie per contenerne il degrado;

b) progetti che individuano le strade militari dismesse da collocare nella rete dei percorsi escursionistici, quale completamente e valore aggiunto per gli ambienti in cui si trovano;

c) iniziative di divulgazione del valore storico delle strade militari dismesse e delle annesse fortificazioni, quali la realizzazione di filmati concernenti eventi storici svoltisi nei territori ad esse pertinenti, l'allestimento di musei storici ed etnografici, l'organizzazione di rievocazioni di eventi e battaglie che hanno interessato il territorio;

d) censimento e creazione di un catasto delle strade militari dismesse dell'arco alpino occidentale, con il coinvolgimento delle province, delle comunità montane, dei comuni e delle competenti sezioni del Club alpino italiano.

Art. 3.

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, approva un programma annuale delle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse e determina i criteri per la concessione dei contributi alle province e alle comunità montane.

Art. 4.

(Fruibilità delle strade militari dismesse)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la fruibilità delle strade militari dismesse, con particolare riferimento:

a) alle modalità per la realizzazione e il coordinamento degli interventi e delle azioni di recupero e valorizzazione previsti dall'articolo 2;

b) alle attività necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità e dei manufatti;

c) alle caratteristiche tecniche occorrenti per le diverse modalità di fruizione della viabilità;

d) alla definizione di una segnaletica omogenea rispetto a quella adottata per la rete dei percorsi escursionistici.

2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma del comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province adottano un proprio regolamento, individuando i soggetti tenuti alle attività di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Relazione al Consiglio)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra:

a) quali e quanti interventi sono stati finanziati;

b) i benefici ottenuti nel recupero delle strade militari dismesse;

c) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri annui pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 537

Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex strade militari.

- Presentata dai Consiglieri Marco Travaglini, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Giorgio Ferraris, Gianfranco Novero, Aldo Reschigna, il 30 aprile 2008.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 6 maggio 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 aprile 2009 con relazione di Marco Travaglini, Gianfranco Novero.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l. r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB14192 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste, Economia montana e collinare e servizi (sede di Cn) Titolo 2: spese in conto capitale)

DB14161 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste, Politiche forestali Titolo 1: spese correnti)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10.

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità;

b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico;

c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare;

d) garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori;

e) rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.

2. Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.

3. Sono definite "prestazioni domiciliari":

a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;

b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:

- 1) prestazioni professionali;
- 2) prestazioni di assistenza familiare;
- 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- 4) affidamento diurno;
- 5) telesoccorso;
- 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

Art. 3.
(Interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e attuati interventi di:
 - a) erogazione delle prestazioni domiciliari;
 - b) formazione della figura professionale dell'assistente familiare;
 - c) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza domiciliare;
 - d) informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e alle persone interessate.

Art. 4.

(Valutazione della condizione di non autosufficienza)

1. La condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite unità di valutazione competenti per il territorio attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona.
2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione e in coerenza con la normativa nazionale:
 - a) gli indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli aspetti sociali e sanitari;
 - b) i massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità;
 - c) i tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di non autosufficienza.

Art. 5.

(Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari)

1. Le prestazioni domiciliari di cui all'articolo 2, comma 3 sono assicurate attraverso:
 - a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
 - b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
 - c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
 - d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

2. Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari, le aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di Assistenza Individuale (PAI), da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2 sono comunque assicurati primi interventi di cura.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari nonché le procedure di accreditamento.

Art. 6.
(Formazione)

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, promuove o sostiene con contributi, nel rispetto delle competenze istituzionali delle province, corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.

2. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema della formazione professionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1, individua la tipologia di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso ai corsi.

3. I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono:

- a) essere maggiorenni;
- b) nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
- d) non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.

Art. 7.

(Incontro domanda - offerta)

1. Le province, ai fini di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono disponibili, attraverso i centri per l'impiego e il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli elenchi delle persone disponibili all'assistenza familiare, con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 6, comma 1.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi, le modalità di pubblicizzazione degli stessi, l'articolazione e la denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.

Art. 8.

(Iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti)

1. La Regione promuove iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti che utilizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce modalità e contenuti delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 9.

(Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini)

1. La quota sanitaria è a carico del servizio sanitario regionale.

2. La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La Giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:

a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;

b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.

Art. 10.

(Garante personale)

1. Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali e l'azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell'attuazione del PAI.

2. La Giunta regionale delibera le procedure per la nomina e la revoca del Garante personale.

Art. 11.

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 12.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB19021 e allo stanziamento annuo pari a 80.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB20091 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 394

Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare

- Presentata dai Consiglieri Antonino Boeti, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Michele Giovine, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Deodato Scanderebech, Marco Travaglini il 12 gennaio 2007.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 24 gennaio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 564

Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell'assistente familiare

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Mariangela Cotto, Marco Botta, Luca Giuseppe Caramella, Antonio D'ambrosio, Michele Giovine, Francesco Guida, Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Gian Luca Vignale il 29 luglio 2008.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 4 agosto 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 574

Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività domiciliaresvolta dagli assistenti familiari

- Presentata dai Consiglieri Gian Piero Clement, Paola Barassi, Iuri Gilberto Bossuto, Vincenzo Chieppa, Pier Giorgio Comella, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Michele Giovine, Enrico Moriconi il 22 ottobre 2008.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 23 ottobre 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 575

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

- Presentata dai Consiglieri Stefano Lepri, Angelo Auddino, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Andrea Buquicchio, Giovanni Caracciolo, Paolo Cattaneo, Giorgio Ferraris, Michele Giovine, Mauro Antonio Donato Laus, Angela Motta, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Roberto Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Mariano Turigliatto il 22 ottobre 2008.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 23 ottobre 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 601

Interventi a favore della figura dell'assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Antonio D'Ambrosio, Michele Giovine il 20 febbraio 2009.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 3 marzo 2009.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 22 gennaio 2010 con relazione di Antonino Boeti, Gian Luca Vignale.

- Approvato in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompa-

tibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB19021 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Programmazione socio assistenziale, integrazione socio sanitaria rapporti enti gestione istituzionale Titolo I: spese correnti)

DB20091 (Sanità Allocazione e controllo risorse finanziarie Titolo I: spese correnti)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11.

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.

2. Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Art. 3.

(Ambiti applicativi)

1. La TAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.

Art. 4.

(Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro)

1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7.

3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 5.

(Formazione degli operatori di equipe)

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 4.

2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati:

a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;

b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;

c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

Art. 6.

(Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali)

1. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA e di AAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività di TAA e AAA devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.

Art. 7.

(Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali)

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;

c) uno psichiatra;

d) un neuropsichiatra infantile;

e) uno psicologo;

f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;

g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;

h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;

i) un etologo con competenza in pet therapy;

j) un medico veterinario zooiatra;

k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;

l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.

Art. 8.

(Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali)

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:

a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;

b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;

c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;

d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;

e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.

2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 9.

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 440

Disposizioni sulle terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy

- Presentata dai Consiglieri Mariangela Cotto, Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Gaetano Natri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Pietro Francesco Toselli il 26 aprile 2007.
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e in I Commissione in sede consultiva il 30 aprile 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 562

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Marco Botta, Mariangela Cotto, Alberto Deambrogio, Rocchino Muliere, Oreste Rossi, Bruno Rutallo il 29 luglio 2008.
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e in I Commissione in sede consultiva il 4 agosto 2008.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 18 dicembre 2009 con relazione di Antonino Boeti, Ugo Cavallera.

- Approvato in Aula il 10 febbraio 2010 con 35 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citare nella legge.*

DB20021 (Sanità Prevenzione veterinaria Titolo I spese correnti)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12.

Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 dello Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Regione si propone in particolare di:

a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

b) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;

c) favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;

d) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;

e) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;

f) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

b) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

c) progressione su ferrata: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione della scalata in sicurezza;

d) arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;

e) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

f) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;

g) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;

h) via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

i) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;

j) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

k) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;

l) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.

Art. 4.

(Pianificazione)

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.

2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto.

3. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.

Art. 5.

(Livelli della pianificazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, il territorio regionale è articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18.

2. Nell'ambito territoriale di ciascun settore è individuata la rete locale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete locale.

3. La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete provinciale, è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.

Art. 6.

(Rete regionale)

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.

2. I percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico.

3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 18 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.

4. In relazione alla rete regionale non trova applicazione la deroga di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30.

5. La Giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13.

Art. 8.

(Consulta regionale per il patrimonio escursionistico)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.

2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) gli Assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale del Piemonte;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM), Delegazione regionale piemontese;

f) il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte o un suo delegato;

g) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o un suo delegato;

h) il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato.

3. La Consulta regionale:

a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;

b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13;

c) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;

d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale;

e) coordina l'attività delle Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9.

4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La Giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 2.

Art. 9.

(Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico)

1. Le Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate Consulte provinciali, sono

istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale.

2. La Consulta provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'Assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste;

c) tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'articolo 10;

d) un rappresentante del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte;

e) un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine;

f) un rappresentante del Soccorso alpino regionale.

3. La Consulta provinciale:

a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;

b) è la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla Giunta provinciale;

c) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale.

4. La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale. La Giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti.

Art. 10.

(Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori)

1. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le diverse modalità di fruizione della rete locale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;

b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della rete locale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni, da proporre nell'ambito delle Consulte provinciali ai fini della predisposizione del piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;

c) realizzano, direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete provinciale.

Art. 11.

(Vie ferrate e siti di arrampicata)

1. La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale.

2. Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i comuni si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base alla legislazione vigente.

3. I comuni, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18, definiscono, con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

4. Le dotazioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata sono certificati in base alla normativa vigente.

Art. 12.

(Piano degli interventi sulla rete provinciale)

1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi.

2. Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Art. 13.

(Piano biennale degli interventi sulla rete regionale)

1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.

2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale.

3. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.

4. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare.

5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

Art. 14.

(Valorizzazione delle attività escursionistiche)

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.
2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'articolo 18.

Art. 15.

(Segnaletica)

1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.
3. I comuni nei cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta Regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.

Art. 16.

(Divieti)

1. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.
3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal d.lgs. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate.
4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

Art. 17.

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.
2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.
3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della sistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 18.

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 19.

(Obblighi di relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive:
 - a) le attività attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9;
 - b) l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13 sia ai sensi dell'articolo 14.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.

Art. 20.

(Norma finale)

1. In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e all'articolo 10, d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le comunità montane, le comunità collinari e i comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano, con

il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati.

2. Le province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7 e la definizione della rete regionale.

Art. 21.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 531

Recupero, tutela e valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata del Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Marco Travaglini, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Andrea Buquicchio, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Claudio Dutto, Giorgio Ferraris, Caterina Ferrero, Davide Gariglio, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianfranco Novero, Massimo Pace, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Maria Cristina Spinosa, Mariano Turigliatto, Gian Luca Vignale il 02 aprile 2008.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente il 14 aprile 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 18 maggio 2009 con relazione di Marco Cesare Bellion, Gianfranco Novero.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione sto-

rica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 4. (Programmazione)

...1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

...2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.

...3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 5. (Sviluppo economico e sociale)

...1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

...2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.”.

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 6. (Patrimonio naturale)

...1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

...2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio

territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.”.

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 7. (Patrimonio culturale)

...1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

...2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

...3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

...4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

...5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 8. (Territorio)

...1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

...2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

...3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.”.

Note all'articolo 6

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 è il seguente:

“Art. 11. (Fuoristrada)

...1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

...2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

...3. I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

...4. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

...5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati

destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60

...6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

...7. L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.”.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

...1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

...2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

..a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

..b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

..c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

..d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

...3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

...1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

...2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

...3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB14192 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Economia montana e collinare e servizi (sede di CN) Titolo 2 spese in conto capitale)

DB14161 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Politiche forestali Titolo 1 spese correnti)

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13.

Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attività giovanile.

Art. 2.

(Destinatari)

1. La Regione favorisce l'attività delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.

2. Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:

- a) sede legale nel territorio piemontese;
- b) stabilità dell'organico tecnico, continuità negli anni delle attività sportive, dimostrata professionalità;
- c) comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attività svolte;
- d) comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:

- a) sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
- b) sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;

c) sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;

d) sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.

Art. 4.

(Ambiti di intervento)

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per:

a) l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

b) l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

c) il sostegno dell'attività agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;

d) organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 5.

(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. I contributi regionali sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione un Regolamento con il quale stabilisce:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 4;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi finanziati e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 6.

(Commissione tecnica)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sport una Commissione tecnica con compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, svolte dalle associazioni, cooperative o società sportive.

2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:

- a) un rappresentante designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale;
- c) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- d) due rappresentanti del comitato regionale del Comitato Italiano Paralimpico;
- e) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali;
- f) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- g) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva regionali;
- h) un rappresentante del Collegio regionale Maestri di sci.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni:

- a) le finalità della legge programmate o perseguite;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;
- c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;
- d) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
- b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Per il biennio 2010 - 2011 alla spesa complessiva pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza destinata ad associazioni, cooperative o società sportive piemontesi, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 616

Interventi a favore della pratica degli sport invernali olimpici e paralimpici.

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Marco Cesare Bellion, Antonino Boeti, Ugo Cavallera, Antonio D'ambrosio, Mauro Antonio Donato Laus, Lorenzo Leardi, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Gianfranco Novero, Paola Pozzi, Marco Travaglini, il 22 aprile 2009.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 aprile 2009.

- Riassegnata alla VI Commissione e alla Commissione Post-Olimpiadi in sede congiunta e alla I Commissione in sede consultiva il 29 maggio 2009.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla VI Commissione e dalla Commissione Post-Olimpiadi il 27 gennaio 2010 con relazione di Gian Luca Vignale, Marco Travaglini.

- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010 con 32 voti favorevoli e 7 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale

del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB18111 (Cultura Turismo e sport Sport Titolo - 1 spese correnti)

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2010, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-13380 del 22 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)”.

Art. 1.

*(Modifiche al regolamento regionale
8 febbraio 2010, n. 2/R)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, le parole: “che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 2”, sono soppresse.

2. I commi 2 e 5 dell'articolo 6 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, sono abrogati.

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, le parole: “e B e con sede legale in Piemonte”, sono soppresse.

Art. 2.
(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 febbraio 2010.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 2-13186

Regolamento (CE) n. 1698/2005. Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane. Apertura domande per la campagna 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2010 - agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n° 44 – 7485 del 19/11/2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per l'anno 2010, la somma complessiva di € 6.675.000,

di attribuire prioritariamente l'indennità, nel caso le risorse finanziarie non fossero sufficienti, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili secondo l'ordine di esclusione che verrà definito nel bando, di incaricare la Direzione Regionale 14 – Opere Pubbliche, Difese del suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative relative alla presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2010, ivi compresa l'elencazione delle coltivazioni secondo l'ordine di priorità sopra descritto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del B.U.R.P."

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 4-13188

Cessione a titolo oneroso delle piante ad attitudine tartufigena prodotte nei vivai forestali regionali. Approvazione delle modalità e delle tariffe di cessione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

che le piante tartufigene micorrizzate con tartufi neri (*Tuber melanosporum* e *Tuber aestivum*) e quelle ottenute

dalla moltiplicazione clonale di piante naturalmente produttrici di tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*), prodotte nei vivai forestali della Regione Piemonte, vengano assegnate ai richiedenti con cessione a titolo oneroso a partire dalla distribuzione autunnale dell'anno 2010; di approvare le modalità di richiesta e assegnazione (Allegato A) e il listino prezzi (Allegato B) delle piante di cui al punto precedente;

che i terreni in cui verranno messe a dimora le piante richieste dovranno ricadere nelle zone classificate ad altitudine alta, media o bassa, alla produzione di *Tuber magnatum*, *Tuber melanosporum* o *Tuber aestivum*, così come individuate sulle rispettive cartografie regionali redatte dall'IPLA e rese disponibili per la consultazione in modalità on line sul sito istituzionale della regione Piemonte;

di dare priorità alle domande che perverranno per il risarcimento delle fallanze nelle tartufige realizzate nell'ambito del progetto Verchamp;

che venga definito e approvato, con successiva determinazione dirigenziale, il fac-simile di domanda.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ONEROSA DI PIANTINE MICORRIZATE CON TARTUFI NERI O OTTENUTE PER VIA CLONALE DA PIANTE NATURALMENTE PRODUTTRICI DI TARTUFO BIANCO PREGIATO****CHI PUÒ FARE DOMANDA?**

Le piante vengono assegnate a tutti i cittadini ed agli enti pubblici e privati che ne fanno richiesta e che hanno disponibilità a qualsiasi titolo di un terreno ubicato entro i confini della Regione Piemonte.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda deve essere trasmessa in originale, per posta o consegnata a mano, utilizzando l'apposito modulo presso l'ufficio di seguito indicato:

Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche – Sede di Cuneo.

Unitamente alla domanda devono essere trasmesse le “Avvertenze e disposizioni per il ritiro di piante tartufigene prodotte dai vivai forestali regionali gestiti dal settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche”, sottoscritte per accettazione.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati al 15 febbraio (distribuzione primaverile) e al 15 settembre (distribuzione autunnale) di ogni anno.

Tutta la modulistica è disponibile in modalità on line all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/montagna/modulistica/index.htm>

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri in base ai quali verranno effettuate le valutazioni di merito delle domande pervenute terranno conto della vocazione del terreno di impianto alla produzione di tartufo nero o bianco, dell'eventuale necessità di risarcire fallanze in tartufaie realizzate nell'ambito del progetto Verchamp e, nel caso di insufficienza di piante rispetto alle domande pervenute, dell'ordine di arrivo delle richieste.

Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo nero pregiato, del tartufo nero estivo o scorzone e del tartufo bianco pregiato in scala 1:250.000 sono disponibili in modalità on line all'indirizzo web:

http://www.regione.piemonte.it/montagna/osservatorio/webgismcc/potenziali_tart.htm

DISTRIBUZIONE

La distribuzione delle piante assegnate viene effettuata due volte l'anno:

- **fine ottobre - novembre** per le domande pervenute entro il 15 settembre;
- **fine marzo - aprile** per le domande pervenute entro il 15 febbraio.

Le assegnazioni e le modalità del ritiro verranno comunicate al richiedente tramite lettera riportante le specie e le quantità attribuite, in base alla disponibilità dei vivai forestali.

Le piante dovranno essere ritirate nel periodo indicato pena l'annullamento dell'assegnazione.

Prima del ritiro il richiedente dovrà provvedere al pagamento tramite bollettino postale delle piante concesse, determinato in base a numero e tipo di pianta, utilizzando i prezzi fissati dallo specifico

“Listino prezzi per l’assegnazione di piante micorrizate con tartufi neri e di talee ottenute da piante naturalmente produttrici di tartufo bianco pregiato”.

Il pagamento dovrà essere effettuato, secondo quanto indicato sulla lettera con cui viene comunicata l’assegnazione, sul conto corrente postale della Tesoreria della Regione Piemonte, indicando nella causale: Fondo regionale di sviluppo forestale - versamento per assegnazione piante tartufigene.

DEROGHE E ECCEZIONI

La Giunta Regionale si riserva di derogare o comunque di stabilire prezzi e condizioni diverse da quelle sopra indicate, quando l’assegnazione di piante tartufigene risponda a interessi o obiettivi regionali o quando sia concordata con Enti Pubblici sulla base di Atti deliberativi o Convenzioni.

Allegato B

LISTINO PREZZI

PER L’ASSEGNAZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFI NERI E DI TALEE OTTENUTE DA PIANTE NATURALMENTE PRODUTTRICI DI TARTUFO BIANCO PREGIATO

- 1) Latifolia di specie varie allevate in contenitori micorrizate con *Tuber aestivum* Vitt. (scorzzone o tartufo estivo) **euro 8,75 / cad**
- 2) Latifolia di specie varie allevate in contenitori micorrizate con *Tuber melanosporum* Vitt. (tartufo nero pregiato) **euro 10,75 / cad**
- 3) Talee di salici o pioppi ottenute da piante produttrici di *Tuber magnatum* Pico (tartufo bianco pregiato) **euro 2,00 / cad**

I prezzi indicati sono franco vivaio e comprensivi di IVA al 10%, ai sensi della normativa vigente.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 5-13189

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale): disposizioni attuative ed individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Revoca delle DD.G.R. n. 74-6818 del 29/07/02, n. 37-10855 del 3/11/03 e n. 59-11664 del 2/02/04.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- la data di decorrenza delle funzioni attribuite alle province dalla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e, in particolare, quelle definite all'articolo 13, commi 12 e 13 della legge, relative all'esercizio da parte delle province del potere sanzionatorio, è fissata al 01/06/2010; restano a carico della Regione Piemonte i contenziosi amministrativi pendenti alla data del 31/05/2010;

- al fine di agevolare il passaggio delle funzioni senza che vengano pregiudicati i procedimenti amministrativi in corso e per garantire la continuità dell'azione amministrativa, sono approvate le disposizioni attuative degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- sono revocate, conseguentemente, la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 74 – 6818, la D.G.R. 3 novembre 2003, n. 37 – 10855, e la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 59-11664, con decorrenza 01/06/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI ATTUATIVE**della legge regionale 25 giugno 2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale****Capo I**

Disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

Art. 1

(Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a))

1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 24,00 euro, valutato in base al costo delle operazioni colturali ordinarie e straordinarie previste dal piano di coltura e conservazione come definite al comma 2.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie a mantenere la tartufaia in produzione in condizioni ottimali, svolte con cadenza annuale o inferiore; per manutenzione straordinaria si intendono le operazioni colturali svolte con periodicità superiore, i cui effetti non si esauriscono nell'anno di esecuzione, ma che si riverberano su un periodo più lungo, coincidente con la durata del piano colturale, pari a 5 anni.

Art. 2

(Modalità per la concessione dell'indennità, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e procedure di controllo del rispetto degli impegni – articolo 4, comma 4 lettere b) e c))

1. Il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è effettuato con la collaborazione delle province territorialmente competenti, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore, al comune nel cui territorio sono radicate le piante oggetto della domanda stessa.
3. La domanda presentata per la prima volta è redatta secondo il modello di cui all'allegato A, e contiene la proposta di piano di coltura e conservazione, compilata secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato B. Alla stessa è allegata l'estratto di mappa catastale, relativo alle particelle interessate. Nelle annualità successive dovrà essere compilata una domanda di conferma secondo il modello allegato C. Terminato il periodo di validità sarà necessario presentare un nuovo piano di coltura e conservazione, unitamente alla domanda di conferma.
4. Il comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e di compilare il verbale di accertamento, conformemente all'allegato D, in originale e due copie. In seguito all'istruttoria il comune può richiedere al beneficiario opportune modifiche alla proposta di piano colturale.
5. La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.
6. Acquisiti i verbali della Commissione, il comune trasmette copia delle domande corredate dalle proposte dei piani di coltura e conservazione e degli estratti di mappa catastale, o delle domande di conferma, insieme al verbale di accertamento, alla provincia competente per territorio che effettua il controllo dei documenti, provvedendo alle opportune correzioni quando accerti inesattezze formali o errori materiali. Se sono accertate altre irregolarità il verbale deve essere restituito con rilievo alla Commissione.

7. La provincia predispone un elenco generale dei beneficiari completo dei dati anagrafici e del numero di piante ammesse, e lo invia al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.
8. Il Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, provvede al riparto dei fondi tra le province, in proporzione al totale delle piante riconosciute; le province effettueranno la liquidazione ai beneficiari di quanto spettante.
9. Le province effettuano controlli sul 5% delle domande accolte per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità dovrà essere data comunicazione al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura ed il premio, se già erogato, dovrà essere restituito.
10. Le province entro 60 giorni dall'accredito delle somme, rendicontano al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, con specifica relazione, i pagamenti effettuati e le eventuali economie e tengono comunque a disposizione dello stesso tutti gli atti necessari per gli eventuali riscontri e accertamenti.

Art. 3

(Norme tecniche)

1. Le piante che danno diritto all'indennità sono le specie latifoglie arboree o arbustive, governate sia a fustaia sia a ceduo, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico). Hanno diritto ad indennità le piante appartenenti alle specie: Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætreæ*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*).
2. La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.
3. L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.
4. L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.
5. In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.
6. In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.
7. Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m²/pianta).

Capo II

Disposizioni attuative dell'articolo 5, della l.r. 16/2008 (Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate)

Art. 4

(Domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. Le tartufoie controllate e coltivate, come definite all'articolo 2 della l.r. n. 16/2008, sono soggette a riconoscimento da parte della provincia territorialmente competente.
2. L'attestazione di riconoscimento della tartufoia controllata o coltivata consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufoie stesse ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della l. 16

dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2008.

3. La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata alla provincia territorialmente competente, con le modalità di cui all'articolo 5, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

4. Nel caso in cui il riconoscimento o il rinnovo sia richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da un consorzio, a norma dell'articolo 4 della l. 752/1985, la domanda può essere presentata, rispettivamente, dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.

5. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato E.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. La domanda di riconoscimento o di rinnovo è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) diretta ad attestare:

- a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);
- b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo al richiedente (affitto, comodato, usufrutto).

2. Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che i medesimi gli hanno concesso in uso esclusivo il terreno stesso con destinazione tartufaia e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che gli stessi gli hanno concesso il fondo ai titoli di cui sopra (affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola) e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

4. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti. La domanda deve essere comunque corredata anche dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 qualora necessaria.

5. Nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.

6. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un consorzio, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento facenti capo a ciascun socio del consorzio (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

b) l'istestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo a ciascun socio del consorzio (affitto, comodato, usufrutto).

La domanda di riconoscimento o di rinnovo, oltre che dall'eventuale documentazione di cui ai commi 2 e 3, deve essere corredata ulteriormente da:

c) copia conforme dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci; nell'atto costitutivo deve essere specificato, per ciascun socio, il possesso della qualità di imprenditore titolare di azienda agricola o forestale o di imprenditore conduttore di azienda agricola o forestale, gli estremi dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro CCIAA, gli elementi identificativi della superficie aziendale interessata dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

d) copia conforme dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

7. Ad ogni domanda di riconoscimento, da chiunque presentata, devono essere allegare in ogni caso:

a) una relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da un tecnico qualificato, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici del sito, la vocazione di questo alla tartuficoltura;

b) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nell'allegato F, per le tartufaie controllate, e nell'allegato G, per le tartufaie coltivate;

c) una cartografia che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il riconoscimento, timbrata e firmata da un tecnico qualificato;

d) visura catastale aggiornata.

In caso di rinnovo senza variazioni dovranno essere allegati i documenti descritti ai punti b) e d).

8. A norma dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, il proprietario o il conduttore del fondo ospitante una tartufaia riconosciuta non ha diritto ad usufruire dell'indennità per la conservazione del patrimonio arboreo tartufigeno radicato all'interno della tartufaia stessa, per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

Art. 6

(Attestazione di riconoscimento)

1. La provincia territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, procede alla verifica della rispondenza alla normativa vigente della documentazione allegata e, tenuto conto dello strumento conoscitivo costituito dalla cartografia regionale di attitudine alla produzione di tartufo, in caso di esito positivo, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia. Eventuali richieste per tartufaie al di fuori di tali zone saranno valutate caso per caso.

2. Il provvedimento di riconoscimento prescrive, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e, nel caso l'istruttoria verificasse l'incompletezza dello stesso, le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nell'allegato F - per le tartufaie controllate, e nell'allegato G - per le tartufaie coltivate.

3. L'attestazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. La perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente alla provincia competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.

5. Le province effettuano controlli sul 5% delle tartufaie riconosciute per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riconoscimento.

6. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

7. L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lett. g) della l.r. 16/2008.

Art. 7

(Modalità di compilazione, aggiornamento e comunicazione degli elenchi delle tartufaie riconosciute)

1. Le province trasmettono, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute o revocate nell'anno precedente. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:

- numero di tartufaie riconosciute nel territorio di competenza e superficie complessiva;
- numero di controlli effettuati e loro esito;
- numero di tartufaie revocate.
- Per ciascuna tartufaia devono essere indicati:
 - i dati anagrafici dei titolari;
 - la localizzazione (comune, foglio e particella catastale);
 - la superficie;
 - la tipologia della tartufaia: controllata, coltivata, singola, associativa, consortile;
 - le specie di tartufo prodotte;
 - gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
 - gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

Capo III

Disposizioni attuative dell'articolo 6, della l.r. 16/2008

(Disciplina della raccolta)

Art. 8

(Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione e gestione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2008)

1. Le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, di cui all'articolo 6, comma 4 lettera a) sono contenute rispettivamente negli allegati F e G al presente provvedimento.

Art. 9

(Caratteristiche della tabelle di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 752/1985)

1. Le tabelle delimitanti le tartufaie riconosciute ai sensi della l.r. 16/2008 contengono gli estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento nonché la data di cessazione di validità. Ciascuna tabella deve rispondere alle caratteristiche rappresentate nell'allegato H: avere dimensioni di centimetri 21 x 28, riportare tutte le diciture previste in caratteri neri su fondo chiaro ed essere applicate su appositi sostegni, ben visibili singolarmente e l'una dall'altra lungo i perimetri delle tartufaie riconosciute.

2. Le tabelle attualmente apposte per la delimitazione di tartufaie riconosciute restano valide fino alla data di cessazione di validità dell'attestazione di riconoscimento.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della l. 752/85 le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 10

(Superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c, della l.r. 16/2008)

1. Lo strumento conoscitivo di riferimento per la definizione della superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata, come definita al quinto comma dell'articolo 3 della l. 752/1985,

e pertanto riconoscibile ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, è costituito dalla Carta delle potenzialità alla produzione del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico) del territorio piemontese, in scala 1:250.000, redatta nell'anno 2007 dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. per conto della Regione Piemonte.

2. In applicazione della l.r. 16/2008, si considera produttiva la percentuale del dieci per cento della superficie ad attitudine alta e media, ricadente in territorio non urbano.

3. Al fine di contemperare i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori, le province possono procedere al riconoscimento di una superficie compresa tra il cinque ed il dieci per cento della superficie considerata produttiva relativa al tartufo bianco d'Alba o del Piemonte, come indicato nell'allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative dell'articolo 7, della l.r. 16/2008 (Modalità di ricerca e di raccolta)

Art. 11

(Modalità per la ricerca e la raccolta)

1. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani.

2. Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di larghezza, solo dopo la segnalazione di rinvenimento da parte del cane, limitatamente al punto ove lo stesso lo ha iniziato.

3. Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.

4. Nell'esercizio della ricerca, oltre agli scavi effettuati su segnalazione del cane, è vietata l'apertura di buche soprannumerarie, o la lavorazione andante, anche manuale, del terreno.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non segnalati dal cane e dei tartufi immaturi o avariati.

6. La ricerca e la raccolta con modalità difformi da quanto stabilito nel presente provvedimento è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

7. Devono essere in ogni caso rispettati gli obblighi derivanti da altre leggi e le buone norme di convivenza civile.

Capo V

Disposizioni attuative dell'articolo 9, della l.r. 16/2008 (Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

Art. 12

(Modalità di funzionamento delle commissioni d'esame)

1. Le province territorialmente competenti provvedono alla costituzione delle commissioni, la cui composizione è disposta ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della l.r. 16/2008, per lo svolgimento dell'esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta del tartufo dei candidati residenti. Le amministrazioni provinciali il cui territorio di competenza presenta una minore vocazione tartufigena possono accordarsi per costituire una commissione d'esame interprovinciale.

2. Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame, per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

3. Le province provvedono alla predisposizione del calendario degli esami, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

4. Le commissioni provinciali sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Art. 13

(Caratteristiche del tesserino attestante l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi)

1. Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dalle province a seguito dell'esito positivo dell'esame ed è predisposto secondo il modello contenuto nell'allegato L.

2. Eventuali duplicati del tesserino possono essere rilasciati, previa richiesta scritta dell'interessato alla provincia territorialmente competente, alla quale sia stata allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i competenti organi di polizia, oppure il tesserino deteriorato, ed accertata la regolarità della posizione del titolare nei confronti della tassa di concessione regionale annuale. Il duplicato riceve la numerazione e la durata del tesserino precedente; queste dovranno essere riportate sullo stesso, insieme alla dicitura "duplicato".
3. I tesserini rilasciati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 10/2002 saranno sostituiti al termine del periodo di validità.
4. Per quanto attiene alla tassa di rilascio o di rinnovo ed alla tassa di concessione regionale annuale si rimanda alle disposizioni della l.r. 13/80 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Tipologie dei dati relativi ai soggetti abilitati e modalità di aggiornamento e comunicazione)

1. Le province trasmettono al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco aggiornato dei tesserati residenti. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:
 - cognome e nome del tesserato;
 - indirizzo completo (Comune, CAP, via/piazza/corso/viale, numero civico, eventuale frazione o località);
 - data dell'esame che ne ha accertato l'idoneità;
 - numero del tesserino rilasciato;
 - data del rilascio.

Capo VI

Disposizioni attuative dell'articolo 10, della l.r. 16/2008
(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)

Art. 15

(Importo della tassa di concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

1. L'importo della tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della l.r. 16/2008, vista la D.G.R. n. 53 – 10692 del 13 ottobre 2003, è confermata in euro 140,00.

Art. 16

(Modalità di attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi)

1. L'attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio regionale per l'anno solare di riferimento è costituita dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale annuale, salvo i casi di esclusione ai sensi della normativa vigente.
2. La ricevuta deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità ed esibita, unitamente a quest'ultimo, ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 15 della l. 752/85.
3. La ricerca e la raccolta in mancanza del permesso, o in mancanza della sola attestazione di permesso, sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

Capo VII

Disposizioni attuative dell'articolo 11, della l.r. 16/2008
(Calendario di ricerca e raccolta)

Art. 17

(Modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario di ricerca e raccolta).

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, di concerto con le province, acquisito il parere dei centri specializzati di cui all'articolo 2 della l. n. 752/1985.
2. Ai fini della concertazione, la Regione sottopone il parere dei centri specializzati alle province. Le province formulano le proprie proposte di calendario, con particolare riguardo alla definizione del periodo di divieto assoluto di raccolta.

3. La Regione sulla base dei pareri e delle proposte acquisite, definisce il calendario unico di raccolta per tutto il territorio regionale.
4. Le province possono proporre variazioni al calendario di raccolta in relazione all'andamento climatico stagionale; la Regione sottopone le proposte al parere di centri specializzati di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla variazione del calendario di raccolta.

Art. 18

(Autorizzazione temporanea alla raccolta ai fini scientifici)

1. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, per fini scientifici, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario, previa autorizzazione temporanea alla raccolta rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
2. L'istanza, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o dal titolare della ricerca, è presentata alla provincia almeno sessanta giorni prima della prevista data di fruizione e deve contenere i seguenti dati:
 - nominativi delle persone che svolgeranno la raccolta;
 - date e luoghi previsti per la raccolta;
 - motivazioni della raccolta, in particolare se questa è richiesta in periodo fuori calendario.
3. La provincia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea o al suo eventuale diniego motivato.

Capo VIII

Disposizioni attuative dell'articolo 12 della l.r. 16/2008

(Associazioni dei raccoglitori)

Art. 19

(Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori)

1. Ai fini del riconoscimento da parte della Regione Piemonte, le associazioni dei raccoglitori o cercatori devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico;
 - b) non avere scopo di lucro;
 - c) avere almeno 50 soci iscritti;
 - d) essere costituite da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o da essi condotti, o da conduttori di tartufaie riconosciute.
2. Le associazioni interessate presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, corredata della seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda (elenco dei soci), comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 1;
 - c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
 - d) atto dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare istanza di riconoscimento.
3. Previa verifica delle finalità statutarie e del possesso dei requisiti di cui al comma 1, il riconoscimento dell'associazione di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale rilasciato dal Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/06/2010.

DOMANDA INIZIALE DI INDENNITÀ ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO TARTUFIGENO
PRODUTTORE DI *Tuber magnatum* Pico ai sensi dell'art. 4, l.r. 16/2008

Al Comune di

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita

Se persona giuridica denominazione:

Indirizzo	Comune

Telefono	CF/P.IVA
----------	----------

[illegible]

Note per la compilazione della tabella

(1) Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

Qr = Farnia (*Quercus robur*)
Qp = Rovere (*Quercus pætreæ*)
Qpb = Roverella (*Quercus pubescens*)
Qc = Cerro (*Quercus cerris*)
Cb = Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
Oc = Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
Ca = Nocciolo (*Corylus avellana*)
Tp = Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*)
Tc = Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)
Pn = Pioppo nero (*Populus nigra*)
Pb = Pioppo bianco (*Populus alba*)
Pt = Pioppo tremolo (*Populus tremula*)
Pi = Pioppo ibrido
Sc = Salicone (*Salix caprea*)
Sa = Salice bianco (*Salix alba*)
Sv = Salice da vimini (*Salix viminalis*).

(2) Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

S = singola
F = filare
G = gruppo

(3) Compilazione a carico della Commissione Comunale Agricoltura

Caratteristiche ambientali**Morfologia**☐ Pianura☐ Fondovalle☐ Versante☐ Crinale☐ Terrazzo**Forma di conduzione**☐ Prato☐ Seminativo☐ Impianto arboreo (specificare) _____☐ Bosco☐ Altro (specificare) _____

Il/La sottoscritto/a:

- dichiara formalmente di essere conduttore ☐ proprietario/a ☐ possessore a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- si impegna a conservare le piante (o filari o gruppi di piante) per le quali verrà concessa l'indennità come formalizzato dal piano di coltura e conservazione allegato alla presente;
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola operanti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice Paese _____ Cifra Controllo _____ CIN _____ Codice ABI _____

Codice CAB _____ N. Conto Corrente _____

Codice IBAN _____

Istituto _____ Agenzia _____

Indirizzo _____ Comune _____

Provincia _____ CAP _____

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo;

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita del diritto all'indennità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

PIANO CULTURALE

Validità 5 anni

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

Le piante oggetto di riconoscimento, pena il decadimento dell'indennità annuale, non devono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).

Il trattamento delle cotiche prative e degli erbai, dei terreni seminativi o impiantati con specie arboreo/arbustive (es. pioppeti, nocioleti) va eseguito per la cura del suolo e, in particolare, per il contenimento della vegetazione erbaceo-arbustiva invadente, secondo i criteri delle buone pratiche agricole.

PIANO GESTIONALE

1 ☐ Diradamenti

Specie	Numero	Anno

2 Rinnovazione del soprassuolo

☐ Messa a dimora di piante di specie idonee alla produzione di *Tuber magnatum* Pico
(specificare specie e quantità) _____

☐ Selezione piante spontanee (specificare specie e quantità) _____

3 Lavorazioni del suolo

☐ Con erpice ☐ Con ripper ☐ Manuale ☐ Altro (specificare) _____

4 Gestione dei residui vegetali (rami, foglie, ecc.)

☐ Asportazione ☐ Sistemazione in andane o mucchi ☐ Altro (specificare) _____

7 Altre operazioni colturali (specificare)

Anno	Operazione colturale

DIVIETI

- Nella zona di rispetto é vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. E' vietato altresì l'allestimento di punti di abbeverata e di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.
- Nella zona di rispetto sono vietate le concimazioni ed il diserbo chimici. La concimazione minerale e l'uso dei fitofarmaci è consentito nei limiti previsti dalla norme tecniche per la produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale Regionale.
- Sono vietate pratiche e azioni che contrastano con le buone pratiche agricole e che, in particolare, possono determinare una eccessiva compattazione del suolo.

Note del Compilatore e/o del Beneficiario _____

Letto, confermato, sottoscritto, si impegna a realizzare gli interventi di cui sopra:

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO B**Contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione.****Definizioni e ambiti di applicazione**

- 1) Pianta isolata: la pianta che presenta una distanza da quella più prossima più prossima pari al doppio della propria altezza o, se maggiore, al doppio della propria ampiezza di chioma.
- 2) Piante in gruppo o filare: piante variamente disposte tra loro, in formazione areale o lineare, la cui distanza reciproca è inferiore a quella stabilita per gli esemplari isolati.
- 3) Zona di rispetto
 - a) Per le piante isolate: area circolare attorniante la pianta oggetto di indennità, con raggio di ampiezza almeno pari a quello di massima proiezione della chioma. Nel caso di soggetti rastremati il raggio deve essere almeno pari all'altezza.
 - b) Per i gruppi o i filari: area risultante dalla sommatoria e parziale sovrapposizione delle singole zone di rispetto di ciascuna pianta.

Prescrizioni obbligatorie

1. Le piante oggetto di indennità annuale non possono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).
2. Nella zona di rispetto i titolari di contributo si impegnano ad attuare interventi annuali finalizzati a contenere lo sviluppo della vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea); la copertura arbustiva non deve superare il 50% della superficie complessiva della zona di rispetto.

Piano gestionale

1. Gli alberi produttivi vanno mantenuti il più possibile in luce attraverso opportuni interventi di diradamento, a carico di soggetti di accompagnamento contigui.
2. Le piante deperienti possono essere sostituite con la messa a dimora o, nel caso di piante nate spontaneamente, con la selezione, di nuove piante potenzialmente produttive.
3. Per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento del suolo nella zona di rispetto, sono opportune lavorazioni periodiche, utilizzando rippatori o erpici.
4. Su cotici erbosi stabili è opportuno contrastare l'infeltrimento e la compattazione con periodici interventi di arieggiatura.
5. Il ristagno idrico o l'eccessivo drenaggio possono essere contrastati con opportuni interventi di regimazione delle acque meteoriche (es. creazione o gestione della rete esistente di fossi di sgrondo o trattenimento delle acque).
6. Fenomeni di erosione possono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno.
7. In condizioni di siccità stagionale possono essere effettuati interventi di irrigazione.
8. È opportuno preservare la pianta tartufigena da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.

Divieti

1. Sono vietate pratiche e azioni che determinino una eccessiva compattazione del suolo nella zona di sviluppo radicale.
2. Nella zona di rispetto è vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. Sono altresì vietati l'allestimento di punti di abbeverata o di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.

Disposizioni finali

1. Ogni pratica non conforme a quanto sopra riportato dovrà essere considerata di natura straordinaria.
2. Si richiama al rispetto dei divieti ed all'acquisizione di pareri ed autorizzazioni derivanti da altre norme di legge.

ALLEGATO C

DOMANDA DI CONFERMA DELL'INDENNITÀ ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO
ai sensi dell'art. 4, l.r. 16/2008

Al Comune di _____

Generalità del Beneficiario

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Se persona giuridica: denominazione _____

Indirizzo _____ Comune _____

Telefono _____ CF/P.IVA _____

Il/La sottoscritto/a:

- dichiara formalmente di essere conduttore ☐ proprietario/a ☐ possessore a titolo legittimo dei terreni elencati nella domanda iniziale a proprio nome, prot. n. _____ del _____ situati nel Comune di _____ sui quali sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per il *Tuber magnatum* Pico di cui conferma i dati indicati nella sopra citata domanda;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- dichiara di aver eseguito per l'anno in corso quanto previsto dal piano di coltura e conservazione delle piante (o filari o gruppi di piante) elencate nella sopra citata domanda iniziale;
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice Paese _____ Cifra Controllo _____ CIN _____ Codice ABI _____

Codice CAB _____ N. Conto Corrente _____

Codice IBAN _____

Istituto _____ Agenzia _____

Indirizzo _____ Comune _____

Provincia _____ CAP _____

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO D

VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE DI
ai sensi dell'art. 4, l.r. 16/2008

Generalità del Beneficiario

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Se persona giuridica denominazione: _____

Indirizzo _____ Comune _____

Telefono _____ CF/P.IVA _____

conduttore ☐ proprietario/a ☐ possessore a titolo legittimo dei terreni indicati nella

domanda prot. n. _____ del _____

Svolte le necessarie indagini ed assunte le opportune informazioni la Commissione ha accertato che sui terreni suddetti insiste il numero di piante arboree di specie idonea, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco (*Tuber magnatum Pico*) specificato nella colonna H, compilata dalla stessa Commissione, del prospetto contenuto nella domanda prot. n. _____ del _____ e quindi ammissibili al beneficio dell'indennità, per un totale di _____

Il numero delle piante ammissibili è stato determinato in base alla normativa in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Data _____

ALLEGATO E

SPAZIO PER
APPOSIZIONE
MARCA DA
BOLLO

SCHEMA DI DOMANDA DI RICONOSCIMENTO/RINNOVO DI TARTUFAIA CONTROLLATA/COLTIVATA
ai sensi dell'art. 5, l.r. 16/2008

Alla Provincia di _____

Generalità del Richiedente

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

residente nel Comune di _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

☐ persona fisica C.F. _____

☐ rappresentante legale di persona giuridica C.F., P.I.V.A. _____

Denominazione _____

sede legale _____

titolo di conduzione:

☐ proprietario/a ☐ locatario/a ☐ comodatario/a ☐ usufruttuario

del terreno da destinare a tartufaia ☐ controllata ☐ coltivata

Comune _____ Sez. censuaria _____

n° di foglio di mappa _____ Particelle _____

Il/La sottoscritto/a chiede che sia ☐ riconosciuta ☐ rinnovata l'attestazione di tartufaia

☐ controllata ☐ coltivata con il diritto di riserva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5
della l.r. 16/2008.

(segue)

A tale scopo allega alla presente (barrare la casella corrispondente alla documentazione allegata):

- ☐ relazione tecnica descrittiva della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera a))
- ☐ piano di coltura della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera b))
- ☐ localizzazione planimetrica della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera c))
- ☐ visura catastale aggiornata (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera d))
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, artt. 46 e 47) attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda e relativa intestazione di proprietà o titolo di possesso/detenzione (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 1)
- ☐ (comproprietà) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte dei comproprietari attestante la concessione in uso al richiedente del terreno oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 2)
- ☐ (possesso o detenzione) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte del/dei proprietari attestante la concessione al richiedente, a titolo di affitto/usufrutto/comodato del terreno oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 3)
- ☐ (richiedente delegato) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte di ciascun richiedente attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda e l'avvenuta delega a presentare domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 4)
- ☐ (conduzione associata) elenco soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 5)
- ☐ (tartufaia consortile) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, artt. 46 e 47) attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda facenti capo a ciascun socio del consorzio e relativa intestazione di proprietà o titolo di possesso/detenzione (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettere a) e b))
- ☐ (tartufaia consortile) copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio corredato dall'elenco dei soci (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettera c))
- ☐ (tartufaia consortile) copia conforme dell'atto di incarico al rappresentante legale per la presentazione della domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettera d))

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO F

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie controllate.

All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste le seguenti operazioni di miglioramento:

1. Drenaggio e governo delle acque superficiali al fine di evitare ristagni idrici o di innesco di fenomeni di erosione.
2. Predisposizione di opere di contenimento e attuazione di opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno, ammesse esclusivamente nelle aree di produzione, per contenere fenomeni di erosione superficiale su terreni declivi.
3. Contenimento dello sviluppo della vegetazione, se infestante od eccessiva (erbacea, arbustiva e arborea) mediante periodici sfalci, decespugliamenti, potature e diradamenti con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.
4. Il contenimento della vegetazione erbacea può essere realizzato consentendo il pascolo mediante tecniche razionali e carichi di animali ridotti. Al fine di evitare un'eccessiva compattazione del suolo nelle zone produttive non sono ammessi l'allestimento di punti d'acqua e di aree per la sosta, anche temporanea, degli animali.
5. Lavorazioni periodiche del suolo, in prossimità delle piante produttive, utilizzando rippatori o erpici per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento.
6. Periodici interventi di arieggiatura su cotici erbosi stabili per contrastarne l'infeltrimento e la compattazione.
7. Eventuale messa a dimora di nuove piante tartufigene, finalizzata alla sostituzione di soggetti ormai deperenti o morti o al rinfoltimento di aree in luce, compatibilmente con le esigenze specifiche delle specie di tartufo e delle piante simbiotiche. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente.

Gli interventi di miglioramento dovranno essere eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

ALLEGATO G

Prescrizioni tecniche per la costituzione e la gestione di nuove tartufaie.

Realizzazione dell'impianto.

1. Scelta del sito. Il sito d'impianto deve ricadere nell'ambito delle zone tartufigene individuate dalle carte regionali della potenzialità alla produzione del tartufo bianco, nero ed estivo. Eventuali richieste per altri siti ubicati al di fuori delle zone vocate saranno valutati caso per caso.
2. Scelta del tartufo e della pianta simbionte. La scelta della specie da utilizzare deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche del sito di impianto, le quali dovranno essere valutate in base a clima, esposizione, e mediante analisi chimico-fisica del suolo.
3. Sesto di impianto: Il sesto di impianto deve essere adeguato alle caratteristiche del tartufo e della pianta simbionte; la densità iniziale d'impianto non può essere inferiore alle 100 piante ad ettaro.

Pratiche colturali.

1. Regimazione delle acque
 - a. Il ristagno idrico anche temporaneo deve essere contrastato con opportuni interventi di regimazione delle acque.
 - b. Nelle aree soggette ad erosione anche superficiale e comunque sui versanti in forte pendenza le lavorazioni del suolo sono ammesse esclusivamente nelle aree di produzione, con modalità atte a contenere il fenomeno.
 - c. Fenomeni di erosione anche superficiale devono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni del terreno.
2. Gestione del suolo
 - a. La pacciamatura con film plastico, se deteriorata, deve essere smaltita a norma di legge.
 - b. Su cotici erbosi stabili l'infeltrimento deve essere contrastato con periodici interventi di arieggiatura
 - c. Non sono ammesse pratiche e azioni che determinino un'eccessiva compattazione del suolo.
3. Gestione del soprassuolo
 - a. Sull'intera superficie della tartufaia devono essere effettuati interventi finalizzati al contenimento dello sviluppo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea spontanea e infestante con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.
 - b. Il pascolo è consentito adottando tecniche razionali e carichi di animali ridotti. Nelle zone di produzione non sono ammessi l'allestimento di punti d'acqua e di aree per la sosta, anche temporanea, degli animali.
4. Aspetti fitosanitari
 - a. Il fusto e le radici principali delle piante devono essere preservate da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.
 - b. Le piante morte andranno asportate.
 - c. Il ricorso a sistemi di lotta specifici è limitato ai casi di forte infestazione di parassiti.

ALLEGATO H - Modello di tabella per la delimitazione delle tartufoie riconosciute

TARTUFAIA

Riconosciuta con _____ ai sensi della legge della
n. _____ in data _____
Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 16.

RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA

(Articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752)


DATA CESSAZIONE VALIDITÀ _____

ALLEGATO I**SUPERFICIE (ha) A POTENZIALITA' TARTUFIGENA PER IL TARTUFO BIANCO PREGIATO (*Tuber magnatum* Pico)****Non sono considerate le aree urbane**

PROVINCIA	Alta potenzialità	Media potenzialità	Somma alta + media A
Alessandria	6.177	67.811	73.988
Asti	6.506	57.683	64.189
Biella	0	0	0
Cuneo	2.145	68.829	70.974
Novara	0	0	0
Torino	406	4.358	4.764
Verbania	0	0	0
Vercelli	0	0	0

PROVINCIA	B Superficie produttiva stimata (10% di A)	Superficie riconoscibile 5% di B	10% di B
Alessandria	7.399	370	740
Asti	6.419	321	642
Biella	0	0	0
Cuneo	7.097	355	710
Novara	0	0	0
Torino	476	24	48
Verbania	0	0	0
Vercelli	0	0	0

ALLEGATO L**MODELLO DI TESSERINO DI IDONEITA' PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI**

<p style="text-align: center;"><i>SPAZIO DISPONIBILE PER L'APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO</i></p> <p style="text-align: center;"><u>ANNOTAZIONI</u></p> <p style="text-align: center;">VIOLAZIONI ACCERTATE ALLE NORME IN VIGORE IN MATERIA DI RACCOLTA DI TARTUFI</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<div style="text-align: right;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> STEMMA PROVINCIA </div> <div style="text-align: right;"> PROVINCIA DI <hr style="width: 150px;"/> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TESSERINO DI IDONEITÀ PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI</p> <p style="text-align: center;">N. <hr style="width: 100px;"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 16/12/1985 N. 752) Rilasciato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 16</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IL RESPONSABILE <hr style="width: 100px;"/></p>
<p>COGNOME <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p> <p>NOME <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p> <p>COMUNE DI NASCITA CAP <div style="display: flex; border: 1px solid black;"> <div style="flex: 1; height: 20px;"></div> <div style="flex: 0.2; height: 20px;"></div> </div> </p> <p>DATA DI NASCITA <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p> <p>CODICE FISCALE <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p> <p>INDIRIZZO DI RESIDENZA <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p> <p>COMUNE DI RESIDENZA CAP <div style="display: flex; border: 1px solid black;"> <div style="flex: 1; height: 20px;"></div> <div style="flex: 0.2; height: 20px;"></div> </div> </p>	<div style="text-align: center; margin-top: 40px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p>FOTO</p> </div> <p style="margin-top: 40px;">Firma del Titolare <hr style="width: 150px;"/></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>DATA DI RILASCIO</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>DATA DI SCADENZA</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>				

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 6-13190

Quantificazione del numero dei posti da aggiungere alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale a seguito dell'applicazione del capo VII della L.R. 3/2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate,

- di quantificare il numero dei posti da aggiungere alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale, in conseguenza della riattribuzione alla Regione Piemonte delle funzioni derivante dall'applicazione del capo VII della L.R. 3/2009, dei posti corrispondenti al personale dipendente ARPA, che sarà assegnato alla Regione Piemonte per il loro svolgimento, di seguito indicati:

n. 2 di qualifica dirigenziale

n. 8 di categoria D

n. 2 di categoria C

n. 4 di categoria B

per un totale complessivo di 16 posti

- di incrementare la dotazione organica del ruolo della Giunta regionale dello stesso numero di posti;

- di stabilire che detto incremento ha effetto dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione Piemonte, da fissarsi con successivo provvedimento giuntale;

- di dare atto che alla maggior spesa derivante dall'incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale si fa fronte con le risorse finanziarie individuate nell'ambito complessivo della ricognizione delle minori risorse finanziarie, da trasferire ad ARPA, derivante dall'applicazione del capo VII della L.R. 3/2009 e conseguenti variazioni al bilancio regionale, già prevista dal percorso attuativo della legge stessa e oggetto di specifico provvedimento giuntale.

- dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. 23/2009 verrà presentato conseguente emendamento per approvare l'apposito allegato B) al disegno di legge finanziaria n. 647, al fine di integrare la dotazione organica del ruolo della Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 7-13191

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo di Solidarietà Nazionale in materia di calamità naturali.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 8-13192

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato in attuazione di quanto disposto dal Piano nazionale di Edilizia abitativa.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 9-13193

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione del Progetto ENERBUILD, nell'ambito del Programma Alpine Space.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 10-13194

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento di attività di verifica degli investimenti pubblici dei Nuclei di valutazione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 11-13195

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 12-13196

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 281.831,08 nei capitoli 20990, 20830, 20950 e 20790 dell'entrata e di euro 281.831,08 nei capitoli della spesa 162578, 162467, 161076 e 156933 per attività, prelievi e trapianti, prevenzione al randagismo, cure e prevenzione sanitaria. Art. 24 L.R. n. 7/2001.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 13-13197

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 1.427.986,38 nel capitolo 21030 dell'entrata e di euro 280.000,00 nel capitolo 207764 della spesa, di euro 447.011,06 nel capitolo 156957 della spesa e di euro 700.975,32 nel capitolo 248704 della spesa di nuova istituzione. Per l'acquisizione di impianti e servizi trasfusionali. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 14-13198

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 mediante l'iscrizione di euro 6.280,00 nel capitolo 28443 dell'entrata e di euro 6.280,00 nel capitolo della spesa 156937 per la realizzazione di attività in ambito del progetto "Genitori Piu'". Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 15-13199

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Attribuzione dei capitoli della Strutture Flessibile SF0500 "La Venaria Reale" alla Direzione Regionale DB1800 "Cultura, Turismo e Sport". Modifica della D.G.R. n. 3-13050 di ripartizione del bilancio in capitoli.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 16-13200

Approvazione Piano regionale della prevenzione e attivazione della Direzione integrata della Prevenzione nelle Aziende Sanitarie locali piemontesi.

A relazione dell'Assessore Artesio:

La legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 prevede, fra i principi su cui è basata la programmazione socio-sanitaria regionale, il primato della prevenzione ed il ruolo strategico delle attività di promozione della salute.

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-40212 del 24.10.2007, prevede che, per realizzare l'obiettivo della tutela e della promozione della salute, le attività di prevenzione e promozione dovranno essere potenziate e riorganizzate secondo modelli che consentano di identificare gli obiettivi di salute prioritari e di sviluppare interventi mirati dentro e fuori il sistema dei servizi socio-sanitari.

Il PSSR 2007-2010, in particolare, prevede che le attività di prevenzione realizzate nel servizio sanitario regionale dovranno essere tra loro maggiormente coordinate e ulteriormente potenziate e che, nelle aziende sanitarie e nei distretti socio-sanitari piemontesi, tutte le attività di prevenzione, realizzate in modo diretto oppure anche solo promosse, dovranno essere tra loro coordinate e ricondotte ad unità organizzativa e uniformità metodologica.

Il percorso di attuazione del PSSR 2007-2010, ha pertanto visto il mondo della prevenzione impegnato prima nella elaborazione e, successivamente, nella sperimentazione di un nuovo modello di prevenzione che punta all'affermazione di una nuova prevenzione. In particolare, al fine di favorire l'integrazione e il governo unitario della prevenzione consentendo l'adozione di un metodo basato sull'analisi dei problemi di salute, la scelta delle priorità, l'identificazione e attivazione di interventi efficaci, la valutazione dell'impatto degli interventi, la ride-

finizione degli obiettivi, il PSSR 2007-2010 ha previsto la costituzione di una direzione unica per la Prevenzione. Con deliberazione n. 1-8611 del 16.04.2008, in sede di assegnazione alle ASR degli obiettivi generali e specifici dell'assistenza distrettuale, collettiva, ospedaliera e specialistica per il triennio 2008-2010, la Giunta regionale ha individuato ed assegnato alle ASL, come specifico obiettivo di assistenza collettiva, l'attuazione di forme di coordinamento dell'attività di prevenzione propedeutiche alla definizione della Direzione integrata della Prevenzione (DIP) e l'avvio della sperimentazione funzionale della stessa in aree sovrazonali, secondo le indicazioni formulate dalla Direzione Sanità.

La proposta organizzativa e l'attivazione della DIP ha costituito, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 35-9655 del 22.09.2008, obiettivo di funzionamento dei Servizi attribuito dalla Giunta Regionale ai Direttori Generali delle ASL al fine del riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 3bis, c. 5, D. Lgs. 502/92 e s.m.i.

Con D.G.R. n. 10-10267 del 16.12.2008, sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali per l'avvio di una sperimentazione funzionale finalizzata al ri-orientamento più coerente, appropriato, efficace e socialmente produttivo della nuova Direzione Integrata della Prevenzione (fase sperimentale anno 2008-2009)", che prevedevano l'avvio di una fase transitoria di sperimentazione della DIP. Il provvedimento citato proponeva un'ipotesi organizzativa della DIP rinviando ad un momento successivo alla conclusione della fase sperimentale la proposizione del modello organizzativo a regime e la definizione del regolamento di funzionamento e di coordinamento della rete della prevenzione.

Con successive deliberazioni n. 24-10835 del 23.02.2009, n. 2-11152 del 31.03.2009, n. 35-11957 del 4.08.2009 e n. 53-12700 del 30.11.2009 sono state individuate le ASL incaricate di attivare la fase transitoria di sperimentazione funzionale della DIP e sono state assegnate alle stesse attività e risorse, più precisamente: ASL TO1 (con mandato esplorativo nei confronti dell'ASL TO2 e delle Aziende Ospedaliere della Città di Torino), ASL TO3 (con mandato esplorativo nei confronti delle ASL TO5 e dell'AOU S. Luigi), ASL AT (con mandato esplorativo nei confronti dell'ASL AL e dell'AO S.S. Antonio e Biagio), ASL CN1 (con mandato esplorativo nei confronti delle ASL CN2 e AO S. Croce), ASL VC (con mandato esplorativo nei confronti delle ASL BI, VCO, NO e AOU Ospedale Maggiore).

Con deliberazione n. 2-11152 del 31.03.2009 veniva inoltre istituito il Coordinamento Regionale della Prevenzione nelle sue articolazioni: Assemblea dei Servizi di Prevenzione e Coordinamento Operativo Regionale per la Prevenzione (CORP), quest'ultimo con compiti di elaborazione della proposta di piano regionale della prevenzione e di definizione di una proposta di modello organizzativo a regime della DIP.

Il Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 elaborato dalla direzione Sanità in collaborazione con il CORP e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, rappresenta un vero e proprio punto di

svolta per il sistema dei servizi sanitari del Piemonte. Si tratta di un piano strategico promosso dagli operatori della prevenzione nel tentativo di superare le divisioni e le frammentazioni che ancor oggi caratterizzano la pianificazione e l'organizzazione della prevenzione.

Il tentativo, certamente ambizioso, è quello di affrontare il tema della programmazione delle politiche e degli interventi di prevenzione con una visione unitaria che, partendo dall'analisi dei principali problemi di salute, ne riconosca i principali determinanti e identifichi, accanto alle strategie di prevenzione primaria, anche il sistema delle alleanze sociali necessarie per promuovere la salute. Il Piano è fondato sui principi ispiratori del PSSR 2007-2010, primo fra tutti, la salute in tutte le politiche, e si articola in poche componenti essenziali:

–le priorità: un insieme obiettivi di salute presentati in modo unitario che costituiranno la base per proporre alla collettività lo sviluppo di politiche di prevenzione e per ri-programmare l'attività dei servizi di prevenzione indirizzando l'azione soprattutto in direzione della prevenzione primaria;

–gli strumenti: la descrizione dei metodi e delle funzioni basilari di cui si avvale la prevenzione per realizzare le proprie azioni. Metodi e funzioni che hanno spesso visto nella nostra Regione realizzarsi esperienze di qualità, vere e proprie eccellenze che devono oggi diffondersi e, migliorando la qualità complessiva della offerta regionale, contribuire a sostenere e corrispondere le esigenze della domanda di prevenzione;

–l'organizzazione: la progettazione di una rete regionale dei servizi che contiene alcuni elementi di radicale innovazione. Il sistema avrà il suo fulcro nella funzione locale di governo che andrà ad integrare le attuali funzioni regionali di programmazione e sostegno. Ne scaturisce una trama di relazioni di coordinamento tra le molteplici entità esistenti che prelude alla creazione di una rete regionale di servizi della prevenzione cui giungere, magari, attraverso qualche ulteriore passaggio di semplificazione e di snellimento.

Dal punto di vista dell'organizzazione della prevenzione, il Piano prende atto dell'avvio di una nuova architettura coordinata, a livello centrale, attraverso il "Coordinamento della Prevenzione" e, a livello locale, attraverso la "Direzione integrata della Prevenzione". Il Piano, per quanto attiene all'organizzazione regionale della prevenzione aggiorna la rete dei Servizi di prevenzione e definisce le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento a regime del Coordinamento Regionale della Prevenzione nelle sue articolazioni: Assemblea dei Servizi di Prevenzione e Coordinamento Operativo Regionale per la Prevenzione. Con riferimento all'organizzazione locale della prevenzione il Piano ribadisce che per assicurare l'integrazione, il coordinamento e l'armonizzazione delle numerose attività di prevenzione assicurandone il governo unico è necessario procedere all'avvio della DIP a regime in ogni ASL.

Con deliberazione n. 24-10835 del 23.02.2009, la Giunta regionale stabiliva che la DIP, al termine della prima fase di sperimentazione, sarà attivata in tutte le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte. Preso atto della conclusione

della prima fase di sperimentazione della DIP, rilevata l'idoneità dell'organismo a consentire l'integrazione delle attività di prevenzione, più elevati livelli di efficienza e di efficacia nonché la riduzione delle disomogeneità di attività inter-ASL ed il governo unitario della prevenzione, e valutati altresì i percorsi ed i modelli organizzativi adottati dalle ASL sedi di sperimentazione, si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, definire le funzioni e fornire alle Aziende indirizzi organizzativi necessari al fine dell'attivazione della DIP.

Lo scopo della DIP, come evidenziato nell'allegato Piano Regionale di Prevenzione è quello di integrare, coordinare e armonizzare tra loro le numerose attività di prevenzione svolte nell'ambito del SSR, di assicurare le funzioni di "governo" unico della prevenzione favorendo l'incontro e l'integrazione dei soggetti interessati e superando le barriere fra servizi, gruppi professionali e disciplinari diversi. Pertanto la DIP, che deve lavorare in collaborazione con tutte le strutture sanitarie e non sanitarie dell'ASL di riferimento, assolve principalmente alle attività di seguito indicate:

–individuare obiettivi, competenze e risorse, secondo criteri di appropriatezza, riconducendo problemi e rischi a gerarchie di valori e priorità;

–garantire l'integrazione delle attività e competenze disciplinari, assicurando aggregazioni progettuali unitarie, evidenza di risultato, migliori relazioni con l'utenza;

–favorire l'adozione di procedimenti e metodi comuni, supportati da evidenze, allineati agli standard internazionali, recuperando efficacia ed efficienza;

–garantir la gestione integrata delle emergenze per rischi ambientali, chimico-fisici e infettivi attinenti alle materie mediche e veterinarie della prevenzione;

–sviluppare le attività di rete e di integrazione intra-ASL e tra le ASL;

–potenziare le attività di osservazione epidemiologica, di promozione della salute e assistenza alla costruzione dei Profili e Piani di Salute (PEPS), migliorando la comunicazione con la popolazione e gli enti e le organizzazioni che la rappresentano;

–promuovere il coordinamento con amministrazioni diverse da quella sanitaria per l'adozione di progetti comuni nel quadro delle politiche per la salute;

–promuovere il coordinamento Regione-ASL, sostenendo i progetti e contribuendo alle iniziative della programmazione centrale. A questo scopo i Direttori della Prevenzione sono parte del Coordinamento Regionale della Prevenzione;

–sviluppare, nell'ambito della clinical governance, gli strumenti di governance in sanità pubblica (efficacia, appropriatezza, valutazione di risultato, qualità).

Per quanto attiene al modello organizzativo cui dovranno far riferimento le ASL in sede di attivazione della DIP si ritiene che:

–la DIP, inserita nella rete dei Servizi della Prevenzione, dato il ruolo strategico e trasversale delle funzioni attribuite, dovrà esser costituita almeno come Struttura Complessa in staff alla Direzione Aziendale;

–la DIP dovrà lavorare in collaborazione con le Direzioni aziendali e di presidio, le Direzioni dei Dipartimenti di

Prevenzione, i Distretti, i Consorzi socio-assistenziali, le amministrazioni locali e con tutte le strutture aziendali che contribuiscono direttamente e/o indirettamente allo svolgimento di attività di prevenzione;

–le funzioni di epidemiologia e promozione della salute, comunque strutturate, dovranno essere collocate in staff alla DIP;

–il direttore della DIP ha funzioni di coordinamento ed indirizzo della pianificazione locale delle azioni necessarie alla realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione e ne segue l'attuazione in collaborazione con le strutture aziendali;

–le funzioni di direttore della DIP dovranno essere svolte in modo esclusivo laddove la complessità della funzione richiede tempo specificamente dedicato. Il livello di difficoltà della funzione è determinato essenzialmente dalla complessità del territorio di competenza (estensione territoriale, presenza di più presidi o Aziende Ospedaliere o strutture specialistiche, ecc...);

–il direttore della DIP dovrà essere componente del Collegio di Direzione e, nel caso di integrazione funzionale fra aziende sanitarie diverse, il direttore della DIP dovrà esser componente dei Collegi di Direzione delle aziende sanitarie oggetto di integrazione.

Al fine dell'attivazione delle DIP risulta necessario che i direttori generali delle ASL, entro 120 giorni dalla data dell'adozione del presente provvedimento, provvedano alle necessarie integrazioni dell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Ritenuto altresì necessario, per esigenze di coordinamento delle attività di prevenzione facenti capo alle Aziende Sanitarie della Città di Torino (ASL TO1 e ASL TO2), prevedere l'attivazione di un Dipartimento di prevenzione funzionale interaziendale, ai sensi di quanto previsto nella DGR n. 59-6349 del 5.07.2007, cui viene affidato lo svolgimento anche dei compiti della DIP precedentemente descritti. In particolare al Dipartimento di prevenzione interaziendale compete il completamento della ricognizione delle attività di prevenzione sul territorio della Città di Torino in ogni ambito aziendale (ASL e AO) e la definizione della proposta del Piano di prevenzione cittadino.

–Vista L.R. 06.08.2007, n. 18;

–vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;

–vista la D.G.R. n. 59-6349 del 05.07.2007;

–vista la D.G.R. n. 1-8611 del 16.04.2008;

–vista la D.G.R. n. 24-10835 del 23.02.2009;

–vista la D.G.R. n. 2-11152 del 31.03.2009;

–vista la D.G.R. n. 35-11957 del 4.08.2009;

–vista la D.G.R. n. 53-12700 del 30.11.2009;

–sentito il parere del CORESA in data 28 gennaio 2010; la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

–di approvare il Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

–di disporre che le Aziende Sanitarie Locali piemontesi provvedano all'attivazione della Direzione Integrata della

Prevenzione (DIP) con le funzioni e secondo gli indirizzi organizzativi di cui alle premesse;

–di disporre che i direttori generali delle ASL, entro 120 giorni dalla data dell'adozione del presente provvedimento, provvedano alle necessarie integrazioni dell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.;

–di prevedere per le ASL TO1 e TO2 della città di Torino l'attivazione di un Dipartimento di prevenzione funzionale interaziendale cui vengono affidate anche funzioni di DIP;

–di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano regionale della Prevenzione e dell'attivazione della DIP sono a carico delle Aziende Sanitarie Regionali che vi fanno fronte con il finanziamento indistinto per il Servizio Sanitario Regionale, che trova copertura sugli stanziamenti dell'UPB DB20091 del Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2011-2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 17-13201

Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta: approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.12.2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta n. 4 del 22.12.2009 avente ad oggetto: "Adozione delibera del direttore generale n. 751 del 15.12.2009 "Regolamento definitivo per la gestione economico-patrimoniale dell' IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta".

- di disporre che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Istituto nei termini previsti per il controllo dall'art. 17, comma 2, dell'Accordo allegato alla legge regionale 11/2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 18-13202

Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Approvazione condizionata deliberazione n. 5 del 22.12.2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta n. 5 del 22.12.2009 avente ad oggetto: "Adozione delibera del direttore generale n. 764 del 21.12.2009 "schema di bilancio preventivo economico per l'anno 2010; schema di bilancio economico preventivo pluriennale 2010-11-12; relazione programmatica e relativi piani di attività 2010" a condizione che entro 60 gg. dalla piena conoscenza del verbale della riunione del Gruppo tecnico interregionale per il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 26.1.2010, venga adottato il bilancio consuntivo per l'anno 2008, e fatti in ogni caso salvi gli esiti della valutazione del medesimo.
- di raccomandare altresì all'Istituto di addivenire alla successiva chiusura del bilancio 2009 in termini compatibili con la corretta gestione amministrativa e contabile;
- di stabilire che le condizioni di cui sopra saranno verificate dal Gruppo tecnico;
- di disporre che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Istituto nei termini previsti per il controllo dall'art. 17, comma 2, dell'Accordo allegato alla legge regionale 11/2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 19-13203

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Provvedimenti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:
A.S.L. TO4 di Chivasso – Atto n. 2691 del 23/12/2009 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca per lo svolgimento di tirocinio di formazione";
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000013/013/2010 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia – Anno Accademico 2008/2009";
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000014/013/2010 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione – Anno Accademico 2008/2009";
A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000015/013/2010 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Convenzione tra l'ASL TO2 e l'università degli Studi di Torino – Facoltà di Me-

dicina e Chirurgia – sede di Orbassano per l'espletamento dell'attività formativa e di tirocinio pratico per studenti iscritti al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia";

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000017/013/2010 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare – Anno accademico 2008/2009";

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000018/013/2010 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare attuativo (ex art. 3 del protocollo) tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Presidio sanitario Ospedale Cottolengo Piccola Casa della Divina Provvidenza, sede del corso di laurea in Infermieristica e l'ASL TO2 per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica – Anno Accademico 2009/2010";

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – Atto n. 7 del 14/01/2010 avente ad oggetto "Disciplinare attuativo tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore – il Presidio Sanitario Ospedaliero Cottolengo Piccola Casa della Divina Provvidenza sede del corso di laurea in Infermieristica e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica – Anno Accademico 2009/2010";

- di approvare l'atto dell'A.S.L. TO2 di Torino, n. 0000019/013/2010 del 08/01/2010, avente ad oggetto "Convenzione tra l'ASL TO2 e la Scuola di Formazione di Psicoterapia ad indirizzo dinamico per l'effettuazione del tirocinio pratico-clinico di formazione ed orientamento alla psicoterapia da parte degli allievi – durata 4 anni", a condizione che, considerata la prorata estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica, adeguate alle eventuali modifiche apportate ai protocolli di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative;

- di approvare l'atto dell'A.S.L. AL di Alessandria n. 2010/10 del 08/01/2010 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per l'utilizzazione delle strutture sanitarie dell'A.S.L. AL da parte della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna", a condizione che, considerata la prorata estensione temporale del rapporto convenzionale, le relative clausole vengano, in via analogica, adeguate alle eventuali modifiche apportate ai protocolli di intesa tra Regione Piemonte e Università piemontesi in materia di attività formative e che le spese di bollo e registrazione siano poste a carico della parte che ne abbia interesse;

- la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 20-13204

Rete delle cure palliative pediatriche: consolidamento della rete ed istituzione degli Hospices.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di aderire al "Progetto bambino" - Cure palliative rivolte al bambino con malattia inguaribile- patrocinato dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus;

di consolidare la Rete delle Cure Palliative Pediatriche, come specificato in premessa, attraverso:

1. il consolidamento della collaborazione tra i diversi servizi e livelli della presa in carico dei bambini al fine di ottimizzare le risorse per garantire percorsi appropriati ed efficaci che rendano effettiva la continuità dell'assistenza;

2. la definizione di un'organizzazione del trattamento flessibile per consentire l'accesso del bambino e della famiglia alle differenti opzioni di cura in base alle differenti fasi della malattia;

3. l'identificazione di due sedi di residenzialità temporanea (hospices) nell'ambito del territorio regionale, presso l'A.O. OIRM-S. ANNA di Torino e l'A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Le due ASR sede di hospice provvederanno a definire, successivamente al presente provvedimento, un progetto di fattibilità per l'attivazione della struttura residenziale al loro interno;

4. l'attivazione, presso le stesse A.O. sede di hospices, di un'équipe multidisciplinare composta dagli specialisti con comprovate capacità nei diversi campi attinenti le cure palliative pediatriche in cooperazione con esperti di altre discipline e di altri saperi in riferimento alle problematiche etiche legate alle cure palliative. Le due ASR renderanno operative entro sei mesi dall'approvazione del presente atto le "équipes multidisciplinari";

5. la costituzione di un coordinamento regionale, nominato con successivo atto della Direzione Sanità, costituito da esperti e con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni dei pazienti al fine di rendere operativa la rete delle cure palliative pediatriche, proponendo protocolli ed assicurandone il monitoraggio.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 21-13205

Assistenza respiratoria ai pazienti con disabilità complessa in età evolutiva. Integrazione della DGR 98-10264 dell'1.8.2003.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di individuare, come specificato in premessa, l'A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria tra i Centri di riferimento regionale per l'assistenza respiratoria in età pediatrica, al fine di garantire: la gestione dell'insufficienza respiratoria acuta con modalità non invasiva in particolare nei bambini affetti da Atrofia Muscolo Spinale di tipo 1) e nei bambini con esigenze assistenziali similari; l'assistenza all'IRC, attraverso il follow up periodico per i bambini in assistenza respiratoria della propria area sovralfunzionale in collaborazione con il Centro di riferimento dell'A.O. Oirm/S. Anna; l'assistenza all'IRA;

di demandare alle Aziende Sanitarie Regionali sede dei Centri (l'A.O. O.I.R.M./S. Anna, l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, l'A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria) la definizione di proposte organizzative utili all'attivazione di letti di Sub-intensiva collegati a Reparti di Terapia Intensiva dedicati alla gestione non invasiva dell'insufficienza respiratoria e al monitoraggio post-operatorio;

di individuare come Centri Prescrittori nell'ambito della Rete di Assistenza respiratoria ai pazienti con disabilità complessa in età evolutiva tutti i Centri di riferimento regionale (A.O. OIRM/S. Anna di Torino, A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino, A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria); a tali Centri è attribuito il compito di garantire la presa in carico del paziente non solo attraverso la sua individuazione, ma anche attraverso la prescrizione dei presidi terapeutici necessari ed il follow up periodico;

attivare una consulenza telefonica 24 ore/die per 7 giorni/settimana per la gestione domiciliare delle riacutizzazioni e ampliare il programma di telemedicina avviato dall'AO OIRM S. Anna, estendendolo ai pazienti afferenti alla rete secondo le modalità previste dai follow up delle singole patologie. Per tale competenza sono individuati l'A.O. OIRM/S. Anna di Torino per gli accessi programmati (telemonitoraggio) e l'A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria per gli accessi in urgenza/emergenza (teleassistenza);

di consolidare le attività di formazione, informazione e monitoraggio;

di avviare la collaborazione con il 118 con particolare riferimento alla razionalizzazione dei percorsi durante il trasporto ospedaliero primario dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta (trasporto del paziente affetto da riacutizzazione respiratoria non gestibile a domicilio direttamente da casa al Centro specialistico di riferimento), evitando così un successivo trasporto secondario; di demandare ad apposito provvedimento della Direzione Sanità l'istituzione di un coordinamento stabile della rete in cui siano rappresentate l'A.O. OIRM/S. Anna di Torino, l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, l'A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, i servizi delle Cure Domiciliari delle A.S.L., i Pediatri di Libera Scelta/Medici di medicina generale e le Associazioni di pazienti e parenti;

di demandare alla Direzione Sanità l'aggiornamento delle "Linee Guida per la ventilazione meccanica domiciliare e le dimissioni protette del paziente pediatrico con insufficienza respiratoria cronica", di cui alla D.G.R. n. 13-14538 del 10.1.2005, secondo le indicazioni del presente provvedimento ed alla luce delle principali linee guida internazionali e della migliore evidenza disponibile dalla letteratura scientifica del settore;

di integrare la D.G.R. n. 98-10264 dell'1.8.2003 con quanto disposto nel presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 22-13206

Piano socio-sanitario 2007-2010. Consolidamento attività governo clinico nell'area Materno Infantile: monitoraggio dei percorsi assistenziali tramite i flussi informativi esistenti e istituzione flusso dei consultori; istituzione del Coordinamento tecnico regionale per l'Area materno infantile, del Coordinamento regionale consultori e del Coordinamento regionale del programma di sostegno all'allattamento al seno.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Il piano socio-sanitario 2007-2010 di cui alla L.R. n° 18 del 6 agosto 2007 e alla DCR 137-40212 del 24 ottobre 2007, identifica come obiettivo di metodo la definizione dei percorsi assistenziali all'interno di una rete integrata di servizi e chiarisce come i sistemi di monitoraggio siano strumenti indispensabili per l'introduzione di modalità finalizzate al governo clinico.

Nello specifico dell'Area Materno Infantile il governo clinico è l'insieme delle modalità e dei programmi (progetti, tavoli tecnici, formazione, sviluppo di sistemi informativi) tramite i quali le organizzazioni sanitarie quali le Aziende sanitarie, i Dipartimenti, i singoli servizi, i gruppi professionali, perseguono un miglioramento continuo della qualità, in riferimento a standard assistenziali prestabiliti, attraverso la creazione di condizioni/opportunità che favoriscano la responsabilizzazione e l'eccellenza professionale.

Questa strategia rappresenta la volontà di far "crescere" il sistema complessivo, attraverso un processo dinamico, basato sul confronto tra uffici regionali, direzioni aziendali e servizi, utilizzando i dati provenienti dai flussi informativi disponibili, all'interno di una visione complessiva. In questo percorso di crescita dei singoli servizi e del sistema nel suo insieme obiettivo irrinunciabile è quello di porre sempre il minore e la sua famiglia al centro secondo le linee tracciate dalla "Convenzione sui diritti dell'Infanzia" cercando di garantire la trasparenza dell'offerta sanitaria, facilitando l'informazione e la partecipazione alla verifica delle attività.

Lo stretto legame tra la conoscenza dei fenomeni ed una visione complessiva delle finalità degli interventi, può

efficacemente stimolare lo sviluppo di una cultura dell'azione socio-sanitaria che vede interagire le persone coinvolte in un confronto costruttivo delle conoscenze e dei "saperi" finalizzato al miglioramento dell'appropriatezza ed efficacia degli interventi.

Nell'Area Materno Infantile nel corso dell'ultimo quindicennio, sono state poste le basi per attivare metodologie d'intervento che permettessero un efficace governo clinico dell'intero settore, cercando di superare le frammentazioni e parcellizzazioni presenti nel sistema.

In questa prospettiva le tappe essenziali sono state:

- la valorizzazione delle reti cliniche come elemento fondante della logica di una organizzazione per percorsi. Lo sforzo è quello di "leggere" ed interpretare le attività non come "prodotto" di un singolo servizio ma come risposta complessiva del sistema rappresentato da tutti i servizi a livello regionale.

- La valorizzazione delle competenze ed eccellenze professionali presenti nelle reti cliniche con l'attivazione di tavoli di confronto che hanno portato alla redazione di raccomandazioni condivise per i singoli profili assistenziali.

- La valorizzazione dei dati provenienti dalla documentazione clinica ed assistenziale prodotta dai servizi, con la redazione di specifici report.

- Lo sviluppo di sistemi informativi per la raccolta dati.

- La divulgazione dei documenti prodotti e dei dati sia in ambito sanitario che nell'ambito della società, come fase essenziale per favorire il confronto al di fuori di modalità autoreferenziali, per creare un feed back capace di generare ulteriori cambiamenti positivi.

Nell'Area le iniziative più rilevanti sono state:

- La reintroduzione nel 2001 del Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP) come rilevazione degli eventi legati alla nascita attraverso la realizzazione di un sistema di rilevazione informatizzata;

- La pubblicazione del report "Nascere in Piemonte" sulla base dei dati ricavati dai CEDAP;

- La redazione di specifiche raccomandazioni relative a
 - Prescrizione della pillola anticoncezionale
 - Applicazione dello IUD non medicato
 - Contraccezione d'emergenza
- La redazione di percorsi e profili assistenziali circa
 - La gravidanza a basso rischio
 - Il percorso per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza in consultorio

- Lo sviluppo e monitoraggio delle iniziative inquadrare nel Programma regionale "Protezione, prevenzione e sostegno dell'allattamento al seno;

- L'approvazione del Percorso Nascita regionale (DGR n. 34-8769 del 12 maggio 2008) che introduce obiettivi ed indicatori rilevabili attraverso i flussi disponibili (Cedap, SDO, Flusso C, ecc)

- L'avvio dei lavori per la definizione del "Percorso Crescita" e "Percorso Cronicità"

- L'adozione dell'Agenda di Gravidanza (DGR n. 38-11960 del 4 agosto 2009) che dà trasparenza al percorso nascita e permette un passaggio di informazioni cliniche e assistenziali tra il territorio e l'ospedale

- L'avvio del progetto per la costruzione di un sistema

di raccolta dati relativo alle attività consultoriali, ed in specifico l'assegnazione tramite Determina Dirigenziale 345 del 3 luglio 2009: Legge 7/2006 «Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», della somma di 60.000 euro alla ASL BI per la rilevazione informatica dei dati relativi alle donne e alle bambine sottoposte alla pratica delle mutilazioni genitali femminili nonché alle attività consultoriali connesse.

- Il consolidamento delle attività sulle reti assistenziali specifiche (rete assistenza respiratoria; assistenza domiciliare integrata; percorsi in NPI, rete dell'insufficienza d'organo).

Nel settore specifico dell'Assistenza Neurologica, Psichiatrica, Psicologica e Riabilitativa per l'infanzia e adolescenza le tappe fondamentali sono state:

- le linee di indirizzo e coordinamento regionali del 1995 relative ai compiti delle Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap, che hanno reso omogenee le procedure in questo campo,

- la scelta di utilizzare il sistema di classificazione ICD 10 dell'OMS

- L'avvio nel 1997 del Progetto A.L.I. (Ausili Leggi Informazioni), all'interno del quale sono state sviluppate importanti iniziative per l'assistenza alla disabilità ed in particolare è stata avviata la realizzazione della cartella clinica informatizzata;

- La definizione nel 1999 delle linee di "Sviluppo della rete regionale di assistenza neuropsichiatrica dell'età evolutiva e dell'adolescenza" in cui viene ribadita, tra il resto, la necessità di avere un sistema di monitoraggio;

- Lo sviluppo, a partire dal 2001, sulla base delle sperimentazioni attuate con il progetto ALI, della rete informativa ed in particolare di un sistema di raccolta dati (NPI.net) che permette di svolgere una vera e propria attività di osservatorio regionale sul fenomeno, avendo a disposizione dati su circa 150.000 pazienti, 200.000 diagnosi ed oltre 2.700.00 prestazioni. (dati report 2008).

- redazione dal 2003 di un report annuale, attualmente alla sesta edizione, in cui sono riportati indici statistici che permettono di monitorare fattori significativi come la prevalenza e l'incidenza di presa in carico, l'individuazione di soggetti disabili e di alcune patologie, i Livelli di assistenza ed altro.

- La sperimentazione, nel 2007, dell'uso dell'ICF e il conseguente avvio di un progetto di formazione triennale (2009/2011) rivolto anche agli operatori dei servizi sociali e della scuola, finalizzato a meglio definire le specifiche necessità delle persone disabili ed a identificare gli interventi più opportuni.

- La definizione, nel 2009, di raccomandazioni specifiche per alcune patologie (Autismo e DSA).

Le iniziative sono state sviluppate in modi e tempi diversi, con modalità più o meno integrate tra i diversi servizi coinvolti, a volte con elementi di disomogeneità nella gestione e controllo dei dati. Tuttavia, tali iniziative hanno permesso un'evoluzione culturale importante, mettendo in luce tematiche e problemi precedentemente poco conosciuti e/o affrontati in modo frammentario e con limiti evidenti nella appropriatezza degli interventi relativi. Si è venuto così a creare un patrimonio conoscitivo, fatto di

dati e competenze d'analisi di alto valore scientifico che deve a questo punto trovare una cornice organizzativa, uno stretto legame tra il momento di raccolta, verifica, analisi ed utilizzo dei dati per contribuire al miglioramento dei processi assistenziali.

Al fine adottare ulteriori strumenti per un efficace e stabile governo clinico del settore si ritiene opportuno:

Istituire, presso la Direzione Sanità, il Coordinamento regionale dei consultori nominato con successiva determinazione dirigenziale e formato da un referente per ogni ASL e coordinato, data la notevole esperienza maturata nel settore, dall'ASL TO2, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni regionali con il metodo dell'audit.

- Monitoraggio delle attività consultoriali tramite analisi e confronto dei dati provenienti dai flussi regionali esistenti (Flusso C e l'istituendo Sistema Informativo dei consultori) o di altri flussi che saranno o potranno essere implementati.

- Verifica delle attività consultoriali ai sensi della legge 405/75 istitutiva dei consultori, al fine di favorire attività e progettualità omogenee sul territorio regionale.

Istituire il Sistema Informativo dei consultori attraverso la predisposizione di apposito applicativo di raccolta dati secondo le specifiche riportate nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il sistema sarà predisposto in una prima fase da parte dell'ASL BI ai sensi della Determina Dirigenziale 345 del 3 luglio 2009 e sarà successivamente gestito da parte dell'ASL CN1 in base all'art. 23 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18. Le caratteristiche del sistema, il glossario delle voci presenti ed eventuali ulteriori specifiche andranno adottate con apposite Determinazioni dirigenziali della Direzione Sanità.

Consolidare i flussi informativi relativi al Percorso Nascita ed in specifico:

- DWH derivato dai dati CEDAP in collegamento anche ai dati di altri flussi dell'area perinatale (SDO, Flusso C, Sistema Informativo dei consultori, ecc) per la restituzione dei dati in forma elaborata e confrontabile a tutte le agenzie del settore

- Istituzione di un gruppo di tecnici del settore perinatale, che in collaborazione con il Servizio di Epidemiologia, predisponga l'elaborazione dei reports; tale gruppo sarà nominato con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Sanità.

Consolidare ed estendere il sistema informativo NPI.net affidato all'ASL CN1 secondo quanto indicato nella DGR n° 32 – 6779 del 29 luglio 2002 e nella L.R. 6 agosto 2007 n. 18 art. 23 e sulla base della esperienza maturata nella gestione del sistema stesso. Tale sistema assumerà progressivamente le caratteristiche di un sistema informativo per l'intera Area Materno Infantile, preservando i flussi specifici dei vari settori, ma creando le condizioni tecniche affinché sia possibile, in osservanza alla vigente normativa sulla privacy, una lettura dei dati offerti in forma anonima e aggregata utile a descrivere i percorsi assistenziali complessivi e trasversali tra i vari tipi di servizi. In particolare, verranno sviluppate le sezioni relative al percorso crescita

e cronicità. Il sistema informativo sarà pertanto successivamente denominato Minori.net. Il glossario della sezione relativa alla rete di assistenza di Neurologia, Psichiatria, psicologia e riabilitazione dell'infanzia e adolescenza, sarà adottato e aggiornato con Determina Dirigenziale della Direzione Sanità.

Integrare la DGR 45-3071 del 5 giugno 2006 avente per oggetto "Istituzione del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria infantile", prevedendo la partecipazione al Coordinamento di tutti i primari dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Regionali oltre ad un responsabile di struttura universitaria e prevedendo tra i suoi compiti il consolidamento del percorso assistenziale del paziente, così come previsto dalla DGR. 36-27998 del 2 agosto 1999.

Istituire presso la Direzione Sanità il Coordinamento regionale del programma di sostegno all'allattamento al seno, formato da un referente per ogni ASL e coordinato, data la notevole esperienza maturata nel settore, dall'ASL TO5, con i seguenti compiti:

- Verifica dell'applicazione dei programmi regionali con il metodo dell'audit.
- Monitoraggio delle attività specifiche tramite analisi e confronto dei dati provenienti dai flussi regionali esistenti (Cedap, SDO, Flusso C) o di altri flussi.
- Stimolo per la formazione continua degli operatori.

Affidare, vista la notevole esperienza maturata nel settore, all'ASL TO4 in collaborazione con la Direzione Sanità il coordinamento delle attività relative al monitoraggio di alcuni progetti attivati in area pediatrica:

- appropriatezza degli interventi di adeno tonsillectomia
- incremento dell'utilizzo di acido folico in epoca periconcezionale e del counseling preconcezionale
- iniziative a sostegno alla genitorialità.

Consolidare le attività in atto a livello regionale (coordinamenti relativi alla violenza alle donne, all'Assistenza respiratoria, all'ADI pediatrica, all'emergenza pediatrica, alle malattie rare, alla rete delle terapie intensive neonatali, al programma clinico Autismo) per rafforzare il complessivo governo clinico dell'area.

Affidare alla rete dei servizi epidemiologici con l'identificazione di un servizio di riferimento il supporto all'Assessorato Sanità ed ai Coordinamenti regionali per l'elaborazioni statistiche finalizzate alla definizione dei report regionale annuale e di report tematici indicati dalla Regione.

La complessità del quadro che si viene delineando impone un'azione di "governo" sul numero crescente di flussi informativi e sull'integrazione tra le diverse iniziative proposte all'interno dell'area materno-infantile.

La risposta finalizzata al governo clinico richiede necessariamente un'organizzazione unitaria dal punto di vista della gestione dei flussi e del monitoraggio, per affrontare la notevole complessità di tali aspetti, affinché sia possibile avere dell'area materno infantile una visione complessiva dei vari percorsi secondo la logica dell'integrazione multidisciplinare presentata nel piano socio-sanitario. Il punto di arrivo è la realizzazione di un'integrazione della lettura dei dati provenienti dai sistemi informativi per l'Area Materno Infantile.

Le esperienze maturate in questi anni hanno permesso di comprendere che l'utilizzo corretto ed efficace dei dati ai fini del miglioramento delle attività sanitarie, richiede una costante opera di coordinamento, monitoraggio e di rapporto dinamico con le aziende e con i singoli servizi, finalizzata in via prioritaria al:

1. Coordinamento dei sistemi di raccolta dati,
2. Controllo di qualità, anche tramite contatto con referenti aziendali, e trattamento statistico dei dati;
3. Produzione di rapporti periodici
4. Stimolo alle aziende sanitarie ad una lettura puntuale dei propri dati anche in raffronto con quelli regionali
5. Collegamento con gli altri flussi informativi regionali
6. Studio, sperimentazione e proposta operativa di nuovi flussi finalizzati ad un più esaustivo monitoraggio delle attività svolte nell'area.

Alla luce di queste considerazioni è necessario individuare una modalità organizzativa che affronti in modo integrato ed efficace le tematiche esposte, pertanto si istituisce il Coordinamento tecnico regionale per l'Area materno infantile con funzioni di supporto alla programmazione regionale ed al governo clinico del settore, nominato con successiva determina della Direzione Sanità e composto da rappresentanti:

1. della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della salute e sanità
2. da un rappresentante del servizio epidemiologico di riferimento
3. delle ASR
4. dell'ARESS.

Al Coordinamento possono essere invitati esperti, membri di altri gruppi, commissioni che possono avere un interesse specifico e portare un fattivo contributo. Il Coordinamento tecnico agisce in collaborazione con gli organismi attivati dai vari programmi regionali di governo clinico e potrà attivare nel proprio ambito altri coordinamenti a seconda necessità.

Vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989;

vista la Legge 27 maggio 1991 n° 176;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale - 10 aprile 1995, n. 11/SAP;

vista la D.G.R. n. 25-23435 del 15 dicembre 1997;

vista la D.G.R. n. 36-27998 del 2 agosto 1999;

vista la D.G.R. n. 30-3451 del 9 luglio 2001;

vista la D.G.R. n. 34-5321 del 18 febbraio 2002;

vista la D.G.R. n. 32-6779 del 29 luglio 2002;

vista la D.G.R. n. 14-7941 del 9 dicembre 2002;

vista la D.G.R. n. 98-10264 del 1 agosto 2003;

vista la D.G.R. n. 22-11870 del 2 marzo 2004;

vista la D.G.R. n. 13-14538 del 10 gennaio 2005;

vista la D.G.R. n. 38-15326 del 12 aprile 2005;

vista la D.G.R. n. 45-3071 del 5 giugno 2006;

vista la D.G.R. n. 66-4308 del 13 novembre 2006;

vista la D.G.R. n. 3-6466 del 23 luglio 2007;

vista la Legge Regionale 6 agosto 2007 n° 18;

vista la DCR 137-40212 del 24 ottobre 2007;

vista la D.G.R. n. 11-7983 del 7 gennaio 2008;

vista la D.G.R. n. 13-8266 del 25 febbraio 2008;
vista la D.G.R. n. 18-8626 del 21 aprile 2008;
vista la D.G.R. n. 34-8769 del 12 maggio 2008;
vista la D.G.R. n. 47-9265 del 21 luglio 2008;
vista la DD n. 10 del 20 gennaio 2009;
vista la D.G.R. n. 26-10669 del 2 febbraio 2009;
vista la D.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009;
vista la D.G.R. n. 8-11160 del 6 aprile 2009;
vista la DD n. 205 del 4 maggio 2009;
vista la DD n. 345 del 3 luglio 2009;
vista la DD n. 355 del 7 luglio 2009;
vista la D.G.R. n. 38-11960 del 4 agosto 2009;
vista la D.G.R. n. 14-12159 del 21 settembre 2009;
vista la D.G.R. n. 7-12495 del 9 novembre 2009;
visto il parere positivo del CORESA espresso in data 19.1.2010.
la Giunta Regionale unanime,

delibera

di istituire, al fine di consolidare le attività di governo clinico sull'area materno-infantile, presso la Direzione Sanità il Coordinamento tecnico regionale per l'Area materno infantile, il Coordinamento regionale dei consultori e il Coordinamento regionale del programma di sostegno all'allattamento al seno così come illustrato in premessa;

di istituire il Sistema Informativo dei consultori attraverso la predisposizione di apposito applicativo di raccolta dati secondo le specifiche riportate nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; e di consolidare i flussi informativi già esistenti relativi al Percorso Nascita ed al sistema NPI net come indicato in premessa;

di integrare la DGR 45-3071 del 5 giugno 2006 avente per oggetto "Istituzione del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria infantile", prevedendo la partecipazione al Coordinamento di tutti i primari dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Regionali oltre ad un responsabile di struttura universitaria e prevedendo tra i suoi compiti il consolidamento del percorso assistenziale del paziente, così come previsto dalla D.G.R. 36-27998 del 2.8.1999;

di affidare alla rete dei Servizi Epidemiologici il supporto all'Assessorato Sanità ed ai Coordinamenti regionali per l'elaborazioni statistiche finalizzate alla definizione dei report regionale annuale e di reports tematici indicati dalla Regione;

di affidare all'ASL CN1 oltre alla gestione del sistema informativo NPI.net anche la gestione del sistema informativo dei consultori. La spesa totale è stata quantificata in Euro 230.000,00 da impegnare sul cap 157813 del Bilancio regionale 2010. Tale somma comprende sia il finanziamento di 200.000,00 € che annualmente viene assegnato all'ASL CN1 per l'attività connessa alla gestione del sistema informativo NPI.net, sia il finanziamento di 30.000,00 € assegnato nell'anno 2009 all'ASLBI per il sistema informativo dei consultori;

di consolidare i progetti attivati sull'area materno-infantile come in premessa indicato;

di demandare alla Direzione Sanità la predisposizione degli atti necessari allo sviluppo delle attività di governo

clinico come descritto in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER I CONSULTORI**PREMESSA**

Il Progetto per lo sviluppo di un Sistema Informativo Regionale per i Consultori si colloca all'interno delle Strategie generali di sviluppo dell'Area materno infantile del Piano Socio Sanitario Regionale 2007 – 2010 che prevedono tra il resto:

- a) Consolidamento della rete dei servizi compatibile con la domanda di salute e con le risorse disponibili attraverso lo sviluppo dei flussi informativi e la definizione dei percorsi assistenziali riconducibili a quest'area.
- b) Potenziamento e la messa in rete dei consultori della Regione

Va rilevato inoltre che la D.R.G. n° 34 – 8769 del 12.5.2008 Piano Socio sanitario Regionale 2007 - 2010 Area Materno infantile: definizione di obiettivi ed indicatori del "Percorso Nascita" definisce la necessità di monitorare alcuni indicatori con il sistema di raccolta dati Consultori, come ad esempio le dimissioni protette, le dimissioni precoci appropriate e la Continuità delle cure territoriali.

Il Sistema informativo è pensato come un insieme coordinato di funzioni di tipo informatico e telematico, che risponda alle seguenti finalità:

1. Permettere la "Tracciabilità" di quanto è svolto a livello consultoriale, tramite la raccolta di dati clinici sui pazienti, secondo la logica
 - i. dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) al fine di verificarne l'efficacia e l'appropriatezza
2. Semplificare la gestione dei dati clinici e gestionali necessari al funzionamento dei servizi
3. Fornire a livello regionale i dati necessari per la programmazione e la verifica della coerenza tra le attività svolte dai Consultori e i livelli assistenziali previsti.
4. Ricavare informazioni di carattere generale, che siano diffondibili alla cittadinanza sulla Rete dei servizi Consultoriali e per l'età evolutiva, tramite una sezione all'interno del Sito regionale, al fine di contribuire al miglioramento degli stili di vita ed al benessere delle persone.

INQUADRAMENTO

In Piemonte ci sono 209 consultori in cui operano circa 2000 operatori (dati derivati dall'Anagrafe delle Strutture in data settembre 2006); essi sono collocati, all'interno della struttura delle ASL, nell'area territoriale, la loro posizione organizzativa può variare da azienda ad azienda, dal punto di vista funzionale fanno parte dei DMI e con gli altri servizi dipartimentali devono operativamente relazionarsi. Per quanto riguarda attività e prestazioni esse risultano attualmente difficilmente tracciabili.

Le attività svolte all'interno dei Consultori soltanto in parte sono riconducibili al Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni Ambulatoriali (DGR 26/7/2004 n°73-13176) (prestazioni erogate). Nel flusso della specialistica ambulatoriale (tracciato C), peraltro unico flusso in cui possono essere attualmente rappresentate le prestazioni consultoriali, essendo obsoleto il tracciato REG 01, l'attività svolta dai consultori risulta sottostimata e distorta in quanto rappresentata esclusivamente dalla quota di attività ambulatoriale riconducibile al Nomenclatore stesso.

I consultori familiari sono servizi prevalentemente deputati alla promozione della salute e alla prevenzione rivolte a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili (ad esempio: adolescenti, stranieri, persone che attraversano fasi critiche del ciclo di vita...).

La maggior parte delle attività dei consultori prevede una articolazione in percorsi assistenziali (ad es. percorso nascita, percorso contraccezione consapevole, percorso di accompagnamento alla richiesta di IVG, percorso salute giovani...), descritti con protocolli in alcuni casi definiti a livello nazionale, in altri concordati a livello dipartimentale.

È altresì possibile l'erogazione di prestazioni singole in risposta a specifica domanda di salute, ma più spesso la modalità operativa del Consultorio, caratterizzata dall' "offerta attiva", trae occasione dalla singola domanda assistenziale per impostare un più ampio discorso di promozione della salute anche attraverso l'illustrazione e l'adesione al processo evolutivo della cura di sé da parte del paziente (= percorso). Tale modalità operativa è elemento qualificante dell'assistenza consultoriale e l'adesione all'intero percorso può esserne un buon indicatore.

I consultori che operano in regime di offerta di prestazioni, come si è detto, per ciò stesso hanno un ambito territoriale di competenza, tuttavia possono rispondere alla richiesta di prestazioni a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dalla residenza o dalla nazionalità.

Le prestazioni consultoriali possono essere rivolte a singoli, a coppie oppure a gruppi di persone. Tra le persone assistite una quota significativa è rappresentata da Stranieri Temporaneamente Presenti, per i quali spesso il consultorio rappresenta il primo punto di accesso ai servizi sanitari. In tale ambito i consultori possono essere un valido supporto per la prevenzione esport di situazioni che possono ledere la salute e la dignità della donna, come ad esempio la pratica della mutilazione genitale femminile.

Poiché vi sono connessioni ed analogie tra le attività dei Consultori e quelle gestite e svolte presso i servizi di Neuropsichiatria infantile ed essendo entrambe le strutture appartenenti al DMI (Dipartimento Materno Infantile) si è valutato opportuno riutilizzare per quanto possibile hardware, software di base, parti di software applicativo.

La scelta di utilizzare software, hardware ed in parte l'infrastruttura dei progetti NPInet e Rete Allergologica favorisce la successiva fase di implementazione di altre attività sul progetto e delle possibili interconnessioni tra i progetti, oltre a ridurre notevolmente i costi di sviluppo e gestione del progetto.

La strada scelta costituisce una base solida ed ampliabile per tutte le attività future, sia quantitativamente (il rimanente delle strutture interessate) che qualitativamente (eventuale gestione delle possibili implementazioni indicate di seguito).

OBIETTIVI OPERATIVI

Le finalità evidenziate in Premessa potranno essere perseguite tramite il raggiungimento di una serie di Obiettivi operativi:

- Conoscenza della rete regionale dei consultori in rapporto anche alla loro definizione nell'Anagrafe Strutture Sanitarie a seguito degli accorpamenti aziendali, e la disponibilità di Infrastrutture tecniche di comunicazione.
- Condivisione di un GLOSSARIO contenente tutte le voci da inserire nel sistema con specifici criteri di imputazione. Si riporta di seguito prima stesura del glossario, aggiornabile eventualmente con Determina dirigenziale in base all'evoluzione del sistema.
- Creazione di un sistema di "Reporting" che preveda:
 - la definizione di indicatori regionali condivisi che permettano la valutazione e programmazione delle attività;

- la redazione di un report divulgativo annuale che faccia conoscere le attività svolte in tale ambito
- la messa a disposizione dei dati a tutti gli operatori tramite strumenti che ne facilitino la consultazione ai fini di programmazione locale.

PROPOSTA DI SISTEMA INFORMATIVO

Il progetto prevede la realizzazione di un applicativo web fruibile attraverso RUPAR dalle strutture interessate e dagli operatori autorizzati. Gli operatori saranno caratterizzati da differenti abilitazioni in funzione della struttura e delle attività previste per la propria figura professionale e che terrà conto delle attuali normative relative alla privacy.

Sarà coerente con il programma regionale SIRSE (Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica), approvato con DGR n. 18-8626 del 21 aprile 2008;

Sarà conforme alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sensibili;

Andrà a salvaguardare ed ottimizzare gli investimenti già effettuati dalla Regione, favorendo per quanto possibile l'utilizzo di hardware, software di base dello specifico applicativo utilizzato dagli operatori delle reti di Neurologia, Psichiatria, Psicologia e Riabilitazione per l'età evolutiva, date le connessioni ed analogie tra le attività dei Consultori e quelle gestite e svolte presso i servizi di Neuropsichiatria infantile essendo entrambe le strutture appartenenti al DMI (Dipartimento Materno Infantile).

Tutte le attività svolte dai Consultori saranno centralizzate sui server centralizzati della rete di NPI e potranno essere condivise tra diverse strutture secondo politiche di autorizzazione decise a livello Regionale

Offrirà un "form on line", che consentirà la registrazione diretta dei dati da parte degli operatori dei consultori dei dati di servizio;

Prevede la possibilità che in futuro tale applicativo possa dialogare informaticamente con altri settori e discipline o altri strumenti regionali;

Offrirà funzionalità per l'elaborazione statistica delle informazioni gestite, che tengano conto dei differenti ambiti di analisi, in modo da sostenere adeguatamente le attività amministrative e di governo delle aziende sanitarie regionali e della stessa amministrazione regionale.

Dal sistema centrale sarà possibile estrarre statistiche e liste da parte delle singole strutture mentre potranno essere fatte statistiche aggregate a livello Regionale.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

I Consultori forniscono informazioni e servizi a diverse tipologie di cittadini, che possono essere singoli, coppie, nuclei famigliari, gruppi di persone, sia Italiani che Stranieri temporaneamente o no presenti sul nostro territorio.

Le attività prestate dai Consultori possono essere di tipo informativo, prestazioni singole o nell'ambito di un percorso caratterizzato da prestazioni obbligatorie e facoltative tipiche del percorso prescelto.

Non tutte le prestazioni erogate sono assimilabili alle prestazioni indicate nel Tariffario regionale. Si dovrà pertanto prevedere delle codifiche per quei particolari casi al fine di permettere all'operatore di documentare le prestazioni da erogare.

La logica di rilevazione secondo la logica del percorso è la seguente:

Prima accoglienza

- In fase di colloquio di prima accoglienza la/e persona/e può rimanere anonima o essere identificata attraverso un accesso agli archivi Aziendali o in previsione ad AURA o semplicemente attraverso imputazione dei suoi dati in un archivio della rete
- Nel caso in cui la persona afferisca per la prima volta per quell'episodio alla rete dei Consultori e venga identificata, occorre sottoporre alla persona la liberatoria per la privacy con l'eventuale autorizzazione alla visibilità per le altre strutture successive che dovessero necessitare per il medesimo evento
- Durante il colloquio vengono raccolti i dati relativi alla problematica e, se non riconducibili ad uno dei percorsi definiti (contraccezione, gravidanza, IVG, percorso di nascita, post parto, spazio giovani) viene erogata la singola prestazione richiesta
- Nel caso invece quanto richiesto faccia parte di un percorso definito, sarà possibile scegliere una delle prestazioni definite come obbligatorie oppure una di quelle definite come facoltative nell'ambito del percorso interessato

Interventi successivi per erogazione servizi

- Viene identificata la persona che ha già in precedenza associato un percorso e richiamati i dati relativi all'attività già svolta a suo favore
- Viene scelta una delle prestazioni obbligatorie o facoltative associate e suggerite a fronte del percorso
- Se la prestazione esaurisce il percorso si può procedere alla dimissione con chiusura del percorso, altrimenti il percorso continua a rimanere aperto

Interventi successivi per chiusura percorso

- Viene identificata la persona che ha già in precedenza associato un percorso e richiamati i dati relativi all'attività già svolta a suo favore
- Se sino a quel momento tutte le prestazioni obbligatorie sono state erogate e si ritiene chiusa ed esaustiva l'attività legata al percorso si può procedere alla dimissione con chiusura del percorso
- Se sino a quel momento tutte le prestazioni obbligatorie sono state erogate, ma non si ritiene chiusa ed esaustiva l'attività legata al percorso si procede alla chiusura del percorso per abbandono da parte della persona
- Se sino a quel momento non tutte le prestazioni obbligatorie sono state erogate, il percorso viene chiuso per interruzione da parte della persona

I dati coinvolti nelle attività del Consultorio possono essere classificati secondo le seguenti macro-categorie:

Dati identificativi

- Liberatoria privacy
- Dati Anagrafici
- Dati del nucleo familiare

- Situazione lavorativa
- Situazione sociale
- Stili di vita

Dati evento

- Tipologia di evento
- Data apertura/chiusura
- Esito
- Note

Dati attività

- Tipologia di intervento
- Percorso di interventi
- Prestazioni (tipologia e date)

In specifico la dati raccolti ricomprenderà quelli relativi alle donne e alle bambine sottoposte alla pratica della mutilazione genitale femminile o vittime di violenza e la documentazione delle donne a cui è stata consegnata l'agenda di gravidanza.

Funzionalità da implementate durante questa prima fase di rilevazione ed analisi dati per la gestione dei Consultori:

- **Funzionalità e menù generale**

- ❖ Sistema di gestione dell'accesso al sistema
- ❖ Sistema di gestione dei diritti degli operatori sui dati
- ❖ Tabelle generali
- ❖ Gestione tabelle di prestazioni da nomenclatore e non

- **Altre funzionalità generali previste**

- ❖ Sistema di messaggistica interna tra gli operatori e le strutture.
- ❖ Funzionalità per la pubblicazione di documenti da condividere (delibere, circolari, informative ecc.)
- ❖ Manuale utente con percorso delle principali attività di gestione dei dati in formato elettronico, impaginato per una successiva stampa

- **Specifiche sulla gestione delle prestazioni**

- ❖ Gestione della liberatoria per la privacy
- ❖ Gestione anagrafica della/e persona/e
- ❖ Gestione degli eventi per persona
- ❖ Gestione percorsi
- ❖ Gestione delle prestazioni
- ❖ Gestione dei dati storici contenuti all'interno dell'archivio
- ❖ Gestione della stampa per persona del percorso e/o della prestazione

- **Elaborazioni dati dei percorsi delle persone**

- ❖ Produzione dati per il file C (prestazioni)
- ❖ Gestione numericità delle liste persone in gestione
- ❖ Gestione numericità statistiche dati percorsi e delle prestazioni

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 23-13207

Centro Medico Chirurgico Guttuari s.r.l. - Parere negativo sulla richiesta di aumento posti letto di day-surgery di tipo C ai sensi DGR n. 98-9422 del 1^a agosto 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere parere negativo sull'istanza di aumento di posti letto e relativi ampliamenti di attività di day-surgery di tipo C presentata dal Centro Medico Chirurgico Guttuari s.r.l..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 24-13208

Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino per il Tirocinio professionalizzante in Medicina Generale nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la convenzione tra la Regione Piemonte-Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, l'Università degli Studi di Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino, per la realizzazione di una didattica tutoriale e seminariale nell'ambito del tirocinio professionalizzante di insegnamento per n. 350 studenti del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso gli Studi dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR, così come indicato nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di autorizzare la Presidente della Regione o suo delegato a sottoscrivere la convenzione in argomento;

- di dare atto che la spesa quantificata in Euro 143.400,00 troverà copertura nell'UPB 20091 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 25-13209

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per il rilancio produttivo ed occupazionale delle PMI pie-

montesi attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili tra la Regione Piemonte e la JPE 2010 - Società consortile a responsabilità limitata .

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare lo schema di "Protocollo di intesa per il rilancio produttivo ed occupazionale delle PMI piemontesi attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili tra la Regione Piemonte e la JPE 2010 - Società consortile a responsabilità limitata", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale o all'Assessore dalla stessa delegato di sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa, in nome e per conto della Regione Piemonte.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 26-13210

L.R. 18.3.1992 n. 16, art. 6. Criteri per l'elaborazione e la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'anno accademico 2010/11 delle borse di studio e di prestiti fiduciari agli studenti universitari.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, i "Criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2010/11 delle borse di studio e di prestiti fiduciari agli studenti universitari", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

- di prendere atto che, poiché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha ancora comunicato l'aggiornamento su base ISTAT 2010 relativo ai requisiti economici ISEE e ISPE, i limiti di reddito e gli importi delle borse di studio riportati nell'allegato alla presente deliberazione sono quelli dell'anno accademico 2009-10, e saranno corretti in sede di pubblicazione del bando da parte dell'EDISU, ad avvenuta comunicazione di tali aggiornamenti.

Alla copertura finanziaria di competenza regionale per l'erogazione delle borse di studio e di prestiti fiduciari per l'a.a. 2010/11, di cui ai citati criteri, si farà fronte nell'ambito dello stanziamento sul cap. 168709 del bilancio 2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 27-13211

Approvazione degli interventi dell'EDISU Piemonte in ordine alle residenze universitarie Spina 2 in Torino e Villa Claretta in Grugliasco (To).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'operato dell'EDISU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, e di autorizzarlo a dare corso alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente n. 7209 del 17/12/2009 richiamata in premessa;

- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, così come stabilito dalla D.G.R. n. 8-2825 del 15/05/2006. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 29-13213

Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", cofinanziato al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013: approvazione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR e indirizzi all'Autorità di Gestione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/2013, aggiornata al 30 giugno 2009, di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento;

- di demandare alla Direzione Attività Produttive – in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 – le successive revisioni della Descrizione sopra citata che si rendessero necessarie per tener conto delle modifiche organizzative o gestionali connesse all'evoluzione del sistema informatico o all'avanzamento del Programma;

- di demandare all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, in accordo con i Responsabili delle strutture regionali e degli Organismi Intermedi coinvolti nell'attuazione del POR, l'attribuzione delle responsabilità di attività, di gestione e di controllo nell'ambito delle Attività/Misure di intervento del POR FESR 2007-2013;

- di demandare ai Responsabili delle strutture regionali

e degli Organismi Intermedi coinvolti nell'attuazione del POR, l'individuazione puntuale delle unità organizzative e del personale incaricati delle attività amministrative funzionali all'attuazione del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 30-13214

Approvazione di un Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e FENEAL UIL TORINO, FILCA CISL TORINO, FILLEA CGIL TORINO per la condivisione di dati e l'interscambio di informazioni dei dati informativi concernenti il ciclo di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la FENEAL UIL Torino, FILCA CISL Torino, FILLEA CGIL Torino, per la condivisione di dati e l'interscambio di informazioni dei dati informativi concernenti il ciclo di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di demandare all'Assessore ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo la sottoscrizione del succitato protocollo d'intesa;

- di affidare, per quanto di competenza della Regione Piemonte, alla Direzione regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste – settore Tecnico Opere Pubbliche, le attività tecniche e gestionali per l'attuazione del Protocollo d'intesa medesimo.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 35-13219

D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Azione del Contratto di fiume del Torrente Belbo. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale del Piano d'Azione del Contratto di Fiume del Torrente Belbo

subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate:

1. definizione di un documento di Linee Guida per indirizzare la fase di realizzazione e il monitoraggio delle Azioni previste dal Piano. Tale documento dovrà essere organizzato per singola "Azione" e dovrà essere reso disponibile prima dell'attivazione della fase operativa del Piano che seguirà alla firma del Contratto;

2. avvio di uno studio sul torrente Tinella, finalizzato ad approfondire le criticità del corso d'acqua già evidenziate nella relazione tecnica allegata;

3. predisposizione di una cartografia a scala idonea a rappresentare l'area idrografica del torrente Belbo e le azioni del Piano organizzate per ambiti e tematiche omogenee da utilizzare nelle prossime fasi di attuazione e monitoraggio del piano;

4. integrazione dell'analisi ambientale contenuta nel Rapporto Ambientale con approfondimenti specifici relativi alla componente paesaggio, definiti anche nell'ottica del monitoraggio futuro;

5. approfondimento del monitoraggio ambientale secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata in particolare: evidenziando la relazione tra obiettivi, azioni ed indicatori, individuando indicatori sensibili e misurabili;

6. revisione del Rapporto Ambientale recependo le osservazioni e le indicazioni segnalate nel paragrafo 5 della relazione tecnica allegata;

7. l'Autorità proponente visti i contenuti del parere motivato relativi al Piano di Azione, riportate nel paragrafo 4 della relazione tecnica allegata, e nel corso del processo di concertazione verificherà, nell'ambito della Cabina di Regia, le condizioni di effettiva realizzabilità delle indicazioni operative fornite;

di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo Allegato sia trasmessa alla Provincia di Asti, al fine di provvedere al seguito di competenza.

L'Autorità proponente redigerà, ai sensi dell'articolo 17 "Informazione sulla decisione" del D.lgs 4/2008 correttivo del D.lgs 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'Allegato. In tale documento, la provincia di Asti dovrà dare puntuale riscontro delle prescrizioni precedentemente elencate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 36-13220

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti ai soggetti gestori di aree protette del Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 e di cui all'Allegato B costituente parte integrante del presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Settore pianificazione e gestione delle aree naturali protette alla sottoscrizione delle singole convenzioni in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, l'esercizio delle funzioni inerenti alle nuove procedure di Valutazione di incidenza relative a interventi e progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009;

di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di cui al punto d) e non ancora concluse, il procedimento rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 37-13221

Nomina consulente tecnico di parte nella causa promossa da privato contro la Regione Piemonte avanti il Tribunale di Torino - Sezione Lavoro (R.G.L. 9196/2009).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di nominare, quale consulente tecnico di parte dell'ente nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, in premessa descritto il dott. Mario Spinelli, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'ASL CN1 di Cuneo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 38-13222

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da associazioni per la tutela della fauna avverso la D.G.R. n. 31-12298 del 5.10.2009 di approvazione del progetto: "Eradications and control of grey squirrel: Actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems - EC- SQUARE". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 39-13223

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino promosso da società privata per l'ottenimento di un contributo ai sensi della L.R. n. 18/1999 in materia di interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 40-13224

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Biella - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 41-13225

Autorizzazione a interporre appello avanti la Corte di Appello di Torino - Sez. Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea - Sez. Lavoro n. 106/2009. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 42-13226

Liquidazione parcella al Dr. Riccardo Ranalli. Spesa Euro 17.417,86 (cap. 135611/2010).

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 43-13227

Liquidazione parcella all'avv. Gabriele Pafundi dello Studio Avvocati Romanelli-Pafundi. Spesa Euro 27.999,20 (cap. 135611/2010).

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 44-13228

Autorizzazione a resistere nel ricorso proposto avanti il T.A.R. Piemonte da una società per l'annullamento della determinazione di revoca di contributi in materia di formazione professionale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 45-13229

Ricorso ex art. 1676 c.c. proposto da dipendente ditta appaltatrice del servizio mensa presso il Consiglio Regionale. Accettazione rinuncia ricorso.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 46-13230

Autorizzazione a proporre appello nel giudizio innanzi la Corte d'Appello di Torino avverso sentenza n. 47 emessa dal Tribunale di Verbania - Sez. di Domodossola depositata in data 10.9.2009 con condanna della Regione Piemonte al risarcimento danni da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciotti.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 49-13233

Legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", art. 46 comma 4. Lavori urgenti Funivia Stresa-Alpino-Mottarone.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare l'espletamento dei necessari urgenti lavori per la messa in funzione della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone anche attraverso il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 46, comma 4 della Legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione dei citati lavori di messa in sicurezza della

Funivia Stresa-Alpino-Mottarone viene autorizzata per un

massimo di Euro 130.000,00;
di dare atto che per l'intervento succitato si farà fronte con le risorse complessive disponibili al capitolo n. 284315 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica" – UPB DB 18092 del bilancio di previsione per l'anno 2010;
di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 50-13234

L.R. 6 agosto 2009 n. 22 art. 48. Liquidazione della Società a responsabilità limitata Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di richiedere, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile, la convocazione, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, dell'assemblea della società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale, denominata "Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l." allo scopo di deliberare, tra l'altro:

- l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009;

- la messa in liquidazione della società e la contestuale nomina del liquidatore, come previsto dall'articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 22;

- l'esame dei conti della società alla data dell'Assemblea;

di dare mandato al responsabile della Direzione regionale Cultura Turismo e Sport di partecipare all'assemblea di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in rappresentanza della Regione, chiedendone la liquidazione;

di individuare il dott. Valter Bullio, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, revisore ufficiale dei conti e consulente tecnico del Giudice Civile e Penale, con studio in Torino, ai fini della nomina a Liquidatore, il quale entro 180 giorni dalla nomina, provvederà alla liquidazione secondo le modalità descritte in premessa;

di dare mandato alla Direzione Cultura Turismo e Sport di individuare le eventuali funzioni e il relativo personale che potranno essere assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità analoghe, individuato dalla Direzione medesima, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 della succitata l.r. n. 22/2009;

di dare mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio di avviare, entro lo stesso termine di 180 giorni, le procedure selettive per l'inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con esclusione dei ruoli dirigenziali, del

personale operante con contratto a tempo indeterminato presso la Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., non trasferito ad altro ente, secondo le modalità di reclutamento del personale applicate dalla Regione e di incrementare l'attuale dotazione organica del corrispondente numero di unità necessarie per l'inquadramento del personale
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 54-13238

Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e il Comune di Acqui Terme per la valorizzazione e la gestione dell'area archeologica di via Maggiorino Ferraris (ex Palaorto) ad Acqui Terme (AL).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di promuovere ed approvare lo schema di Protocollo d'intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità egizie la Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura, la Provincia di Alessandria, il Comune di Acqui Terme per la valorizzazione e la gestione dell'area archeologica di via Maggiorino Ferraris denominata ex Palaorto, parte integrante della presente deliberazione,

- di demandare all'Assessore alla Cultura o un suo delegato alla firma del Protocollo d'intesa in oggetto;

- di dare atto che le eventuali risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte per l'attuazione del sopracitato protocollo di intesa saranno reperite sui bilanci di previsione 2010 e seguenti (UPB DB 18001, DB 18002, DB 18031, DB 18032).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 55-13239

Adesione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla Fondazione "Camillo Cavour" di Santena.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, e subordinatamente all'iscrizione del nuovo statuto della Fondazione "Camillo Cavour" al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, l'adesione della Re-

gione Piemonte in qualità di socio fondatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della L.R. n. 6/77, alla Fondazione "Camillo Cavour" con sede in Santena (To), Piazza Visconti Venosta 2, che risponde ai "Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l'adesione a strutture già esistenti", approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 557-11487 del 22.09.1999;

- di prendere atto, condividendone le disposizioni ivi contenute, dello Statuto della Fondazione "Camillo Cavour" allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A).

La presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte rispetto all'importo di Euro 100.000,00 già impegnati per la costituzione del fondo di dotazione disponibile (imp. n. 6092/2007).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 57-13241

Protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Villadossola per la promozione e la valorizzazione del Centro Culturale "La Fabbrica" di Villadossola quale polo culturale della provincia del Verbano Cusio Ossola.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Villadossola, il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del Centro Culturale "La Fabbrica" di Villadossola quale polo culturale della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il protocollo d'intesa verrà sottoscritto dalla Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, unitamente ai rappresentanti della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Villadossola.

La Regione Piemonte si impegna, nell'ambito delle risorse di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e così come contemplato nel protocollo d'intesa, a destinare un contributo di € 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2010/2012, compatibilmente con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli 182843 e 187631 del bilancio regionale.

- di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, nell'ambito delle competenze e delle procedure di cui alla l.r. 58/1978, la gestione amministrativa degli impegni economici assunti dalla Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA
FRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
E IL COMUNE DI VILLADOSSOLA
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" DI VILLADOSSOLA
QUALE POLO CULTURALE DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
TRIENNIO 2010 - 2012

L'anno XXXX, addì XX del mese di XXXXXXXX, presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a
XXXXXXXXXXXX,

TRA

Il **Comune di Villadossola**, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco e legale rappresentante Marzio Bartolucci, (omissis) e domiciliato per la carica a Villadossola, Via Marconi n. 21;

la **Provincia del Verbano Cusio Ossola**, rappresentata ai fini del presente atto dal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il
XXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica a Verbania, Via dell'Industria n. 25

E

La **Regione Piemonte**, rappresentata ai fini del presente atto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e domiciliato per la carica a Torino, Piazza Castello n. 165

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, nell'ambito dei propri obiettivi generali in materia di spettacolo individuati dal Programma di Attività dell'Assessorato alla Cultura per il triennio 2009/11 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 48-12423 del 26.10.2009, intende perseguire fra l'altro:

promozione, valorizzazione e diffusione di una cultura dello spettacolo, nelle sue varie, diverse espressioni;

rafforzamento e innalzamento qualitativo dell'offerta culturale e di spettacolo;

valorizzazione, attraverso i linguaggi e con le modalità proprie dello spettacolo, del patrimonio di storia e identità culturale del Piemonte;

perseguimento di una sempre più equilibrata e razionale distribuzione territoriale, temporale e tipologica dell'offerta di spettacolo sull'intero territorio regionale;

promozione di un più ampio e diffuso accesso ai consumi di spettacolo e sviluppo delle condizioni atte a favorire pari opportunità di fruizione, anche al fine di incrementare il patrimonio culturale delle nuove generazioni e delle fasce sociali meno favorite;

intensificazione del legame fra l'offerta di spettacolo e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche, naturali ed economiche (spettacolo come incentivo del turismo culturale, della fruizione dei beni culturali, ecc.);

realizzazione e consolidamento di circuiti distributivi (della musica; del teatro; della danza; del cinema), per una mirata, razionale diffusione delle produzioni artistiche di qualità realizzate in primo luogo dai soggetti produttivi piemontesi, ma nei quali trovino ospitalità anche significative presenze nazionali e internazionali, con l'obiettivo di contribuire alla formazione e all'incremento del pubblico, al potenziamento qualitativo e alla ricchezza multidisciplinare dell'offerta, alla piena valorizzazione delle sedi di spettacolo;

individuazione, per ciascun ambito provinciale, di progetti di indiscussa rilevanza regionale e frutto di un'azione di condivisione e concertazione con gli Enti locali di territori omogenei, capaci di esprimere in modo significativo un'identità culturale territoriale, di costituire elemento di sviluppo anche economico, di contribuire all'arricchimento e alla valorizzazione della realtà artistica regionale, e di attivare sinergie culturali, rapporti e collaborazioni con altre qualificate realtà piemontesi, nazionali e internazionali;

- gli obiettivi di politica territoriale sopra riportati presuppongono per la Regione la necessità di dotarsi di strumenti di intervento grazie ai quali essa possa governare, anche attraverso l'intesa con le Amministrazioni locali, le dinamiche di diffusione delle attività di spettacolo, e in particolare quelle rivolte alle giovani generazioni, che costituiscono il presupposto sul quale basare nel prossimo futuro lo sviluppo di omogenei e coerenti progetti;

- lo sviluppo e la diffusione delle attività di spettacolo sul territorio richiedono altresì la creazione e la promozione di qualificate sedi di spettacolo in grado di rappresentare progressivamente punti di riferimento non solo per i propri territori ma anche, più in generale, per il pubblico, soprattutto giovane, regionale e nazionale; in tal senso la Regione Piemonte era a suo tempo intervenuta a sostegno del completamento dei lavori di realizzazione del centro culturale la Fabbrica di Villadossola;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha necessità di disporre di un luogo qualificato nel quale poter realizzare eventi, spettacoli e manifestazioni di rilievo provinciale;

- il Comune di Villadossola intende valorizzare la struttura proseguendo nell'offerta culturale e, in particolare, di spettacolo ed allo stesso tempo rinforzando le potenzialità del Centro Culturale La Fabbrica e a tal fine ha elaborato un progetto denominato "Promozione e valorizzazione del centro culturale la Fabbrica di Villadossola quale Polo culturale della Provincia del Verbano Cusio Ossola", che viene riportato nelle sue linee essenziali all'interno del presente Protocollo;

Considerato che sulla base delle premesse sopra evidenziate e della convergenza degli obiettivi programmatici fra le tre istituzioni, la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Villadossola hanno firmato in data 24.09.2007 un primo Protocollo d'Intesa (DGR n. 37-6837 del 10.09.2007) finalizzato alla realizzazione di un intervento di promozione e rilancio del Centro Culturale "La Fabbrica" di Villadossola quale polo di riferimento culturale e produttivo del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola;

visti i positivi esiti dell'azione di concertazione degli interventi realizzata in questi anni, che ha portato:

- al completamento e alla piena funzionalità dell'Anfiteatro;
- alla nascita e allo sviluppo in esso di rilevanti iniziative coerenti con le finalità del protocollo, quali Circuiti regionali dello spettacolo Circuito Teatrale del Piemonte, Piemonte in Musica, Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e Blues al Femminile, connotandosi quindi per una particolare apertura, sensibilità e attenzione alla realtà e all'organizzazione del sistema regionale dello spettacolo;

tutto ciò premesso,

1) la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Villadossola si impegnano

- a) ad attuare un'azione coordinata finalizzata alla realizzazione di un intervento di promozione e valorizzazione del Centro Culturale "La Fabbrica" di Villadossola quale polo di riferimento culturale e produttivo del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola;
- b) a prevedere, nell'ambito delle risorse che i rispettivi bilanci destinano alla realizzazione e alla promozione delle attività culturali, lo stanziamento di fondi finalizzati al perseguimento degli obiettivi culturali generali e degli specifici programmi annuali, la cui articolazione sarà oggetto di periodici confronti in sede tecnica.

2) Nell'ambito della finalità generale di cui al punto 1.a), gli obiettivi specifici che gli Enti sottoscrittori del Protocollo intendono tra l'altro perseguire nell'arco del triennio 2010/12 sono così articolati:

- a) dare continuità all'organizzazione presso il Centro Culturale La Fabbrica di qualificate rassegne e stagioni teatrali, musicali, di attività pittoriche e di iniziative culturali in genere;
- b) proseguire i rapporti con la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, tradizionale partner del Centro culturale fin dal 1997 (allora come Teatro Stabile di Torino), anno di inaugurazione del Centro e, in linea generale, con i Circuiti regionali dello spettacolo;
- c) perseguire una politica dei prezzi volta a favorire la più ampia partecipazione della popolazione, con particolare riferimento all'accesso da parte dei giovani, al fine di diffondere la cultura teatrale e musicale nonché la cultura collegata alle tradizioni letterarie radicate sul territorio;
- d) ospitare stage universitari e formativi;
- e) attivare piccole produzioni locali di carattere teatrale, letterario, pittorico e artistico in generale, anche con l'obiettivo di una loro circuitazione al di fuori del territorio del Verbano Cusio Ossola;

- f) stringere partenariati e collaborazioni con istituzioni culturali e straniere per attivare scambi artistici e culturali;
- g) sviluppare azioni di promozione anche in ambito sovraprovinciale, al fine di favorire la visibilità del Centro Culturale e il suo riconoscimento come punto di riferimento e di aggregazione.

3) Con riferimento al punto 1.b), gli Enti sottoscrittori si impegnano a destinare nel triennio 2010/2012 le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo.

In particolare: la Regione Piemonte si impegna, previa verifica dei fondi disponibili sui propri capitoli di bilancio, a intervenire con la somma di Euro 150.000,00 (50.000,00 euro annui) nell'ambito delle risorse di cui alla legge regionale 58/1978; il Comune di Villadossola si impegna a intervenire con la somma di Euro 150.000,00 (50.000,00 euro annui); la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a assegnare un contributo annuo compatibile con le proprie disponibilità economiche sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale per le attività culturali.

Il Comune di Villadossola si impegna inoltre alla realizzazione delle attività previste dal Protocollo mettendo a disposizione del Centro Culturale La Fabbrica, oltre alla struttura e alle strumentazioni in dotazione del centro stesso, una propria risorsa umana di personale a tempo pieno per il periodo di durata del Protocollo.

La Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola corrispondono annualmente al Comune di Villadossola i propri contributi a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo dei programmi e dei bilanci annuali di attività.

....., lì

.....
Comune di Villadossola
.....

.....
Provincia del
Verbano Cusio Ossola
.....

.....
Regione Piemonte
.....

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 58-13242

Prosecuzione del sostegno della Regione Piemonte al Festival "Teatro a Corte", progetto per la valorizzazione delle Residenze sabaude del Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la prosecuzione per il triennio 2010-2012 del sostegno della Regione Piemonte al progetto "Teatro a Corte" festival internazionale per la valorizzazione delle Residenze sabaude del Piemonte, realizzato dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa.

La definizione della programmazione delle edizioni annuali del Festival deve tenere presenti le linee di indirizzo e gli obiettivi contenuti nel progetto originario, così come approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 73-6017 del 28.05.2007 e dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 19.07.2007 e, in particolare:

- valorizzare il sistema delle Residenze Sabaude, quale obiettivo centrale di un progetto che mira a coniugare qualificate attività di spettacolo dal vivo di rilievo internazionale con la bellezza del patrimonio storico e architettonico della nostra regione;

- legare la fruizione di una importante eredità del passato con la creatività contemporanea e l'innovazione dei linguaggi dello spettacolo dal vivo;

- definire programmi che selezionino gli spettacoli e gli artisti più qualificati della scena nazionale e internazionale, valorizzando al tempo stesso le migliori proposte di artisti e formazioni del territorio piemontese;

- favorire la realizzazione di progetti di produzione e coproduzione, sia con realtà nazionali e internazionali, sia con enti e istituzioni culturali piemontesi, pensati per i siti di forte suggestione che ospiteranno il festival, mettendo insieme più forme di espressività spettacolare: musica, danza, teatro visuale, gestuale e di parola;

- di dare mandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di definire e sottoscrivere con la Fondazione Teatro Piemonte Europa una convenzione per il triennio 2010-2012, corrispondente alla durata del progetto "Teatro a Corte", che stabilisca i reciproci impegni per un efficace coordinamento artistico, organizzativo e amministrativo dell'iniziativa.

La Regione Piemonte si impegna, nell'ambito delle risorse di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e alla legge regionale 30.5.1980 n. 68 "Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa", a destinare un contributo di € 750.000,00 per ciascun anno del triennio 2010/2012, compatibilmente con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli 187631 e 187576 del bilancio regionale.

Per le ragioni espresse in premessa, l'assegnazione del contributo regionale verrà valutato e quantificato in relazione al contributo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 60-13244

Festa Regionale della Polizia Locale, individuazione sede ospitante per l'anno 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di istituire la settima edizione della giornata regionale di "Festa della Polizia Locale del Piemonte" a Novara per l'anno 2010, che si terrà Sabato 2 Ottobre 2010;

- di dare mandato per l'esecuzione del presente provvedimento al Settore Sicurezza e Polizia Locale, al cui Responsabile competerà la definizione dei successivi atti amministrativi, nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui Capitoli 127654 e 151554, UPB DB17051 del Bilancio 2010.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dell'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 62-13246

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca - modalità di attuazione per l'anno 2010 - integrazione alla DGR n. 50-12425 del 26 ottobre 2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

con riferimento a quanto indicato in premessa, di integrare l'allegato 1 della DGR n. 50-12425 del 26 ottobre 2009 nel modo seguente:

al paragrafo 1.1. Fondo con finalità generale (L.R. 63/78 e PSR 2007-2013), dopo la lettera d) dell'ottavo capoverso, aggiungere la seguente lettera:

e) interventi rivolti alle aziende agricole, attive anche nel settore della trasformazione e commercializzazione e che utilizzano prevalentemente prodotto agricolo aziendale, ai sensi dell'art. 7, relativamente ai commi 7 e 8, della

l.r.95/1995. Si ritiene peraltro opportuno consentire alle Province di utilizzare tale possibilità anche per una eventuale nuova finalizzazione di assegnazioni contenute nei Programmi Operativi Provinciali degli anni precedenti, da autorizzarsi con le modalità stabilite nel successivo paragrafo V. Si precisa inoltre che per quanto riguarda tali interventi occorre fare riferimento alla DGR n. 17-10250 del 2 dicembre 2008 che ha approvato le disposizioni attuative. Tale provvedimento è stato registrato dalla Commissione europea come aiuto in esenzione con il numero X7/09, ai sensi del Reg.(CE) 800/2008.

Il testo dell'allegato 1, di cui alla D.G.R. n. 50-12425 del 26 ottobre 2009, così come risulta a seguito della integrazione di cui sopra, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 64-13248

Articolo 7 della Legge Regionale n. 11 del 25 Maggio 2001 e s.m.i. "Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" (CO.SM.AN.). Approvazione della nuove Istruzioni per l'applicazione delle legge. Revoca della DGR n. 38-6963 del 24 settembre 2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare le Istruzioni per l'applicazione della legge regionale 25 Maggio 2001 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di revocare la DGR n. 38 – 6963 del 24 Settembre 2007, di approvazione delle precedenti Istruzioni;

3. di prendere atto che il Programma di attività per il 2010 del consorzio mantiene le indicazioni e prescrizioni contenute nella sua DGR di approvazione (n. 50 – 12581 del 16 Novembre 2009).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**Istruzioni per l'applicazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e s.m.i.,
"Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di
origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari"**

**ART.1
(Oggetto)**

1. Le presenti Istruzioni disciplinano l'applicazione della legge regionale del 25 maggio 2001, n.11, "Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 11/2001, le Istruzioni definiscono:
 - a) le modalità di funzionamento e di articolazione del Consorzio;
 - b) le procedure e gli indirizzi per la redazione dei Programmi annuali di attività del Consorzio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r.11/2001;
 - c) le modalità di erogazione dei contributi;
 - d) la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili;
 - e) le percentuali di contribuzione;
 - f) le priorità degli interventi.

**ART.2
(Definizioni)**

1. Ai fini della l.r.11/2001, si intende per:
 - a) rifiuti: i materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal regolamento CE n. 1774/02 e successive modifiche ed integrazioni "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
 - b) smaltimento: la raccolta, il trasporto, la conservazione, la trasformazione ai fini dell'eliminazione, l'eliminazione degli animali morti in allevamento e dei rifiuti dei macelli, così come definito dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura;
 - c) coincenerimento: l'incenerimento con recupero energetico così come stabilito nella Direttiva n. 76 del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti ed al relativo D.Lgs n. 133 del 11.5.2005 di attuazione;
 - d) Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura: "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie C n. 319 del 27 dicembre 2006 e relativo regolamento di esenzione (Reg. CE n. 1857 del 15.12.2006).

**ART. 3
(Natura giuridica del Consorzio)**

1. Il Consorzio, avente natura di soggetto di diritto privato - con finalità di pubblica utilità nei settori della sanità pubblica e della tutela ambientale, garantendo con lo smaltimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02 l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale per la prevenzione e l'eradicazione delle epizootie - ha natura obbligatoria ed è regolato dalle norme del codice civile.

**ART. 4
(Statuto del Consorzio)**

1. Per le modalità organizzative e di funzionamento del Consorzio, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r.11/2001, che ne verifica la compatibilità con quanto stabilito dalle presenti Istruzioni.
2. Lo Statuto, oltre a garantire che il Consorzio operi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità contiene espressamente quanto previsto dalle Istruzioni in tema di:

- a) natura giuridica del Consorzio;
 - b) compiti del Consorzio conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia sanitaria, ambientale e agricola;
 - c) tipologia dei soci aderenti;
 - d) modalità di individuazione e copertura dei costi di funzionamento del Consorzio, modalità e tempi relativi al versamento della quota di adesione dei soci;
 - e) modalità di affidamento delle attività di smaltimento;
 - f) stipulazione contrattuale e delle polizze assicurative;
 - g) controlli attivati dal Consorzio.
3. La Direzione Agricoltura, per esigenze normative, può richiedere al Consorzio di adeguare lo Statuto. L'assemblea del Consorzio, in sede straordinaria, delibera sulle modifiche allo Statuto da sottoporre successivamente alla Giunta regionale per l'approvazione.

ART. 5 **(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, che non partecipa al Consorzio, esercita funzioni di indirizzo e vigilanza per il perseguimento delle finalità di pubblica utilità di cui all'art. 1 della l.r. 11/2001, nonché funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 20.
2. La Regione definisce:
- a) le modalità di partecipazione finanziaria degli allevatori;
 - b) i servizi resi;
 - c) i danni assicurabili;
 - d) le modalità di accesso dei soci ai servizi;
 - e) i controlli che il Consorzio deve effettuare sui servizi erogati, come previsto dall'art. 20, e l'individuazione delle strutture regionali, ovvero degli enti incaricati della vigilanza.
 - f) gli ambiti di sanità pubblica correlati all'attività del Consorzio.
4. La Regione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto del Consorzio previste nel precedente art. 4, comma 2.

ART. 6 **(Compiti del Consorzio)**

1. Ai fini dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della l.r. 11/2001, l'attività principale del Consorzio è coordinare ed assicurare lo smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02, individuando, mediante procedure che garantiscano trasparenza, efficacia, economicità e rispetto della concorrenza, gli operatori che effettuano lo smaltimento dei suddetti materiali ed i gestori degli impianti di trattamento per lo smaltimento finale.
2. Il Consorzio garantisce la raccolta capillare in tutto il territorio regionale dei capi morti in allevamento, anche nel caso di allevamenti di modeste dimensioni localizzati in aree geograficamente svantaggiate.
3. Il Consorzio può negoziare i contratti di assicurazione per i danni all'attività zootecnica, compresi quelli relativi allo smaltimento di cui al comma 1.
4. Il Consorzio non svolge attività di trasformazione, produzione e commercializzazione dei prodotti contenuti nell'Allegato I del Trattato CE.
5. Il Consorzio, a seguito di richiesta della Regione, attiva – previa verifica di fattibilità – protocolli di intesa con altri soggetti (Università, Istituto Zooprofilattico Sperimentale ecc.), per coordinare ed organizzare lo smaltimento dei rifiuti animali di cui al Reg. CE n. 1774/02 nei casi di pubblico interesse e di sanità pubblica.
6. Il Consorzio garantisce il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", adottando le necessarie misure di sicurezza.

ART. 7

(Soci aderenti)

1. Ai fini dell'art. 2 della l.r. 11/2001 sono soci obbligatori del Consorzio tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di sanità veterinaria e agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 2 della l.r. n. 11/2001.
2. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni di cui all'art. 7-ter, comma 1, della l.r. n. 11/2001. Tali allevamenti possono aderire al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico. La modalità di tale adesione volontaria è definita con regolamento consortile.
3. Possono diventare soci del Consorzio gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02, nonché titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla l.r. n. 11/2001.

ART. 8

(Smaltimento dei rifiuti)

1. Il regime di aiuto pubblico previsto dalla l.r. n. 11/2001 è applicabile esclusivamente per lo smaltimento, dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal regolamento CE n.1774/02.
2. Ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 11/2001 e della vigente normativa, e' consentito l'uso delle farine come combustibile alternativo negli impianti di co-incenerimento, anziché destinarle unicamente alla distruzione tramite incenerimento; il recupero energetico rappresenta una riduzione dei costi di smaltimento per il Consorzio, con conseguente proporzionale riduzione dell'aiuto pubblico erogato dalla Regione.

ART. 9

(Costi di funzionamento e quota di adesione)

1. I costi amministrativi connessi al funzionamento del Consorzio sono a carico dei soci. I soci di cui all'art. 7, comma 3, sostengono interamente anche i costi dei servizi di smaltimento forniti.
2. La quota di adesione dei soci obbligatori è proposta annualmente dal Consorzio sulla base dei costi di funzionamento e del numero dei soci iscritti ed è indicata nei Programmi annuali di attività da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento.
3. Il Consorzio stabilisce l'entità della quota di adesione degli allevatori, calcolata sulla base dei propri costi di funzionamento - per garantire l'organizzazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti e l'attivazione dei servizi assicurativi – in relazione alle dimensioni dell'allevamento e al grado di partecipazione al programma assicurativo. L'entità della quota di adesione può altresì essere rapportata anche alle diverse tipologie di specie allevate e di modalità di gestione dell'allevamento, nonché all'ubicazione aziendale per le aziende operanti in zone montane.
4. La quota di adesione dei soci di cui all'art. 7, comma 3, è stabilita con lo stesso criterio di cui al comma 3.
5. Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 11/2001, usufruisce dei servizi del Consorzio – e del relativo aiuto pubblico nei casi previsti – esclusivamente il socio in regola con il versamento della quota di adesione e della quota parte di premio assicurativo, qualora dovuto, versata entro la fine del mese di Febbraio dell'anno in corso. Il termine indicato si applica ai soci di cui all'art. 7, comma 1.
6. Il consorziato può regolarizzare la posizione contributiva nei confronti del consorzio oltre il termine stabilito, versando la quota di adesione, comprensiva delle eventuali spese sostenute per l'attivazione della procedura di riscossione.
7. Qualora l'interesse del consorziato sia protetto dall'assicurazione (in quanto incluso nelle consistenze complessive assicurate dal consorzio, che è il contraente della polizza) e questi non abbia versato entro il termine la propria parte di premio assicurativo, la posizione contributiva può essere regolarizzata con le medesime modalità di cui al comma 6.

8. Il recupero del premio assicurativo tramite la regolarizzazione di cui al comma 6, consente la liquidazione di eventuali sinistri antecedenti alla data della predetta regolarizzazione, purchè il danno conseguente al sinistro (il costo di smaltimento dei capi morti in azienda) non sia già stato saldato dal consorziato alla ditta di smaltimento.

ART. 10 **(Programma annuale di attività: articolazione e contenuti)**

1. Il Programma annuale di attività (1° Gennaio – 31 Dicembre), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 11/2001, si può articolare nel Programma di smaltimento e nel Programma assicurativo, entrambi differenziati in funzione dei soggetti beneficiari del servizio (i soci individuati dall'art. 7, commi 1, 2 e 3); in alternativa il Programma annuale di attività può essere costituito solo dal Programma assicurativo.
2. Il Programma contiene:
 - a) la situazione dei soci aderenti;
 - b) la situazione finanziaria del Consorzio;
 - c) l'analisi dei costi amministrativi di funzionamento;
 - d) il sistema di quote di adesione proposto;
 - e) l'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti;
 - f) le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse;
 - g) il programma di smaltimento, con le relative voci di costo e la richiesta di contributo pubblico;
 - h) il programma assicurativo, con le relative voci di costo e la richiesta di contributo pubblico.

ART. 11 **(Programma di smaltimento)**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), della l.r. n. 11/2001, l'aiuto erogato non può coprire la totalità dei costi di smaltimento sostenuti.
2. La concessione dell'aiuto, destinato esclusivamente ai soci di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è regolata dalle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura (art. 16 del Reg. CE n. 1857/06), secondo le quali l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o co-incenerimento) dei capi morti. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di effettuare i test TSE l'aiuto può giungere fino al 100% dei costi complessivi di smaltimento.
3. Conformemente alle disposizioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura, si specifica che:
 - a) i capi morti sono animali soppressi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano (art. 2, comma 14, Reg. CE n. 1857/06);
 - b) l'aiuto non deve essere versato direttamente al produttore ma può essere erogato agli operatori economici che forniscono servizi connessi con lo smaltimento dei capi morti, purchè sia dimostrabile che il suddetto importo sia scontato integralmente al produttore in qualità di beneficiario finale (art. 16, commi 2 e 3, Reg. CE n. 1857/06). L'aiuto non può essere utilizzato per finanziare i costi amministrativi od operativi del Consorzio.
4. Lo smaltimento è affidato a imprese che curano la raccolta ed il trasporto e ad impianti di trattamento degli scarti o prestatori specifici, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla normativa sanitaria ed ambientale.
5. La selezione delle imprese di smaltimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, è effettuata secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria e, comunque, garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura dell'appalto alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

6. L'aiuto pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 11/2001, è destinato esclusivamente alle imprese agricole di allevamento produttrici del rifiuto costituito dagli animali morti in allevamento, con le modalità di cui al comma 3, lett. b).

7. Il Consorzio, annualmente entro il 31 Marzo, riceve dai propri associati, o dalle ditte di smaltimento, le fatture da rimborsare parzialmente con il contributo pubblico e riferite all'annualità precedente, erogando l'aiuto entro il successivo 31 Maggio.

8. Al fine di evitare sovra-compensazione dell'aiuto, qualora il Programma annuale di attività si articoli nel Programma di smaltimento ed in quello assicurativo, l'aiuto del Programma di smaltimento è destinato ad una categoria di associati, definita dal Consorzio, ai quali è precluso il corrispondente aiuto erogato nell'ambito del Programma assicurativo.

ART. 12 **(Programma assicurativo)**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorziarsi.

2. L'attività oggetto del contributo regionale è regolata dalle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura ed, in particolare, nell'art. 12 e nell'art. 16, comma 1, lettera d) del Reg. CE n. 1857/06.

3. In relazione ai commi 1 e 2:

a) gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato comunitario dei servizi assicurativi;

b) sono consentiti aiuti sino all'80% dei costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali ed alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o ad epizootie, l'aiuto è ridotto al 50% del costo del premio;

c) nel caso di costi per premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti nelle condizioni previste dall'art. 16 del Regolamento di esenzione, è consentito un livello di aiuto equivalente all'importo del premio assicurativo.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere b) e c), della l.r. 11/2001, il Consorzio concede l'aiuto regionale agli allevatori tramite l'offerta di servizi assicurativi agevolati, articolati in garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale ed in ulteriori garanzie, in conformità alle procedure previste dalle norme vigenti. Le coperture assicurative organizzate dal Consorzio alle migliori condizioni contrattuali, a copertura dei danni previsti dall'art. 13.

5. Il Consorzio può stipulare la polizza per conto dei suoi associati. La compagnia assicurativa versa l'indennizzo direttamente alla ditta di smaltimento o all'allevatore assicurato, dopo la verifica del rispetto dei requisiti contrattuali. Nel caso delle polizze ad adesione volontaria, la modalità di corresponsione del premio alla società di assicurazione da parte del Consorzio deve garantire che l'erogazione dell'aiuto pubblico sia riservata a favore dei soggetti che hanno aderito all'assicurazione ed abbiano versato la propria parte di premio assicurativo.

6. Gli aiuti concessi al Consorzio si limitano al costo dei premi assicurativi, entro i massimali di aiuto indicati al comma 3.

7. E' considerata prioritaria l'attività assicurativa volta a coprire i costi di smaltimento dei capi morti, in special modo in caso di epizootia, calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale.

8. I costi di smaltimento in caso di epizootia, calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono coperti esclusivamente tramite il servizio assicurativo, in via obbligatoria per tutti i consorziati di cui all'art. 7, comma 1.

9. Il socio può aderire alle polizze ad adesione volontaria (tutte le tipologie di danni assicurabili ad esclusione dello smaltimento dei capi morti), anche solo parzialmente, ottenendo la copertura di una o più tipologie di danni assicurabili di cui all'art. 13. In alternativa può stipulare una polizza assicurativa con una società di sua scelta, ricevendo dal Consorzio il contributo previsto, nei limiti di spesa stabiliti dall'offerta più favorevole. In quest'ultimo caso il contributo può essere erogato

solo in forma di tariffa agevolata alla società assicuratrice e sempre che per la medesima polizza non sia già stato richiesto analogo aiuto pubblico ad altro ente.

10. Qualora vi siano garanzie assicurative il cui premio sia parametrato ad un meccanismo di bonus-malus, l'aiuto regionale sul costo del premio non supera il livello della classe di merito di entrata (classe zero). Il principio si applica a livello di singolo allevatore beneficiario, anche qualora quest'ultimo non sia direttamente assicurato ma abbia l'interesse protetto dall'assicurazione.

ART. 13 **(Danni assicurabili)**

1. Possono beneficiare del contributo regionale sul costo del premio assicurativo esclusivamente gli allevatori che hanno subito danni all'attività zootecnica conseguenti a:

a) epizootie o malattie soggette ad intervento obbligatorio d'emergenza ed a restrizioni territoriali di cui all'Allegato C della Direttiva 90/425/CE del 26/6/90 "relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animali, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno" e s.m.i., ed altre malattie per le quali siano previsti programmi di controllo o eradicazione nazionali o regionali o misure di polizia veterinaria che comprendono piani di intervento di sanità pubblica il cui elenco è definito nell'ambito del Programma assicurativo di cui all'art. 12;

b) calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed altre perdite dovute ad avversità atmosferiche;

c) costi di smaltimento dei capi morti in allevamento per cause diverse da quanto stabilito nelle let. a) e b) (mortalità ordinaria);

d) abbattimenti d'urgenza di capi bovini non considerati idonei al trasporto ai sensi del Reg. CE n. 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432 CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) n. 1255/97".

2. I danni all'attività zootecnica derivanti da crisi di mercato sono assicurabili senza il beneficio del contributo regionale e a seguito di adesione volontaria.

3. Nel caso del comma 1, lettera a), l'aiuto al pagamento dei premi di assicurazione e' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che copra i costi di smaltimento degli animali morti od oggetto di abbattimento, i danni da fermo aziendale ed il valore dei capi abbattuti per quanto non già indennizzato con altre forme di intervento pubblico. Il rimborso secondo il pieno valore di mercato degli animali abbattuti - per le malattie di cui all'Allegato C della Direttiva 90/425/CE del 26/6/90 e s.m.i) e per le altre malattie per cui è previsto dalla vigente normativa ed evidenziate all'interno dell'elenco di malattie di cui al comma 1, lettera a) - è effettuato dalla Direzione Sanità, in ottemperanza alla Legge 2 giugno 1988 n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto Interministeriale 20 luglio 1989 n. 296.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'aiuto al pagamento dei premi assicurativi e' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che copra i costi di smaltimento, il valore economico degli animali morti, nonché i danni da fermo aziendale.

5. Il danno da fermo aziendale e' quantificato in base alla mancata produzione conseguente all'evento (epizootia o calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali), comprensivo dei danni derivanti da eventuali misure restrittive di Polizia Veterinaria. La valutazione è effettuata considerando il periodo di fermo aziendale e quantificando la mancata produzione sulla base della produttività media di settore per il prezzo medio di mercato rilevato nei 12 mesi precedenti all'evento. Il Consorzio indica nel Programma assicurativo di cui all'art. 12 la fonte dei dati relativi al valore degli animali morti, alla produttività media di settore e al prezzo medio di mercato.

6. La valutazione del danno da fermo aziendale, in alternativa alla metodologia di cui al comma 5, può essere effettuata utilizzando i criteri e parametri adottati nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale.

7. Al fine di evitare sovra-compensazione dell'aiuto, la polizza per la copertura dei danni di cui al comma 1, lett. c), nel caso di Programma annuale di attività articolato in smaltimento e

assicurazione, è destinata ad una categoria di associati, definita dal Consorzio stesso, ai quali è precluso il corrispondente aiuto nell'ambito del Programma di smaltimento di cui all'art. 11.

ART.14 **(Programma annuali di attività)**

1. Ai fini dell'art. 3, lettere c) ed e) della l.r.11/2001, entro il 31 ottobre di ogni anno il Consorzio presenta alla Direzione Agricoltura il Programma annuale di attività per l'anno successivo, di cui all'art. 10.
2. La Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente, valuta il Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. Il Consorzio, dopo l'approvazione del Programma annuale di attività, può richiedere alla Direzione Agricoltura l'erogazione di acconti dei contributi spettanti, fino ad un massimo del 90 % del fabbisogno totale, per consentire la necessaria operatività al Consorzio.
4. Qualora sia necessario variare, dopo l'approvazione del Programma annuale di attività e dunque rispetto alle previsioni iniziali, l'articolazione del fabbisogno del contributo regionale ai sensi degli artt. 10, comma 2, lettere g) e h) – fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato – il Consorzio può farne motivata richiesta alla Direzione Agricoltura.
5. Il saldo dei contributi è effettuato a seguito della presentazione alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui al comma 8, della rendicontazione, corredata da copia del bilancio consuntivo del Consorzio, relativo all'annualità oggetto di rendicontazione.
6. Alla documentazione relativa al bilancio consuntivo è allegato un prospetto riepilogativo, firmato dal Presidente del Consorzio e dal Presidente del Collegio Sindacale, con la specificazione dell'ammontare del contributo regionale percepito (distinto in smaltimento dei capi morti e polizze assicurative), l'ammontare di quanto erogato del predetto contributo, la relativa rimanenza e l'importo degli interessi maturati al 31 Dicembre, nei conti correnti bancari utilizzati dal Consorzio per la giacenza del contributo regionale, al netto delle imposte e di eventuali costi di gestione dei conti correnti.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono recuperati dall'Amministrazione regionale
8. La rendicontazione degli aiuti erogati per una determinata annualità deve pervenire alla Direzione Agricoltura entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
9. I contributi erroneamente erogati dal Consorzio, sono dallo stesso recuperati entro un anno dalla data in cui è accertata l'errata erogazione. Il recupero, entro il medesimo termine, può avvenire anche scontando l'importo da recuperare da quanto dovuto per successive prestazioni. Trascorso tale termine il Consorzio avvia la procedura di recupero forzoso.
10. Il Consorzio è responsabile della conservazione di tutta la documentazione valida ai fini dell'erogazione dell'aiuto e relativa alla rendicontazione, nonché di quella inerente l'attività degli organi consortili. Tale documentazione, resa disponibile su richiesta della Regione, è conservata per almeno 10 anni, fatti salvi termini prescrittivi di legge di durata superiore.

ART. 15 **(Rendicontazione del Programma di smaltimento)**

1. Il Consorzio trasmette alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui all'art. 14, comma 8, l'elenco, cartaceo e informatico, dei soggetti beneficiari del contributo regionale, controfirmato dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. L'elenco, per ciascun beneficiario, contiene almeno i seguenti dati:
 - a) denominazione;
 - b) identificativo fiscale;
 - c) indirizzo;
 - d) localizzazione e codice stalla;
 - e) numero fattura, data di emissione e relativo importo;
 - f) data e somma erogata a titolo di contribuzione regionale sulla spesa.

3. I dati si riferiscono esclusivamente ad operazioni di smaltimento materialmente effettuate nell'anno solare a cui il Programma annuale di attività si riferisce, indipendentemente dalla data di fatturazione della singola operazione.

4. All'elenco è allegato un prospetto statistico riassuntivo degli smaltimenti effettuati e dei contributi erogati, con dati aggregati articolati su base provinciale e per tipologia animale. Il Consorzio fornisce, inoltre, il riepilogo degli smaltimenti suddivisi tra mortalità ordinaria ed epizootie e calamità naturali, articolati per ciascun beneficiario.

ART. 16 **(Rendicontazione del Programma assicurativo)**

1. Il Consorzio trasmette alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui all'art. 14, comma 8, l'elenco, cartaceo e informatico, dei soggetti beneficiari del contributo regionale, controfirmato dai presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

2. L'elenco, per ciascun beneficiario, contiene almeno i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) identificativo fiscale;
- c) indirizzo;
- d) localizzazione e codice stalla;
- e) contributo erogato.

3. L'elenco di cui al comma 1 è accompagnato da un prospetto riassuntivo dei contributi erogati, articolato per tipo di garanzia assicurativa su base provinciale e per tipologia animale.

4. Alla rendicontazione trasmessa sono inoltre allegati sia un riepilogo, suddiviso tra mortalità ordinaria ed epizootie e calamità naturali, dei capi smaltiti o delle quantità smaltite a livello regionale e provinciale, sia il riepilogo degli smaltimenti, con la medesima suddivisione del precedente, articolati per ciascun beneficiario.

ART. 17 **(Emergenze sanitarie)**

1. Nel caso si verifichino emergenze sanitarie (epizootie, calamità naturali ecc.), il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio, assumendo la gestione dell'emergenza, indica alla compagnia assicurativa, o al broker, quali ditte utilizzare per lo smaltimento dei capi morti o abbattuti.

ART. 18 **(Interruzione erogazione del contributo)**

1. Qualora il Consorzio venga a conoscenza di anomali livelli di mortalità animale aziendale, ne informa la competente Azienda Sanitaria Locale.

2. Il contributo regionale non è erogato in tutti i casi in cui gli organi competenti accertino la responsabilità dell'allevatore nella mortalità aziendale, compreso l'eventuale occultamento di malattia o di stato di contaminazione ambientale.

ART. 19 **(Relazione annuale)**

1. La relazione prevista dall'art. 3, comma 3 della legge n. 11/2001, sull'attività svolta nell'annualità precedente a cui la stessa si riferisce, evidenzia:

- a) il totale dei soci iscritti suddivisi per tipologia: obbligatori e non al 31 Dicembre;
- b) l'ammontare delle quote di adesione incassate;

- c) l'ammontare dei contributi pubblici erogati, distinti per tipologia (smaltimento e polizze assicurative) e per periodo di smaltimento a cui si riferiscono;
 - d) la descrizione sintetica delle iniziative in corso di sviluppo in relazione all'attività di smaltimento e/o assicurativa;
 - e) la descrizione sintetica dei principali avvenimenti gestionali inerenti il funzionamento amministrativo del Consorzio;
 - f) ogni altra informazione ritenuta utile e significativa.
2. La relazione deve pervenire annualmente alla Direzione Agricoltura entro il 30 di Giugno.

ART. 20 **(Vigilanza e controlli)**

1. Il Consorzio controlla la conformità ai parametri contrattuali dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari e dei servizi assicurativi effettuati dalle imprese appaltatrici, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della l.r.11/2001. Il Consorzio predispone un manuale con le procedure di controllo sulla gestione dell'aiuto pubblico, dettagliate in un apposito manuale, trasmesso alla Direzione Agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consorzio può accedere alla banca dati relativa all'Anagrafe del patrimonio zootecnico piemontese ed all'Anagrafe agricola unica del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. L'acquisizione dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs n. 196/2003.
3. La Direzione Agricoltura vigila sull'adeguatezza delle procedure di erogazione dell'aiuto da parte del Consorzio tramite la verifica, in particolare, delle procedure descritte nel manuale di cui al comma 1, nonché della documentazione trasmessa annualmente ai sensi degli artt. 15 e 16.
4. I riepiloghi annuali degli smaltimenti effettuati, di cui agli artt. 15 e 16, sono trasmessi al Settore Prevenzione Veterinaria della Regione, al fine di consentire l'attività di supervisione sulla congruità del numero di capi smaltiti.

ART. 21 **(Deroghe)**

1. La Direzione Agricoltura, con propria Determinazione, può autorizzare deroghe alle Istruzioni, necessarie per affrontare contingenze conseguenti all'adozione di nuove tipologie di Programmi di attività o dovute a cause documentate e non imputabili al Consorzio.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 65-13249

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" - Disposizioni per emanazione bando pubblico di adesione alla misura da parte delle aziende agricole.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni di cui in premessa, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dalla misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, si dà mandato alla Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, di approvare, con determinazione dirigenziale, il bando pubblico per l'apertura delle domande degli imprenditori agricoli che intendono avvalersi di servizi di consulenza aziendale agricola, predisponendo gli schemi e modelli necessari per l'attuazione della misura stessa, nonché le relative procedure operative e disposizioni organizzative inerenti presentazione delle domande, le modalità di esecuzione delle consulenze, i pagamenti, il monitoraggio della misura, i controlli e quant'altro necessario per l'applicazione.

La Direzione 11 Agricoltura dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione dell'Elenco regionale dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti.

Nella predisposizione del bando la stessa Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, dovrà attenersi ai seguenti indirizzi e prescrizioni:

1) Il bando pubblico dovrà essere unico per tutti i settori produttivi dell'agricoltura piemontese ed avere una durata biennale, riferita al periodo anni 2010-2011.

2) Per il finanziamento delle domande per l'utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura sono destinate, per il biennio, risorse finanziarie pari a € 7.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata con i fondi FEASR (44% del contributo a carico di tale fondo comunitario).

Il budget a disposizione sarà suddiviso al 50% fra interventi di consulenza in campo zootecnico e l'altro 50% per interventi nel campo delle produzioni vegetali.

Nel caso in cui le domande pervenute su uno dei due settori (zootecnico o vegetale) non esauriscano le risorse finanziarie assegnate, è possibile destinare le risorse residue all'altro settore per finanziare le eventuali domande eccedenti, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

3) Le Province sono incaricate ad attuare sul proprio territorio la Misura 114, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e dalla successiva determinazione riguardante le istruzioni operative.

4) Dovranno essere predisposte due graduatorie di livello regionale delle domande pervenute, nel caso in cui le risorse finanziarie stanziare, pari ad €. 7.000.000,00, non siano sufficienti a finanziare tutte le domande di aiuto pervenute e tenuto conto del fatto che il budget a disposizione viene destinato al 50% per interventi di consulenza in campo zootecnico e l'altro 50% per interventi nel

campo delle produzioni vegetali.

Tali graduatorie dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- Azienda agricola che ha presentato domanda alla P.A. per ottenere gli aiuti previsti per l'insediamento dei giovani agricoltori ai sensi della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Azienda agricola condotta da un giovane agricoltore (già insediato con meno di 40 anni di età);
- Azienda agricola condotta da un agricoltore con età compresa fra i 40 anni e 50 anni di età;
- Azienda agricola condotta da un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.);
- Azienda agricola condotta da imprenditrice donna;
- Azienda agricola ricadente in zone vulnerabili da nitrati;
- Azienda agricola che ha presentato domanda sulla misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente ai bandi: 1) Adeguamento alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, 2) Misure aziendali di biosicurezza nel comparto suinicolo;
- Azienda agricola che ha ricevuto o è in attesa di ricevere (in quanto inserita negli elenchi di liquidazione della P.A.) pagamenti diretti comunitari (P.A.C.) superiori a € 15.000,00 nell'anno 2008.

Per ogni opzione indicata viene utilizzato il punteggio approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, attraverso la consultazione scritta realizzata dal 25.1.2010 al 1.2.2010.

5) Il massimale di spesa ammessa previsto dalla Misura 114 del PSR è fissato in €. 1.875,00 per ciascuna consulenza, con un contributo concedibile fino all'80% della spesa ammessa.

L'IVA deve considerarsi neutra rispetto al costo del servizio erogato all'imprenditore agricolo.

6) Le domande di adesione alla misura 114 vengono presentate per via informatica presso le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

La domanda cartacea, firmata, deve essere tenuta agli atti presso il Soggetto gestore della domanda stessa.

7) I pagamenti vengono effettuati dall'A.R.P.E.A (Organismo Pagatore Regionale) a mezzo di liste di liquidazione trasmesse dalle Province.

8) Gli interventi di consulenza aziendale agricola devono essere attuati e terminati entro il 31 dicembre 2011.

Prima dell'emanazione del bando della misura 114 dovrà essere sentito il Comitato ex art. 8 della legge n. 17/1999.

Il presente provvedimento non dispone oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 67-13251

Regolamento CE 1698/2005 - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007 - 2013 - Approvazione disposizioni attuative della Misura 124, Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare le disposizioni attuative della Misura 124, Azione 1 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare " del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (P.S.R.) della Regione Piemonte, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo la predisposizione e l'apertura dei bandi e l'adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione delle azioni previste, nel rispetto delle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 della Regione Piemonte e delle disposizioni dettate con la presente deliberazione.

Il presente provvedimento non dispone oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE

ASSE 1 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE 1 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Obiettivi

Con l'applicazione della presente Azione si intende aumentare il livello di integrazione tra i produttori primari e tra i diversi operatori della filiera attraverso la creazione di forme organizzate di cooperazione finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie e volte a:

migliorare, attraverso un approccio innovativo, la qualità della produzione e la competitività del settore agro-alimentare;

favorire la creazione di una cultura della programmazione integrata tra soggetti che, a vario titolo, possono contribuire allo sviluppo dell'innovazione in un'ottica di filiera;

accrescere la capacità relazionale e l'integrazione degli operatori di una stessa filiera;

alimentare la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese;

incrementare la capacità di espressione dei bisogni innovativi delle imprese con particolare attenzione all'incremento della capacità di commercializzazione anche su nuovi mercati;

agevolare l'innovazione e l'accesso alla ricerca e sviluppo ;

ottenere il brevetto di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

aumentare la remunerazione della materia prima ai produttori di base.

I progetti di cooperazione non potranno interessare prodotti o tecnologie già esistenti ed affermate sul territorio regionale.

2. Localizzazione

L'Azione si applica su tutto il territorio regionale.

Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e devono concernere prodotti di priorità ed interesse regionale inclusi all'interno dei settori ammessi di cui al punto 5. Possono essere realizzate sull'intero territorio comunitario quelle attività, quali test, produzione di prototipi, analisi e prove, che per la loro natura specialistica non possono essere realizzate in laboratori o strutture specializzate del Piemonte.

3. Interventi ammessi

Sono ammessi interventi relativi:

alla realizzazione, alla formalizzazione e alla gestione delle forme organizzate di cooperazione (ATS, Associazioni, Convenzioni);

alla progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

alla realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Le tipologie di spese ammesse relative al secondo e terzo trattino sono le seguenti:

attrezzature (limitatamente al 30% della spesa ammessa);

materiale di consumo;

costi e trasferte del personale;

collaborazioni (consulenze) esterne;

altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, mancate produzioni, acquisto servizi, acquisto licenze,...)

spese generali direttamente imputabili all'attività di sviluppo e per un entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti.

La mera assistenza tecnica da parte di consulenti esterni che si configuri come attività di consulenza propedeutica alla gestione amministrativa della domanda di aiuto e del progetto di sviluppo, ove prevista, è ricompresa tra le spese generali, e può rappresentare una quota delle stesse non superiore al 25%.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007 – 2013, è pari a complessivi €. 9.229.935 euro, di cui 2.729.935 euro destinati alle sfide dell'Health Check, con un tasso di partecipazione FEASR: 44 % della spesa pubblica pari a € 2.860.000,00 per la parte pre-HC, 64,91% della spesa pubblica pari a 1.772.000 euro per la parte HC.

Ciascun bando che verrà attivato in attuazione della Misura 124.1, indicherà la relativa dotazione finanziaria secondo le modalità previste al punto 8.

5. Settori ammessi

Nella tabella seguente sono individuati i settori ammissibili; nella colonna "Prodotti non ammessi" viene data evidenza dei prodotti comunque non ammissibili.

Settori	Prodotti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati
	Pasta
	Prodotti da forno
	Riso varietà lunga
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	
	Butteroil
	Lattosio
	Caseina e caseinati
	Formaggi fusi
	Latte UHT
Latte ovicaprino e suoi derivati	
Vino	Alcol etilico
	Acquaviti
	Liquori e altre bevande alcoliche
	Vini da tavola
Carni bovine	Vitello a carne bianca; Surgelati
Carni suine	Surgelati
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	Surgelati
Uova	
Patate	Fecola e prodotti derivati
Florovivaismo	
Miele	
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro
Piante officinali e medicinali	
Olio di oliva	Olio di sansa

Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e comunque essere relative esclusivamente a prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

6. Soggetti beneficiari

L'azione intende aumentare il livello di integrazione tra i produttori primari e tra i diversi operatori della filiera attraverso la creazione delle seguenti forme organizzate di cooperazione:

- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)
- Soggetti Convenzionati
- Associazioni

finalizzate alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare.

Le ATS, le Associazioni e le Convenzioni sono costituite da almeno un soggetto appartenente ad ognuna delle seguenti tipologie:

aziende agricole singole o associate;

società cooperative e industrie di trasformazione;

soggetti terzi. I soggetti terzi possono essere:

Istituti di ricerca;

Società di servizi;

Società di commercializzazione e distribuzione di prodotti agro-alimentari.

Le forme organizzate di cooperazione hanno un soggetto Capofila che è il beneficiario del finanziamento e che opera il coordinamento dei partner e li rappresenta.

7. Agevolazioni previste

Le intensità di aiuto sono riportate nella tabella seguente:

Tipologie di spesa	Misura massima dell'aiuto (%)
Spese relative alla realizzazione, alla formalizzazione e alla gestione delle forme organizzate di cooperazione (ATS, Associazioni, Convenzioni)	80
Spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie	80
Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.	25

È stata presentata al Comitato di Sorveglianza, ed è a tutt'oggi in fase di valutazione, una richiesta di modifica della scheda di misura del PSR finalizzata, in accordo con la normativa europea sugli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, ad aumentare i massimali di aiuto portandoli ai valori della tabella seguente:

Tipologie di spesa	Misura massima dell'aiuto (%)		
Spese relative alla realizzazione, alla formalizzazione e alla gestione delle forme organizzate di cooperazione (ATS, Associazioni, Convenzioni)	80		
Spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie	80		
Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
	40	50	60

nella misura in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

il progetto di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie deve rispondere a una delle due seguenti condizioni:

- *se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e organismo di ricerca:*
 - o *l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e*
 - o *l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte*
- *se il progetto non comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e organismo di ricerca:*
 - o *nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto;*
 - o *il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI.*

Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

In caso di approvazione di tali modifiche entro la data di concessione del finanziamento, le intensità massime di aiuto saranno allineate alle percentuali sopra previste.

8. Modalità attuative

L'Azione verrà attuata attraverso l'apertura di bandi pubblici che indicheranno tutti gli elementi necessari per l'attuazione. La Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvede alla adozione degli atti necessari per l'attuazione dell'Azione e fissa:

- forma, modalità e scadenza di presentazione della domanda;
- tempi e modalità per la realizzazione delle diverse fasi di verifica delle domande di aiuto, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, della conformità e completezza della documentazione presentata, della congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l'inserimento nella graduatoria;
- condizioni e garanzie, anche finanziarie, di ammissibilità al finanziamento;
- documentazione obbligatoria per l'ammissibilità al finanziamento;

- tempi e modalità di realizzazione e rendicontazione degli investimenti realizzati;
- criteri di valutazione dei costi ammissibili per la realizzazione della cooperazione;
- forma di erogazione del finanziamento e penalità per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Le domande di aiuto devono essere presentate con le modalità previste dalle disposizioni per la costituzione del fascicolo aziendale fissate, per le imprese agricole, con DGR n. 46-639 del 1/8/2005 e, per i soggetti diversi dalle imprese agricole, con D.D. n. 915 del 31-10-2008.

Per la valutazione degli elementi oggetto di attribuzione del punteggio in sede di istruttoria si provvede con le modalità previste al successivo punto 9.

9. Criteri di valutazione

La Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà:

alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute

a comunicare ai soggetti che hanno presentato la domanda l'avvio del procedimento e l'esito dell'ammissibilità

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento dei progetti ammissibili avviene sulla base dei criteri indicati nelle Sezioni 9.1, 9.2 e 9.3 riportate di seguito.

Il punteggio attribuito a ciascuna domanda di aiuto è pari alla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle 3 Sezioni di seguito riportate.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà ridefinita considerando via via, e solo fino a che necessario al fine di risolvere la situazione di parità, i seguenti criteri: punteggio riferito alla novità e qualità della proposta progettuale; punteggio derivante dalla valutazione delle Nuove sfide dell'Health Check (vedi Sezione 9.3); numero di soggetti coinvolti nella Forma Organizzata di Cooperazione, dando priorità ai progetti con un numero maggiore di soggetti coinvolti; entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni; data di presentazione. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

9.1 Attribuzione del Punteggio di merito

La determinazione e la quantificazione dei parametri che non possono per loro natura essere oggetto di valutazione e misurazione oggettiva sarà demandata alla Commissione di valutazione di cui al punto 10.

Il Punteggio di merito, attribuito dalla Commissione di valutazione, concorre alla determinazione del punteggio complessivo della domanda di aiuto sino a un massimo di 70 punti.

Gli elementi su cui avviene la valutazione sono 8, raggruppati in 4 Categorie ("Adeguatezza e distribuzione delle competenze", "Qualità della gestione", "Novità e qualità della proposta progettuale", "Congruità economica del piano finanziario"). A

ciascun elemento verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 4, adottando la seguente scala di giudizio:

4 – Ottimo

3 - Buono

2 - Sufficiente

1 – Parzialmente insufficiente

0 – Totalmente insufficiente

Alle diverse Categorie è attribuito un peso differente nella determinazione del punteggio totale del Progetto. Per le diverse Categorie, il punteggio massimo ottenibile è:

Adeguatezza e distribuzione delle competenze: max. 16 punti

Qualità della gestione: max. 18 punti

Novità e qualità della proposta progettuale: max. 16 punti

Congruità economica del piano finanziario: max. 20 punti

Pertanto, la somma dei voti degli elementi di ciascuna Categoria è ponderata in funzione di un opportuno coefficiente di correzione di seguito specificato.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti ponderati di ciascuna Categoria.

In dettaglio, le Categorie e gli elementi di valutazione sono i seguenti:

Adeguatezza delle competenze dei partecipanti (coefficiente di correzione: 4.00):

Adeguatezza delle competenze dei partecipanti

Qualità della gestione (coefficiente di correzione: 2.25):

Integrazione fra i partecipanti

Adeguatezza degli strumenti di gestione

Novità e qualità della proposta progettuale (coefficiente di correzione: 1.00):

Chiarezza e concretezza della proposta progettuale

Innovatività della proposta

Utilità dei risultati e dei prodotti

Adeguatezza del calendario operativo

Congruità economica del piano finanziario (coefficiente di correzione: 5.00):

Congruità economica del piano finanziario

Un progetto è considerato idoneo, e come tale inserito nella graduatoria di finanziamento, solo se soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

- (i) ottiene, in ogni Categoria, un punteggio ponderato non inferiore alla metà dei punti disponibili nella Categoria:

Adeguatezza e distribuzione delle competenze: 8 punti

Qualità della gestione: 9 punti

Novità e qualità della proposta progettuale: 8 punti

Congruità economica del piano finanziario: 10 punti,

(ii) ottiene, complessivamente, un punteggio totale pari ad almeno a 42 punti.

9.2 Valutazione di parametri oggettivi

I parametri oggettivi concorrono all'attribuzione del punteggio complessivo della domanda di aiuto sino a un massimo di 30 punti, attribuiti in funzione di:

Composizione della forma di cooperazione: Presenza, nella forma di cooperazione, di almeno un Istituto di Ricerca (10 punti), piccole imprese (2 punti per impresa) e medie imprese (1 punto per impresa);

Ampiezza territoriale: I progetti devono essere collegati alle peculiarità e alle esigenze del territorio e delle aziende agricole e agroalimentari del Piemonte. I progetti di nuovi prodotti, processi e tecnologie, i brevetti, i progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale, devono essere svolti sul territorio regionale. L'ampiezza sul territorio piemontese verrà premiata attribuendo 2 punti per ogni provincia della Regione Piemonte interessata dalle attività di progetto.

9.3 Le nuove sfide dell'Health Check

In aggiunta al punteggio derivante dalla valutazione sopra riportata e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi seguenti, in coerenza con le modifiche agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) approvati con decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009:

attinenza del progetto alla tematica *cambiamenti climatici*: punti 10

attinenza del progetto alla tematica *energie rinnovabili*: punti 10

attinenza del progetto alla tematica *gestione delle risorse idriche*: punti 10

attinenza del progetto alla tematica *biodiversità*: punti 10

attinenza del progetto alla tematica: *ristrutturazione del settore lattiero-caseario*: punti 10

L'assegnazione dei punteggi legati alle tematiche qui sopra riportate è fatta dalla Commissione di Valutazione, contestualmente alla valutazione complessiva del Progetto, sulla base delle informazioni desumibili dallo stesso.

10. Commissione di Valutazione e Nucleo interno

La Commissione di Valutazione attribuisce alle domande di aiuto il punteggio di merito (Sez. 9.1) e, unicamente per le domande che hanno superato i punteggi minimi previsti nella Sez. 9.1, il punteggio legato alle nuove sfide dell'Health Check (Sez. 9.3).

La Commissione di valutazione è composta da quattro membri esperti del settore:

- un esperto della Direzione Agricoltura designato dal Direttore regionale della Direzione stessa;
- tre esperti individuati tra quelli presenti nelle liste a carattere nazionale.

La Commissione di Valutazione è assistita, nello svolgimento delle Sue attività, da un Nucleo interno, costituito da tre funzionari istruttori provvisti della professionalità adeguata della Direzione Agricoltura e designanti dal Direttore regionale della Direzione stessa con il compito di:

- assicurare il necessario supporto operativo alla Commissione di Valutazione.
- assistere la Commissione di Valutazione nell'esercizio delle sue funzioni;
- predisporre i verbali delle riunioni;
- eseguire la verifica di ricevibilità, di ammissibilità formale e di valutabilità;
- valutare il possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale, nelle Norme di attuazione e nel presente bando;
- valutare la conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale e dalle norme di attuazione;
- svolgere l'istruttoria relativa alla coerenza con gli obiettivi dell'Azione;
- eseguire il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

Le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo istruttore sono fissate contestualmente all'approvazione del primo bando relativo alla Misura 124 azione 1.

11. Indirizzi per il bando 2010

La dotazione finanziaria prevista per il primo bando della Misura 124.1 è pari a euro 3.000.000,00 di fondi pubblici.

Le tipologie di spese ammissibili rientrano nelle seguenti categorie:

attrezzature (limitatamente al 30% della spesa ammessa);

materiale di consumo;

costi e trasferte del personale;

collaborazioni (consulenze) esterne;

altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, mancate produzioni, acquisto servizi, acquisto licenze)

spese generali direttamente imputabili all'attività di sviluppo e per un'entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti.

I progetti possono avere durata pari a 12, 24 o 36 mesi a partire dalla data di finanziamento della richiesta di contributo.

L'importo massimo della domanda di aiuto, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 375.000,00.

L'importo minimo della domanda di aiuto, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 40.000,00 per ciascun anno di durata del progetto.

E' comunque consentito ai richiedenti di realizzare, a proprie complete spese, investimenti integrativi o di dimensioni maggiori di quelli riconosciuti al fine della concessione del sostegno della Misura 124.1.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 68-13252

D.G.R. n. 37 - 6385 del 09.07.2007 (Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione Piemonte). Modifica.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di modificare il punto 2.2 terzo capoverso dell'allegato B) della D.G.R. n. 37 - 6385 del 09.07.2007 (linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Regione Piemonte) nel seguente modo:

“Costituiscono criteri di merito:

- l'abbattimento di una femmina adulta senza latte (fino al 30 novembre).

Possono costituire criteri di merito i seguenti:

- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti;

- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti, in caso di ulteriore suddivisione del piano da parte del Comitato di gestione (punto 6.1 delle Linee guida per la gestione dei ruminanti selvatici nella regione Piemonte);

- numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;

- mancata assegnazione di un capo nella o nelle stagioni precedenti;

- l'abbattimento di una femmina o piccolo nella o nelle stagioni precedenti.

Possono costituire criteri di merito per l'assegnazione dei capi successivi:

- assegnazione come primo capo di una femmina o piccolo;

- documentazione attestante l'esercitazione con fucile con canna ad anima rigata presso un poligono di tiro nel corso dell'anno.

Al fine di valorizzare l'attività dei cacciatori che partecipano concretamente all'attività di gestione, alla partecipazione e ai miglioramenti ambientali, realizzando quello stretto legame del cacciatore con il territorio previsto dall'articolo 16 della l.r. 70/96, i Comitati di gestione possono proporre alla Regione altre modalità di assegnazione dei capi, a livello sperimentale, opportunamente motivate”.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 37 - 6385 del 09.07.2007 (Allegato A, Allegato B e Allegato C).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 70-13253

L.R. 4/82. Attuazione di interventi di emergenza proposti dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di

Haiti per un importo complessivo di 250.000 Euro (UPB SB01001).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di prendere atto delle proposte del Comitato Regionale di Solidarietà avanzate nella riunione del 29 gennaio 2009, concernenti il finanziamento di Euro 250.000,00 da destinare a interventi di prima emergenza in favore delle popolazioni della Repubblica Popolare di Haiti colpite dagli eventi sismici e ripartito secondo quanto indicato dal Comitato stesso e riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare mandato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite del Settore Affari Internazionali, di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle presenti disposizioni.

La somma di Euro 250.000,00 è disponibile nell'ambito dell'UPB SB01001/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 71-13254

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16 art. 48 e s.m.i. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2010/11.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili

li realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico;

- della volontà di proseguire la sperimentazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;

- delle necessità di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'inserimento di attività integrative,

- di attivare, ai sensi dell'art. 48 - secondo comma - della L.r. 16/99 modificata dalla L.r. 1° luglio 2008, n. 19, l'erogazione dell'assegno di studio di cui alle premesse per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti nella parte del territorio delle Comunità Montane piemontesi considerato più disagiato dal punto di vista della marginalità socio economica, dei trasporti ecc, e che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi. Tale assegno, da rapportarsi in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare ed in considerazione delle risorse disponibili, sarà corrisposto per il tramite delle Comunità Montane piemontesi con le medesime modalità di cui alla Deliberazione n. 33 – 8471 del 27 marzo 2008;

- di prevedere la prosecuzione della sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste e l'Assessorato all'Istruzione – Formazione Professionale, per l'attuazione del programma regionale di intervento;

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, in subordine alle attività integrative con particolare attenzione a quei progetti che presentino caratteristiche tali da risultare esportabili ed atti ad essere riferimento come buona pratica per le altre Istituzioni scolastiche;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in via presuntiva in € 1.500.000,00, si provvederà con le risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2010,

per € 500.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 14192 e per € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 15071.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 72-13255

Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Iscrizione di fondi, provenienti dall'organismo pagatore regionale, quali rimborsi per l'attuazione del Piano di Assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 73-13256

Primi indirizzi alle Aziende Sanitarie Regionali per la gestione 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare gli indirizzi alle ASR per la gestione 2010 di cui in premessa;

di delegare alla Direzione Sanità la segnalazione alla ASR delle quote da iscrivere nei bilancio preventivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei requisiti dei piani di rientro che le Aziende Sanitarie Regionali dovranno adottare in caso di certificazione del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 74-13257

Art. 21 L. 17/2/1968, n. 108; L.R. 29/7/2009, n. 21. Approvazione bozza di circolare della Presidente della Giunta regionale sulle modalità di rimborso delle spese elettorali ai Comuni del Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di dare atto che, in conseguenza della vigenza della l.r. 29/7/2009, n. 21: "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali" la Regione Piemonte ha esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, riconosciuta dall'art. 122, comma 1, della Costituzione alle regioni a statuto ordinario;

- di dare altresì atto che in occasione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regiona-

le del Piemonte, indette nelle giornate di domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010 con D.P.G.R. n. 6 del 1/2/2010, la Regione assume direttamente la responsabilità gestionale del procedimento elettorale e si fa carico di tutte le spese, sia quelle anticipate dai Comuni che quelle già facenti capo allo Stato fatta salva, nei casi di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni dei Consigli comunali, la ripartizione fra Regione ed Enti locali interessati dalle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni (art. 21 l. 108/68 e art. 17 l. 136/76);

- di condividere la necessità di fornire ai Comuni del Piemonte opportune direttive ai fini delle tipologie di spesa per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali rimborsabili dalla Regione nonché delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;

- di condividere ed approvare il testo della bozza di circolare da trasmettere ai Comuni del Piemonte allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente bozza di circolare sarà sottoscritta dalla Presidente della Giunta regionale e di seguito trasmessa a tutti i Comuni nonché alle Prefetture del Piemonte, ai fini di una celere conoscenza delle tipologie di spesa rimborsabili in occasione delle elezioni regionali, nonché delle modalità per le relative richieste di rimborso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 75-13258

Art. 4 della L.R. 30/2008. Integrazione alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 - Programma di finanziamento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di proprietà pubblica.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di integrare la deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009 - allegato 1 - alla voce "spese ammissibili" precisando che oltre alla rimozione e allo smaltimento sono comprese le spese di trasporto e gli oneri di sicurezza per la bonifica dei materiali contenenti amianto, secondo gli importi e le percentuali stabilite dalla deliberazione stessa;

- di accogliere ulteriori richieste di contributo presentate alla Direzione regionale Ambiente entro il 15 giugno 2010, che potranno essere finanziate nei limiti della disponibilità delle somme impegnate sul bilancio 2009, cap. 229990/2009, e fatta salva la priorità delle richieste pervenute entro il termine stabilito dalla deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009;

- di precisare che sono da ritenere accoglibili, fatta salva la verifica dei requisiti richiesti per il finanziamento, le richieste di contributo per la bonifica degli edifici scolastici ove i lavori abbiano avuto avvio prima della

conclusione della fase istruttoria;

- di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 78-13261

Individuazione criteri per il riparto dei fondi da trasferire ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'attuazione della L.R.16/2006 in materia di interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Premesso che:

La legge regionale n. 16 del 2 maggio 2006 prevede che le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto debbano essere esercitate dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali individuati dalla Giunta regionale;

verificato che, con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 22-4914 del 18.12.2006, sono stati individuati i quattro Enti gestori (Comune di Torino, Comune di Novara, Consorzio del Cuneese ed Consorzio CISSACA di Alessandria) che sono subentrati alle Province, dal 1° gennaio 2007, nell'esercizio delle funzioni di assistenza alle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto, comunque presenti sul territorio regionale ed ai loro nati, secondo le modalità previste dalla Deliberazione richiamata;

accertato che la medesima D.G.R. n. 22-4914 del 18.12.2006, nell'impossibilità di prevedere il carico di lavoro per ogni soggetto gestore, si riteneva di assumere, come dato base per la ripartizione iniziale delle risorse, il numero di minori non riconosciuti inerente la gestione provinciale negli anni dal 2000 al 2005, aggregando le province di Biella, Vercelli, Verbano Cusio-Ossola e Novara per il Comune di Novara, di Asti e Alessandria per il CISSACA di Alessandria;

accertato che, sulla base di tali dati, il fondo assegnato ai quattro enti gestori individuati nel suddetto provvedimento veniva pertanto ripartito in via sperimentale secondo il prospetto riportato di seguito, fatta salva una differente ripartizione nel corso dell'anno e degli anni seguenti sulla base degli interventi effettivamente erogati:

- Comune di Torino, minori non riconosciuti n. 168, pari al 65 %;

- Comune di Novara, minori non riconosciuti n. 30, pari al 12 %;

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino-C.I.S.S.A.C.A., minori non riconosciuti n. 35, pari al 14 %;

- Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese-Cuneo, minori non riconosciuti n. 22, pari al 9 %;

dato atto che le risorse previste per l'anno 2008 sono state ripartite tra i Soggetti gestori sopra specificati con i medesimi criteri;

accertato che, al fine di un'eventuale revisione dei criteri di ripartizione, si è provveduto a richiedere ai quattro soggetti gestori individuati apposita documentazione attestante il numero e le caratteristiche dei casi seguiti ai sensi della L.R.16/2006 negli anni 2007 e 2008, nonché la tipologia degli interventi attivati e le spese sostenute;

verificato che i casi seguiti risultano essere un totale di 9 nell'anno 2007 e n. 10 nel 2008;

dato atto che il numero dei casi che annualmente si presentano non è prevedibile e che, peraltro, i medesimi casi possono richiedere interventi d'urgenza;

verificato che, da un confronto con i Soggetti gestori interessati, è emersa in ogni caso la necessità di garantire una tempestiva accoglienza delle gestanti che necessitano di sostegno ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero effettivo di casi che si presentano, mettendo in atto adeguate misure organizzative ed eventuali accordi al fine di assicurare:

- idonee figure professionali (assistente sociale, educatore professionale), adeguatamente formate ed in possesso di esperienza specifica, a disposizione per quest'area di intervento, dalla fase dell'ascolto e dell'accoglienza iniziale, alla predisposizione del progetto, all'attuazione degli interventi in rete con tutti i servizi interessati;

- disponibilità di posti presso idonee strutture residenziali, per assicurare una pronta accoglienza ed un tempestivo inserimento delle gestanti, in caso di necessità;

- eventuali accordi con i servizi sanitari per il sostegno psicologico.

Tutto ciò considerato, tenuto conto della spesa storica evidenziata dai quattro Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali sopra specificati, si ritiene di definire la quota da destinare all'attuazione della L.R.n.16/2006 in un importo annuale pari ad € 200.000,00, da assegnarsi nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi della D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, fatta salva la possibilità di ridefinizione del suddetto importo, a seguito della verifica delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti gestori individuati nel corso dell'anno 2010 e degli anni seguenti.

Tutto ciò considerato, si rende necessario determinare i seguenti criteri di assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione della L.R.16/2006, prevedendo:

-l'erogazione di una quota fissa, finalizzata alla parziale copertura delle spese per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi di ascolto, accoglienza e sostegno a favore delle gestanti in difficoltà, ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero di casi che effettivamente si presentano ogni anno.

Tenuto conto delle spese finora evidenziate e l'incidenza dei casi seguiti nel 2007 e 2008, l'importo della quota fissa viene determinato in € 20.000,00 per i Consorzi di A-

lessandria e Cuneo e per il Comune di Novara, ed in € 60.000,00 a favore del Comune di Torino, considerato l'elevato numero di casi seguiti (n. 6 del 2007 e n. 8 nel 2008).

- l'erogazione di un'ulteriore quota a saldo, da quantificarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del numero di utenti seguiti nell'anno di riferimento, fino ad un importo massimo complessivamente considerato pari ad € 80.000,00. Qualora le spese effettivamente sostenute ammontassero ad una somma inferiore rispetto alla quota fissa erogata a titolo di acconto, si prevede la possibilità di un conguaglio nell'anno successivo.

In fase di prima attuazione del presente provvedimento, è possibile effettuare ulteriori conguagli rispetto alle somme già erogate negli anni 2007 e 2008 ed eventualmente non utilizzate.

Dato, altresì atto che per un'omogenea attuazione della legge e per un efficace sostegno alle gestanti ed ai loro nati, appare di fondamentale importanza la diffusione di una corretta informazione sulle modalità di intervento e sui soggetti gestori di riferimento, presso tutti i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e le realtà del privato sociale che possono venire in contatto con gestanti che necessitano di sostegno in ordine alla decisione del riconoscimento del proprio nato e alla segretezza del parto;

l'Amministrazione Regionale si riserva di individuare, nel corso dell'anno 2010, adeguate modalità di informazione e comunicazione su tutto il territorio regionale, sul diritto al non riconoscimento ed alla segretezza del parto, sugli interventi attivati e sui Soggetti gestori titolari della competenza ai sensi della L.R.16/2006, di concerto con i Soggetti gestori e con le Associazioni interessate.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la L.R. n. 7 dell' 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011";

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7 settembre 2009;

vista la L.R. n. 16/2006;

vista la D.G.R. n. 22-4914 del 18.12.2006;

visto il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 22.1.2010;

visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente, espresso in data 5.2.2010;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, i seguenti criteri di assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione della L.R.16/2006:

1. erogazione di una quota fissa, finalizzata alla parziale copertura delle spese per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi di ascolto, accoglienza e sostegno a favore delle gestanti in difficoltà, ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero di casi che annualmente si presentano.

2. erogazione di un'ulteriore quota a saldo, da quantificarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del numero di utenti seguiti nell'anno di riferimento, fino ad un importo massimo complessivamente considerato pari ad € 80.000,00;

- di prevedere che, qualora le spese effettivamente sostenute ammontassero ad una somma inferiore rispetto alla quota fissa erogata a titolo di acconto, si proceda ad un conguaglio nell'anno successivo;

- di determinare l'importo della quota fissa di cui al punto 1 in € 20.000,00 per il Consorzio CISSACA di Alessandria, per il Consorzio CSAC di Cuneo e per il Comune di Novara, ed in € 60.000,00 per il Comune di Torino;

- di determinare la quota da destinare all'attuazione della L.R. n. 16/2006 in un importo annuo pari ad € 200.000,00, da assegnarsi nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi della D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, fatta salva la possibilità di ridefinizione del suddetto importo, a seguito della verifica delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti gestori individuati nel corso dell'anno 2010 e degli anni seguenti;

- di dare atto che, in fase di prima attuazione del presente provvedimento, è possibile effettuare ulteriori conguagli rispetto alle somme già erogate negli anni 2007 e 2008, ai sensi della D.G.R. n. 22-4914 del 18.12.2006, ed eventualmente non utilizzate.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 79-13262

L. R. 93/95 proroga dei criteri di utilizzo delle risorse stanziato in materia di sport per gli interventi di promozione sportiva della Regione Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di prorogare, fino all'approvazione dei criteri in materia di sport per l'anno 2010, gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzo e di assegnazione delle risorse stanziato in materia di sport, approvati con D.G.R. n. 53 11881 del 28 luglio 2009, limitatamente alle parti riportate in premessa, al fine di sostenere economicamente gli eventi sportivi di grande rilevanza che si terranno sul territorio piemontese;

2. di destinare agli interventi di cui al punto 1 le risorse disponibili sul capitolo 183283/2010 – UPB DB18111;

3. di identificare la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, quale struttura assegnataria e organizzativa delle funzioni inerenti la concessione delle risorse finanziarie di cui ai precedenti punti 1 e 2 ed il dirigente del citato settore, quale responsabile

dei relativi procedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 80-13263

L.r. n. 34/2004-Programma pluriennale di intervento 2006/2010- Asse 6 (interventi anticiclici): misura ANT 2(Fondo di garanzia): estensione dell'operatività del Fondo alle p.m.i. operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione agricola e correlativa integrazione della dotazione finanziaria del Fondo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di istituire, nell'ambito del 'Fondo regionale di riassicurazione' costituito con deliberazione n. 37-10799 del 16/2/2009, una sezione dedicata alle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'U.E.;

- di integrare, a tale scopo, la dotazione iniziale del Fondo di ulteriori 500.000,00 €, affidando la gestione di tale nuova sezione del Fondo a Finpiemonte s.p.a.

- di integrare le prescrizioni che regolano criteri e modalità di gestione del Fondo regionale di riassicurazione approvate con la deliberazione n. 37-10799 del 16/2/2009 come di seguito specificato:

1. alla lettera a) punto a) dell'art. 1 è aggiunto il seguente punto: (iv) le p.m.i. operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'U.E. (di seguito: Trattato)

2. la lettera b) dell'art. 1 è così modificata ed integrata:

• le parole: "ciascuno dei due Fondi" sono sostituite dalle parole: "ciascuno dei tre Fondi";

• le parole: "rispettivamente per le p.m.i. e per l'artigianato piemontese" sono sostituite dalle parole: "rispettivamente per le p.m.i., per l'artigianato piemontese e per le p.m.i. operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato";

• le parole: "per l'ammontare di quaranta milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "per l'ammontare di quarantamiliardi e cinquecentomila euro";

3. alla lettera a) dell'articolo 2, sono aggiunte le seguenti parole "questa disposizione non si applica nel caso di finanziamenti di p.m.i. operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'U.E. in considerazione della piccola e media dimensione aziendale che caratterizza il settore agricolo e della conseguente prevedibile modestia dell'entità delle garanzie previste nonché della dotazione finanziaria del fondo stesso;"

4. al comma 1 dell'articolo 7, sono aggiunte le seguenti parole: "per Euro 500.000,00 a Finpiemonte s.p.a. per costituire la sezione del "Fondo regionale di riassicurazione per le p.m.i. che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato."

5. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, sono aggiunte le seguenti parole "per i Garanti che concedano garanzia esclusivamente alle p.m.i. che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato è sufficiente l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 sopra richiamato.";

- di destinare, a finanziamento della sezione del Fondo costituita con la presente deliberazione, un ammontare di risorse pari ad € 500.000,00 da reperirsi nell'ambito dell'UPB 16042 come da d.d.l. 648 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012"

- di demandare alla Direzione regionale alle Attività produttive tutti gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione del presente atto.

La presente deliberazione sarà comunicata alla Commissione consiliare competente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 81-13264

Progetto sperimentale per il rilascio della certificazione triennale agli studenti che si iscrivono ai percorsi quinquennali del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale. Approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Linee di indirizzo alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro. Spesa prevista di Euro 4.500.000,00.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa :

di dare la possibilità agli studenti iscritti ai primi anni dei percorsi quinquennali del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale di conseguire anche la qualifica professionale triennale, consentendo agli Istituti professionali di operare in regime di sussidiarietà;

di approvare lo schema di accordo tra la regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte mirato a favorire, in via sperimentale, il rilascio della certificazione triennale agli studenti che si iscrivono ai sopra citati percorsi quinquennali dell'istruzione professionale di cui all'allegato "A", parte integrante della presente DGR; dare mandato l'Assessore pro tempore all'Istruzione e alla Formazione professionale a stipulare il sopra citato accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che

si ritenessero necessarie;

di dare copertura ai costi degli esami e delle ore strettamente necessarie a integrare il percorso didattico del triennio ai fini del conseguimento della qualifica, mediamente stimabile in massimo 5.000,00 euro per percorso di qualifica in una classe;

di autorizzare gli Istituti professionali, che non aderiscono alla sperimentazione, ad assicurare l'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2009/2010, con lo svolgimento dei medesimi corsi e il rilascio delle rispettive qualifiche nell'anno scolastico 2010/11;

di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di attivare un procedimento adeguato per l'affidamento delle attività e individuare un sistema specifico di accreditamento per Istituti Professionali che volontariamente aderiranno alla sperimentazione.

Alla spesa complessiva di € 4.500.000,00 si farà fronte:

per Euro 700.000,00 nel limite delle assegnazioni che saranno autorizzate con DGR di approvazione del Programma Operativo di cui alla LR 7/2001 sul cap. 146845 del Bilancio 2010;

per Euro 1.800.000,00 mediante assegnazione sul capitolo 146845 del Bilancio 2011; As. 100001

per Euro 2.000.000,00 mediante assegnazione sul capitolo 146845 del Bilancio 2012; As. 100001

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 82-13265

L.R. 28/2007, art. 23: istituzione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica. Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e gli enti locali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'UPP (Unione Province Piemontesi), l'ANCI – Delegazione Regionale Piemontese, l'ANPCI – Consulta Unitaria Piccoli Comuni del Piemonte, l'UNCEM – Delegazione Regionale Piemontese, la Lega delle Autonomie Locali - Lega Regionale, allegata alla presente Deliberazione, di cui è parte integrante, ai fini della formale attuazione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'art. 23 della L.R. 28/2007;

di autorizzare l'Assessore all'Istruzione e Formazione Professionale, a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa approvato con la presente deliberazione, autorizzando sin d'ora modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

di prendere atto che gli oneri finanziari derivanti dalla prima applicazione del presente Protocollo d'Intesa trovano copertura al cap. 136960 del bilancio 2008 (impegno di spesa n. 6486/2008 di cui alla D.D. 600/DA1508 del 28.11.2008).

Il Protocollo d'Intesa, oggetto della presente Deliberazione sarà adottato, secondo il proprio statuto, dall'UPP (Unione Province Piemontesi), dall'ANCI – Delegazione Regionale Piemontese, dall'ANPCI – Consulta Unitaria Piccoli Comuni del Piemonte, l'UNCEM – Delegazione Regionale Piemontese, dalla Lega delle Autonomie Locali - Lega regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 83-13266

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 51, comma 1 lettera b. Individuazione delle azioni d'iniziativa della Giunta Regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di destinare, per l'anno 2010, alle iniziative della Giunta di cui all'art. 51 comma 1 lettera b) della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" il 10% dell'ammontare del "Fondo regionale per la montagna" di cui all'art. 50 della legge regionale stessa; di inserire tra le iniziative ammissibili a contributo di tipo straordinario, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le iniziative individuate nell'"Allegato A", che fa parte integrante della presente deliberazione;

di dare mandato alla Direzione competente a provvedere all'impegno di spesa appena approvato e divenuto esecutivo il bilancio di previsione per l'anno 2010 e nei limiti delle assegnazioni di bilancio approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268

Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare gli "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all'allegato A che costi-

tuisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1. Oggetto, finalità ed indirizzi

1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", il presente atto stabilisce gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di seguito denominati "indirizzi generali e criteri", ai quali i Comuni devono attenersi.

2. Gli indirizzi generali ed i criteri si ispirano ai seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane, rurali e montane;
- f) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico

3. I Comuni entro 180 gg. dall'entrata in vigore del presente atto e nel pieno rispetto dei contenuti, adottano, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di seguito denominati "criteri".

Art. 2. Obiettivi

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti indirizzi generali e criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli

altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;

e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale.

Art. 3. Riferimenti operativi per la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della l.r. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modifiche ed integrazioni e dei contenuti degli "Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa", di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, i presenti indirizzi generali e criteri si basano sui seguenti elementi:

a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati "esercizi di somministrazione", che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, è necessario sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione;

b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria. Attraverso varie forme di incentivazione si facilitano il mantenimento del servizio a favore dei consumatori marginali e poco mobili e l'ottimale esercizio dell'attività nelle parti di territorio per le quali sono necessari interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione del tessuto dei servizi al cittadino;

d) il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell'intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture).

ART. 4. Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. *dehors*). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.
2. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.
3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.
4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all'art.12 della l.r. n. 38/06.

Art. 5 . Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, sono individuate preferibilmente:
 - nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani così come definiti all'art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi (A1-A2-A3-A4-A5) e nell'ambito delle localizzazioni commerciali urbane (L1) e urbano periferiche (L2), così come definite all'art 12 e 14 della DCR 563-13414/99 smi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo della rete, comunque nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti art. 1 e 2;
 - nell'ambito delle "realità minori a rischio desertificazione" di servizi ai cittadini, con l'obiettivo di promuovere ed incentivare la rivitalizzazione di porzioni del territorio urbanizzato, e comunque nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale.
2. Le zone di insediamento di cui agli artt. 12, 13 e 14 della DCR n. 563-1341/99 smi sono quelle definite dai comuni nel provvedimento approvato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 114/98 per il commercio in sede fissa; nel caso di assenza di detto provvedimento approvato, i comuni applicano i parametri e le norme di cui agli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-13414/99 smi.
3. Le realtà minori a rischio desertificazione, nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 della DCR 563-13414/99 smi, sono i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di

somministrazione in un raggio di mt. 500. Sono escluse le zone di insediamento commerciale che gli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-31414/99 definiscono addensamenti commerciali extraurbani A5 e localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.

Art. 6. Vocazione urbanistica del territorio comunale

1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso.

2. La destinazione d'uso commercio al dettaglio deve garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto dell'art. 22, c. 5 della DRC 563-13414/99 smi, gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, individuano gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti, nel rispetto del successivo art. 8.

3. La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme dei successivi artt. 7, 8, 9, 10 e 11, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti.

Art. 7. Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L'attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'art. 24 della legge regionale urbanistica vigente, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 della DCR n. 563-13414/99 smi, i comuni individuano, nei propri criteri, tra tali beni oltre alle parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali e le attività artigianali, anche gli esercizi di somministrazione, così come anche previsto dalla l.r. 14 marzo 1995, n. 34 "Tutela e valorizzazione dei locali storici", aventi valore storico e artistico, ubicati in tutto il territorio del comune ed in particolare nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani A1, A2, A3, così come definiti all'art. 13 della DCR n. 563-13414/99 smi al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione.

3. I Comuni nei propri criteri e nei propri regolamenti stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività di somministrazione anche non assistita, in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e in parti più estese e di particolare pregio di tutto il territorio e degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore storico-ambientale e paesaggistico della zona considerata.

Art. 8 . Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. I comuni nella definizione dei criteri si attengono alle norme del presente articolo, dell'art. 25, c. 1, 2, 2 bis e 4 della DCR. 563-13414/99 smi e dell'art. 21 c. 1 sub 3) della l.r. 56/77 smi.

2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", così come definita l precedente art. 4, degli esercizi di somministrazione nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni, e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di DIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e di DIA in materia edilizia. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 - L1
<p>S < 25</p> <p>25<S<50</p> <p>50<S<100</p> <p>S>100</p>	<p>esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi</p> <p>$N = 1 + 0,8 * (S - 25)$</p> <p>$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$</p> <p>$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$</p>
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1
<p>S < 35</p> <p>35<S<50</p> <p>50<S<100</p> <p>S>100</p>	<p>esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi</p> <p>$N = 1 + 0,8 * (S - 35)$</p> <p>$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$</p> <p>$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$</p>

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 - L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 - L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

4. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, non è computata.

5. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa.

6. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione" così come definite al precedente art. 5 c. 3 non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente c. 2; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1, n. 3) della l.r. 56/1977 smi.

7. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563-13414/99 smi.

8. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

Art. 9. Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità

1. I comuni nei propri criteri, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, così come anche previsto dall'art. 26 della DCR n. 563-13414/99 smi, disciplinano e regolamentano l'orario di carico e scarico delle merci anche per gli esercizi di somministrazione negli addensamenti commerciali A1 e A2, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

2. I comuni, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico devono considerare che, per la vitalità degli addensamenti commerciali A1, A2 e A3, deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per una breve durata. In tali ambiti territoriali, con esclusione degli ambiti definiti al precedente art. 5 c. 3 e nei programmi integrati di

rivitalizzazione delle realtà minori , di cui all'art. 19 della DCR n. 563-13414/99 smi, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già presenti ed operanti. In alternativa, così come definito al predente art. 8 c. 5, il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

3. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, esclusi degli addensamenti commerciali A1 ed A2 e delle "realtà minori a rischio desertificazione", secondo la definizione di cui al precedente art. 5 c. 3, nei programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all'art. 19 della DCR n. 563-13414/99, sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei successivi commi del presente articolo, quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto del precedente art. 4 c. 1, è superiore a mq. 80. Qualora gli esercizi di somministrazione siano insediati negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2 deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo quello già approvato che contempli la relativa dotazione di posti auto, il progetto unitario di coordinamento (PUC) previsto dall'art. 13, c.3 lett. e) e art. 14 c.4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 smi.

4. Lo studio di impatto sulla viabilità è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dagli esercizi di somministrazione. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione.

5. Il comune, in funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale di igiene e sanità vigente, stabilisce nei propri criteri:

- l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario così come previsto al successivo c. 6 sub a);
- l'arco orario giornaliero del traffico ordinario sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo previsto al successivo c. 6 sub b).

6. Lo studio di impatto sulla viabilità deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali interessati dal maggior afflusso di traffico, in modo che sia garantita un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete viaria interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dalle vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario nelle ore di maggior afflusso, pari al valore ottenuto raddoppiando il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo calcolato in conformità al precedente art. 8;
- b) Il traffico ordinario, assumendo il maggior valore su base oraria stimato nell'arco temporale giornaliero e settimanale, e il maggior valore rilevato nelle stesse fasce orarie nell'arco di quattro settimane continuative. Al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività commerciali in sede fissa, artigianali di produzione e di servizio, commerciali all'ingrosso e commerciali su area pubblica, produttive, in progetto o esistenti, servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio dedicato, laddove previsto, l'organizzazione e la portata degli accessi; l'organizzazione interna dell'area destinata a

parcheggio dedicato; in ogni caso devono essere considerate il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e scarico merci.

7. I livelli di servizio sono definiti all'art. 26 c.3 quarter della n. DCR 563-13414/99 smi; ai fini della presente normativa il livello di servizio F può essere previsto ed accettato solo negli addensamenti commerciali A1, A2 e A3; il livello di servizio E è considerato accettabile solo se riferito all'ambito urbano e quando sia dimostrata un'ampia capacità residua; gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il buon funzionamento del sistema della viabilità.

8. La valutazione dell'impatto sulla viabilità non deve rappresentare un ostacolo alla qualificazione e modernizzazione della rete sugli esercizi di somministrazione, bensì deve contribuire a renderla possibile. Devono, pertanto, essere dimostrate:

a) la qualità del servizio offerto in termini di accessibilità all'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione; gli interventi di organizzazione dell'accessibilità veicolare devono essere ospitati nell'area dedicata ed afferente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; laddove non sia previsto un parcheggio dedicato ed afferente deve essere dettagliatamente indicata la disponibilità e l'accessibilità ai parcheggi che rendono ammissibile l'insediamento dell'attività;

b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali dell'insediamento dell'esercizio di somministrazione, quali l'incremento della congestione del traffico, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali; sono da evitare soluzioni progettuali che interferiscano sul sistema della viabilità riducendone la capacità e sicurezza.

9. Per i casi previsti dalle norme del presente articolo, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il comune, con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale, preventivamente all'istanza di autorizzazione degli esercizi di somministrazione e nella DIA, per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del successivo art. 12 comma 8, deve essere dato atto dell'avvenuta concertazione. Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo. La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione. Fino a che non sia dimostrato, attraverso adeguate opere infrastrutturali, il raggiungimento di idonei livelli di servizio nel rispetto delle norme del presente articolo, non possono essere positivamente valutati i progetti e le autorizzazione e le DIA, per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06, per gli esercizi di somministrazione sottoposte alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al presente articolo.

Art. 10. Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali.

1. Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali non devono rappresentare un ostacolo alla modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza. A tale fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 38/06 e con quelli del presente atto. In particolare si deve:

a. migliorare il servizio reso al consumatore;

- b. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
 - c. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 - d. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 - e. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 - f. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
2. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, i permessi a costruire e le DIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali previste nei successivi commi del presente articolo.
3. Le domande di autorizzazione e le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.
4. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al precedente c. 3 sono:
- a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:
 - a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 – *Legge quadro sull'inquinamento acustico* e dell'art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;
 - a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 9;
 - a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico.
 - b. ATMOSFERA: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - *Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento*) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,*

n. 192, *concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)*; dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:

b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi

b.3. gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

c) PAESAGGIO: qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, oppure in vicinanza di SIC, dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*; in particolare dovrà essere elaborata la scheda semplificata di cui all'all. 1/2 e 1/3 del citato d.lgs 137/2002, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.

5. Le componenti progettuali da esaminare nello studio di cui al comma 3 sono:

a.1 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965, del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

a.2 RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati

a.3 BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

6. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di DIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

ART. 11. Prescrizioni particolari

1. Fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme di cui al quadro giuridico normativo che regolano gli esercizi di somministrazione, in particolare per quanto attiene la tutela della salute e sicurezza pubblica, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici, i comuni, con propri atti, possono inibire il rilascio delle autorizzazioni e le denunce di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o prevedere limitazioni all'esercizio, con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito.

2. I comuni, anche in accordo con l'Autorità di pubblica sicurezza, nel proprio atto:

a. definiscono l'arco temporale di validità della prescrizione di cui al precedente

c. 1

b. individuano le porzioni di territorio da sottoporre ai limiti di cui al comma 1

c. individuano le caratteristiche funzionali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inibite

d. individuano specifiche norme in materia di orari di apertura al pubblico per gli esercizi esistenti nelle porzioni del territorio individuate.

3. Fatto salvo quanto prescritto nelle norme del presente provvedimento, i comuni possono integrare i propri criteri con specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione anche non assistita indicando, per ciascuna parte del territorio comunale, le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

ART. 12 Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni

1. La trasformazione e la qualificazione degli esercizi di somministrazione, si realizzano attraverso il continuo adattamento degli esercizi stessi e della loro organizzazione spaziale alle mutevoli preferenze del consumatore. Tale adattamento si concretizza in nuove aperture di esercizi di somministrazione, trasferimenti della loro ubicazione e variazioni della superficie destinata alla somministrazione.

2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

3. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nei soli casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità. A tal fine i comuni, onde garantire la presenza di tale tipo di servizio, possono indicare una soglia di presenza minima per specifiche porzioni del territorio, con

lo scopo di inibire la facoltà di trasferimento di sede delle attività esistenti che, trasferendosi, facessero venire meno la dotazione minima essenziale.

4. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

5. Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564,
- c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi;

6. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto:

- a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564,
- c. delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 smi.

7. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma con esclusione del rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 8 (*Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*) e 9 (*Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità*).

8. Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a DIA ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 2. Nella DIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:

- a. le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 ;
- c. le disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente normativa, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 smi.

Art. 13 Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

1. I comuni, oltre a quanto previsto in generale nella presente atto, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura

urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

2. I comuni nella definizione dei progetti si attengono alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 smi.

Art. 14. Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della l.r. n. 38/2006.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a DIA, sono disposti inoltre per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.

4. Fatto salvo quanto previsto in via generale all'art. 25 della l.r. n. 38/2006, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità delle DIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti.

Art. 15 - Norme sostitutive, transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle presenti norme, delle norme di pubblica sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti, sono rilasciate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla l.r. n. 38/06 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .

2. Ai sensi dell'art. 26 c. 6 della l.r. 38/08 fino all'adozione dei criteri comunali o nel caso di adozione di criteri comunali in violazione delle norme del presente provvedimento o nel caso di adozione parziale della presenti norme, i comuni rilasciano le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione nel rigoroso rispetto delle presenti norme, delle norme della l.r. 38/06 nonché nel rispetto del precedente c. 1.

3. I permessi di costruire eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle DIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio.

4. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito dello stesso comune delle autorizzazioni rilasciate e in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, non è subordinato al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui al precedente art. 8 e alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente art. 9, c. 3 e seguenti. Le autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 10, 11.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 86-13269

Art. 17 L.R. n. 30/2009. Criteri per il sostegno di iniziative volte alla valorizzazione e all'adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento nei comparti della somministrazione e del commercio.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

All'Assessorato regionale al Commercio compete, nell'ambito di una generale finalità di programmazione, di ammodernamento e sviluppo della rete commerciale piemontese, la predisposizione ed applicazione delle leggi regionali per la regolamentazione, lo sviluppo, l'incentivazione e la tutela del commercio in tutte le sue forme, nonché la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle operazioni ed attività commerciali delle imprese piemontesi e delle loro forme associative o rappresentative.

In quest'ottica la programmazione regionale, con la L.R. 12/11/99 n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte" e i suoi provvedimenti attuativi e con la L.R. 29/12/2006 n. 38 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e i suoi provvedimenti attuativi, in raccordo con gli indirizzi contenuti nel D.P.E.F.R., al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, in sintonia con la normativa di livello comunitario e statale, ha introdotto una serie di strumenti, anche finanziari, volti a sostenere programmi di modernizzazione, di innovazione del sistema distributivo, di valorizzazione del tessuto commerciale del territorio piemontese anche attraverso la formazione, la qualificazione e la specializzazione degli addetti dei comparti del commercio e della somministrazione.

La L.R. 4/12/2009 n. 30 recante "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria" ha previsto, all'art. 17, che la Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio, concorra alla valorizzazione e all'adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento degli addetti nei comparti della somministrazione e del commercio.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, ne stabilisca i criteri di attuazione.

Tale enunciazione normativa è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla L.R. n. 38/2006 in materia di creazione del Marchio di qualità nel comparto di attività della somministrazione di alimenti e bevande e in materia di formazione per l'accesso, per l'aggiornamento degli addetti del comparto e per la formazione continua ed avanzata propedeutica alla concessione del Marchio di qualità. Per quanto riguarda il Marchio, nel corso dell'anno 2009, sono stati approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 54-10697 del 2/2/2009 gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale

di attività di qualità ed il conferimento del Marchio e con successivi provvedimenti attuativi sono stati approvati gli strumenti tecnici necessari alla concessione ed uso del Marchio.

Per quanto riguarda la formazione, nel corso dell'anno 2009, la Giunta regionale ha approvato le direttive per la formazione professionale per l'accesso e per l'aggiornamento triennale obbligatorio nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, la Giunta regionale ritiene opportuno sostenere le iniziative promosse dalle Associazioni di categoria più rappresentative sul territorio nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio e dalle loro articolazioni e agenzie di servizi, finalizzate a valorizzare e adeguare strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio, anche al fine di migliorare i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro degli addetti e favorire momenti di sinergia tra Formazione ed Imprese.

Si intendono in particolare sostenere i progetti volti ad assicurare che i percorsi formativi abbiano, insieme alla necessaria valenza tecnica, anche gli opportuni momenti applicativi e di esperienza pratica tali da consentire una più concreta acquisizione del contenuto professionalizzante dei corsi e che mirino a far incontrare le domande e le offerte di lavoro.

I contributi sono concedibili in conto capitale nella misura del 60% delle spese ammissibili. Al proposito, vanno tra queste annoverate: le spese di ristrutturazione, riconducibili a spese per opere edili ed impianti tecnologici, di locali destinati ad accogliere laboratori per la realizzazione di percorsi didattici formativi, nei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio, eventualmente accompagnati da eventi di valorizzazione enogastronomica; le spese di allestimento dei locali e dei relativi laboratori; le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'avvio dei laboratori didattici formativi. Considerato che l'anno 2009 è stato caratterizzato, sia da parte degli Enti istituzionali sia da parte dei soggetti gestori dei corsi formativi nei comparti della somministrazione e del commercio, dalla programmazione e dall'avvio dei lavori sui percorsi formativi e di qualità, si ritengono ammissibili le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2009.

Le spese dovranno essere sostenute nei diciotto mesi successivi all'ammissione a contributo e dovranno essere rendicontate attraverso idonea documentazione contabile e fiscale. Il contributo sarà revocato in caso di inosservanza delle modalità e dei termini a cui sarà assoggettato in sede di concessione, oltre che nel caso in cui il beneficiario non garantisca la destinazione dei locali oggetto del beneficio per un quinquennio successivo all'erogazione.

I criteri valutativi degli interventi proposti consisteranno nel grado di adeguatezza, completezza del progetto e congruità dei tempi di realizzazione degli interventi proposti. Sarà riconosciuta priorità ai progetti che prevedano metodologie innovative in merito al miglioramento dei processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro degli operatori destinatari della formazione nei comparti ogget-

to dei benefici.

La dotazione finanziaria prevista dalla L.R. 4/12/2009, n. 30, per l'anno 2010, per la copertura delle spese di cui al presente documento è pari a Euro 250.000,00. Tali risorse sono iscritte nell'ambito della UPB DB17022 – capitolo 235803. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti della disponibilità delle risorse, secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 in materia di regime di aiuti "de minimis", in riferimento a ciascuna impresa associata all'Associazione beneficiaria del contributo regionale.

Quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/08;

vista la L.R. n. 35 del 24/12/2009 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010";

vista la D.G.R. 19/01/2010 n. 3-13050;

la Giunta Regionale;

unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di destinare, per l'anno 2010, alle iniziative promosse dalle Associazioni di categoria più rappresentative sul territorio e dagli Enti di loro derivazione, volte alla valorizzazione e all'adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento degli addetti nei comparti della somministrazione e del commercio, la somma di Euro 250.000,00, prevista dalla L.R. 4/12/2009 n. 30 alla UPB DB17022 – capitolo 235803;

- di dichiarare che il presente intervento verrà attuato nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento UE n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007;

- di riconoscere in capo alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale la competenza ad adottare specifica determinazione dirigenziale per l'approvazione del bando, con la individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della documentazione da allegare alle domande e di ogni altro elemento necessario a garantire l'operatività del bando medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 89-13272

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Integrazioni alla D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile

2008, alla D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 ed alla D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di destinare la somma di € 10.000.000,00 derivanti dai finanziamenti nazionali integrativi (c.d. aiuti di stato) disponibili, come previsto nel piano di finanziamento, per la misura 123 azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007;

2. di approvare la preventiva ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori produttivi come indicato nell'Allegato I per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire di procedere alla predisposizione delle graduatorie iniziando la valutazione dai settori carne e latte e proseguendo con i settori cereali e riso, ortofrutta e vino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del B.U. della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO I

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 DELLA REGIONE PIEMONTE-
MISURA 123 "ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI
AGRICOLI E FORESTALI - AZIONE 1 "ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO
DEI PRODOTTI AGRICOLI"

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per le ulteriori graduatorie per settore produttivo sono ripartite come sotto indicato:

SETTORI di PRODUZIONE	% RISORSE	Euro
Cereali e riso	13,04	1.304.000,00
Carne	17,39	1.739.000,00
Latte	21,74	2.174.000,00
Ortofrutticolo (orticolo, frutticolo, patate)	21,74	2.174.000,00
Vino	26,09	2.609.000,00
Totale	100	10.000.000,00

La valutazione e le conseguenti determinazioni di graduatoria inizieranno dai settori carne e latte e proseguiranno con il settore cereali e riso, ortofrutticolo e vino.

Al termine della valutazione e dopo le conseguenti determinazioni di graduatoria dei settori carne e latte, eventuali risorse avanzate non più sufficienti a finanziare un progetto nella sua interezza, saranno rimodulate in modo proporzionale sui restanti settori seguendo i criteri indicati nella D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008. Tale metodologia sarà utilizzata per le eventuali ulteriori ripartizioni, seguendo l'ordine settoriale di valutazione sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 1-13275

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Ovada proposto da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni occasionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanni Brignano.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 2-13276

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da società privata per ottenere l'annullamento di provvedimenti in materia di impianti di tele-radio-comunicazioni. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 3-13277

Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il trasferimento di risorse quali misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà relative al sistema della formazione professionale piemontese.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di approvare il testo della convenzione da stipulare tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, la cui bozza è allegata quale parte integrante alla presente Deliberazione, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione la somma di Euro 5 milioni da trasferire alla Regione Piemonte quali misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà relative al sistema della formazione professionale piemontese.

Di autorizzare l'Assessore Regionale alla Formazione Professionale alla stipula della predetta convenzione e di demandare al Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro i relativi adempimenti amministrativi.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 22-13300

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Oglianico (TO). Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Art. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Oglianico, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 12 in data 3.3.2007, n. 24 in data 20.7.2007, n. 26 in data 25.11.2008 e n. 33 in data 30.11.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 29.01.2010, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2

Con l'approvazione della presente Revisione – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Oglianico (TO) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

Art. 3

La documentazione costituente la Revisione del Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Oglianico (TO), debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni Consiliari n. 12 in data 3.3.2007, n. 24 in data 20.7.2007, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
- Elab.A Relazione illustrativa
- Elab.B Analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.20, L.R. 40/98
- Elab.C.1 Tabelle di analisi
- Elab.E Norme di Attuazione
- Elab.H Disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa
- Elab.Z Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav.C.2.1 Urbanizzazioni esistenti-acquedotto in scala 1:5000
- Tav.C.2.2 Urbanizzazioni esistenti-fognatura in scala 1:5000
- Tav.C.2.3 Urbanizzazioni esistenti-illuminazione in scala 1:5000
- Tav.C.2.4 Urbanizzazioni esistenti-aree per servizi pubblici in scala 1:5000
- Tav.C.3 Attività edilizia recente (1975-2004) in scala 1:5000
- Tav.C.4 Attività commerciali, industriali e artigianali esistenti in scala 1:5000
- Tav.C.5.1 Analisi del patrimonio edilizio degli ambiti urbani di antica formazione in scala 1:1000
- Elab.C.5.2 Analisi del patrimonio edilizio degli insediamenti rurali di antica formazione in scala 1:1000
- Tav.D.1 Planimetria sintetica di piano in scala 1:25000
- Tav.D.2 Assetto generale del piano in scala 1:5000
- Tav.D.3.1 Aree urbanizzate e urbanizzande -Capoluogo

in scala 1:2000

- Tav.D.3.2 Aree urbanizzate e urbanizzande –San Grato in scala 1:2000

- Tav.D.3.3 Aree urbanizzate e urbanizzande –San Francesco in scala 1:2000

- Tav.D.4.1 Interventi edilizi ammessi negli ambiti urbani di antica formazione in scala 1:1000

- Elab.D.4.2 Interventi edilizi ammessi negli ambiti rurali di antica formazione in scala 1:1000

- Tav.D.5 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi in scala 1:5000

- Elab. Verifica di compatibilità acustica

- Elab.A Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale - Relazione

- Elab.B Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – Allegati idrologici-idraulici

- Tav.1 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – Planimetria del bacino imbrifero del Rio Levesa in scala 1:10000 / 1:25000

- Tav.2 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – carta per la determinazione dei parametri idrologici

- Tav.3.1 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – planimetria delle aree di esondazione – QTR20 in scala 1:2000

- Tav.3.2 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – planimetria delle aree di esondazione – QTR200 in scala 1:2000

- Tav.3.3 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – planimetria delle aree di esondazione – QTR500 in scala 1:2000

- Tav.4 Quaderno delle sezioni con i livelli idrici previsti per Qtr20, Qtr200, Qtr500 in scala 1:500

- Elab. Relazione Geologico-Tecnica – Fase I-II-III Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP

- Tav.PR.GEO.1 Area viabilità – relazione geologica

- Tav.PR.IRD.RE Area viabilità – relazione ideologico-idraulica in scala 1:10000

- Tav.PR.IRD.01 Area viabilità – planimetria dei bacini idrografici in scala 1:10000

- Tav.PR.GEO.2 Area viabilità – ubicazione indagini geologiche in scala 1:5000

- Tav.G2 Carta di inquadramento in scala 1:25000

- Tav.G3 Carta Geologica e Litotecnica in scala 1:10000

- Tav.G4 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav.G5 Carta del Reticolo idrografico minore delle opere idrauliche in scala 1:10000

- Tav.G6 Carta idrogeologica in scala 1:10000 / 1:25000

- Tav.G7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000;

-Deliberazioni consiliari n.26 in data 25.11.2008 e n.33 in data 30.11.2009, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione

- Elab.E Norme di Attuazione

- Elab.H Disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa

- Tav.C.5.1 Analisi del patrimonio edilizio degli ambiti urbani di antica formazione in scala 1:1000

- Tav.D.2 Assetto generale del piano in scala 1:5000

- Tav.D.3.1 Aree urbanizzate e urbanizzande -Capoluogo in scala 1:2000

- Tav.D.3.2 Aree urbanizzate e urbanizzande –San Grato in scala 1:2000

- Tav.D.3.3 Aree urbanizzate e urbanizzande –San Francesco in scala 1:2000

- Tav.D.5 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi in scala 1:5000

- Elab.A Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale – integrazioni Relazione idraulica integrativa

- Tav.B.1 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale-integrazioni – planimetria fascia di esondazione – QTR20 anni (con realizzazione scolmatore Rivarolo) in scala 1:2000

- Tav.B.2 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale-integrazioni – planimetria fascia di esondazione – QTR200 anni (con realizzazione scolmatore Rivarolo) in scala 1:2000

- Tav.B.3 Indagine idraulica sul Rio Levesa ai fini della variante al PRGC Piano Regolatore Generale Comunale-integrazioni – planimetria fascia di esondazione – QTR500 anni (con realizzazione scolmatore Rivarolo) in scala 1:2000

- Elab. Relazione Geologico-Tecnica – Fase I-II-III Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP

- Tav.G2 Carta di inquadramento in scala 1:25000

- Tav.G3 Carta Geologica e Litotecnica in scala 1:10000

- Tav.G4 Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav.G5 Carta del Reticolo idrografico minore delle opere idrauliche in scala 1:10000

- Tav.G6 Carta idrogeologica in scala 1:10000 / 1:25000

- Tav.G7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

- Elab. Variante generale al P.R.G.C. vigente con adeguamento P.A.I. Controdeduzioni al contributo tecnico di ARPA Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino



Data 29.01.2010

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 22-13300 in data 15-2-2010 relativa all'approvazione della Revisione del P.R.G.C. predisposta dal comune di OGLIANICO e adottata con DD.CC. n. 26 del 25.11.2008 e n. 33 del 30.11.2009.

Elenco modifiche da introdurre "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche agli elaborati

Modifiche alla cartografia

- Tav. D 4.1 (adottata con D.C. n. 12 del 03.03.2007)
All'interno della zona CS 1, modificare gli interventi edilizi di "ristrutturazione edilizia di tipo B" in "interventi edilizi di tipo BL (limitata)", con conseguente modifica della retinatura da rigata diagonale gialla a rigata orizzontale arancione.
- Tav. D.5 (adottata con D.C. n. 33 del 30.11.2009)
In calce alla legenda, inserire il riquadro relativo alle fasce minime presente nelle tavole n. G.7 e G.8, avente lo stesso seguente testo:
"N.B. - Per tutta la rete idrografica sul territorio comunale vale la seguente norma:
- per i corsi d'acqua naturali ed i canali demaniali è vigente una fascia minima di rispetto di classe III dell'ampiezza di 10 metri da entrambe le sponde;
- per le rogge, i fossi, i canali irrigui è vigente una fascia di rispetto di classe III dell'ampiezza minima di 5 metri. Sono fatte salve le condizioni più restrittive individuate in carta."



- Elab. G.1 (adottato con D.C. n. 33 del 30.11.2009)

Nella scheda relativa all'area RC 4, nel riquadro "Classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica", dopo le indicazioni "Classe I – IIb", aggiungere "III a".

- Elab. G.7, G.8, D.5 (adottati con D.C. n. 33 del 30.11.2009)

- Dove più ristretta, la fascia di classe IIIa sia in destra, sia in sinistra idrografica, si intende ampliata fino ad avere una larghezza pari a quella, di ampiezza costante, individuata a monte del ponte della strada per Salassa;

- sia in destra, sia in sinistra idrografica, dove più ristretta, la fascia di classe III si intende ampliata fino a farla coincidere con il limite esterno della classe di pericolosità EbA, come definito nel citato parere dell'ARPA prot. n. 6187 del 21.01.2010;

- a valle della sezione 13-13, ai fini della salvaguardia delle aree di laminazione, coerentemente con la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002, il limite tra le classi II e III si intende coincidente con il limite esterno della classe EmA, come individuato nel citato parere dell'ARPA prot. n. 6187 del 21.01.2010.

Modifiche alla normativa

Elaborato "E – Norme di Attuazione" (adottato con D.C. n. 33 del 30.11.2009)

ART. 8

Comma 7

Dopo le parole "applicati solo tra lotti ..." inserire "contigui e".

ART. 14

Comma 1

- Nel primo periodo, dopo le parole "La relazione geologica", inserire le parole " , la legenda della Carta di sintesi".

- Sempre nel primo periodo, dopo le parole "le seguenti disposizioni", inserire le parole "da integrarsi anche con le norme inserite nei commi 5 e 6 del presente articolo".

- Ai punti a), b), c) stralciare "dei DD.MM. 14.01.2008 e 11.03.1988, sez. B-C" e sostituire con "del D.M. 14.01.2008".

- Al punto d), dopo le parole "o completamenti", inserire le parole "nel rispetto delle norme previste per la classe IIb".

- Al punto f), dopo le parole "a qualunque uso destinati." inserire la seguente disposizione:

"Il limite della classe III con la classe II deve essere puntualmente determinato utilizzando la posizione più cautelativa tra quella riportata sulle carte di sintesi (tavv. G.7, G.8, D.5) e quella determinata utilizzando il valore stabilito dal comma 6 del presente articolo o, in caso di tratto con ampiezza costante superiore ai 10 metri, utilizzando a partire dal ciglio superiore della sponda la misura ottenuta dal valore dell'ampiezza della fascia rilevata sulla tav. D.5, depurata dell'ampiezza dell'alveo e divisa a metà. Inoltre, in caso di edificazione in classe II, in aree adiacenti al limite con la classe III, deve essere verificato che l'area non sia soggetta alle condizioni di pericolosità che hanno determinato l'individuazione di una classe III."

Comma 6

Al primo punto, dopo le parole “metri 10”, inserire le parole “per i corsi d’acqua naturali e”.

Nuovo comma 7

Alla fine dell’articolo, dopo il comma 6, inserire un nuovo comma 7 con il seguente testo:

“7. Prescrizioni riferite all’intero territorio comunale disposte dal Settore geologico dell’ARPA con parere prot. n. 6187 del 21.01.2010:

- In mancanza di altra precisazione, vale sempre la norma più restrittiva tra le norme di legge, le norme inserite nelle presenti N.T.A., le prescrizioni inserite nella Relazione geologico-tecnica (elab. G.1) e le prescrizioni riportate nella legenda della Carta di sintesi (tavv. G.7 e G.8).
- L’edificazione nelle aree poste in classe IIIb deve essere subordinata alla redazione di un cronoprogramma specifico per ogni area o raggruppamento di aree omologhe che deve indicare gli interventi (attivi o passivi) necessari ad ottenere i risvolti urbanistici previsti dal piano; per gli anni successivi alla realizzazione degli interventi di sistemazione, il “cronoprogramma” indicherà gli interventi di manutenzione e le operazioni di controllo, che devono essere propedeutiche all’intervento urbanistico.
- Ai fini della trasposizione del quadro del dissesto, il Comune è tenuto a trasmettere all’ARPA una versione della tav. G.4 con i perimetri delle aree poste in classe EmA inequivocabilmente delineati.
- I tratti di nuova viabilità che insistono sulle aree allagabili dal torrente Levesa devono essere realizzati in modo tale da non ostacolare i deflussi superficiali e da non incidere in maniera sensibile sulle capacità di laminazione delle aree stesse.”

ART. 15

Paragr. 14, comma 14.2: completare la norma con la seguente precisazione da inserire alla fine del comma: “L’eventuale ristrutturazione o ampliamento successivi alla data del 1 settembre 1967 devono rientrare nei casi previsti al punto 3 della Circolare P.G.R. del 9 settembre 2003 n. 5/PET ed il recupero deve avere fini esclusivamente abitativi.”.

ART. 22

Stralciare la frase “anche per la eventuale redazione di varianti che non incrementino le quantità edilizie previste”.

ART. 23

Paragr. “Interventi edilizi ammessi ex art. 15”

Stralciare “e risanamento conservativo” dal punto “Edifici per i quali la tav. D 4.1 prevede il restauro”.

ART. 24

Paragr. “Interventi edilizi ammessi ex art. 15”, nota 2

Si introduce la seguente precisazione: “Tale modifica di intervento non è ammessa in presenza di elementi e caratteristiche storiche e architettoniche riferite ad edifici meritevoli di tutela e conservazione, né in edifici di interesse documentario.”.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321430
Fax 011.4324804



**ART. 29**

Paragr. "Interventi edilizi ammessi ex art. 15", nota 1

Modificare "Rc = 50 %" in "Rc = 40 %".

Paragr. "Indici urbanistici ed edilizi ex art. 7"

Nel riquadro "Intervento diretto" sostituire "Rc = 50 %" con "Rc = esistente, con possibilità di deroga esclusivamente per interventi igienico-funzionali" e nel riquadro "Strumento esecutivo" sostituire "Rc = 50 %" con "Rc = 40 %".

ART. 30

Paragr. "Standard urbanistici", riquadro "Permesso convenzionato"

Alla riga 9 della norma introdotta dal Comune in sede controdeduttiva, stralciare " , anche con riferimento alla dotazione esistente di parcheggi privati".

Elaborato "A – Relazione Illustrativa"

Nel "Prospetto riassuntivo del dimensionamento delle aree residenziali", tra le righe riferite rispettivamente alle aree "RA" e "II", inserire una riga con sigla "RT" e a fianco ripetere i dati corrispondenti già indicati nella tabella "RT" a pag. 45; si intendono di conseguenza corretti anche i totali riferiti agli abitanti nell'ultima riga.

Il Dirigente
arch. Raffaele MADARO

Il Direttore
arch. Mariella OLIVIER

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 56-13332

Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 06 aprile 2009.

A relazione degli Assessori Artesio, Migliasso:

L'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" dispone che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, venga istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze".

L'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del "Fondo per le non autosufficienze" siano adottati dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281.

In data 20 settembre 2007 è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

Per quanto sopra, il Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha attribuito alle Regioni con proprio Decreto, in data 12 ottobre 2007, le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" relative all'anno 2007 e la quota assegnata alla Regione Piemonte, secondo i criteri precisati dal Decreto stesso, era pari ad euro Euro 7.797.985,90=.

Con D.G.R. n. 55-9323 del 28.7.2008, ("Definizione delle modalità e dei criteri dell'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e dei Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali (EE.GG) delle risorse assegnate a livello nazionale, al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007 ed attribuite alla Regione Piemonte"), la somma di euro 7.797.985,90= è stata destinata per l'attivazione in ogni Distretto sanitario ovvero per il rafforzamento e l'ulteriore messa a punto sotto il profilo organizzativo e gestionale, laddove già avviato, dello Sportello unico Socio-Sanitario configurabile come porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni relative agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione degli interventi.

La deliberazione succitata prevedeva l'attivazione sul territorio di Sportelli unici Socio-Sanitari allo scopo di porre particolare attenzione nel migliorare e facilitare l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari.

Tali progetti dovevano essere definiti mediante "Protocolli d'intesa" fra le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e ogni Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali dello stesso ambito distrettuale, individuando un Ente capofila

col compito di provvedere al coordinamento e alla gestione delle risorse assegnate.

Con Decreto interministeriale del 6 agosto 2008 il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il decreto per l'assegnazione e il riparto delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009, per i quali la dotazione complessiva è pari a 300 milioni di euro, per il 2008, e a 400 milioni di euro, per il 2009, sulla base di quanto definito dall'art. 2, comma 465, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

Le risorse destinate dal Decreto Ministeriale alla Regione Piemonte per l'anno 2008 erano pari ad euro 23.510.441,74= mentre per l'anno 2009 sono pari ad € 31.373.465,74=.

A seguito dell'assegnazione delle spettanti risorse per l'anno 2008 alla Regione Piemonte, la Giunta Regionale con deliberazione n. 39-11190 del 6 aprile 2009 ha destinato la somma complessiva di € 23.510.441,74 in:

€ 21.513.967,74 per l'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità ad anziani non autosufficienti in lungo-assistenza;

€ 1.996.474,00 a titolo di incentivo per l'adozione dei criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, ai sensi della D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007, secondo le modalità previste dall'Allegato C) della D.G.R. n.39-11190/2009.

La suddetta D.G.R. n. 39-11190/2009 ha definito il riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria in lungoassistenza e l'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti, in considerazione anche della necessità di dare uniformità all'accesso ed alle modalità erogative delle cure domiciliari in lungoassistenza, già previste dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".

Altresi, la D.G.R. 39-11190/2009 ha disposto che l'erogazione della somma prevista pari ad € 21.513.967,74 fosse subordinata alla definizione e predisposizione di Accordi, come disposto dall'Allegato B della deliberazione medesima, debitamente sottoscritti dalle A.S.L. e dagli EE.GG. in ogni ambito distrettuale, in cui veniva individuato un Ente capofila, con il compito di provvedere alla gestione delle risorse assegnate.

Con successiva D.D. 217/DB2000 del 08 maggio 2009 tale somma è stata ripartita per ogni ambito distrettuale, in base all'assetto territoriale così come formalmente definito da parte delle singole Aziende Sanitarie, facendo riferimento alla popolazione =>65 anni dell'anno 2007 della Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte (BDDE).

Con successiva D.D. n. 409/DB2000 del 27 luglio 2009 sono stati approvati gli Accordi e le relative integrazioni, sottoscritti dalle ASL e dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per l'attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 39- 11190/2009 e assegnata la somma spettante a ciascun Ente capofila così come precedentemente ripartita con D.D. 217/DB2000 del 08 maggio 2009.

Al fine di dare continuità ad un percorso destinato a rispondere alla crescente e continua richiesta di domiciliarità da parte della popolazione anziana e delle famiglie che se ne fanno carico, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione agli Enti capofila, individuati dalla succitata D.D. n. 409 del 27.7.2009 in attuazione di quanto previsto dall'Allegato B della D.G.R. 39-11190/2009, di € 25.373.465,74 [quota parte dell'impegno n. 5548 capitolo 156988/2009 disposto con D.D. n. 779 del 26.11.2009] di cui alle risorse destinate dal Decreto Ministeriale alla Regione Piemonte per l'anno 2009 relativo al "Fondo per la non autosufficienza".

Tale somma è finalizzata all'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 39-11190/2009 e relativi allegati.

La ripartizione delle risorse finanziarie di cui sopra ad ogni Ente capofila avverrà con successivo provvedimento dirigenziale, facendo riferimento alla popolazione =>65 anni (fonte BDDE), definita a livello distrettuale.

L'erogazione delle risorse di cui al punto precedente avverrà a seguito di verifica dell'effettiva applicazione della D.G.R. 39-11190/2009 e delle modalità di programmazione per l'adeguamento alla stessa in presenza di contributi economici già prima corrisposti con criteri e importi diversi.

Resta inteso che, per quanto concerne le modalità di attuazione, si fa riferimento agli Accordi già intercorsi da parte dei soggetti interessati.

Il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, oggetto della citata D.G.R. n. 39-11190/2009, veniva inizialmente e prioritariamente rivolto alle persone anziane ultra sessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio piemontese, prevedendo una successiva e progressiva estensione di tale contributo a tutti i soggetti non autosufficienti, indipendentemente dalla fascia di età, a seguito della predisposizione di atti normativi relativi alla valutazione di altre categorie di soggetti non autosufficienti.

Negli ultimi anni la Regione Piemonte ha posto una particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità non autosufficienti, cercando di superare la classica risposta di istituzionalizzazione con risposte sempre più flessibili e modulabili, calibrate anche sulle diversità delle patologie croniche ed invalidanti, per garantire la permanenza al proprio domicilio.

Il Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, evidenzia l'importanza di una programmazione integrata a livello regionale degli interventi a favore delle persone con disabilità, caratterizzata dallo sviluppo di precise azioni, tra cui l'attivazione di modalità per la presa in carico integrata socio-sanitaria, prevedendo la definizione di progetti individuali di inclusione sociale, che individuino gli interventi necessari per migliorare la qualità della vita, sia in termini di servizi, sia in termini di interventi economici o di ausili.

Il suddetto Piano prevede che siano preposte alla presa in carico delle persone con disabilità le équipes multidisciplinari-multiprofessionali integrate, che devono essere

attivate in tutti i distretti socio-sanitari con specifiche competenze, e che sul territorio piemontese sono già avviate con finalità non sempre omogenee.

Al fine di garantire procedure e strumenti valutativi uniformi per assicurare parità di accesso e trattamento a tutti i cittadini disabili, è stato istituito un Gruppo di lavoro interassessorile con l'obiettivo di individuare linee di indirizzo, relative al ruolo ed al funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità, nonché di conformare le procedure di accesso, gli strumenti di valutazione, le competenze delle Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità (UMVD) rispetto alla definizione del progetto individuale ed i criteri di gestione delle liste di attesa, con l'individuazione di eventuali criteri di priorità.

Nelle more della definizione delle suddette linee di indirizzo, si ritiene opportuno estendere l'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza, definito

con la D.G.R. n. 39-11190/2009 a favore degli anziani non autosufficienti, anche a soggetti con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni.

L'art. 1, comma 2, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recentemente ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, definisce persone con disabilità "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con altri".

Nella D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 – allegato B – vengono individuate le tipologie di situazioni invalidanti che necessitano di interventi a cui i servizi sanitari e socio-sanitari si trovano a dover rispondere in modo integrato e con interventi appropriati, che sono indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per poter dar corso all'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni occorre prevedere delle scale di valutazione, che consentano di individuare i livelli di intensità assistenziali a cui correlare i massimali economici erogabili.

Si ritiene, pertanto, opportuno, in via transitoria, e fino a quando non verranno approvati i provvedimenti relativi alla composizione e al funzionamento dell'UMVD e delle relative modalità di valutazione, basate sulla classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute), utilizzare le scale di valutazione per la definizione dell'intensità assistenziale nei Progetti Individuali (P.I.) domiciliari in lungoassistenza, individuate negli allegati D ed E, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sono state definite sulla base delle esperienze in merito già attivate sul territorio.

Per uniformare il punteggio con quello definito dalle DD.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 e la n. 42-8390 del 10 marzo 2008 per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la valutazione multidimensionale prevede anche per le persone con disabilità non autosuffi-

cienti di età inferiore a 65 anni punteggi fino ad un massimo di 14 punti per la valutazione sanitaria e fino ad un massimo di 14 per la valutazione sociale.

Altresì, sempre per uniformità con le suddette Deliberazioni, nella gestione della lista d'attesa oltre i punteggi derivati dalla valutazione e/o rivalutazione è necessario tenere conto anche dei seguenti criteri:

- aspetto temporale: deve essere considerata la data di protocollo in arrivo presso la struttura territoriale preposta. La richiesta di intervento, formulata utilizzando il modello di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene accolta dai servizi sanitari o socio assistenziali secondo le modalità operative locali,

- aspetti contingenti: deve essere considerata l'urgenza dell'attivazione del Progetto Individuale (PI).

L'indagine sociale e sanitaria deve essere svolta in modo congiunto al domicilio del richiedente. Qualora per motivi contingenti non sia possibile, l'indagine può essere effettuata separatamente, ciascuno per quanto di competenza, ma le risultanze debbono essere sottoscritte congiuntamente prima della seduta dell'UVH (Unità di Valutazione Handicap) / UVM (Unità di Valutazione Minori), che definisce il Progetto Individuale (P.I.).

Le persone con disabilità non autosufficienti sia che usufruiscano di un Progetto Individuale di Cure domiciliari in lungoassistenza, predisposto dall'UVM o dall'UVH, sia che siano in lista d'attesa, al compimento del 18esimo anno di età o al 65esimo anno di età restano in carico all'UVM/UVH, al fine di garantire la continuità della progettualità.

Pertanto, nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, si è provveduto all'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza a favore di persone con disabilità non autosufficienti inferiori ai 65 anni, disciplinando, tra l'altro, i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, nonché fissando il principio che, sulle suddette prestazioni socio-sanitarie, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente/ EE.GG.

Sono fatti salvi sia i progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL, come previsto dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 – Allegato B – punto 4 del “Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili”, sia le prestazioni domiciliari attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino.

I progetti di Vita indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, sono alternativi alle prestazioni tutelari socio sanitarie domiciliari previste dalla presente deliberazione, fino a che sussistono i requisiti per il mantenimento del progetto medesimo di Vita indipendente.

Per quanto riguarda i Progetti Individuali con mix di pre-

stazioni, rese con le modalità indicate nell'Allegato A della presente deliberazione, si prevede che essi possano essere integrati con interventi semiresidenziali e/o residenziali, questi ultimi temporanei, con risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità. Altresì, i P.I. di residenzialità temporanea non possono superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, salvo che per urgenze sopraggiunte, previa motivazione e autorizzazione da parte dell'UVH/UVM.

Nel caso in cui il P.I. preveda l'assistenza tutelare prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospensibile, e si usufruisca di una residenzialità temporanea, l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non deve essere sospeso.

Inoltre, sempre per P.I. con mix di prestazione, vigono le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell'Utente/Ente Gestore.

L'UVH/UVM, al momento dell'inserimento per una residenzialità, anche temporanea o una semiresidenzialità, deve inviare alla struttura residenziale o semiresidenziale sia il P.I. sia l'intensità individuata dall'Unità di Valutazione medesima. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di struttura da parte dell'utente, la stessa modalità deve essere seguita dalla struttura inviante nei confronti della struttura ricevente.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato A sopracitato, viene destinata la restante somma, di cui al fondo per la non autosufficienza richiamato in premessa relativo all'anno 2009, per un importo di Euro 6.000.000,00= [quota parte dell'impegno n. 5548 capitolo 156988/2009 disposto con D.D. n. 779 del 26.11.2009], le cui modalità di erogazione sono indicate nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'erogazione della suddetta somma è subordinata alla definizione e predisposizione di Accordi, anche integrativi di quelli già attuati dalla D.G.R. 39-11190/2009, debitamente sottoscritti dalle A.S.L. e dagli Enti Gestori in ogni ambito distrettuale o sovradistrettuale, come indicato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali Accordi devono essere predisposti e trasmessi entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento alla Direzione regionale Sanità ed alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.

Resta inteso che l'Ente capofila è quello già individuato dalla D.D. n. 409 del 27 luglio 2009 nell'ambito applicativo della D.G.R. n. 39-11190/2009.

La Direzione Sanità, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti già individuati quali capofila dagli Accordi suddetti, su base distrettuale e in base ai seguenti criteri: 50% con riferimento alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE) e 50% con riferimento al numero di persone disabili in carico agli EE.GG.

Le risorse sono destinate alle persone con disabilità non autosufficienti inferiori a 65 anni, che presentano domanda presso la struttura territoriale preposta e che sono eligibili ad un Progetto di Cure Domiciliari in Lungoassistenza. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle che le A.S.L. e gli Enti Gestori già impiegano per gli interventi di domiciliarità.

Considerato che le necessità assistenziali sono diverse tra minori e adulti, sono state individuate due scale di valutazione, una riferita alle persone con disabilità non autosufficienti di età compresa tra 0 e 17 anni, l'altra riferita a persone con disabilità non autosufficienti di età compresa tra 18 e 64 anni, che determineranno la creazione di due differenti graduatorie.

L'Allegato D), parte integrante del presente provvedimento, individua, in via transitoria, fino alla definizione delle linee di indirizzo così come sopra ricordato, le schede di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale nel P. I. in lungo assistenza per i Minori.

L'Allegato E), parte integrante del presente provvedimento, individua, in via transitoria, fino alla definizione delle linee di indirizzo così come sopra ricordato, le schede di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale nel P. I. in lungo assistenza per gli Adulti.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione degli interventi, è necessario che l'erogazione della prestazione economica a carico della componente sanitaria sia attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, mentre l'erogazione della prestazione economica della componente sociale deve avvenire entro 90 giorni, nell'ambito delle risorse a disposizione per tali interventi di ogni soggetto capofila.

Nei casi in cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali, il Presidente dell'UVH/UVM può assumere il provvedimento, dandone comunicazione alla prima seduta della Unità di Valutazione medesima che deve ratificarlo.

Nei casi di potenziale esaurimento delle risorse a disposizione degli Enti capofila, i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità, ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte, tenendo conto dei criteri precedentemente citati.

Le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni affette da Insufficienza Renale Cronica, possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza previsto dalla presente deliberazione, in aggiunta al contributo economico, riconosciuto ai sensi della D.G.R. 8 – 12316 del 12 ottobre 2009 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare".

Le risorse destinate a ciascun Ente capofila dovranno essere ripartite sulla base di quote ricavate dalla suddivisione percentuale della popolazione fra minori ed adulti. Le eventuali risorse non utilizzate sul singolo target di

popolazione (minori o adulti) potranno essere impiegate vicendevolmente sull'altro target. Qualora risultino non utilizzate delle risorse in entrambe le graduatorie (minori e adulti) queste devono essere utilizzate per la graduatoria riferita agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

L'Allegato C della deliberazione 39-11190/2009 determina la franchigia sul reddito in base alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nei rapporti annuali sulla povertà relativa.

Poiché nei suddetti rapporti la soglia di povertà è un dato statistico relativo all'anno precedente (l'ultimo rapporto disponibile assunto nel 2009 individua la soglia di povertà del 2008), si ritiene necessario modificare la franchigia sul reddito, assumendo una nuova base di riferimento e precisamente la maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati: tale maggiorazione, introdotta dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, 448 (Legge finanziaria 2002), viene elevata di anno in anno ed il suo ammontare è disponibile in ciascun anno solare.

Inoltre, poiché la deliberazione 37-6500/2007, la cui applicazione è estesa alle fattispecie disciplinate dalla D.G.R. n. 39-11190/2009, rinvia, "per quanto non espressamente previsto ...", nella medesima, al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ai fini della determinazione della situazione economica complessiva, si detrae, oltre alla suddetta franchigia, anche il valore del canone di locazione.

La stessa deliberazione 37-6500/2007 prevede, infine, che il beneficiario della prestazione contribuisca al pagamento della retta residenziale "con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...)"; pertanto, per esigenze di uniformità di trattamento, tali indennità - e non solo l'indennità di accompagnamento - dovranno essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare, di cui alla citata deliberazione 39-11190/2009.

L'utilizzo delle suddette indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell'utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione.

Qualora l'ammontare della disponibilità economica dell'utente sia pari o superiore alla franchigia + l'eventuale canone di locazione, l'indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente - comprensiva delle indennità - sia inferiore alla somma costituita da franchigia + eventuale canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori saranno tenuti ad integrazione alcuna in base alle disposizioni della presente deliberazione.

Nel caso in cui uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del DLgs 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alle famiglie che assistono direttamente la persona con disabilità non

autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

A seguito di alcuni mesi di applicazione della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009, al fine di migliorare le modalità di applicazione del contributo economico a sostegno delle cure domiciliari in lungoassistenza per gli anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni e per uniformare le stesse per le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla deliberazione suddetta, come indicato nell'Allegato F), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Giunta regionale;

sentita la relazione che precede, convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

vista la Legge regionale 8.1.2004, n. 1;

vista la Legge 27.12.2006, n. 296;

visto il Decreto interministeriale 6.8.2008;

vista la D.G.R. 79-11035 del 17 novembre 2003;

vista la D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003;

vista la D.G.R. n.17-15226 del 30.03. 2005;

vista la D.G.R. n. 37-6500 del 23.07.2007;

visto il Piano Socio Sanitario Regionale approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;

vista la D.G.R. n. 42-8390 del 10.03.2008;

vista la D.G.R. n. 48-9266 del 21.7.2008;

vista la D.G.R. n. 39-11190 del 6.06.2009;

vista la D.D. 217/DB2000 del 08.05.2009;

vista la D.D. n. 409/DB2000 del 27.7.2009;

vista la D.D. n. 779/DB2006 del 26.11.2009;

acquisito il preventivo parere favorevole del CORESA espresso in data 21 gennaio 2010;

a voto unanime,

delibera

1. di assegnare agli Enti capofila, individuati D.D. n. 409 del 27.7.2009 in attuazione di quanto previsto dall'allegato B della D.G.R. 39-11190/2009, la somma di € 25.373.465,74 [quota parte dell'impegno n. 5548 capitolo 156988/2009 disposto con D.D. n. 779 del 26.11.2009] di cui alle risorse destinate dal Decreto Ministeriale alla Regione Piemonte per l'anno 2009 relativo al "Fondo per la non autosufficienza" (impegno n. 5548/2009 capitolo 156988/2009);

2. di destinare tale somma all'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 39-11190/2009 e relativi allegati;

3. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie di cui sopra ad ogni Ente capofila avverrà con successivo provvedimento dirigenziale, facendo riferimento alla popolazione ≥ 65 anni (fonte BDDE), definita a livello distrettuale;

4. di prevedere che l'erogazione delle risorse di cui al punto precedente avverrà a seguito di verifica dell'effettiva applicazione della D.G.R. 39-11190/2009 e delle modalità di programmazione per l'adeguamento alla stessa in presenza di contributi economici già prima cor-

risposti con criteri e importi diversi;

5. di estendere l'istituzione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni e di definire i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, così come specificato nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

6. di fissare il principio che, sulle prestazioni socio-sanitarie di cui al precedente punto 5., l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente / Ente gestore, secondo quanto disciplinato nell'Allegato A), parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; vengono fatti salvi sia i progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL, come previsto dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 – Allegato B – punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili", sia le prestazioni domiciliari attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino;

7. di stabilire che i progetti di Vita indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, sono alternativi alle prestazioni tutelari socio sanitarie domiciliari previste dalla presente deliberazione, fino a che sussistono i requisiti per il mantenimento del progetto medesimo di Vita indipendente;

8. di disporre che, relativamente a quanto previsto nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione:

- i P. I. con mix di prestazioni possono essere integrati con interventi semiresidenziali e/o residenziali, questi ultimi temporanei, con risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità;

- i PI di residenzialità temporanea non possono superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, salvo che per urgenze sopraggiunte, previa motivazione ed autorizzazione da parte dell'UVH/UMV.;

- l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non venga sospesa - in caso di fruizione di residenzialità temporanea - qualora l'assistenza tutelare sia prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico o comunque vi sia un contratto in essere non sospensibile;

- sempre per PI con mix di prestazioni, vengano applicate le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell'Utente/Ente Gestore;

9. di definire le modalità per la predisposizione sia degli Accordi tra Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) ed Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per le persone disabili non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, sia del monitoraggio di applicazione della presente deliberazione, secondo quanto definito nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di stabilire che, nell'ambito di ogni Distretto sanita-

rio, l'Ente capofila è quello già individuato dalla D.D. n. 409 del 27.7.2009 nell'ambito applicativo degli accordi stipulati ai sensi della D.G.R. n. 39-11190 del 6.4.2009;

11. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti ai suddetti soggetti capofila è su base distrettuale e in base ai seguenti criteri: 50% con riferimento alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE) e 50% con riferimento al numero di persone disabili in carico agli EE.GG.

12. di approvare, in via transitoria, fino alla definizione delle linee di indirizzo così come sopra ricordato, le schede di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale, definite negli Allegati D e E, parti sostanziali ed integranti della presente deliberazione. Le schede di valutazione sono due, una riferita alle persone con disabilità non autosufficienti di età compresa tra 0 e 17 anni (Allegato D), l'altra riferita a persone con disabilità non autosufficienti di età compresa tra 18 e i 64 anni (Allegato E);

13. di stabilire che per la valutazione multidimensionale per i soggetti con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, i punteggi sono rispettivamente fino ad un massimo di 14 punti per la valutazione sanitaria e fino ad un massimo di 14 per la valutazione sociale,

14. di stabilire che nella gestione della lista d'attesa oltre i punteggi derivati dalla valutazione e/o rivalutazione è necessario tenere conto anche dei seguenti criteri:

- aspetto temporale: deve essere considerata la data di protocollo in arrivo presso la struttura preposta a livello territoriale. La richiesta di intervento, formulata utilizzando il modello richiesta, di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene accolta dai servizi sanitari o socio assistenziali secondo le modalità operative locali,

- aspetti contingenti: deve essere considerata l'urgenza dell'inserimento;

15. di stabilire che l'indagine sociale e sanitaria deve essere svolta preferibilmente in modo congiunto al domicilio del richiedente. Qualora per motivi di ordine pratico ciò non sia possibile, gli operatori sociali e sanitari possono effettuarla separatamente, ciascuno per quanto di competenza, ma le risultanze debbono essere oggetto di confronto prima della seduta dell'UVH/UVH, che definisce il Progetto Individuale (PI).

16. di stabilire che le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni sia che usufruiscano di un P. I. di Cure domiciliari in lungoassistenza, predisposto dall'UVM o dall'UVH, sia che siano in lista d'attesa, al compimento del 18esimo anno di età o al 65esimo anno di età restano in carico all'UVM/UVH, al fine di garantire la continuità della progettualità.

17. di prevedere che, per quanto riguarda la tempistica di attivazione degli interventi, è necessario che l'erogazione della prestazione economica a carico della componente sanitaria sia attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, mentre l'erogazione della prestazione economica della componente sociale deve avvenire entro 90 giorni, nell'ambito delle risorse a disposizione per tali interventi di ogni soggetto capofila. Nei casi in cui si ravvisino caratteri di

urgenza per aspetti sanitari e/o sociali, il Presidente dell'UVM/UVH può assumere il provvedimento, dandone comunicazione alla prima seduta dell'Unità di Valutazione medesima, che deve ratificarlo;

18. di prevedere che, nei casi di potenziale esaurimento delle risorse a disposizione degli Enti capofila, i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità, ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte, tenendo conto degli aspetti temporali e contingenti rispetto alla considerazione dell'urgenza di inserimento.

19. di stabilire che le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni affette da insufficienza renale cronica possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza previsto dalla presente deliberazione, in aggiunta al contributo economico, riconosciuto ai sensi della D.G.R. 8-12316 del 12 ottobre 2009 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare".

20. di riconoscere che sulla base delle differenti scale di valutazione si determineranno due differenti graduatorie, alle quali ciascun Ente capofila dovrà destinare distinte risorse ricavate dalla suddivisione percentuale della popolazione fra minori ed adulti e che le eventuali risorse non utilizzate sul singolo target di popolazione (minori o adulti) potranno essere impiegate vicendevolmente sull'altro target. Qualora risultino non utilizzate delle risorse in entrambe le graduatorie (minori e adulti) queste devono essere utilizzate per la graduatoria riferita agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

21. di destinare la somma complessiva di € 6.000.000,00= [quota parte dell'impegno n. 5548 capitolo 156988/2009 disposto con D.D. n. 779 del 26.11.2009] all'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza per persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle che le ASL e gli Enti gestori già impiegano per gli interventi di domiciliarità;

22. di stabilire che l'erogazione della suddetta somma è subordinata alla definizione e presentazione alla Direzione regionale Sanità ed alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia degli Accordi, anche integrativi di quelli già attuati dalla D.G.R. 39-11190/2009, A.S.L./EE.GG., in ogni ambito distrettuale o sovradistrettuale, che devono essere predisposti e trasmessi entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento;

23. di stabilire che la Regione, attraverso provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Sanità – da adottarsi d'intesa con la Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – proceda ad assegnare le risorse finanziarie per l'erogazione del contributo economico in oggetto ad ogni Ente capofila, previa acquisizione dei relativi Accordi sottoscritti come previsto nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, su base distrettuale;

24. di dare atto che :

- tutte le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) devono essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare, di cui alla citata deliberazione 39-11190/2009;

- l'utilizzo delle suddette indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell'utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione;

- qualora l'ammontare della disponibilità economica dell'utente sia pari o superiore alla franchigia + l'eventuale canone di locazione, l'indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

- quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente – comprensiva delle indennità - sia inferiore alla somma costituita da franchigia + canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori sono tenuti ad integrazione alcuna, in base alle disposizioni della presente deliberazione;

25. di stabilire che qualora uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del DL 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alle famiglie che assistono direttamente la persona con disabilità non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto;

26. di stabilire che, a seguito di alcuni mesi di applicazione della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009, al fine di migliorare le modalità di applicazione del contributo economico a sostegno delle cure domiciliari in lungoassistenza per gli anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni e per uniformare le stesse per le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, vengono apportate modifiche ed integrazioni alla deliberazione suddetta, come indicato nell'Allegato F), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare si assume come base di riferimento per la determinazione della franchigia sul reddito, sia per i soggetti anziani non autosufficienti che per le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni, la maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati, introdotta dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002). Inoltre, al fine della determinazione della situazione economica complessiva, si detrae, oltre la suddetta franchigia, anche il valore del canone annuo di locazione (Decreto legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1);

27. di approvare gli Allegati A), B), C), D), E) e F), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)**ISTITUZIONE DEL “CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA” A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI DI ETÀ INFERIORE A 65 ANNI.**

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009, ha istituito il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, prioritariamente rivolto a favore degli Anziani non autosufficienti, in applicazione della D.G.R. 51-11389/2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”.

La suddetta D.G.R. 39-11190/2009, che riconosce le prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungoassistenza, stabiliva che tale contributo sarebbe stato progressivamente esteso indipendentemente dalla fascia di età, e che tale estensione andava realizzata successivamente alla predisposizione di criteri di valutazione “specifici” per tutta l’area di utenza di età inferiore a 65 anni, relativamente alla determinazione dell’Intensità Assistenziale nelle Cure Domiciliari, così come indicata nell’Allegato A della citata DGR 51-11389/2003.

Al fine di garantire procedure e strumenti valutativi uniformi per assicurare parità di accesso e trattamento a tutti i cittadini disabili è stato istituito, congiuntamente fra Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità ed Assessorato al Welfare e Lavoro della Regione Piemonte, un Gruppo di lavoro multidisciplinare.

Tale Gruppo di lavoro è stato interpellato, su proposta dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari del Piemonte (AReSS) che aveva già partecipato alla realizzazione della D.G.R. 39-11190/2009, circa la possibilità di normare ed estendere il “Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza” all’area della Disabilità, con modalità omogenee rispetto alle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria sempre in lungoassistenza, alle intensità assistenziali ed ai massimali erogabili previsti dalla succitata D.G.R. per gli anziani non autosufficienti.

Il Gruppo di lavoro, dopo il dovuto confronto ed approfondimento, ha espresso parere positivo in via transitoria e fino a quando verranno approvati i provvedimenti relativi alla composizione ed al funzionamento dell’UMVD e delle relative modalità di valutazione, basate sulla classificazione ICF, della immediata possibilità di estensione del “Contributo Economico a sostegno della domiciliarità” all’area della Disabilità, usufruendo, con alcune correzioni, delle schede di valutazione multidimensionale predisposte sulla base delle esperienze in merito già attivate sul territorio per la determinazione dell’intensità assistenziale di un P.I. domiciliare in lungoassistenza, con le dovute distinzioni sulle fasce di età, individuate rispettivamente nell’area dei Minori Disabili (da 0 a 17 anni) e nell’area degli Adulti Disabili (da 18 a 64 anni).

Con il presente provvedimento, pertanto, la Regione Piemonte estende all’area delle persone con disabilità non autosufficienti il “ Contributo economico a sostegno della domiciliarità” con gli stessi massimali economici, rapportati alle diverse intensità assistenziali indicate dalla D.G.R. 51-11389/2003, come strumento per la realizzazione di un PI domiciliare in lungoassistenza rivolto al riconoscimento delle prestazioni e dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, così come riclassificati nella DGR 39-11190/2009.

Il “ Contributo economico” sarà erogato sulla base della valutazione effettuata dalle attuali Unità di Valutazione Handicap (UVH) o Unità di Valutazione Minori (UVM), presenti in tutte le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni eligibili a un P.I. domiciliare in lungoassistenza, secondo le intensità assistenziali presenti dalle schede di valutazione multidimensionale riportate negli Allegati D ed E, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, distinte per le fasce di età comprese fra 0 e 17 anni (Minori Disabili) e fra 18 e 64 anni (Adulti Disabili).

DESTINATARI.

L'art. 1, comma 2, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recentemente ratificata con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009; definisce persone con disabilità "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con altri".

Nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.11.2003 – allegato B – vengono individuate le tipologie di situazioni invalidanti che necessitano di interventi a cui i servizi sanitari e socio-sanitari si trovano a dover rispondere in modo integrato e con interventi appropriati.

Pertanto, in base a quanto definito nella suddetta deliberazione, sono destinatari del presente provvedimento le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni con le seguenti tipologie di disabilità:

- persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
- persone colpite da minorazione fisica;
- persone colpite da minorazione di natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
- minori con situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.

Le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni già valutate ed in lista di attesa per la residenzialità o semiresidenzialità, nelle situazioni in cui non sia stato preso in considerazione un progetto domiciliare in lungoassistenza, da parte della competente UVH/UVM di residenza del soggetto richiedente, possono richiedere una riprogettazione e, se sussistono le condizioni, passare ad un PI di domiciliarità in lungoassistenza,.

Qualora, per sopravvenute circostanze, la persona con Progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un Progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall'UVH/UVM, verrà inserita nella lista d'attesa per la residenzialità, tenendo conto della data della domanda di valutazione, come definito dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2008.

I Progetti di vita indipendente, disciplinati dalle Linee Guida approvate dalla DGR 48-9266 del 21 luglio 2008, sono alternativi alle prestazioni tutelari socio sanitarie domiciliari in lungoassistenza previste dal presente provvedimento, fino a che sussistono i requisiti per il mantenimento del Progetto medesimo.

**CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA**

Il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario, per la copertura del costo delle prestazioni di Assistenza Tutelare socio sanitaria, come definita nella D.G.R. 39-11190/2009, soggette a compartecipazione paritaria fra ASL e Utente/EEGG, così come disposto dalla D.G.R. 51-11389/03, previste da un PI domiciliare in lungoassistenza, redatto dalla competente UVH/UVM di residenza del richiedente.

Tale costo è da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità successivamente stabilite,
- all'assunzione di un Assistente Familiare ,

- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo professionale ADEST\OSS presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL\EEGG,
- all'acquisto del servizio di telesoccorso,
- all'acquisto di pasti a domicilio.

Il "Contributo economico" non rappresenta l'unico strumento di realizzazione dei PI domiciliare in lungoassistenza, che comunque può continuare a realizzarsi attraverso l'offerta pubblica di assistenza tutelare socio sanitaria a cura degli EEGG dei servizi socio assistenziali, secondo le modalità e gli Accordi locali con le ASL. I PI di cure domiciliari in lungoassistenza domiciliare possono integrarsi con interventi semiresidenziali e residenziali, questi ultimi temporanei, attingendo a risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità.

Per quanto riguarda i Progetti Individuali con mix di prestazioni, rese con le modalità indicate nel presente allegato, si propone che essi possano essere integrati con interventi semiresidenziali e/o residenziali, questi ultimi temporanei, con risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità. Altresì, i PI di residenzialità temporanea non possono superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, salvo che per urgenze sopraggiunte, previa motivazione e autorizzazione da parte dell'UVH/UVM.

Nel caso in cui il PI preveda l'assistenza tutelare prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospensibile, e si usufruisca di una residenzialità temporanea, l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non deve essere sospeso.

Inoltre, sempre per PI con mix di prestazione, vigono le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell'Utente/Ente Gestore.

L'UVH/UVM, al momento dell'inserimento per una residenzialità, anche temporanea, o una semiresidenzialità, deve inviare alla struttura residenziale o semiresidenziale sia il Progetto Individuale sia l'intensità individuata dall'Unità di Valutazione medesima. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di struttura da parte dell'utente, la stessa modalità deve essere seguita dalla struttura inviante nei confronti della struttura ricevente.

Sulle suddette prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare, l'A.S.L. assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% è a carico dell'Utente/EEGG, fatti i salvi sia i progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL, come previsto dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 – Allegato B – punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili", sia le prestazioni domiciliari attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1, relativo all'applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica rilevante ai fini della erogazione e della compartecipazione ai costi dei Servizi Socio-assistenziali, per graduare l'intensità della contribuzione prevista dalla presente deliberazione o per disporre l'esclusione da tali contribuzioni, si applicano le disposizioni dei Regolamenti dei singoli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

MASSIMALI EROGABILI

Gli importi sono destinati esclusivamente alle persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni, fino a un massimale di seguito elencato ed in rapporto all'intensità data dalla

valutazione del Progetto di Cure domiciliari in lungoassistenza definito dalla competente UVH/UVM, prioritariamente all'intensità medio-alta e si riferiscono alla copertura del costo di Assistenza Tutelare Socio Sanitaria prevista dal PI, erogabile con il "contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza" :

Minori (0 – 17 anni)

- Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili
- Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili
- Medio–alta intensità assistenziale (punteggio > 15) fino a euro 1.350 mensili*

* (fino a euro 1.640 nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)

Adulti (18 – 64 anni)

- Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili
- Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili
- Medio–alta intensità assistenziale (punteggio > 15) fino a euro 1.350 mensili*

* (fino a euro 1.640 nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)

Il costo dell'assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal PI è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell'ASL, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'Utente/EE.GG.

Resta invariato quanto previsto nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 –Allegato B – punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili" relativamente ai progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL.

Qualora il beneficiario del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sia titolare di indennità concessa a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) tale previdenza deve essere utilizzata per la copertura della componente sociale.

L'utilizzo della suddetta indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell'utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione .

La franchigia assume quale base di riferimento la maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati: tale maggiorazione, introdotta dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), viene elevata di anno in anno ed il suo ammontare è disponibile in ciascun anno solare.

Qualora l'ammontare della disponibilità economica dell'utente sia pari o superiore alla franchigia + l'eventuale canone di locazione, l'indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente – comprensiva delle indennità - sia inferiore alla somma costituita da franchigia + canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori sono tenuti ad integrazione alcuna, in base alle disposizioni del presente provvedimento.

Il valore del canone annuo di locazione viene considerato fino ad un ammontare massimo di € 5.164, 57 ed in tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione (Decreto legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1).

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

È condizione indispensabile all'erogazione del "contributo economico" l'accettazione, da parte del soggetto destinatario o del familiare o dell'amministratore di sostegno o del curatore o del tutore legale dell'intero PI domiciliare redatto dalla competente UVH/UVM.

Tale accettazione implica l'impegno alla corresponsione della quota a carico dell'utente, lì dove previsto dal regolamento dell'EEGG.

A) Assistente Familiare

Nei casi in cui il PI preveda l'attività di un "assistente familiare", questi deve essere regolarmente assunto/a secondo il CCN del Lavoro Domestico.

L'assistente familiare può essere altresì assunto in forma indiretta tramite fornitore autorizzato, riconosciuto da ASL ed EEGG.

B) Familiare

Nei casi in cui il PI domiciliare in lungoassistenza preveda le attività di un familiare con disponibilità di tempo e verificata capacità, il "Contributo economico" è concesso "a titolo di rimborso spese" a favore del familiare che si fa carico, in via preminente, della cura e dell'assistenza, previa formalizzazione dell'impegno con ASL ed EEGG dei servizi socio assistenziali.

Nel caso in cui il familiare svolga il ruolo di caregiver con compiti di cura nei confronti di persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, secondo i tre gradi di necessità assistenziale sopramenzionati, sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel PI domiciliare in lungoassistenza oltre al lavoro dei familiari altre prestazioni/servizi, che possono essere mixati fra di loro fino al massimale erogabile.

Si riconoscono pertanto ai familiari le seguenti quote:

- **Euro 200,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a bassa intensità assistenziale;
- **Euro 300,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a media intensità assistenziale;
- **Euro 400,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.

Gli importi possono essere rapportati anche all'impegno del familiare.

Il "Contributo economico" ai familiari non si configura come una remunerazione dell'attività di assistenza svolta, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute ed all'eventuale mancato guadagno.

Qualora uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alla famiglie che assistono direttamente la persona con disabilità non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

C) Affidatario

Nei casi in cui il PI preveda il Ricorso "all'affidamento" diurno o residenziale, il "Contributo economico" è concesso all'affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di

vicinato, nonché situazioni specifiche in aree geografiche ad alta dispersione territoriale e nei casi delle famiglie comunità.

Laddove il servizio sociale attiverà l'affidamento ad un volontario riconosciuto, l'attività del volontario può essere integrata dall'intervento domiciliare reso dall'assistente familiare o da altra figura professionale fino alla concorrenza del massimale previsto dai punti precedenti, analogamente a quanto avviene per i familiari.

Il "Contributo economico" all'Affidatario non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un ristoro in relazione alle spese sostenute.

1) Affidatario

Euro 200,00 quando l'affidatario esercita un ruolo nel PI, nel caso di bassa e media intensità assistenziale per una persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, tale ruolo potrà essere integrato da altri servizi facenti parte del PI domiciliare in lungoassistenza (es. assistente familiare).

2) Affidatario con compiti di caregiver

Quando l'affidatario svolge anche compiti di caregiver, come già sopra espresso, il rimborso spese previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite :

- **Euro 400,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare;
- **Euro 500,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a media intensità assistenziale senza rete familiare;
- **Euro 600,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a media-alta intensità assistenziale senza rete, nei confronti del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.

Gli importi possono essere rapportati anche all'impegno dell'affidatario.

3) Affidamento residenziale

Si intende l'accoglienza temporanea/definitiva della persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, presso la residenza dell'affidatario nei casi in cui l'assenza di reti parentali precluderebbe la permanenza presso la propria abitazione: si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale evitando/ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione della persona con disabilità non autosufficiente, con un rimborso pari a **700 Euro mensili**, fatti salvi gli importi del contributo spese determinati ai sensi della D.G.R. n. 79-11035 del 17.11.2003.

Infine nei casi in cui si prevede l'utilizzo di prestazioni sociali a valenza sanitaria o di personale OSS non fornite direttamente dagli EEGG, il contributo economico deve essere utilizzato presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL \ EEGG, che emettano regolare fattura.

ALLEGATO B)**ACCORDI**

Il finanziamento erogato ai soggetti già individuati quali Enti capofila per l'attuazione della D.G.R. 39-11190/2009, pari a euro 6.000.000,00=, è comprensivo della quota sanitaria e della quota sociale; pertanto tale finanziamento fa fronte alla copertura del Progetto Individuale (PI) anche per la parte sociale, se questa è dovuta, in base al regolamento di compartecipazione degli EE.GG., auspicando che nell'ambito distrettuale di appartenenza gli EE.GG. possano uniformare tali criteri di compartecipazione.

A tal fine, sviluppando ulteriormente le significative e diffuse esperienze di comune collaborazione e costruzione da parte dei Distretti sanitari e dei Comuni/EE.GG., già maturate in ambito sociale nella costruzione dei Piani di Zona e dalla succitata deliberazione, le A.S.L. (per esse ogni Distretto sanitario) e ogni Comune/EE.GG., dello stesso ambito distrettuale, devono procedere alla definizione di Accordi debitamente sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Tali Accordi devono contenere almeno i seguenti punti:

- obiettivi comuni,
- metodologia, risorse umane e strumenti organizzativi integrati per la predisposizione dei PI,
- soggetti coinvolti,
- destinatari ossia persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni,
- modalità e luogo di presentazione delle istanze,
- servizi e interventi previsti,
- monitoraggio dei PI,
- modalità di erogazione del contributo economico,
- definizione della modalità e della tempistica di programmazione dell'adeguamento di contributi economici già in essere con compartecipazione sociale e sanitaria, con criteri diversi dal presente provvedimento
- tempistica di attivazione.

L'Accordo potrà prevedere, altresì, il mantenimento di eventuali importi attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino.

Inoltre, l'Accordo deve confermare che, per le prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare da erogare, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'Utente/EE.GG.

Resta invariato quanto previsto nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 –Allegato B – punto 4 del “Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili” relativamente ai progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione degli interventi, è necessario che l'erogazione della prestazione economica a carico della componente sanitaria sia attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, mentre l'erogazione della prestazione economica della componente sociale deve avvenire entro 90 giorni, nell'ambito delle risorse a disposizione per tali interventi di ogni soggetto capofila.

Nei casi in cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali, il Presidente dell'UVM/UVH può assumere il provvedimento, dandone comunicazione alla prima seduta dell'Unità di Valutazione medesima che deve ratificarlo.

Nei casi di potenziale esaurimento delle risorse a disposizione dei soggetti capofila, i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte, tenendo conto degli aspetti temporali e contingenti rispetto alla considerazione dell'urgenza di inserimento.

Relativamente a realtà territoriali specifiche, quali ad esempio l'area torinese, laddove un unico Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali afferisce a due Aziende Sanitarie, l'Accordo può includere più realtà distrettuali.

Gli Accordi, anche integrativi dei precedenti di cui alla DGR 39-11190 del 6/4/2009, devono essere predisposti e trasmessi, entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.

La Direzione Sanità, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti già individuati quali Enti capofila dagli Accordi suddetti, su base distrettuale ed in base ai seguenti criteri: 50% con riferimento alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE) e 50% con riferimento al numero di persone disabili in carico agli EE.GG.

MONITORAGGIO

A livello locale l'Unità di Valutazione Handicap (UVH) e l'Unità di Valutazione Minori (UVM), che predispongono il PI, e l'interessato (o chi per esso titolato) devono verificare almeno quadrimestralmente sia l'attuazione degli impegni previsti nel PI medesimo, anche mediante l'esame della relativa documentazione, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, nonché procedere ad una eventuale ridefinizione del PI stesso.

A livello regionale si prevede l'avvio di un sistema, allo stato attuale sperimentale, di monitoraggio e coordinamento tecnico di applicazione della deliberazione, tale da consentire, attraverso la definizione di indicatori e standard condivisi, una verifica puntuale e sistematica della domanda espressa, delle risorse utilizzate e degli interventi erogati.

L'arco temporale del monitoraggio va dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 ed i dati utili per la costruzione degli indicatori di cui alla Tabella A, dovranno essere inoltrati entro il 15 gennaio 2011 alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, utilizzando la Tabella B seguente.

Tabella A

<i>Fenomeno da monitorare</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Standard</i>	<i>Numeratore e Denominatore dell'indicatore</i>
Domanda e Accessibilità (Oggetto di valutazione: Soggetti che usufruiscono, liste di attesa...)			

	(D1) Percentuale di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità nell'anno <i>(l'indicatore valuta l'incidenza della domanda soddisfatta con i finanziamenti disponibili; evidenziare i casi già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera)</i>	In prospettiva Definire Standard fabbisogno	<i>Numeratore</i> Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità nell'anno (1) <i>Denominatore</i> Totale persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni del distretto/A.S.L. (2)
	(D2) Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni in lista di attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza <i>(l'indicatore valuta l'incidenza della domanda insoddisfatta)</i>		<i>Numeratore</i> Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni in lista di attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (3)
	(D3) Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del PI) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza		<i>Numeratore</i> Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del PI) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (4)

Risorse (finanziarie e di personale)

	(R4) Valore complessivo e pro capite dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità) erogati nell'anno		<i>Numeratore</i> Valore complessivo dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (bassa/media/medio-alta intensità) erogati nell'anno (5)
--	--	--	---

Attività (aspetti qualitativi e quantitativi)

	(A7) Percentuale di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni rispettivamente Adest/OSS, Assistenti Familiari, Familiari, Affidatari <i>(L'indicatore valuta l'incidenza delle singole tipologie di interventi)</i>		<i>Numeratore</i> Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni rispettivamente Adest/OSS, Assistenti Familiari, Familiari, Affidatari (8) <i>Denominatore</i> Totale interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati (1)
	(A8) Percentuale di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico <i>(L'indicatore valuta l'appropriata erogazione degli interventi)</i>	100 %	<i>Numeratore</i> Numero di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico (9) <i>Denominatore</i> Numero di assegni di cura erogati con prestazioni di Assistenti Familiari (è un di cui dell'8)

Tabella B

	Descrizione	Numero di casi da 01/07/10 a 31/12/10
1	Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a bassa intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
	Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a media intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
	Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza medio-alta intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
2	Totale persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni residenti (dato BDDE)	
3	Numero di persone con disabilità non autosufficienti < di 65 anni in lista d'attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza	
4	Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del PI) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza	
5	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza bassa intensità erogati nell'anno	
	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza media intensità erogati nell'anno	
	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza medio-alta intensità erogati nell'anno	
6	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni Adest/OSS	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Assistenti Familiari	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Familiari	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Affidatari	
7	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con P.I. in cui sono presenti mix di prestazioni	
8	Numero di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il CCN del Lavoro Domestico	

ALLEGATO C)

MODELLO DI DOMANDA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TERRITORIALE PREPOSTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ____ / ____ / ____
 residente a _____ Prov _____
 via/piazza _____ n° _____ telefono _____
 codice fiscale _____

in qualità di: ☐ diretto interessato ☐ tutore ☐ amministratore di sostegno

CHIEDE CHE

il sottoscritto (se diretto interessato) / la persona sottoindicata (nell'apposito riquadro) sia sottoposta a Valutazione Multidimensionale da codesta U.V.... per la definizione di un Progetto Individuale socio sanitario.

in qualità di:

- ☐ convivente (specificare)
- ☐ prossimo congiunto (specificare grado di parentela)
- ☐ altro (specificare)

SEGNALA

la persona sotto indicata (nell'apposito riquadro), affinché codesta U.V..... sottoponga la medesima a Valutazione Multidimensionale, per la definizione di un Progetto Individuale socio sanitario.

(Il riquadro successivo non deve essere compilato se la domanda è presentata dal diretto interessato, in quanto i dati richiesti sono già stati compilati)

il/la sig./ra _____

nato/a _____ **il** ____ / ____ / ____

residente a _____ **Cap.** _____

Via/Piazza _____ **n°** _____ **tel.** _____

stato civile _____ Codice fiscale _____

domiciliato a _____ CAP _____

Via/Piazza _____ n° _____

MMG/PLS: _____ tel. _____

A tal fine:

- Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell'art.76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto D. Lgs.

- *Informato, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l'istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione socio-sanitaria; i dati saranno comunicati solo all'interessato o ad altri soggetti di cui all'art.84 del citato D.Lgs.196/2003 e s.m.i., oltre che ad altri enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità della presente domanda, ma non saranno diffusi. Lei può esercitare i diritti di conoscere, integrare e aggiornare i dati personali oltre che opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ufficio di segreteria U.V....*

COMUNICA CHE

Il/la suddetto/a Sig./Sig.ra _____

riceve o ha ricevuto interventi da

Servizio sanitario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Quale
Servizio sociale <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Quale

Allega alla presente domanda la documentazione ritenuta di utilità per una migliore valutazione sanitaria e sociale.

CHIEDE CHE

eventuali comunicazioni al riguardo siano inviate al seguente recapito:

Sig./Sig.ra _____
Via / piazza _____
Comune _____ CAP _____

CONSENSO

Ricevuta l'informativa e consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli articoli 81 e 82 Codice Privacy 2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili.

•

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

Acquisita fotocopia documento identificativo del dichiarante

(Timbro e Firma dell'operatore che riceve la domanda)

N.B. In caso di variazione di domicilio o rinuncia, deve essere data tempestiva comunicazione al seguente numero telefonico _____

**Schede di valutazione multidimensionale per la
determinazione delle fasce di intensità assistenziale di
minori con disabilità non autosufficienti per la
predisposizione di Progetti Individuali in cure domiciliari di
lungoassistenza**

UNITÀ DI VALUTAZIONE ASL

174

Esiste un: tutore ☐ curatore ☐ amministr. di sostegno ☐

Sig./Sig.ra _____ rec. tel. _____

La domanda è presentata in data / /

familiari ☐ tutore ☐ procedura d'ufficio ☐
altri ☐ (specificare)

I dati e le informazioni sono stati forniti da:

Cognome _____ Nome _____

indirizzo _____ rec. tel. _____

Persona di riferimento (se diversa da chi ha fornito le informazioni)

Cognome _____ Nome _____

indirizzo _____ rec. tel. _____

Luogo di valutazione	Data e luogo previsti per la valutazione	Data e luogo in cui è stata effettuata
Domicilio		
Struttura residenziale		
Reparto ospedaliero		
Lungo degenza		
Sede UV...		
Altro: indicare quale		

Data e firma del compilatore

1. SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE

A. CONDIZIONI ABITATIVE

Tipologia		punti	
Alloggio con barriere architettoniche non superabili con ausili		Minori 0-5	1
		Minori 6-17	2
Accessibilità ai servizi (difficoltà a raggiungere negozi, Servizi Sociali, ecc.)	Accessibile	0	
	Parzialmente accessibile	1	
	Non accessibile	2	
Rischio di perdere alloggio	Nessun rischio	0	
	Rischio reale	1	
	Rischio immediato	2	
Condizioni igieniche	Buone	0	
	Scadenti	1	
	Pessime	2	
Stato dell'abitazione	Adeguate	0	
	Poco adeguata	1	
	Gravemente deteriorata	2	
Totale punteggio			
DA /A	Punti		
1 a 6	1		
> 6	2		

B. CONDIZIONI FAMILIARI

Tipologia	Sì o No
1) Segnalazione o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	
2) Particolarità della condizione di salute della persona disabile che non consente di attivare altri supporti socio educativi, frequenza scolastica o centri diurni aggregativi e di tempo libero.	
3) Coesistenza nel nucleo di altre persone con problematiche sociali e/o sanitarie	
4) Condizione di isolamento e solitudine del nucleo senza altri familiari presenti attivi	
5) Condizione di familiare solo che si occupa della persona disabile da assistere	
6) Coesistenza nel nucleo di altri minori	
7) Età avanzata e/o le precarie condizioni di salute della/e persona/e che presta/no cura	
8) Grave affaticamento dei familiari derivante dal lavoro di cura	
9) Avvenimenti particolari e gravi che modificano radicalmente la situazione familiare (lutto, malattia,...)	
10) Nessuna presenza di altre persone che affiancano la famiglia (volontari, natural/helper, ecc.)	
Totale punteggio	

<i>Coesistenza delle variabili comporta l'assegnazione dei seguenti punteggi:</i>	
N. variabili	Punti
> 4	6
4	4
3	3
2	2
1	1

N.B. La presenza di 4 o più indicatori deve indurre l'UVM a valutare la famiglia come potenzialmente fragile

C. CONDIZIONE ASSISTENZIALE**INDICATORI AREA INDIVIDUALE****A) Età del minore:**0-5 anni ☐ (pt 1)6-11 anni ☐ (pt 2)12-15 anni ☐ (pt 3)16-17 anni ☐ (pt 4)

Punteggio: _____

B) Area autonomia di base relativa al bisogno di aiuto, rispetto all'età, per:Alimentazione ☐ (da 0 a 2 pt) Motricità ☐ (da 0 a 2 pt)Vestizione ☐ (da 0 a 2 pt) Movimento ☐ (da 0 a 2 pt)Continenza ☐ (da 0 a 2 pt) Comunicazione ☐ (da 0 a 2 pt)

Punteggio: _____

C) Area dei comportamenti antisociali e/o marginali quali: (fino a 6 punti)
(disturbi della condotta quali fughe, uso di alcool o sostanze, frequenza di gruppi marginali e/o devianti, ecc.)

Punteggio: _____

D) Area dei comportamenti auto/etero aggressivi: (da 0 a 4 pt)
(tentativi anticonservativi e/o autolesionistici, violenza verso altri)

Punteggio: _____

E) Area della socializzazione: (da 0 a 3 pt)
(isolamento, difficoltà nell'inserimento nei gruppi e nelle attività territoriali)

Punteggio: _____

F) Area Scolastica:scarsa frequenza scolastica non frequenza/inadempienza ☐ (da 0 a 3 pt)scarso interesse o motivazione o partecipazione alla vita scolastica ☐ (da 0 a 2 pt)
(compiti non fatti, mancanza del materiale)

Punteggio: _____

Totale Punteggio: _____

<i>Da 1-4</i>	<i>Da 5-8</i>	<i>Da 9-12</i>	<i>Da 13-16</i>	<i>Da 17-20</i>	<i>Oltre i 20</i>
<i>1 punto</i>	<i>2 punti</i>	<i>3 punti</i>	<i>4 punti</i>	<i>5 punti</i>	<i>6 punti</i>

SINTESI VALUTAZIONE SOCIALE**A. Valutazione condizione abitativa:**

Variabili	0	1 - 5	> 6
Punti	0	1	2

B. Valutazione condizione familiare:

Variabili	0	1	2	3	4	> 4
Punti	0	1	2	3	4	6

C. Valutazione condizione assistenziale:

1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 20	> 20
1	2	3	4	5	6

CONDIZIONE ABITATIVA	CONDIZIONE FAMILIARE	CONDIZIONE ASSISTENZIALE	TOTALE
Fino a 2	Fino a 6	Fino a 6	14

Data e firma del compilatore

2. SCHEDA DI VALUTAZIONE SANITARIA

DIAGNOSI CLINICA MULTIASSIALE

* Applicare codice ICD9 – ICD10 (OMS) o DSM IV

Diagnosi codificata * _____

Diagnosi codificata * _____

Diagnosi codificata * _____

Malattia cronica/rara Certificata D.M. 329/99 D.M. 278/01	Situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92)	Diagnosi ICD 10 come da elenco	Genitori sintomatici	Indennità di frequenza	Indennità di accompagnamento /Invalido Civile/Cieco Civile	Condizione clinica che comporta dipendenza da tecnologie complesse (ventilazione meccanica, dialisi) Immunodepressione
2	2	Esordio/moderato 3 Avanzato/grave 4-5	1	1	3	14*
TOTALE						

N.B. *La presenza di una condizione clinica che comporta dipendenza da tecnologie complesse (ventilazione meccanica, dialisi) o immunodepressione determina la valutazione sanitaria massima di 14 pt

Data e firma compilatore

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE SOCIALE E SANITARIA

☐ Prima valutazione ☐ Rivalutazione

VALUTAZIONE SOCIALE	VALUTAZIONE SANITARIA		TOTALE
		Max punteggio raggiungibile	28

L'attribuzione ad una fascia di intensità assistenziale non può essere formulata esclusivamente in base a rigidi schemi predefiniti.

L'UVM ha la facoltà di attribuire una fascia di intensità diversa da quella desunta dagli strumenti di valutazione, qualora lo reputi necessario e precisandone le motivazioni.

DEFINIZIONE DELL'INTENSITÀ ASSISTENZIALE

	4 - 9	10 - 15	> 15
	BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Esito:			

Motivazione

<i>I componenti dell'UV.....</i>	<i>Nome e cognome</i>	<i>Firma leggibile</i>
Il Presidente		

Luogo e data _____

ALLEGATO E)

Schede di valutazione multidimensionale per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale di adulti con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni per la predisposizione di Progetti Individuali in cure domiciliari di lungoassistenza

SCHEDA ANAGRAFICA INFORMATIVA

UNITÀ DI VALUTAZIONE _____ ASL _____	
Cognome _____	Nome _____
Nato/a a _____	il _____
residente a _____	via _____
recapito telefonico _____	piano dello stabile numero vani..... ascensore Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
stato civile _____	Codice Fiscale _____
titolo di studio _____	attività lavorativa pregressa _____ attività lavorativa in svolgimento _____
Medico di Medicina Generale _____	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Persona con handicap grave (ex art.3 L.104/92) _____	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Domanda in corso dal.....
Invalidità civile _____	Sì <input type="checkbox"/> percentuale No <input type="checkbox"/> domanda in corso dal
Indennità concessa a titolo di minorazione dall'INPS _____	No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> quale..... dal..... Domanda in corso dal.....
Esiste un: tutore <input type="checkbox"/>	curatore <input type="checkbox"/> amministr. di sostegno <input type="checkbox"/>
Sig./Sig.ra _____	rec. tel. _____

La domanda è presentata in data / /

da diretto interessato ☐ familiari ☐ tutore ☐

procedura d'ufficio ☐ altri ...☐ (specificare)

I dati e le informazioni sono stati forniti da

Cognome

Nome

indirizzo

rec. tel.

Persona di riferimento (se diversa da chi ha fornito le informazioni)

Cognome

Nome

indirizzo

rec. tel.

Luogo di valutazione	Data e luogo previsti per la valutazione	Data e luogo in cui è stata effettuata
Domicilio		
Struttura residenziale		
Reparto ospedaliero		
Lungo degenza		
Sede UV...		
Altro: indicare quale		

data e firma del compilatore

1. SCHEDA VALUTAZIONE SANITARIA

DIAGNOSI CLINICA MULTIASSIALE

* Applicare codice ICD9 – ICD10 (OMS) o DSM IV

Diagnosi codificata * _____

Diagnosi codificata * _____

Diagnosi codificata * _____

Legenda

- La valutazione deve essere effettuata senza tener conto dell'assistenza eventualmente presente
- Le diverse descrizioni di ogni punteggio possono essere alternative o integrative
- Per ogni macrovoce va attribuito un solo punteggio
- Crocettare il punteggio attribuito

FUNZIONI MOTORIE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI MOTRICITÀ	0	Cammina autonomamente sa usare i mezzi pubblici di trasporto	Completa in ambienti conosciuti e nuovi	Dosa la pressione, coordina le mani
	0,5	Cammina con l'aiuto di un tutore	Completa, ma necessita d'aiuto per organizzarsi nuovi percorsi	Deficitario controllo del movimento fine.
	1	Cammina ma solo con l'aiuto di un accompagnatore	Completa, ma necessita d'aiuto per apprendere percorsi nuovi	Deficitario controllo del movimento fine
	1,5	In carrozzina, ma riesce a percorrere brevi tratti a piedi	Completa ma solo in ambienti conosciuti	Solo motricità grossolana
	2	In carrozzina, ma riesce a muoversi autonomamente	Utilizza i taxi o i pulmini autonomamente	Presenza di tremori, ma esegue il compito assegnato
	2,5	In carrozzina, ma deve essere aiutato nel movimento	Necessita d'aiuto per l'esecuzione di alcune azioni (alzarsi dal letto, ecc.)	Movimenti non controllati non presenta coordinamento oculo- manuale)
	3	In carrozzina completamente dipendente	E' allettato, totalmente dipendente	Impossibilità di movimento degli arti superiori ed inferiori
ABILITÀ NELLA VITA AUTONOMA ESECUZIONE DI COMPITI	0	Sa organizzarsi ed esegue autonomamente tutti i compiti	Capace di assumere iniziative autonome	
	0,5	Sa organizzarsi ma ha bisogno di sollecitazioni nell'eseguire alcuni compiti	In grado di eseguire ordini semplici in modo autonomo	
	1	Non sa organizzarsi, deve essere aiutato per eseguire i compiti	In grado di eseguire ordini semplici solo se seguito	
	1,5	Non può svolgere alcune funzioni autonomamente	Deambula finalizzando i movimenti solo ai propri bisogni primari	
	2	Non può svolgere nessuna azione	Non sa organizzarsi e non sa eseguire compiti	

ASPETTI RELAZIONALI E COMUNICAZIONE	0	Si rapporta in modo adeguato con le persone conosciute e sconosciute	Verbale, strutturata usa concetti astratti	
	0,5	Ripetizioni di espressioni verbali; stereotipie	Verbale /gestuale comprensibile solo concetti concreti	
	1	Relazione inadeguata e non finalizzata	Verbale -gestuale da decodificare corrisponde all'intenzione	
	1,5	Altro come estensione di sé	Verbale - gestuale non sempre comprensibile	
	2	Comportamenti incoerenti rispetto al contesto (aggressività, autolesionismo)	Sembra assente	
FUNZIONI CORPOREE	0	Totalmente continente		
	0,5	Incontinenza occasionale diurna/ notturna		
	1	Contiene se condotto al bagno ad orari regolari		
	1,5	Utilizza sempre il catetere		
	2	Incontinenza totale necessita di assistenza	Gravi problemi respiratori	
CURA DEL SE' Igiene, alimentazione, vestiario	0	Totalmente Autonomo-Indipendente		
	1	Autonomo ma necessita di sollecitazioni		
	2	Necessita di aiuto parziale		
	3	Necessita di aiuto costante		
	4	Non collabora e necessita di aiuto costante		
	5	Totalmente incapace o dipendente	Necessita di alimentazione trattata	Alimentazione assistita (sondino, via parenterale...)
TOTALE				

RIEPILOGO VALUTAZIONE SANITARIA

Variabili	Funzioni motorie Autonomia negli spostamenti Motricità	Abilità nella vita autonoma Esecuzione di compiti	Aspetti relazionali e comunicazione	Funzioni corporee	Cura del sé: Igiene, alimentazione, vestiario	Totale
Punti						
Max punteggio raggiungibile						14

Data e firma del compilatore

2. VALUTAZIONE SOCIALE

A. CONDIZIONI ABITATIVE

Tipologia	Alloggio con barriere architettoniche non superabili con ausili	Non accessibilità ai servizi (difficoltà a raggiungere negozi, Servizi Sociali, ecc.)	Rischio di perdere alloggio	Condizioni igieniche (al netto degli interventi attivati dal servizio pubblico)	Stato dell'abitazione
-----------	---	---	-----------------------------	---	-----------------------

Punti	3	1	2	Buone 0	Scadenti 1	Pessime 2	Adeguate 0	Poco adeguate 1	Gravemente deteriorata 2
-------	---	---	---	------------	---------------	--------------	---------------	--------------------	-----------------------------

Totale punteggio	Da/a	Punti
	1 a 5	2
	> 6	3

B. CONDIZIONI FAMILIARI (esclusi gli interventi attivati dal servizio pubblico)

Tipologia	Variabili presenti
Segnalazione o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	<input type="checkbox"/>
Particolarità della condizione di salute della persona disabile che non consente di attivare altri supporti socio educativi, frequenza scolastica, altri servizi semiresidenziali o centri diurni aggregativi e di tempo libero.	<input type="checkbox"/>
Coesistenza nel nucleo di altre persone con problematiche sociali e/o sanitarie	<input type="checkbox"/>
Condizione di isolamento e solitudine del nucleo senza altri familiari presenti attivi	<input type="checkbox"/>
Vive da solo (quando si è in presenza di tale condizione si possono attribuire 3 punti)	<input type="checkbox"/>
Condizione di familiare solo che si occupa della persona disabile da assistere	<input type="checkbox"/>
Coesistenza nel nucleo di minori	<input type="checkbox"/>
Età avanzata e/o le precarie condizioni di salute delle persone che prestano cura	<input type="checkbox"/>
Grave affaticamento dei familiari derivante dal lavoro di cura	<input type="checkbox"/>
Avvenimenti particolari e gravi che modificano radicalmente la situazione familiare (lutto, malattia,...)	<input type="checkbox"/>
Nessuna presenza di altre persone che affiancano la famiglia/persona (volontari, natural/helper, ecc.)	<input type="checkbox"/>
TOTALE	

La coesistenza di variabili comporta l'assegnazione dei seguenti punteggi:

N. variabili	> 4	4	3	2	1
--------------	-----	---	---	---	---

Punti	6	4	3	2	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

N.B. La presenza di 3 o più indicatori deve indurre l'UVH a valutare la famiglia come potenzialmente fragile

C. CONDIZIONE ASSISTENZIALE

Osservazione effettuata prima dell'attivazione dell'intervento

I bisogni di assistenza sono soddisfatti dall' interessato e/o dalla rete (parentale, amicale o dal volontariato)

Legenda: 0 = soddisfatto 1 = in parte 2 = non soddisfatto

	GIORNO			NOTTE			FESTIVI			Totale
1) Igiene personale (compreso cambio pannolone)	0	1	2	0	1	2	0	1	2	
2) Vestirsi	0	1	2				0	1	2	
3) Igiene ambientale	0	1	2				0	1	2	
4) Preparazione e somministrazione dei pasti	0	1	2				0	1	2	
5) Spesa e/o disbrigo di pratiche	0	1	2							
									Totale generale	
Variabili	0 - 2			3 - 9			10 – 15			Oltre 16
Punti	0			1			2			3

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

RILEVABILI DALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SITUAZIONE
(sulla base di quanto risulta nelle ANNOTAZIONI* seguenti)

PUNTI da 0 a 2

Data e firma del compilatore

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE SANITARIA E SOCIALE

1. VALUTAZIONE SANITARIA

Variabili	Funzioni motorie Autonomia negli spostamenti Motricità	Abilità nella vita autonoma Esecuzione di compiti	Aspetti relazionali e comunicazione	Funzioni corporee	Cura del sé: Igiene, alimentazione, vestiario	Totale
Punti						
Max punteggio raggiungibile						14

2. VALUTAZIONE SOCIALE

(crocettare per tutte le valutazioni effettuate, in base alla variabile raggiunta il punteggio assegnato)

Valutazione condizione abitativa:

Variabili	0	Da 1 a 5	>6
Punti	0	2	3

Valutazione condizione familiare:

Variabili	0	1	2	3	4	> 4
Punti	0	1	2	3	4	6

Valutazione condizioni assistenziali:

Variabili	0 - 2	3 - 9	10 - 15	Oltre 16
Punti	0	1	2	3

TOTALE PUNTEGGIO SOCIALE RAGGIUNTO	
Max punteggio raggiungibile	12

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE SOCIALE E SANITARIA

VALUTAZIONE SOCIALE	VALUTAZIONE SANITARIA	Condizioni particolari	TOTALE
Max punteggio raggiungibile			28

L'attribuzione ad una fascia di intensità assistenziale non può essere formulata esclusivamente in base a rigidi schemi predefiniti.

L'UVH ha la facoltà di attribuire una fascia di intensità diversa da quella desunta dagli strumenti di valutazione, qualora lo reputi necessario e precisandone le motivazioni.

DEFINIZIONE DELL'INTENSITÀ ASSISTENZIALE

	4 - 9	10 - 15	> 15
	BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Esito:			

Motivazione

ANNOTAZIONI*

PARTICOLARITÀ DIAGNOSTICHE CHE DEVONO ESSERE EVIDENZIATE PERCHÉ POSSANO DESCRIVERE MEGLIO LA CONDIZIONE DELLA PERSONA:

ASPETTI RELAZIONALI:

DISABILITÀ SENSORIALI:

ALTRE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE:

ALTRE CONSIDERAZIONI

I componenti dell'UV.....	Nome e cognome	Firma leggibile
Il Presidente		

Luogo e data _____

ALLEGATO F)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009

Il paragrafo 2 “Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza” ALLEGATO A) è integrato come segue:

“Gli interventi semiresidenziali o residenziali, questi ultimi temporanei, sono finanziati con risorse finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità. Altresì, la residenzialità temporanea non può superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dell’anno solare, che possono essere maggiori per urgenze sopraggiunte, previa motivazione e autorizzazione da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).

Per quanto riguarda il Piano Assistenziale Individuale (PAI), nel caso in cui sia previsto che l’assistenza tutelare venga prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospensibile, e si usufruisca di una residenzialità temporanea, l’erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non deve essere sospeso.

Inoltre, sempre per PAI con mix di prestazioni, vigono le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell’Utente/Ente Gestore.

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, pone come obiettivo l’incremento dei posti letto per rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti di 2 posti letto ogni 100 anziani ultra sessantacinquenni al termine dei quattro anni di validità del Piano stesso. Pertanto, i posti letto dedicati alla residenzialità temporanea sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’obiettivo di cui sopra.

L’UVG, al momento dell’inserimento per una residenzialità, anche temporanea, o una semiresidenzialità, deve inviare alla struttura residenziale o semiresidenziale sia il Progetto Individuale sia l’intensità individuata dall’Unità di Valutazione medesima. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di struttura da parte dell’utente, la stessa modalità deve essere seguita dalla struttura inviante nei confronti della struttura ricevente.”

Il paragrafo 2.2 “Massimali erogabili” ALLEGATO A) è integrato come segue:

“il punto medio-alta intensità assistenziale è integrato come segue:
fino a 1.640 se senza rete familiare”.

Tutte le indennità concesse a titolo di minorazione dall’INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) devono essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare.

L’utilizzo delle suddette indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell’utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell’importo utilizzato per l’eventuale canone di locazione .

Qualora l’ammontare della disponibilità economica dell’utente sia pari o superiore alla franchigia + l’eventuale canone di locazione, l’indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente – comprensiva delle indennità - sia inferiore alla somma costituita da franchigia + eventuale canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori saranno tenuti ad integrazione alcuna in base alle disposizioni della presente deliberazione.

I soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti affetti da insufficienza renale cronica possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, in aggiunta al contributo economico, riconosciuto ai sensi della D.G.R. 8-12316 del 12 ottobre 2009 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare ."

Il punto B "Familiare" , Paragrafo 2.3 "Condizioni e modalità di erogazione", ALLEGATO A) è integrato come segue :

"Nel caso in cui uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alle famiglie che assistono direttamente la persona anziana ultrasessantacinquenne non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto".

Il Paragrafo "Accordi" ALLEGATO B) è integrato come segue :

"il primo comma è integrato come segue:

....., auspicando che nell'ambito distrettuale di appartenenza gli EE.GG. possano uniformare tali criteri di compartecipazione".

"I termini di 60 e di 90 giorni previsti per l'erogazione della prestazione economica possono non essere rispettati nei casi in cui si ravvisino situazioni di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali: il Presidente dell'UVG può assumere il provvedimento, dandone comunicazione alla prima seduta dell'Unità di Valutazione medesima che deve ratificarlo".

Il punto a) del paragrafo "Franchigia sul reddito e ambito di applicazione" dell' ALLEGATO C) è sostituito dal seguente:

"In relazione alla specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, il punto 4.1 della D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 è modificato come segue:

FRANCHIGIA sul reddito :

- al beneficiario della prestazione spetta – per le proprie spese ed esigenze personali- una quota di reddito non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati, introdotta dall' art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002). Tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel 2009, a € 594,64=;
- per la determinazione della situazione economica complessiva, qualora il beneficiario della prestazione risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57=. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione (Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1)".

Il 3° punto del paragrafo "Criteri per l'erogazione di incentivi " è sostituito dal seguente :

"provvedano a far pervenire tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2010"

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 62-13338

Disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 dispone il subentro delle Regioni alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del citato decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999, approvata con D.D. n. 101 dell'11.05.1999, la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione degli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964;

la convenzione rep. 12543 del 10.07.2007, approvata con DD n. 197 del 11.07.2007, ha prorogato la citata convenzione di subentro, come integrata da successive modificazioni, al 16 novembre 2010;

gli interventi a valere sul Fondo di garanzia sono attuati da Artigiancassa sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 1068/64 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 28 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003;

l'art. 2 dell'atto aggiuntivo alla predetta convenzione di subentro, rep. n. 5834 del 9.5.2001, approvato con D.D. n. 96 del 12.04.2001, affida al Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della Legge n. 949/1952 l'amministrazione del citato Fondo di garanzia;

l'art. 3 del citato atto aggiuntivo assegna al predetto Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione le eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative degli interventi agevolativi;

con D.G.R. n. 44-13897 dell'8/11/2004, come modificata dalla DGR n. 39-6667 del 3/8/2007 sono state approvate le disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

le richiamate "Disposizioni operative", in caso di escussione della garanzia, prevedono l'obbligo del Confidi di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali per il recupero del credito;

tale obbligo pare tuttavia eccessivamente vincolante laddove l'ammontare del credito residuo sia di minima entità, così come nei casi in cui, a fronte di una proposta transattiva da parte della Banca, possa essere assicurato un recupero, ancorché parziale, del credito residuo insoluto; lo stesso Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa ha segnalato l'opportunità di esonerare i Confidi dall'obbligo sopra richiamato, in casi definiti;

preso atto di tali indicazioni e ritenuto che una modifica in tal senso non comporti ripercussioni negative sulla consistenza del Fondo, in quanto la quota massima di escutibilità dello stesso rimane fissata al 5% delle perdite

documentate dal Confidi, si procede all'approvazione di nuove "Disposizioni operative", apportando nel contempo adattamenti che consentano l'ulteriore semplificazione e snellimento delle procedure;

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

visto il verbale della seduta del 24/09/2009 del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa SpA con il quale venivano proposte le modifiche di cui sopra,

con voti unanimi,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante "Fondo regionale di garanzia – Disposizioni operative" relativo alle condizioni, ai criteri e alle modalità degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, gestito da Artigiancassa S.p.A.;

di revocare l'allegato A alla DGR n. 44-13897 dell'8/11/2004;

i benefici di cui alla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007, per cui non sussiste l'obbligo di notifica alla U.E.;

la Direzione competente è autorizzata a concordare con Artigiancassa SpA le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, in conformità alla legge, al Programma degli interventi in vigore e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A

FONDO REGIONALE DI GARANZIA**DISPOSIZIONI OPERATIVE****1. Finalità degli interventi e natura della garanzia**

Possono beneficiare della copertura del Fondo di garanzia per l'Artigianato¹ istituito presso Artigiancassa S.p.A.² i finanziamenti a medio e lungo termine posti in essere dalle Banche e dagli altri Intermediari finanziari nonché gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia³ nell'interesse di imprese artigiane socie.

La garanzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ed erogati ad imprese artigiane economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia si esplica in forma di controgaranzia e di cogaranzia nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate.

Il competente Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa propone alla Regione, di norma entro il 30/11 di ogni anno, il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili e ne monitora costantemente l'andamento con riferimento ai livelli di utilizzo e di rischio espresso da ciascun fruitore della garanzia, al fine di eventuali correttivi nell'impiego delle relative disponibilità finanziarie. La Regione approva tale piano ove sussistano modifiche rispetto alla precedente operatività con delibera della Giunta Regionale.

L'attivazione della cogaranzia potrà essere effettuata previa proposta del Comitato Tecnico Regionale e specifica delibera della Giunta Regionale.

La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) e può riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del predetto regolamento CE n. 1998/06, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

2. Richiesta di ammissione alla garanzia

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata alla Sede regionale dell'Artigiancassa per il Piemonte dai Confidi compilata su apposito modulo (fac-simile per la cogaranzia in Appendice n. 1 e per la controgaranzia in Appendice n. 2), predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "*de minimis*" vigente, completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.

¹ Il Fondo è stato istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

² Per brevità, successivamente denominata "Artigiancassa".

³ Come definiti dall'art. 13 comma 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il termine per la presentazione è fissato:

- a) per la controgaranzia, entro dodici mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte dei Confidi.
- b) per la cogaranzia, in tre mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire; le richieste possono essere presentate anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione della cogaranzia e documentata ad Artigiancassa dal soggetto finanziatore, tramite il Confidi, entro i successivi tre mesi.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 3.

3. Ammissione alla garanzia

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta da parte di Artigiancassa.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato tecnico regionale nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione; entro i successivi 15 giorni viene data comunicazione dell'ammissione - nel caso di cogaranzia anche al soggetto finanziatore - e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

Artigiancassa, su indicazione del Comitato tecnico regionale, comunicherà tempestivamente con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, Artigiancassa comunicherà, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione agli interventi agevolativi del Fondo.

La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 0,20% dell'importo garantito dal Fondo.

4. Condizioni di inefficacia della garanzia

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

5. Escussione della garanzia

I Confidi, nonché le banche/ Società di leasing per la cogaranzia, possono chiedere ad Artigiancassa l'intervento del Fondo secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di controgaranzia l'intervento del Fondo è richiesto ad Artigiancassa dal Confidi, con riferimento ad ogni singolo finanziamento e con l'indicazione del conto per il pagamento della quota di competenza del Fondo, allegando una dichiarazione rilasciata dal rappresentante

legale del Confidi attestante l'ammontare della somma garantita dal Confidi richiesta dalla Banca/Intermediario in relazione al proprio credito insoluto e liquidato dal Confidi stesso e che tale somma non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia o di norme regionali, nazionali o comunitarie;

- b) nel caso di cogaranzia l'intervento del Fondo è richiesto ad Artigiancassa dalla Banca/Società di leasing finanziatrice indicando l'importo del proprio credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa dà comunicazione ai soggetti garantiti del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

L'intervento del Fondo è deliberato dal Comitato tecnico regionale nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della delibera al soggetto richiedente l'intervento del Fondo e, nel caso di cogaranzia, anche al soggetto finanziatore; contestualmente, viene effettuato il riconoscimento dell'importo dovuto.

Nel caso di cogaranzia, il pagamento della quota d'intervento del Fondo è effettuato con accredito nel conto indicato dal soggetto finanziatore.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali⁴ per il recupero del credito:

- nel caso di controgaranzia, per i Confidi direttamente ovvero tramite le Banche e, gli Intermediari finanziari;
- nel caso della cogaranzia, per le Banche e gli Intermediari finanziari garantiti.

Il Confidi è esonerato dall'obbligo di svolgere le azioni giudiziali di cui al comma precedente qualora l'entità del potenziale credito insoluto recuperabile non superi 3.000 Euro.

È altresì esonerato dall'obbligo di attivare le azioni giudiziali il Confidi che, a seguito dell'attivazione di azioni per il recupero del credito da parte della Banca erogante, abbia ricevuto dalla medesima ed accettato incondizionatamente, la proposta transattiva "a saldo e stralcio" relativa al credito residuo rimasto insoluto. A tal fine, il Confidi dovrà produrre copia della richiamata proposta transattiva "a saldo e stralcio" ricevuta dalla Banca, nonché idonea documentazione contabile bancaria relativa al pagamento dell'insolvenza per la parte garantita, in misura pari all'importo richiesto.

Le Banche e gli Intermediari finanziari, i Confidi, entro il 30 giugno di ogni anno, devono relazionare in ordine all'andamento delle eventuali azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati ad Artigiancassa per la dovuta rendicontazione al Comitato tecnico regionale.

Le somme che tali soggetti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali dedotte le spese legali sostenute, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

⁴ Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

6. Modifiche delle Disposizioni Operative

Le presenti Disposizioni Operative possono essere modificate dalla Regione anche su proposta del Comitato tecnico regionale.

7. Settori esclusi

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative alle attività di cui all'Appendice n. 3.

8. Controlli

Il Comitato tecnico regionale si riserva la facoltà di effettuare tramite Artigiancassa verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici agli interventi previsti dalle presenti Disposizioni Operative, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalle Disposizioni Operative stesse.

9. Informazioni e trasparenza

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono tenuti a rendere edotte le imprese della disciplina di cui alle presenti Disposizioni Operative che direttamente le concerne.

E' in ogni caso obbligo dei predetti soggetti consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, alle presenti Disposizioni Operative ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

10. – Condizioni del regime de minimis - cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni Operative sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in Appendice n. 3.
3. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persone su strada.
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l'Ente gestore condiziona la concessione dell'agevolazione ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento di vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell'ESL o dell'agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all'Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
7. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.
8. Gli aiuti sotto forma di garanzia soggetti a regime " de minimis" non possono superare l'80% del finanziamento garantito. L'importo garantito non può superare euro 750.000 nel settore del trasporto su strada e euro 1,5 milioni negli altri settori.

11 - Operatività

Le presenti Disposizioni sono operative a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

SCHEDE TECNICHE

COGARANZIA

Soggetti garantiti

Banche e Società di leasing

Oggetto della garanzia

Operazioni di credito ipotecario e non, a medio/lungo termine riguardanti programmi di investimento produttivo dell'impresa e operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare agevolate e non. Tali operazioni devono essere effettuate a favore di imprese artigiane.

Caratteristiche

Trattasi di garanzia fideiussoria indipendente, che si aggiunge a quella prestata dal Confidi, a copertura parziale dei rischi assunti dalle Banche/Intermediari finanziari con la concessione dei finanziamenti a medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Moltiplicatore

Il moltiplicatore tra la quota del fondo di garanzia destinata alla cogaranzia e l'ammontare globale della cogaranzia in essere sarà determinato dal piano di utilizzo di cui all'art. 1 delle Disposizioni Operative.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata del credito entro il limite massimo di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi sia pari a quella prestata dal Fondo e che la garanzia complessivamente accordata non superi il 60% del finanziamento stesso.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Entro il massimo della dotazione del Fondo riservata a tale tipologia di intervento e nei limiti dell'importo garantito, il Fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

A) Per i finanziamenti:

- 1) capitale residuo dell'operazione al momento della revoca del finanziamento;
- 2) importo delle rate insolute, scadute nei diciotto mesi successivi alla data della prima rata insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso del finanziamento maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

B) Per il leasing:

- 1) importo dei canoni a scadere al momento della revoca del contratto di locazione finanziaria, attualizzati al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria. Il tasso da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea ed è reso pubblico sul sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;
- 2) importo dei canoni insoluti scaduti nei diciotto mesi successivi alla data del primo canone insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca della locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

CONTROGARANZIA**Interventi per massa****Soggetti garantiti**

Confidi per la garanzia rilasciata a favore di imprese artigiane.

Oggetto della garanzia

Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante le garanzie erogate dai Confidi a favore delle imprese artigiane loro associate a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli Istituti di credito/Intermediari finanziari convenzionati, non controgarantita da altri Fondi pubblici;

Nel modulo di domanda devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla garanzia.

Caratteristiche

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dai Confidi non superi il 60%.

Durata della controgaranzia

La durata della controgaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo è pari al 70% dell'importo garantito dai Confidi.

Con riferimento a ciascun Confidi, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 5% dell'importo garantito dal Fondo per il Confidi richiedente nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione.

Appendice n. 3**ATTIVITA' ESCLUSE**

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A**AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)**

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)**B****PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)**

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura**DA****INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO**

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi**G****COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi***IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO***

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI**60.24.0 trasporto merci su strada**

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE⁵ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

⁵ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010,
n. 63-13339

**Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, art. 7, Fondo
per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese
- sezione artigianato. Programma degli interventi.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni di cui in premessa

di approvare il “Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato”, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2009, di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante,

le risorse per l’attuazione del presente provvedimento sono disponibili sul Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato – istituito presso Finpiemonte;

le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007.

la Direzione competente è autorizzata a determinare, in accordo con Finpiemonte S.p.A tempi e procedure di attivazione del suddetto Programma, oltre le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni in conformità alla legge, al Programma degli interventi allegato al presente provvedimento e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2009, N. 1, ART. 7
FONDO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE
SEZIONE ARTIGIANATO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(D.G.R. n.)

1. BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo provinciale delle imprese artigiane, nonché le imprese iscritte al Registro delle imprese che ottengono l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell'Appendice 1.
2. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente Programma degli Interventi.
3. I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente Programma devono essere:
 - a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate ammissibili le imprese che negli ultimi due esercizi precedenti alla presentazione della domanda abbiano conseguito un utile di esercizio medio non inferiore al 5% dei ricavi;
 - b) attivi alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi, qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

1. Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese ubicate in aree soggette a vincoli ai sensi della normativa regionale e/o nelle fasce fluviali soggette a vincolo ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

1. Vengono considerati prioritari:
 - a) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che determinano un incremento occupazionale nell'impresa interessata ad eccezione degli incrementi eventualmente determinati dalle circostanze di cui al paragrafo 1.2; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati, anche part-time, risultante dal numero di occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla data di conclusione del programma di investimenti rispetto al numero di occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Tale incremento deve essere mantenuto per almeno 12 (dodici) mesi a partire dalla data di rendicontazione del programma di investimenti; ai fini dell'incremento non vengono presi in considerazione i coadiuvanti, i contratti a progetto e figure assimilate.

- b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che risultano iscritte al Registro Imprese in un periodo non antecedente i 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Non sono considerate nuove imprese e non hanno diritto alla priorità le imprese derivanti da fusioni, trasformazioni o cessioni di imprese preesistenti. Per le imprese artigiane di nuova costituzione sono ammesse anche le spese effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione o, nel caso di imprese individuali, della data di attribuzione della partita IVA;
- c) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Artigianato del Fondo Regionale.
- d) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento dell'Eccellenza artigiana ai sensi della normativa regionale.

4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI

1. Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento, d'importo non inferiore a € 25.000, finalizzate al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:
 - a) avviamento di nuove imprese artigiane
 - b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
 - c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
 - d) miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa;
 - e) introduzione di un sistema di qualità certificabile;
 - f) promozione e sviluppo dell'impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali;
 - g) ricerca e sviluppo

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione delle domande è di competenza del Gruppo Tecnico di Valutazione presso Finpiemonte S.p.A., già istituito ed operante ai sensi del DPGR n. 2783 del 21/7/1997 e s.m.i.. Il Gruppo è composto da un dirigente della struttura regionale competente, che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente; da un esperto individuato dalla Finpiemonte, da tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali, anche su indicazione delle Confederazioni regionali artigiane. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti. Per ciascuno dei componenti effettivi è designato un supplente. Il compenso previsto dall'art. 37 della L.R. 1/09, per i soli componenti che non siano dipendenti della Regione Piemonte o di Finpiemonte s.p.a., è fissato in Euro 50, importo lordo comprensivo di spese di viaggio e vitto. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate da Finpiemonte SpA ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 11 della LR n. 1/2009. La Direzione Attività produttive determina le necessarie sostituzioni all'interno del Gruppo a seguito di riorganizzazioni delle strutture di appartenenza dei componenti.
2. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.
3. Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati:
 - a) titolarità del soggetto richiedente;
 - b) completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sulla modulistica di cui al successivo art. 8.

4. Relativamente alla valutazione di conformità sono verificati:
 - a) coerenza dell'investimento proposto in relazione all'obiettivo indicato in domanda e all'attività svolta;
 - b) ammissibilità e congruità dei costi dichiarati.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, purchè successivamente alla data di costituzione, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire, relative a :
 - a) formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
 - b) acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche elencate di seguito o ad esse assimilabili: gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere;
 - c) acquisto di arredi strumentali;
 - d) acquisto di autoveicoli nuovi e di prima immatricolazione specifici per l'attività aziendale;
 - e) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
 - f) acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l'attività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali per le quali si evidenzia un particolare interesse per l'impresa);
 - g) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, dietro presentazione di perizia asseverata;
 - h) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile; tali spese dovranno essere documentate da copia della concessione edilizia o da copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.), complete di planimetria;
 - i) spese per l' "avviamento commerciale" dell'attività artigiana, per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con l'esclusione dei costi per l'utilizzo di marchi in "franchising";
 - j) con riferimento al solo obiettivo indicato alla lettera g) di cui al precedente art. 4, costi del personale dipendente nel limite del 15% della spesa totale ritenuta ammissibile per ricerca e sviluppo e comunque per un importo non superiore a Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di 30.000,00 Euro;
 - k) spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi, nel limite massimo di €1.000,00; tali spese dovranno essere obbligatoriamente documentate da preventivo rilasciato dal Confidi prescelto.
2. Sono ritenuti ammissibili anche se usati i beni di cui alla lettera b):
 - a) acquistati da altra impresa, dietro presentazione di perizia tecnica di professionisti iscritti ai rispettivi albi che ne attestino il valore di mercato;
 - b) dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore.
 - c) derivanti da cessione di azienda.
3. Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese espressamente escluse dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15

dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) di cui all'allegato 1.

7. MODALITA' DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

1. L'intervento agevolativo consiste in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità:
 - a) ambiti prioritari d'intervento:
 - **70%** fondi regionali a tasso zero;
 - **30%** fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + uno spread fissato nell'ambito della convenzione tra Finpiemonte e gli istituti di credito
 - b) ambiti non prioritari:
 - **50%** fondi regionali a tasso zero;
 - **50%** fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + uno spread fissato nell'ambito della convenzione tra Finpiemonte e gli istituti di credito

Lo spread applicato ai finanziamenti è anche commisurato all'effettiva percentuale di rischio bancario.
2. L'intervento del Fondo non può comunque superare il 70% delle spese ammissibili e l'importo di € 150.000.
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia da parte di un Confidi.
4. Il totale dell'intervento del Fondo regionale per ciascuna impresa nell'arco di un anno solare, anche se ripartito su più progetti, non può superare il totale dei "ricavi" iscritti nell'ultimo bilancio approvato o nell'ultimo modello unico, con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.
5. Nel caso di imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o un modello unico relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il totale di cui sopra non può superare € 75.000.

8. PROCEDURE

1. Le procedure, i termini, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande, per le richieste di riesame, di proroga e di modifica del programma degli investimenti e per la rendicontazione delle spese sono approvate dalla Direzione regionale Attività produttive, di concerto con Finpiemonte SpA, in conformità alla legge, al presente Programma e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente e sono pubblicate sul sito della Finpiemonte nella sezione dedicata alla LR 1/2009, unitamente a tutte le indicazioni utili per la predisposizione e l'inoltro delle domande, delle richieste e della rendicontazione di cui sopra.
2. Il Gruppo tecnico di valutazione verifica il rispetto delle procedure e dei termini e l'adeguatezza della modulistica e della documentazione di cui al comma precedente; la mancata osservanza delle procedure e dei termini prescritti, l'incompletezza o difformità della modulistica e della documentazione, determina l'irricevibilità della domanda, delle richieste e della rendicontazione citate, senza la possibilità di successive integrazioni.

9. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento, meglio specificate al successivo paragrafo 14 bis. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente all'approvazione da parte del Gruppo tecnico di valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla restituzione del debito residuo.
3. Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di approvazione del rendiconto finale.
4. Le imprese beneficiarie sono obbligate a non dismettere, cedere a terzi, destinare a finalità estranee al programma di investimenti approvato o impiegare in strutture diverse da quelle indicate in domanda i beni finanziati fino all'estinzione del finanziamento.
5. La gestione del Fondo Regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 1/2009.

10. REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento è revocato totalmente, dandone comunicazione all'impresa in tempi brevi tramite raccomandata A.R., qualora:
 - a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di approvazione del rendiconto finale dell'investimento finanziato e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;
 - b) i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell'estinzione del finanziamento;
 - c) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
 - d) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
 - e) Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima di € 25.000,00 prevista dalla normativa;
 - f) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
 - g) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
 - h) il beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
 - i) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

In tali casi l'impresa provvede all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione.

11. REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

1. Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 10, il finanziamento è revocato solo in parte, dandone comunicazione all'impresa tramite raccomandata A.R., qualora:
 - a) l'impresa perda il diritto alla "priorità" ai sensi del precedente paragrafo 3 a suo tempo assegnata;
 - b) la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 6 in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00;
 - c) la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00.

In tali casi l'impresa provvede alla restituzione della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione.

12. CONTROLLI

1. Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.
2. In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, e presenta trimestralmente una relazione alla Direzione medesima.
3. Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, il Gruppo tecnico di valutazione procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente che provvede agli adempimenti ai sensi della normativa citata.
4. La Regione promuove controlli a campione presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti.

13. OPERATIVITÀ

1. Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a partire dal 25/03/2010.

14. CONDIZIONI DEL REGIME DE MINIMIS – CUMULABILITÀ

1. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.
2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l'Ente gestore condiziona la concessione dell'agevolazione ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.
3. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) :l'Equivalente Sovvenzione è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso. Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell'aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Le modalità di calcolo dell'ESL o dell'agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all'Ente gestore.
4. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
5. Non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

Appendice 1

ATTIVITA' ESCLUSE

**IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006
ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':**

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA**INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO**

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi**G****COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi**IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO**

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 febbraio 2010 n. 315 - 4846

Approvazione dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica piemontese.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, emendato, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

visti gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che delegano a regioni, province e comuni le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico individuando le rispettive competenze;

visto l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

visto l'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria ed in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

visto il DPR 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici nei singoli istituti a norma dell'art. 21 legge n. 59 del 16 luglio 1997), con il quale è stato approvato il regolamento riguardante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto;

visto il DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

dato atto che con la DCR 25 gennaio 2000, n. 613-1208 (Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 e DPR 18 giugno 1998, n. 233. Approvazione piano regionale di di-

mensionamento delle istituzioni scolastiche statali) è stato approvato il piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte, sulla base degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali già individuati con DCR 22 settembre 1998, n. 492-10965 e successive modificazioni;

considerata l'opportunità di integrare la citata DCR 22 settembre 1998, n. 492-10965 e successive modificazioni con nuovi criteri generali ed indirizzi di programmazione, al fine di permettere alle singole amministrazioni provinciali la definizione dei piani provinciali di dimensionamento, di cui all'articolo 3 del DPR 233/98, e quindi di procedere alla revisione del piano di dimensionamento scolastico attualmente vigente e come sopra approvato; preso atto dell'opportunità di prorogare al 15 febbraio 2010 il termine ultimo per l'approvazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico, in considerazione del fatto che l'iter di approvazione dei regolamenti di riordino del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado non è ancora terminato;

preso atto del parere favorevole sui criteri di cui all'Allegato A) espresso in data 23 ottobre u.s. dal Tavolo di confronto, istituito con deliberazione del Consiglio regionale 22 settembre 1998 n. 492 e considerata la sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 200, che ha ribadito la competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;

viste la DGR 5 ottobre 2009 n. 42-12308 e la DGR 30 novembre 2009 n. 62-12709 e preso atto delle motivazioni in esse addotte;

acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso a maggioranza in data 17 dicembre 2009

delibera

di approvare, ad integrazione della DCR 22 settembre 1998, n. 492-10965 e successive modificazioni, i criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento scolastico delle istituzioni scolastiche pubbliche del Piemonte e della rete scolastica allegati alla presente deliberazione, della quale sono parte integrante (all. A);

di dare mandato alla Giunta regionale di trasmettere i criteri approvati alle amministrazioni provinciali piemontesi per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico, di cui all'articolo 3 del DPR 233/98;

di revocare la deliberazione del Consiglio regionale n. 613 - 1208 del 25 gennaio 2000 e successive modificazioni;

di delegare la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ad approvare sulla base dei criteri adottati con il presente atto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche pubbliche del Piemonte e della rete scolastica.

Allegato A)

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE
DEL PIANO REGIONALE
DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE DEL PIEMONTE
E DELLA RETE SCOLASTICA**

La scuola pubblica è stata oggetto da parte del governo centrale in questi ultimi mesi, di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, infatti, ha previsto, al comma 2, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il regolamento, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado. A tal proposito, all'articolo 2 comma 5, ha stabilito che "I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse".

L'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha infine disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 39 – 10801 del 16 febbraio 2009 avente ad oggetto "Istituzione Tavolo Permanente di confronto sui temi della riforma del sistema scolastico", ha istituito un tavolo permanente di confronto composto da rappresentanti delle province piemontesi, dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCCEM e dell'U.S.R. del Piemonte finalizzato a monitorare le possibili ricadute a livello di qualità del servizio scolastico offerto, con particolare attenzione all'organizzazione e alla ricaduta economica di tutti i servizi ad esso strettamente collegati.

**IL SISTEMA SCOLASTICO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

Un'attenta analisi del sistema dell'istruzione piemontese deve necessariamente partire dalla valutazione delle caratteristiche del territorio che presenta una quota importante di suolo montano e collinare: il 41,5% del territorio supera i 600 metri di altitudine e in esso risiede, però, circa il 10% della popolazione. La parte più consistente della popolazione, pari ad oltre il 50%, occupa il territorio pianeggiante, che però, non supera il 25% di quello dell'intera regione. Ai fini della comprensione delle necessità del sistema d'istruzione è opportuno ricordare che il Piemonte conta oltre il 30% di territorio collinare. Dei 1206 comuni piemontesi, ben 970 sono classificati montani e/o a marginalità socio territoriale.

Nell'anno scolastico 2008/09, in Piemonte le autonomie scolastiche statali funzionanti sono state 680 di cui 88 sede di scuole di montagna.

I punti di erogazione del servizio funzionanti nell'anno scolastico 2008/09 sono stati complessivamente n. 3559 di cui circa il 70% in territorio montano e collinare

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PRIMARIA	ANNO SCOLASTICO 2008/2009		ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
PROVINCIA	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE
ALESSANDRIA	15.501	16,72	15.578	17,95
ASTI	8.828	17,83	8.950	18,12

BIELLA	7.117	16,67	7.165	16,82
CUNEO	26.428	17,21	26.533	17,50
NOVARA	14.721	18,40	14.959	18,72
TORINO	90.756	19,79	91.488	20,15
VCO	6.169	15,31	6.216	16,71
VERCELLI	6.766	17,39	6.846	17,92
REGIONE	176.286	18,43	177.915	18,91

SECONDARIA DI I GRADO	ANNO SCOLASTICO 2008/2009		ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
PROVINCIA	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE
ALESSANDRIA	9.672	21,39	9.764	21,36
ASTI	5.394	21,49	5.603	22,25
BIELLA	4.533	20,14	4.558	20,16
CUNEO	16.421	21,05	16.629	21,07
NOVARA	8.997	21,37	9.095	21,65
TORINO	54.955	21,81	56.367	22,05
VCO	4.055	19,97	4.217	20,47
VERCELLI	4.612	20,40	4.647	20,56
REGIONE	108.639	21,39	110.885	21,60

SECONDARIA DI II GRADO	ANNO SCOLASTICO 2008/2009		ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
PROVINCIA	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE	ALUNNI	RAPPORTO ALUNNI CLASSE
ALESSANDRIA	14.076	18,56	14.265	22,43
ASTI	6.102	20,61	6.333	22,14
BIELLA	6.939	20,77	6.743	21,27
CUNEO	22.488	20,88	23.014	21,92
NOVARA	12.045	21,58	11.986	21,87
TORINO	81.613	21,13	82.047	21,68
VCO	6.419	19,87	6.437	20,83
VERCELLI	7.272	19,86	7.191	20,43
REGIONE	156.954	20,72	158.016	21,70

Dopo le operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche effettuate a valere dall'anno scolastico 2009/10, che, pur prevedendo la soppressione di alcune autonomie scolastiche sottodimensionate, non hanno comportato variazioni nel numero complessivo in virtù dell'istituzione di n. 15 CPIA, risultano sottodimensionate in base ai parametri previsti dal D.P.R. 233/1998 una trentina di istituzioni scolastiche.

IL RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, a seguito dell'avvio delle riforme a livello nazionale, al fine di non penalizzare la qualità e la capillarità dell'offerta formativa esistente, ha ritenuto opportuno aprire un confronto con l'U.S.R. e gli enti locali piemontesi sia per la definizione degli organici al momento di competenza del MIUR, sia per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio, di competenza esclusiva della Regione e degli Enti Locali ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 233/1998.

Tale competenza programmatica delle regioni è stata recentemente ulteriormente riaffermata dalla Corte Costituzionale che, con la Sentenza N. 200 del 24 Giugno 2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 64 della legge 133 e dell'articolo 3 del decreto legge 154 in materia di dimensionamento scolastico e programmazione della rete scolastica riaffermando la competenza delle Regioni in materia d'istruzione, e lasciando allo Stato la sola possibilità di emanare norme generali. La conferma della competenza rischia però di essere compromessa dall'attribuzione dei budget dell'organico, attualmente propria del Governo centrale che per l'anno scolastico 2009/10 non ha esercitato alcun confronto diretto con le Regioni.

La definizione di criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata si rendono quanto mai necessari sia in vista di un possibile trasferimento delle competenze alle Regioni della gestione dell'istruzione sia per attutire gli effetti dei tagli agli organici del personale docente e ausiliario, secondo le previsioni pluriennali del Piano Programmatico del MIUR, che prevedono per l'anno scolastico 2010/11 e per quello successivo una riduzione dell'organico almeno pari a quella prevista per l'anno scolastico 2009/10. In tale contesto è necessaria una riflessione più complessiva, che tenga conto del dimensionamento e della programmazione dell'offerta formativa quali necessità per accompagnare un processo che eviti sperequazioni all'interno del territorio piemontese.

A questo proposito è opportuno evidenziare come i dimensionamenti scolastici effettuati a partire dal 1998 abbiano prodotto una significativa riduzione delle autonomie testimoniando l'attenzione delle istituzioni piemontesi alla necessità di accorpare le autonomie in un'ottica di verticalizzazione dell'offerta, favorendo la nascita di numerosi istituti comprensivi. La D.G.R. n. 25 – 9034 del 2007 avente ad oggetto "D.lgs. n. 112/1998 – artt. 138 e 139 -, l.r. n. 28/2007 criteri per la revisione del piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2009/2010" ha individuato criteri numerici, superiori rispetto ai limiti previsti dalla vigente normativa, testimoniando, in tal modo la condivisione di un processo che riconosce nell'ottimizzazione delle autonomie un elemento di miglioramento dell'offerta formativa, di razionalizzazione delle risorse e di stabilità per l'autonomia medesima.

Sulla base di questi elementi il Tavolo, interistituzionale di cui alla delibera n. 39-10801 del 16 febbraio 2009 per consentire l'applicazione dei parametri previsti dalla normativa alla situazione del Piemonte, cercando di rispondere nel modo più adeguato possibile alle aspettative delle famiglie e senza compromettere il lavoro fatto dalle scuole piemontesi negli scorsi anni, ha approvato in data 16 aprile 2009 un documento che individua i primi criteri per la sottoscrizione dell'intesa ai sensi art. 3 legge n. 189 del 4 dicembre 2008, primo ciclo. Tale documento è stato presentato e discusso all'interno del Coordinamento Interregionale Istruzione ma non ha potuto essere oggetto di confronto con il ministro.

Per tutto quanto suesposto e per cercare di mantenere il più possibile inalterata la qualità e la capillarità del servizio reso si rende quanto mai necessario individuare, partendo da quanto contenuto nel documento del 16 aprile 2009, criteri per la definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata della Regione Piemonte quale strumento indispensabile per garantire la tenuta del sistema dell'istruzione della nostra regione.

SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

Nella programmazione dell'offerta formativa dell'infanzia e del I ciclo è necessario garantire il diritto fondamentale all'istruzione a tutti i cittadini, erogandolo in maniera uniforme su tutto il territorio.

Il processo di riorganizzazione del mondo della scuola, finalizzato alla razionalizzazione e al contenimento della spesa, rischia di incidere profondamente sull'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche locali. Tale processo, in una regione qual è il Piemonte, non può assolutamente penalizzare le aree più marginali di montagna e di collina, dove si assiste ad una decrescita del numero di iscritti e ad un progressivo spopolamento di parti significative del territorio.

La tutela dei presidi scolastici dei territori afferenti le comunità montane e collinari rappresenta pertanto uno degli obiettivi prioritari. Per tutelare queste realtà la Giunta regionale del Piemonte destina ogni anno parte delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui alla Legge regionale 16/99, e parte dei fondi per il diritto allo studio, di cui alla Legge regionale 28/07, al finanziamento di programmi finalizzati a sopperire, almeno in parte, ai costi derivanti dall'impiego di personale docente e dell'attuazione di mirate progettualità nelle scuole di montagna.

1) Tutto ciò premesso ai fini della revisione delle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo si individuano i seguenti criteri:

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900.
- b) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica non si applica, solo qualora sia strettamente necessario, il numero massimo di 900 alunni dei cui al punto a).
- c) per le istituzioni scolastiche site nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da situazione di marginalità il numero minimo di alunni previsto dal punto a) può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni. Per scuole di montagna e a marginalità socio-economica si intendono quelle classificate tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalla L.r. 16/99 e 15/07 recepite dalla D.G.R. 37 – 11130 del 30 marzo 2009.
- d) nelle località di cui al punto c), che si trovino in condizioni di particolare isolamento, sono costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia.
- f) al fine di non compromettere la funzionalità delle Istituzioni scolastiche, si dovrà comunque tener conto di un numero massimo degli Enti locali interessati e titolari di specifiche competenze in materia di gestione e funzionamento (edilizia e diritto allo studio).
- g) la composizione delle classi dovrà essere il più possibile equilibrata tra scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per garantire un'ottimale distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

2) Ai fini della revisione della rete dei punti di erogazione del servizio, intesi quali plessi di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, si individuano i seguenti criteri:

1. i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 20 bambini;
2. i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di 35 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza, di norma, di non meno di due corsi completi;
3. le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 40;

Per le scuole site nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da situazione di marginalità, di cui alla lettera c) del punto 1) i parametri sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 10 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 20 alunni;

Per favorire condizioni di stabilità sarà necessario valutare le prospettive per il “punto di erogazione del servizio”, di mantenere il rispetto dei parametri previsti nel medio periodo. L'analisi sarà effettuata attraverso uno studio approfondito dei flussi demografici, che consenta di stimare gli iscritti per gli anni successivi.

Al fine di garantire il servizio anche agli studenti residenti nei comuni classificati in situazione di marginalità si propone di unire al criterio della consistenza numerica degli alunni il tempo di percorrenza tra il punto di erogazione del servizio, da eliminare, ed il punto che dovrebbe accogliere gli studenti

L'applicazione dei suddetti criteri numerici si attua solo se, premessa un'analisi sull'effettiva percorribilità delle strade nell'intero periodo di apertura delle scuole, il punto di erogazione del servizio in grado di ospitare gli alunni del punto sopra e con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di edilizia scolastica e sicurezza, si trova nel raggio di:

- per le scuole dell'infanzia di 5 Km da percorrere in non più di 15 minuti;
- per le scuole primarie da 5 Km a 9 Km da percorrere in non più di 20 minuti;
- per le scuole secondarie di I grado fino ad un massimo di 10 Km, da percorrere in non più di 30 minuti;

Per l'individuazione del punto di erogazione del servizio prevalente, rispetto a quello da sopprimere, bisognerà tener conto di:

- rispondenza ai requisiti di sicurezza e igienico sanitari;
- caratteristiche delle aule in termini di capienza massima;
- indice di vetustà dell'edificio;
- eventuali investimenti sostenuti negli ultimi anni e/o programmati o necessari;
- presenza di vincoli sull'edificio scolastico;
- proprietà dell'edificio da parte dell'ente locale;
- rispetto degli standard mq/alunno e superficie totale/alunno previsti dal D.M. 18.12.1975 e s.m.i.;
- possibilità di ampliamento.

Questi criteri dovranno valere anche per le istituzioni di nuovi punti di erogazione del servizio.

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

Nell'anno scolastico 2008/2009 la distribuzione sul territorio regionale divisa per Provincia dell'offerta di istruzione secondaria superiore di II grado è stata la seguente:

Tabella Provincia di Alessandria: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Acqui Terme	Ist. D'Arte	1	9	161
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	2	9	196
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	7	123
	Ist. Tecnico Commerciale	1	9	169
	Ist. Tecnico Industriale	1	15	311
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	4	94
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	1	21
	Liceo Classico	1	9	183
	Liceo Scientifico	1	15	318
Acqui Terme Totale		10	78	1576
Alessandria	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	37	886
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	13	268
	Ist. Prof. Sanitario E Ausiliario	1	8	135
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	10	216
	Ist. Tecnico Commerciale	2	17	378
	Ist. Tecnico Industriale	1	35	735
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	26	574
	Liceo Classico	1	16	371
	Liceo Scientifico	2	37	898
Alessandria Totale		11	199	4461
Casale Monferrato	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	15	306
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	13	287
	Ist. Tecnico Commerciale	1	11	226
	Ist. Tecnico Industriale	1	40	839
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	8	161
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	2	51
	Liceo Classico	1	11	240
	Liceo Linguistico	1	10	224
	Liceo Scientifico	1	21	475
Casale Monferrato Totale		9	131	2809
Novi Ligure	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	16	313
	Ist. Tecnico Commerciale	1	4	90
	Ist. Tecnico Industriale	2	32	644
	Liceo Classico	1	10	173
	Liceo Scientifico	1	31	714
Novi Ligure Totale		6	93	1934
Ovada	Ist. Tecnico Commerciale	1	9	184
	Ist. Tecnico Industriale	1	11	244
	Liceo Scientifico	1	16	345
Ovada Totale		3	36	773
Rosignano Monferrato	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	2	24
	Ist. Tecnico Agrario	1	8	147
Rosignano Monferrato Totale		2	10	171
Tortona	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	9	172
	Ist. Tecnico Commerciale	1	3	63
	Ist. Tecnico Industriale	1	24	484
	Liceo Classico	1	8	143
	Liceo Scientifico	1	26	621
Tortona Totale		5	70	1483
Valenza	Ist. D'Arte	1	6	101
	Ist. Tecnico Commerciale	1	8	153

	Liceo Artistico	1	7	145
	Liceo Scientifico	1	15	329
Valenza Totale		4	36	728
Provincia di Alessandria totale		50	653	13935

Tabella Provincia di Asti: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Asti	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	44	908
	Ist. D'Arte	1	13	275
	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	5	86
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	33	559
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	19	343
	Ist. Tecnico Agrario	1	10	164
	Ist. Tecnico Commerciale	1	14	336
	Ist. Tecnico Industriale	1	26	543
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	16	318
	Liceo Classico	1	20	420
	Liceo Scientifico	1	41	951
Asti Totale		12	241	4903
Canelli	Ist. Tecnico Commerciale	1	5	112
	Ist. Tecnico Industriale	1	7	149
Canelli Totale		2	12	261
Castelnuovo Don Bosco	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	15	225
Nizza Monferrato	Ist. Tecnico Commerciale	1	7	132
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	5	103
	Liceo Scientifico	1	15	311
Nizza Monferrato Totale		3	27	546
San Damiano D'Asti	Ist. Tecnico Commerciale	1	5	113
Provincia di Asti totale		19	300	6048

Tabella Provincia di Biella: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Biella	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	16	275
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	3	58
	Ist. Prof. Servizi Sociali	1	0	21
	Ist. Tecnico Agrario	1	13	253
	Ist. Tecnico Commerciale	2	18	427
	Ist. Tecnico Industriale	3	95	1932
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	10	221
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	13	287
	Liceo Artistico	1	8	142
	Liceo Classico	1	17	313
	Liceo Scientifico	3	60	1301
Biella Totale		17	253	5230
Cavaglia'	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	17	334
Cavaglia' Totale		1	17	334
Cossato	Liceo Scientifico	1	21	432
Cossato Totale		1	21	432
Mosso	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	9	128
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	5	110
	Ist. Prof. Servizi Sociali	2	7	147
	Ist. Tecnico Commerciale	1	4	68
Mosso Totale		6	25	453
Trivero	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	12	219
Trivero Totale		1	12	219

Valle Mosso	Ist. Tecnico Industriale	1	9	182
Valle Mosso Totale		1	9	182
Provincia di Biella Totale		27	337	6850

Tabella Provincia di Cuneo: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Alba	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	32	736
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	10	222
	Ist. Prof. Servizi Sociali	1	8	165
	Ist. Tecnico Agrario	1	13	296
	Ist. Tecnico Commerciale	1	16	378
	Ist. Tecnico Industriale	1	9	196
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	14	316
	Liceo Artistico	1	13	253
	Liceo Classico	2	19	405
	Liceo Scientifico	1	38	787
Alba Totale		12	172	3754
Barge	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	1	25
Barge Totale		1	1	25
Bra	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	19	327
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	18	344
	Ist. Tecnico Commerciale	1	16	316
	Ist. Tecnico Industriale	1	8	126
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	6	111
	Liceo Classico	1	8	169
	Liceo Scientifico	1	27	609
Bra Totale		8	102	2002
Ceva	Ist. Tecnico Commerciale	1	6	113
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	5	73
	Liceo Scientifico	1	2	41
Ceva Totale		3	13	227
Cortemilia	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	2	29
Cortemilia Totale		1	2	29
Cuneo	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	44	1009
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	18	281
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	15	315
	Ist. Prof. Servizi Sociali	1	5	112
	Ist. Tecnico Agrario	1	10	162
	Ist. Tecnico Commerciale	2	30	588
	Ist. Tecnico Industriale	2	35	733
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	14	332
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	11	253
	Liceo Artistico	2	20	396
	Liceo Classico	1	22	508
	Liceo Scientifico	1	43	1002
Cuneo Totale		16	267	5691
Dronero	Ist. Prof. Atipico	1	6	89
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	19	398
Dronero Totale		2	25	487
Fossano	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	6	110
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	9	128
	Ist. Tecnico Commerciale	2	11	196
	Ist. Tecnico Industriale	2	48	876
	Liceo Scientifico	1	25	490
Fossano Totale		7	99	1800
Grinzane Cavour	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	5	104
Grinzane Cavour Totale		1	5	104

Limone Piemonte	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	5	55
Limone Piemonte Totale		1	5	55

Comune	Indirizzo di scuola	Sedi	Classi	Iscritti
Mondovì	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	15	344
	Ist. Prof. Atipico	1	4	57
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	11	170
	Ist. Prof. Sanitario E Ausiliario	1	5	101
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	10	128
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	2	19	402
	Ist. Tecnico Agrario	1	5	97
	Ist. Tecnico Commerciale	2	8	151
	Ist. Tecnico Industriale	1	27	547
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	10	196
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	6	80
	Liceo Classico	1	10	177
	Liceo Scientifico	2	25	522
Mondovì Totale		17	155	2972
Neive	Ist. Prof. Atipico	1	8	196
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	4	53
Neive Totale		2	12	249
Ormea	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	6	131
Ormea Totale		1	6	131
Racconigi	Ist. Tecnico Industriale	2	8	146
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	8	176
	Liceo Scientifico	1	4	91
Racconigi Totale		4	20	413
Saluzzo	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	25	562
	Ist. D'Arte	3	10	191
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	10	161
	Ist. Prof. Servizi Sociali	1	6	120
	Ist. Tecnico Commerciale	2	18	355
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	4	90
	Liceo Classico	1	8	146
	Liceo Scientifico	1	25	542
Saluzzo Totale		11	106	2167
Savigliano	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	17	274
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	21	411
	Ist. Prof. Servizi Sociali	2	11	210
	Ist. Tecnico Commerciale	1	13	258
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	13	256
	Liceo Classico	1	6	116
	Liceo Scientifico	1	15	300
Savigliano Totale		10	96	1825
Verzuolo	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	10	167
	Ist. Tecnico Industriale	1	7	133
Verzuolo Totale		2	17	300
Provincia di Cuneo Totale		99	1103	22231

Tabella Provincia di Novara: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Arona	Ist. Tecnico Commerciale	1	8	140
	Ist. Tecnico Industriale	1	1	11
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	4	97
	Liceo Classico	1	10	190
	Liceo Scientifico	1	24	530
Arona Totale		5	47	968

Borgomanero	Ist. Tecnico Commerciale	1	13	265
	Ist. Tecnico Industriale	2	31	609
	Liceo Scientifico	1	23	537
Borgomanero Totale		4	67	1411
Gozzano	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	29	603
Gozzano Totale		2	29	603
Lesà	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	10	148
Lesà Totale		1	10	148
Novara	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	45	1011
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	28	451
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	17	355
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	2	31	689
	Ist. Tecnico Agrario	1	19	366
	Ist. Tecnico Commerciale	2	19	405
	Ist. Tecnico Industriale	4	72	1375
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	25	484
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	9	204
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	2	20	420
	Liceo Artistico	3	19	389
	Liceo Classico	1	18	397
	Liceo Scientifico	3	59	1325
Novara Totale		25	381	7871
Romagnano Sesia	Ist. Tecnico Agrario	1	5	82
	Liceo Artistico	1	8	165
Romagnano Sesia Totale		2	13	247
Romentino	Ist. Tecnico Commerciale	1	3	69
	Ist. Tecnico Industriale	1	2	46
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	12	256
	Liceo Scientifico	1	4	89
Romentino Totale		4	21	460
Provincia di Novara Totale		43	568	11708

Tabella Provincia di Torino: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Avigliana	Ist. Tecnico Commerciale	2	18	364
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	17	394
Avigliana Totale		3	35	758
Bussoleno	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	7	122
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	5	83
	Liceo Scientifico	1	25	492
Bussoleno Totale		4	37	697
Caluso	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	9	168
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	5	98
	Liceo Scientifico	1	34	683
Caluso Totale		3	48	949
Carignano	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	2	30	641
	Liceo Scientifico	1	28	601
Carignano Totale		3	58	1242
Carmagnola	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	12	235
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	12	278
	Ist. Tecnico Commerciale	1	10	208
	Liceo Classico	1	8	132
	Liceo Scientifico	1	17	341
Carmagnola Totale		5	59	1194
Castellamonte	Ist. D'Arte	1	15	275
Castellamonte Totale		1	15	275
Chieri	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	9	183

	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	14	274
	Ist. Tecnico Commerciale	1	12	216
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	17	351
	Liceo Classico	2	24	530
	Liceo Scientifico	1	38	826
Chieri Totale		7	114	2380
Chivasso	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	49	1055
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	14	305
	Ist. Tecnico Industriale	2	14	289
	Liceo Classico	1	12	212
	Liceo Scientifico	3	37	731
Chivasso Totale		9	126	2592
Cirie'	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	25	457
	Ist. Tecnico Commerciale	1	14	270
	Ist. Tecnico Industriale	1	11	202
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	15	275
	Liceo Scientifico	1	27	602
Cirie' Totale		6	92	1806
Collegno	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	15	317
	Liceo Scientifico	1	9	201
Collegno Totale		2	24	518
Cuorgne'	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	11	188
	Ist. Tecnico Commerciale	2	14	267
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	9	162
Cuorgne' Totale		5	34	617
Giaveno	Ist. Tecnico Commerciale	2	37	760
Giaveno Totale		2	37	760
Grugliasco	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	15	288
	Ist. Tecnico Commerciale	2	14	281
	Ist. Tecnico Industriale	2	44	970
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	25	522
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	10	219
	Liceo Scientifico	1	17	336
Grugliasco Totale		8	125	2616
Ivrea	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	14	288
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	12	247
	Ist. Prof. Servizi Sociali	1	4	92
	Ist. Tecnico Commerciale	1	15	311
	Ist. Tecnico Industriale	2	30	554
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	12	241
	Liceo Classico	2	19	434
	Liceo Linguistico	2	18	465
	Liceo Scientifico	2	54	1259
Ivrea Totale		13	178	3891
Lanzo Torinese	Ex Istituto e Scuola Magistrale	2	30	621
	Ist. Prof. Ind. e Artig.	1	5	94
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	17	345
Lanzo Torinese Totale		4	52	1060
Luserna San Giovanni	Ist. Tecnico Commerciale	1	5	70
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	5	82
Luserna San Giovanni Totale		2	10	152
Moncalieri	Ist. Tecnico Commerciale	1	10	159
	Ist. Tecnico Industriale	2	62	1288
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	7	103
	Liceo Classico	1	1	18
	Liceo Scientifico	1	29	653
Moncalieri Totale		6	109	2221
Nichelino	Ist. Tecnico Commerciale	2	11	176

	Ist. Tecnico Industriale	1	32	603
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	6	119
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	18	320
	Liceo Scientifico	1	7	132
Nichelino Totale		6	74	1350
Orbassano	Ist. Tecnico Commerciale	1	16	300
	Ist. Tecnico Industriale	1	26	467
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	7	129
	Liceo Scientifico	1	26	544
Orbassano Totale		4	75	1440
Osasco	Ist. Prof. Agricoltura e Ambiente	1	13	254
Osasco Totale		1	13	254
Oulx	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	13	266
	Liceo Classico	3	13	307
Oulx Totale		4	26	573
Pianezza	Ist. Tecnico Agrario	1	36	685
Pianezza Totale		1	36	685
Pinerolo	Ex Istituto E Scuola Magistrale	2	49	1102
	Ist. Prof. Ind. e Artig.	1	15	317
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	36	824
	Ist. Tecnico Commerciale	4	19	375
	Ist. Tecnico Industriale	1	20	384
	Ist. Tecnico per Geometri	1	19	368
	Liceo Artistico	1	11	217
	Liceo Classico	2	13	295
	Liceo Scientifico	1	47	1155
Pinerolo Totale		14	229	5037
Poirino	Ist. Prof. Ind. e Artig.	1	4	66
Poirino Totale		1	4	66
Rivarolo Canavese	Ist. Tecnico Industriale	1	14	287
	Liceo Scientifico	1	36	769
Rivarolo Canavese Totale		2	50	1056
Rivoli	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	9	189
	Ist. Tecnico Commerciale	1	9	156
	Ist. Tecnico Industriale	1	26	499
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	20	337
	Liceo Scientifico	2	43	930
Rivoli Totale		6	107	2111
Settimo Torinese	Ist. Prof. Ind. E Artig.	2	18	322
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	14	306
	Ist. Tecnico Commerciale	1	10	238
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	4	76
	Liceo Scientifico	1	14	342
Settimo Torinese Totale		7	60	1284
Susa	Ist. Tecnico Industriale	1	16	327
	Liceo Classico	1	16	325
Susa Totale		2	32	652
Torino	Ex Istituto E Scuola Magistrale	6	143	3011
	Ist. D'Arte	2	34	677
	Ist. Prof. Atipico	5	40	772
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	14	139	2708
	Ist. Prof. Sanitario E Ausiliario	2	25	529
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	16	179	3835
	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	6	105	2339
	Ist. Prof. Servizi Sociali	7	71	1602
	Ist. Tecnico Attivita' Sociali	3	54	1183
	Ist. Tecnico Commerciale	12	129	2684
	Ist. Tecnico Industriale	11	233	4847
	Ist. Tecnico Per Geometri	5	67	1331

	Ist. Tecnico Periti Aziendali	6	57	1153
	Liceo Artistico	5	83	1587
	Liceo Classico	7	196	4339
	Liceo Linguistico	1	9	173
	Liceo Scientifico	16	393	8688
Torino Totale		124	1957	41458
Torre Pellice	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	7	118
Torre Pellice Totale		1	7	118
Venaria Reale	Liceo Classico	1	5	108
	Liceo Scientifico	1	25	605
Venaria Reale Totale		2	30	713
Provincia di Torino totale		258	3853	80525

Tabella Provincia del Verbano Cusio Ossola: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Crodo	Ist. Prof. Agricoltura E Ambiente	1	9	142
Crodo Totale		1	9	142
Domodossola	Ist. Prof. Ind. E Artig.	2	18	226
	Ist. Tecnico Commerciale	3	13	215
	Ist. Tecnico Industriale	1	25	413
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	5	107
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	8	158
	Liceo Classico	1	4	81
Domodossola Totale		10	100	1774
Omegna	Ist. Prof. Ind. E Artig.	2	15	230
	Ist. Tecnico Commerciale	1	5	109
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	10	190
	Liceo Artistico	1	11	229
	Liceo Scientifico	1	11	230
Omegna Totale		6	52	988
Stresa	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	4	32	715
Stresa Totale		4	32	715
Verbania	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	20	398
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	1	20	366
	Ist. Tecnico Commerciale	1	9	129
	Ist. Tecnico Industriale	1	45	894
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	8	147
	Ist. Tecnico Periti Aziendali	1	11	232
	Liceo Classico	1	9	179
	Liceo Scientifico	1	18	434
Verbania Totale		8	140	2779
Provincia del Verbano Cusio Ossola totale		29	333	6398

Tabella Provincia di Vercelli: sedi, classi e iscritti nella secondaria di II grado, per comune e indirizzo di scuola (A.S. 2008/2009, dati provvisori)

Comune	Indirizzo di scuola	sedi	Classi	Iscritti
Borgosesia	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	3	59
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	18	237
	Ist. Tecnico Industriale	1	10	204
	Liceo Scientifico	1	14	306
Borgosesia Totale		4	45	806
Crescentino	Ist. Tecnico Commerciale	2	10	133
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	9	139
Crescentino Totale		4	19	272

Gattinara	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	2	20	420
	Ist. Tecnico Per Geometri	1	11	202
Gattinara Totale		3	31	622
Santhia'	Ist. Tecnico Commerciale	1	2	34
	Ist. Tecnico Industriale	2	12	208
Santhia' Totale		3	14	242
Trino	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	13	282
	Liceo Artistico	1	2	30
Trino Totale		2	15	312
Varallo	Ist. Prof. Servizi Alberghieri	1	18	349
	Ist. Tecnico Commerciale	2	8	155
	Liceo Artistico	1	3	50
	Liceo Classico	1	10	208
Varallo Totale		5	39	762
Vercelli	Ex Istituto E Scuola Magistrale	1	27	498
	Ist. Prof. Ind. E Artig.	1	22	366
	Ist. Prof. Sanitario E Ausiliario	1	12	234
	Ist. Prof. Serv. Comm. Turis. Pubbl.	2	10	166
	Ist. Prof. Servizi Sociali	2	7	128
	Ist. Tecnico Aeronautico	1	5	99
	Ist. Tecnico Agrario	1	14	251
	Ist. Tecnico Commerciale	2	20	406
	Ist. Tecnico Industriale	2	25	575
	Ist. Tecnico Per Geometri	2	10	196
	Ist. Tecnico Per Il Turismo	1	3	48
	Liceo Artistico	1	10	188
	Liceo Classico	1	15	310
	Liceo Scientifico	1	35	755
Vercelli Totale		19	215	4220
Provincia di Vercelli Totale		40	378	7236

Pur non essendo, al momento, ancora perfezionato l'iter di approvazione dei regolamenti governativi di riforma del II ciclo la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata non potrà non tener conto del nuovo assetto in essi delineato e della normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione delle risorse umane e strumentali.

Prioritaria, pertanto, rispetto a qualsivoglia operazione di razionalizzazione è la comparazione tra l'offerta formativa presente nei singoli territori e quanto deriverà dall'applicazione del dettato normativo attualmente in fase di approvazione.

Considerato poi che obiettivo della programmazione deve essere quello di migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, favorendo ove possibile una maggiore integrazione tra il sistema dell'istruzione e la formazione professionale, particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi delle vocazioni dei territori, dei loro fabbisogni formativi in un'ottica di sostegno e valorizzazione delle eccellenze già esistenti sia di istruzione che di formazione professionale.

La diffusione dell'offerta formativa dovrà tenere conto di ambiti funzionali, flussi di mobilità volontari o indotti, sistema dei trasporti, patrimonio edilizio e condizioni territoriali, rafforzando le potenziali integrazioni tra soggetti appartenenti ai sistemi informativi, della ricerca e del lavoro.

L'analisi e gli obiettivi alla base dell'assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione delle attività di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), di cui alla D.G.R. n. 29 – 9755 del 6 ottobre 2008, costituiscono in tale senso una delle linee strategiche per il potenziamento del sistema di istruzione di secondo grado regionale.

Ai fini della revisione delle istituzioni scolastiche del II ciclo, analogamente a quanto previsto per l'infanzia ed il I ciclo, si individuano i seguenti criteri:

- le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900 alunni.
- per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica non si applica, solo qualora sia strettamente necessario, il numero massimo di 900 alunni dei cui al punto a).
- per le istituzioni scolastiche site nei comuni montani, nelle aree geografiche in situazione di marginalità, il numero minimo di alunni previsto dal punto a) può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni. Per scuole di montagna e nelle aree geografiche in situazione di marginalità, si intendono quelle classificate tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalla l.r. 16/99 e 15/07 recepite dalla D.G.R. 37 – 11130 del 30 marzo 2009.
- nelle località di cui al punto c) che si trovino in condizioni di particolare isolamento sono costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

e) l'unificazione degli istituti di II grado, si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima area. Si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e c) ed assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

Ai fini della revisione della rete dei punti di erogazione del servizio, intesi quali sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore, si individuano i seguenti criteri:

1. negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 15 alunni per ogni classe, con la previsione del funzionamento del corso intero.

Tale criterio si applica anche per le scuole site nei comuni montani e nelle aree geografiche in situazione di marginalità.

L'applicazione di tale criterio è subordinata a:

1. presenze di un punto di erogazione del servizio idoneo entro distanza di 30 Km da percorrere in non più di 45 minuti.

Per l'individuazione del punto di erogazione del servizio prevalente rispetto a quello da sopprimere bisognerà tener conto di:

- rispondenza ai requisiti di sicurezza e igienico sanitari;
- caratteristiche delle aule in termini di capienza massima;
- indice di vetustà dell'edificio;
- eventuali investimenti sostenuti negli ultimi anni e/o programmati o necessari;
- presenza di vincoli sull'edificio scolastico;
- proprietà dell'edificio da parte dell'ente locale;
- rispetto degli standard mq/alunno e superficie totale/alunno previsti dal D.M. 18.12.1975 e s.m.i.;
- possibilità di ampliamento.

Questi criteri dovranno valere anche per le istituzioni di nuovi punti di erogazione del servizio.

Considerato il momento di transizione in atto, al fine di consentire la realizzazione di una completa programmazione di offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale, per l'anno scolastico 2010/11, di norma, non potrà essere autorizzata né l'attivazione negli istituti scolastici di indirizzi aggiuntivi rispetto all'anno scolastico precedente, né la modifica di denominazione degli istituti. Per l'a.s. 2010/2011 eventuali istituzioni di nuovi indirizzi potranno essere valutate solamente nel caso in cui a seguito delle confluenze previste dagli emanandi regolamenti si verifichino carenze nei piani dell'offerta formativa.

Educazione degli adulti ed educazione permanente

Il modello di riferimento per la riorganizzazione dell'educazione degli adulti è costituito dai Centri di Istruzione per gli adulti istituiti dal D.M. 25/10/2007 e confermati dall'articolo 64 della legge 133/2008. Ai Centri la normativa vigente attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e didattica per

- coordinare e valutare l'efficacia dell'offerta formativa dell'esistente sul territorio sia come CTP che come corsi serali degli Istituti di Istruzione Superiori (scuola secondaria di 2° grado);
- coordinare e dare impulso e unità all'offerta formativa specifica su base territoriale;
- sviluppare in modo capillare ed omogeneo l'offerta e l'erogazione del servizio sul territorio.

Eventuali ulteriori nuovi Centri, che possono essere individuati su base provinciale o interprovinciale, in quanto istituzioni scolastiche sono sottoposti ai vincoli numerici previsti dalla legge in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Per la dislocazione territoriale di queste Autonomie scolastiche, in funzione di una ottimale distribuzione dell'offerta formativa, è necessario tener conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche geomorfologiche del territorio e conseguente percorribilità delle vie di comunicazione;
- specificità del territorio e delle attività lavorative;
- contiguità geografica;
- ambiti territoriali provinciali già definiti;
- assetto dei servizi e dei flussi di spostamento lavorativi e non;
- patti territoriali eventualmente esistenti;
- numero degli abitanti e numero degli stranieri;
- offerta formativa già esistente;
- numero degli studenti frequentanti i corsi serali degli istituti secondari superiori scrutinati e ammessi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- numero degli studenti frequentanti i corsi realizzati dai Centri Territoriali per l'educazione degli adulti che hanno conseguito:

- una certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione a conclusione della scuola primaria e per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione (scuola secondaria di 1° grado);

- una certificazione attestante il recupero dei saperi e delle competenze alfabetiche di base, comprese quelle di informatica, finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ex articolo 1, comma 622 della l. 296/2007;

- una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana ai fini della loro integrazione linguistica e sociale.(per gli immigrati)
- attuale organizzazione dei Centri Territoriali per l'educazione degli adulti.

MODALITA' DI DEFINIZIONE E ADOZIONE DEI PIANI DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA

Per consentire l'avvio dell'anno scolastico successivo, il piano di dimensionamento della rete scolastica deve essere approvato dalla Regione, tassativamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel rispetto dei parametri sopra indicati, la Regione approva il piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata sulla base delle proposte provenienti dalle province, formulate nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali di cui sopra e utilizzando le seguenti procedure:

Le Province, individuati ambiti territoriali sub provinciali omogenei che possano favorire una programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata sulla base delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche e socio-economiche del territorio, convocano una Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica composta da Presidente della Provincia o Suo delegato che la presiede, dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Comunità montane, dai presidenti delle Comunità collinari, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dai Dirigenti delle Autonomie scolastiche e dai Presidenti degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

La Conferenza ha il compito di definire una proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata provinciale che sarà poi approvata dalla Provincia con atto deliberativo a seguito di un processo di partecipazione e concertazione con il territorio che prevede:

- attivazione di incontri a livello locale per promuovere la condivisione delle responsabilità istituzionali a fronte delle esigenze delle comunità locali e dei vincoli normativi presenti;
- raccolta delle deliberazioni delle giunte degli Enti competenti in materia ai sensi dell'articolo 139 del D.lgs. 112/1998, Comuni per scuole primarie e secondarie di primo grado e Provincia per scuole secondarie di secondo grado
- supporto tecnico alla definizione di Accordi di programma specifici, per territorio e/o per interventi, finalizzati al funzionamento quotidiano delle reti scolastiche locali, alla qualificazione dell'offerta formativa e alla piena attuazione del diritto allo studio.

Per l'anno scolastico 2010-2011 il Piano provinciale, che deve necessariamente essere approvato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 febbraio 2010, deve contenere:

- l'indicazione di tutte le Istituzioni scolastiche autonome attive, specificandone i punti di erogazione del servizio
- per l'anno scolastico 2010/11 i nuovi indirizzi secondo le tabelle ministeriali di confluenza e gli ulteriori indirizzi eventualmente attivati;
- copia delle Deliberazioni degli Enti competenti;
- copia degli Accordi inter-istituzionali che rilevano ai fini del funzionamento dell'attività scolastica.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 11/2010.

L.R. 6.8.2009 n. 22. Direttive per l'applicazione dell'esonero dal servizio del personale delle categorie a tempo indeterminato del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 61 della L.r. 22/2009 (Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane) (MP).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di prendere atto del collocamento in posizione di esonero della Sig.ra Angela Senatore a partire dal 1/2/2010 e fino alla prima finestra pensionistica utile al raggiungimento del 40° anno di età per il collocamento in quiescenza ovvero, se antecedente, fino al verificarsi di una delle cause di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro previste dalla circolare attuativa;
2. di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Personale di provvedere con i provvedimenti amministrativi utili ad attuare quanto sopra specificato.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 14/2010

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni. (L.r. n. 39/98 e s.m.i. art. 1, comma 7) (Merli Anna), (MP).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di dare atto della seguente stipula di contratto di diritto privato ai sensi della L.r. 1/12/98 n. 39 e s.m.i. da parte della Sig.ra:
Anna Merli, (omissis), contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. n. 39/98 presso l'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio riferito a prestazioni di "Relazione organi istituzionali e di comunicazione", a fronte di un compenso lordo annuo di euro 1.350,00 per il periodo dal 01/02/2010 al 31/03/2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio Regionale;
2. che, per quanto riguarda il costo per il pagamento del personale addetto agli Uffici di Comunicazione, si è provveduto a destinare sul Cap. 15030 le risorse necessarie.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 15/2010

Variatione posizioni organizzative e alte professionalità del Consiglio Regionale (MP/LS).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di prendere atto delle richieste delle Direzioni allegate alla presente deliberazione (Allegati A, B, C)
2. di dare atto che la posizione di tipo A denominata "staff – supporto per l'attuazione del CAL e del CREL" (DB0100 – A – 001) non viene considerata più prioritaria e libera un finanziamento pari a €. 16.139,00 annui
3. di attivare la posizione di tipo C denominata "staff di supporto all'iniziativa legislativa, di ricerca e di documentazione in materia giuridico legislativa" (DB0104 – C – 002) finanziata con la soppressione della posizione sopra indicata per un importo di € 14.500,00 annui;
4. di dare atto che la posizione organizzativa di tipo C (denominata "staff giuridico legislativo e amministrativo al settore organismi consultivi – osservatorio usura e gestione progetti europei") viene trasformata in posizione organizzativa di tipo A denominata "coordinamento giuridico legislativo del settore organismi consultivi" finanziata con la soppressione della posizione sopra indicata. Tale modifica assorbe €. 1.639,00 annui;
5. di prendere atto della trasformazione da posizione di tipo B (denominata "esperto tecnico legislativo in materie giuridico-amministrative") a posizione di tipo A denominata "supporto giuridico legale" senza oneri aggiuntivi;
6. di prendere atto della modifica alla denominazione dell'alta professionalità "esperto giuridico amministrativo a supporto della direzione e dell'area di coordinamento" in "esperto giuridico-legale della direzione e dell'area di coordinamento" senza oneri aggiuntivi;
7. di attivare la posizione organizzativa C1 denominata "supporto giuridico legale - conciliatore" da finanziare a seguito di finanziamento a carico dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
8. di istituire le seguenti posizioni organizzative/alte professionalità che verranno attivate con successivo provvedimento solo a seguito di reperimento delle risorse necessarie:
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "staff tecnico per la gestione dei flussi documentali e responsabile degli archivi"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale alta professionalità "esperto tecnico giuridico dell'attività di nomina del Consiglio regionale"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "staff di supporto tecnico scientifico giuridico al settore affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia in particolare per l'attuazione e il supporto all'attività degli organismi statuari"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "segreteria dell'ufficio di Presidenza"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "supporto all'attività di segreteria della commissione consultiva per le nomine"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "staff giuridico legislativo"
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C "segreteria dell'osservatorio regionale sull'usura"

- presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo C “supporto giuridico legislativo agli organi istituzionali interni”
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo A “responsabile per i procedimenti amministrativi degli istituti della partecipazione e per l’attuazione del consiglio delle autonomie locali, e supporto giuridico al settore affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia”
 - presso Direzione segreteria dell'Assemblea regionale posizione organizzativa di tipo A “coordinamento delle attività degli organismi consultivi in materia di politiche di genere e di pari opportunità”
 - presso Direzione processo legislativo posizione organizzativa di tipo C1 denominata “responsabile per la redazione della sintesi delle sedute consiliari e supporto alla stesura dei provvedimenti approvati dall’assemblea”
9. di dare atto che le posizioni organizzative e Alta Professionalità di cui ai punti da 2 a 7 compresi verranno attivate dal 01/02/2010 o dalla data di presa di servizio del dipendente incaricato della responsabilità della nuova posizione, se successiva e, per la posizione “supporto giuridico legale - conciliatore”, a seguito di reperimento delle risorse dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
10. di dare atto che la durata degli incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità di cui al punto precedente avrà scadenza il 02/01/2012;
11. di dare atto che l’istituzione delle posizioni organizzative e alte professionalità sopra individuate rientra nei limiti quantitativi assegnati dai protocolli di intesa.

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 26 gennaio 2009, n. 16/2010

Istituzione posizioni organizzative di tipo “C1” per il ruolo del Consiglio Regionale (MP/LS).

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1. di istituire e ripartire le 46 posizioni organizzative di tipo C1 così come specificato negli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, C, D, E, F, G) con decorrenza 1 febbraio 2010 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte del dipendente incaricato, qualora successiva;
2. di dare atto che la durata degli incarichi di posizione organizzativa di tipo C1 di cui al punto precedente avrà scadenza il 2 gennaio 2012.
3. di dare atto che l’istituzione delle 46 posizioni organizzative individuate nell’allegato F rientra nei limiti quantitativi assegnati dal protocollo di intesa del 17 novembre 2009 recepito dalla successiva Deliberazione Ufficio di Presidenza 145/2009.

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata nelle ultime pagine di questo Bollettino (Ndr).

Codice DB0500

D.D. 9 dicembre 2009, n. 775

L.R. 52/95, art. 4. Contributi per l'adozione e l'attuazione dei Piani Comunali di Coordinamento degli Orari (PCO). Liquidazione saldo contributo relativo al bando annualità 2006. Impegno di spesa Euro 77.025,60.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di impegnare, stante l'urgenza e l'indifferibilità della spesa, per le motivazioni sopra riportate, nell'ambito delle somme stanziare per il pagamento dei residui perenti, sul capitolo n. 150838/09 del bilancio di previsione 2009, l'importo di Euro 77.025,60, per la liquidazione agli Enti in premessa indicati, e che a breve dovrebbero concludere i lavori, quale saldo del contributo (50%) per l'adozione del Piano di Coordinamento degli Orari e per l'attuazione dei suoi progetti – annualità 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Laura Bertino

Codice DB0601

D.D. 22 dicembre 2009, n. 336

Pubblicazione di pagine di informazione di servizio su PagineSi. Spesa di Euro 20.000,00.Cap.182017/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- Di impegnare la somma di Euro 20.000,00 Iva inclusa a copertura della pubblicazione di n. 8 pagine di comunicazione e informazione di servizio su PagineSi.

- Di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, con il seguente soggetto:

PagineSi S.p.A. - Piazza San G. Decollato 12 Terni per un importo complessivo di Euro 20.000,00 comprensivo di oneri fiscali.

- Di affidare l'incarico con lettera contratto, secondo gli schemi in uso dall'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione della fattura mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del Dirigente per la regolarità del servizio reso.

- Di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione degli oneri necessari al completamento dell'iniziativa.

- Alla spesa complessiva di Euro 20.000,00 Iva inclusa si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 182017/2009 Ass. n. 108419.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 23 dicembre 2009, n. 337

D.G.R. n. 7-12831 del 15.12.2009. Completamento campagna informativa influenza A. Affidamento incarichi. Spesa Euro 131.459,00 nella misura di Euro 116.487,55 cap. 142189/2009 impegno delegato 6076 e nella misura di Euro 14.971,45 cap. 120241/2009 impegno delegato 6039/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di completare il piano di comunicazione sull'influenza A con la presenza di spazi informativi sulle testate locali e di affidare i seguenti incarichi:

- Contracta, corrente in Via Simone d'Orsenigo n. 21, -20135- Milano, (omissis) per n. 3 pagine intere colori più n. 1 in omaggio su L'Unione Monregalese, La Fedeltà, Luna Nuova, Il mercoledì, Gazzetta d'Asti, Il Saviglianese, Provincia Granda, Corriere di Saluzzo, Il Corriere Alba Langhe Roero, Il Corriere Bra Cherasco Sommaria, La Voce del Canadese, La Nuova Voce Settimo, Il Popolo, Il Nostro Giornale, Vita Casalese, L'Ancora, L'Azione, Corriere Valsesiano, Il Biellese, complessivi € 52.038,00 compresa l'Iva;

- OPQ s.r.l., corrente in Via Pirelli n. 30 Milano – 20124, (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su La Nuova Provincia di Asti, La Guida, Il Monferrato, Eco di Biella, Il Piccolo Alessandria, La Sesia, Eco Risveglio Verbano, Eco Risveglio Ossola, Corriere di Novara, complessivi € 36.000,00 compresa l'Iva;

- Publichieri, corrente in Via Chieri n. 62, Andezeno (TO) (omissis) per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su Corriere di Chieri, Corriere di Moncalieri complessivi € 7.416,00 compresa l'Iva;

- Polo Grafico corrente in C.so Italia n. 25, Mondovì (CN), (omissis) per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su La Bisalta, La Piazza Grande complessivi € 3.384,00 compresi gli oneri fiscali;

- BBSI corrente in Corso Acqui n. 39 –15100- Alessandria, (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su L'Informatore Alessandrino complessivi € 5.400,00 compresa l'Iva;

- Montecristo Editore, corrente in Via Nizza n. 31 – 10125- Torino (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su La Gazzetta Basso Vercellese complessivi € 1.188,00 compresa l'Iva;

- Associazione Prima Pagina, corrente in Via Virginio n. 62, -10064- Pinerolo (TO), (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su Il Monviso complessivi € 1.872,00 compresa l'Iva;

- Medial, corrente in Via Parnisetti n. 12/a, (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su La Voce

Alessandrina complessivi € 2.880,00 compresa l'Iva;

- Panorama S.r.l. corrente in Via G. Basso n. 11, - 15067- Novi Ligure (AL), (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su Panorama Novi complessivi € 1.440,00 compresa l'Iva;

- SGA Editoriale, corrente in Via F. Tetrarca n. 29 – 13100- Vercelli, (omissis) per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su Vercelli Oggi complessivi € 1.440,00 compresa l'Iva;

- Editrice Sette Giorni corrente in Via Calcinara n. 13 – 15057- Tortona (AL), (omissis), per n. 3 pagine intere colori più n. 1 omaggio su Settegiorni Tortona complessivi € 2.880,00 compresa l'Iva;

- l'agenzia Fore, corrente in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 35, (omissis), realizzazione degli adattamenti e degli esecutivi delle testate locali e la realizzazione dell'immagine relativa all'informazione sui presidi pediatrici complessivi € 13.521,00 compresa l'Iva;

- Defendini s.r.l., corrente in Via Bava n. 16, Torino – 10124-, (omissis), per consuntivo consegne presso Distretti Sanitari, ASL e giacenze o resi, complessivi € 2.000,00 compresa l'Iva.

Gli importi saranno erogati a fronte della presentazione di fatture vistate per accertare la regolarità del servizio effettuato dal responsabile del Settore competente sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

Alla spesa complessiva di Euro 131.459,00 si può far fronte nella misura di € 116.487,55 sul cap. 142189/2009 impegno delegato n. 6076/2009 e nella misura di € 14.971,45 cap. 120241/2009 impegno delegato n. 6039/2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 23 dicembre 2009, n. 338

DGR n. 7-12831 del 15.12.2009. Acquisto circuito spot TV sulle televisioni locali piemontesi, inerente la comunicazione del passaggio alla tecnologia Digitale Terrestre. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 500.000,00. Capitolo 150460 ass. 108055.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di provvedere per i motivi espressi in premessa all'impegno e alla liquidazione delle fatture e/o degli importi ai soggetti economici sotto indicati, relativi ai servizi effettuati per la campagna di comunicazione inerente il passaggio alla tecnologia Digitale Terrestre:

– Telecity S.p.A., corrente in via Lavagello, 31 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), (omissis), per un costo complessivo di € 50.819,68 comprensivo degli oneri fiscali;

– Telestar s.r.l., corrente in via Lavagello, 33 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), (omissis), per un costo complessivo di € 15.222,58 comprensivo degli oneri fiscali;

– Italia 8 s.r.l., corrente in via Lavagello, 33 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), (omissis), per un costo complessivo di € 14.451,84 comprensivo degli oneri fiscali;

– Videogruppo Televisione S.p.A., corrente in via Gaudenzio Ferrari, 3 – 10124 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 26.556,93 comprensivo degli oneri fiscali;

– GRP spa, corrente in Lungo Dora Firenze, 123 bis – 10153 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 35.344,00 comprensivo degli oneri fiscali;

– Inter Mirifica s.r.l., corrente in C.so Matteotti, 11 – 10121 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 31.468,95 comprensivo degli oneri fiscali;

– Editrice 21 S.p.A., corrente sulla Stradale Torino, 155/3 – 10081 Castellamonte (TO), (omissis), che ha presentato un preventivo complessivo di € 8.387,52 comprensivo degli oneri fiscali.

– Mass Media s.r.l., corrente sulla Stradale Torino, 155/3 – 10081 Castellamonte (TO), (omissis), per un costo complessivo di € 9.517,22 comprensivo degli oneri fiscali;

– Sediv spa, corrente in Regione Amerique, 65/a – 11020 Quart (AO), (omissis), per un costo complessivo di € 15.821,03 comprensivo degli oneri fiscali;

– Media Leader s.r.l., corrente in via Regaldi, 3 – 10154 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 48.635,09 comprensivo degli oneri fiscali;

– Videopiù s.r.l., corrente in via Passo Buole, 17/5 – 10127 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 51.619,58 comprensivo degli oneri fiscali;

– Editrice Televisiva Torinese srl, corrente in via Rocca De' Baldi, 20 – 10127 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 29.349,75 comprensivo degli oneri fiscali;

– Tele Cuneo s.r.l., corrente in Strada Costalunga, 10/7 – 10024 Moncalieri (TO), (omissis), per un costo complessivo di € 12.176,10 comprensivo degli oneri fiscali;

– Televenaria International 1 s.r.l., corrente in via Rocca De' Baldi, 18 – 10127 Torino, (omissis), per un costo complessivo di € 7.527,83 comprensivo degli oneri fiscali;

– Quadrifoglio TV S.p.A. Editrice Televisiva, corrente in Strada Comunale di None, 23 – 10092 Beinasco (TO), (omissis), che ha presentato un preventivo complessivo di € 12.765,78 comprensivo degli oneri fiscali.

– O.G.P. Organizzazione Gestione Pubblicità, corrente in via Carlo Leone, 2/a – 10098 Rivoli (TO), (omissis), per un costo complessivo di € 46.505,14 comprensivo degli oneri fiscali;

– Telegranda, corrente in via Martiri, 69/A – 12081 Beinette (CN), (omissis), per un costo complessivo di € 8.596,55 comprensivo degli oneri fiscali;

– T.L.T. S.p.A., corrente in Strada Regionale, 20 – 12030 Cavallermaggiore (CN), (omissis), per un costo complessivo di € 34.172,18 comprensivo degli oneri fiscali;

– TeleVCO 2000 s.r.l., corrente in via Montorfano, 1 – 28924 Verbania Fondotoce (VB), (omissis), per un costo complessivo di € 15.406,80 comprensivo degli oneri fiscali;

– SAM Editoriale srl, corrente sulla S.P. 229/1 Km 22 – 28019 Suno (NO), (omissis), per un costo complessivo di € 10.509,56 comprensivo degli oneri fiscali;

– Pirenei s.r.l., corrente in via Dei Cattaneo, 14 – 28100 Novara, (omissis), per un costo complessivo di € 15.145,89 comprensivo degli oneri fiscali.

Alla spesa complessiva di € 500.000,00 si può far fronte con i fondi di cui al cap. 150460, assegnazione n. 108055 del bilancio per l'anno 2009;

e sarà erogata mediante accredito sul singolo conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0601

D.D. 23 dicembre 2009, n. 339

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di creazione di campagne pubblicitarie e di strumenti di comunicazione inerenti Italia 150. Indizione gara d'appalto ed approvazione bando di gara, documento complementare "Disciplinare di gara", schema di contratto e capitolato tecnico. Spesa di Euro 180.000,00. Cap. 182017/2009

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione della gara a procedura aperta di cui all'art. 55,124 del D.Lgs 163/06 s.m.i. per la fornitura di servizi di creazione di campagne pubblicitarie e di strumenti di comunicazione inerenti i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'unità d'Italia.

- di procedere all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando di gara, dal documento complementare "Disciplinare di gara", schema di contratto e capitolato tecnico allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di provvedere all'impegno della somma presunta di Euro 180.000,00 Iva inclusa sul cap. 182017 Ass. n. 108419 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009. Ad eventuali oneri finanziari aggiuntivi si provvederà con atto dirigenziale in sede di aggiudicazione con le risorse finanziarie del bilancio 2010.

- di dare atto che il beneficiario del servizio in oggetto sarà individuato a seguito dell'espletamento della procedura di gara;

- di demandare agli Uffici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio i provvedimenti inerenti alla pubblicazione e agli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0602

D.D. 23 dicembre 2009, n. 340

DGR n. 83-12917 del 21.12.2009 adempimenti operativi relativi all'adesione al Comitato CES.COS - spesa di euro 50.000,00 sul cap. 186421/09.

(omissis)

IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla prosecuzione delle attività a sostegno della comunicazione sociale attraverso l'adesione e la cura relazionale, operativa ed amministrativa dei rapporti con il Comitato per la costituzione del Centro per lo studio della Comunicazione Sociale, denominato in sigla CES.COS, con sede a Torino, Via Nizza 18, presso l'IRES Piemonte, quale socio sostenitore, come descritto in premessa;

- di autorizzare la liquidazione della quota associativa annuale di euro 50.000,00.

L'erogazione della quota annuale 2009 verrà liquidata tramite bonifico bancario a presentazione di apposita richiesta da parte del Comitato CES.COS.

Alla spesa complessiva di €. 50.000,00 si fa fronte sul Cap. 186421/09, As. 101542, con l'impegno 6097 delegato con nota del 22 dicembre 2009 dalla Direzione Gabinetto della Presidenza.

Il Dirigente
Enzo Carnazza

Codice DB0706

D.D. 2 ottobre 2009, n. 1060

Servizio manutenzione di stampanti laser Canon CP660 Direzione Attività Produttive. Spesa di euro 12.531,46 o.f.c.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta Molteco S.p.A. (omissis) con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 148 il servizio di manutenzione, per la durata di anni due, di due stampanti laser a colori Canon CP660 in dotazione alla Direzione Attività Produttive al canone di € 10.442,88 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%, per un importo totale di € 12.531,46;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione, in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'articolo 37 della l.r. n. 8/1984;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.p.r. n. 384/2001 e dell'articolo 33, comma 2, lettera d) della citata l.r. n. 8/1984.

Alla spesa di € 6.265,73 o.f.c da sostenere rispettivamente nel 2010 e nel 2011, si farà fronte con successivi atti e con i fondi dei competenti capitoli dei bilanci 2010 e 2011.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 7 ottobre 2009, n. 1083

Dichiarazione fuori uso armadi di proprietà regionale

in dotazione al Settore Decentrato OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria. Cessione gratuita alla Casa di Riposo "San Giuseppe" di San Sebastiano Curone.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di dichiarare fuori uso n. 3 armadi (inv. n. 03708, inv. n. 03739 e inv. n. 03740) in dotazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria – Piazza Turati 1;
- di autorizzare la cessione gratuita di tali beni alla Casa di Riposo "San Giuseppe" con sede in San Sebastiano Curone – Via Cavour 1;
- di dare atto che la cessione gratuita non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Regionale;
- di provvedere alla cancellazione dei beni dal patrimonio mobiliare.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 8 ottobre 2009, n. 1091

Servizio manutenzione lettori stampatori . Rideterminazione del canone.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rideterminare, per le motivazioni illustrate in premessa, in € 247,45 oltre I.V.A il canone dovuto per il periodo dal 19.08.2009 al 18.02.2010 alla Ditta Molteco S.p.A., quale corrispettivo del servizio di manutenzione dei due lettori stampatori Canon PC Printer 70, affidato con determinazione n. 90 del 02.02.2009;

di ridurre, conseguentemente, l'impegno (n. 209) assunto con la predetta determinazione per un importo complessivo pari a € 232,26 o.f.c.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 8 ottobre 2009, n. 1092

Rimborso spese sostenute dal dipendente Porpiglia Mario per partecipare al 1 Convegno Italiano sulla Riquilificazione Fluviale. Spesa di Euro 134,00 (cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 12 ottobre 2009, n. 1096

Rimborso spese sostenute dal dipendente Leo Aldo per partecipare al VII Forum Italiano di Scienza della Terra. Spesa di Euro 120,00 (Cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 13 ottobre 2009, n. 1099

Servizio trasloco arredi materiale vario uffici regionali ubicati sul territorio regionale. Impegno di spesa 211.250,00 (Cap. 131340/09 - Assegnazione n. 100573).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la spesa di € 211.250,00 o.f.c. per il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio trasloco arredi, mobili e materiale vario presso gli uffici regionali affidato alla Società Gesconet per effetto del contratto Rep. n. 12788 del 12.10.2007;

Alla spesa di € 211.250,00 si fa fronte con i fondi del Cap. 131340 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100573).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 16 ottobre 2009, n. 1112

Affidamento alla Ditta Marcograf della fornitura e stampa di scatole per spedizione. Spesa di euro 16.995,56 o.f.c. (cap. 109598/2009 - Assegnazione 100179).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di affidare alla Ditta Marcograf (omissis) – con sede in Venaria – Corso Liguria 28 – la fornitura del materiale di cui in premessa al prezzo di €. 14.162,96 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

di esonerare la suddetta ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. 384/2001 e dell'art. 33 lettera d) della l.r. 23.01.1984 n. 8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di €. 16.995,56 si farà fronte con lo stanziamento del cap. 109598/2009 (Assegnazione 100179).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706
D.D. 19 ottobre 2009, n. 1127

Dichiarazione fuori uso arredi vari di proprietà regionale in dotazione al Settore Decentrato OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria. Cessione gratuita alla Parrocchia Ss. Michele e Carlo di San Michele (AL).

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 19 ottobre 2009, n. 1134

Aggiornamento programmi software Edilclima Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Spesa di Euro 3.736,80 (Cap. 207834/09).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta Edilclima S.r.l. (omissis) con sede in Borgomanero – Via Vivaldi n. 7 – l'aggiornamento del software Edilclima in dotazione al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Torino – Via Viotti 8 - al prezzo di € 3.114,00 oltre IVA al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione art. 37 L.R. 8/84;
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33, lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
Alla spesa di 3.736,80 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 207834 del bilancio 2009 (I. deleg. n. 4300/2009).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 21 ottobre 2009, n. 1145

Dichiarazione di fuori uso personal computer Olivetti M200E e relativo monitor di proprietà regionale in dotazione al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Alessandria e relativa rimozione.

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 novembre 2009, n. 1188

Noleggio macchine fotocopiatrici uffici regionali e prestazioni accessorie. Spesa di Euro 187.407,78 (Cap. 136116/09 - Assegnazione n. 100607).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare, per quanto indicato in premessa, la spesa di Euro 187.407,78 o.f.c. per il pagamento a favore della Ditta Ricoh Italia S.r.l. (omissis) con sede in Milano – Via Vittor Pisani n. 6 – delle prestazioni, per il periodo 01/07/2009 – 30/12/2009, relative al noleggio di fotocopiatrici in bianco nero per uffici regionali e di un modulo – finitore – pinzatore per fotocopiatrice installata presso

l'Ufficio delibere – Torino – Piazza Castello n. 165 – affidati per effetto del contratto Rep. 12245 del 19/03/2007 e della determinazione n. 808 del 17/07/2008.

Alla spesa di Euro 187.407,78 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 136116 del bilancio 2009 (assegnazione n. 100607).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 novembre 2009, n. 1192

Servizio di manutenzione macchine per scrivere e da calcolo presso gli uffici regionali. Spesa di Euro 11.998,80 o.f.c.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di manutenzione delle macchine per scrivere e da calcolo presso gli uffici regionali per la durata di anni due e per un importo a base d'asta di € 19.800,00 oltre I.V.A.;
- di affidare alla Ditta O.C.S. (omissis) con sede legale in Moncalieri – Via Goito 9 e sede amministrativa in Torino – C.so Palestro n. 20 - il servizio di manutenzione sopra citato per l'importo complessivo di € 9.999,00 oltre I.V.A.;
- di provvedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/84;
- di approvare lo schema del contratto allegato alla presente determinazione.
Alla spesa di € 5.999,40 o.f.c., da sostenere nel 2010, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 130670 del bilancio 2010 e alla spesa di € 5.999,40 o.f.c., da sostenere nel 2011, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del competente Capitolo del bilancio 2011.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 10 novembre 2009, n. 1226

Fornitura armadi Settore Museo Regionale Scienze Naturali ed Ecomusei. Spesa di Euro 30.256,09 (Cap. 210391 - Assegnazione n. 101777).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta Laezza S.p.A. (omissis) con sede legale in Napoli - P.zza dei Martiri n. 30 e uffici in Maritanise – Zona Industriale Sud – la fornitura e posa di n. 80 armadi con ante a vetro per il Settore Museo Regionale di Scienze Naturale ed Ecomusei – Torino – Via Giolitti n. 36 – per l'importo complessivo di € 25.213,44 oltre I.V.A. al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 30.256,09 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 210391 del bilancio 2009. (Assegnazione n. 101777).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 10 novembre 2009, n. 1227

Concessione in comodato gratuito di un'opera dello scultore Franco Garelli al Comune di Beinasco.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare la cessione in comodato gratuito al Comune di Beinasco, Piazza Alfieri 7, dell'opera "11, 1958" dello scultore Franco Garelli;

di approvare lo schema di contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 33 lettera b) della L.R. 23.01.1984, n. 8, allegato al presente provvedimento e disciplinante le modalità di utilizzo dell'opera citata;

di dare atto che il contratto sarà sottoscritto in nome dell'Amministrazione regionale dalla d.ssa Maria Grazia Ferreri, Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Codice DB0706

D.D. 10 novembre 2009, n. 1228

Servizio manutenzione arredi uffici regionali in Torino e provincia e Comune di Villanova d'Asti. Impegno di spesa di Euro 9.600,00 o.f.c. (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la spesa di Euro 9.600,00 o.f.c. per il pagamento, per il periodo novembre-dicembre 2009, delle prestazioni inerenti il servizio di manutenzione e riparazione di arredi presso uffici regionali siti in Torino e provincia e comune di Villanova d'Asti affidato alla Ditta Falegnameria Frascione per effetto del contratto Rep. 14215 del 17/2/2009.

Alla spesa di Euro 9.600,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 130670 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100566).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 12 novembre 2009, n. 1248

Lavaggio tende uffici regionali Villa San Remigio. Spesa di Euro 912,38 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta Lavanderia Bernareggi (omissis) - con sede in Feriolo di Baveno, Via Nazionale n. 72 - il lavaggio delle tende della sede regionale di Verbania, Villa San Remigio, piano nobile e primo piano - al prezzo complessivo di € 760,32 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 1%;

- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 912,38 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 130670 del bilancio per l'esercizio 2009 (Assegnazione n. 100566).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 13 novembre 2009, n. 1252

Servizio trasloco arredi materiale vario uffici regionali ubicati sul territorio regionale. Impegno di spesa Euro 70.000,00 (Cap. 131340/09 - Assegnazione n. 100573).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare, per le motivazioni in premessa, la spesa di € 70.000,00 o.f.c. per il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio trasloco arredi, mobili e materiale vario presso gli uffici regionali affidato alla Società Gesconet per effetto del contratto Rep. n. 12788 del 12/10/2007;

Alla spesa di € 70.000,00 si fa fronte con i fondi del Cap. 131340 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100573).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 18 novembre 2009, n. 1286

Rimborso spese sostenute dal dipendente Spanna Federico per partecipazione al 12 Convegno Nazionale

di Agrometeorologia a Sassari. Spesa di Euro 110,00 (Cap. 106601/09-Assegnazione n. 100156).

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 18 novembre 2009, n. 1287

Rimborso spese sostenute dal dipendente Spanna Federico per partecipazione al 1 Convegno Nazionale dell'Olio e dell'Olio a Reggio di Portici. Spesa di Euro 130,00 /Cap. 106601/09 - Assegnazione n. 100156).

(omissis)
Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 18 novembre 2009, n. 1289

Restauro tavolo fraterno e doppio portale con porta a due battenti presso gli uffici regionali di Villa San Remigio - Verbania. Spesa di Euro 5.821,20 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta F.lli Signini S.n.c. (omissis)- con sede in Borgomanero, Via Novara n. 342 – il restauro di un tavolo fraterno e del doppio portale con porta a due battenti presso gli uffici regionali di Villa San Remigio – Verbania – al prezzo complessivo di € 4.851,00 oltre I.V.A. al netto dello sconto dell'1%;
- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 5.821,20 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 130670 del bilancio per l'esercizio 2009 (Assegnazione n. 100566).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 18 novembre 2009, n. 1292

Affidamento alla Ditta Grafica Ferriere del rifilo, spiratura e confezione di calendari. Spesa di Euro 14.388,36 o.f.c. (Cap. 109598/2009 - Assegnazione n. 100179).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

determina

di affidare alla Ditta Grafica Ferriere (omissis) – con sede in Buttigliera – Via della Praia 12/B – il servizio di cui in premessa al prezzo di €. 11.990,30 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

di esonerare la suddetta ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. 384/2001 e dell'art. 33 lettera d) della l.r. 23.01.1984 n. 8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di €. 14.388,36 o.f.c. si farà fronte con lo stanziamento del cap. 109598/2009 (Assegnazione 100179).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 18 novembre 2009, n. 1293

Restauro di un set organico di arredo d'epoca presso il Settore Decentrato OO.PP Difesa Assetto Idrogeologico - Torino. Variante. Spesa di Euro 1.800,00 (Cap. 130670/09 - Assegnazione n. 100566).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variante al servizio di restauro affidato alla ditta Bulgarelli – Torino, Via Rosalino Pilo n. 66/B per effetto della determinazione n. 962 del 4.9.2009;

- di dare atto che la variante comporta un importo aggiuntivo di € 1.500,00 oltre I.V.A.;

Alla spesa di Euro 1.800,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 130670 del bilancio per l'esercizio 2009 (Assegnazione n. 100566).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 23 novembre 2009, n. 1311

Fornitura libri per uffici regionali diversi. Spesa di euro 2.154,69. (Cap. 110608. Assegnazione 100189).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Libreria Giuridica di Mensio Emilia (omissis) corrente in Torino – Via Sant'Agostino 8 - la fornitura di pubblicazioni da assegnare in dotazione ad uffici regionali al prezzo di € 2.154,69, al netto dello sconto del 2%;

- di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di

corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.1.1984 n. 8.

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 2.154,69 si fa fronte con i fondi del Cap. 110608 del bilancio per l'esercizio 2009. (Assegnazione 100189)

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 24 novembre 2009, n. 1318

Acquisizione in amministrazione diretta di quotidiani e altre pubblicazioni periodiche per gli uffici regionali. Integrazione spesa di euro 8.000,00. (Cap. 110718/2009 ass.ne 100191)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di a euro 8.000,00 o.f.c. per il pagamento, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 148 del 12/02/2009, delle prestazioni inerenti l'acquisizione di quotidiani ed altre pubblicazioni periodiche per gli uffici regionali.

Alla spesa di euro 8.000,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 110718 del bilancio 2009 (ass. ne n. 100191).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 27 novembre 2009, n. 1365

Fornitura di n. 66 cornici per poster e stampe di varie misure da assegnare in dotazione a uffici regionali diversi. Spesa di euro 3.538,00. (Cap. 210391/09. Assegnazione 101777/09)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla ditta Bottega D'Arte di Fulvio Prette (omissis) con sede in Torino – Via Andreis 11 - la fornitura e posa di n. 66 cornici in legno di varie misure da assegnare in dotazione ad uffici regionali diversi, al prezzo di € 2.948,33 oltre I.V.A. al netto del sconto del 2%;

-di esonerare la ditta sopracitata dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della citata L.R. n. 8/84;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 3.538,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del

capitolo 210391 del bilancio per l'esercizio 2009. (Assegnazione 101777).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 27 novembre 2009, n. 1366

Affidamento alla Ditta Grafica Ferriere del rifilo, spiralingatura e confezione di calendari e volumi. Spesa di euro 9.660,84 o.f.c. (cap. 109598/2009 - Assegnazione 100179).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di affidare alla Ditta Grafica Ferriere (omissis) – con sede in Buttigliera – Via della Praia 12/B – il servizio di cui in premessa al prezzo di €. 8.050,70 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2%;

di esonerare la suddetta ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L. 8/84;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. 384/2001 e dell'art. 33 lettera d) della l.r. 23.01.1984 n. 8;

di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di €. 9.660,84 si farà fronte con lo stanziamento del cap. 109598/2009 (Assegnazione 100179).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 27 novembre 2009, n. 1368

Contratto di fornitura di banca dati su CD-Rom e relativi aggiornamenti. Impegno di spesa di euro 3.040,00 o.f.c. (Cap. 110718/2009 - ass.ne n. 100191)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare – per i motivi descritti in premessa – il pagamento alla Wolters Kluwer Italia S.r.l. della somma di € 3.040,00 o.f.c.;

Alla spesa si fa fronte con i fondi del capitolo n. 110718 del bilancio per l'esercizio 2009 (ass.ne 100191).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 30 novembre 2009, n. 1379

Assicurazione beni mobili contro furto e rapina. Spesa di euro .6.805,00 (cap. 134040/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)

determina

di prorogare, per le motivazioni evidenziate nella premessa, la polizza n. 86/1016267 in essere, relativa alla copertura assicurativa beni mobili contro il furto e la rapina, per il trimestre 30.11.2009 – 28.2.2010, approvando l'appendice di proroga quale parte integrante del presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 6.805,00. Alla spesa di € 6.805,00 si fa fronte con i fondi del Capitolo 134040 (ass.ne n. 100591) del bilancio per l'esercizio 2009.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Codice DB0710

D.D. 30 novembre 2009, n. 1396

Affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale: Lotti nn. 1-2-3-4-6-7-8. Approvazione verbali di gara; aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento alle Compagnie aggiudicatrici lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 123/09 del 13.11.2009, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, 128/09 del 25.11.2009, relativo alla comunicazione degli esiti delle verifiche intermedie nonché all'apertura delle offerte economiche, dai quali risulta che i lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7 sono stati aggiudicati, in via provvisoria, come segue:

- Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro:

Chartis

Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano

- premio annuo anticipato € 197.000,00

- imposte di legge (22,25%) € 43.832,50

- Totale € 240.832,50

- premio triennale comprensivo di imposte € 722.497,50

- Lotto 2 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile Patrimoniale:

Lloyd's - Sindacato leader Markel

C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano

- premio annuo anticipato € 30.129,00

- imposte di legge (22,25%) € 6.703,70

- Totale € 36.832,70

- premio triennale comprensivo di imposte € 110.498,10

- Lotto 3 - Copertura assicurativa Incendio e rischi accessori:

Coassicurazione

- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro

Agento Insurances S.r.l. (Delegataria)

- Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Torino

Via Roma, 101 – 10123 Torino

- premio annuo anticipato € 143.505,41

- imposte di legge (22,25%) € 31.929,95

- Totale € 175.435,36

- premio triennale comprensivo di imposte € 526.306,09

- Lotto 4 - Copertura assicurativa All risks elettronica: Coassicurazione

- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro Agento Insurances S.r.l. (Delegataria)

- Assicurazioni Generali S.p.A.-Agenzia Generale di Torino

Via Roma, 101 – 10123 Torino

- premio annuo anticipato € 41.848,80

- imposte di legge (21,25%) € 8.892,87

- Totale € 50.741,67

- premio triennale comprensivo di imposte € 152.225,01

- Lotto 6- Copertura assicurativa All risks opere d'arte: Coassicurazione

- Ina Assitalia S.p.A.- Agenzia Generale Torino Centro Agento Insurances S.r.l. (Delegataria)

- Assicurazioni Generali S.p.A.-Agenzia Generale di Torino

Via Roma, 101 – 10123 Torino

- premio annuo anticipato € 16.200,00

- esente da imposte di legge

- premio triennale € 48.600,00

- Lotto 7 - Copertura assicurativa Infortuni:

Lloyd's

Sindacato leader Sagicor

C.so Garibaldi, 86 – 20121 Milano

- premio annuo anticipato € 21.847,82

- imposte di legge (2,50%) € 546,20

- Totale € 22.394,02

- premio triennale comprensivo di imposte € 67.182,05

- Lotto 8 - Copertura assicurativa Kasko:

1) Reale Mutua Assicurazioni

Agenzia Principale TO – Castello

P.zza Castello, 113 – 10121 Torino

- premio annuo anticipato € 22.026,43

- imposte di legge (13,50%) € 2.973,57

- Totale € 25.000,00

- premio triennale comprensivo di imposte € 75.000,00

- di procedere all'aggiudicazione definitiva e conseguentemente all'affidamento del servizio di coperture assicurative regionali dei soli lotti 1,2,3,4,6,7,8 alle Compagnie assicurative sopra menzionate, per i premi sopra indicati;

- di dare atto che il servizio in argomento ha durata triennale e che la spesa dovrà, pertanto, essere ripartita sui bilanci 2009-2010;

- di procedere all'impegno della somma complessiva annuale pari ad Euro 567.436,25 relativa ai premi per i lotti sottoindicati secondo le seguenti modalità:

Direzione Risorse Umane E Patrimonio:

Copertura RCT - Lotto 1 - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale – premio annuo presunto Euro 240.832,50 o.f.i. di cui:

€ 39.351,47 o.f.i. sul Cap. 213159/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 101822);

€ 20.000,00 o.f.i. sul Cap. 113443/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass.100226)

€ 181.481,03 o.f.i. sul Cap. 134040 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591)

Copertura R.C. Patrimoniale - Lotto 2 – (Settore Tratta-

mento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto Euro 36.832,70 o.f.i., già impegnato con determinazione del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale n. 1066 del 2.10.2009;

Cap. 109248/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 103079);

Copertura incendio - Lotto 3 – (Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto Euro 175.435,36 o.f.i. di cui:

€ 166.067,78 o.f.i. sul Cap. 134040 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591)

€ 9.367,58 o.f.i. sul Cap. 113443 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100226)

Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591);

Copertura All Risk Elettronica - Lotto 4 – (Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili) - premio annuo presunto Euro 50.741,67 o.f.i.

Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591);

Copertura All Risk Opere d'Arte - Lotto 6 – (Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto Euro 16.200,00 o.f.i.

Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591);

Copertura assicurativa Infortuni - Lotto 7 – (Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto Euro 22.394,02 o.f.e. di cui Euro 18.134,02 di competenza del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed € 4.260,00 di competenza della Direzione Affari Istituzionali ed Advocatura

Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591);

Copertura assicurativa Kasko - Lotto 8 – (Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto Euro 25.000,00 o.f.i.

Cap. 134040/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100591).

Direzione Affari Istituzionali Ed Advocatura

Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori - Lotto 7 - premio annuo presunto Euro 4.260,00 o.f.i.

Cap. 100286/09 (D.G.R. n. 22-10601 del 19.1.2009 s.m.i. – ass. 100097) già impegnato con determinazione della Direzione Affari Istituzionali ed Advocatura n. 757 del 19.11.2009;

- di dare atto che la somma residua presunta di € 1.134.872,50 o.f.i., sarà imputata sul bilancio di previsione 2010-2011, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria competenza, con successivi e separati atti;

- di dare altresì atto che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di brokeraggio assicurativo, verrà effettuato dall'Amministrazione a favore della Società Marsh entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a

versare i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa;

- di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo gli schemi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di procedere, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i., alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), come segue:

- Lotti 1, 2, 7 e 8: nella persona del Dott. Innocenzo Ambri, Funzionario del Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale;

- Lotto 3: Dott.ssa Giovanna Miroglio, Funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare;

- Lotti 4 e 6: Dott.ssa Marisa Long, Dirigente del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili,

- di porre in esecuzione anticipata il servizio, a far data dalle ore 24.00 del 30.11.2009 per i lotti 1,2,3,4,6,7 e 8 nelle more della stipulazione dei relativi contratti, stante l'urgenza e l'indifferibilità della decorrenza dei medesimi, fissata per il giorno 1.12.2009, al fine di garantire la continuità con i contratti in scadenza, dopo aver acquisito l'autocertificazione, resa dai legali rappresentanti delle Società aggiudicatrici, ex art. 5 D. Lgs. 490/94 e 5 D.P.R. 252/98, attestante l'insussistenza di cause ostative alla stipulazione dei contratti d'appalto e all'espletamento del servizio in oggetto e previo invio ex art. 4, comma 5, del D. Lgs. 490/94 della richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura competente e, comunque, sottoponendoli alla condizione risolutiva, in caso di esito non favorevole della verifica, in corso di esecuzione, sulla sussistenza dei requisiti di possesso dei requisiti generali, in fase di esecuzione, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);

- di demandare ai competenti uffici regionali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1404

Servizio assistenza programmi software Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali e Protette. Spesa di Euro 3.097,87.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta S.T.R. S.p.A. (omissis) con sede in Pegognaga – Via Gramsci 36 – il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, di programmi software vari (Analisi, Preventivazione Contabilità e Sicurezza) in dotazione ai Settori Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette e al canone complessivo di € 2.581,56

oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 3.097,87 o.f.c. da sostenere nel 2010 si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 207834 del bilancio per l'esercizio 2009.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1405

Servizio manutenzione macchine affrancatrici in dotazione ad uffici regionali vari. Spesa di Euro 13.674,53.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta O.R.M.A.T. s.n.c. (omissis) con sede in Torino – Via Petrarca 26 – il servizio di manutenzione, con copertura casko, di macchine affrancatrici Francotyp e bilance pesalettere Miniscale 5000 e Soehle in dotazione a uffici regionali vari per la durata di anni uno e al canone complessivo di Euro 11.395,44 oltre IVA al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione prevista art. 37 della L.R. 23/1/1984 n. 8;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di Euro 13.674,53 o.f.c. da sostenere nel 2010 si farà fronte con successivo atto e con i fondi del competente Capitolo del bilancio 2010.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1406

Servizio assistenza programma software Integra Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Spesa di Euro 917,28.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta Exel (omissis) con sede in S. Mauro T.se – C.so Lombardia 75 – il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, del programma software Progetto Integra in dotazione al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Torino – Via Viotti n. 8 - al canone complessivo di € 764,40 oltre I.V.A. al netto

del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 917,28 o.f.c. da sostenere nel 2010 si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 207834 del bilancio 2010.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1407

Servizio assistenza programmi software Direzione Opere Pubbliche. Spesa di Euro 5.647,10.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta S.T.R. S.p.A. (omissis) con sede in Pegognaga – Via Gramsci 36 – il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, di programmi software vari in dotazione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste – Torino – C.so Bolzano 44 - al canone complessivo di € 4.705,92 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% offerto per esonero cauzione;

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 5.647,10 o.f.c. da sostenere nel 2010 si farà fronte con successivo atto e con i fondi del Cap. 207834 del bilancio 2010.

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1408

Servizio assistenza programma software Erasmo Enterprise e Modulo Opac Web Settore Pianificazione e Gestione Naturali delle Aree Protette. Spesa di Euro 1.940,40.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di affidare alla Ditta CS S.r.l. (omissis) con sede in Collegno – Via Mompantero n. 44 – il servizio di assistenza, per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, del programma software Erasmo Enterprise e del Modulo Opac Web in dotazione al Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette – Torino - Via Nizza n. 18 e al canone complessivo di € 1.617,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del

2% offerto per esonero cauzione;
 - di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
 - di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di € 1.940,40 o.f.c., da sostenere nel 2010, si farà fronte con successivo atto e i fondi del Competente capitolo del bilancio 2010.

Il Dirigente
 Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 3 dicembre 2009, n. 1409

Dichiarazione di fuori uso stampante Olivetti di proprietà regionale in dotazione al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Alessandria e relativa rimozione.

(omissis)
 Il Dirigente
 Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 9 dicembre 2009, n. 1431

Rimborso spese sostenute dal dipendente Aldo Manto per partecipare al XIII Congresso Internazionale Viabilità Invernale in Quebec. Spesa di Euro 604,24 (Cap. 106601/09).

(omissis)
 Il Dirigente
 Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 9 dicembre 2009, n. 1432

Fornitura abbonamenti vari per uffici regionali per l'anno 2010. Spesa di euro 62.956,41.

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
 determina

- di affidare alla Libreria Licos Commissionaria Sansoni S.p.a (omissis) con sede legale in Firenze, Via Duca di Calabria 1/1 la fornitura, per la durata di anni uno, di abbonamenti vari per uffici regionali al prezzo di € 62.956,41 o.f.c.;
 - di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.p.r. n. 384/2001 e dell'articolo 33, comma 2, lettera d) della citata l.r. n. 8/1984

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di € 62.956,41 o.f.c., da sostenere nel 2010, si farà fronte con successivo atto e con i fondi del competente capitolo del bilancio 2010.

Il Dirigente
 Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 9 dicembre 2009, n. 1433

Rimborso spese sostenute dal dipendente Iacopino Giuseppe per partecipare al XIII Congresso Internazionale Viabilità Invernale in Quebec. Spesa di Euro 700,00 (Cap. 106601/09).

(omissis)
 Il Dirigente
 Marisa Long

Codice DB0710

D.D. 10 dicembre 2009, n. 1436

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione in itinere del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia 2007 - 2013. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
 determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara" allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
 Marco Piletta

Codice DB0703

D.D. 11 dicembre 2009, n. 1440

Assunzione una unità di cat. D1, in possesso del diploma di laurea in Architettura ovvero in Ingegneria civile, a tempo determinato per mesi sei e due unità di cat. B1, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo, a tempo determinato per mesi quattro. Richiesta al Centro per l'Impiego della Provincia di Torino.

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
 determina

- di procedere, per le considerazioni esposte in premessa, all'assunzione a tempo determinato, per mesi sei, una unità di personale di categoria D1 in possesso del diploma di laurea in Architettura ovvero in Ingegneria civile e per mesi quattro, due unità di personale di categoria B1 in possesso di licenza della scuola dell'obbligo;

- Il reclutamento avrà luogo tramite richiesta numerica al Centro per l'Impiego della Provincia competente per territorio e verifica di idoneità;

- di procedere alla stipula dei contratti individuali a tempo determinato, eventualmente rinnovabili per una sola volta, previo accertamento del possesso dei requisiti per accedere all'impiego presso la Regione Piemonte;

- di far fronte alla spesa di € 36.557,44 (trentasei-

milacinquecentocinquantesette/44) con lo stanziamento di cui al capitolo 102317 (I.290/2009) del Bilancio per l'anno 2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0703

D.D. 11 dicembre 2009, n. 1441

Assunzione due unità di cat. B1, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo, a tempo determinato per mesi quattro. Richiesta al Centro per l'Impiego della Provincia di Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, per le considerazioni esposte in premessa, all'assunzione a tempo determinato per mesi quattro di due unità di categoria B1 in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.

Il reclutamento avrà luogo tramite richiesta numerica al Centro per l'Impiego della Provincia competente per territorio e verifica di idoneità;

- di procedere alla stipula dei contratti individuali a tempo determinato, eventualmente rinnovabili per una sola volta, previo accertamento del possesso dei requisiti per accedere all'impiego presso la Regione Piemonte;

- di far fronte alla spesa di € 19.049,84 (diciannovemilaquarantanove/84) prevista per l'anno 2009, con lo stanziamento di cui al capitolo 102317 (I. 290/2009) del Bilancio per l'anno 2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0710

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1442

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori riguardanti tutte le opere e forniture necessarie per la messa in sicurezza e la ristrutturazione di palazzo Callori. - Lotto 1. Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., con il compito di provvedere, in seduta riservata, ad esaminare le Offerte Tecniche, secondo i parametri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto ed in seduta pubblica le offerte economiche presentate dai concorrenti indicati in

premesse, individuandoli come segue:

- Ing. Giovanni Arcuri – Dirigente del Settore Regionale Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro – Presidente;
- Ing. Enrico Crescimanno – Funzionario in Staff alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Componente;
- Arch. Cinzia Balducci – Funzionario del Settore Regionale Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro – Componente;
- Ing. Giulio Poet - Funzionario del Settore Regionale Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro – Componente;
- Arch. Silvia De Cicco Funzionario in Staff alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Componente;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0710

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1444

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento alla Regione ed alle Province per lo sviluppo dei progetti sperimentali rivolti a soggetti deboli. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara", allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0710

D.D. 14 dicembre 2009, n. 1445

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento alla Regione ed alle Province per la sistematizzazione e lo sviluppo dei controlli delle politiche del lavoro e la qualificazione dei servizi al lavoro. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara", allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0706

D.D. 15 dicembre 2009, n. 1449

Concessione in comodato gratuito di beni vari all'A.S.L. TO1 nell'ambito del progetto "Immagini radiologiche in rete".

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di autorizzare la cessione in comodato gratuito all'A.S.L. TO1 di beni vari ubicati presso l'Ospedale Martini – Via Tofane n. 71 - Torino, per la realizzazione di un sistema di digitalizzazione e di gestione delle bioimmagini (PACS);
- di approvare lo schema di contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 33 lettera b) della L.R. 23.01.1984, n. 8, allegato al presente provvedimento e disciplinante le modalità di utilizzo dei beni citati;
- di dare atto che il contratto sarà sottoscritto in nome dell'Amministrazione regionale dalla d.ssa Maria Grazia Ferreri, Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Codice DB0702

D.D. 16 dicembre 2009, n. 1455

Formazione a Domanda Individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. Autorizzazioni in sanatoria senza spesa.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare in sanatoria, per le considerazioni in premessa illustrate, la partecipazione dei dipendenti regionali ad attività formative a domanda individuale come risulta dall'elenco Allegato B e dalle schede descrittive, predisposte dal Settore Formazione del Personale per ogni dipendente autorizzato, con specificati titolo dell'intervento formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell'attività formativa e modalità di pagamento, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante (Allegato A);
- di provvedere con lettera, senza ulteriore determinazione, ad eventuali successive variazioni di sede o di data che non comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 8/R del 2002.

Il Dirigente
Michele Oberto Tarena

Codice DB0710

D.D. 17 dicembre 2009, n. 1456

Procedura aperta per l'affidamento del servizio inte-

grato di pulizia, hosting, prevenzione incendio, gestione e manutenzione impianti audio-video ed informatici. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara" allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0710

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1458

Procedura ristretta per l'affidamento del servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale. Approvazione bando integrale, relativo estratto e documento complementare "Disciplinare di gara".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare "Disciplinare di gara", allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0703

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1461

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 5 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Autista specializzato". Utilizzo della graduatoria. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, sulla base di quanto previsto dal Piano Occupazionale per il triennio 2007-2009 per il ruolo della Giunta regionale recepito con D.G.R. n. 13-5851 del 14.5.2007 e n. 88-7209 del 22.10.2007, modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 3-12717 del 7.12.2009, all'utilizzo della graduatoria dell'avviso di selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 5 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Autista specializzato",

approvata con D.D. n. 705/7 del 18.6.2009, per n. 5 unità;
- di dare atto che occorre provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. vigente per 5 classificati nella graduatoria di merito scorrendo l'ordine della stessa, dalla 9° posizione, fino alla copertura dei posti di cui sopra si è detto;

- di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui ai capitoli 100856 e 103886 del Bilancio 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0703

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1462

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 62 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Collaboratore amministrativo, contabile, di segreteria ed archivista". Utilizzo della graduatoria. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, sulla base di quanto previsto dal Piano Occupazionale per il triennio 2007-2009 per il ruolo della Giunta regionale recepito con D.G.R. n. 13-5851 del 14.5.2007 e n. 88-7209 del 22.10.2007, modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 3-12717 del 7.12.2009, all'utilizzo della graduatoria dell'avviso di selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 62 posti di categoria C1 per il profilo professionale di "Collaboratore amministrativo contabile di segreteria e archivista", approvata con D.D. n. 706/7 del 18.6.2009, per n. 62 unità;

- di dare atto che occorre provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. vigente per 62 classificati nella graduatoria di merito scorrendo l'ordine della stessa, dalla 104° posizione, fino alla copertura dei posti di cui sopra si è detto;

- di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui ai capitoli 100856 e 103886 del Bilancio 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0703

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1463

Selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 73 posti di categoria D1 per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica a supporto della programmazione". Completo utilizzo della graduatoria di merito. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, sulla base di quanto previsto dall'integrazione al Piano Occupazionale per il triennio 2007-2009 per il ruolo della Giunta regionale, recepita con D.G.R. n. 3-12717 del 7.12.2009, al completo utilizzo della graduatoria dell'avviso di selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 73 posti di categoria D1 per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica di supporto alla programmazione", approvata con D.D. n. 621/7 dell'11.6.2008, consistente in n. 15 unità;

- di dare atto che occorre provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. vigente per 15 classificati nella graduatoria di merito scorrendo l'ordine della stessa dalla 147° posizione;

- di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui ai capitoli 100856 e 103886 del Bilancio 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0710

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1465

Procedura aperta per l'affidamento di servizi riguardanti attività di supporto nella promozione di reti e cooperazione a livello interregionale nella partecipazione e sostegno ad iniziative di scambio di buone pratiche e reti di apprendimento a livello transnazionale in materia di inclusione socio - lavorativa delle vittime di tratta. Approvazione bozza contratto.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, alla stipulazione del contratto per l'affidamento di servizi riguardanti attività di supporto nella promozione di reti e cooperazione a livello interregionale nella partecipazione e sostegno ad iniziative di scambio di buone pratiche e reti di apprendimento a livello transnazionale in materia di inclusione socio - lavorativa delle vittime di tratta, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare agli uffici regionali preposti l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0710

D.D. 21 dicembre 2009, n. 1466

Procedura aperta per la realizzazione di interventi di

educazione alle pari opportunità nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza. Approvazione bozza contratto.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di procedere, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, alla stipulazione del contratto per la realizzazione di interventi di educazione alle pari opportunità nella scuola e per la prevenzione dei fenomeni di violenza, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare agli uffici regionali preposti l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Marco Piletta

Codice DB0710

D.D. 22 dicembre 2009, n. 1471

Lavori realizzazione opere urbanizzazione Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara. Approvazione progetto esecutivo ed all., indizione procedura aperta ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06 s.m.i. ed approvazione atti di gara.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, il progetto esecutivo ed i relativi allegati delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (tra le Vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), redatto da Funksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A ritenuto valido, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006;
- di procedere, conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 54 e 55, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari;
- di procedere all'approvazione degli atti di gara costituiti da: "Bando di gara", disciplinare di gara, avviso di gara da pubblicare sui quotidiani e schema di contratto;
- di dare atto che, come da progetto esecutivo, l'importo dell'appalto ammonta:
- Importo al netto degli oneri della sicurezza: € 33.302.123,20, oltre IVA;

- Oneri per attuazione piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 914.985,50, oltre IVA;
- Importo globale (a + b): € 34.217.108,70, oltre IVA.
- di dare altresì atto che le suddette opere, per un ammontare pari a € 34.217.108,70 o.f.e., soggetto a ribasso in sede di gara (escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione che saranno determinate ad aggiudicazione avvenuta e le imposte dovute) saranno finanziate con le disponibilità iscritte per il 2010 nell'UPB 07002 e per gli anni 2011 e 2012 nell'UPB 07072;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Codice DB0706

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1475

Noleggio attrezzature Centro Stampa. Spesa di Euro 360.000,00 o.f.c. (Cap. 136116/2009).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la spesa di Euro 360.000,00 o.f.c. per il pagamento delle prestazioni inerenti il noleggio di attrezzature varie presso il Centro Stampa regionale – Torino – C.so Orbassano n. 336 affidato alla Ditta Ge Noleggi S.p.A. per effetto delle determinazioni n. 434 del 12.04.2005 e n. 443 del 12.05.2006;
- Alla spesa di Euro 360.000,00 si fa fronte con i fondi del Capitolo 136116 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100607).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0706

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1476

Noleggio sistemi digitali di stampa Centro Stampa. Spesa di Euro 100.000,00 o.f.c.(Cap. 136116/2009).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la spesa presunta di Euro 100.000,00 o.f.c. per il pagamento a favore della Ditta Molteco S.p.A. delle copie prodotte nel 2009 in eccedenza rispetto a quanto previsto nel contratto di noleggio di sistemi digitali di stampa e copia a colori per il Centro Stampa regionale – Torino – C.so Orbassano n. 336;
- Alla spesa di Euro 100.000,00 si fa fronte con i fondi del Capitolo 136116 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100607).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0703

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1479

Autorizzazione al rinnovo del comando presso l'Agen-

zia regionale per i Servizi Sanitari, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/89 e dell'art. 10 della L.R. 10/98, della dipendente regionale Antonella Arcidiacono, categoria B4 e parziale modifica delle DD.DD. n. 261 del 29.11.2007 e n. 1288 del 17.11.2008.

(omissis)
Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0703

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1480

Autorizzazione al rinnovo del comando presso l'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/89 e dell'art. 10 della L.R. 10/98, della dipendente regionale Patrizia Osiliero, categoria D3 e parziale modifica delle DD.DD. n. 260 del 29.11.2007 e n. 1289 del 17.11.2008.

(omissis)
Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0702

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1481

Formazione a Domanda Individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. Autorizzazioni in sanatoria senza spesa.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare in sanatoria, per le considerazioni in premessa illustrate, la partecipazione dei dipendenti regionali ad attività formative a domanda individuale come risulta dall'elenco Allegato B e dalle schede descrittive, predisposte dal Settore Formazione del Personale per ogni dipendente autorizzato, con specificati titolo dell'intervento formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell'attività formativa e modalità di pagamento, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante (Allegato A);

- di provvedere con lettera, senza ulteriore determinazione, ad eventuali successive variazioni di sede o di data che non comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 8/R del 2002.

Il Dirigente
Michele Oberto Tarena

Codice DB0706

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1482

Noleggio sistemi digitali di stampa e copia per il Centro Stampa regionale e prestazioni accessorie. Spesa di Euro 187.200,00 (Cap. 136116/09 Assegnazione n. 100607).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la spesa di Euro 187.200,00 o.f.c. per il pagamento a favore della Ditta Molteco S.p.A. (omissis) corrente in Torino – Via Reiss Romoli n. 148 – delle prestazioni, per il periodo 01/07/2009 – 31/12/2009, relative alla fornitura in noleggio di sistemi digitali di stampa e copia a colori e prestazioni accessori per il Centro Stampa affidate per effetto delle determinazioni n. 1109 del 07/10/2004, n. 731 del 15/07/2005, n. 498 del 29/05/2006 e n. 452 del 26/04/2007;

Alla spesa di Euro 187.200,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 136116 del bilancio 2009 (Assegnazione n. 100607).

Il Dirigente
Marisa Long

Codice DB0703

D.D. 28 dicembre 2009, n. 1485

Trasferimento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89 del dott. Elio Pulzoni, dipendente dell'Ente di Gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di trasferire alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89, comma 19, a decorrere dalla data che sarà determinata nel contratto individuale di lavoro, preventivamente concordata tra le due Amministrazioni il dott. Elio Pulzoni (omissis), dirigente di ruolo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo, per le attività della Direzione Cultura, Turismo e Sport (Settore Museo regionale di Scienze naturali ed Ecomusei);

- di riconoscere, ai sensi della L.R. 34/89, art. 6 e dei CCNL relativi al comparto Regioni-Autonomie locali del personale dirigenziale, al dott. Elio Pulzoni con la stessa decorrenza la qualifica dirigenziale;

- di attribuire, conseguentemente, al medesimo, sempre a decorrere dalla stessa data, il seguente trattamento economico annuo lordo:

- stipendio tabellare € 40.129,96

- vacanza contratto € 341,12

- riequilibrio anzianità € 59,02

- salario anzianità 01/01/1985 € 149,37

- salario anzianità 01/01/1987 € 149,37

- salario anzianità 01/01/1989 € 149,37

oltre all'indennità di posizione che verrà determinata a seguito dell'attribuzione da parte della Giunta regionale di specifico incarico;

- di dare atto che alla spesa, quantificata in € 650,00 si fa fronte con gli stanziamenti già impegnati da questa Direzione con D.D. n. 113 del 5.2.2009 sui capitoli 100911/2009 e 103941/2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0710

D.D. 28 dicembre 2009, n. 1487

Organizzazione e gestione servizi emissione biglietti, gestione cassa, accoglienza pubblico, presidio spazi aperti al pubblico, pulizia locali presso Reggia e Giardini Venaria Reale, coordinamento precedenti attività. Approvazione verbale aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Codess Cultura - Soc. Serv. Socio Culturali Coop. Soc. - Arethusa S.r.l. - Coop. L.A.T. - Coop. Soc. PG Frassati.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, il verbale reg. 119/2009 del 6.11.2009, con cui l'Amministrazione ha proceduto ad riaggiudicare in via provvisoria l'appalto all'A.T.I. Codess Cultura Soc. Coop. - Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale onlus - Arethusa S.r.l. - Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. - Cooperativa Sociale P.G. Frassati di p.l. s.c.s. onlus

- di procedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di emissione biglietti, gestione cassa, accoglienza al pubblico, presidio degli spazi aperti al pubblico, pulizia locali presso la Reggia e i Giardini della Venaria Reale e coordinamento delle precedenti attività all'A.T.I. Codess Cultura Soc. Coop. - Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale onlus - Arethusa S.r.l. - Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. - Cooperativa Sociale P.G. Frassati di p.l. s.c.s. onlus – corrente in Marghera (VE);

- di demandare - per competenza - la quantificazione dell'importo da corrispondere all'aggiudicatario, l'impegno di spesa nonché la redazione e la sottoscrizione del contratto al "Consorzio La Venaria Reale";

- di demandare agli uffici regionali preposti l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Codice DB0703

D.D. 16 febbraio 2010, n. 173

Avviso di selezione per progressione verticale dalla cat. A alla cat. B per n. 1 posto di cat. B1 per il profilo professionale di "Esecutore attività dei servizi generali". Approvazione dei verbali della Commissione di selezione e della graduatoria di merito. Autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro.

(omissis)
IL DIRIGENTE

(omissis)
determina

- di approvare i verbali, agli atti dell'Amministrazione, relativi alla selezione per progressione verticale dalla cat. A alla cat. B per n. 1 posto di cat. B1 per il profilo professionale di "Esecutore attività dei servizi generali";
- di approvare la sotto elencata graduatoria di merito:

n.	cognome e nome	data di nascita	punteggio
1	Di Luna Rosa	10/10/1959	38/60

- di dare atto che occorre provvedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. vigente, per la vincitrice della selezione;
- dato atto che alla spesa complessiva si farà fronte, con i fondi di cui ai capitoli. 100911 e 103941 del Bilancio 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Andrea De Leo

Codice DB0803

D.D. 23 settembre 2009, n. 479

Cooperativa Edificatrice Uno intervento in Novara - Via Monte San Gabriele - cod. 3871. Quantificazione importi da restituire per l'ulteriore cessione in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18. Accertamenti di entrata sul bilancio regionale 2009 capitolo n. 38615 Euro 15.741,34 e capitolo n. 36695 Euro 77.357,67.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di stabilire che la Cooperativa "Edificatrice Uno" a seguito della cessione relativa all'intervento in Novara- Via Monte San Gabriele - codice 3871 -, proceda alla restituzione degli importi sottoelencati, prima della stipula dei rogiti notarili, con un versamento unico alla Regione Piemonte e successivamente rendiconti analiticamente quanto introitato dai singoli soci:

- n. 14 alloggi per mq. 1.568,30
- contributi statali € 77.357,67
- contributi regionali € 15.741,34
- Totale restituzione € 93.099,01

I versamenti intestati alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 -Torino, possono essere effettuati:

- sul conto corrente postale n. 10364107,
- con bonifico bancario presso Unicredit Banca - Via Garibaldi, 2 – 10122 Torino sul c/c/b 40777516, codice ABI 02008, CAB 01044, Codice CIN V, IBAN IT94V0200801044000040777516.

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- per i contributi statali:

“Edificatrice Uno” Intervento cod. 3871 restituzione contributi statali sul cap. 36695, (Indicare il numero della determinazione);

- per i contributi regionali:

“Edificatrice Uno” Intervento cod. 3871 restituzione contributi regionali sul Cap. 38615 (Indicare il numero della determinazione);

- di accertare sul capitolo di entrata n. 38615 del bilancio regionale 2009 l'importo di €. 15.741,34 quale restituzione da parte della Cooperativa edilizia “Edificatrice Uno” della quota regionale per la cessione di n. 14 alloggi in riferimento all'intervento n. 3871 realizzato nel Comune di Novara - Via Monte San Gabriele-;

- di accertare sul capitolo di entrata n. 36695 del bilancio regionale 2009 l'importo di €. 77.357,67 quale restituzione da parte della Cooperativa “Edificatrice Uno” della quota statale per la cessione di n. 14 alloggi in riferimento all'intervento n. 3871 realizzato nel Comune di Novara - Via Monte San Gabriele-;

- di stabilire che la stipula degli atti di cessione può avvenire esclusivamente nei confronti dei soci assegnatari di n. 14 alloggi – pari a mq. 1.568,30 per i quali è stato predisposto il conteggio relativo all'importo da restituire alla Regione Piemonte. Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione dell' avvenuto versamento e dell'art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/94. Al rogito dovrà essere allegato l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula;

- al Comune di Novara per la verifica ed il controllo sull'applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;

- alla Regione Piemonte - Settore Attuazione degli interventi in materia dell'edilizia;

- di dare atto che, per effetto dei conteggi relativi alla restituzione del su esposto importo per la cessione in proprietà ai soci assegnatari di n. 14 alloggi – pari a mq. 1.568,30, facente capo all'insediamento realizzato nel comune di Novara - Via Monte San Gabriele cod. intervento 3871 la situazione dell'intervento costruttivo risulta così aggiornata:

- erogazioni semestrali da parte della Regione Piemonte concluse;

- versamenti Cooperativa, in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 28/76, percentuale di invenduto da applicare a decorrere dalla scadenza del 31.10.2009 pari al 18,0739% per n. 21 alloggi pari a mq. 2.156,19.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente
Giuseppino Franco

Codice DB0816

D.D. 25 settembre 2009, n. 484

Istituzione di un servizio di posizionamento RTK (Real Time Kinematic) in Regione Piemonte: fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System). Impegno Euro 331.500,00 - cap. 213959/2009. Incremento dell'impegno di spesa n. 2808/09 di Euro 7.200,00.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di assumere e approvare le integrazioni al Capitolato d'Oneri “Fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS per la Regione Piemonte”, qui integralmente riportato quale parte sostanziale della presente determinazione;

- di incrementare l'impegno di spesa n. 2808 pari a € 331.500,00, assunto con DD n. 356 del 17 luglio 2009, di ulteriori Euro 7.200,00 quale integrazione necessaria, così come descritto in narrativa;

- di pagare dette somme secondo modalità e tempi che verranno definiti, a seguito dell'aggiudicazione degli incarichi, con successive determinazioni in capo al settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Luigi Garretti

Codice DB0816

D.D. 5 ottobre 2009, n. 508

Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici, e statistici (CISIS) - Quota di partecipazione al "Progetto Interregionale per la realizzazione di strumentazione di supporto alla gestione dei Data Base Topografici Regionali", spesa Euro 8.500,00 cap. 213959/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di aderire all'iniziativa del CPSG/CISIS inerente il “Progetto Interregionale per la realizzazione di strumentazione di supporto alla gestione dei Data Base Topografici Regionali”, per un importo complessivo a carico alla Regione Piemonte pari a € 8.500,00 e di cui in narrativa;

- di impegnare sul capitolo 213959 (Ass. n. 101826) del Bilancio regionale 2009 la somma di € 8.500,00, quale quota di partecipazione al suddetto progetto e spettante alla Regione Piemonte;

- di pagare detta somma di € 8.500,00 in due tranches a seguito del ricevimento di specifiche note di debito emesse dal CISIS: € 3.400,00, quale acconto, a fronte del parere positivo di adesione alla suddetta iniziativa CPSG/CISIS della Regione Piemonte, di cui in narrativa e € 5.100,00,

quale saldo, ad avvenuta conclusione del progetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR N. 8/R/2002.

Il Dirigente

Luigi Garretti

Codice DB0803

D.D. 20 ottobre 2009, n. 530

Cooperativa UOAC intervento in Caluso - Via Piave - cod. interv. n. 62. Quantificazione importi da restituire per l'ulteriore cessione in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Legge 17 Febbraio 1992, n. 179, art. 18. Accertamenti di entrata sul bilancio regionale 2009 capitolo n. 38615 Euro 5.395,50 e capitolo n. 36695 Euro 3.635,82.

(omissis)

Il Dirigente

Giuseppina Franzo

Codice DB0816

D.D. 23 ottobre 2009, n. 538

Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del servizio alla ditta Geo Tops. s.n.c. di Martin e Martino corrente in Saluzzo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara del 24 agosto 2009 e del 18 settembre 2009 inerenti la verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa e congruità dell'offerta economiche, redatti dalla commissione aggiudicatrice a seguito dell'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute e ritenute conformi alle modalità di inoltro richieste, entrambi depositati presso il Settore regionale Cartografia e Sistema Informativo Territoriale e dai quali risulta che la ditta GeoTop s.n.c. di Martin e Martino, corrente in Saluzzo - via Generale Isasca è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in oggetto avendo prodotto offerta economicamente più vantaggiosa pari a Euro 33.800,00 (oneri fiscali esclusi);

- di procedere, nel rispetto delle modalità indicate nella lettera d'invito, all'aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento del servizio "Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km" alla ditta GeoTop s.n.c. di Martin e Martino, corrente in Saluzzo - via Generale Isasca 7, per un importo pari a Euro 33.800,00 (oneri fiscali esclusi) e così per complessivi Euro 40.560,00 (oneri fiscali inclusi);

- di dare atto che alle formalità inerenti l'impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 40.560,00 (oneri fiscali inclusi) si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 345 del 10 luglio 2009, impegnando sul capitolo

213959 (Imp. n. 2674) del Bilancio regionale 2009 il necessario importo di base d'asta pari a Euro 66.000,00 (o.f.i.), quale garanzia della procedura di cottimo fiduciario inerente il servizio "Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km" di cui alla narrativa, e disponendo di pagare dette somme a seguito di presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle modalità e tempi indicati nella lettera d'invito, previo visto per conformità da parte del Dirigente del settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale;

- di prendere atto della minor spesa di € 25.440,00 sul capitolo n. 213959/09 (Imp. n. 2674) a fronte dell'impegno di € 66.000,00, già assunto con determinazione n. 345 del 10 luglio 2009; e di provvedere altresì alla riduzione dello stesso impegno per € 25.440,00;

- di procedere alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, qualora si dovesse accertare l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in capo al soggetto aggiudicatario, oltre a non procedere alla stipula del contratto verranno assunte le iniziative consentite dalla legge nei confronti del medesimo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Luigi Garretti

Codice DB0815

D.D. 4 novembre 2009, n. 574

Approvazione delle offerte CSI-Piemonte prot. n. 6415 del 26 febbraio 2009 e n. 6410 del 26 febbraio 2009 ed impegno di spesa per complessivi euro 17.988,00 a favore del CSI-Piemonte stesso sul capitolo di spesa 116875/09 (assegnazione n. 100299).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare la prosecuzione dell'offerta tecnico-economica in essere con il CSI-Piemonte avente per oggetto:

1. "Servizi di rilevazione della popolazione residente per anno di nascita, sesso e stato civile nei comuni (Posas e Strasa) (importo € 9.000,00 o.f.i.) (all. a);

2. "Bollettino demografico piemontese 2009" (importo € 8.988,00 o.f.i.) (all. b);

- di affidare al CSI-Piemonte l'incarico per gli sviluppi informatici dei servizi di cui alle offerte sopra elencate approvando inoltre, nell'ambito dei contratti quadro in essere tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte rep. n. 12605 "Contratto quadro per la gestione del Sistema Informativo e l'erogazione dei relativi servizi" e rep. n. 10446 "Contratto di sviluppo del Sistema informativo Regionale" e le loro successive proroghe, modifiche e integrazioni, le due bozze delle rispettive lettere di affidamento che si allegano alla presente determinazione (allegati c e d) per farne parte in-

tegrante, formale e sostanziale;

- di impegnare la somma complessiva di € 17.988,00 o.f.i. sul capitolo 116875 del bilancio regionale 2009, (ass.100299), da pagarsi al CSI-Piemonte secondo i tempi e le modalità risultanti dai Contratti Quadro e dalle offerte tecnico-economiche di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

Il Dirigente
Adriano Bellone

Codice DB0803

D.D. 10 novembre 2009, n. 586

Erogazione contributo ex. art. 4 - 1 c. della L.R. 28/76, alle coop.: Aurora 91, Edificatrice Tre, Edificatrice Uno, Flavia, G. Di Vittorio, in. Coop. Casa, La Lavoratori, La Popolare, Mutuo Soc. VV. del Fuoco, Nizza, Primo Maggio, Uni-Capi e ai Comuni di: Lesa, San Germano V.se. Spesa complessiva di Euro 1.440.656,66 (cap. 290591/09) (art. 31 comma 7 lett. b) L.R. 7/2001).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare sul capitolo di spesa 290591 (Ass. n. 102992), del bilancio regionale 2009, la somma complessiva di € 1.440.656,66, corrispondente al contributo integrativo semestrale a carico della Regione Piemonte per la scadenza del 31.12.2009, nella misura di cui al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i.;

- di erogare, con valuta 31.12.2009, la somma complessiva di € 1.440.656,66 secondo la ripartizione indicata nell'allegata tabella "Scadenziario rate cap. 290591", che costituisce parte integrante della presente determinazione, a favore delle seguenti cooperative edilizie a proprietà indivisa: Aurora '91, Edificatrice Tre; Edificatrice Uno; Flavia; G. Di Vittorio; in. Coop. Casa; La Lavoratori; La Popolare; Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; Nizza; Primo Maggio; Uni – Capi; U.O.A.C. e ai Comuni di: Lesa; San Germano V.se.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Codice DB0815

D.D. 13 novembre 2009, n. 604

Impegno di spesa di euro 3.000,00 per l'acquisto di dati statistici sul capitolo 142024/09 (assegnazione n. 100750).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di impegnare una prima cifra di € 3.000,00 per acquisto di dati statistici dall'ISTAT, EUROSTAT, Camere di Commercio, ANCITEL, Istituto Tagliacarne, Minerva Medica S.p.A. ed altri, sul capitolo 142024/09 (assegnazione n. 100750);

di autorizzare l'acquisto dei dati statistici in oggetto direttamente presso i soggetti che li producono o presso i concessionari autorizzati, e in particolare, nel caso di dati EUROSTAT, presso la Ditta Licosia S.p.A. di Firenze, Via Duca di Calabria 1/1 50125 Firenze, (omissis); nel caso di alcuni dati ISTAT, presso la Ditta Maggioli Editore S.p.A. di Rimini, Via del Carpino 8/10 Santarcangelo di Romagna 47822 Rimini, (omissis), Minerva Medica S.p.A. di Torino C.so Bramante 83-85;

Le singole fatture verranno saldate con atti di liquidazione successivi al ricevimento delle stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente
Adriano Bellone

Codice DB0803

D.D. 19 novembre 2009, n. 613

D.G.R. n. 87-14802 del 14.02.2005. Bando "Residenze per anziani in Piemonte". Liquidazione di euro 49.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento (Imp. 4149/06). Operatore Comune di Borgosesia (VC) - Cod. intervento n. 10/A-37LO.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di liquidare sul capitolo n. 236364 - Impegno n. 4149/06 - un contributo di € 49.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento attribuito, a favore del Comune di Borgosesia (VC) (omissis) per la realizzazione di n. 7 alloggi da destinare agli anziani – Codice intervento 10/A-37LO.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al "Regolamento per l'esecuzione dei Programmi Costruttivi di nuove Costruzioni e di Recupero in regime di Edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n° 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94 e al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata", approvato con il D.P.G.R. n. 1522 del 04.04.1995 (pubblicato sul BUR n. 15 del 12.4.1995) e s.m.i., ed alla L.R. 28.03.1995, n. 46 e s.m.i.,

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giuseppina Franco

Codice DB0803

D.D. 19 novembre 2009, n. 614

D.G.R. n. 87-14802 del 14.02.2005. Bando "Residenze per anziani in Piemonte". Liquidazione di euro 7.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento (Imp. 4149/06). Operatore Comune di Rimella (VC) - Cod. intervento n. 10/A-45LO.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di liquidare sul capitolo n. 236364 - Impegno n. 4149/06 - un contributo di € 7.000,00, a raggiungimento del 100% del finanziamento attribuito, a favore del Comune di Rimella (VC) (omissis), per la realizzazione di n. 1 alloggio da destinare agli anziani - Codice intervento 10/A-45LO.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al "Regolamento per l'esecuzione dei Programmi Costruttivi di nuove Costruzioni e di Recupero in regime di Edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n° 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94 e al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata", approvato con il D.P.G.R. n. 1522 del 04.04.1995 (pubblicato sul BUR n. 15 del 12.4.1995) e s.m.i., ed alla L.R. 28.03.1995, n. 46 e s.m.i.,

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giuseppina Franco

Codice DB0803

D.D. 19 novembre 2009, n. 615

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio - misura Agevolata. Liquidazione del finanziamento di euro 250.250,00 (imp. 1873/09) pari al 35% - Operatore Edificatrice Tre Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Verbania - Cod. intervento n. PC1-AGE 90.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di liquidare sul capitolo n. 284799 - Impegno 1873/09 - un finanziamento di € 250.250,00 pari al 35% del finanziamento attribuito a favore dell'Operatore Edificatrice Tre Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa (omissis), per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Verbania- Codice intervento PC1-AGE 90 - per complessivi alloggi 13;

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al "Regolamento per l'esecuzione dei Programmi Costruttivi di nuove Costruzioni e di Recupero in regime di Edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giuseppina Franco

Codice DB0803

D.D. 19 novembre 2009, n. 616

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio - misura Agevolata Sperimentale. Liquidazione del finanziamento di euro 168.000,00 (imp. 1873/09) pari al 35% - Operatore Edificatrice Tre Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Verbania - Cod. intervento n. PC1-ASP 34.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di liquidare sul capitolo n. 284799 - Impegno 1873/09 - un finanziamento di € 168.000,00 pari al 35% del finanziamento attribuito a favore dell'Operatore Edificatrice Tre Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa - (omissis) per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Verbania - Codice intervento PC1-ASP 34 - per complessivi alloggi 6;

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al "Regolamento per l'esecuzione dei Programmi Costruttivi di nuove Costruzioni e di Recupero in regime di Edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n° 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Codice DB0803

D.D. 19 novembre 2009, n. 617

Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Primo biennio, misura Studi di fattibilità. Liquidazione dell'importo di euro 25.000,00 sul capitolo n. 232088/2008 a favore del Comune di Fossano - Cod. intervento PC1STF8.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di liquidare l'importo di euro 25.000,00 a favore del Comune di Fossano, (omissis) mediante l'impegno n. 3371, sul capitolo n. 232088/08.

L'importo liquidato è pari al saldo del finanziamento concesso con le determinazioni dirigenziali n. 215 del 21.09.2007 e n. 48 del 25.10.2007 per la misura "Studi di fattibilità, per l'intervento a cui è stato assegnato il codice regionale PC1STF8.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/R del 29.07.2002.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Codice DB0815

D.D. 19 novembre 2009, n. 618

Approvazione Piano di Lavoro comune per l'anno 2009 ed impegno complessivo di euro 150.000,00 sul capitolo 164525/09 (assegnazione n. 101166) a favore di Unioncamere Piemonte per le attività da svolgersi nell'ambito della Convenzione in materia statistica (rep. n. 12523).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare il Piano comune di attività per l'anno 2009 relativo alla Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte in materia di statistica, agli atti della segreteria del Settore Statistica e Studi;

- di impegnare, per le considerazioni illustrate in premessa, la somma complessiva di € 150.000,00 sul capitolo

164525 /09 – “Spese per l'acquisizione, l'archiviazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati e prodotti statistici” (ass. n. 101166) a favore di Unioncamere Piemonte;

- di autorizzare per il 2009 il trasferimento ad Unioncamere Piemonte di tale somma ripartendola in due tranches da € 75.000,00 cadauna, a fronte della presentazione di apposite note di debito; la prima delle due note di debito accompagnata da una dichiarazione di avvio lavoro, mentre per la liquidazione della seconda si dovrà attendere la presentazione da parte di Unioncamere Piemonte della rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione della Convenzione nel corso del 2010;

- di liquidare la nota di debito n. 113 emessa da Unioncamere Piemonte in data 2 ottobre 2009 per un importo di € 75.000,00 come acconto attività Piano di lavoro 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente
Adriano Bellone

Codice DB0816

D.D. 23 novembre 2009, n. 619

Istituzione di un servizio di posizionamento RTK (Real Time Kinematic) in Regione Piemonte basato su reti di stazioni GNSS (Global Navigation Satellite System)" - specificazioni e rettifica errori materiali al Capitolo d'Oneri "Fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS per la Regione Piemonte" .

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di assumere e approvare specificazioni e rettifica errori materiali al Capitolo d'Oneri "Fornitura, installazione e avviamento di una rete di stazione permanenti GNSS per la Regione Piemonte", di cui in narrativa, e qui integralmente allegato quale parte sostanziale della presente determinazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR N. 8/R/2002.

Il Dirigente
Luigi Garretti

Codice DB0804

D.D. 26 novembre 2009, n. 638

Partecipazione alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica - Matera 1-6 marzo 2010. Spesa Euro 2.460,00 (euro 1810,00 sul Cap. 127930/09 - euro 650 sul Cap. 116985/09).

(omissis)
Il Dirigente
Giovanni Paludi

Codice DB1000

D.D. 25 novembre 2009, n. 561

Legge regionale 7/2001. Riduzione residui passivi a seguito della conclusione di attività e interventi di competenza della Direzione Ambiente (capitoli vari).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di ridurre i residui passivi risultanti su impegni di spesa relativi ad interventi e attività di competenza della direzione Ambiente ormai conclusi, come dettagliato nell'allegato A alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore

Salvatore De Giorgio

Codice DB1005

D.D. 9 dicembre 2009, n. 592

Legge 24/2002, art. 2, comma 1. DD n. 443/DA10.05 del 29 luglio 2008. Progetto Riduzione rifiuti nella Grande Distribuzione Organizzata. Individuazione soggetto beneficiario sostegno finanziario per l'avvio della sperimentazione della vendita sfusa di detersivi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. è concesso a favore della ditta Pizzolotto S.p.A. – Via Montegrappa 18 – 31010 Fonte (TV) – (omissis) - un contributo di Euro 5.000,00, quale sostegno delle iniziative da porre in atto nella fase sperimentale di vendita sfusa di detersivi nel punto vendita E-Leclerc-Conad di Alba;

2. di dare atto che il finanziamento regionale è assegnato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 1998/2006/CE (“de minimis”);

3. di stabilire che il finanziamento previsto per il punto vendita sia erogato in un'unica soluzione ad avvenuta installazione della macchina erogatrice e ad avvenuta sottoscrizione, da parte dell'azienda della GDO e del produttore di detersivi, delle condizioni e prescrizioni per l'utilizzo delle risorse regionali contenute nel documento approvato con la determinazione dirigenziale n. 443/DA10.05 del 29 luglio 2008. L'avvenuta installazione presso il punto vendita dovrà essere attestata dall'azienda della GDO interessata;

4. di dare atto che alla spesa di Euro 5.000,00 si fa fronte con i fondi impegnati sul capitolo 186861/2008 – impegno 3150 - con la determinazione dirigenziale n. 443/DA10.05 del 29 luglio 2008;

5. di stabilire che prima dell'erogazione del contributo spettante, la ditta Pizzolotto S.p.A. sottoscriva una dichiarazione di accettazione dell'agevolazione, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n. 43-6907 del 17 settembre 2007 con la quale la Giunta Regionale ha ap-

provato le linee guida e gli orientamenti applicativi per le Direzioni regionali in merito al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (“de minimis”);

6. di stabilire che il sostegno finanziario sarà revocato in caso di mancata o ritardata attivazione della fase sperimentale, qualora la sua durata sia inferiore all'anno o in caso di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni per l'utilizzo del contributo regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR del Piemonte.

Il Dirigente

Agata Milone

Codice DB1003

D.D. 9 dicembre 2009, n. 593

Comune di Torino (TO). Bonifica sito "Z.U.T. Ambito 1.5 Cascina Città - Sub ambito 1, Sito C - Strada Lanzo 114". Accettazione delle garanzie finanziarie prestate, per mezzo del suo rappresentante, da Fondamenta SGR S.p.A. con sede in Milano, Via Mazzini 2 (cod. anagrafe reg.le n. 1545).

(omissis)

Il Dirigente

Stefano Rigatelli

Codice DB1003

D.D. 9 dicembre 2009, n. 594

Bonifica "Ex Galvanotecnica" di Villar Dora - Finanziamento 2006. Presa d'atto di perizia di variante e del conseguente nuovo quadro economico dell'intervento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di prendere atto della perizia di variante e del conseguente nuovo quadro economico, come dettagliato in premessa, dell'intervento di bonifica del sito “Ex Galvanotecnica”, approvati dal Comune di Villar Dora con determinazione n. 5024/VI/8 del 13 novembre 2009;

– di autorizzare l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per finanziare l'importo aggiuntivo di Euro 17.500,00 previsto dalla perizia di variante;

– di stabilire che l'accantonamento del residuo ribasso d'asta di € 567.170,09 potrà essere utilizzato su autorizzazione del Settore per ulteriori lavori e/o perizie di variante.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente

Stefano Rigatelli

Codice DB1000

D.D. 9 dicembre 2009, n. 595

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 "Assestamento al bilancio di previsione 2009 e disposizioni diverse". Impegno e assegnazione di Euro 1.500.000,00 sul cap. 239100/2009 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

– di impegnare a favore della Provincia del Verbano, Cusio, Ossola la somma di euro 1.500.000,00 sul cap. 239100/2009 per le finalità indicate nella bozza di Accordo allegata alla presente determinazione.

– di trasferire detto finanziamento secondo i tempi e con le modalità precisate nel testo della bozza dell'Accordo stesso.

Il Direttore

Salvatore De Giorgio

Codice DB1003

D.D. 10 dicembre 2009, n. 596

D.M. 101/2003 - Presa d'atto della conclusione dell'intervento di bonifica dell'amianto del sito di proprietà pubblica "Colle Pre" nel Comune di Piossasco - Liquidazione a saldo della spesa di Euro 2.730,26 sul cap. 238400/2007.

(omissis)

Il Dirigente

Stefano Rigatelli

Codice DB1001

D.D. 16 dicembre 2009, n. 598

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Capoluogo nel Comune di Niella Tanaro (CN). Liquidazione della somma di Euro 22.329,34 - (cap. 22800/2006 - imp. 2371) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 131/22.01 del 14/06/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di quantificare in via definitiva in Euro 92.811,64 il contributo regionale concesso con determinazione dirigenziale n. 131/22.01 del 14/06/2006 per il recupero ambientale della area degradata in località Capoluogo sita nel territorio del Comune di Niella Tanaro;

2) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 22.329,34, nell'ambito delle risorse già impegnate sul cap. 22800/2006 (imp. 2371) con determinazione dirigenziale n. 131/22.01 del 14/06/2006 quale saldo del contributo regionale concesso per il recupero ambientale della area degradata in località in oggetto;

3) di accertare un'economia di Euro 7.877,36 sull'impegno 2371 assunto sul capitolo 22800 del bilancio 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del

lo Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1006

D.D. 16 dicembre 2009, n. 599

Autorizzazione del metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. DN 150 (6")", DP 75 bar - ubicato nei Comuni di Casalino e Novara in Provincia di Novara", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. - Costruzioni. Nomina del Responsabile del procedimento.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di dare atto che il Dirigente del Settore Politiche Energetiche, dott. Roberto Quaglia, è il Responsabile del procedimento di autorizzazione in oggetto;

– di individuare l'arch. Aurelia Vinci, funzionario del Settore, quale Responsabile dell'istruttoria del procedimento in oggetto;

– di richiamare gli articoli 11 e 12 della l.r. 7/2005 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Amministrazione regionale;

– di dare atto che saranno coinvolti nel procedimento autorizzativo, oltre all'ARPA Piemonte, le Direzioni, i Settori regionali e i soggetti elencati in premessa, nonché i soggetti interessati come indicato da SNAM Rete Gas S.p.A. - Costruzioni nella domanda di autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del d.p.g.r. 8/R/2002.

Il Dirigente

Roberto Quaglia

Codice DB1009

D.D. 16 dicembre 2009, n. 601

D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Intesa istituzionale di programma - Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie. A.M.A.G. S.p.A. (AL). Intervento n. 11. Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle San Bartolomeo - Alessandria. Progetto di Euro 3.050.000,00. Concessione finanziamento di Euro 750.294,00.

(omissis)

Il Dirigente

Orazio Ruffino

Codice DB1000

D.D. 16 dicembre 2009, n. 602

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione, IV Atto integrativo del 29 maggio 2007. A.I.A. s.r.l. - Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino (NO). Intervento

to n. 4-P19 riguardante la progettazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cerano per l'abbattimento dell'ozono". Revoca del finanziamento di Euro 100.000,00.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1) E' revocato, per i motivi esposti in premessa, il finanziamento di € 100.000,00 assegnato all'A.I.A. s.r.l., Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino (NO) e relativo all'intervento n. 4-P19 "Progettazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Cerano per l'abbattimento dell'ozono" dell'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione, IV atto integrativo del 29 maggio 2007 per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1001

D.D. 16 dicembre 2009, n. 604

L.r. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in località Castello dei Conti Costa II lotto nel Comune di Trinità (CN). Liquidazione della somma di Euro 66.675,68 - (cap. 22800/2006 - imp. 4120) quale saldo del contributo regionale concesso con D.D. n. 224/22.01 del 14/09/2006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di quantificare in via definitiva in Euro 222.303,18 il contributo regionale concesso con determinazione dirigenziale n. 224/22.01 del 14/09/2006 per il recupero ambientale della area degradata in località Castello dei Conti Costa II lotto sita nel territorio del Comune di Trinità;

2) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 66.675,68, nell'ambito delle risorse già impegnate sul cap. 22800/2006 (imp. 4120) con determinazione dirigenziale n. 224/22.01 del 14/09/2006 quale saldo del contributo regionale concesso per il recupero ambientale della area degradata in località in oggetto;

3) di accertare un'economia di Euro 21,82, sull'impegno 4120 assunto sul capitolo 22800 del bilancio 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari

Codice DB1007

D.D. 16 dicembre 2009, n. 605

Istanza 17/4/1989 e 2/9/2009 della società "U.E.I. S.p.A." di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Quincinetto (TO), ad uso energetico nell'impianto di "Ganassini", assentita con R.D. n. 13446 del 11 aprile

1926. Parere ex art. 56 c. 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni prescritte dalle leggi, di esprimere, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 parere favorevole alla variante alla concessione a favore della Società "U.E.I. S.p.A." con incremento della portata massima derivabile, dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quincinetto, da 58.300 l/s a 72.000 l/s e contestuale aumento della portata media annua da 48.300 l/s a 50.000 l/s, nonché del salto da 10,40 a 12,70 m con conseguente incremento della potenza nominale media da 4.924,7 kW a 6.225,49 kW, nell'impianto denominato "Ganassini", a condizione che:

a) il disciplinare:

1) preveda la facoltà di verificare e, se del caso, aggiornare in corso di validità della concessione la portata media derivabile e la potenza nominale media annua sulla base dell'effettivo esercizio della derivazione esteso per un congruo numero di anni;

2) imponga di gestire il prelievo in modo da garantire il rilascio, a valle della traversa del Fiume Dora Baltea, del deflusso minimo vitale quantificato sulla base della normativa vigente, opportunamente modulato;

3) specifichi che il DMV di cui sopra potrà essere incrementato e modificato sulla base degli esiti del monitoraggio degli effetti della sua applicazione in relazione agli obiettivi ambientali stabiliti dalla pianificazione idrica;

4) imponga che siano installati i dispositivi di misura e registrazione delle portate derivate e che siano comunicati i dati all'Autorità concedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento 7/R del 25 giugno 2007;

b) il progetto del passaggio di risalita della fauna ittica, anche alla luce di quanto esposto nelle premesse, sia rivisto secondo ognuna delle indicazioni e dei criteri contenuti nell'allegato D, punto E3) del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale". In particolare si suggerisce che:

– in funzione delle risultanze e delle caratterizzazioni di cui ai suddetti criteri (specie target e dislivelli monte-valle da superare nel relativo periodo migratorio) venga eventualmente riconsiderata la tipologia progettuale del dispositivo e la relativa portata di funzionamento nelle diverse condizioni idrodinamiche di esercizio rivedendo se necessario la forma dei bacini (rapporto lunghezza/larghezza), il Dh tra bacini successivi (Dh minori -0,20 m- garantiscono una minore selettività per la risalita delle diverse specie ittiche) e la scelta delle luci di deflusso (poco idonee a garantire l'efficacia del passaggio al variare delle condizioni idrauliche a differenza delle fenditure verticali operanti sull'intero tirante idrico), chiarendo le modalità di funzionamento del sistema di paratoie che regola le portate in transito nel passaggio per pesci;

– sia valutata l'interferenza che il rilascio della portata di richiamo ($Q = 7,292 \text{ mc/s}$) può operare (mascheramen-

to dovuto a velocità e turbolenza della corrente) sull'imbocco da valle del passaggio per pesci ($Q = 0,610$ mc/s) per quanto attiene all'individuabilità ed accessibilità da parte dell'ittiofauna in rimonta;

– siano descritti gli eventuali accorgimenti per limitare malfunzionamenti del passaggio di risalita derivanti dal trasporto solido del corso d'acqua o dal materiale flottante e venga definito uno specifico piano di manutenzione ordinaria del passaggio per pesci;

– siano fatti installare dei dispositivi di misurazione dei livelli/portate defluenti attraverso il passaggio, verificabili in continuo dagli enti di controllo;

– sia predisposto un apposito programma di monitoraggio per la verifica nel tempo dell'efficacia del passaggio di risalita;

– siano definiti accorgimenti tecnici volti ad agevolare il passaggio verso valle dell'ittiofauna, evitando l'imbocco del canale di derivazione.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Walter Mattalia

Codice DB1010

D.D. 17 dicembre 2009, n. 606

Liquidazione della somma di Euro 170.000,00 sul capitolo 22795/07 (ora 239100) (imp. n. 6094) all'Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria per spese di investimento per l'anno 2007.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di liquidare all'Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria la somma di € 170.000,00 sul capitolo 22795/07 (ora 239100) (imp. n. 6094) per le manutenzioni straordinarie dei locali necessari a svolgere le attività in programma per il trentennale dell'istituzione del Parco.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1010

D.D. 21 dicembre 2009, n. 607

Spese per lo svolgimento delle collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi". Liquidazione della somma totale di Euro 4.178,80.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di liquidare la somma di Euro 4.178,80 sul capitolo 110773/2009 (imp. 868) per le collaborazioni redazionali della Rivista "Piemonte Parchi" in favore dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1006

D.D. 21 dicembre 2009, n. 609

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2007, prima scadenza. Scoring della graduatoria.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di revocare, per la motivazione espressa in premessa, il contributo precedentemente assegnato nei confronti dei soggetti individuati nell'Allegato A, per la somma complessiva di Euro 111.422,10;

– di dare atto che è stata effettuata una minore erogazione di contributo di Euro 320,00 nei confronti del soggetto individuato nel predetto Allegato A;

– di assegnare, ai sensi dell'art. 12, comma VII, del bando, le suddette somme di Euro 111.422,10 e di euro 320,00 complessivamente pari alla somma di Euro 111.742,10, già trasferita a Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento dei progetti idonei in favore dei soggetti indicati nell'allegato A quali titolari di domanda idonea ma priva di copertura finanziaria;

– di dare atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura.

– Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Roberto Quaglia

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 610

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 -Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di costruzione tratto fognario in località Fontane e Camperi, primo lotto, nel Comune di Frabosa Soprana. Concessione contributo di Euro 193.000,00 alla Società Mondo Acqua S.p.A.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 611

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Interventi alla fognatura in Comune di Salussola. Concessione contributo di Euro 100.000,00 alla Società Cordar Biella Servizi S.p.A..

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 612

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Peveragno (CN). Lavori di ampliamento della rete fognaria nera tra frazione S. Lorenzo e Località S. Magno. Contributo di Euro 119.000,00.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 613

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di realizzazione tratti di fognatura, rete idrica e costruzione nuova vasca di accumulo nel Comune di Lugnacco (TO). Concessione contributo di Euro 187.000,00 alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 614

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione Dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Casteldelfino (CN). Lavori di realizzazione fognatura in borgata Caldane, primo lotto. Concessione contributo di Euro 50.000,00.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 615

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Comune di Briga Alta (CN). Lavori di sostituzione condotte di acquedotto e di fognatura in via Tanarello, frazione Piaggia e in via Beltrand, frazione Upega. Concessione contributo di Euro 54.000,00.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 616

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di estensione rete fognaria in località San Bernardo nel Comune di Mombasiglio. Concessione contributo di Euro 100.000,00 all'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1009

D.D. 21 dicembre 2009, n. 617

L.r. 18/84 e l.r. 13/97 - Determinazione dirigenziale n. 641/DA10.00 del 18.11.2008. Lavori di rifacimento fognario in via Canton Pelle, via Marra, via Ivrea e rifacimento rete idrica in via Scarola nel Comune di Loranze. Concessione contributo di Euro 135.000,00 alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

(omissis)
Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 618

Collaborazioni giornalistiche e fotografiche necessarie alla redazione dei numeri ordinari e degli speciali della Rivista Piemonte Parchi. Aggiornamento dell'elenco dei collaboratori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

– di aggiornare e approvare il nuovo elenco dei collaboratori redazionali della Rivista “Piemonte Parchi” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 619

Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per interventi di tutela e valorizzazione ambientale nelle Aree protette. Impegno della somma di Euro 800.000,00 sul capitolo 253985/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di impegnare la somma di Euro 800.000,00 sul capitolo

253985/09 (ass. 105327) a favore degli Enti di gestione dei Parchi e Riserve riportati nelle premesse, titolari di finanziamento nell'ambito dell'Accordo del Programma Quadro tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente, Servizio per la Conservazione della Natura, per interventi straordinari e valorizzazione ambientale delle Aree protette.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1005

D.D. 23 dicembre 2009, n. 621

D.D. n. 286/22.5 del 21.09.2007 e n. 177/DA10.05 del 28.3.2008. Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano di Asti. Contributo regionale per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco. Sospensione termini per la realizzazione dell'intervento e nuova scadenza per la conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di sospendere fino alla stipula del contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (C.D.P. S.p.A.) i termini per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco. Per l'intervento in questione è stato concesso con la D.D. n. 177/DA10.05 del 28 marzo 2008 un contributo di Euro 144.800,00 al Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) di Asti;

– di fissare, quale data di conclusione dei lavori per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco, il termine di quattro mesi dalla stipula del contratto di mutuo con la C.D.P. S.p.A.;

– di stabilire che al C.B.R.A. di Asti non verrà rilasciata nessuna ulteriore proroga del termine fissato dal presente provvedimento per la conclusione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Agata Milone

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 622

Art. 43 l.r. 19/09, D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Completamento di un percorso di golf a 18 buche in località Lago Risera, Parco La Mandria, Comune di Druento (TO). Proponente: Società Immobiliare I Roveri S.p.A.. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110079 "La Mandria".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di esprimere, ai sensi dell'art. 43 della l. r. 19/09 "Testo

unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione del progetto "Completamento di un percorso di golf a 18 buche in località Lago Risera, Parco La Mandria, Comune di Druento (TO)" situato all'interno del SIC IT1110079 "La Mandria", presentato dalla Società Immobiliare I Roveri S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) al fine di creare microhabitat per la conservazione della flora e della fauna locali e di contenere al minimo la superficie delle aree erbacee ad alta manutenzione, si richiede di ridimensionare il più possibile in larghezza i fairways, lasciando crescere la vegetazione spontaneamente nelle zone di margine con le compagini boschive nelle aree non interessate dal gioco;

2) nella fase di gestione e manutenzione delle superfici a tappeto erboso, si richiede l'adozione di tutti gli accorgimenti agronomici in grado di limitare l'impiego di fitofarmaci potenzialmente inquinanti per l'ambiente circostante e di ricorrere alle concimazioni in modo adeguato, basando il programma sui risultati di analisi del suolo; a tal proposito, la dichiarazione del proponente, in sede di sopralluogo, circa l'attuale adesione dell'impianto golfistico ai protocolli internazionali di certificazione ambientale è considerata coerente a questo tipo di prescrizione;

3) le opere di ricostituzione delle aree prative e la messa a dimora delle siepi, prevista quale misura di miglioramento ambientale, dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera e autunno), utilizzando specie erbacee ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stagionali; dovrà essere previsto inoltre un periodo di manutenzione di tali opere, da protrarsi nel primo triennio nel caso di impianto di specie arbustive, atta a compensare eventuali fallanze nelle formazioni ricostituite al fine di conservare un adeguato livello di funzionalità ecologica;

4) gli interventi in progetto dovranno essere l'occasione per riqualificare le aree presenti all'interno dell'impianto (es. spiazzo presso cascina Ninnotta) e attualmente impiegate quali siti di deposito: si richiede la rimozione dei materiali di scarto derivanti dalla manutenzione ordinaria dell'impianto, che risultano al momento stoccati impropriamente, senza generare ulteriori cumuli di materiale in questa o altre zone al termine dei lavori in progetto. Si ricorda in proposito che la rimozione e lo smaltimento previsto devono avvenire nel rispetto delle normative specifiche vigenti, a seconda della tipologia del materiale attualmente stoccato;

5) nel tratto di bosco-parco interessato dallo sviluppo dei tee e del fairway della buca n. 4 e dal conseguente abbattimento di alcuni alberi, nel caso tale pratica riguardi esemplari di diametro superiore ai 50 cm che possono ospitare i coleotteri *Cerambyx cerdo*, *Lucanus cervus* e *Osmoderma eremita*, specie prioritarie, si prescrive (come peraltro accennato anche nella relazione fornita dal proponente) un'indagine entomologica preliminare volta ad accertare l'eventuale presenza di queste entità e, nel caso,

la ricollocazione degli alberi interessati in un'altra area boscata non fruita da parte del pubblico, con la tecnica dei "grandi trapianti". Tale metodologia, anche in caso di mancato successo del trapianto, consente di conservare gli habitat (alberi deperienti o morti in piedi) essenziali per il mantenimento dei coleotteri citati.

Sono fatte salve eventuali osservazioni e prescrizioni aggiuntive presentate dall'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria.

Si prescrive infine di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell'A.R.P.A. Piemonte il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori al Coordinamento suddetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 623

Art. 43 l.r. 19/09; D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Lavori ed opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del Canale Cavour vercellese. Ristrutturazione della Roggia Marchionale. Comuni di Lenta e Rovasenda (VC)". Proponente: Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese. Valutazione di incidenza rispetto al SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di esprimere, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione del progetto "Lavori ed opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del Canale Cavour vercellese. Ristrutturazione della Roggia Marchionale. Lavori di completamento nei Comuni di Lenta e Rovasenda (VC)", all'interno del SIC "Baraggia di Rovasenda" (cod. IT1120004), presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

– le opere di rivestimento in verticale per l'impermeabilizzazione della roggia Marchionale dovranno essere limitate al massimo riempimento del canale irriguo, per ridurre al minimo la quota di struttura artificiale emergente rispetto al pelo dell'acqua;

– le sponde del canale, per la parte non rivestita in cemento, dovranno essere riprofilate riducendone l'angolo entro un valore massimo di 45 gradi e prevedendo, nei tratti della roggia più incassati (sezioni denominate "A" e "B" nella tavola progettuale "unica", trasmessa in data 20 ottobre 2009 - prot. n. 22607/DB10.10) il rinforzo con gradinate vive oppure con palificate ad infissione, e nei tratti meno incisi (nelle sezioni denominate "C" e "D" della tavola succitata) il rinforzo mediante cespugliamento consolidante (*Salix* spp.);

– dovranno essere mantenuti tutti gli attraversamenti naturali per il passaggio della fauna già esistenti, senza ulteriori artificializzazioni;

– i lavori nella fase di cantiere devono essere interrotti dal 31 marzo al 15 giugno per rispettare il periodo di nidificazione dell'avifauna.

Sono fatte salve le condizioni indicate nella Determinazione dirigenziale n. 111 del 30/09/2008 dell'Ente di gestione delle Baragge, Bessa, Brich di Zumaglia e Mont Prevè al quale sarà sottoposta la progettazione esecutiva sopra specificata;

– di prescrivere inoltre di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell'A.R.P.A. Piemonte il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori e dell'inizio esercizio dell'impianto al Coordinamento suddetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1006

D.D. 23 dicembre 2009, n. 624

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l'incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico ambientale anno 2006, seconda scadenza. Scorrimento della graduatoria.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di revocare, per la motivazione espressa in premessa, il contributo precedentemente assegnato nei confronti del soggetto individuato nell'Allegato A, per la somma di euro 39.246,40;

– di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma VII, del bando, la suddetta somma, resasi disponibile a causa della citata revoca e già trasferita a Finpiemonte S.p.A. per il finanziamento dei progetti idonei, pari ad euro 39.246,40, è assegnata al soggetto indicato nell'Allegato A, quale titolare di domanda idonea ma priva in parte di copertura finanziaria;

– di dare, altresì, atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura finanziaria;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Roberto Quaglia

Codice DB1009

D.D. 23 dicembre 2009, n. 625

Approvazione dello schema di convenzione relativa alla collaborazione istituzionale in materia di "Applicazione del modello Balanced Scorecard al servizio idrico integrato", per il monitoraggio dei soggetti gestori e dei livelli di servizio.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, riguardante la collaborazione istituzionale in materia di "Applicazione del modello Balanced Scorecard al servizio idrico integrato" per il monitoraggio dei soggetti gestori e dei livelli di servizio, da sviluppare in collaborazione con le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", n. 5 "Astigiano, Monferrato", n. 6 "Alessandrino" e con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda (DISPEA);

– di dare atto che, nell'approvare lo schema di convenzione, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", n. 5 "Astigiano, Monferrato", n. 6 "Alessandrino" si sono impegnate ad una partecipazione finanziaria di 6.000,00 Euro ciascuna;

– di dare atto, altresì, che il progetto dispone di un finanziamento complessivo di 23.000,00 Euro, comprensivo della quota di 5.000,00 Euro impegnata dalla Regione Piemonte con determinazione n. 487/DB10.09 del 15 ottobre 2009 e della quota di 6.000,00 Euro di ciascuna;

– delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", n. 5 "Astigiano, Monferrato", n. 6 "Alessandrino", e che tale somma verrà trasferita al Politecnico, Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda (DISPEA), per il finanziamento di un assegno di ricerca e quale sostegno delle spese, secondo le modalità specificate in convenzione.

Il Dirigente
Orazio Ruffino

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 626

D.Lgs. 112/98. Legge regionale 28/2002. Impegno a

favore di Arpa Piemonte della somma di Euro 800.000,00 sul capitolo 166814/2009 e di Euro 358.705,90 sul capitolo 252392/2009 per l'esercizio delle funzioni del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale trasferite alle Regioni.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

– di impegnare a favore dell'A.R.P.A. Piemonte, per l'esercizio delle funzioni delle strutture periferiche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale trasferite all'Agenzia, la spesa di € 800.000,00 sul capitolo 166814/2009 e di € 358.705,90 sul capitolo 252392/2009;

– di autorizzare la liquidazione di dette somme all'A.R.P.A. Piemonte ad avvenuta adozione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 627

Determinazione dirigenziale n. 641/DA 10.00 del 18 novembre 2008. Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato. Proroga dei termini.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1) di prorogare al 31 marzo 2010 il termine di presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nel programma di finanziamenti per infrastrutture del servizio idrico integrato approvato con propria D.D. n. 641/DA10.00 del 18 novembre 2008.

2) di prorogare conseguentemente al 30 settembre 2010 il termine stabilito per l'appalto dei lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del vigente Statuto.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 628

Determinazione dirigenziale n. 595/DB1000 del 9.12.2009 recante: "Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 - Assestamento al bilancio di previsione 2009 e disposizioni finanziarie -- Impegno ed assegnazione di 1.500.000,00 Euro sul cap. 239100/2009 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola". Rettifica concernente l'importo dell'impegno di spesa.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

– di rettificare l'art. 1 della propria D.D. n. 595/DB1000 del 9.12.2009 come segue:

– “di impegnare la somma di 1.398.859,26 Euro sul cap. 239100/2009 (A. 102223) per le finalità indicate nella bozza di Accordo allegata alla presente determinazione”.

Il Direttore

Salvatore De Giorgio

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 629

Assegnazione contributo al Centro di Soggiorno "Pracatinat S.C.P.A.", quale partecipazione alle spese per il soggiorno estivo dei ragazzi provenienti dalle zone alluvionate dell'Abruzzo. Impegno di Euro 30.000,00 sul cap. 186861/2009.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di Euro 30.000,00 sul cap. 186861/2009 (A. 101550) a favore di Pracatinat s.c.p.a. località Prà Catinat 10060 Fenestrelle (omissis) a titolo di contributo per la copertura delle spese relative al soggiorno di vacanza e studio dei giovani terremotati abruzzesi presso le strutture del centro;

- di erogare la somma di Euro 30.000,00 a favore di Pracatinat s.c.p.a. località Prà Catinat 10060 Fenestrelle (omissis) ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Il Direttore

Salvatore De Giorgio

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 630

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione di luoghi delle reti ecologiche e interventi ambientali". Impegno della somma di Euro 232.000,00 sul cap. 216630/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di impegnare la somma di € 232.000,00 sul capitolo 216630/2009 (A 109626) (quota anno 2009), in favore della Provincia di Vercelli, per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per la "Riqualificazione di luoghi delle reti ecologiche e interventi ambientali", approvato con D.G.R. n. 4-12839 del 21 dicembre 2009;

– di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità previste all'articolo 4 dell'accordo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R/2002 “Orientamento e disciplina dell'attività del Bol-

lettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente

Giovanni Assandri

Codice DB1010

D.D. 23 dicembre 2009, n. 631

Assegnazione fondi per spese di gestione relative al Titolo I - assegnazioni straordinarie - ai soggetti gestori delle aree protette regionali per l'anno 2009. Impegno della somma complessiva di Euro 48.387,00 sul capitolo 169369/09. Liquidazione della somma di Euro 43.709,60.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di impegnare la somma complessiva di € 48.387,00 sul capitolo 169369/09 (n. ass. 101237) in favore dei soggetti gestori del Sistema regionale delle aree protette così come di seguito ripartita:

a) € 20.000,00 al Comune di Cuneo in qualità di soggetto gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui alla l.r. 19 febbraio 2007, n. 3 istitutiva dell'area protetta per la copertura degli oneri di gestione;

b) € 5.000,00 all'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Bessa ad integrazione dei fondi per le spese di gestione ordinaria in relazione al maggiore onere gestionale determinato dalla realizzazione delle nuove strutture in dotazione;

c) € 3.250,00 all'Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta per l'acquisto di 200 copie del catalogo “Les trésors cachés du Sacro Monte di Orta” a completamento dei fondi assegnati con determinazione dirigenziale n. 572 del 27.11.2009 su impegno delegato dalla Direzione Cultura;

d) € 8.000,00 al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per interventi di gestione forestale;

e) € 5.137,00 all'Ente di gestione del Parco Naturale Val Tronca per la pulizia del torrente Chisone dal legname accumulato da eventi meteorici eccezionali;

f) € 7.000,00 al Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia per la copertura parziale delle spese del taglio della vegetazione invasiva “castagna d'acqua”;

– di stabilire che le somme impegnate per le iniziative relative ai punti c), d), e), e f) siano vincolate alla realizzazione delle iniziative sopra elencate, prevedendo altresì l'obbligo di rendicontazione;

– di liquidare la somma complessiva di € 43.709,60 sul capitolo 169369/09 (n. ass. 101237), ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come di seguito indicato:

a) € 20.000,00 al Comune di Cuneo in qualità di soggetto gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui alla l.r. 19 febbraio 2007, n. 3 istitutiva dell'area protetta per la copertura degli oneri di gestione;

b) € 5.000,00 all'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Bessa ad integrazione dei fondi per le spese di gestione ordinaria in relazione al

maggiore onere gestionale determinato dalla realizzazione delle nuove strutture in dotazione;

c) € 2.600,00 all'Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta per l'acquisto di 200 copie del catalogo "Les trésors cachés du Sacro Monte di Orta" a completamento dei fondi assegnati con determinazione dirigenziale n. 572 del 27.11.2009 su impegno delegato dalla Direzione Cultura;

d) € 6.400,00 al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per interventi di gestione forestale;

e) € 4.109,60 all'Ente di gestione del Parco Naturale Val Tronca per la pulizia del torrente Chisone dal legname;

f) € 5.600,00 al Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia per la copertura parziale delle spese del taglio della "castagna d'acqua";

– di liquidare il saldo alla presentazione della rendicontazione della spesa finale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

Il Dirigente
Giovanni Assandri

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 632

Completamento delle opere idriche connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. Impegno di Euro 5.000.000,00 sul cap. 287441/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

– di impegnare la somma di € 5.000.000,00 sul cap. 287441/2009 (A109522) per la realizzazione delle opere del sistema idrico e fognario comprese nelle "opere connesse" ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

– di provvedere alla liquidazione della somma a favore dei soggetti attuatori degli interventi, citati nelle premesse, ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 633

Programma di interventi sulle infrastrutture elettriche nelle aree ob.2 e/o phasing out relative al DOCUP 1994-96. Posa di cavo interrato sulla linea Stura - Chivasso. Impegno di 800.000,00 Euro sul cap. 285080/2009 a favore di Terna S.p.A.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

– di impegnare a favore di Terna S.p.A. per quanto esposto nelle premesse e per i lavori riguardanti la posa di cavo interrato sulla linea Stura-Chivasso in Comune di Settimo Torinese la spesa di Euro 800.000,00 sul cap.

285080/2009 (A 109496) quota parte della somma impegnata con D.D. n. 592/22 del 22 novembre 2001 e divenuta perente agli effetti amministrativi;

– di liquidare dette somma a favore di Terna S.p.A ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1003

D.D. 23 dicembre 2009, n. 634

Art. 16 della l.r. 42/2000 - Programma di finanziamento interventi di bonifica anno 2000. Presa d'atto della conclusione dell'intervento sul sito n. ord. 80 "Loc. Pedaggera" nel Comune di Capriata d'Orba. Impegno e liquidazione della somma di Euro 131.077,54 sul cap. 285080/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

– di prendere atto della conclusione delle attività di progettazione e bonifica del sito n. ord. 80 "Loc. Pedaggera" nel Comune di Capriata d'Orba, di cui al programma di finanziamento dell'anno 2000, con una spesa a consuntivo pari a euro 961.790,14 come dettagliato in premessa;

– di impegnare in favore del Comune di Capriata d'Orba la somma di Euro 131.077,54 sul cap. 285080/2009 (A. 109496) a saldo del finanziamento assegnato per l'intervento, somma impegnata con D.D. n. 512/22.7 del 22 ottobre 2001 (Impegno n. 5107/2001) e divenuta perente agli effetti amministrativi;

– di autorizzare la liquidazione della somma di cui sopra ad avvenuta adozione del presente provvedimento;

– di registrare un'economia di spesa di Euro 122.769,35 sull'impegno n. 5107/2001 capitolo 26827/2001.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1000

D.D. 23 dicembre 2009, n. 635

Leggi regionali 60/1995 e 28/2002. Impegno in favore dell'A.R.P.A. Piemonte della spesa di Euro 8.000.000,00 sul capitolo 166704/2009 (impegno delegato n. 6106/2009) e della spesa di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 252252/2009 (impegno delegato n. 6109/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

– di impegnare in favore dell'A.R.P.A. Piemonte, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 8.000.000,00 sul capitolo 166704/2009 (impegno delegato n. 6106/2009) e la somma di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 252252/2009 (impegno delegato n. 6109/2009);

– di autorizzare la liquidazione di tali risorse a favore di A.R.P.A. Piemonte ad avvenuta adozione del presente

provvedimento, dando atto che l'erogazione effettiva delle somme impegnate è subordinata alla disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1003

D.D. 23 dicembre 2009, n. 636

Comune di Crescentino (VC). Bonifica area "ex Teksid S.p.A.", Strada del Ghiaro n. 24/26. Accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Società Teksid S.p.A., con sede in Torino, Corso Ferrucci n. 112/A. Importo Euro 426.833,04 (Cod. Anagrafe Reg.le 1939).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di accettare le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte, dalla Società Teksid S.p.A., con sede in Torino, corso Ferrucci n. 112/A mediante presentazione di polizza n. 999.71.679443 del 18 Novembre 2009 con cui la Augusta Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Torino, via Mazzini n. 53 si è costituito fideiussore fino alla concorrenza di € 426.833,04 (comprese maggiorazioni indice ISTAT) per la corretta realizzazione del progetto operativo di bonifica dell'area "ex Teksid S.p.A.", Strada del Ghiaro n. 24/26 approvato dal Comune di Crescentino con determinazione dirigenziale n. 13 del 20 Novembre 2009.

– di stabilire che le garanzie finanziarie saranno svincolate, con restituzione alla Società Teksid S.p.A. dell'originale della fideiussione di cui al punto 1, successivamente all'accertamento di avvenuta realizzazione del progetto in questione, mediante certificazione della Provincia di Vercelli rilasciata ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, territorialmente competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli

Codice DB1000

D.D. 31 dicembre 2009, n. 637

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino per la "Realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido" Impegno di Euro 3.000.000,00 sul cap. 220085/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE

(omissis)
determina

– Di impegnare la somma di 3.000.000,00 di Euro sul cap. 220085/2009 (A.109651), quota anno 2009, in favore della Provincia di Torino e del Comune di Torino per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, approvato con D.G.R. n. 5-12947 del 30.12.2009, riguardante la "Realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido".

– di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità precisate all'art. 4 dell' Accordo.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Codice DB1100

D.D. 17 novembre 2009, n. 1160

D.D. 954 del 06/10/2009. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per la realizzazione di quattro filmati informativi sul PSR 2007-2013 .Restituzione deposito cauzionale di Euro 2.840,00 (cap. 448030/2009).

(omissis)
Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DB1100

D.D. 20 novembre 2009, n. 1183

Affidamento del servizio di modifica dei contenuti del documentario "Il PSR della Regione Piemonte" mediante procedura negoziata ex art. 125 alla ditta Matica Srl - Via Sant'Anselmo 6 - Torino. Impegno di spesa di euro 3.960,00 o.f.c. sul cap. 141029/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di affidare alla ditta Matica Srl Via Sant'Anselmo 6-Torino l'incarico di modificare i contenuti del documentario "Il PSR della Regione Piemonte" e la duplicazione dei DVD come indicato in premessa;

- di impegnare la somma di euro 3.960,00o.f.i. sul capitolo cap. 141029 (UPB DB11011 – Ass. 100727) del Bilancio regionale per l'anno 2009;

- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06 alla stipulazione del relativo contratto che si allega in bozza alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare la liquidazione del servizio a presentazione della fattura previo collaudo da parte del direttore della Direzione Agricoltura.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DB1100

D.D. 24 novembre 2009, n. 1203

Affidamento di un servizio di assistenza tecnica per l'accreditamento del Laboratorio Agrochimico Regionale riguardo ai metodi di analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari. Impegno di spesa di euro 18.000,00 sul cap. 123840/2009.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare il verbale di valutazione delle offerte dal quale risulta idoneo il dr. Paolo Branca (omissis)
- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al dott. Paolo Branca per l'importo di € 18.000,00 oneri fiscali inclusi;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/06 alla stipulazione del relativo contratto, che si allega in bozza alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a tale scopo la somma di € 18.000,00 oneri fiscali inclusi sul cap. 123840 (UPB DB11011 – Ass. 100452) del Bilancio regionale per l'anno 2009;
- alla liquidazione della spesa si provvederà a presentazione di fatture, anche a titolo di acconto in relazione alle singole fasi di fornitura del servizio previo collaudo ai sensi dell'art. 41 della L.R. 8/1984 e s.mi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia

Codice DB1100

D.D. 30 novembre 2009, n. 1249

Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010". Impegno di euro 24.168,00 , di cui 4.311,00 euro sul cap. 208605/2009 (ass. n. 101757) e 19.857,00 euro sul cap. 139319/2009 (ass.n. 100684).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di approvare l'offerta del CSI Piemonte, prot. n. 32279 del 17/11/2009, relativa al progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010", per un importo di € 479.844,00 o.f.i.;

2. di affidare per il 2009 al CSI Piemonte la realizzazione delle attività di "supporto specialistico di materia - lotto 1" per un importo di euro 24.168,00 o.f.i. L'affidamento è subordinato all'acquisizione del parere

di congruità da parte del Settore Sistemi informativi e tecnologie della comunicazione sul progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010";

3. il CSI Piemonte è tenuto ad osservare le condizioni di fornitura previste dal contratto rep. 10446 registrato in data 1/8/2005;

4. di impegnare a favore del CSI Piemonte la somma di 4.311,00 € sul cap. 208605/2009 (ass. n. 101757) e 19.857,00 euro sul cap. 139319/2009 (ass. n. 100684) a copertura della spesa per la realizzazione delle attività di "supporto specialistico di materia - lotto 1" previste nel progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010.";

5. al finanziamento della restante parte del progetto "Censimento generale dell'agricoltura 2010" si farà fronte con le risorse finanziarie che saranno iscritte sui competenti capitoli dei bilanci di previsione 2010 e 2011, in attuazione della DGR n. 32-11356 del 04/05/2009 "Programmi interregionali cofinanziati PIC ex L 499/99 – Approvazione Linee guida e allocazione dotazioni finanziarie".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia

Codice DB1103

D.D. 11 febbraio 2010, n. 134

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), d), e), g) e comma 3. D.G.R. n. 17-10250 del 9/12/2008. Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni, approvato con D.G.R. n. 68-11896 del 28/7/2009. Precisazioni alle istruzioni operative approvate con D.D. n. 696 del 7/8/2009.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 68-11896 del 28/07/2009, ha approvato il "Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni" ai sensi della L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 6, comma 2 e della D.G.R. n. 17-10250 del 09/12/2008.

Con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, di procedere all'approvazione del bando e delle istruzioni operative, all'istruttoria dei progetti, alla loro approvazione, all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei contributi.

Con la Determinazione dirigenziale n. 696 del 07/08/2009 è stato, pertanto, approvato il Bando con le relative istruzioni operative ed è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande.

Il paragrafo 1.1 dell'Allegato A alla citata deliberazione prevede che, in conformità con quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel PSR 2007-2013, non possano beneficiare degli aiuti tra l'altro le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.

Relativamente ai requisiti delle imprese beneficiarie, le istruzioni operative (paragrafo 2.1 dell'Allegato A alla determinazione dirigenziale) aggiungono che "Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla liquidazione del contributo a seguito dell'accertamento finale."

Con circolare del 20/01/2010, prot. 1039/1/DB0500, della Direzione Affari Istituzionali ed Advocatura avente per oggetto "Note illustrative in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)" è stato sottolineato che l'ambito di applicazione del DURC riguarda solo i finanziamenti e le sovvenzioni comunitarie. Inoltre si precisa che la validità del DURC al fine dell'erogazione di benefici è di un mese, tempo entro il quale difficilmente si chiude il procedimento di concessione del contributo.

Si ritiene necessario, pertanto, precisare che ai fini del provvedimento in oggetto, trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei versamenti contributivi riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate successivamente purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito di regolarità contributiva è verificato anche prima dell'accertamento finale e della conseguente liquidazione del contributo.

Tutti gli accertamenti sono effettuati dal personale del Settore Sviluppo Agro-industriale e Distrettuale abilitato all'accesso allo Sportello Unico Previdenziale mediante procedura telematica e non comportano alcun aggravio per le imprese.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l'art. 31, comma 2);

determina

Per le motivazioni indicate in premessa, il paragrafo 2.1 dell'Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 696 del 07/08/2009, relativa al Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni di cui alla D.G.R. n. 68-11896 del 28/07/2009, va inteso nella seguente formulazione che per chiarezza integra le istruzioni operative:

"Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei versamenti contributivi riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito è verificato anche prima dell'accertamento finale e della conseguente liquidazione del contributo.

Tutti gli accertamenti sono effettuati dal personale del Settore Sviluppo Agro-industriale e Distrettuale abilitato all'accesso allo Sportello Unico Previdenziale mediante procedura telematica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DB1504

D.D. 28 ottobre 2009, n. 589

Programma di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunità Rom presenti in Italia. Spesa complessiva euro 480.000,00, di cui euro 288.000,00 con impegno di spesa sul capitolo 147955/2009 a favore della Provincia di Torino.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare la spesa di € 480.000,00 per la realizzazione del programma di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunità Rom; di impegnare la somma di € 288.000,00 sul capitolo 147955 del bilancio regionale 2009 (As.105845), a favore della Provincia di Torino, per la realizzazione del progetto di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunità Rom presenti sul territorio della Provincia stessa, corrispondente al 60% del finanziamento del progetto, così come stabilito dall'accordo con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; alla liquidazione della spesa si provvederà secondo le modalità e i termini previsti dal protocollo di intesa rep. n. 13121 del 04-09-2009; per la restante quota di € 192.000,00 si farà fronte con successivo provvedimento con le risorse iscritte sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R 2002.

Il Direttore
Ludovico Albert

Codice DB1504

D.D. 28 ottobre 2009, n. 590

LR 34/2008, art. 37, comma 1. DGR 43-12187 del 21/09/2009. Interventi a sostegno del reddito di lavoratori licenziati o sospesi in gravi difficoltà economiche. Impegno di spesa a favore della Agenzia Piemonte Lavoro della somma di euro 15.121.000,00 sul cap. 147240/09.

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

vista la DGR 43-12187 del 21 settembre 2009 recante per oggetto: "L.r. 34/2008 e s. m. e i, art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche. Attribuzione risorse a favore della Agenzia Piemonte Lavoro pari ad euro 15.121.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2009, ricomprese nella UPB DB15041, cap. 147240/09";

preso atto che la predetta deliberazione stabilisce modalità e termini per l'erogazione dei citati contributi da corrispondere a titolo di sussidi, ai sensi dell'art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta Regionale con la deliberazione stessa; preso atto, inoltre, che la predetta deliberazione impartisce indirizzi programmatici ed operativi e conferisce alla Agenzia Piemonte Lavoro le risorse per l'effettiva erogazione dei contributi stessi;

vista la DGR 42 – 12102 del 7 settembre 2009 recante per oggetto: "Approvazione del Programma operativo dei Direttori regionali dell'anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale, ex art. 7, L.r. 11/04/2001, n. 7;

e dato atto della necessità di adottare l'impegno di spesa a, favore della Agenzia Piemonte Lavoro, delle risorse necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento stabilito dalla sopra indicata DGR 43-12187 del 21 settembre 2009;

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35: "Legge finanziaria per l'anno 2009";

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011";

vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22: "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009"; preso atto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti dirigenza e personale"; preso atto della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

IL DIRETTORE

conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti dalla Giunta Regionale nella materia oggetto del presente atto con la sopra indicata DGR 43-12187 del 21 settembre 2009;

dato atto dell'istruttoria relativa al presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

determina

Di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma di euro 15.121.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2009, ricompresa nella UPB DB15041, cap. 147240/09 (As. n. 103140) a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, per le finalità stabilite dalla DGR 43-12187 del 21 settembre 2009.

Di dare mandato al competente Settore della Direzione regionale DB15 di liquidare la somma di euro 15.121.000,00 impegnata dal presente provvedimento, in quote parte su richiesta della Agenzia Piemonte Lavoro, così come stabilito dalla DGR 43-12187 del 21 settembre 2009, per l'esercizio dei compiti a questa affidati.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

Il Direttore
Ludovico Albert

Codice DB1804

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1362

Realizzazione della mostra "La Sindone e i luoghi della fede in Piemonte". Spesa euro 3.000,00 (cap. 128095/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, la realizzazione della mostra fotografica "La Sindone e i luoghi della fede in Piemonte", promossa e organizzata dalla Società Realy Easy Star di Torino, che verrà presentata nel 2010 presso il Palazzo d'Oria Ciriè e la Chiesa di San Secondo a Cortazzone,

- di autorizzare la spesa di € 3.000,00 (o.f.i.), da liquidare alla Società Realy Easy Star di Torino, su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile di Settore competente, a conclusione dell'iniziativa.

Alla spesa complessiva di €. 3.000,00 (o.f.i.), si fa fronte con impegno sul cap. 128095 (a. 100533) del bilancio per l'anno 2009.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1804

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1378

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Assegnazione di contributi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni a sostegno di iniziative dedicate alla Cultura della Convivenza civile, della Memoria e della Resistenza. Spesa complessiva di Euro 17.000,00. Impegno di spesa di Euro 11.000,00 Capitolo 182843/2009.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le finalità e con le motivazioni in premessa illustrate, nell'ambito dei programmi regionali dedicati ad iniziative riguardanti la *Cultura della convivenza civile, della Memoria e della Resistenza* e, ulteriormente, nell'ambito degli accordi istituzionali tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per la predisposizione

delle iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”, l’assegnazione, per l’anno 2009, di un contributo di Euro 5.000,00 all’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino per l’allestimento della Mostra “*A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947*”, promossa dall’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, da realizzarsi presso la sede dell’Archivio di Stato e di un contributo di Euro 12.000,00 alla Comunità Ebraica di Torino, per l’allestimento dello spettacolo “*La trasparenza della parola*”, da tenersi presso il Teatro Ragazzi di Torino, per un ammontare complessivo di Euro 17.000,00;

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento dei contributi ai soggetti beneficiari, a cui provvederà il Dirigente competente, secondo le modalità di seguito illustrate.

- Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino:

- un anticipo, di Euro 2.500,00, pari al 50% dell’importo complessivamente assegnato, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;

- il restante 50%, di Euro 2.500,00, a saldo, ad iniziative svolte e concluse, dietro presentazione dell’idonea rendicontazione, secondo i criteri e le modalità indicate nella Determinazione n. 1139/DB1800 del 18 novembre 2009 “D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009. Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport. Applicazione dell’art. 6 (comma 2)”;

- Comunità Ebraica di Torino:

- un anticipo, di Euro 6.000,00, pari al 50% dell’importo complessivamente assegnato, dando mandato a FinPiemonte S.p.A. di liquidare tale quota di contributo, autorizzando il prelievo delle risorse occorrenti dal fondo di anticipazione di cui alla DGR n. 68-6089 del 4 giugno 2007 e in conformità alla convenzione repertoriata al n. 12566 del 19 luglio 2007; il beneficiario dovrà impiegare la procedura telematica messa a punto all’uopo da CSI-Piemonte al fine di ottenere tale anticipo;

- il restante 50%, di Euro 6.000,00, a saldo, ad iniziative svolte e concluse, previa presentazione dell’idonea rendicontazione, secondo i criteri e le modalità indicate nella Determinazione n. 1139/DB1800 del 18 novembre 2009 “D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009. Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport. Applicazione dell’art. 6 (comma 2)”;

- di fare fronte alla spesa di Euro 17.000,00, relativa ai beneficiari sopraindicati come di seguito indicato:

- per Euro 6.000,00, pari all’anticipo del 50% del contributo a favore della Comunità Ebraica di Torino, mediante stanziamento di cui al capitolo 182843/09 (a. n. 103100) ad incremento del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19 giugno 2007, a favore di FinPiemonte S.p.a., Torino e dando mandato a FinPiemonte S.p.a. di liquidare tale quota di contributo;

- per Euro 5.000,00, a favore dell’Associazione Museo

Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino mediante stanziamento di cui al capitolo 182843/09 (a. n. 103100), demandando a successivo provvedimento l’impegno della restante somma di Euro 6.000,00, spettante a saldo alla Comunità Ebraica di Torino.

I contributi assegnati con il presente atto sono vincolati alla realizzazione delle iniziative sopra specificate. Eventuali variazioni ai programmi approvati, con le relative motivazioni e la richiesta di autorizzazione, vanno presentate dal beneficiario in via preventiva al Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico, che decide in merito entro trenta giorni. Variazioni non autorizzate ai programmi approvati potranno comportare la rideterminazione o la revoca del contributo assegnato.

È fatto obbligo ai beneficiari di cui sopra di indicare nel materiale promozionale e di comunicazione relativo alle manifestazioni celebrative, su cui insiste l’assegnato contributo L.R. 58/78, la dicitura “Con il contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 58/78”. Detto obbligo concerne il materiale promozionale e di comunicazione predisposto dai beneficiari successivamente alla notifica del contributo.

Alla spesa complessiva di Euro 17.000,00 si fa fronte:

- per la somma di Euro 11.000,00 mediante impegno con i fondi disponibili sul cap. 182843/09 (a. n. 103100);

- per la somma di Euro 6.000,00, pari al saldo del contributo assegnato alla Comunità Ebraica di Torino, demandando a successivo provvedimento l’impegno di tale somma.

Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ad avvenuta piena conoscenza della Determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1387

Bandi regionali per le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia approvati con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegati A e B). Spesa complessiva di Euro 6.200.000,00 (Bando allegato A - euro 2.000.000,00 cap. 187631/2009; Bando allegato B - euro 2.000.000,00 cap. 223105/2009 ed euro 2.200.000,00 cap. 291201/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno di spesa complessivo di Euro 6.200.000,00 ri-

partito come segue:

euro 4.200.000,00 per interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio culturale (Bando Allegato B alla D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009) facendo fronte per euro 2.000.000,00 con le risorse finanziarie di cui al capitolo 223105/2009 (A. n. 101955) e per euro 2.200.000,00 con le risorse finanziarie di cui al capitolo 291201/2009 (A. n. 102999);

euro 2.000.000,00 per iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica (Bando Allegato A alla D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009) facendo fronte con le risorse finanziarie di cui al capitolo 187631/2009 (A. n. 101563);

- di demandare a successivi provvedimenti l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle tipologie di attività e di intervento ammessi a contributo e dei relativi importi;

- di disporre che alla liquidazione dei contributi si procederà secondo quanto stabilito dai Bandi approvati con la D.G.R. n. 33-12178 del 21 settembre 2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Daniela Formento

Codice DB1801

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1389

Servizio Bibliotecario Nazionale: interventi di catalogazione bibliografica. Spesa di euro 12.200,00 (cap. 291201/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, ed in applicazione dei criteri di cui alla citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004, l'assegnazione di contributi per interventi di catalogazione del materiale bibliografico nel Servizio Bibliotecario Nazionale per un ammontare complessivo di € 24.400,00 come illustrato nella seguente tabella:

Ente beneficiario	Città	Prov.	Contributo assegnato	Acconto 50%
Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza	Torino	TO	€ 8.600	€ 4.300
Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S.	Torino	TO	€ 13.400	€ 6.700
Club Alpino Italiano	Torino	TO	€ 2.400	€ 1.200
Totale			€ 24.400,00	€ 12.200,00

- di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa, un impegno di spesa pari ad € 12.200,00 quale totale degli acconti, equivalenti al 50% dei contributi assegnati come indicato nella colonna "acconto 50%";

- di liquidare la somma complessiva di € 12.200,00, ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa;

- di provvedere con successivo atto, per ciò che concerne la restante somma di € 12.200,00, pari al totale dei saldi, equivalenti al restante 50% dei contributi assegnati, alla formalizzazione dell'impegno di spesa relativo ai saldi, previo accertamento delle disponibilità finanziarie.

I saldi saranno liquidati con le modalità previste dalla citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004.

La spesa complessiva di € 12.200,00 trova copertura per con le risorse disponibili sul cap. 291201/2009 (Ass. n. 102999).

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002 ("Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte").

Il Direttore
Daniela Formento

Codice DB1804

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1395

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Terzo Programma di interventi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di attività espositive di rilievo regionale. Spesa complessiva di euro 804.000,00. Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.a. (Conv. n. 12566 del 19 luglio 2007). Impegno di spesa di euro 402.000,00 (cap. 182843/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le finalità e con le motivazioni in premessa illustrate, l'assegnazione di contributi, per l'anno 2009, per la realizzazione di attività espositive di rilevanza regionale, agli Enti e Associazioni di cui all'Allegato A della presente determinazione, della quale costituisce parti integrante e sostanziale, per l'importo e le attività a fianco di ciascuno indicati, per un ammontare complessivo di Euro 804.000,00;

- di dare atto che l'Allegato A comprende i soggetti, sia pubblici sia di diritto privato (con l'esclusione degli Enti pubblici territoriali), beneficiari di un contributo di importo pari o superiore a Euro 10.000,00, per una somma complessiva di Euro 804.000,00, di cui Euro 402.000,00 insistono sul fondo di anticipazione di cui alla D.G.R. n. 68-6089 del 4 giugno 2007 e in conformità alla convenzione stipulata con FinPiemonte S.p.A. e repertoriata al n. 12566 del 19 luglio 2007;

- di fare fronte alla spesa di Euro 804.000,00 relativa ai beneficiari di cui all'Allegato A:

per Euro 402.000,00, pari all'anticipo del 50% dei contributi, con lo stanziamento di cui al capitolo 182843 del bilancio regionale 2009 (a. n. 103100) ad incremento del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19 giugno 2007, a favore di FinPiemonte S.p.A., Torino e dando mandato a FinPiemonte S.p.A. di liquidare tale quota di contributo;

- per Euro 402.000,00 demandando a successivo provvedimento l'impegno della somma a saldo a favore dei soggetti identificati.

Ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa il Dirigente competente provvederà a:

- liquidare a FinPiemonte S.p.A. la somma di 402.000,00, pari al 50% dei contributi complessivi di cui all'Allegato A, ad incremento del fondo di anticipazione di cui alla D.G.R. n. 68-6089 del 4 giugno 2007 e in conformità alla convenzione repertoriata al n. 12566 del 19 luglio 2007;

- dare disposizione a FinPiemonte S.p.a. di provvedere al corrispondente pagamento degli anticipi in favore dei soggetti inclusi nell'Allegato A, i quali dovranno altresì impiegare la procedura telematica messa a punto all'uopo da CSI-Piemonte.

La liquidazione a conguaglio del contributo assegnato avverrà a seguito della presentazione, da parte dei soggetti inclusi nell'approvato Programma, della rendicontazione afferente le manifestazioni svolte, corredata di relazione illustrativa, rassegna-stampa (se pertinente alla natura delle iniziative realizzate) e bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo andrà assunto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e redatto sull'apposita modulistica predisposta dal Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico.

Per ottenere il versamento dell'intero contributo assegnato, il bilancio consuntivo dovrà attestare spese sostenute per un importo pari ad almeno il doppio del contributo stesso. Alle spese complessivamente sostenute dovranno corrispondere, per un importo pari almeno al contributo regionale assegnato, documenti fiscalmente validi esplicitamente riferiti al beneficiario (fatture e ricevute fiscali); alla parte eccedente di spese potranno corrispondere anche altri giustificativi di spesa, inclusa un'eventuale quota di spese generali non documentabili non eccedente il 10% del totale delle spese e nel limite di Euro 10.000,00.

Il contributo potrà superare la quota del 50% delle spese rendicontate nel caso dell'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani di Torino e per l'Associazione In Turin di Torino, (cfr. DD.GG.RR. n. 39-3133 del 12 giugno 2006 "Approvazione del Programma di attività 2006-2008 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo"), poiché in entrambi i casi la Regione Piemonte si configura come ente copromotore delle iniziative.

I beneficiari dovranno esporre tra le entrate l'importo dell'intero contributo regionale assegnato nonché le

somme proprie o provenienti da terzi. Saldi contabili che espongono un utile di esercizio comporteranno la rideeterminazione del contributo, con decurtazione o non liquidazione del saldo ed eventuale richiesta in restituzione, parziale o totale, delle somme già erogate a titolo di anticipo.

Il bilancio consuntivo che presenti un totale di spese corrispondente a una percentuale pari o inferiore all'80% del totale delle spese esposto nel bilancio preventivo va obbligatoriamente accompagnato da una relazione finanziaria che illustri le motivazioni del divario tra le spese previste e quelle sostenute. Sulla base di tali motivazioni, la Regione Piemonte potrà confermare il contributo assegnato ovvero rideterminarlo o revocarlo, con la contrazione o la non liquidazione della quota a saldo e con il recupero parziale o totale delle somme erogate a titolo di anticipazione.

Alla liquidazione del saldo provvederà il Dirigente competente. Resta facoltà di questa Direzione effettuare verifiche a campione o mirate sia sullo svolgimento delle attività sostenute dal contributo sia sulla rispondenza della rendicontazione alla documentazione contabile conservata agli atti dei beneficiari.

Il contributo è vincolato alla realizzazione delle iniziative descritte nell'Allegato A. Eventuali variazioni ai programmi approvati, con le relative motivazioni e la richiesta di autorizzazione, vanno presentate dal beneficiario in via preventiva al Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico, che decide in merito entro trenta giorni. Variazioni non autorizzate ai programmi approvati potranno comportare la rideeterminazione o la revoca del contributo assegnato.

È fatto obbligo ai beneficiari di cui all'Allegato A di indicare nel materiale promozionale e di comunicazione relativo alle manifestazioni celebrative, su cui insiste l'assegnato contributo L.R. 58/78, la dicitura "Con il contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 58/78". Detto obbligo concerne il materiale promozionale e di comunicazione predisposto dai beneficiari successivamente alla notifica del contributo.

Alla spesa complessiva di Euro 804.000,00 si fa fronte:

- per la somma di Euro 402.000,00 mediante impegno con i fondi disponibili sul cap. 182843/09 (a. n. 103100);

- per la somma di Euro 402.000,00, pari al saldo dei contributi complessivi di cui all'Allegato A, demandando a successivo provvedimento l'impegno di tale somma a favore dei soggetti identificati nell'allegato stesso.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Allegato

Allegato A
Anno 2009 LR 58/78 art.7
Programma annuale di contributi per Attività Espositive

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO	COMUNE SEDE	PROV	ATTIVITA' AMMESSA A CONTRIBUTO	SEDE DELL'INIZIATIVA	CONTRIBUTO ASSEGNATO DI CUI *, **	(*) ANTICIPO 50% liquidabile da FINPIEMONTE	(*) SALDO 50% a carico della Regione Piemonte, impegnato con successivo atto dirigenziale	IRES
TORINO E PROVINCIA								
Associazione Beni Culturali Italia	Torino	TO	Volver	Torino	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SI
	Settimo T.se			La Giardinera, Settimo T.se				
2 Associazione CASARTAC	Torino	TO	Programma culturale 2009 Cavalieri di stelle. Sotto la cupola del cielo	Politecnico di Torino	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	NO
3 Associazione Culturale Inturin	Torino	TO			€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	NO
	Torino			Fondazione Artevision, TO	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	NO
4 Associazione Culturale Koine	TORINO	TO	Internazionale d'arte LGBT		€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
Associazione Culturale Ladiesbela	Torino	TO	Clueless. Strategie di sottile resistenza	Antichi Chiostri, TO	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
Associazione Culturale Passepartout	Torino	TO	Alexandra Kawiat "RITA"	Inbiacheria del Vajro, Chieri	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
	Torino			Torino	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
7 Associazione DIOGENE	Pinerolo	TO	Bivacco Urbano, II ed.	En plain air, Pinerolo	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
8 Associazione En Plein air	Chivasso	TO	Programma culturale 2009	Sala polivalente, Comune di Omegna	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
9 Associazione Galileo Ferraris	Torino	TO	Geishae Samurai: amore e guerra nell'antico Giappone	territorio piemontese	€ 78.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	SI
10 Associazione Mononoke	Torino	TO	Sicuramente donna	Rete nazionale	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	NO
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani	Rivarolo	TO	Banca dati Giovani Artisti Torino Piemonte	Centro storico di Rivarolo	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	NO
Associazione Turistica Pro Loco di Rivarolo	Torino	TO	S.O.S. Patrimonio Culturale Immateriale - Rivarolo...come eravamo	Circolo degli Artisti, TO	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	NO
13 Circolo degli Artisti		TO	Programma culturale 2009		€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	NO

Allegato A
Anno 2009 LR 58/78 art.7
Programma annuale di contributi per Attività Espositive

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO	COMUNE SEDE	PROV	ATTIVITA' AMMESSA A CONTRIBUTO	SEDE DELL'INIZIATIVA	CONTRIBUTO ASSEGNATO DI CUI *, **	(*) ANTICIPO 50% liquidabile da FINPIEMONTE	(*) SALDO 50% a carico della Regione Piemonte, impegnato con successivo atto dirigenziale	IRES
14 Cooperativa Sociale Contaminazioni	Borgaro	TO	<i>Identità Fluide</i>	Laboratori di Borgaro T.se	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
15 Fondazione Natale Capellaro	Ivrea	TO	<i>Arte e Tecnologia. Opera- Ambiente</i>	Fondazione Olivetti, TO	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
16 IGAV	Torino	TO	<i>Arte chiama Arte</i>	IIC in Argentina	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
17 ZOO Studio Produzioni	Torino	TO	<i>Attivismo Urbano</i>	Ex chiesa metodista, TO	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SI
18 Cerisa Centro Ricerche di Storia & Archeologia	Cuorgnè	TO	<i>Art Nouveau o Liberty, un'esperienza artistica internazionale</i>	Museo Archeologico del Canavese, Cuorgnè	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	NO
			TOTALI		€ 414.000,00	€ 207.000,00	€ 207.000,00	

Allegato A
Anno 2009 LR 58/78 art.7
Programma annuale di contributi per Attività Espositive

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO	COMUNE SEDE	PROV	ATTIVITA' AMMESSA A CONTRIBUTO	SEDE DELL'INIZIATIVA	CONTRIBUTO ASSEGNATO DI CUI *, **	(*) ANTICIPO 50% liquidabile da FINPIEMONTE	(*) SALDO 50% a carico della Regione Piemonte, impegnato con successivo atto dirigenziale	IRES
	CUNEO							
19 Associazione Culturale AURIATE	Costigliole Saluzzo	CN	Attività culturali diverse e Laboratori per giovani artisti.	Costigliole Saluzzo - Palazzo Sarriod de La Tour	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SI
20 Associazione Culturale Cantiere Identitario	Cuneo	CN	Mostra 100 anni di Futurismo "Vita Futurista. Vivi Futurismo"	Cineese	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
21 Associazione Culturale Giuseppe Morino	Savigliano	Cn	Programma espositivo (n.6 eventi dedicati alle arti visive ed all'editoria) 2009	Cuneo, Savigliano, Borgomanero (No), Vicolungo (No)	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	NO
22 Associazione Culturale Giuseppe Morino	Savigliano	Cn	Mostre: "Beppe Morino", "Umberto Bonetti. Futurismo e aereopittura. Tradizioni e similitudini di montagna: Italia-Albania a confronto.	Biandrate (No) ex teatro comunale; Roddi (Cn) Castello; Tirana Museo civico	€ 85.000,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	NO
23 Associazione Culturale L'Onda	Savigliano	Cn	Programma espositivo 2009 (n. 5 mostre).	Borgomanero e Vicolungo (No)	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	NO
24 Fondazione Peano	Cuneo	Cn	Programma espositivo 2009.	Cuneo -Sala mostre e giardino museale F. Peano	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	NO
	NOVARA							
25 Associazione Culturale Identità e Futuro	Novara	NO	Progetto "Immagine e Arte. Pittori e fotografi del Piemonte"	Trecale, Vicolungo, Bressanone	€ 35.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	NO
	VERBANIA							
26 Associazione Culturale Torino Idea	Torino	TO	Mostra sui Tarocchi: le carte dell'evoluzione	Sale espositiva comunale di Verbania	€ 65.000,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	SI
				TOTALE	€ 390.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 804.000,00	€ 402.000,00	€ 402.000,00	

Codice DB1804

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1396

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7, Terzo Programma di interventi, per l'anno 2009, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di attività espositive di rilievo regionale. Spesa complessiva euro 122.500,00 (cap. 182843/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione dei criteri di cui alla L.r. 58/78 art. 7, il *Programma di contributi per attività espositive – Anno 2009* e l'assegnazione di contributi per un importo complessivo di € 122.500,00 a favore dei soggetti e negli importi di cui all'Allegato "A", parte costitutiva e integrante del presente provvedimento;

- di procedere alla liquidazione, della somma complessiva di € 122.500,00, secondo le seguenti modalità:

1. €. 61.250,00, pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato, a titolo di anticipo e entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa;

2. €. 61.250,00 pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato, a titolo di saldo, vale a dire a iniziative svolte e concluse e entro trenta giorni dalla completa presentazione di idonea rendicontazione;

Entro trenta giorni dalla registrazione dell'impegno di spesa il Dirigente competente provvederà a liquidare ai soggetti inclusi nell'Allegato "A" l'anticipo del contributo nella misura del 50% dell'importo assegnato.

La liquidazione a conguaglio del contributo assegnato avverrà a seguito della presentazione, da parte dei soggetti inclusi nell'approvato Programma, della rendicontazione afferente le manifestazioni svolte, corredata di relazione illustrativa, rassegna-stampa (se pertinente alla natura delle iniziative realizzate) e bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo andrà assunto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciato ai sensi del D.p.r. 445/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e redatto sull'apposita modulistica predisposta dal Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico.

Il Comune di Bene Vagienna (CN), in applicazione dell'art. 4 della L.r. 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni), a integrazione della relazione illustrativa potrà sostituire la rassegna-stampa e il bilancio consuntivo appena indicato con una certificazione, rilasciata dal responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Dal punto di vista finanziario i beneficiari dovranno esporre nel bilancio consuntivo le spese sostenute per un importo pari ad almeno il doppio del contributo assegnato. Alle spese complessivamente sostenute dovranno corrispondere, per un importo pari almeno al contributo regionale assegnato, documenti contabili esplicitamente

riferiti al beneficiario (fatture e ricevute fiscali); alla parte eccedente di spese potranno corrispondere anche altri giustificativi di spesa, inclusa un'eventuale quota di spese generali non documentabili non eccedente il 10% del totale delle spese e nel limite di € 10.000,00.

I beneficiari dovranno invece esporre tra le entrate l'importo dell'intero contributo regionale assegnato nonché le somme proprie o provenienti da terzi.

Il bilancio consuntivo che espone un totale di spese corrispondente a una percentuale pari o inferiore all'80% del totale delle spese esposto nel bilancio preventivo va obbligatoriamente accompagnato da una relazione finanziaria che illustri le motivazioni del divario tra le spese previste e quelle sostenute.

Alla liquidazione del saldo provvederà il Dirigente competente. Resta facoltà di questa Direzione effettuare verifiche a campione o mirate sia sullo svolgimento delle attività sostenute dal contributo sia sulla rispondenza della rendicontazione alla documentazione contabile conservata agli atti dei beneficiari.

Alla spesa complessiva di €. 122.500,00 si fa fronte mediante impegno con i fondi disponibili sul cap. 182843/09 (a. n. 103100) di cui alla DGR n. 22 – 10601 del 19.01.2009;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

Il Direttore

Daniela Formento

Allegato

Allegato A
Anno 2009 LR 58/78 art.7
Programma annuale di contributi per Attività Espositive

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO	COMUNE SEDE	PROV	ATTIVITA' AMMESSA A CONTRIBUTO	SEDE DELL'INIZIATIVA	CONTRIBUTO ASSEGNATO DI CUI *, **	ANTICIPO 50% (*)	SALDO 50% (*)	IRES
TORINO E PROVINCIA								
Associazione AZUL	TORINO		<i>Approdi</i>	Cineporto, Museo Resistenza Fondazione Merz	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	NO
Associazione Casa Museo Famiglia Allaira	Castellamonte	TO	<i>Mostra sull'uso domestico delle terraglie/Mostra della</i>	Castellamonte	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Associazione Cleopatra	TORINO		<i>Dalle viti alle palme: l'arte agricola piemontese nella teraa dei faraoni</i>	Teatro dell'Opera a Kalyoubya (Egitto)	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SI
Associazione Culturale Accademia Pictor	TORINO	TO	<i>Programma culturale 2009</i>	sedì varie	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Associazione Culturale Galleria Folco	TORINO	TO	<i>Premio ItaliaArte</i>	Villa Gualino, TO	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Associazione Culturale L'uovo di struzzo	TORINO	TO	<i>Il fascino discreto dell'oggetto</i>	Palazzo Cuttica di Alessandria	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Associazione Igloo	Torino	TO	<i>Memorie d'acqua</i>	Torino	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	NO
Associazione lucana in Piemonte Carlo Levi	Torino	TO	<i>Programma espositivo annuale</i>	Associazione Carlo Levi, Torino	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	NO
Associazione per la fotografia storica	TORINO	TO	<i>Anselmo Bogetti</i>	Biblioteca Civica Amoretti	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Associazione Turistica Pro Loco di Pertusio	Pertusio	TO	<i>V Mostra Concorso nazionale del Fischietto in terracotta</i>	Pertusio	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
Comune di Avigliana	Avigliana	TO	<i>La terra del fuoco</i>	centro storico Avigliana	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
Comune di Castellamonte	Castellamonte	TO	<i>Mostra della Ceramica</i>	Castellamonte	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
Comune di Chieri	Chieri	TO	<i>Programma culturale 2009</i>	Imbiancheria del Vajro, Polo Tabasso	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	NO
Comune di Torino	Torino	TO	<i>Kermesse Arte Plurale 2009</i>	Torino	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	NO

Allegato A
Anno 2009 LR 58/78 art.7
Programma annuale di contributi per Attività Espositive

Cooperativa Arti Visive 78	TORINO	TO	Trentennale Cooperativa Arti Visive	Palazzo Piozzo, Rivoli	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	NO
FIAF	TORINO	TO	Calendario Mostre 2009	Galleriafiat, TO	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	NO
				TOTALI	€ 84.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	

Allegato A

278

Codice DB1805

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1397

Realizzazione di iniziative di spettacolo per l'anno 2008. Determinazione n. 856 del 20.11.2008. L.R. 58/1978. Revoca del saldo del contributo assegnato all'Associazione Artemusica di Cuneo. Riduzione dell'impegno n. 5743/2008 della somma di euro 10.000,00.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, il saldo di € 10.000,00 del contributo assegnato all'Associazione Culturale Artemusica di Cuneo per la realizzazione della Rassegna concertistica "Itinerari musicali" 2008 concesso con determinazione n. 856 del 20.11.2008;

di ridurre contestualmente di pari importo l'impegno n. 5743/2008.

di stabilire che rimane invariato tutto quanto altro disposto con determinazione n. 856 del 20.11.2008.

Avverso alla presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

- di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'intero contributo, assegnato agli enti locali e destinato alle proprie biblioteche, ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa presso le rispettive tesorerie.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Allegato

Codice DB1801

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1398

Determinazione dirigenziale n. 897 del 24 settembre 2009: Piano contributi 2009 acquisto libri per biblioteche. Integrazione e rettifica per mero errore materiale. Spesa di euro 7.600,00 (cap. 182843/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'integrazione e rettifica del Piano di contributi 2009 per l'acquisto di materiale bibliografico a favore delle biblioteche di ente locale, già approvato con determinazione dirigenziale n. 897 del 24 settembre 2009, secondo la tabella posta in allegato alla presente per costituirne parte integrante, per una spesa complessiva di € 7.600,00;

- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa:

- sul cap. 182843/2009 (ass. n. 103100) la somma complessiva di euro 7.600,00 a favore dei Comuni di cui alla tabella allegata alla presente per costituirne parte integrante, esclusi per mero errore materiale dal Piano contributi 2009 già approvato con determinazione dirigenziale n. 897 del 24 settembre 2009;

Allegato
Integrazione Piano 2009
Acquisto libri biblioteche

Comune richiedente	CAP	Prov	Sistema bibliotecario o ACT di adesione	contr. assegnato	NOTE
GRINZANE CAVOUR	12060	CN	ALBA	700,00	
LA MORRA	12064	CN	ALBA	500,00	
LEQUIO BERRIA	12050	CN	ALBA	300,00	
MAGLIANO ALFIERI	12050	CN	ALBA	0,00	spesa/ab.insuff
MANGO	12056	CN	ALBA	400,00	
MONFORTE	12065	CN	ALBA	0,00	spesa/ab.insuff
MONTA'	12046	CN	ALBA	0,00	spesa/ab.insuff
MONTICELLO D'ALBA	12066	CN	ALBA	600,00	
NARZOLE	12068	CN	ALBA	400,00	
NEIVE	12057	CN	ALBA	300,00	
NOVELLO	12060	CN	ALBA	300,00	
POCAPAGLIA	12060	CN	ALBA	600,00	
RODDINO	12050	CN	ALBA	0,00	spesa com.insuff.
S.STEFANO BELBO	12058	CN	ALBA	400,00	
SANFRE'	12040	CN	ALBA	1.600,00	
SINIO	12050	CN	ALBA	400,00	
SOMMARIVA PERNO	12040	CN	ALBA	700,00	
TREISO	12050	CN	ALBA	300,00	
CASALGRASSO	12030	CN	FOSSANO	100,00	
Tot.				7.600,00	

Codice DB1801

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1400

Determinazione dirigenziale 857 del 21 settembre 2009. Premio nazionale Nati per Leggere. Rettifica per mero errore materiale.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di rettificare, per le motivazioni illustrate in premessa, il dispositivo della determinazione n. 857 del 21 settembre 2009 relativo all'erogazione delle somme a favore della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, quale partecipazione regionale all'organizzazione della prima edizione del premio nazionale Nati per leggere, nel seguente modo:

per euro 22.000,00 a titolo di acconto e per euro 22.000,00 a titolo di saldo;

- di stabilire che rimane invariato tutto quant'altro previsto dalla determinazione n. 857 del 21 settembre 2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002 ("Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte").

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1403

Assegnazione di un contributo integrativo di Euro 270.000,00 a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione Rep. n. 11991 del 22/1/2007 a favore dell'arte contemporanea. Spesa di Euro 135.000,00 (integrazione impegno n. 4555/09 - cap. 182898/09).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 3 della convenzione Rep. n. 11991/2007, la somma di € 270.000,00 a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo quale integrazione del contributo già assegnato con le determinazioni n. 364/2009 e n. 1018/2009 per la realizzazione del programma di attività dell'anno 2009.

- di stabilire che alla spesa di € 270.000,00 si fa fronte secondo la seguente articolazione:

- € 108.000,00 sono impegnati a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del Fondo di Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007 mediante l'integrazione dell'impegno n. 4555/2009 assunto con la Det. 1018/2009 sul capitolo 182898/2009

- € 27.000,00 sono impegnati a favore della Fondazio-

ne Sandretto Re Rebaudengo mediante l'integrazione dell'impegno n. 4555/2009 assunto con la Det. 1018/2009 sul capitolo 182898/2009;

- l'impegno dei rimanenti € 135.000,00 è demandato a successivo provvedimento da assumersi sul corrispondente capitolo del bilancio regionale – esercizio 2010.

- di procedere alla liquidazione del presente contributo, soggetto a I.R.E.S., secondo le seguenti modalità:

- € 108.000,00, pari al 40% del contributo assegnato, saranno liquidati alla Finpiemonte S.p.A. dando mandato di erogare tale somma direttamente alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo quale acconto per l'anno corrente, mediante il prelievo delle risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla sopra citata D.G.R. n. 68-6089 del 4/6/2007 e alla convenzione Rep. n. 12566/2007;

- € 27.000,00, pari al 10% del contributo assegnato, saranno liquidati alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, quale acconto per l'anno corrente;

- il restante 50%, sarà liquidato a saldo, previa presentazione agli uffici regionali di copia del bilancio consuntivo relativo all'anno 2009.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1404

Associazione "Torino Città Capitale Europea": assegnazione di un contributo integrativo di Euro 72.500,00 a sostegno della realizzazione del programma di attività per l'anno 2009. Spesa di Euro 36.250,00 (Cap. 182843/2009) e rinvio impegno di Euro 36.250,00.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 72.500,00 a favore della Associazione Torino Città Capitale Europea quale integrazione del contributo già assegnato con le determinazioni n. 364/2009 e n. 1018/2009 per la realizzazione del programma di attività dell'anno 2009. Il contributo è così destinato:

- € 18.500,00 integrazione al contributo per il progetto Abbonamento Musei per maggiori spese di personale;

- € 19.000,00 integrazione al contributo per il progetto Abbonamento Musei per revisione testi e traduzioni sito internet;

- € 35.000,00 integrazione al contributo per il call

center Numero Verde 800329329

- di stabilire che alla spesa di € 72.500,00 si fa fronte secondo la seguente articolazione:

- € 36.250,00 sono impegnati sul capitolo 182843/2009 – A 103100 - a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del Fondo di Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007;

- € 36.250,00 saranno impegnati a favore della Associazione Torino Città Capitale Europea con un successivo provvedimento amministrativo da assumersi sul corrispondente capitolo del bilancio regionale – esercizio 2010.

- di procedere alla liquidazione del presente contributo, non soggetto a I.R.E.S., secondo le seguenti modalità:

- € 36.250,00, pari al 50% del contributo assegnato, saranno liquidati a favore di Finpiemonte S.p.A. con il mandato a liquidare tale somma direttamente alla Associazione Torino Città Capitale Europea quale acconto per l'anno corrente, autorizzando il prelievo delle risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla sopra citata D.G.R. n. 68-6089 del 4/6/2007 e alla convenzione Rep. n. 12566/2007;

- il restante 50%, sarà liquidato all'Associazione Torino Città Capitale Europea a saldo, previa presentazione agli uffici regionali di una relazione sull'attività svolta e di documentazione contabile comprovante le spese sostenute.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1405

Associazione Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea: impegno e liquidazione del saldo della quota annuale di contributo dovuta dalla Regione Piemonte in qualità di socio fondatore per l'anno 2009. Spesa di Euro 332.019,00 (Cap. 182898/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno della somma di Euro 332.019,00 sul capitolo 182898/2009 (A. 101471) a favore dell'Associazione Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea quale saldo della quota dovuta dalla Regione Piemonte per l'anno 2009 in qualità di socio fondatore pubblico, così come previsto dalla Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1242/2009;

- di liquidare la somma di Euro 332.019,00 all'Asso-

ciazione Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea ad avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

L'importo non è soggetto a I.R.E.S.: l'Associazione "Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea" è tenuta a trasmettere agli uffici regionali copia del proprio bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2009, approvato dall'Assemblea dei Soci a norma di Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore

Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1406

L.R. 26/3/2007, n. 5 "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia". Integrazione delle Det. n. 615/09 e n. 1018/09: assegnazione di un ulteriore contributo a favore del Comitato Italia 150 ad integrazione del patrimonio disponibile, per il conseguimento degli scopi statutari. Spesa di Euro 200.000,00 (Cap. 291201/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 200.000,00 a favore del Comitato Italia 150 quale integrazione del contributo già assegnato con le determinazioni n. 615/2009 e n. 1018/2009 ad incremento del patrimonio disponibile del Comitato, per il perseguimento dei propri fini statutari;

- di stabilire che alla spesa di € 200.000,00 si fa fronte secondo la seguente articolazione:

- € 100.000,00 sono impegnati sul capitolo 291201/2009 – A 102999 - a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del Fondo di Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007;

- € 100.000,00 sono impegnati sul capitolo 291201/2009 – A 102999 a favore del Comitato Italia 150.

- di procedere alla liquidazione del presente contributo, non soggetto a I.R.E.S., secondo le seguenti modalità:

- € 100.000,00, pari al 50% del contributo assegnato, saranno liquidati a Finpiemonte S.p.A. con il mandato di erogare tale somma direttamente al Comitato Italia 150 quale acconto per l'anno corrente, autorizzando il prelievo delle risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla sopra citata D.G.R. n. 68-6089 del 4/6/2007 e alla convenzione Rep. n. 12566/2007;

- il restante 50%, sarà liquidato al Comitato Italia 150 a saldo, previa presentazione agli uffici regionali della documentazione già prevista dalla Det. 615/2009.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1407

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica per la collaborazione istituzionale in materia di supporto tecnico-scientifico alla raccolta organizzata di informazioni sullo stato delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento. Spesa di Euro 25.000,00 sul cap. 182898/09 e rinvio del saldo di Euro 25.000,00.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione e l'allegato tecnico che si allegano alla presente per farne parte integrante, tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica - per la collaborazione istituzionale in materia di "supporto tecnico-scientifico alla raccolta organizzata di informazioni sullo stato delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento finanziati dalla Regione Piemonte, anche in vista dell'adeguamento delle sedi agli standard regionali";

- di assegnare, a titolo di compartecipazione ai costi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e specificate nell'Allegato tecnico alla convenzione, al Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica - un contributo di € 50.000, la cui erogazione sarà cadenzata sulle necessità di spesa delle attività medesime e con le seguenti modalità:

- € 25.000,00 alla firma della convenzione, quale acconto;
- € 15.000,00 a sei mesi dalla firma della presente convenzione, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta nei primi 6 mesi di collaborazione;
- € 10.000,00 a saldo, a conclusione della collaborazione, a seguito della presentazione della relazione finale sulla metodologia adottata e sui risultati conseguiti, così come previsto all'art. 6 della convenzione, e di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute.

- di stabilire che alla spesa di € 50.000,00 si fa fronte secondo la seguente articolazione:

- € 25.000,00 sono impegnati sul capitolo 182898/2009 - a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del Fondo di Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007 (A 101471);

- € 25.000,00 saranno impegnati a favore del Politecni-

co di Torino - Dipartimento di Energetica con un successivo provvedimento amministrativo da assumersi sul corrispondente capitolo del bilancio regionale - esercizio 2010.

- di procedere alla liquidazione del presente contributo, non soggetto a I.R.E.S., secondo le seguenti modalità:

- € 25.000,00, pari al 50% del contributo assegnato, saranno liquidati a favore di Finpiemonte S.p.A. con il mandato di erogare tale somma direttamente al Politecnico di Torino - dipartimento di Energetica quale acconto per l'anno corrente, autorizzando il prelievo delle risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla sopra citata D.G.R. n. 68-6089 del 4/6/2007 e alla convenzione Rep. n. 12566/2007;

- € 15.000,00 saranno liquidati al Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica a sei mesi dalla firma della presente convenzione, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta nei primi 6 mesi di collaborazione;

- i restanti € 10.000,00 saranno liquidati al Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica a saldo a conclusione delle attività, previa presentazione agli uffici regionali della relazione finale sulla metodologia adottata e sui risultati conseguiti, così come previsto all'art. 6 della convenzione, e di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Daniela Formento

Codice DB1803

D.D. 23 dicembre 2009, n. 1408

D.G.R. n. 61-12708 del 30/11/2009 "Approvazione dei bandi per la presentazione di progetti relativi ad attività di valorizzazione e di promozione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte". Spesa di Euro 750.000,00 (cap. 182843/2009) e rinvio dell'impegno di Euro 100.000,00.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno di spesa di Euro 750.000,00 sul capitolo 182843/2009 (A. n. 103100) per il finanziamento dei progetti di valorizzazione e promozione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 61-12708 del 30/11/2009;

- di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l'impegno degli ulteriori Euro 100.000,00 sul corrispondente capitolo di bilancio - esercizio 2010;

- di demandare a successivo provvedimento l'indivi-

duazione dei soggetti beneficiari, dei relativi importi e delle tipologie di intervento a seguito dell'espletamento delle procedure di bando di cui in premessa

- di disporre che all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi si procederà secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/7/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Daniela Formento

Codice DB1904

D.D. 7 ottobre 2009, n. 367

Introito sul cap. 39580/2009 della somma di Euro 11,10 corrispondente all'8% al netto da I.V.A., derivante dalla distribuzione, da parte della Franco Angeli s.r.l. di n. 10 copie della pubblicazione "Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro delle persone svantaggiate".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di incassare sul capitolo n. 39580 dell'esercizio 2009 la somma di € 11,10 corrispondente all'8% al netto da I.V.A. di n. 10 copie della pubblicazione "Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro delle persone svantaggiate".

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1901

D.D. 27 novembre 2009, n. 487

Bando per interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Anno 2007. Progetto "Aprire le porte non basta" Associazione Betel. Introito di Euro 4.336,50.

(omissis)
Il Direttore
Giampaolo Albini

Codice DB1901

D.D. 27 novembre 2009, n. 489

Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali - direzione Generale dell'Immigrazione e Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari regolarmente presenti - Impegno di Euro 26.916,00 sul cap. 179684/09 (ass. n. 101420).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di dare attuazione allo stipulando Accordo tra Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto per l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio regionale;

di impegnare per l'attuazione delle iniziative la quota di cofinanziamento regionale pari a € 26.916,00 sul cap. n. 179684/09 UPB DB 19011 (ass. n. 101420) che verrà assegnata agli Istituti Scolastici individuati in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, riservandosi di impegnare, in un successivo momento, la somma pari a € 273.084,00, assegnata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non appena sarà trasferita sul competente capitolo di bilancio regionale 2010;

di dare mandato al Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti per la messa in atto delle iniziative previste dall'Accordo tra Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - e Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R 2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Codice DB1901

D.D. 30 novembre 2009, n. 490

Offerta di servizi a supporto delle attività di monitoraggio e diffusione risultati nell'ambito del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2". Avviso n. 10/2009 del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno della quota di co-finanziamento regionale, pari a Euro 10.000,00, a favore della S&T Cooperativa Sociale.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)

determina

- di avviare, per le ragioni espresse in premessa, una strutturata attività di monitoraggio elaborazione e diffusione dati, con particolare riferimento ai profili della tipologia dei soggetti beneficiari e dell'azione di unità di strada, specificamente al fine di consentire l'efficace realizzazione dell'azione 15 di progetto "sensibilizzazione e comunicazione rivolta a target specifici" e in generale al fine di mettere "in rete" e rendere costantemente fruibili tali dati e di dare sostegno e orientamento alle scelte politiche e di programmazione dell'ente nella materia in argomento;

- di approvare l'offerta di servizi, pari a € 10.000,00 I.V.A. inclusa, presentata con nota prot. 153/09/AP/pc del 20/11/2009 dalla S&T società cooperativa, affidando alla medesima l'incarico di realizzare i suddetti servizi di supporto per il monitoraggio e la diffusione dei risultati nell'ambito del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2";

- di impegnare la quota di co-finanziamento regionale, pari a € 10.000,00, a valere sul capitolo 116930/09 - assegnazione 103083 - UPB DB15981, I 2009/2540, del Bilancio regionale 2009, a favore della S&T società cooperativa, per la realizzazione dei suddetti servizi di supporto per il monitoraggio e la diffusione dei risultati nell'ambito del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2";

- di procedere alla liquidazione, in soluzione unica, della somma sopra impegnata, dietro presentazione di fatture e riepilogo delle voci di costo attestanti lo svolgimento delle suddette attività.

L'attività dovrà realizzarsi entro il termine di 12 mesi dall'esecutività della presente determinazione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 45 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Codice DB1902

D.D. 30 novembre 2009, n. 491

Erogazione di servizi inerenti il SIRE. Affidamento di incarico al CSI-Piemonte per la manutenzione evolutiva di servizi applicativi utilizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. Impegno di spesa di euro 8.448,00 sul capitolo 208184/2009 (assegnazione 103133).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare l'offerta tecnico-economica di manutenzione evolutiva sviluppo di servizi di aggiornamento automatico delle pagine di "Piemonte Sociale" in particolare per le sezioni Presidi residenziali e semiresidenziali, Cooperative Sociali e Organizzazioni di Volontariato e di affidare allo stesso l'esecuzione delle attività in essa previste per un importo pari ad Euro 8.448,00 o.f.i.

- di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di Euro 8.448,00 sul cap. 208184/2009 che presenta la necessaria disponibilità (assegnazione 103133);

- di dare atto che i rapporti con il CSI-Piemonte risultano regolati dal contratto quadro per la gestione del Sistema Informativo Regionale e l'erogazione dei relativi servizi", Rep. n. 12605 del 31 luglio 2007

- di provvedere a liquidare le somme impegnate a seguito di presentazione di regolari fatture.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1901

D.D. 30 novembre 2009, n. 492

Interventi di accoglienza e accompagnamento per rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale. Impegno di Euro 378.144,94 sul cap. 179684/09 (assegnazione n. 101420).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza e all'accompagnamento di persone richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale presentati dai Comuni titolari di progetti del Sistema Protezione Rifugiati (SPRAR) o da altri Enti locali e del privato sociale;

di impegnare a questo fine, per le ragioni espresse in premessa e in coerenza con il Piano Regionale Integrato dell'Immigrazione, triennio 2007-2009 approvato con D.C.R. n. 207-33457 del 22/7/2008, la somma complessiva di € 378.144,94;

di demandare al Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la valutazione dei progetti, l'individuazione dei beneficiari e l'emanazione di successivi provvedimenti per l'assegnazione della suddetta somma;

All'impegno di € 378.144,94 si fa fronte con l'assegnazione di bilancio n. 101420 UPB DB19011 sul cap. 179684/09.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza,

secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali). La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Codice DB1903

D.D. 30 novembre 2009, n. 493

L.R. 1/2004, art. 37 - Promozione della rete dei servizi per gli anziani - Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie. Impegno di Euro 163.912,52 (Cap. 216417/2009 - Ass. n. 103102)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di assegnare ai soggetti beneficiari, quali: Comuni singoli o associati, Aziende Sanitarie Locali, Consorzi socio-assistenziali, Enti assistenziali pubblici (IPAB), Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni), Enti religiosi, Cooperative sociali, i contributi oggetto del programma di finanziamento disposto con DGR n. 37-10235 dell'1/12/2008 per la realizzazione e l'adeguamento di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF), secondo le modalità ed i criteri indicati nella su citata deliberazione;

- di impegnare la somma di Euro 163.912,52 sul Cap. 216417/2009 (ass. n. 103102), al fine di dare attuazione alla deliberazione n. 37-10232 del 1/12/2008, come meglio illustrato in premessa;

- di rinviare a successivi atti l'impegno delle restanti somme.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Erierto Naddeo

Codice DB1900

D.D. 30 novembre 2009, n. 494

Impegno e liquidazione all'I.N.P.S. della somma di euro 146.833,00 sul cap. 144946/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di impegnare la somma di euro 146.833,00 sul capitolo 144946/2009 (assegnazione n. 100785) e di liquidare la somma stessa all'I.N.P.S., con emissione di fattura da parte dell'I.N.P.S. stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 30 novembre 2009, n. 495

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori. Assegnazione ed erogazione del contributo per sostenere gli oneri finanziari relativi all'anno 2008 concernenti la sostituzione del personale a tempo indeterminato, assente per congedi parentali strettamente collegati alla maternità. Impegno n. 3549 - cap. n. 171691/09 dell'UPB DB 19041 (Ass. n. 101278).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di provvedere, per le considerazioni indicate in premessa ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 della Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 e dall'art. 40 della Legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle DD.G.R. n. 38-6501 del 23/07/2007 e n. 31-8906 del 04/06/2008, all'assegnazione della quota complessiva pari ad Euro 682.602,52 a favore delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – IPAB, di seguito elencate, che hanno presentato domanda per le spese sostenute inerenti la sostituzione del personale che, nell'anno 2008, ha usufruito di congedi parentali strettamente collegati alla maternità:

- Casa di Riposo "SS. Antonio e Caterina" di Boscomarengo (AL) Euro 2.172,94

- Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato (AL) Euro 16.600,00

- Opera Pia "Paravidini" di Roccagrimalda (AL) Euro 8.771,84

- Casa di Riposo della Città di Asti Euro 12.563,42

- Casa di Soggiorno "San Giuseppe" di Castelnuovo Don Bosco (AT) Euro 33.740,67

- Casa di Riposo "Cassinelli ved. Tirone" di Montafia d'Asti (AT) Euro 11.711,23

- Ospedale Ricovero "F. Arnaldi" di Montechiaro d'Asti (AT) Euro 15.840,00

- Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio (AT) Euro 8.157,10

- Istituto "Belletti Bona-Centro Socio Sanitario Polivalente" di Biella Euro 83.404,09

- Infermeria "Cesare Vercellone" di Cavaglià (BI) Euro 38.479,43

- Opere Ass.li Unif. "Mons. Calandri" di Boves (CN) Euro 4.398,90

- Ospedale – Ricovero "P. Toso" di Canale (CN) Euro 28.300,00

- Ospedale "S. Antonio" di Caraglio (CN) Euro 2.315,00

- Istituto “San Camillo” di Centallo (CN) Euro 56.208,08
- Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Mondovì (CN) Euro 29.750,80
- Casa di Riposo “Farinasso” di Monticello d’Alba (CN) Euro 1.818,90
- Istituto Assistenziale “Beata Vergine di Hall” di Murazzano (CN) Euro 8.533,76
- Ospedale di Carità ed Ospizio Invalidi di Paesana (CN) Euro 28.762,48
- Ospedale “San Chiaffredo” di Revello (CN) Euro 30.769,21
- Soggiorno per Anziani di Trinità (CN) Euro 17.992,00
- Centro Servizi per Anziani “San Michele Arcangelo” di Cameri (NO) Euro 16.469,53
- Ospedale Cronici “Fondazione Quaranta” di Carignano (TO) Euro 34.717,67
- Piccola Casa “Sacra Famiglia” di Gassino (TO) Euro 43.846,40
- Pro Infantia Derelicta di Torino Euro 4.865,18
- Casa Benefica di Torino Euro 3.403,70
- Centro Servizi Socio – Assistenziali e Sanitari di Vigone (TO) Euro 36.608,90
- Opera Pia “Dr. Domenico Uccelli” di Cannobio (VB) Euro 31.638,47
- Casa per Anziani di Varzo (VB) Euro 12.320,00
- Casa di Riposo “Greppi” di Caresana (VC) Euro 23.638,71
- Infermeria. “S. Antonio Abate” di Trino (VC) Euro 3.624,40
- Casa di Riposo di Vercelli Euro 31.179,71

Totale Euro 682.602,52

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 30 novembre 2009, n. 496

Trasferimento di risorse finanziarie all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il Servizio Civile per il finanziamento di progetti di servizio civile nella Regione Piemonte - Impegno di euro 500.000,00 sul cap. 144230/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di impegnare la somma di euro 500.000,00 sul cap. n. 144230/2009 “Trasferimento fondi per la realizzazione di progetti di servizio civile” (assegnazione n. 107507);
- di trasferire la somma predetta all’Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il Servizio Civile, per le finalità e secondo i criteri indicati nella DGR n. 59-12706 del 30 novembre 2009;

- di liquidare il 75% della somma predetta, pari a euro 375.000,00 quale anticipo al fine di consentire l’avvio dei progetti;

- di provvedere al saldo al termine dei progetti, sulla base di un consuntivo relativo ai costi effettivamente sostenuti per i progetti ammessi a finanziamento, predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, gestore del Fondo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1903

D.D. 1 dicembre 2009, n. 498

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Arona (NO) - Lavori di: "nuova realizzazione asilo nido comunale" - Ubicazione intervento: Comune di Arona (NO) - Progetto definitivo euro 925.000,00 - Importo ammesso a contributo euro 811.100,70 - Concessione contributo regionale euro 520.000,00.

(omissis)
Il Dirigente
Eriberio Naddeo

Codice DB1902

D.D. 4 dicembre 2009, n. 499

Attribuzione alle Province delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli uffici provinciali di pubblica tutela. Assegnazione ed erogazione di euro 739.531,16 già impegnati sul capitolo 153157/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di assegnare ed erogare la somma di € 739.531,16. – già impegnata con la determinazione n. 348 del 30 settembre 2009, sul capitolo 153157/2009 (assegnazione n. 1006942) – a favore delle Province, per garantire l’operatività degli uffici provinciali di pubblica tutela, in base alla seguente ripartizione:

Provincia di Alessandria	€ 105.647,31
Provincia di Asti	€ 52.823,65
Provincia di Biella	€ 52.823,65
Provincia di Cuneo	€ 88.039,43
Provincia di Novara	€ 52.823,65
Provincia di Torino	€ 281.726,16
Provincia di Vercelli	€ 52.823,65
Provincia Verbano Cusio-Ossola	€ 52.823,65

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 4 dicembre 2009, n. 500

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Soggiorno Borsalino Centro Servizi Polifunzionali per la Terza Età (Cod. NZ 02041) con sede in Alessandria - C.so Lamarmora n. 13 - accreditato alla classe IV dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Soggiorno Borsalino Centro Servizi Polifunzionali per la Terza Età (Cod. NZ02041), con sede legale in Alessandria - C.so Lamarmora n. 13 - per le sedi e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 4 dicembre 2009, n. 501

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Azimut Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Alessandria - Spalto Gamondio n. 55 - accreditato alla classe IV dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Azimut Cooperativa Sociale a r.l. (Cod. NZ03893), con sede legale in Alessandria - Spalto Gamondio n. 55 - per le sedi e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o

dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1903

D.D. 4 dicembre 2009, n. 502

Residenza Sanitaria Assistenziale "Latour" sita in Moncalieri - strada Revigliasco n. 7 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 5. Recepimento verbale di sopralluogo.

(omissis)
Il Dirigente
Eriberio Naddeo

Codice DB1903

D.D. 4 dicembre 2009, n. 503

Residenza Sanitaria Assistenziale "Madonna Dorotea" sita in Bioglio - via Rovella n. 14 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale BI. Recepimento verbale di sopralluogo.

(omissis)
Il Dirigente
Eriberio Naddeo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 504

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal M.I.R. - Movimento Internazionale per la Ri-conciliazione - con sede in Via Garibaldi, 13 - Torino, accreditato alla 4^ classe dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal M.I.R. (NZ00942) Via Garibaldi, 13 – Torino, per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 505

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presen-

tata dal Comune di Gattinara, con sede in Corso Valsesia 119 - Gattinara (VC), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Gattinara (NZ00332) Corso Valsesia, 119 – Gattinara (VC), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 506

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dall'ente PRO NATURA ONLUS, con sede in Via Pastrengo, 13 - Torino, accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Pro Natura Onlus (NZ00902) Via Pastrengo, 13 – Torino, per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 507

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Viguzzolo, con sede in Via Roma, 9 - Viguzzolo (AL) - accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Viguzzolo (NZ02681) Via Roma, 9 – Viguzzolo (AL), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 508

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Castellazzo Bormida, con sede in Via XXV Aprile, 44 - Castellazzo Bormida (AL), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Castellazzo Bormida (NZ02746) Via XXV Aprile, 44 – Castellazzo Bormida (AL), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 509

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dall'ente Cooperativa Sociale Solidarietà Quattro, con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dalla Cooperativa Sociale Solidarietà Quattro (NZ01850) Via Giovanni XXIII, 2 – Carmagnola (TO), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 510

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Mancato accoglimento della richiesta di accreditamento presentata dall'ente Fondazione Academia Montis Regalis (NZ05229) con sede in Via Fratelli Gallo, 3 - Mondovi' (CN).

(omissis)
Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 11 dicembre 2009, n. 511

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Iscrizione all'albo, sez. A), classe 3^a, dell'Ente En.A.I.P. Piemonte (NZ05496) con sede legale in Torino, Via del Ridotto n. 5.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accreditare l'Ente En.A.I.P. Piemonte (NZ05496) con sede legale in Torino, Via del Ridotto n. 5, alla 3^a classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Le sedi e le figure accreditate all'Albo sono elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1901

D.D. 14 dicembre 2009, n. 512

D.G.R. n. 35 - 6125 dell' 11.06.2007 " Criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane ed alle Comunità Collinari della Regione Piemonte per l'attivazione di un progetto in materia di servizio civico volontario delle persone anziane". Revoca del contributo concesso al Comune di Occhieppo Inferiore (BI)

(omissis)
Il Dirigente
Paolo Piazzano

Codice DB1901

D.D. 14 dicembre 2009, n. 513

D.G.R. n. 35-6125 dell'11.06.2007 "Criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane ed alle Comunità Collinari della Regione Piemonte per l'attivazione di un progetto in materia di servizio civico volontario delle persone anziane". Revoca del contributo concesso al Comune di Carmagnola (TO) de euro 4.675,20 e riduzione dell'impegno n. 3990/2007.

(omissis)
Il Dirigente
Paolo Piazzano

Codice DB1904

D.D. 15 dicembre 2009, n. 514

Integrazione determina n. 495 del 30/11/2009 - Assegnazione ed erogazione contributo alle IPAB che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori concernenti la sostituzione del personale in congedo nell'anno 2008 per maternità. Impegno n. 3549 - cap. n. 171691/09 del'UPB DB 19041 (Ass. n. 101278).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di provvedere, per le considerazioni indicate in premessa, ad integrare la determinazione n. 495 del 30 novembre 2009 assegnando la quota complessiva di € 14.759,67 all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Maurizio Muller" con sede in Verbania Intra (VB) per sostenere le spese inerenti la sostituzione del personale a tempo indeterminato, direttamente dipendente dall'Ente, che nell'anno 2008 ha usufruito di congedi parentali strettamente collegati alla maternità.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dell'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1901

D.D. 16 dicembre 2009, n. 515

L.R. 45/95 anno 2007 - Introito di Euro 5.756,76 dal Comune di Sommariva del Bosco.

(omissis)
Il Direttore
Giampaolo Albini

Codice DB1903

D.D. 17 dicembre 2009, n. 516

L.R.23 aprile 2007,n. 9 - D.G.R. n. 31 -61280 del 18 giugno 2007 - Comune di Baceno (VB) - Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" - Ubicazione intervento: Comune di Baceno - Progetto esecutivo euro 272.000,00 - Importo ammesso a contributo euro 207.364,80 - Concessione contributo regionale rideterminato euro 107.829,70.

(omissis)

Il Dirigente

Eriberio Naddeo

Codice DB1903

D.D. 17 dicembre 2009, n. 517

L.R. n. 22/90 art. 3 - D.G.R. n. 25-6772 del 29.07.02 - Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) - A.S.L. NO - Finanziamento presidi socio-assistenziali - Lavori di: "Ristrutturazione ex asilo per realizzazione Comunità Familiare" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 170.689,01.

(omissis)

Il Dirigente

Eriberio Naddeo

Codice DB1903

D.D. 17 dicembre 2009, n. 518

L.R. 43/97 - D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997 - Opera Pia "Avv. Lorenzo Cavalli" di Carmagnola (TO) - A.S.L. TO5 - Lavori di "Restauro e ristrutturazione di edificio per la realizzazione di un Centro Diurno con nucleo 10 p.l. di residenzialità notturna in Carmagnola (TO)" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 413.165,52 e riduzione dell'impegno n. 1432/00.

(omissis)

Il Dirigente

Eriberio Naddeo

Codice DB1903

D.D. 17 dicembre 2009, n. 519

L.R. 43/97 - D.G.R. n. 34-23400 del 9.12.1997 - Impresa Rosso di Torino - A.S.L. TO5 - Lavori di "Ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di una R.A.F. 20 p.l. in Moncalieri (TO)" - Decadenza della assegnazione del contributo di Euro 671.393,97 e riduzione degli impegni nn. 1434/00 e 1436/00 rispettivamente di Euro 623.363,48 ed Euro 48.030,49.

(omissis)

Il Dirigente

Eriberio Naddeo

Codice DB1903

D.D. 17 dicembre 2009, n. 520

Autorizzazione al funzionamento di 36 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani presso

la struttura sita in Foglizzo - via Olivero n. 19 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare al funzionamento 36 posti letto di RSA per anziani presso la struttura sita in Foglizzo – via Olivero n. 19 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4;

- di stabilire che titolare dell'autorizzazione al funzionamento è il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO 4;

- recepire il verbale relativo alla seduta della Commissione di vigilanza del 5.10.2009 che diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- recepire il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento espresso nel verbale di seduta della competente Commissione di vigilanza del 2.12.2009 che diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della RSA suddetta che diviene parte integrante del presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il Dirigente

Eriberio Naddeo

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 521

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Rivoli (NZ02216) con sede in Corso Francia, 98 - Rivoli (TO), accreditato alla classe 3^a dell'albo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Rivoli (NZ02216) Corso Francia, 98 – Rivoli (TO), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Sergio Di Giacomo

Allegati

Allegato 1

Ente COMUNE DI RIVOLI [NZ02216]
Classe 3^

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [13]

COMUNE DI RIVOLI [NZ02216]
SETTORI: Assistenza, Protezione Civile, Ambiente, Patrimonio artistico e culturale, Educazione e Promozione culturale - NUMERO SEDI: 13

ASILO NIDO "ANNETTA DONINI" - VIALE GRAMSCI 4 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 90100

ASILO NIDO "IL MELOGRANO" - VIA ADAMELLO 8 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 90102

BIBLIOTECA - CORSO SUSÀ 132 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 13220

CASA DEL CONTE VERDE - VIA PIOL 8 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 13223

CENTRO GIOVANI - PIAZZA MARINAI D'ITALIA 4 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 13221

INFORMAGIOVANI - CORSO SUSÀ 132 (PIANO: 1) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63407

UFFICIO AMBIENTE - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 0, INTERNO: 182) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63413

UFFICIO CITTÀ EDUCATIVA - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 0, INTERNO: 144) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 13222

UFFICIO COMUNICAZIONE STAMPA - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 1, INTERNO: 213) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63376

UFFICIO CULTURA - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 1, INTERNO: 224) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63415

UFFICIO ISTRUZIONE - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 0, INTERNO: 142) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 13219

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 0) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63409

UFFICIO QUARTIERI - CORSO FRANCIA 98 (PIANO: 0, INTERNO: 140) 10098 RIVOLI (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 63452

Allegato 2

Ente COMUNE DI RIVOLI [NZ02216]
Classe 3^

Elenco delle risorse accreditate [3]

GALLO BARBARA - (omissis) - ESPERTO MONITORAGGIO
MASERI RAFFAELLA - (omissis) - FORMATORE
QUAGLIA GABRIELLA - (omissis) - RESPONSABILE LEGALE

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 522

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Novi Ligure (NZ02250) con sede in Via Giacometti, 22 - Novi Ligure (AL), accreditato alla classe 4^ dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Novi Ligure (NZ02250) Via Giacometti, 22 - Novi Ligure (AL), per le sedi, i settori e le figure elencate

negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente COMUNE DI NOVI LIGURE [NZ02250]
Classe 4[^]

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [5]

COMUNE DI NOVI LIGURE [NZ02250]

SETTORI: Ambiente, Educazione e Promozione culturale, Patrimonio artistico e culturale, Protezione Civile -
NUMERO SEDI: 5

COMUNE DI NOVI LIGURE 2 - VIA MARCONI 66
15067 NOVI LIGURE (ALESSANDRIA) - NUMERO
MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 13234

COMUNE DI NOVI LIGURE 3 - VIA VERDI 37 15067
NOVI LIGURE (ALESSANDRIA) - NUMERO
MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 13235

IAT ACCOGLIENZA TURISTICA - VIALE DEI
CAMPIONISSIMI 2 (PIANO: 0) 15067 NOVI LIGURE
(ALESSANDRIA) - NUMERO MASSIMO
VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 13236

MUSEO CAMPIONISSIMI - VIALE DEI
CAMPIONISSIMI 2 15067 NOVI LIGURE
(ALESSANDRIA) - NUMERO MASSIMO
VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 13237

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE - VIA ANTONIO
GRAMSCI 11 (PIANO: 2) 15067 NOVI LIGURE
(ALESSANDRIA) - NUMERO MASSIMO
VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 13233

Allegato 2

Ente COMUNE DI NOVI LIGURE [NZ02250]
Classe 4[^]

Elenco delle risorse accreditate [2]

ROBBIANO LORENZO ENRICO - (omissis) -
RESPONSABILE LEGALE
SANTONI GIULIANA - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 523

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Cooperativa Sociale Solidarietà Cinque (NZ01253) con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO), accreditato alla classe 4[^] dell'albo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare l'accreditamento della Cooperativa Sociale Solidarietà Cinque (NZ01253) Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO) dalla 3[^] classe di accreditamento;
- Di accreditare la Cooperativa Sociale Solidarietà Cinque (NZ01253) Via Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO) nella 4[^] classe di accreditamento;
- Di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dalla stessa per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE [NZ01253]

Classe 4[^]

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [5]

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE [NZ01253]

SETTORI: Assistenza - NUMERO SEDI: 5

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE 2 - VIA ROMA 9 14040 QUARANTI (ASTI) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 15686

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE 3 - VIA SAN GIOVANNI 16 10022 CARMAGNOLA (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 15687

Allegato 1

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE
4 - VIA UMBERTO I 22 14016 TIGLIOLE (ASTI) -
NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20
- TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO
- CODICE SEDE: 21059

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE
5 - VIA VINOVO 2 10022 CARMAGNOLA (TORINO)
- NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI:
20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO:
LOCAZIONE - CODICE SEDE: 15688

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' CINQUE
6 - VIA VOLTA 18 10022 CARMAGNOLA (TORINO)
- NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI:
20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO:
ALTRO - CODICE SEDE: 15689

Allegato 2

Ente COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'
CINQUE [NZ01253]
Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [4]

BITONTO VINCENZA - (omissis) - RESPONSABILE
LEGALE
FRATTINI ADRIANO - (omissis) - FORMATORE
PAUTASSO DOMENICA - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 524

**DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione del-
l'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale"**
- Accoglimento parziale della richiesta di adeguamen-
to presentata dall'ente Associazione Verba (NZ04181)
con sede in Via San Marino, 10 - Torino, accreditato
alla classe 4^ dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- Di revocare l'accreditamento della sede di Via San Ma-
rino 10 – Torino (codice 82412) dell'Associazione
VERBA (NZ04181) Via San Marino, 10 – Torino;
- Di accogliere la richiesta di adeguamento presentata
dalla stessa per le sedi, i settori e le figure elencate negli
allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del pre-
sente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o
dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del-
lo Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Ente ASSOCIAZIONE VERBA [NZ04181]
Classe 4^

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [1]

ASSOCIAZIONE VERBA [NZ04181]
SETTORI: Assistenza - NUMERO SEDI: 1

SPORTELLLO PRISMA - PIAZZA PALAZZO DI CIT-
TA' 9/BIS 10122 TORINO (TORINO) - NUMERO
MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO
GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ATTO DI AFFIDO
- CODICE SEDE: 82419

Allegato 2

Ente ASSOCIAZIONE VERBA [NZ04181]
Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [1]

ACCIARRI MARIACRISTINA - (omissis) -
RESPONSABILE LEGALE

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 525

**DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione del-
l'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale"**
- Iscrizione all'albo, sez. A), 4^ classe di accreditamen-
to, dell'ente Associazione Albedo Onlus (NZ05432),
con sede in Via Pertini, 2 - Giaveno (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di accreditare l'Ente Associazione Albedo Onlus
(NZ05432) – Via Pertini, 2 – Giaveno (TO), alla classe
4^ dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazio-
nale – sez. A) per le sedi, i settori e le figure elencate ne-
gli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

- di escludere dall'accreditamento i settori “patrimonio
artistico e culturale”, “assistenza” ed “estero” quali am-
biti per la presentazione di progetti di servizio civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o
dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del-
lo Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente ALBEDO ONLUS [NZ05432]
Classe 4^

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [2]

ALBEDO ONLUS [NZ05432]

SETTORI: Educazione e Promozione culturale -
NUMERO SEDI: 2

COMUNE DI VALGIOIE - B.TA CHIAPPERO 9 10094
VALGIOIE (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI
ALLOCAILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI
POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO -
CODICE SEDE: 103871

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - CITTA DI
GIAVENO - PIAZZA SAN LORENZO 34 10094 GIAVENO
(TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI
ALLOCAILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI
POSSEDIMENTO: CONTRATTO DI SERVIZIO - CODICE
SEDE: 103867

Allegato 2

Ente ALBEDO ONLUS [NZ05432]

Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [1]

BELCASTRO MARIA - (omissis) - RESPONSABILE
LEGALE

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 526

**DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione del-
l'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale"**
- Iscrizione all'albo, sez. A), 4^ classe di accreditamen-
to, dell'ente Associazione EAMAS (NZ05522), con se-
de in Via Borgovecchio, 25 - Carignano (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di accreditare l'Ente Associazione EAMAS (NZ05522)
– Via Borgovecchio, 25 – Carignano (TO) alla classe 4^
dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale
– sez. A) per le sedi, i settori e le figure elencate negli al-
legati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del pre-
sente provvedimento;

- di escludere dall'accreditamento il settore "estero" quale
ambito per la presentazione di progetti di servizio civile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o
dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del-
lo Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente EAMAS EUROPEAN ASSOCIATION
FRIENDS OF MC CUNE ALBRIGHT
SYNDROME [NZ05522]

Classe 4^

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [2]

EAMAS EUROPEAN ASSOCIATION FRIENDS
OF MC CUNE ALBRIGHT SYNDROME
[NZ05522]

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione
culturale - NUMERO SEDI: 2

ASSOCIAZIONE EAMAS ONLUS - SEDE OPERATIVA -
CORSO GALILEO GALILEI 38 (PIANO: -1) 10126 TORINO
(TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI
ALLOCAILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI
POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO -
CODICE SEDE: 106030

OSPEDALE MAURIZIANO DI LANZO TORINESE - VIA
MARCHESE DELLA ROCCA 30 (PIANO: 0) 10074 LANZO
TORINESE (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI
ALLOCAILI: 10 - TITOLO GIURIDICO DI
POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 103968

Allegato 2

Ente EAMAS EUROPEAN ASSOCIATION
FRIENDS OF MC CUNE ALBRIGHT
SYNDROME [NZ05522]

Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [1]

DAL POS VALTER - (omissis) - RESPONSABILE LEGALE

Codice DB1904

D.D. 21 dicembre 2009, n. 527

**DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione del-
l'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale"**
- Mancato accoglimento della richiesta di accredita-
mento presentata dall'ente Cooperativa Sociale
AGAPE Madre dell'Accoglienza (NZ05583), con sede
in Via San Rocco 32, Albugnano (AT).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di non accogliere la richiesta di accreditamento alla classe
4^ dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazio-
nale – sez. A) dell'Ente Cooperativa Sociale AGAPE
Madre dell'Accoglienza (NZ05583) – Via San Rocco, 32
– Albugnano (AT);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o
dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del-
lo Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1903

D.D. 21 dicembre 2009, n. 528

LL.RR. nn. 18/84 ed 1/04 - Coop. Soc. "Puzzle" a r.l.

con sede legale in Torino - ASL TO1 - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento del Centro Diurno Puzzle" di Torino - Correzione DD n. 419/2008 - Approvazione Perizia di variante primo lotto funzionale - Importo complessivo Euro 1.303.945,80 - Concessione proroga termini per ultimazione lavori.

(omissis)
Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Codice DB1904

D.D. 22 dicembre 2009, n. 529

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di accreditamento presentata dall'ente Istituto Comprensivo di Cumiana con sede in Cumiana (TO), Via Ferrero n. 11, accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accreditare l'Ente Istituto Comprensivo di Cumiana (NZ05835) con sede legale in Cumiana (TO), Via Ferrero n. 11, alla 4^a classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Le sedi e le figure accreditate all'Albo sono elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUMIANA
[NZ05835]
Classe 4^a

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [4]

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUMIANA [NZ05835]
SETTORI: Educazione e Promozione culturale -
NUMERO SEDI: 4
SCUOLA ELEMENTARE - VIA FERRERO 13 10040
CUMIANA (TORINO) - NUMERO MASSIMO
VOLONTARI ALLOCABILI: 2 - TITOLO GIURIDICO
DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE:
112291

SCUOLA INFANZIA - VIA PROVINCIALE 35 10040
CUMIANA (TORINO) - NUMERO MASSIMO
VOLONTARI ALLOCABILI: 2 - TITOLO GIURIDICO
DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 112691

SCUOLA PRIMARIA PIEVE - STRADA TETTI SAN
MARTINO 3 10040 CUMIANA (TORINO) -
NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 2 -
TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO -
CODICE SEDE: 112690

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - VIA
FERRERO 15 10040 CUMIANA (TORINO) -
NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 2 -
TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO -
CODICE SEDE: 112292

Allegato 2

Ente ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUMIANA
[NZ05835]
Classe 4^a

Elenco delle risorse accreditate [3]

BUOSI MANUELA - (omissis) - RESPONSABILE
LEGALE
MOLLAR LAURA - (omissis) - FORMATORE
ROVERA BARBARA - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO

Codice DB1903

D.D. 23 dicembre 2009, n. 530

L.R. n. 73/96, art. 1 - Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi) - A.S.L. VCO - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento per realizzazione reparto S.M. Bambina" in Verbania - Perizia di variante e suppletiva - Importo di Euro 3.920.000,00 - Approvazione.

(omissis)
Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Codice DB1901

D.D. 23 dicembre 2009, n. 531

D.G.R. n. 95-12929 del 21.12.2009. Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza. Impegno di spesa di euro 700.000,00 (cap. 179629/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, il riparto tra i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dei fondi per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza, avviati e finanziati ai sensi della D.G.R. n. 56-9881 del 20.10.2008 e della D.G.R. n. 39-11363 del 4.5.2009, secondo gli importi a fianco di ciascuno specificati nell'Allegato 1, parte inte-

grante della presente determinazione;

- di impegnare la somma di € 700.000,00, corrispondente al totale dei contributi previsti, sul cap. 179629/2009, che presenta la necessaria disponibilità (Ass. n. 101418);
- di prevedere che l'acconto 50% dei contributi stessi sia erogato ad avvenuta ricezione della conferma scritta, da parte dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dell'intenzione di proseguire i progetti, mentre il restante 50% sarà erogato a saldo, previa verifica della documentazione attestante la realizzazione delle attività previste, da inoltrarsi entro e non oltre il 31 marzo 2011, salvo congruaggio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. n 8/R/2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Allegato

ALLEGATO 1

Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza.

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	contributo assegnato 2009
1	COMUNE DI TORINO	TORINO	€ 147.860,42
2	C.I.S.A.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA	GRUGLIASCO	€ 13.983,62
3	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	RIVOLI	€ 9.213,38
4	C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	PIANEZZA	€ 13.185,51
5	C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	CIRIE'	€ 14.384,41
6	C.I.S.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	SETTIMO T.SE	€ 12.649,15
7	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	GASSINO T.SE	€ 6.359,16
8	C.S.S. CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE	CHIERI	€ 15.539,52
10	C.I.S.A. 31 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	CARMAGNOLA	€ 7.828,51
11	C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	MONCALIERI	€ 11.925,77
12	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	NICHELINO	€ 11.642,47
13	C.I. DI S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	ORBASSANO	€ 14.355,21
14	COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE	GIAVENO	€ 4.579,75
15	"VALLE DI SUSÀ" CON.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	SUSÀ	€ 14.049,32
16	COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO CONVENZIONATA CON VALLO E VARISELLA	CERES	€ 4.195,64
17	C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	CUORGNE'	€ 9.803,27
18	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	CHIVASSO	€ 11.919,17
20	C.I.S.S.-A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO	CALUSO	€ 6.007,38
21	COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	PEROSA ARGENTINA	€ 3.062,78
22	COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	TORRE PELLICE	€ 3.109,02
24	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	PINEROLO	€ 15.051,13
26	COMUNI CONVENZIONATI EX U.S.S.I. N. 45	VERCELLI	€ 9.800,84
27	C.I.S.A.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	SANTHIA'	€ 6.894,48
28	I.R.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	BIELLA	€ 19.054,89
29	C.I.S.S.A.B.O. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE	COSSATO	€ 9.641,29

ALLEGATO 1

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	contributo assegnato 2009
30	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALSESIA E VALSESSERA	VARALLO	€ 7.303,62
32	C.A.S.A. CONSORZIO PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	GATTINARA	€ 4.517,53
33	COMUNI CONVENZIONATI DI GHEMME, SIZZANO, MAGGIORA, BOCA	GHEMME	€ 1.281,63
34	COMUNE DI NOVARA	NOVARA	€ 16.533,68
35	"C.I.S.A. 24" CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	BIANDRATE	€ 4.501,89
36	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO	ROMENTINO	€ 8.912,70
38	COMUNI CONVENZIONATI DI ARONA	ARONA	€ 4.278,37
39	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	BORGOMANERO	€ 10.106,39
40	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO	VERBANIA-INTRA	€ 10.087,27
42	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI ZONA OSSOLA	PALLANZENO	€ 10.767,54
44	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	OMEGNA	€ 6.922,29
46	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA	DRONERO	€ 6.163,11
49	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	FOSSANO	€ 25.629,92
54	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE C.S.S.M.	MONDOVI'	€ 9.738,27
55	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E ALTA VAL TANARO	CEVA	€ 3.599,15
56	COMUNE DI ASTI	ASTI	€ 12.107,57
57	CO.GE.SA. CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASTI	€ 11.319,20
58	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE ASTI SUD	NIZZA MONFERRATO	€ 9.248,84
59	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO	ALESSANDRIA	€ 19.831,10
60	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DEL VALENZANO E DEL BASSO MONFERRATO	VALENZA	€ 5.442,52
61	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE TORTONA	TORTONA	€ 10.101,52
62	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL NOVESE	NOVI LIGURE	€ 11.715,47
63	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	OVADA	€ 4.551,94
66	A.S.L. N. 21 - CASALE MONFERRATO	CASALE M.TO	€ 14.478,96
67	A.S.L. N. 10 (Delegata dal Comune di Sestriere) PINEROLO	PINEROLO	€ 131,05
68	CONSORZIO IN.RE.TE.	IVREA	€ 14.740,37
70	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO	ALBA	€ 15.186,70
71	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	BOSSOLASCO	€ 1.298,67

ALLEGATO 1

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	contributo assegnato 2009
72	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE INT.ES.A. (INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI) BRA	BRA	€ 9.792,84
74	CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE	CUNEO	€ 15.521,10
75	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE BISALTA - VALLI GESSO E VERMENAGNA	ROBILANTE	€ 2.950,16
76	COMUNITA' MONTANA "SUOL D'ALERAMO" COMUNI DELLE VALLI ORBA, ERRO E BORMIDA	PONZONE	€ 7.106,87
77	C.I.S.A.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CASTELLETTO SOPRA TICINO	€ 8.035,68
	TOTALE		€ 700.000,00

Codice DB1903

D.D. 23 dicembre 2009, n. 532

DD.G.R. n. 67-7190 del 22/10/2007 e 97-12931 del 21/12/2009 - L.R. 23 aprile 2007, n. 9, art. 66 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale - Impegno di spesa di euro 416.000,00 sul cap. 216430/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, la somma di € 416.000,00 sul Cap. 216430 (ass. n. 108669) del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, a favore della Provincia di Asti in attuazione dell'art. 6 dell'Accordo di Programma, denominato "Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale", sottoscritto in data 23 novembre 2007;

- di dare atto che la liquidazione della somma di € 416.000,00 a favore della Provincia di Asti è demandata a successivi e separati atti in applicazione delle regole e modalità individuate nell'Accordo di Programma stipulato il 23/11/2007.

La Provincia destinataria del presente fondo è tenuta a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza delle azioni finanziate, la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione degli interventi medesimi; Sono confermate e qui richiamate, anche se non trascritte tutte le disposizioni contenute nell'Accordo di programma sottoscritto tra le parti e approvato con D.G.R. n. 67-7190 del 22 ottobre 2007.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente

Erierto Naddeo

Codice DB1903

D.D. 23 dicembre 2009, n. 533

L.R. n. 30/2009 - D.G.R. n. 97-12931 del 21/12/2009 - Azioni di conservazione e potenziamento di presidi a rilievo sociale ricadenti nel territorio del Comune di Barge (CN) per un ampliamento dei locali del centro accoglienza e assistenza della popolazione del Comune - Impegno di spesa di euro 100.000,00 sul cap. 216430/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di recepire gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 97-12931 del 21/12/2009 riguardanti le azioni di conservazione e potenziamento di presidi a rilievo sociale ricadenti in aree collinari e montane mediante la stipulazione di

apposito accordo di programma;

- di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, la somma di € 100.000,00 sul Cap. 216430 (ass. n. 108669) del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 a favore del Comune di Barge (CN) per l'attuazione di un progetto di ampliamento del presidio socio-assistenziale a rilievo sociale per i locali del centro di accoglienza e assistenza della popolazione del Comune stesso;

- di demandare a successivi e futuri atti l'attuazione del procedimento finalizzato alla stipula dell'Accordo di Programma fra tutti i soggetti pubblici coinvolti, per l'ampliamento del presidio socio-assistenziale a rilievo sociale del Comune di Barge (CN).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente

Erierto Naddeo

Codice DB1904

D.D. 23 dicembre 2009, n. 534

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Villastellone, codice Helios NZ00481.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di cancellare l'ente Comune di Villastellone, con sede in Villastellone (TO), via Cossolo 32, cod. Helios NZ00481, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 23 dicembre 2009, n. 535

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Borgiallo, cod. Helios NZ00740.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di cancellare l'ente Comune di Borgiallo, con sede in

Borgiallo (TO), via Giannino Cigliana 1, cod. Helios NZ00740, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 23 dicembre 2009, n. 536

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Centro aiuti per l'Etiopia, cod. Helios NZ01452.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente "Centro aiuti per l'Etiopia" con sede in Verbania, via 42 Martiri 189, cod. Helios NZ01452, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 23 dicembre 2009, n. 537

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Comune di Cafasse, cod. Helios NZ02310.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Comune di Cafasse, con sede in Cafasse (TO), piazza Vittorio Veneto 1, cod. Helios NZ02310, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 23 dicembre 2009, n. 538

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo dell'ente Associazione Il Punto, cod. Helios NZ03518.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Associazione Il Punto, con sede in Biella, via Conciatori 6, codice Helios NZ03518, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1903

D.D. 23 dicembre 2009, n. 539

L. 67/88, art. 20 - Programma pluriennale d'interventi per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali - Primo triennio - Impegno di Euro 1.787.245,91 sul cap. 247395/2009 (ass. n. 106895 - imp. del n. 6097).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di demandare ad un successivo e specifico atto dirigenziale l'autorizzazione all'erogazione dei singoli contributi nonché alla liquidazione dei rispettivi importi a favore delle sotto elencate Aziende Sanitarie Locali:

- ASL TO5 RSA di Carignano
- ASL BI RSA di Mezzana Mortigliengo
- ASL TO4 RSA di Varisella
- ASL AT RSA di Grana M.To
- ASL CN1 RSA di Mombasiglio
- ASL CN2 RSA di Alba
- ASL AL RSA di Castelnuovo Scrivia
- ASL AL RSA di Solero
- ASL TO3 RSA di Collegno (Pad. 19)
- ASL TO3 RSA di Collegno (Pad. 11)
- ASL TO4 RSA di Lanzo
- ASL VCO RSA di Verbania
- ASL VCO RSA di Domodossola

- di impegnare per i succitati beneficiari la somma complessiva di Euro € 1.787.245,91 sul cap. 247395/2009 (ass. n. 106895 – imp. delegato n. 6097) del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ad integrazione delle disposizioni illustrate dalla D.D. n. 360/DB1903 del 05/10/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o

dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Codice DB1901

D.D. 24 dicembre 2009, n. 540

DGR n. 22-3995 del 9.10.2006 e DGR n. 23-11478 del 25.5.2009. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi di cui al Fondo regionale per il sostegno alle vittime di pedofilia (art. 40 L.R.14/2006). Spesa di euro 250.000,00 (fondi già impegnati sul cap. 155316/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di assegnare, per le considerazioni in premessa descritte, i contributi di cui al Fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia, secondo i criteri indicati nella DGR n. 23-11478 del 25.05.09, ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di escludere dai contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali indicati nell' Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per i casi e le motivazioni a fianco specificati;
- di prevedere che alla spesa complessiva di € 250.000,00 si faccia fronte con i fondi già impegnati sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità:
- cap. 155316/2009 (I. n. 3561) per l'importo di Euro 62.500,00;
- cap. 155316/2009 (I. n. 2229) per l'importo di Euro 187.500,00;
- di erogare i contributi specificati nell'Allegato 1 ad avvenuta approvazione della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R.n.8/R/2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Allegato

ALLEGATO 1

**Contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno
alle vittime di pedofilia-anno 2009**

COD.	SOGGETTO GESTORE BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Comune di Torino	€ 45.120,76
2	Consorzio CISAP Collegno Grugliasco	€ 1.298,15
3	Consorzio Servizi socio assistenziali di Rivoli-Rosta-Villarbasse	€ 45.238,35
8	Consorzio Servizi Socio-assistenziali del Chierese	€ 5.793,34
12	Consorzio CISA 12 Nichelino	€ 16.498,50
15	Conisa Valle di Susa	€ 4.822,60
17	C.I.S.S. 38 di Cuornè	€ 14.297,57
24	Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo	€ 5.165,20
28	I.R.I.S. di Biella	€ 15.640,76
38	Città di Arona	€ 14.344,74
56	Comune di Asti	€ 48.525,70
63	Consorzio Servizi Sociali Ovada	€ 28.915,88
70	Consorzio Alba-Langhe-Roero	€ 1.689,20
72	Consorzio Intesa di Bra	€ 2.649,25
TOTALE		€ 250.000,00

ALLEGATO 2

**FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME
DI PEDOFILIA (ART. 40 L.R.14/2006)
ELENCO ISTANZE NON AMMESSE A CONTRIBUTO-ANNO 2009**

COD. RIF	SOGGETTO GESTORE PROPONENTE	IDENTIFICATIVO CASO	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
20	Consorzio C.I.S.S.-A.C. CALUSO	Caso n. 1	interventi a sostegno di nucleo familiare non rientrante nelle tipologie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 40 L.R.14/2007
24	Consorzio Intercomunale Servizi Sociali CISS PINEROLO	Casi n. 2, 4	interventi a sostegno di nuclei familiari non rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 40 L.R.14/2007

Codice DB1901

D.D. 24 dicembre 2009, n. 541

D.G.R. n. 24-11743 del 13.7.2009. Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili nido e micro nidi privati, dei baby parking, dei nidi in famiglia e per il prolungamento orario nidi comunali. Spesa di euro 1.558.280,00 (fondi già impegnati sul cap. 179629/2009).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di assegnare, per le considerazioni in premessa descritte, i contributi previsti per il sostegno delle famiglie che usufruiscono di asili nido e micro nidi privati, baby-parking e nidi in famiglia e per il prolungamento dell'orario dei nidi comunali, secondo i criteri indicati nella D.G.R. n. 24-11743 del 13.7.2009, ai Comuni indicati nei seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Allegato 1: Comuni beneficiari dei contributi per il sostegno delle famiglie che usufruiscono di asili nido e micro nidi privati, baby parking e nidi in famiglia;

Allegato 2: Comuni beneficiari dei contributi per il prolungamento dell'orario dei nidi comunali;

- di escludere dai contributi i Comuni indicati nell' Allegato 3, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno specificate;

- di prevedere che alla spesa complessiva di €1.559.080,00, 00 si faccia fronte con i fondi già impegnati sul cap. 179629/2009, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:

€1.500.000,00, sul cap. 179629/2009 I. n. 3487;

€58.280,00 sul cap. 179629/2009 I. n. 4962;

- di erogare l'acconto 50% dei contributi, specificati negli Allegato 1 e 2, ad approvazione della presente determinazione;

- di erogare il saldo dei contributi, specificati negli Allegato 1 e 2, a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione dell'utilizzo dei fondi assegnati;

- di prevedere che i Comuni destinatari dei contributi di cui agli Allegati 1 e 2 debbano far pervenire alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, entro il 31 gennaio 2011, apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti;

- di dare atto che per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni in materia di semplificazione delle rendicontazioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2007;

- di dare atto che i Comuni beneficiari possono utilizzare i contributi secondo le modalità previste nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 24-11743 del 13.7.2009;

- di ridurre per le considerazioni in premessa descritte, l'impegno n. 4962 sul cap. 170629/2009 da €110.000,00 ad € 58.280,00.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R.n.8/R/2002.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Allegato

Allegato 1

Comuni beneficiari dei contributi per il sostegno delle famiglie che usufruiscono di Asili nido privati, micro nidi, baby parking e nidi in famiglia
Anno 2009

ASILI NIDO E MICRO-NIDI PRIVATI

PROV.	COMUNE BENEFICIARIO	Denominazione Asilo-nido/Micro nido	Indirizzo Asilo-nido/Micro nido	Posti bambino autorizzati	Contributo assegnato
AL	Castellazzo B.da	Micro Nido "I Settenani"	Vicolo Cordara 2	22	€ 11.440,00
AL	Felizzano	Micro Nido "Mondo Piccino"	Via Aleramidi 8	12	€ 6.240,00
AL	Gavi	Micro Nido "Il parco di piti piti"	Via Voltaggio, 13/A	24	€ 12.480,00
AL	Ovada	Micro Nido "Bulli e Pupe"	Via Pietro Nenni, 20	13	€ 6.760,00
AL	Vignole Borbera	Micro nido	c/o Scuola materna V. Cauvin, Via Molino 5	10	€ 5.200,00
AT	Calliano	Nido "Le Coccinelle"	Via Roma 75	12	€ 6.240,00
AT	Canelli	Micro nido "C'era due volte"	Via Testore 1-Reg.ne Dota	25	€ 13.000,00
AT	Castelnuovo Don Bosco	Micro nido "M.M. Bocchino"	Via Alba 5/Via Verdi n.57	18	€ 9.360,00
AT	Castelnuovo Don Bosco	Nido "La coccinella allegra"	Via Aldo Moro, 2	24	€ 12.480,00
AT	Costigliole d'Asti	Nido "Giramondo"	Via Cassanello, 4 c/o Asilo Infantile "E. Cassanello"	25	€ 13.000,00
AT	Tigliole	Micro Nido "Chiappello"	Strada Bricchetto 22-Fraz. Pratomorone	7	€ 3.640,00
BI	Masserano	Asilo Infantile del Rollino	Via XXV Aprile, 1	10	€ 5.200,00
BI	Occhieppo Superiore	Nido "La Coccinella"	Via San Giovanni 9	23	€ 11.960,00
BI	Pettinengo	Micro Nido "Sig.ra Lucia Norcia"	Via V. Emanuele 2	10	€ 5.200,00
BI	Ronco Biellese	Micro nido Coop. "Tantintenti"	Via Roma 20	15	€ 7.800,00
BI	Tollegno	Nido integrato "Spazio Nido"	Via Don Minzoni 9	15	€ 7.800,00
BI	Zubiena	Nido "Spazio bimbi"	Via Tealdi, 20	12	€ 6.240,00
CN	Bagnolo Piemonte	Nido "Peter Pan"	Via G.Marconi, 7	23	€ 11.960,00
CN	Barge	Micro nido "Orsetto Pooh"	Via Cardè 8	24	€ 12.480,00
CN	Caramagna Piemonte	Micro Nido	Via San Biagio, 37	20	€ 10.400,00
CN	Carrù	Micro nido "I Piccoli Pirati"	Via Garibaldi 33	24	€ 12.480,00
CN	Gareggio	Micro-nido "Il bosco incantato"	Via Garibaldi 35	12	€ 6.240,00
CN	Montà	Micro-nido "I Cuccioli"	C.so Paolini	24	€ 12.480,00
CN	Priero	Micro Nido "Arcobaleno"	Corso de Gasperi, 13	20	€ 10.400,00
CN	Revello	Micro nido aziendale territoriale "I Millepiedi"	Via Pozzo 8	15	€ 7.800,00
CN	Revello	Micro Nido "Giovani Marmotte"	Viale Umberto I, 39	12	€ 6.240,00

CN	Vicoforte	Nido "Piccoli Passi"	Viale Marconi 33	15	€	7.800,00
NO	Agrate Conturbia	Micro nido "Gnomi e Folletti"	Via Castello 16	20	€	10.400,00
NO	Briga Novarese	Micro nido "Pollicino"	Via Marconi, 95	24	€	12.480,00
NO	Callignaga	Micro nido "Il piccolo principe"	Via Bellinzago 13-Fraz. Sologno	24	€	12.480,00
NO	Fara Novarese	Micro nido "Il nido dei piccoli"	Via Tosalli 11	20	€	10.400,00
NO	Gargallo	Micro Nido "Junior Club"	Via Fratelli di Dio, 71	15	€	7.800,00
NO	Mezzomerico	Nido "Mafalda"	Via Manzoni 21	17	€	8.840,00
NO	Momo	Micro nido "Il Nido dei Piccoli"	Via Boniperti 33	20	€	10.400,00
NO	Nebbiuno	Micro-nido "Piccoli Passi"	Vicolo Asilo 3	24	€	12.480,00
NO	Oleggio Castello	Micro-nido "Giochi e Coccole"	Via M. Pasubio, 11	24	€	12.480,00
NO	Pettinasco	Micro nido "La casa dei bimbi"	Via Vittorio Veneto 3	12	€	6.240,00
NO	Vespolate	Micro Nido "Il Piccolo Nespolo"	Via Tonale, 10	20	€	10.400,00
NO	Vicolungo	Micro Nido "Primi Passi"	Via Vittorio Emanuele II, 2	18	€	9.360,00
NO	Vinzaglio	Micro nido "Brucamela"-Fraz. Torrione	Via Vietti, 16	12	€	6.240,00
TO	Agliè	Micro Asilo Nido "LE NUVOLE"	Via Feletto, 3	8	€	4.160,00
TO	Airasca	Nido "La Tana dei Cuccioli"	Via Roma 204	18	€	9.360,00
TO	Albano d'Ivrea	Nido "Il Grillo Parlante"	Via Ivrea 41	15	€	7.800,00
TO	Alice Superiore	Micro nido "Piccole Pesti"	Via Provinciale Valchiussella 15	14	€	7.280,00
TO	Azeglio	Micro nido "Il Pargolo"	Via Marconi	24	€	12.480,00
TO	Bairo	Micro nido "Bolle di sapone"	Via Principe Tommaso 6	15	€	7.800,00
TO	Bollengo	Micro nido "Miele E Cri Cri"	Via Pietro Cossavella 44	12	€	6.240,00
TO	Borgiallo	Micro Nido della Valle Sacra	Via San Carlo, 4	18	€	9.360,00
TO	Borgofranco d'Ivrea	Nido "Peter Pan"	Via Presbitero 11	15	€	7.800,00
TO	Bricherasio	Nido "Il Nido in fattoria"	Via Umberto Grosso, 6	20	€	10.400,00
TO	Bruino	Nido "Il Girasole"	Via De Gregorio di Sant'Ella 15	14	€	7.280,00
TO	Buriasco	Micro nido "La giravolta"	Strada Piosasco 115	24	€	12.480,00
TO	Busano	Micro nido "Le mie tate"	Via Marco polo 38	16	€	8.320,00
TO	Butigliera Alta	Micro Nido	Via Don Mensa, 2	14	€	7.280,00
TO	Caluso	Micro Asilo Nido "Peter Pan"	Via Don Rolle, 2/a	15	€	7.800,00
TO	Cambiano	Nido "La Banda Bassotti"	Via Gatta 14	26	€	13.520,00
TO	Cantalupa	Micro Nido	Via Diaz	24	€	12.480,00
TO	Cascinette d'Ivrea	Micro Nido "G. Guala"	Via Guala, 33	24	€	12.480,00
TO	Castellamonte	Nido "Apecheronza"	P.zza Burzio, 3	12	€	6.240,00
TO		Nido "Mammolo"	Via Coassoli 49	12	€	6.240,00
TO		Nido "Il girasole"	Via Pietro Crotta 3	24	€	12.480,00
TO		Micro Asilo Nido "I Nanetti"	Via A. Barengo 31	14	€	6.240,00
TO		Micro Asili Nido "Spazio Blu"	Via S. Sebastiano, 8	12	€	6.760,00
TO		Nido "L'aquilone"	Frazione Preparotto 49	16	€	8.320,00

TO	Castiglione Torinese	Nido "Lo Gnomo birichino"	Piazza IV Novembre 6	24	€	12.480,00
TO	Cavour	Asilo Nido "Il Nido di Dumbo"	Via Re Umberto, 7	24	€	12.480,00
TO	Condove	Micro nido "Il Nido dei monelli"	P.zza 1° maggio 3	23	€	11.960,00
TO	Favria	Micro Asilo Nido "Peter Pan"	Via Bertano 26	15	€	7.800,00
TO	Gassino Tor.se	Nido "Il cucciolo d'oro"	Via Don Camillo Ferrero 2	30	€	13.000,00
TO	Lauriano	Nido "Il cucciolo d'argento"	Via Mazzini 45	25	€	13.000,00
TO	Loranzè	"Il Girasole"	Via Ivrea 5/a	20	€	10.400,00
TO	Luserna S. Giovanni	Nido di Malan F. e C.	Via Malan 80	20	€	10.400,00
TO	Montaldo Torinese	Micro Nido "Sacro Cuore"	Via Roma, 54	24	€	12.480,00
TO	Osasco	Nido "L'Arcobaleno"	Via Mandamentale 57	33	€	17.160,00
TO	Osasio	Nido e Baby Parking "Papi e Papere"	Via Martiri della Libertà 83	15	€	7.800,00
TO	Parella	Micro Nido "I paperotti snc"	Via Breme, 11	16	€	8.320,00
TO	Pavone Canavese	Asilo Nido "Bambi"	Piazza Barattia, 1	15	€	7.800,00
TO	Pecetto T.se	Micro nido "Bambinido"	Via Circonvallazione, 66	18	€	9.360,00
TO	Pino T.se	Nido "La casa di Dada"	Strada Chieri, 64	31	€	16.120,00
TO	Pomaretto	Nido "Il Bruco"	Via Biscaretti 4	15	€	7.800,00
TO	Pont Canavese	Micro Nido "Il Girotondo"	Via Valle Balbiana 33	15	€	7.800,00
TO	Quassolo	Nido "La Trotola"	Via C. Alberto 59	18	€	9.360,00
TO	Romano Canavese	Micro Nido "La Coccinella"	Via Soana 32	15	€	7.800,00
TO	Rosta	Micro Nido "Gentino-Martinello"	Via Solferino 2	11	€	5.720,00
TO	Sangano	Micro Nido "La zucca magica"	Via Regina Margherita, 18	15	€	7.800,00
TO	San Benigno Canavese	Asilo nido privato e baby parking "Il nido in fiore"	Via Bucet 2	30	€	15.600,00
TO	San Raffaele Cimena	Micro Nido "Neverland"	Via Gino, 5	16	€	8.320,00
TO	Scalenghe	Micro Nido c/o S. M. Don F. Verulfo	Via Regina Margherita, 55	24	€	12.480,00
TO	Trana	Micro Nido "Lo Gnomino"	Via Piemonte, 17	18	€	9.360,00
TO	Verolengo	Asilo Nido "Mary Poppins"	P.zza Comunale 4/A	12	€	6.240,00
TO	Vigone	Micro nido BUBUSETTETE	Via Carducci 1	24	€	12.480,00
TO	Vigone	Micro Nido "AB Ciliegia"	Piazza santo Cotelengo, 1	18	€	9.360,00
TO	Villar Perosa	Asilo Nido	Via Torino 2	18	€	9.360,00
TO	Volvera	Asilo Nido	Via Bessone 3	12	€	6.240,00
VCO	Ornavasso	Micro Nido Tina Nasi Agnelli	Via Scalenghe 18	22	€	11.440,00
VCO	Premosello-Chiovenda	Micro nido comunale	Via Sergio Jonghi, 15	24	€	12.480,00
VC	Cigliano	Micro nido "Bircichino"	Via Risorgimento	22	€	11.440,00
VC	Crescentino	Micro nido "LISOLACHENONCE"	Via G. Bobba 43	20	€	10.400,00
VC		Micro Nido "La Coccinella"	Viale IX Martiri, 17	24	€	12.480,00
TOTALE					€	957.840,00

BABY-PARKING

PROV.	COMUNE BENEFICIARIO	Denominazione Baby parking	Indirizzo Baby-Parking	Posti bambino autorizzati	Contributo assegnato
AL	Ovada	Baby Parking "Fantasia"	Via Buffa 6	14	€ 3.640,00
		Baby Parking dell' Ovadese	Via Novi 21	25	€ 6.500,00
AT	San Damiano d'Asti	Baby Parking "Il melarancio"	P.zza SS.Cosma e Damiano 2	25	€ 6.500,00
BI	Borriana	Baby Parking "La culla con le ali"	Via Durando Nelson 18	12	€ 3.120,00
CN	Barge	Baby Parking "Orsetto Pooh"	Via Cardè 8	9	€ 2.340,00
CN	Beinette	Baby Parking "Fantasia"	Via Mario Rosso 53/a	14	€ 3.640,00
CN	Bene Vagienna	Baby Parking "Arca di Noè"	Via Vittorio Emanuele II 75	20	€ 5.200,00
CN	Bernezzo	Baby Parking "BIMBINSIEME"	Via Sorelle Beltrù 7	25	€ 6.500,00
		Baby Parking "Baby Band"	Via del Mulino 13	14	€ 3.640,00
CN	Boves	Baby Parking "L'isola che c'era"	C.so Bisalta 38	25	€ 6.500,00
CN	Busca	Baby Parking "Babylandia"	Strada Dronero 6	15	€ 3.900,00
CN	Caraglio	Baby Parking WINNIE	Via Cesare Battisti 115	25	€ 6.500,00
		Baby Parking "Jo Camomillo"	Fraz. San Lorenzo 70	17	€ 4.420,00
CN	Cavallermaggiore	Baby Parking "Cucciolandia"	Via Asilo, 21	20	€ 5.200,00
CN	Cervasca	Baby Parking "Le tre caramelle"	Via Don Bodino 12 (Fr. S. Defendente)	12	€ 3.120,00
CN	Ceva	Baby Parking "Asterisco"	Via Tamagno 5	20	€ 5.200,00
		Baby Parking "Ludolandia"	P.zza V. Veneto 1-Residenza 2000	20	€ 5.200,00
CN	Chiusa di Pesio	Nido di Mary Poppins	Via T. Vallauri, 74	20	€ 5.200,00
CN	Costigliole Saluzzo	Baby Parking "La Chiocciola"	Via V. Gennaio 9-Fraz Ceretto	18	€ 4.680,00
CN	Genola	Baby Parking "Baby Birba"	P.zza Scuole	20	€ 5.200,00
CN	Marene	Baby Parking "Mondo di Nais"	Via Don Rolle, 12	4	€ 1.040,00
CN	Monchiero	Baby Parking "La Coccinella Blu"	Via Borgonuovo 113	20	€ 5.200,00
CN	Moretta	Baby Parking "Il giardino dei Sarvanot"	Via Erminio Macario 4	15	€ 3.900,00
CN	Peveragno	Baby Parking "L'Arca di Noè"	Via G. Giorgis 32	10	€ 2.600,00
CN	Piasco	Baby Parking "Coccolandia"	Via G. Marconi, 10	12	€ 3.120,00
CN	Revello	Baby parking "La casetta dei birichini"	Via Umberto I 70, B	13	€ 3.380,00
CN	Robilante	Baby parking "Cresci con Winnie"	Via Valle Po, 108	14	€ 3.640,00
CN	Scarnafigi	Baby Parking "Piccole Stelle"	Via Umberto I 41	13	€ 3.380,00
CN	Sommariva del Bosco	Baby Parking "Il nido di Mara	Via XXIV Maggio, 4	22	€ 5.720,00
CN	Trinità	Baby Parking "L.U.I.A.OP."	Via V. Emanuele 118	20	€ 5.200,00
CN	Verzuolo	Baby Parking "Pisolo"	Piazza Umberto I	20	€ 5.200,00
		Baby Parking "Pollicino"	P.zza Willy Burgo (c/o Scuola Materna)	16	€ 4.160,00
NO	Biandrate	Baby Parking "Hakuna Matata"	Via Caccianotti 1	12	€ 3.120,00

NO	Carignano Sesia	Baby Parking "Piccolo Mondo"	Via Ricasoli, 14	10	€	2.600,00
NO	Fontaneto D'Agogna	Baby Parking "Dolce Miele"	Via Mazzini, 1	11	€	2.860,00
NO	Oleggio Castello	Baby Parking "Nuovo Peter Pan"	Via Monte Pasubio 37	20	€	5.200,00
NO	Pogno	Baby Parking "Babylandia"	Via Cremona 13	17	€	4.420,00
TO	Bardonecchia	Baby Parking "La tana dei piccoli orsi"	Via Bramafam, 17	25	€	6.500,00
TO	Coassolo Torinese	Baby Parking	Via San Pietro, 7 bis	15	€	3.900,00
TO	Mazzè	Baby Parking "I Cuccioliotti"	Via Dora 19	14	€	3.640,00
TO	Oglianico	Baby Parking "Grillo Parlante"	Via M. Tolosano, 2	24	€	6.240,00
TO	Pino Torinese	Baby Parking "L'isola che non c'è"	Via Chieri 73	10	€	2.600,00
TO	Piscina	Baby Parking "L'anatroccolo"	Via Umberto I 80	18	€	4.680,00
TO	Poirino	Baby Parking "La bacchetta magica"	Via Pralormo 31/bis	10	€	2.600,00
TO	Prati	Baby Parking "La tana d'lechirol"	Piazza Perro, 16	7	€	1.820,00
TO	Pralormo	Baby Parking "Pinto e Pallina"	Via Alba, 30	10	€	2.600,00
TO	San Benigno Canavese	Baby Parking "L'Angolo di Nemo"	Via Bianco Sebastiano 69	18	€	4.680,00
TO	San Giorgio Canavese	BABY Parking	Via per Agliè	14	€	3.640,00
TO	Villar Dora	Baby Parking Valmessa Baloo	Via Coletto 1	20	€	5.200,00
VCO	Cesara	Baby Parking "I BARBAPAPA"	Via Mons. Garga, 10	10	€	2.600,00
VC	Tronzano Vercellese	Baby Parking "L'Arcobaleno"	Via Paletto, 4	10	€	2.600,00
TOTALE					€	214.240,00

NIDI IN FAMIGLIA

PROV.	COMUNE BENEFICIARIO	Denominazione Nido in famiglia	Indirizzo Nido in famiglia	Posti bambino	Contributo assegnato
AL	Sale	Nido in famiglia "Il Girasole"	Via Giovanni XXIII 13A	4	€ 800,00
BI	Casapinta	Nido in famiglia	Via Roma, 11	4	€ 800,00
BI	Pralungo	Nido in famiglia "La casa degli orsetti"	Via Gramsci 12	4	€ 800,00
CN	Salmour	Nido in famiglia	Via Preis, 18	4	€ 800,00
CN	Monterosso Grana	Nido in famiglia	F. Albornè 71	4	€ 800,00
NO	Bolzano Novarese	Nido in famiglia "UNA MAMMA IN PIU'"	Via Borghetto, 6	4	€ 800,00
TO	Bricherasio	Nido in famiglia "La fata e i folletti"	Via Famiglia Castagno, 5	4	€ 800,00
TO	Bruino	Nido in famiglia	Via Piosasco, 109	4	€ 800,00
TO	Campiglione Fenile	Nido in famiglia Il Cucciolo	Via Giuseppe Verdi, 9	4	€ 800,00
TO	Givoletto	Nido in famiglia	Via Borgo Nuovo 28/a	4	€ 800,00
TO	La Loggia	Nido in famiglia "Stella Stellina"	Via Portofino 4	4	€ 800,00
TO	None	Nido in famiglia "La tana degli Orsetti"	Via Amerano 25	4	€ 800,00
TO	Oglianico	Nido in famiglia "Magicabula"	Via Vesignano 7	4	€ 800,00
TO	Poirino	Nido in famiglia "Il Girasole"	Via Ternavasso 25	4	€ 800,00
TO	Trana	Nido in famiglia	Via Colombè 13/1	4	€ 800,00
TO	Valgioie	Nido in famiglia	Borg.Molino, 43	4	€ 800,00
TO	Villar Dora	Nido in famiglia	Vicolo Genta, 8	4	€ 800,00
TO	Villar Dora	Nido in famiglia	Borgata Cordonatto 11	4	€ 800,00
TO	Volvera	Nido in famiglia "I LEPROTTI"	Via Manzoni. 6L	4	€ 800,00
TOTALE				€	15.200,00

Allegato 2

Comuni beneficiari dei contributi per estensione dell'orario apertura asili nido**Anno 2009**

Prov	Comune beneficiario	Asilo Nido	Prolungamento orario	Contributo spettante
AL	Arquata Scrivia	Asilo Nido	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
AL	Bistagno	Micro nido comunale	3 ore lun/ven	€ 7.000,00
AL	Castellar Guidobono	Micro nido comunale	2 ore lun/ ven	€ 5.000,00
AL		Micro nido comunale	5 ore sab. mattina	€ 7.000,00
AL	Murisengo	Micro Nido	3 ore lun/ven	€ 7.000,00
AL	Novi Ligure	Asilo Nido Girasole	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
AL	Rivalta Bormida	Asilo nido Comunale	4 ore lun/ven	€ 7.000,00
AL	Serravalle Scrivia	Asilo Nido Comunale	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
AL	Stazzano	Asilo Nido	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
AL	Villalvernia	Micro Nido Comunale "Marta Cimento"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
AT	Castagnole delle Lanze	Asilo Nido comunale	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
AT	Castell'Alfero	Asilo Nido comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
AT			4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
AT	Cocconato	Asilo Nido Com.le	3 ore lun/ven	€ 7.000,00
AT	Monastero Bormida	Micro nido di Valle Bormida	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
BI	Cossato	Asilo nido "Iolanda Fassio-C.e A. Fila	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
BI			4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
BI	Graglia	Micro Nido Comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
BI	Mongrando	Asilo Nido Comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
BI			4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
BI	Occhieppo Inferiore	Asilo Nido Comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
BI	Quaregna	Micro nido	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
BI	Vigliano B.se	Asilo Nido Com.le	1 ora Lun./Ven.	€ 3.000,00
CN	Cuneo	Asilo nido "I girasoli"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
CN			1 ora Lun./Ven.	€ 3.000,00
CN	Fossano	Asilo Nido Com.le	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
CN		Micro nido		
			2 ore lun/ven	€ 5.000,00

CN	Mondovì	Asilo Nido Com.le	1 ora lun./ven.	€ 3.000,00
CN	Villanova Mondovì	Asilo Nido Comunale	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
NO	Bellinzago N.se	Asilo Nido "Giulio Pastore"	3 ore lun/ven	€ 7.000,00
NO	Colazza	Micro Nido comunale	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
NO	Lesa	Micro Nido	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
NO	Romentino	Asilo Nido Comunale	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
TO	Bibiana	Micro Nido	1 ora e mezza lun./ven	€ 3.000,00
TO	Chieri	Asilo Nido "Bambi"	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
TO	Ciriè	Asilo Nido Com.le	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Collegno	Arcobaleno	1 ora lun./ven.	€ 3.000,00
TO	Giaveno	S.D'Acquisto	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
TO	Grugliasco	M. Tortello	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Lanzo Torinese	Asilo Nido Com.le	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
TO	Montalto Dora	Asilo Nido "Bambini di Terezin"	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
TO	Montanaro-"Città Futura" s.r.l.	Asilo Nido "Beatrice Allende"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Pertusio	Asilo Nido "T.Noce"	1 ora lun./ven.	€ 3.000,00
TO	Riva presso Chieri	Micro nido com.le	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
TO	Rivoli	Asilo Nido "Piccoli Amici"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Roletto	Asili Nido "A. Donini"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Settimo T.se	Asilo nido "Il melograno"	2 ore lun/ven	€ 5.000,00
TO	Strambino	Micro nido comunale	4,5 ore sab. mattina	€ 7.000,00
TO	Venaria Reale	Nido "Aldo Moro"	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
VC	Burtonzo	Asilo Nido Com.le	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
		Asilo Nido Com.le "G.Banzi"	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
		Asilo Nido Com.le "H.c.Andersen"	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
		Asilo nido Comunale	2 ore lun/ven	€ 5.000,00

VC	Gattinara	Asilo Nido Comunale	1 ora Lun./Ven.	€ 3.000,00
VC	Quarona	Asilo nido Comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
VC	Saluggia	L'Arcobaleno	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
			1 ora lun./ven.	€ 3.000,00
VC	Santhià	Asilo Nido	2 ore lun./ven.	€ 5.000,00
			4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
VC	San Germano Vercellese	Micro Nido Comunale	1 ora lun/ven	€ 3.000,00
		Micro Nido Comunale	4 ore sab. mattina	€ 7.000,00
VC	Vercelli	1 asilo nido com.le	2 ore lun./ven.	€ 5.000,00
VC	Villata	Micro Nido Comunale	2 ore lun./ven.	€ 5.000,00
TOTALE				€ 371.000,00

Codice DB1901

D.D. 28 dicembre 2009, n. 542

Art.1 commi 1250, 1251 e 1259 L.n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. in materia di politiche per la famiglie-Assegnazione finanziamenti a favore delle ASL e dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per iniziative a favore di fam. numerose, per la riorganizzazione consultori fam., per la qualificazione lavoro assist. fam., per interventi a favore persone non autosuff. Impegno di spesa di euro 8.761.016,20.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare, per le considerazioni in premessa descritte, a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle A.S.L., come individuati ai sensi della D.G.R.n. 32-12177 del 21 settembre 2009, la somma complessiva di € 8.761.016,20, quale quota di finanziamento statale per il sostegno delle iniziative a favore delle famiglie numerose, dei progetti per la riorganizzazione dei consultori familiari, dei progetti per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e degli interventi per la permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- di impegnare la somma complessiva di € 8.761.016,20 sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità:

UPB DB 19011 cap. 153880/09 € 3.700.000,00 (Ass. n. 109647);

UPB DB 20061 cap. 156961/09 € 3.265.726,00 (Impegno delegato n. 6200);

UPB DB 20061 cap. 156959/09 € 1.795.290,20 (Impegno delegato n. 6198);

- di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 883.274,00, è già stata impegnata sui seguenti capitoli:

€ 704.274,00 (cap. 179629/2009 I. n. 4375) per il proseguimento delle sperimentazioni già in corso;

€ 179.000,00 per i programmi per la permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti (cap. 157813/2009, I. n. 4270).

- di rinviare a successive Determinazioni Dirigenziali la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle A.S.L. aventi diritto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 32-12177 del 21/09/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Codice DB1903

D.D. 28 dicembre 2009, n. 543

L.R. 1/2004, art. 37 - Promozione della rete dei servizi

per gli anziani - Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie. Impegno di Euro 84.000,10 sul cap. 216417/2009 - (ass. n. 103102)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di assegnare ai soggetti beneficiari, quali Comuni singoli o associati, Aziende Sanitarie Locali, Consorzi socio-assistenziali, Enti assistenziali pubblici (IPAB), Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni), Enti religiosi, Cooperative sociali, i contributi oggetto del programma di finanziamento disposto con DGR n. 37-10235 del 1/12/2008 per la realizzazione e l'adeguamento di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF), secondo le modalità ed i criteri indicati nella su citata deliberazione;

- di impegnare la somma di Euro 84.000,10, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, sul Cap. 216417/2009 (ass. n. 103102), al fine di dare attuazione alla deliberazione n. 37-10232 del 1/12/2008, come meglio illustrato in premessa;

- di rinviare a successivi atti l'impegno delle restanti somme.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Erierto Naddeo

Codice DB1903

D.D. 28 dicembre 2009, n. 544

L.R. 4/12/2009 n. 30 art. 4 "assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria" e D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 - Accordi di programma tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori dei servizi sociali di Omegna per la realizzazione di un presidio per disabili - Impegno di spesa di euro 250.000,00 sul cap. 235530/2009

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 con la quale è stato istituito un apposito capitolo di spesa, di competenza dell'UPB 19032, corrispondente al n. 235530/09 con uno stanziamento di € 250.000,00, al fine di dare attuazione all'art. 4 della L.R. 30/2009 mediante la stipulazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un presidio per disabili tra la Regione Piemonte, il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna ed il Comune di Omegna;

- di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa,

sa ed ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, la somma di € 250.000,00 sul Cap. 235530 (ass. n. 109644) del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna ed il Comune di Omegna;

- di demandare a successivi e futuri atti l'attuazione del procedimento finalizzato alla stipula dell'Accordo di Programma fra Regione Piemonte, Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna e Comune di Omegna.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Codice DB1903

D.D. 28 dicembre 2009, n. 545

L.R. 4/12/2009 n. 30 art. 5 "assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria" e D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 - Accordi di programma tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori dei servizi sociali di Pianezza per la realizzazione di un presidio per disabili - Impegno di spesa di euro 300.000,00 sul cap. 235540/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di prendere atto della D.G.R. n. 22-12857 del 21/12/2009 con la quale è stato istituito un apposito capitolo di spesa, di competenza dell'UPB 19032, corrispondente al n. 235540 con uno stanziamento di € 300.000,00, al fine di dare attuazione all'art. 5 della L.R. 30/2009 mediante la stipulazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un presidio per disabili tra la Regione Piemonte, il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza ed il Comune di Val della Torre;

- di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, la somma di € 300.000,00 sul Cap. 235540 (ass. n. 109645) del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 a favore del Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza ed il Comune di Val della Torre;

- di demandare a successivi e futuri atti l'attuazione del procedimento finalizzato alla stipula dell'Accordo di Programma fra Regione Piemonte, Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza e Comune di Val della Torre.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Codice DB1900

D.D. 29 dicembre 2009, n. 546

Assegnazione di contributi ad enti vari ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. M della L.r. 1/2004 - Impegno di spesa di Euro 176.874,00 sul cap. 180684/2009 (assegnazione n. 101434).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di assegnare i contributi ai beneficiari e per gli importi indicati nell'allegato "1" al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale,

Di far fronte alla spesa complessiva di € 176.874,00 con impegno sul cap. 180684/2009 (Assegnazione n. 101434).

Di erogare le somme in questione con le seguenti modalità:

- 50% ad adozione del presente provvedimento;
- 50% ad acquisizione della rendicontazione attestante la spesa, corredata da una relazione sull'attività svolta.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giampaolo Albini

Allegato

Ente beneficiario	Titolo progetto	Contributo
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Novare - Via XXIII marzo 1849, 174/d, Novara	Pronto farmaco	42.000,00
Associazione Crescere Insieme - Corso Unione Sovietica, 246, Torino	Spazio Famiglia Famiglie Insieme per Crescere	15.000,00
Associazione Novarese Volontari per Anziani - Viale Giulio Cesare, 279, Novara	Natale sostanzioso e solidale	12.000,00
Associazione Amici di Oscar - Via Giolitti, 6, Rivoli (TO)	Progetto Sollievo	15.000,00
Associazione Tu sei mio figlio ONLUS - Vicolo Tonale, 4, Galliate (NO)	Racconto di me 2	15.000,00
Associazione Diritti & Salute - Via Canova, 17, Torino	Progetto Armonianziani	22.000,00
Provincia di Novara	Campagna a sostegno dei nuclei familiari per il contrasto delle nuove povertà in provincia di Novara	40.000,00
Associazione di ascolto ONLUS La Brezza	Ridipingiamo la vita - L'arte per comunicare	5.874,00
FIADDA Famiglie Italiane associate per la difesa diritti degli audiollesi	Convegno	5.000,00
ANFFAS ONLUS Torino	Convegno	5.000,00
T O T A L E		176.874,00

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 547

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Associazione D.B.2 Mondo Enne con sede in Torino via Monfalcone 118/A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Associazione D.B.2 Mondo Enne, con sede in Torino via Monfalcone 118/A, cod. Helios NZ04221, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 548

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Comune di Dronero con sede in Dronero (CN), via Giolitti 47.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Comune di Dronero, con sede in Dronero (CN), via Giolitti 47, cod. Helios NZ02762, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 549

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Comune di Monastero Bormida con sede in Monastero Bormida (AT), piazza Castello 1.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

determina

di cancellare l'ente Comune di Monastero Bormida, con sede in Monastero Bormida (AT), piazza Castello 1, cod. Helios NZ02749, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 550

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Comune di Pessinetto con sede in Pessinetto (TO), via Roma 58.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Comune di Pessinetto, con sede in Pessinetto (TO), via Roma 58, cod. Helios NZ01047, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 551

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese C.S.S. con sede in Ovada (AL), via XXV Aprile 22

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese C.S.S., con sede in Ovada, via XXV Aprile 22, cod. Helios NZ03992, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 552

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Società per gli asili notturni Umberto I con sede in Torino, via Ormea 119.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Società per gli asili notturni Umberto I, con sede in Torino, via Ormea 119, cod. Helios NZ02064, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 553

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente ALOHA Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Alessandria, via Santa Maria Castello 14.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente ALOHA Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Alessandria, via Santa Maria Castello 14, cod. Helios NZ04917, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 554

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Centro Studi

Piero Gobetti con sede in Torino, via Fabro 6.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Centro Studi Piero Gobetti, con sede in Torino, via Fabro 6, cod. Helios NZ04363, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 555

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Provincia di Vercelli con sede in Vercelli, via San Cristoforo 7.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Provincia di Vercelli, con sede in Vercelli, via San Cristoforo 7, cod. Helios NZ00384, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 556

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Cancellazione dall'albo sez. A) dell'ente Associazione Gentes Onlus con sede in Torino, corso Casale 48.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di cancellare l'ente Associazione Gentes Onlus, con sede in Torino, corso Casale 48, cod. Helios NZ04916, dall'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 557

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Comune di Cantoira (NZ00755) con sede in Via della Chiesa, 28 - Cantoira (TO) - accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Cantoira (NZ00755) Via della Chiesa, 28 – Cantoira (TO), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente COMUNE DI CANTOIRA [NZ00755]
Classe 4^a

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [1]

COMUNE DI CANTOIRA [NZ00755]
SETTORI: Patrimonio artistico e culturale - NUMERO SEDI: 1

COMUNE DI CANTOIRA - VIA DELLA CHIESA 28 (PIANO: 1) 10070 CANTOIRA (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 21853

Allegato 2

Ente COMUNE DI CANTOIRA [NZ00755]
Classe 4^a

Elenco delle risorse accreditate [9]

BORLA NICOLETTA - (omissis) - FORMATORE
BRUNET BEL BARBARA - (omissis) - FORMATORE
GADONI FABRIZIO - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO

GADONI FABRIZIO - (omissis) - FORMATORE
GARBOLINO RIVA GIOVANNI FRANCESCO - (omissis) - FORMATORE
GARBOLINO RIVA GIOVANNI FRANCESCO - (omissis) - SELETTORE
MICHARDI PATRIZIA - (omissis) - FORMATORE
MICHARDI PATRIZIA - (omissis) - SELETTORE
OLIVETTI CELESTINA - (omissis) - RESPONSABILE LEGALE

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 558

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Comune di Moretta (NZ02643) con sede in Piazza Umberto I, 1 - Moretta (CN), accreditato alla classe 4^a dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Moretta (NZ02643) Piazza Umberto I, 1 – Moretta (CN), per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente COMUNE DI MORETTA [NZ02643]
Classe 4^a

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [3]

COMUNE DI MORETTA [NZ02643]
SETTORI: Assistenza, Protezione Civile, Ambiente, Patrimonio artistico e culturale, Educazione e Promozione culturale - NUMERO SEDI: 3

COMUNE DI MORETTA - BIBLIOTECA CIVICA BENITA MILLONE - VIA SAN GIOVANNI 7 12033 MORETTA (CUNEO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 48659

COMUNE DI MORETTA - SEDE MUNICIPALE - PIAZZA UMBERTO I 1 12033 MORETTA (CUNEO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 48660

COMUNE DI MORETTA CASA DI RIPOSO VILLA LORETO - VIA PALLIERI 15 12033 MORETTA (CUNEO) -

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 20 -
TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ -
CODICE SEDE: 48661

Allegato 2

Ente COMUNE DI MORETTA [NZ02643]
Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [7]

ABRATE ANTONELLA - (omissis) - FORMATORE
BANCHIO SERGIO - (omissis) - RESPONSABILE LEGALE
MINA ROBERTO - (omissis) - FORMATORE
PALLOTTINO CLAUDIA - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO
PALLOTTINO CLAUDIA - (omissis) - FORMATORE
VIRANO PIERA - (omissis) - FORMATORE
VIRANO PIERA - (omissis) - FORMATORE

Codice DB1904

D.D. 29 dicembre 2009, n. 559

DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accoglimento richiesta di adeguamento presentata dall'ente Associazione Aliseo O.N.L.U.S. (NZ00825) con sede in Corso Trapani 95/A - Torino, accreditato alla classe 4^ dell'albo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di accogliere la richiesta di adeguamento presentata dall'Associazione Aliseo O.N.L.U.S. (NZ00825) Corso Trapani 95/A – Torino, per le sedi, i settori e le figure elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato 1

Ente ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS (TO)
[NZ00825]
Classe 4^

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [2]

ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS (TO)
[NZ00825]
SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale - NUMERO SEDI: 2

ACCOGLIENZA - CORSO TRAPANI 95/A (INTERNO: A) 10141 TORINO (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI

POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO -
CODICE SEDE: 9839

CASCINA NUOVA - VIA S. BRIGIDA 60 10060 ROLETTO (TORINO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 21739

Allegato 2

Ente ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS (TO)
[NZ00825]
Classe 4^

Elenco delle risorse accreditate [4]

BONANATE MARIA PIERINA - (omissis) -
RESPONSABILE LEGALE
DA PRA MIRTA - (omissis) - SELETTORE
GROSSO LEOPOLDO - (omissis) - FORMATORE
SCOLFARO M. BEATRICE - (omissis) - ESPERTO
MONITORAGGIO

Codice DB1902

D.D. 29 dicembre 2009, n. 560

DGR 17-15226 del 31/07/2005 - Assegnazione ed erogazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme a concorso della copertura della maggiore spesa sostenuta per l'integrazione della retta socio-assistenziale di ricovero in strutture residenziali per anziani non autosufficienti. - Spesa complessiva euro 107.717,57 – Cap. 153212/2009 - Imp. 4046.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

– di assegnare ed erogare a ciascun Ente gestore delle attività socio-assistenziali le somme spettanti, a titolo di saldo per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, quale concorso per la copertura della maggiore spesa sostenuta per l'integrazione delle tariffe giornaliere a seguito dell'applicazione delle tariffe previste dalla D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006 e dalla D.G.R. 39-9365 del 1° agosto 2008, come riportato nell'elenco di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

– di riconoscere, gli importi di acconto eccedenti la maggiore spesa effettivamente sostenuta, in acconto per l'anno 2009 per ciascun Ente gestore delle attività socio-assistenziali, come riportato nell'elenco di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

– di rinviare a successivo provvedimento la determinazione del saldo per gli Enti per i quali non è pervenuto il dato di spesa o sono ancora in corso le procedure di validazione delle schede di rendiconto pervenute;

– di far fronte alla spesa complessiva di Euro 107.717,57 con le risorse impegnate sull'UPB 19021 – Cap. 153212/09 - imp. 4046/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o

dell'avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

Allegato

Codice DB1902

D.D. 30 dicembre 2009, n. 561

Progetto "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per le non autosufficienze" (SINA) - Adempimenti regionali.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di incaricare l'AReSS di supportare la Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia nello svolgimento dell'iniziativa denominata "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per le non autosufficienze" (SINA) secondo il progetto di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente determinazione

- di procedere al finanziamento del progetto, stimato in Euro 60.000,00, con successive determinazioni e secondo le modalità previste anche nel protocollo:

60% non appena la regione Liguria procederà ad accreditare le somme pattuite;

40% a saldo dell'attività progettuale e a presentazione di fatture.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Allegato

Allegato A)

**“SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIALI PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA” (SINA)
PROGETTO PER LA SPERIMENTAZIONE A LIVELLO REGIONALE**

Il Sistema informativo sociale.

L'attività della Regione Piemonte nello sviluppo del sistema informativo socio-assistenziale (S.I.S.A.), è stata guidata dalla consapevolezza che una moderna rete di servizi deve fondarsi, oltre che sulle insostituibili risorse umane, anche su un adeguato impiego di componenti informative, di tecnologie informatiche e di infrastrutture di comunicazione.

Nel corso degli anni tali principi sono stati alla base di quanto realizzato all'interno del più vasto sistema informativo regionale (SIRE) e costituiscono l'asse portante su cui concretizzare gli opportuni sviluppi richiesti dalla L.R. 1/2004 in applicazione alla L.N. 328/2000.

Riassumendo brevemente oggi il SISA può contare su:

- **FLUSSI INFORMATIVI REGIONALI** I flussi informativi stabili e continuativi che costituiscono il SISA regionale sono coordinati fra di loro negli “Archivi-base SISA” e rispondono agli obiettivi di un sistema informativo basato sull'offerta. Gli elementi informativi più ricorrenti riguardano: l'articolazione territoriale delle diverse reti di servizi, l'elenco delle attività/prestazioni realizzate da ciascun servizio, l'utenza servita, il personale impiegato e le risorse economiche utilizzate. L'impostazione attuale è riconducibile a tre grandi aree: Servizi Sociali Territoriali (con le rilevazioni minori in affido familiare, relazione annuale, rendiconto finanziario e spesa socio-assistenziale), Servizi Residenziali Socio-Assistenziali (minori in Presidio e dati di sintesi sui Presidi) e Attività delegate alle Province (Servizi per la prima infanzia, Formazione degli operatori, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative sociali).
- **FLUSSI INFORMATIVI LOCALI** Tra i sistemi informativi realizzati in questi anni a livello locale meritano un accenno particolare quelli realizzati dagli Enti gestori per le evidenti connessioni con il livello regionale e in particolare:
 - l'utilizzo nella maggior parte degli Enti gestori di sistemi informatizzati fondati sulla “cartella del nucleo assistito”, in diversi casi anche costruiti con una logica proposta dalla Regione stessa;
 - l'attivazione in molti Enti gestori di accessi on line in lettura ad archivi di altre P.A. (INPS, Agenzia delle Entrate, Centri per l'Impiego etc.);
 - la presenza di procedure informatiche per gestire le erogazioni dei servizi.

Il Sistema informativo per la non autosufficienza.

Le recenti normative regionali e in particolare il Piano Socio-Sanitario hanno impegnato le Aziende Sanitarie e gli Enti Gestori dei servizi sociali nell'offerta di servizi sociosanitari integrati in base ai L.E.A., con priorità all'assistenza domiciliare per i non autosufficienti (anziani e disabili), e disegnando un percorso nel quale:

- il cittadino riceve dapprima una Valutazione sociosanitaria (in UVG o UVH), quindi una proposta di PAI (Piano di Assistenza Individuale, come contenitore di diversi interventi di assistenza dal domicilio all'inserimento in presidio), che dopo essere stata autorizzata alla

- spesa produce l'erogazione dei diversi interventi (assegno di cura, buono servizio, affidamento, telesoccorso, inserimento in RAF o RSA etc);
- sono coinvolti in modo indissolubile servizi sia delle ASL che degli Enti Gestori (perché la Valutazione e la costruzione del PAI sono congiunte) e nel quale i due enti sono chiamati a impegnare proprie risorse finanziarie, essendo a carico delle ASL la "quota sanitaria" del costo del PAI, ed a carico del Comune la "quota sociale che non può sostenere il cittadino" del costo del PAI.

E' evidente come per costruire sistemi integrati di prestazioni per la non autosufficienza occorra contestualmente costruire l'integrazione dei sistemi informativi in uso presso i servizi coinvolti, sia delle ASL che degli Enti gestori dei servizi sociali quale sotto-insieme comune. Oggi però i diversi servizi coinvolti nell'offerta di interventi e prestazioni per la non autosufficienza sono supportati da sistemi informativi che gestiscono segmenti dell'intero processo di rapporto col cittadino: sistemi non comunicanti in quanto realizzati e cresciuti tendenzialmente "su misura" dei singoli servizi. Anche se è condiviso da parte di tutti l'obiettivo di ottenere integrazioni organiche tra sistemi informativi, le richieste del governo attraverso il NSIS che si devono onorare a tutti i livelli, stanno generando la messa in opera -sia nelle ASL che negli Enti Gestori- di nuovi sistemi informatizzati che vengono creati ad hoc e non connessi tra loro.

Obiettivo del Progetto

In analogia con il Progetto Nazionale ci si propone di implementare il Sistema Informativo Sociale regionale per realizzare un flusso di dati individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, in cui siano contenuti i profili di non autosufficienza (tenendo anche conto del decreto approvato dal Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali il 17 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 6 dicembre 2009), da trasmettere al sistema sperimentale nazionale, per acquisire una conoscenza più completa ed omogenea sul fenomeno della non autosufficienza.

Il sistema così ipotizzato dovrà garantire il raccordo con il sistema informativo sanitario (flussi NSIS) collegando le informazioni sulle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per la non autosufficienza -domiciliarità e residenzialità in particolare- alle informazioni inerenti le prestazioni sociali fornite dal nucleo familiare o da soggetti informali che si prendono cura della persona non autosufficiente.

Il sistema proposto dovrà risultare congruente con le indicazioni del programma SIRSE – Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica – garantendo il supporto agli obiettivi di continuità assistenziale ed integrazione socio-sanitaria ed arricchendo il patrimonio informativo relativo ai cittadini assistiti.

Il Sistema inoltre dovrà analizzare le possibili modalità di raccordo con i dati disponibili presso l'INPS regionale.

Il progetto dovrà rendere disponibili dati sui servizi per la non autosufficienza, sulla spesa sostenuta e sulle caratteristiche dei beneficiari a partire dalle informazioni reperibili nei punti unici di accesso e nella presa in carico individualizzata (cartella sociale).

Fasi operative

Prima fase: analisi delle informazioni individuali relative agli anziani presenti nei servizi sociali e raccordo con quelle presenti nelle ASL.

Analisi delle varie "cartelle sociali informatizzate" in uso nei servizi territoriali di tutta la Regione per:

- individuare le informazioni comuni e le regole condivise tra gli operatori per la codifica degli interventi, delle prestazioni e delle caratteristiche degli anziani
- individuare le informazioni comuni con la sanità, in particolare flussi NSIS

- individuare le regole e le modalità di raccolta dei dati da far confluire nel sistema regionale

Seconda fase: adeguamento del sistema informativo sociale regionale e istituzione del sotto-insieme “non autosufficienza”

- definizione, anche attraverso incontri formativi, delle regole per la compilazione delle informazioni relative agli anziani non autosufficienti e aggiornamento delle regole per la rendicontazione
- definizione modalità operative per il superamento della duplicazione, tra sociale e sanitario, dei beneficiari delle prestazioni e delle relative prestazioni/interventi

Terza fase: raccolta dei dati individuali secondo il protocollo che verrà concordato in seno al Comitato di coordinamento e invio al SINA.

- Definizione del tracciato e delle regole informatiche per la trasmissione e per l'utilizzo delle basi-dati. A seconda dei tempi definiti a livello nazionale la trasmissione dovrà interessare un minimo di tre Enti Gestori fino al massimo di tutta la regione.

Modalità di realizzazione e costi

Per la realizzazione del progetto la Direzione Politiche Sociali si avvarrà dell' AReSS in qualità di ente strumentale della Regione Piemonte con il compito istituzionale di supportarla nel monitoraggio del processo di attuazione del Piano socio-sanitario regionale nonché nello sviluppo del sistema informativo.

Referente regionale del progetto è la dott.sa Giovanna Tresso

Al costo del progetto, individuato in 60.000 euro e secondo il dettaglio più oltre indicato, si farà fronte con la stipula del protocollo con la Regione Liguria e con risorse regionali per quanto riguarda la quota parte del personale regionale.

	Totale (Euro)	Di cui a carico dei fondi ministeriali (Euro)
1. Personale dipendente (quota parte di due persone)		<i>NULLA</i>
2. Personale a contratto/ consulenza/borsa di studio ecc.	40.000,00	40.000,00
3. Pubblicazioni/organizzazione convegni, ecc.	6.000,00	6.000,00
4. Elaborazioni dati, ecc.	14.000,00	14.000,00
Totale		60.000.000

Codice DB1901

D.D. 30 dicembre 2009, n. 562

DGR n. 100-13040 del 30.12.2009. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi aggiuntivi per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza. Impegno di spesa di euro 51.720,00 (cap. 179629/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, il riparto tra i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi aggiuntivi per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza, avviati e finanziati ai sensi della D.G.R. n. 56-9881 del 20.10.2008 e della D.G.R. n. 39-11363 del 4.5.2009, secondo gli importi a fianco di ciascuno specificati nell'Allegato 1, colonna B, parte integrante della presente determinazione;
- di impegnare la somma di € 51.720,00, corrispondente al totale dei contributi aggiuntivi previsti, sul cap. 179629/2009, che presenta la necessaria disponibilità (Ass. n. 101418);
- di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al sostegno delle progettualità in questione ammonta pertanto ad € 751.720,00 e che il contributo totale assegnato a ciascun Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali risulta pari all'importo specificato nell'Allegato 1 colonna C, parte integrante alla presente determinazione;
- di prevedere che l'acconto 50% dei contributi totali assegnati sia erogato ad avvenuta ricezione della conferma scritta, da parte dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dell'intenzione di proseguire i progetti, mentre il restante 50% sarà erogato a saldo, previa verifica della documentazione attestante la realizzazione delle attività previste, da inoltrarsi entro e non oltre il 31 marzo 2011, salvo congruaggio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Allegato

Allegato 1

Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la prosecuzione degli interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà', della maternità e delle donne vittime di violenza.

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	colonna A contributo assegnato 2009 con D.D.n. 531 del 23.12.09	colonna B contributo aggiuntivo	colonna C contributo totale assegnato (A+B)
1	COMUNE DI TORINO	TORINO	€ 147.860,42	€ 10.924,77	€ 158.785,19
2	C.I.S.A.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA	GRUGLIASCO	€ 13.983,62	€ 1.033,19	€ 15.016,81
3	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	RIVOLI	€ 9.213,38	€ 680,74	€ 9.894,12
4	C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	PIANEZZA	€ 13.185,51	€ 974,22	€ 14.159,73
5	C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	CIRIÉ'	€ 14.384,41	€ 1.062,80	€ 15.447,22
6	C.I.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	SETTIMO T.S.E	€ 12.649,15	€ 934,59	€ 13.583,74
7	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	GASSINO T.S.E	€ 6.359,16	€ 469,85	€ 6.829,01
8	C.S.S. CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE	CHIERI	€ 15.539,52	€ 1.148,15	€ 16.687,67
10	C.I.S.A. 31 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	CARMAGNOLA	€ 7.828,51	€ 578,41	€ 8.406,92
11	C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	MONCALIERI	€ 11.925,77	€ 881,14	€ 12.806,92
12	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	NICHELINO	€ 11.642,47	€ 860,21	€ 12.502,69
13	C.I. DI S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	ORBASSANO	€ 14.355,21	€ 1.060,65	€ 15.415,86
14	COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE	GIAVENO	€ 4.579,75	€ 338,38	€ 4.918,13
15	"VALLE DI SUSA" CON.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	SUSA	€ 14.049,32	€ 1.038,04	€ 15.087,36

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	colonna A contributo assegnato 2009 con D.D.n. 531 del 23.12.09	colonna B contributo aggiuntivo	colonna C contributo totale assegnato (A+B)
16	COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO CONVENZIONATA CON VALLO E VARISELLA	CERES	€ 4.195,64	€ 310,00	€ 4.505,64
17	C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	CUORGNE'	€ 9.803,27	€ 724,32	€ 10.527,59
18	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	CHIVASSO	€ 11.919,17	€ 880,66	€ 12.799,83
20	C.I.S.A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO	CALUSO	€ 6.007,38	€ 443,86	€ 6.451,24
21	COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	PEROSA ARGENTINA	€ 3.062,78	€ 226,30	€ 3.289,08
22	COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	TORRE PELLICE	€ 3.109,02	€ 229,71	€ 3.338,73
24	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	PINEROLO	€ 15.051,13	€ 1.112,06	€ 16.163,19
26	COMUNI CONVENZIONATI EX U.S.S.L. N. 45	VERCELLI	€ 9.800,84	€ 724,14	€ 10.524,98
27	C.I.S.A.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	SANTHIA'	€ 6.894,48	€ 509,40	€ 7.403,88
28	I.R.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	BIELLA	€ 19.054,89	€ 1.407,88	€ 20.462,77
29	C.I.S.A.B.O. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE	COSSATO	€ 9.641,29	€ 712,35	€ 10.353,64
30	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALSESIA E VALSESSERA	VARALLO	€ 7.303,62	€ 539,63	€ 7.843,25
32	C.A.S.A. CONSORZIO PER LE ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALI	GATTINARA	€ 4.517,53	€ 333,78	€ 4.851,31
33	COMUNI CONVENZIONATI DI GHEMME, SIZZANO, MAGGIORA, BOCA	GHEMME	€ 1.281,63	€ 94,69	€ 1.376,33
34	COMUNE DI NOVARA	NOVARA	€ 16.533,68	€ 1.221,60	€ 17.755,28
35	"C.I.S.A. 24" CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	BIANDRATE	€ 4.501,89	€ 332,63	€ 4.834,51
36	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO	ROMENTINO	€ 8.912,70	€ 658,52	€ 9.571,22

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	colonna A contributo assegnato 2009 con D.D.n. 531 del 23.12.09	colonna B contributo aggiuntivo	colonna C contributo totale assegnato (A+B)
38	COMUNI CONVENZIONATI DI ARONA	ARONA	€ 4.278,37	€ 316,11	€ 4.594,48
39	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	BORGOMANERO	€ 10.106,39	€ 746,72	€ 10.853,11
40	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO	VERBANIA-INTRA	€ 10.087,27	€ 745,31	€ 10.832,57
42	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI ZONA OSSOLA	PALLANZENO	€ 10.767,54	€ 795,57	€ 11.563,11
44	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	OMEGNA	€ 6.922,29	€ 511,46	€ 7.433,75
46	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA	DRONERO	€ 6.163,11	€ 455,37	€ 6.618,48
49	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	FOSSANO	€ 25.629,92	€ 1.893,68	€ 27.523,60
54	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE C.S.S.M.	MONDOVI'	€ 9.738,27	€ 719,52	€ 10.457,79
55	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E ALTA VAL TANARO	CEVA	€ 3.599,15	€ 265,93	€ 3.865,07
56	COMUNE DI ASTI	ASTI	€ 12.107,57	€ 894,58	€ 13.002,15
57	CO.GE.SA. CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASTI	€ 11.319,20	€ 836,33	€ 12.155,52
58	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO- ASSISTENZIALE ASTI SUD	NIZZA MONFERRATO	€ 9.248,84	€ 683,36	€ 9.932,19
59	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO	ALESSANDRIA	€ 19.831,10	€ 1.465,24	€ 21.296,34
60	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DEL VALENZANO E DEL BASSO MONFERRATO	VALENZA	€ 5.442,52	€ 402,12	€ 5.844,64
61	C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO- ASSISTENZIALE TORTONA	TORTONA	€ 10.101,52	€ 746,36	€ 10.847,88
62	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL NOVESE	NOVI LIGURE	€ 11.715,47	€ 865,61	€ 12.581,08
63	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	OVADA	€ 4.551,94	€ 336,32	€ 4.888,27

COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	colonna A contributo assegnato 2009 con D.D.n. 531 del 23.12.09	colonna B contributo aggiuntivo	colonna C contributo totale assegnato (A+B)
66	A.S.L. AL - CASALE MONFERRATO	CASALE M.TO	€ 14.478,96	€ 1.069,79	€ 15.548,75
67	A.S.L. TO 3 S.C. - Attività e Progetti Integrati Socio-sanitari (delegata dal Comune di Sestriere)	PINEROLO	€ 131,05	€ 9,68	€ 140,73
68	CONSORZIO IN.RE.TE.	IVREA	€ 14.740,37	€ 1.089,10	€ 15.829,47
70	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE- ROERO	ALBA	€ 15.186,70	€ 1.122,08	€ 16.308,78
71	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	BOSSOLASCO	€ 1.298,67	€ 95,95	€ 1.394,62
72	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE INT.ES.A. (INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI) BRA	BRA	€ 9.792,84	€ 723,55	€ 10.516,40
74	CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNESE	CUNEO	€ 15.521,10	€ 1.146,79	€ 16.667,88
75	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE BISALTA - VALLI GESSO E VERMENAGNA	ROBILANTE	€ 2.950,16	€ 217,97	€ 3.168,13
76	COMUNITA' MONTANA "SUOL D'ALERAMO" COMUNI DELLE VALLI ORBA, ERRO E BORMIDA	PONZONE	€ 7.106,87	€ 525,10	€ 7.631,97
77	C.I.S.A.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CASTELLETTO SOPRA TICINO	€ 8.035,68	€ 593,72	€ 8.629,40
	TOTALE		€ 700.000,00	€ 51.720,00	€ 751.720,00

Codice DB1901

D.D. 30 dicembre 2009, n. 564

Art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della L. 269/2006 e s.m. in materia di politiche per la famiglia. Assegnazione e riparto ai Soggetti gestori ed alle AA.SS.LL. dei contributi per la prosecuzione di progetti per la riorganizzazione dei consultori familiari. Spesa di euro 3.600.000,00 (fondi già impegnati sui capp. 156961/09 e 179629/09).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le considerazioni in premessa descritte, la somma complessiva di €3.600.000,00 agli Enti già individuati quali capofila attraverso i protocolli a livello distrettuale sottoscritti, ai sensi della DGR n. 47-9265 del 21.7.2008, per la prosecuzione dei progetti per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie, secondo gli importi specificati nell'Allegato A parte integrante della presente determinazione;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.600.000,00 si fa fronte con i fondi già impegnati sui seguenti capitoli:

- € 334.274,00 cap. 179629/2009 (I. n. 4375);

- € 3.265.726,00 cap. 156961/2009 (I. del.n.6200);

- di prevedere che le risorse assegnate vengano corrisposte all'Ente individuato come capofila secondo le seguenti modalità: una prima rata pari all'50% della quota assegnata ad avvenuta approvazione del presente provvedimento dirigenziale; una seconda rata pari al 50% della quota assegnata previa acquisizione di rendicontazione, attestante le spese sostenute e le azioni effettuate;

- di fissare quale data per la conclusione delle attività progettuali finanziate ai sensi del presente provvedimento il 31.12.2010.

La presente Determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del DPGR n. 8R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Allegato

Allegato 1**Contributi per le prosecuzione dei progetti per il potenziamento funzioni sociali Consultori familiari.**

ASL	Ente capofila	POP.	Contributo assegnato euro	acconto 50% euro
TO1 e TO 2	Comune Torino	908825	738.120,16	369.060,08
TO3	CISAP Grugliasco	87763	71.278,45	35.639,23
	CISA Rivoli	57700	46.862,19	23.431,10
	CIdiS Orbassano	94509	76.757,35	38.378,67
	CISSA Pianezza	85576	69.502,24	34.751,12
	ASL TO3 (Giaveno)	29933	24.310,68	12.155,34
	Con.I.S.A. Susa	91265	74.122,67	37.061,34
	C.M. Val Pellice Torre Pellice	23578	19.149,34	9.574,67
	C.M.Val Chisone Perosa Argentina	20330	16.511,41	8.255,71
	CISS Pinerolo	92105	74.804,89	37.402,45
TO4	CIS Ciriè	120716	98.041,88	49.020,94
	C.I.S.S. Chivasso	78725	63.938,06	31.969,03
	C.I.S.S.P. Settimo	82511	67.012,94	33.506,47
	C.I.S.A. Gassino	41206	33.466,27	16.733,13
	IN.RE.TE Ivrea	112230	91.149,81	45.574,90
	C.I.S.S. 38 Cuorgnè	80609	65.468,19	32.734,09
TO5	C.S.S.A.C. Chieri	101382	82.339,39	41.169,70
	C.I.S.S.A. Moncalieri	76579	62.195,15	31.097,57
	C.I.S.A.12 Nichelino	76493	62.125,30	31.062,65

ASL	Ente capofila	POP.	Contributo assegnato euro	acconto 50% euro
	C.I.S.A. 31 Carmagnola	51546	41.864,10	20.932,05
VC	ASL VC (Vercelli, Borgosesia)	177837	144.433,83	72.216,91
BI	I.R.I.S. Biella	118863	96.536,93	48.268,47
	Cissabo Cossato	59274	48.140,55	24.070,27
NO	C.I.S.S. Borgomanero	73012	59.298,14	29.649,07
	C.I.S.A.S.Castelletto sopra Ticino	79772	64.788,40	32.394,20
	Cl.S.A. Romentino	58490	47.503,81	23.751,90
	ASL NO (Novara)	132676	107.755,43	53.877,72
VCO	ASL VCO (Omegna, verbania, Domodossola)	173674	141.052,77	70.526,38
CN1	ASL CN1 (Cuneo, Borgo S.D.,Dronero)	160101	130.029,19	65.014,59
	ASL CN1 (Mondovì, Ceva)	88173	71.611,44	35.805,72
	ASL CN1 (Saluzzo, Savigliano)	168829	137.117,80	68.558,90
CN2	Consorzio Alba-Langhe-Roero Alba	104436	84.819,76	42.409,88
	INT.ES.A Bra	64603	52.468,60	26.234,30
AT	Comune di Asti	78444	63.709,84	31.854,92
	C.I.S.A. Nizza M.to	58945	47.873,34	23.936,67
	CO.GE.SA Asti	70209	57.021,62	28.510,81
AL	C.I.S.S.A.C.A. Alessandria	124465	101.086,71	50.543,35
	C.I.S.A. Tortona	62603	50.844,26	25.422,13
	ASL AL (Casale M.to)	83325	67.674,04	33.837,02
	ASL AL (Valenza)	31844	25.862,73	12.931,37

ASL	Ente capofila	POP.	Contributo assegnato euro	acconto 50% euro
	C.S.P. Novi Ligure	77435	62.890,36	31.445,18
	C.S.S. Ovada	28515	23.159,02	11.579,51
	A.S.C.A. Acqui terme	43465	35.300,96	17.650,48
	TOTALE	4432571	3.600.000,00	1.800.000,00

Codice DB1901

D.D. 30 dicembre 2009, n. 565

Art. 1 commi 1250, 1251 e 1259 L.269/2006 e s.m. Assegnazione e riparto ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed alle AA.SS.LL. dei finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per la permanenza a domicilio o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. Spesa di euro 1.974.290,20 (fondi già impegnati sui capp. 156959/09 e 157813/09).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare la somma di € 1.794.290,20 a favore degli Enti già individuati quali capofila attraverso gli accordi sottoscritti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dalle ASL ai sensi della DGR n. 39-11190 del 6.4.2009 e approvati con D.D. n. 409 del 27.7.2009, per la prosecuzione degli interventi per la permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.974.290,00 si fa fronte con i fondi già impegnati sui seguenti capitoli:

- € 179.000,00 cap. 157813/2009 (I.n.4270);

- € 1.795.290,00 cap. 156959/2009 (I.del.n.6198);

- di ripartire la somma complessiva di € 1.974.290,20 in base alla popolazione uguale e maggiore di 65 anni (Fonte BDDE) definita a livello distrettuale;

- di assegnare ed erogare le somme ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed alle ASL di cui sopra secondo gli importi specificati nell'Allegato A alla presente determinazione;

- di prevedere che le risorse assegnate vengano corrisposte all'Ente individuato come capofila ad avvenuta approvazione del presente provvedimento dirigenziale;

- di fissare quale data per la conclusione delle attività progettuali finanziate ai sensi del presente provvedimento il 31.12.2010.

La presente Determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del DPGR n. 8R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Allegato

Allegato 1**Assegnazione finanziamenti per interventi per la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti.**

Ente capofila	POP. OLTRE 65 ANNI	% pop. oltre 65 anni sul tot. pop.oltre 65 anni	Contributo assegnato euro
Comune Torino	216197	21,43	423.129,01
ASL TO 3	122731	12,17	240.202,44
Consorzio Intercomunale dei servizi socio ass.li CIS Cirié	24334	2,41	47.625,18
Consorzio Intercomunale dei servizi socio ass.li CISS Chivasso	16612	1,65	32.512,10
Consorzio Intercomunale dei servizi socio ass.li CISA Gassino T.se	8448	0,84	16.533,97
ASL TO4	61302	6,08	119.976,94
ASL TO5	60989	6,05	119.364,35
ASL VC	44263	4,39	86.629,14
Consorzio I.R.I.S. Biella	29285	2,90	57.315,01
Consorzio Cissabo Cossato	14874	1,47	29.110,58
ASL NO	72195	7,16	141.296,13
ASL VCO	40373	4,00	79.015,84
Consorzio Socio assistenziale del Cuneese Cuneo	16180	1,60	31.666,62
Consorzio del Monregalese CSSM Mondovì	15356	1,52	30.053,93
Comunità Montane Valli Mongia cevetta Langa Cebana e Alta Val Tanaro Ceva	6961	0,69	13.623,69
ASL CN1	54453	5,40	106.572,45
Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero Alba	24139	2,39	47.243,54
Consorzio InTeSa Bra	13024	1,29	25.489,86
Comune di Asti	17957	1,78	35.144,46
Consorzio Cisa Asti Sud Nizza M.to	15075	1,49	29.503,97
Consorzio Co.Ge.Sa Asti	16831	1,67	32.940,72
Consorzio CISSACA Alessandria	30775	3,05	60.231,16
Consorzio CISA Tortona	16336	1,62	31.971,93
Consorzio CISS Valenza	7978	0,79	15.614,11
Consorzio Intercomunale del Novese Novi Ligure	20125	2,00	39.387,56
Consorzio servizi Sociali Ovada	7827	0,78	15.318,58
Comunità Montana Suol d'Aleramo Acqui Terme	12479	1,24	24.423,22
ASL AL-Servizio socio assistenziale	21661	2,15	42.393,73
Totale	1008760	100,00	1.974.290,20

Codice DB1901

D.D. 30 dicembre 2009, n. 566

D.G.R. n. 99-13039 del 30/12/2009 : criteri di accesso ai contributi a favore degli enti gestori istituzionali dei servizi sociali per progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Termini e modalità di presentazione delle domande. Impegno di spesa di Euro 1.870.000,00 (Cap. 179629/2009 e cap. 153880/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di stabilire, in attuazione della D.G.R. n. 99-13039 del 30/12/2009, le seguenti modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi per progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari da parte degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali:

2) le domande di contributo, redatte secondo le modalità precisate nel punto successivo, saranno inviate da parte degli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali, anche mediante posta elettronica, alla Regione Piemonte.- Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro mercoledì 20 gennaio 2010;

3) le domande di contributo dovranno contenere:

– una descrizione sintetica delle azioni che si intendono attivare e/consolidare (precisandone le modalità organizzative e i destinatari) fra quelle previste dalla citata D.G.R. n. 99-13039 del 30/12/2009 e di seguito riportate:

- *Servizi di Informazione* per le/gli assistenti familiari e di sensibilizzazione per le famiglie (es. sportelli informativi, azioni di comunicazione /sensibilizzazione);

- *Azioni di rafforzamento delle competenze*: bilancio di competenze, moduli informativi e formativi, rielaborazione dell'esperienza. Tali percorsi, in particolare se rivolti a stranieri, dovranno rispondere con flessibilità alle esigenze formative delle persone, anche con riferimento ai diversi progetti migratori. Potranno, pertanto, prevedere brevi momenti informativi su tematiche precise, oppure prevedere moduli formativi strutturati con riconoscimento crediti ai fini dell'acquisizione di una successiva qualifica professionale (es. OSS). L'organizzazione e gestione di tali attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale sulla Formazione Professionale e delle funzioni provinciali in materia.

- *Servizi di accompagnamento / tutoring / sostituzione*: servizi di sostituzione delle assistenti familiari durante le assenze per la partecipazione ai moduli formativi, servizio di tutoring da parte di un operatore socio – sanitario.

– l'elenco degli altri enti, istituzioni, associazioni eventualmente coinvolti nelle attività con i rispettivi ruoli;

– l'impegno a ricondurre tali azioni all'interno della programmazione zonale;

– la coerenza delle azioni previste con gli interventi a sostegno della domiciliarità attuati ai sensi della D.G.R. n. 39-11190 del 06.04.09 (Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la

lungoassistenza di anziani non autosufficienti) e con gli interventi per la permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti di cui all'allegato 4 della citata D.G.R. 32-12177 del 21.9.2009;

– le eventuali modalità di collaborazione con i centri per l'impiego del territorio di competenza, rispetto agli ambiti di intervento di comune interesse, in continuità con le sperimentazioni attivate all'interno del Programma P.A.R.I., e con riferimento al nuovo Programma Welfare to Work. Ciò ai fini di una maggiore qualificazione degli interventi e nell'ottica di un ottimale utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due canali di finanziamento (Politiche Sociali e Programma Welfare to Work);

– la tempistica prevista per la realizzazione delle attività;

– l'impegno a concludere le attività entro il 31.12.2010.

4) di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.870.000,00 si fa fronte con i fondi già impegnati sui seguenti capitoli:

€ 170.000,00 (cap. 179629/2009 I. n. 4375)

€ 1.700.000,00 (cap. 153880/09 I. n. 6350)

5) di approvare la ripartizione delle risorse spettanti a ciascun Ente gestore calcolate sulla base della percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Ente gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione rilevata al 31 dicembre 2007, tenuto conto dell'attuale assetto territoriale degli Enti, come da allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione

6) di dare atto che eventuali economie che dovessero risultare a seguito della mancata richiesta delle somme spettanti da parte di alcuni Enti gestori istituzionali dei servizi sociali saranno ridistribuite fra gli altri Enti gestori, secondo il medesimo criterio

7) di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l'effettiva quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti agli Enti gestori istituzionali dei servizi sociali aventi diritto, a seguito della verifica delle domande pervenute, con la contestuale erogazione del 50% del contributo spettante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. n 8/R/2002.

Il Direttore

Giampaolo Albini

Allegato

RIPARTO FINANZIAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI

N. PROGR.	COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	PROV.	ANZIANI (75 e oltre)	INDICE DI RIPARTO	RIPARTO DI € 1.870.000,00
1	59	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO C.I.S.S.A.C.A ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	AL	15.472	3,15%	€ 58.877,38
2	60	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DEL VALENZANO E DEL BASSO MONFERRATO C.I.S.S. - VALENZA	VALENZA	AL	3.986	0,81%	€ 15.168,38
3	61	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A. TORTONA	TORTONA	AL	8.635	1,76%	€ 32.859,76
4	62	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA NOVI LIGURE	NOVI LIGURE	AL	9.878	2,01%	€ 37.589,89
5	63	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI OVADA	OVADA	AL	4.127	0,84%	€ 15.704,95
6	66	ASL AL - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	CASALE M.TO	AL	12.137	2,47%	€ 46.186,32
7	76	COMUNITA' MONTANA "SUOL D'ALERAMO" COMUNI DELLE VALLI ORBA, ERRO E BORMIDA CONVENZIONATA CON I COMUNI DELLA COMUNITA' COLLINARE E COMUNE DI ACQUI TERME PONZONE	PONZONE	AL	6.668	1,36%	€ 25.374,51
				Totale AL	60.903		€231.761,19
8	56	COMUNE DI ASTI	ASTI	AT	8.688	1,77%	€ 33.061,45
9	57	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CO.GE.SA. - ASTI	ASTI	AT	9.459	1,92%	€ 35.995,42
10	58	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE ASTI SUD C.I.S.A - NIZZA MONFERRATO	NIZZA MONFERRATO	AT	8.073	1,64%	€ 30.721,12
				Totale AT	26.220		€99.777,99
11	28	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI I.R.I.S. BIELLA	BIELLA	BI	14.433	2,94%	€ 54.923,56
12	29	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE CISSABO COSSATO	COSSATO	BI	7.527	1,53%	€ 28.643,36
				Totale BI	21.960		€83.566,92
13	46	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA - DRONERO	DRONERO	CN	4.176	0,85%	€ 15.891,41
14	49	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO	FOSSANO	CN	17.499	3,56%	€ 66.590,96
15	54	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE C.S.S.M. - MONDOVI'	MONDOVI'	CN	7.806	1,59%	€ 29.705,07
16	55	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E ALTA VAL TANARO - CEVA	CEVA	CN	3.611	0,73%	€ 13.741,35
17	70	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE-ROERO - ALBA	ALBA	CN	11.188	2,28%	€ 42.574,98
18	71	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA - BOSSOLASCO	BOSSOLASCO	CN	1.432	0,29%	€ 5.449,35
19	72	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE INT.ES.A. (INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI) BRA	BRA	CN	6.282	1,28%	€ 23.905,62
20	74	CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE - CUNEO	CUNEO	CN	10.818	2,20%	€ 41.166,98
21	75	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE BISALTA - VALLI GESSO E VERMENAGNA	ROBILANTE	CN	2.197	0,45%	€ 8.360,50
				Totale CN	65.009		€247.386,22

RIPARTO FINANZIAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI

N. PROGR.	COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	PROV.	ANZIANI (75 e oltre)	INDICE DI RIPARTO	RIPARTO DI € 1.870.000,00
22	33	COMUNI CONVENZIONATI DI GHEMME, SIZZANO, MAGGIORE E BOCA	GHEMME	NO	1.007	0,20%	€ 3.832,06
23	34	COMUNE DI NOVARA	NOVARA	NO	11.229	2,29%	€ 42.731,01
24	35	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI "C.I.S.A. 24" - BIANDRATE	BIANDRATE	NO	3.256	0,66%	€ 12.390,43
25	36	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO ROMENTINO	ROMENTINO	NO	5.286	1,08%	€ 20.115,42
26	38	COMUNI CONVENZIONATI DI ARONA - C/O ARONA	ARONA	NO	3.153	0,64%	€ 11.998,47
27	39	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. BORGOMANERO	BORGOMANERO	NO	6.887	1,40%	€ 26.207,89
28	77	C.I.S.A.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CASTELLETO S. TICINO	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	4.758	0,97%	€ 18.106,16
				Totale NO	35.576		€135.381,44
29	1	COMUNE DI TORINO	TORINO	TO	105.284	21,43%	€ 400.649,32
30	2	CONSORZIO C.I.S.A.P GRUGLIASCO	GRUGLIASCO	TO	7.496	1,53%	€ 28.525,39
31	3	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A RIVOLI	RIVOLI	TO	5.380	1,09%	€ 20.473,13
32	4	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PIANEZZA	PIANEZZA	TO	6.865	1,40%	€ 26.124,17
33	5	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S. CIRIE'	CIRIE'	TO	7.956	1,62%	€ 30.275,88
34	6	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA C.I.S.S.P. SETTIMO TORINESE	SETTIMO T.SE	TO	6.710	1,37%	€ 25.534,34
35	7	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A GASSINO TORINESE	GASSINO T.SE	TO	3.729	0,76%	€ 14.190,39
36	8	CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE - CHIERI	CHIERI	TO	9.604	1,95%	€ 36.547,21
37	10	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA	CARMAGNOLA	TO	4.758	0,97%	€ 18.106,16
38	11	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.A - MONCALIERI	MONCALIERI	TO	7.212	1,47%	€ 27.444,65
39	12	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A. NICHELINO	NICHELINO	TO	5.566	1,13%	€ 21.180,94
40	13	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI C.I. DI S. ORBASSANO	ORBASSANO	TO	7.070	1,44%	€ 26.904,28
41	14	COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE - GIAVENO	GIAVENO	TO	3.043	0,62%	€ 11.579,88
42	15	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ" CON ISA - SUSÀ	SUSÀ	TO	8.920	1,82%	€ 33.944,30
43	16	COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO CONVENZIONATA CON VALLO E VARISELLA	CERES	TO	3.313	0,67%	€ 12.607,34
44	17	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38 CUORGNE'	CUORGNE'	TO	8.080	1,64%	€ 30.747,75
45	18	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. CHIVASSO	CHIVASSO	TO	7.825	1,59%	€ 29.777,37
46	20	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.-A.C. CALUSO	CALUSO	TO	4.406	0,90%	€ 16.766,66
47	21	COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	PEROSA ARGENTINA	TO	2.571	0,52%	€ 9.783,73
48	22	COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	TORRE PELLICE	TO	2.718	0,55%	€ 10.343,12
49	24	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. PINEROLO	PINEROLO	TO	10.517	2,14%	€ 40.021,55

RIPARTO FINANZIAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI

N. PROGR.	COD. SOG. GESTORE	SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	SEDI	PROV.	ANZIANI (75 e oltre)	INDICE DI RIPARTO	RIPARTO DI € 1.870.000,00
50	67	A.S.L. TO 3 S.C. - ATTIVITA' E PROGETTI INTEGRATI SOCIO-SANITARI (DELEGATA DAL COMUNE DI SESTRIERE) - PINEROLO	PINEROLO	TO	50	0,01%	€ 190,27
51	68	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI (INTERVENTI E RELAZIONI TERRITORIALI) IN.RE.TE. - IVREA	IVREA	TO	9.975	2,03%	€ 37.959,02
				Totale TO	239.048		€909.676,85
52	40	CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - VERBANIA	VERBANIA	VB	7.373	1,50%	€ 28.057,33
53	42	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI ZONA OSSOLA C.I.S.S. - PALLANZENO	PALLANZENO	VB	7.428	1,51%	€ 28.266,62
54	44	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI OMEGNA	OMEGNA	VB	4.725	0,96%	€ 17.980,60
				Totale VB	19.526		€74.304,55
55	26	COMUNI CONVENZIONATI EX U.S.S.L. N. 45 C/O VERCELLI	VERCELLI	VC	8.081	1,64%	€ 30.751,56
56	27	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE C.I.S.A.S. SANTHIA'	SANTHIA'	VC	5.431	1,11%	€ 20.667,21
57	30	COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALSESIA E VALSESSERA	VARALLO	VC	6.279	1,28%	€ 23.894,20
58	32	CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI C.A.S.A. GATTINARA	GATTINARA	VC	3.372	0,69%	€ 12.831,87
				Totale VC	23.163		€88.144,84
				TOTALE	491.405		€1.870.000,00

Codice SB0200

D.D. 22 dicembre 2009, n. 16

Incarico di tirocinio formativo e di orientamento (ai sensi dell'art. 18, l. 196/97 e del Decreto Interministeriale 142/1998) - "Supporto alle attività rientranti nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali". Proroga affidamento e Impegno di Euro 8.750,00 (o.f.i) sul capitolo 116819. (Assegnazione n. 100297).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di prorogare l'incarico di tirocinio formativo e di impegnare la somma complessiva di €. 8.750,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. 116819 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 a favore delle dott.sse Bessone Milena e Cappa Daniela da erogare in due tranches del 50%: la prima al compimento del primo mese di proroga dello stage certificato dal foglio firme sottoscritto dal tutor regionale, la seconda al termine del periodo di proroga. La borsa di studio verrà erogata solo se il tirocinante avrà svolto le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 17

Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 - POR FESR programmazione 2007-2013. articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1828/2006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare il rapporto annuale ed il parere annuale per il 2009 per il POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Piemonte 2007/2013, in attuazione di quanto previsto all' articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) e punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1828/2006 e dai relativi Allegati VI e VII, dando atto che il rapporto ed il parere annuale 2009, allegati alla presente determinazione dirigenziale ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 adottati con il presente atto alla Commissione europea, tramite il sistema SFC2007; L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 18

Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 - POR FSE programmazione 2007-2013. Articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1828/2006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare il rapporto annuale ed il parere annuale per il 2009 per il POR FSE (Fondo Sociale Europeo) Piemonte 2007/2013, in attuazione di quanto previsto all' articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) e punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1828/2006 e dai relativi Allegati VI e VII, dando atto che il rapporto ed il parere annuale 2009, allegati alla presente determinazione dirigenziale ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 adottati con il presente atto alla Commissione europea, tramite il sistema SFC2007; L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 19

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007-2013: Approvazione del rapporto annuale e del parere annuale per il 2009. Articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1828/2006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare il rapporto annuale ed il parere annuale per il 2009 per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, in attuazione di quanto previsto all' articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) e punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1828/2006 e dai relativi Allegati VI e VII, dando atto che il rapporto ed il parere annuale 2009, allegati alla presente determinazione dirigenziale ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il rapporto annuale e del parere annuale per il 2009 adottati con il presente atto alla Commissione europea, tramite il sistema SFC2007; L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è con-

servato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 23 dicembre 2009, n. 20

Spese per affitto sala riunioni per svolgimento di convegno rientrante nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali", istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, di cui alle deliberazioni CIPE n. 36/2002, n. 1/2006 e n. 19/2008. Impegno di spesa di Euro 420,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di impegnare, considerato che la spesa è in sanatoria ed è urgente e indifferibile, la somma di € 420,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819/2009 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 a favore del Centro Conservazione e Restauro del consorzio "La Venaria Reale"; dando atto che alla relativa liquidazione si provvederà a presentazione di fattura vistata per regolarità del servizio dal Dirigente responsabile.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 24 dicembre 2009, n. 21

Svolgimento delle attività rientranti nell'ambito del "Progetto Conti Pubblici Territoriali", istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, di cui alle deliberazioni CIPE n. 36/2002, 1/2006 e 19/2008. Spese per servizio di catering per Convegno. Impegno di spesa di Euro 2.552,00(o.f.i.) sul Cap. 116819/2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di impegnare, considerato che la spesa è in sanatoria ed è urgente e indifferibile, la somma di € 2.552,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819/2009 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 a favore della ditta Simini Banqueting & Catering – Corso Racconigi, 30 – 10139 Torino, (omissis) dando atto che alla relativa liquidazione si provvederà a presentazione di fattura vistata per regolarità del servizio dal Dirigente responsabile.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 28 dicembre 2009, n. 22

Svolgimento delle attività connesse all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione - Servizio affidato alla Società KPMG S.p.A - Impegno di Spesa Euro 49.121,00 (Capitolo 116434/2009 Assegnazione 107494).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di impegnare, per il corrispettivo da erogare alla Società KPMG S.p.A. per l'anno 2009, la somma di € 49.121,00 o.f.i. sul cap. 116434 Ass. 107494 UPB SB02001: (Spesa obbligatoria Elenco 1 - con denominazione "assistenza tecnica alla Regione per l'applicazione del Reg.(CE) n. 1828/06"), facendovi fronte con le risorse finanziarie assegnate con la DGR n. 26 -12861 del 21.12.09;

dando atto che alla relativa liquidazione si farà fronte con appositi atti di liquidazione, previa presentazione di fatture ed emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio di cui all'art. 5 del citato contratto rep. n. 14070, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto come individuato al successivo art. 7.

L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 28 dicembre 2009, n. 23

Applicazione regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 - predisposizione del programma di controllo di secondo livello per il Programma d'iniziativa comunitaria interreg III Italia-Francia - ALCOTRA - estrazione campione.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 –programma di controllo di secondo livello per il Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Francia – Alcotra, i seguenti allegati tecnici, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- 1) Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Francia – Alcotra – Universo al 30.06.2009;
- 2) Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Francia – Alcotra – Metodologia utilizzata per l'estrazione del campione;
- 3) Campione estratto per i controlli sul campo di II livello per il Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Francia – Alcotra – su universo al 30.06.2009.

L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

Codice SB0200

D.D. 29 dicembre 2009, n. 24

Applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001 - Controllo del servizio affidato alla Società Reconta Ernest & Young S.p.A. mediante la validazione degli audit di sistema e degli audit delle operazioni

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 438/2001, i seguenti allegati tecnici, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1) Check – list per la validazione dell'audit di sistema per il FESR svolto per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

2) Check – list per la validazione dell'audit di sistema per l' FSE svolto per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

3) Check – list per la validazione dell'audit di sistema per il programma Interreg III Italia- Francia Alcotra svolto per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

4) Check – list per la validazione dell'audit sulle operazioni per il FESR

5) Check – list per la validazione dell'audit sulle operazioni per l'FSE

6) Check – list per la validazione dell'audit sulle operazioni per il programma Interreg III Italia-Francia Alcotra.

L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Struttura Speciale, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Sergio Rolando

COMUNICATI

Comunicato dell'ARPA

Prevenzione dei rischi geologici - Servizio Sismico di Pinerolo

Elenco dei nominativi dei committenti e dei soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione dell'opera nonché esito del controllo a campione per le costruzioni in zona sismica 2 estratte il 13/07/2009.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n° 19 del 12/03/1985 e della deliberazione della Giunta Regionale n° 49-42336 del 21/03/1985.

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Bertone Alessandro e Bertone Francesca, proprietari
Picotto ing. Franco, progettista e d.l. strutturali
Ribotta geom. Fabio, progettista e d.l. architettonici
Boaglio Ivan, costruttore

Esito: Positivo

Comune di BAGNOLO PIEMONTE

LO.PI.CA. snc, proprietaria
Bergeretti arch. Roberto, progettista e d.l. strutturali
Bergeretti arch. Roberto, progettista e d.l. architettonici
EDILBRUNO snc, costruttori

Esito: Positivo

Comune di BIBIANA

Chiabrando Paolo, proprietario
Bruno ing. Renzo, progettista e d.l. strutturali
Santiano geom. Franco, progettista e d.l. architettonici
Pons Claudio, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI BRICHERASIO

Edilizia Subalpina srl, proprietaria
Lussana ing. Davide, progettista e d.l. strutturali
Giorda ing. Luca, progettista architettonici
Nunia ing. Alfonso, d.l. architettonici
Ferrato Daniele, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI COAZZE

Giordano Danila Maria, proprietaria
Ajmassi arch. Adelrico, progettista e d.l. strutturali
Gillio geom. Giorgio, progettista e d.l. architettonici
Kasa Enver, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI CUMIANA

Comune, proprietario
Superina ing. Pietro, progettista strutturali
Mantelli ing. Ernesto, d.l. strutturali
Mantelli ing. Ernesto, progettista architettonico
Maletto geom. Domenico, d.l. architettonici
F.M.C. srl, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI CUMIANA

Crepaldi Giuliana, proprietaria
Pizza ing. Mauro, progettista e d.l. strutturali
Maletto geom. Giorgio, progettista e d.l. architettonici
Bonedit Costruzioni – B.I.C.E., costruttori

Esito: Positivo

COMUNE DI FROSSASCO

Coalova Ezio Coalova Mauro e Scaglia Maria, proprietari

Bertolotto ing. Roberto, progettista e d.l. strutturali
Bertolotto geom. Guido, progettista e d.l. architettonici
Vigonedil snc, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI FROSSASCO

Società 9. Cinque srl, proprietaria
Chiale ing. Enzo, progettista e d.l. strutturali
Richaud arch. Pierpaolo, progettista e d.l. architettonici
Righero Sergio, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI GIAVENO

Ruffinatti Cont Simona e Martoglio Franca, proprietarie
Pacchiotti ing. Giovanni, progettista e d.l. strutturali
Flis geom. Omar, progettista e d.l. architettonici
Carbonero Franco, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI MACELLO

Comune, proprietario
Picotto ing. Franco, progettista e d.l. strutturali
Bianciotto geom. Sandra, progettisti e d.l. architettonici
Bonansone Nello, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI PINASCA

G.E.A. srl, proprietaria
Picotto ing. Franco, progettista e d.l. strutturali
Clot arch. Elena, progettista e d.l. architettonici
Richiardone sas, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI PRAROSTINO

Borno Valter, proprietario
Barotto ing. Massimo, progettista e d.l. strutturali
Rostan geom. Marco, progettista e d.l. architettonici
Borno Renzo, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Domenino Giuseppe e Maurino Margherita, proprietari
Cerrato ing. Sergio e Picotto ing. Franco, progettisti e d.l. strutturali

Saretto geom. Sergio, progettista e d.l. architettonici
Edilarge Costruzioni snc – EDIKAP spa – C.P.M. snc, costruttori

Esito: Positivo

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Immobiliare Carando srl, proprietaria
Bocco ing. Maurilio, progettista e d.l. strutturali
Talmon arch. Ivano, progettista e d.l. architettonici
Nuova Omnia Servis sas, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

Peretti Paola, proprietaria
Cantavenna Ing. Carlo, progettista e d.l. strutturali
Bellando geom. Lino, progettista e d.l. architettonici
Cometto Angelo, costruttore

Esito: Positivo

COMUNE DI TORRE PELLICE

Daniele Marco e Erikson Nadja Margarete, proprietari
Canale arch. Franco, progettista e d.l. strutturali

Pasquet geom. Piero, progettista e d.l. architettonici
Peyronel Arturo, costruttore
Esito: Positivo

Comunicato della Direzione Cultura, Turismo e Sport
L.r. 7/2006 – Pubblicazione annuale dell'estratto del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 31 dicembre 2009.

A norma di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*), attuativa della omonima legge statale 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dell'articolo 10 del regolamento regionale recante "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (...)", di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, viene di seguito pubblicato l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla data del 31 dicembre 2009. L'elenco è articolato nelle nove Sezioni territoriali da cui il Registro regionale è costituito e comprende complessivamente 177 APS iscritte. L'elenco delle associazioni iscritte è preceduto dalla successiva indicazione, riferita al regolamento attuativo d'iscrizione e alla struttura preposta a ciascuna Sezione del Registro:

Sezione Regionale

Regolamento regionale attuativo: decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/R del 12 giugno 2006;
Struttura provvisoriamente preposta: Regione Piemonte / Direzione Cultura, Turismo e Sport / Via Bertola 34, 10122 Torino (tel. 011.4324436).

Sezione Provinciale di Alessandria

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione della Giunta provinciale di Alessandria n. 553 del 20 settembre 2006;
Struttura preposta: Provincia di Alessandria / Settore Istruzione, Università e Servizi alla persona / Ufficio Volontariato e Cooperazione Sociale / Via Trotti 122, 15100 Alessandria (tel. 0131.304002).

Sezione Provinciale di Asti

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Asti n. 7614 del 24 ottobre 2006;
Struttura preposta: Provincia di Asti / Servizio Promozione Socio-Culturale / Ufficio Politiche Sociali / Piazza Alfieri 33, 14100 Asti (tel. 0141.433272).

Sezione Provinciale di Biella

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Biella n. 6 del 5 febbraio 2007;
Struttura preposta: Provincia di Biella / Settore Cultura, Istruzione e Politiche Sociali / Servizio Politiche Sociali / Ufficio Politiche Sociali / Via Quintino Sella 12, 13900 Biella (tel. 015.8480773 – mail politiche.sociali@provincia.biella.it).

Sezione Provinciale di Cuneo

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo n. 46 del 27 novembre 2006;

Struttura preposta: Provincia di Cuneo / Settore Cultura / Ufficio Sezione Provinciale del Registro APS / Corso A. De Gasperi 40, 12100 Cuneo (tel. 0171.631988).

Sezione Provinciale di Novara

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Novara n. 43 del 28 settembre 2006;

Struttura preposta: Provincia di Novara / Settore Politiche Sociali e Culturali / Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Tutela / Piazza Matteotti 1, 28100 Novara (tel. 0321.378847 oppure 0321.378846).

Sezione Provinciale di Torino

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Torino n. 181-560538 del 27 marzo 2007;

Struttura preposta: Provincia di Torino / Servizio Solidarietà Sociale / Ufficio Promozione Sociale / Corso G. Lanza 75, 10131 Torino (tel. 011.8613026 oppure 011.8613118).

Sezione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola n. 58 del 29 settembre 2006;

Struttura preposta: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola / Settore Sviluppo Socio-Culturale e Attività Turistiche / Via dell'Industria 25, 28924 Verbania (tel. 0323.4950337).

Sezione Provinciale di Vercelli

Regolamento provinciale attuativo: deliberazione del Consiglio provinciale di Vercelli n. 274 del 28 settembre 2006;

Struttura preposta: Provincia di Vercelli / Settore Welfare / Ufficio Politiche Sociali / Via San Cristoforo 3, 13100 Vercelli (tel. 0161.590336).

Il Direttore
Daniela Formento

Allegato

Estratto del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)

Iscrizioni alla data del 31 dicembre 2009

Sezione Regionale

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/RP	A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) – Comitato Regionale del Piemonte	Via Campana 15 10125 Torino (TO)	011.6689877	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	29/11/2006
2/RP	A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) – Consiglio Regionale Piemonte	Piazza Statuto 12 10122 Torino (TO)	011.5212495	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	18/12/2006
3/RP	C.I.P.E.S. Piemonte (Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte)	Via Sant'Agostino 20 10122 Torino (TO)	011.4310762	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	30/01/2007
4/RP	A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport) – Comitato Regionale del Piemonte	Corso Novara 77 10154 Torino (TO)	011.2386380	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	02/03/2007
5/RP	C.A.I. (Club Alpino Italiano) – Regione Piemonte	c/o Regione Piemonte Assessorato Montagna Corso Stati Uniti 21 10128 Torino (TO)	011.5119480	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività ricreative	05/04/2007
6/RP	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) – Consiglio Regionale del Piemonte	Via Ottavio Revel 17 10121 Torino (TO)	011.542472	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	05/04/2007
7/RP	C.I.F. (Centro Italiano Femminile) Regionale del Piemonte	Corso Matteotti 11 10121 Torino (TO)	011.544495	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	09/05/2007
8/RP	Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni	Via Avigliana 42 10138 Torino (TO)	011.4341952	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	15/05/2007
9/RP	Alcolisti Anonimi – Area Piemonte	Casella Postale n. 1253 Via Nizza 12 10125 Torino (TO)	335.1949572	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	10/10/2007

10/RP	Cittadini nel Mondo	Via Fattori 77 10141 Torino (TO)	011.799999	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	04/12/2007
11/RP	Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola	Via P. Thouar 2 10149 Torino (TO)	011.2215851	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Istruzione	06/05/2008
12/RP	E.N.D.A.S. Regionale Piemonte	Via Giolitti 19 10123 Torino (TO)	011.889048	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	31/07/2008
13/RP	Circolo Unicredit Piemonte Valle d'Aosta	Via Nizza 150 10126 Torino (TO)	011.6624641	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività ricreative	18/12/2008
14/RP	NOI Torino- Team Oratori Piemontesi	Via Sant'Ottavio 5 10155 Torino (TO)	011.8395770	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	12/03/2009
15/RP	Comitato Interregionale SCS/ CNOS Piemonte e Valle d'Aosta	Via Maria Ausiliatrice 32 10152 Torino (TO)	011.5224692	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	28/04/2009

Sezione Provinciale di Alessandria

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/AL	Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Basket Alessandria	Via Toscanini 7 c/o Idea 15100 Alessandria (AL)	0131.56883	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	02/03/2007
2/AL	Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) – Sezione di Alessandria	Via Galimberti 2/A 15100 Alessandria (AL)	0131.387880	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	19/03/2007
3/AL	Associazione Centro di Incontro Rione Cristo	Via S.G. Evangelista 8 15100 Alessandria (AL)	0131.344131	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione Sociale	20/04/2007
4/AL	Associazione Amici di Walter Riviera	Corso Acqui 158 15100 Alessandria (AL)	347.8616062	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	12/07/2007
5/AL	Associazione "Corale Novese"	Via G. Verdi 138 15067 Novi Ligure (AL)	0143.72709	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	12/07/2007
6/AL	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) – Sezione Provinciale di Alessandria	Via Legnano 49 15100 Alessandria (AL)	0131.253563	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione diritti	19/07/2007
7/AL	Associazione Girasole Alessandria	Viale Medaglie d'Oro 9 15100 Alessandria (AL)	347.4977670	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	20/12/2007
8/AL	Gruppo Astrofili "Cielo del Monferrato"	Via Asilo 5 15038 Ottiglio (AL)	338.6834894	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Ricerca	21/12/2007

9/AL	Associazione Ex Allievi Ferrini-Sobrero	Via C. D'Olivola 19 c/o Scuola A. Sobrero 15033 Casale Monferrato (AL)	0142.454543	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	07/02/2008
10/AL	Predosafutura	Piazza Matteotti 8 c/o Biblioteca Comunale 15077 Predosa (AL)	assente	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	28/02/2008
11/AL	Associazione per la Riabilitazione Equestre "Gen Enrico Gonella-Pacchiotti"	Cascina Rongarina 42 15010 Montaldo Bormida (AL)	0143.344288	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	28/02/2008
12/AL	Istituto di Ricerca Sociale "Pier Paolo Cuniolo"	Via Pistoia 7 15100 Alessandria (AL)	assente	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	26/03/2008
13/AL	Associazione Amici del Forte di Gavi	Via al Forte sn 15066 Gavi (AL)	0143.642679	Patrimonio ambientale e naturale, protezione civile	Patrimonio ambientale	20/05/2008
14/AL	MUSA – Musiche Canti e Danze Tradizionali delle Quattro Province	Frazione Cosola sn 15060 Cabella Ligure (AL)	349.0863574	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	20/06/2008
15/AL	Associazione Sportiva Dilettantistica Volo a vela – Novi	Via Mazzini sn 15067 Novi Ligure (AL)	0143.71898	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	10/07/2008
16/AL	Associazione "Sirio"	Via De Gasperi 4/F c/o Di Pascale 15100 Alessandria (AL)	0131.441752	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	10/07/2008
17/AL	Associazione multiculturale e sportiva "Mondo Unito"	Corso Borsalino 24 15100 Alessandria (AL)	assente	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	21/08/2008
18/AL	Paper Street	Via Legnano 2 c/o Laugelli 15100 Alessandria (AL)	0131.442474	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	06/10/2008
19/AL	Comitato Civico per Rivalta Vivibile	Strada Provinciale per Pozzolo 77 - Frazione Rivalta Scrivia 15057 Tortona (AL)	0131.817237	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	08/10/2008
20/AL	CANCELLAZIONE *	=====	=====	=====	=====	=====
21/AL	Amici del Museo di Volpara	Via della Villa 41 – Frazione Volpara 15060 Albera Ligure (AL)	0143.90392	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	15/10/2008
22/AL	Associazione "Amici della Musica"	Via Facino Cane 35 15033 Casale Monferrato (AL)	0142.55760	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	04/11/2008
23/AL	Associazione "Strada facendo"	Piazza Vittorio Veneto 1 15040 Castelletto Monferrato (AL)	335.6153037	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23.12.2008

24/AL	Associazione culturale "CalabriaPiemonteInsieme"	Via Cassarogna 88 15011 Acqui Terme (AL)	0144.56870	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	04.03.2009
25/AL	Associazione "Orizzonti Novi"	Via A. Ferrando "Scivia" 6 15067 Novi Ligure (AL)	348.7367077	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	30.06.2009
26/AL	Associazione Senegalese di Felizzano	Via P. Ercole 41 15023 Felizzano (AL)	320.9180209	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	01.07.2009
27/AL	Associazione "ME.DEA"	Via S. Maria di Castello 14 15121 Alessandria (AL)	0131.226289	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	07.07.2009
28/AL	AmbientArti in Europa e nel Mondo	Via Roma 1 15030 Sala Monferrato (AL)	347.5485522	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	09.07.2009
29/AL	Alleanza Consumatori Piemonte Onlus	Via Mazzini 112 15121 Alessandria (AL)	0131.226584	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	10.09.2009
30/AL	Associazione Labiopalatoschisi Alessandria "Un sorriso per loro"	Corso Piave 13 15067 Novi Ligure (AL)	333.1239900	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	02.11.2009
31/AL	Auser Provinciale "Insieme per Alessandria"	Via Cavour 29 15121 Alessandria (AL)	0131.308221	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività ricreative	02.11.2009
32/AL	Associazione culturale di promoz. sociale "La frasceta"	Via Frasceta 17 15068 Pozzolo Formigaro (AL)	0143.418125	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	17.12.2009
33/AL	L'Arcangelo Associazione Pinacoteca Voltaggio	Via Luca Bottaro 1 15060 Voltaggio (AL)	347.4608672	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	17.12.2009
34/AL	Centro di incontro Galimberti	Via Pochettini 12 15121 Alessandria (AL)	0131.222833	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	17.12.2009

* CANCELLAZIONE = Associazione "Peppino Sarina – Amici del Burattino" con sede in Tortona (AL) cancellata dal Registro (n. 20/AL) in data 12.03.2009

Sezione Provinciale di Asti

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/AT	Assonatura	Via Per Viale 5 14010 Cortazzone (AT)	0141.995202	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	22/03/2007
2/AT	Crescere	Piazza Antico Castello 1 14036 Moncalvo (AT)	0141.916467	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	05/06/2007
3/AT	Associazione Evolvere di Promozione Sociale	Corso Dante 110 14100 Asti (AT)	331.2251027	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	02/08/2007
4/AT	Dendros	Regione Castagnole 20 14053 Canelli (AT)	0141.822045	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	24/06/2008

5/AT	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) – Sezione Provinciale di Asti	Via Lina Borgo 10 14100 Asti (AT)	0141.531006	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	24/07/2008
------	--	--------------------------------------	-------------	---	---------------------------------	------------

Sezione Provinciale di Biella

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/BI	AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici)	Via San Pietro 22 13852 Gaglianico (BI)	015.2543958	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività ricreative	07/01/2008
2/BI	Milleragioni Onlus	Via Repubblica 10 13900 Biella (BI)	339.5621053	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	07/01/2008
3/BI	Associazione Musicale Euphoria	Frazione Ronco 1 13835 Trivero (BI)	346.6242134	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	24/11/2008
4/BI	UPBEduca	Via Delleani 33/d 13900 Biella (BI)	015.8497380	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Istruzione	01/04/2009
5/BI	Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe	Via Galileo Galilei 11 13900 Biella (BI)	015.34638	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	10/12/2009
6/BI	Il Mercato dei Sogni	Corso del Piazzo 22 13900 Biella (BI)	015.2470132	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	10/12/2009

Sezione Provinciale di Cuneo

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/CN	Itinerari Africani - Percorsi di cultura	Corso A. De Gasperi 4 12100 Cuneo (CN)	0171.696721	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	12/04/2007
2/CN	Mondo Insieme	Via Roma 125 12030 Cavallermaggiore (CN)	0172.382282	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	23/04/2007
3/CN	Circolo U.S. A.C.L.I. Prismadanza	Via Raptun 12 12019 Vernante (CN)	0171.920429	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività ricreative	04/06/2007
4/CN	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) – Sezione Provinciale di Cuneo	Corso IV Novembre 27 12100 Cuneo (CN)	0171.67673	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	29/06/2007

5/CN	Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Cuneo	Via Lorenzo Bertano 25 12100 Cuneo (CN)	0171.693703	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	05/07/2007
6/CN	La Torre Cultura Associazione di Promozione Sociale	Piazza E. Pertinace 8/D 12051 Alba (CN)	0173.33658	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	05/07/2007
7/CN	Pensiamoci	Via Principi di Piemonte 41 12042 Bra (CN)	338.9577999	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	21/08/2007
8/CN	Centro Italiano Femminile Provinciale di Cuneo	Via Luigi Gallo 21 12100 Cuneo (CN)	0171.692916	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	17/10/2007
9/CN	"Voci Erranti" Onlus	Via Priotti 37 12035 Racconigi (CN)	348.4991006	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	31/10/2007
10/CN	Associazione Corale "Intonando"	Strada Torre - Loc. Case Sparse 7/1 12051 Alba (CN)	340.2551210	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	17/12/2007
11/CN	A.M.B.A.C. - Cumino	Piazza Borelli 6 12012 Boves (CN)	0175.64430	Patrimonio ambientale e naturale, protezione civile	Patrimonio ambientale e naturale	03/03/2008
12/CN	Società Corale Città di Cuneo	Via G.B. Bongioanni 42 12100 Cuneo (CN)	0171.612232	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	06/03/2008
13/CN	Amaranto	Viale Cherasca 7 12051 Alba (CN)	0173.366712	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	06/03/2008
14/CN	A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutuali e Invalidi Civili) - Sezione Provinciale di Cuneo	Via Silvio Pellico 7 12100 Cuneo (CN)	0171.693147	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	06/08/2008
15/CN	A.S.D. Pallavolo Busca	Via Monte Ollerio 3 12022 Busca (CN)	0171.944743	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	12/08/2008
16/CN	C.I.C.-Coordinamento Immigrati della Provincia di Cuneo	Via Piano 15 12045 Fossano (CN)	0172.692518	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	13/11/2008
17/CN	Uomini e Terre	S.S. Nord 10 12038 Savigliano (CN)	335/7281357	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	15/12/2008
18/CN	Lesegno Vive	Via Roma 29/B 12076 Lesegno (CN)	0174.77132	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	15/12/2008
19/CN	L'Albero Grande	Piazza Castello 3 12030 Caramagna Piemonte (CN)	0172.89243	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23/12/2008
20/CN	Associazione Turistica Pro Loco Dogliani Castello	Via Fontana 13 12063 Dogliani (CN)	0173.797090	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	29/05/2009
21/CN	Associazione "Ingenium" Onlus	Via Trimaglio 61 12020 Busca (CN)	0171.945883	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	19/06/2009
22/CN	Associazione "Amici del Museo"	Piazza San Paolo 10 12063 Dogliani (CN)	0173.70990	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	09/09/2009

23/CN	Associazione sportiva dilettantistica culturale socio-educativa "Ragazzi del Roero"	Via A. De Gasperi 20 12040 Govone (CN)	348.4948033	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	12/10/2009
24/CN	Associazione di promozione sociale "Fiori d'arte"	Via IV Novembre 64 12050 Magliano Alfieri (CN)	335.6583963	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	02/12/2009
25/CN	Associazione di promozione sociale "Parole con le ali"	Via Carlo Emanuele 25 12100 Cuneo (CN)	346.3762513	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	02/12/2009

Sezione Provinciale di Novara

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/NO	Famiglia Nuaresa	Via Sottile 6 28100 Novara (NO)	338.8919005	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	19/02/2007
2/NO	Novara Center Onlus – Contro la fame nel mondo	Largo Puccini 11 28100 Novara (NO)	0321.661648	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	19/02/2007
3/NO	Tuttaltramusica	Strada Rizzotaglia 32/B 28100 Novara (NO)	0321.465126	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	13/03/2007
4/NO	A.I.E.D. (Associazione Italiana Educazione Demografica)	Via Magnani Ricotti 10 28100 Novara (NO)	0321.392388	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	13/03/2007
5/NO	Teatro delle Selve	Via Carmine 5 - Vacciago 28010 Arona (NO)	0322.998530	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23/03/2007
6/NO	Una piuma nel vento	Via Villa 11 - Maggiate 28013 Gattigo (NO)	0322.838409	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	30/03/2007
7/NO	Sin Rett Ricerca	Via Croci 6 28100 Novara (NO)	0321.694467	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	21/05/2007
8/NO	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) – Sezione Provinciale di Novara	Corso Cavallotti 22 28100 Novara (NO)	0321.628239	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	13/07/2007
9/NO	Gruppo delle Sacre Rappresentazioni	Via De Medici 101 28043 Bellinzago Novarese (NO)	0321.985773	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	13/07/2007
10/NO	Pro Europa	Via Nuova 29 - Pernate 28067 Novara (NO)	329.3113255	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	18/10/2007
11/NO	Nuovi Orizzonti – Polisportiva Invorio Superiore	Via Circonvallazione 17/19 28045 Invorio (NO)	0322.255656	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	19/11/2007

12/NO	Centro Incontro Terza Età	Corso Sempione 1 28021 Borgomanero (NO)	032.855689	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	21/02/2008
13/NO	Compagnia del Ciuccio	Via Circonvallazione 100 28065 Cerano (NO)	0321.726583	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	21/02/2008
14/NO	La Dolcetera Novarese	Piazza Castello 57/A 28074 Ghemme (NO)	0163.831712	Turismo, attività sportive e ricreative	Turismo	10/03/2008
15/NO	I Ching – Associazione Sportiva Dilettantistica	Via del Cervo 12 28021 Borgomanero (NO)	assente	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	29/04/2008
16/NO	Asilo Bianco	Via Zanoni 17 18010 Ameno (NO)	0322.998534	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23/07/2008
17/NO	Amenoblues - Onlus	Vicolo Beltrami 4 28010 Ameno (NO)	0322.998295	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23/09/2008
18/NO	Associazione Auser Insieme di Borgomanero	Corso Sempione 1 28021 Borgomanero (NO)	0322.836155	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	23/09/2008
19/NO	Associazione Sportiva Dilettantistica Handicappati Novara Onlus	Via Gibellini 40 28100 Novara (NO)	0321.476926	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive	20/11/2008
20/NO	Associazione "Il Flauto Magico"	Via Castelli 11 28043 Belinzago Novarese	0321.986927	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	29/10/2009

Sezione Provinciale di Torino

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1/TO	Gruppo Astar	Via Vaudamus 51 10090 Rivalba (TO)	011.9604378	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	26/09/2007
2/TO	Associazione Baby Xitter	Corso Vigevano 41 10152 Torino (TO)	011.4060801	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	12/10/2007
3/TO	La Bottega del Possibile	Via D'Azeglio 6 10066 Torre Pellice (TO)	0121.953377	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	04/12/2007
4/TO	Associazione Pier Giorgio Frassati e Domenico Savio per la Scuola Materna e l'Oratorio	Via Della Chiesa 1 10070 San Carlo Canavese (TO)	011.9203263	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	10/12/2007
5/TO	Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile - Torino	Via Lanfranchi 10 10131 Torino (TO)	011.8171565	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	12/12/2007

6/TO	Bambini Naturalmente	Corso Siccardi 11/bis 10122 Torino (TO)	011.548266	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Istruzione	17/12/2007
7/TO	Y.W.C.A. – U.C.D.G. Unione Cristiana delle Giovani	Via San Secondo 70 10128 Torino (TO)	011.5819571	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	18/12/2007
8/TO	Associazione Culturale Russkij Mir	Via Cernaia 30 10122 Torino (TO)	011.547190	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	21/12/2007
9/TO	Centro Italiano Femminile Comunale - Torino	Corso Matteotti 11 10121 Torino (TO)	011.544495	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	28/12/2007
10/TO	Centro Culturale Michele Morelli	Via Montebello 26 10124 Torino (TO)	011.797652	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	28/12/2007
11/TO	H.E.R. Human Revolution Resource	Via A. Provana 1 10123 Torino (TO)	011.889682	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Ricerca	10/01/2008
12/TO	Ricominciare Insieme per Famiglia e Lavoro	Corso Francia 15 10098 Rivoli (TO)	011.9585793	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	28/01/2008
13/TO	The Royal Majorettes Mirafiori Sud Torino	Via Plava 40 10135 Torino (TO)	011.3473282	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive e ricreative	13/03/2008
14/TO	Associazione Sommozzatori Handicappati Italiani	Via Campana 15 10125 Torino (TO)	011.6689877	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive e ricreative	17/03/2008
15/TO	Banca del Tempo Val Pellice	Piazza Cavour 1 10066 Torre Pellice (TO)	0121.349191	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	20/03/2008
16/TO	Associazione Gli Argonauti	Piazza Cavalieri SS. Annunziata sn 10093 Collegno (TO)	011.4053813	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	20/03/2008
17/TO	Banca del Tempo di Chieri	Piazza V. Caselli 19 10023 Chieri (TO)	011.9413413	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	26/03/2008
18/TO	Banca del Tempo di Nichelino	Via Damiano Chiesa 12 10042 Nichelino (TO)	011.5700877	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	14/04/2008
19/TO	Banca del tempo di Cirié	Via Fiera 9 10073 Cirié (TO)	011.9214474	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	29/04/2008
20/TO	A.S.D. Movimento Cattolico Piemontese	Via Arsenale 27 10121 Torino (TO)	011.545637	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive e ricreative	29/04/2008
21/TO	Luigi Nervo Associazione Culturale	Corso Unione Sovietica 246 10132 Torino (TO)	011.9408236	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	30/04/2008

22/TO	Associazione Quore	Via Teodoro II 7/A 10034 Chivasso (TO)	334.1514076	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	05/05/2008
23/TO	Associazione Essere Famiglia - Onlus	Via Tenivelli 1 10143 Torino (TO)	011.376098	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	19/05/2008
24/TO	Circolo Culturale Saturnio	Via Real Collegio 20 10024 Moncalieri (TO)	011.3740321	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	26/05/2008
25/TO	Associazione Casa Zuccala	Via Profonda 0 10020 Martignano (TO)	011.9435343	Patrimonio ambientale e naturale, protezione civile	Patrimonio ambientale e naturale	28/05/2008
26/TO	Associazione Culturale Centro Studi e Ricerche Storiche Onlus	Via Chieri 88/A 10022 Carmagnola (TO)	011.6708530	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Ricerca	12/06/2008
27/TO	Viviamo in positivo	Viale Carru' 16 10098 Rivoli (TO)	011.4440815	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	13/06/2008
28/TO	Università per l'Educazione Continua	C.so Tassoni 55 10143 Torino (TO)	011.9663300	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	30/06/2008
29/TO	ATTAC Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini	Via Pedrotti 5 10153 Torino (TO)	347.944375	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	07/07/2008
30/TO	Associazione di Promozione Sociale "Valsangone Turismo"	Borgata Baronera 45 10094 Gaveno (TO)	011.9361135	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive e ricreative	17/07/2008
31/TO	Acmos	Via Leoncavallo 27 10154 Torino (TO)	011.2386330	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	26/08/2008
32/TO	Associazione New World	Via Leumann 8 10098 Rivoli (TO)	011.9530635	Turismo, attività sportive e ricreative	Attività sportive e ricreative	08/09/2008
33/TO	Circolo Culturale Ricreativo Gruppo Teatro Angrogna	Via Repubblica 3 10066 Torre Pellice (TO)	0121.953026	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	08/09/2008
34/TO	Associazione Comitato Resistenza Colle del Lys	Via Capra 27 10098 Rivoli (TO)	011.9532286	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	15/10/2008
35/TO	Associazione "Rete Culturale Virginia"	Via Nota 7 10122 Torino (TO)	335.7489636	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	28/10/2008
36/TO	Associazione Donne Immigrate "Vivere nel Vento" Onlus	Via Nota 7 10122 Torino (TO)	011.4363745	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	13/11/2008
37/TO	Associazione "Il Centro" Onlus	P.zza Municipio sn 10070 Coassolo Torinese (TO)	0123.45379	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	13/11/2008

38/TO	Associazione Culturale La Meridiana	Via Felisio 2 10098 Rivoli (TO)	339.1365868	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	25/11/2008
39/TO	Favria Giovane	Via E. Montale 7 10083 Favria (TO)	346.2137035	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	31/12/2008
40/TO	Banca del Tempo di Robassomero	Piazza XXV Aprile 1 10070 Robassomero (TO)	011.9236576	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	20/01/2009
41/TO	Società Filarmonica Santa Cecilia	Via Suppo 10 10051 Avigliana (TO)	333.6249714	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	30/01/2009
42/TO	Sonikawebradio	Str. Del Vignotto 23 10024 Moncalieri (TO)	011.6054373	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	12/02/2009
43/TO	Banca del Tempo di Settimo Torinese	Via Petrarca 20 10036 Settimo T/se (TO)	011.8971707	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	06/03/2009
44/TO	Associazione Astrofilii Segusini – AAS	Corso Trieste 15 10059 Susa (TO)	0122.622766	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	23/03/2009
45/TO	Il Tiglio Onlus	Corso Casale 413 10132 Torino (TO)	011.7609225	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	23/03/2009
46/TO	Associazione Culturale Affetti Collaterali	Corso Francia 25/a 10093 Collegno (TO)	011.4114036	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	24/03/2009
47/TO	Capanno Indaco	Via Luisa del Carretto 74/a 10131 Torino (TO)	011.8190325	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Istruzione	01/04/2009
48/TO	Gruppo Astrofilii William Herschel – Gawh	Piazza del Monastero 6 10146 Torino (TO)	011.3851955	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	15/04/2009
49/TO	Associazione di Promozione Sociale Cultura Alpina Valsangone	Borgata Ferria 12 10050 Coazze (TO)	011.9339706	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	17/04/2009
50/TO	Gerbido in Festa	Via Don Borio 2 Gerbido 10095 Grugliasco (TO)	339.1668846	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	17/04/2009
51/TO	Associazione di Promozione Sociale PHLibero	Via Principessa Clotilde 85 10143 Torino (TO)	011.19505351 333.4133283	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	19/05/2009
52/TO	Mosaico – Azioni per i Rifugiati – Onlus	Via Reiss Romoli 45 10148 Torino (TO)	349.7227055	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	10/06/2009

53/TO	Banca del Tempo di Torino IV Circoscrizione	Via Roasio 26 10143 Torino (TO)	011.758958	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	10/06/2009
54/TO	Il Laboratorio del Nonno	Via Monti 8 10126 Torino (TO)	011.6504748	Turismo, attività sportive, attività ricreative	Attività ricreative	19/06/2009
55/TO	Associazione Culturale Sanctus Aegidius	Via Roma 6 10040 San Gillio (TO)	011.9840147	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	22/06/2009
56/TO	Lo Spigolo	Via Duca D'Aosta 10/a 10093 Collegno (TO)	011.4056659	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Integrazione sociale	14/07/2009
57/TO	Egò	Via Vanchiglia 11 10124 Torino (TO)	011.6994962	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	23/07/2009
58/TO	La Casa degli Insegnanti	Via Della Rocca 24 bis 10121 Torino (TO)	338.1858528	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Formazione	30/07/2009
59/TO	Cascina Macondo	B.ta Madonna Rovere 4 10020 Riva presso Chieri	340.7053284	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	06/08/2009
60/TO	Chicco di Grano	Via La Salle 4 10095 Grugliasco (TO)	011.4080292	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Istruzione	21/10/2009
61/TO	La Palma Onlus	Via Urbino 5 10152 Torino (TO)	011.5695030	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	19/10/2009
62/TO	Arci Nuova Associazione Comitato di Torino	Via Cernaia 14 10122 Torino (TO)	011.5613113	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	27/11/2009
63/TO	Psicopoint	Vicolo Della Torre 3 10036 Settimo T/se (TO)	011.8018458	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	01/12/2009
64/TO	Associazione Portatori Handicap Invalidi Civili Italiani - A.P.H.I.C.I.	Via Gramegna 17/a 10149 Torino (TO)	011.2215246	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	10/12/2009
65/TO	Circolo dei sardi Quattro Mori	Via F. Macario 54 10098 Rivoli (TO)	011.9593273	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Tradizioni locali	11/12/2009

Sezione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola

Nessuna iscrizione alla data del 31 dicembre 2009

Sezione Provinciale di Vercelli

Numero di iscrizione	Denominazione	Recapito	Telefono	Settore di attività	Sotto-settore di attività	Data di iscrizione
1VC	O.N.M.I.C. (Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili) – Sezione Provinciale di Vercelli	Via Walter Manzoni 9 13100 Vercelli (VC)	0161.212888	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	30/08/2007
2VC	Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Vercelli	Cascina San Giuseppe 13100 Vercelli (VC)	0161.252116	Patrimonio ambientale e naturale, protezione civile	Patrimonio ambientale	30/08/2007
3VC	A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) – Sezione Provinciale di Vercelli	Via Jacopo Durandi 25 13100 Vercelli (VC)	0161.257223	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	11/09/2007
4VC	ITACA Associazione educazione cittadinanza partecipazione politica	Viale Rimembranza 64 13100 Vercelli (VC)	0161.258359	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Impegno civile	11/09/2007
5VC	Associazione ANFFAS Onlus Vercelli – Sezione di Vercelli	Via C. Colombo 23 13100 Vercelli (VC)	0161.217500	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Welfare	12/05/2008
6VC	Inter...mediando	Piazza Pajetta 4 13100 Vercelli (VC)	0161.215219	Welfare, integrazione sociale, impegno civile, tutela dei diritti	Tutela e promozione dei diritti	18/07/2008
7VC	Incontra la Danza	Via Ortigara 36 13100 Vercelli (VC)	0161.393290	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	22/04/2009
8VC	CANCELLAZIONE *	=====	=====	=====	=====	=====
9VC	Circolo Sardo "G. Dessì" A.P.S. Culturale e Ricreativa	Corso Giovanni Paolo II 31/A 13100 Vercelli (VC)	0161.1741497	Cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali	Cultura	14/12/2009

* CANCELLAZIONE = Associazione Assalam "Pace" con sede in Vercelli cancellata dal Registro (n. 8VC) in data 31.12.2009

Elelscr9Sez2009
D: Ass Prom Soc

Ordinanza commissariale 12 febbraio 2010, n. 28/DB14.00/1.2.6/3683

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Erogazione dei contributi ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.

gio 2008, così come esplicitato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso

Allegato

La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008";
visto l'articolo 1 dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;
visto l'articolo 1, comma 3 della stessa O.P.C.M. che dispone, per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'O.P.C.M. medesima, che i Commissari delegati si avvalgano, per gli adempimenti di loro competenza, delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;
visti gli articoli n. 3, comma 4 e n. 7 dell'O.P.C.M. suddetta che autorizzano il Commissario delegato ad erogare contributi a favore dei privati cittadini proprietari di beni immobili e mobili registrati distrutti o danneggiati, secondo criteri e modalità attuative fissate dal Commissario delegato stesso con proprio provvedimento;
viste le O.C. n. 1/DA14.00/2008 e n. 8/DA1400/2008 con le quali è stata effettuata la prima individuazione dei comuni situati nelle province di Cuneo e Torino colpiti dagli eventi in oggetto;
vista l'O.C. n. 16/DA14.00/2008 che ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio piemontese nei giorni del 29 e 30 maggio 2008;
preso atto dell'istituzione di un'apposita contabilità speciale per la gestione delle risorse finanziarie stanziata dall'O.P.C.M. n. 3683/2008;
considerato che i Comuni, effettuate le verifiche necessarie sulla regolare realizzazione dei lavori e a conclusione dell'istruttoria compiuta sulle singole domande di contributo avanzate dai privati cittadini, hanno ora trasmesso, per ciascun beneficiario, la documentazione richiesta per ottenere l'erogazione dei benefici da destinare ai soggetti privati che hanno subito danni a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati;

dispone

Articolo 1

E' autorizzata l'erogazione ai Comuni della somma di euro 1.014.460,00 quale contributo destinato ai soggetti privati danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio piemontese nei giorni 29 e 30 mag-

Evento alluvionale maggio 2008 - Danni a privati
Comuni in provincia di Cuneo e Torino

ALLEGATO A

Comune - Provincia di Cuneo	contributo
Beinette	890,00
Bernezzo	58.537,00
Borgo San Dalmazzo	1.048,00
Caraglio	8.625,00
Castelmagno	14.750,00
Centallo	32.452,00
Cervasca	12.875,00
Crissolo	7.275,00
Cuneo	5.000,00
Demonte	38.382,00
Monterosso Grana	18.485,00
Pradleves	23.931,00
Savigliano	530.174,00
Valloriate	4.882,00
TOTALE	757.306,00

Comune - Provincia di Torino	contributo
Avigliana	11.599,00
Bobbio Pellice	10.700,00
Fenestrelle	9.313,00
Massello	15.750,00
Prali	8.873,00
San Secondo Pinerolo	1.699,00
Sant'Ambrogio	6.868,00
Susa	3.230,00
Torre Pellice	86.086,00
Venaus	8.987,00
Villar Pellice	94.049,00
TOTALE	257.154,00

TOTALE GENERALE	1.014.460,00
------------------------	---------------------

Ordinanza commissariale 12 febbraio 2010, n. 29/DB14.00/1.2.6/3683

Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008. Rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n° 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009.

La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008";
visto l'articolo 1 dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario

delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;
visto l'articolo 1 comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'O.P.C.M. medesima i Commissari delegati, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgano della collaborazione delle strutture regionali nonché degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;
viste le OO.CC. n. 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008 e n. 6/DA14.00 1.2.6 del 3.09.2008 che dettano, tra l'altro, disposizioni per la predisposizione del programma e degli stralci ed individuano i compiti delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione dei programmi;
vista l'Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009 di approvazione di ulteriore programma, che prevede, nel quadro complessivo degli interventi relativi alle opere di competenza AI-Po, anche i seguenti lavori:

CODICE INTERVENTO	PROVINCIA	COMUNE	CORSO D'ACQUA	OGGETTO	URGENTE	CODICE
CN_AIPO_3683_08_6	CN	SAVIGLIANO CAVALLERMAGGIORE	MELLEA	RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI , SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MELLEA E REALIZZAZIONE OPERE DI ARGINATURA PREVISTE DAL PAI NEI COMUNI DI SAVIGLIANO E CAVALLERMAGGIORE	2.600.000,00	021
CN_AIPO_3683_08_7	TO	AVIGLIANA	DORA RIPARIA	OPERE DI ARGINATURA DEL FIUME DORA RIPARIA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI AVIGLIANA	1.000.000,00	021

vista la nota dell'AIPo prot. n. 0001483 del 15/01/2010 con la quale si richiede la rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n° 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009 al fine di ricondurre l'attuazione di alcuni dei predetti interventi, già previsti in capo ad AIPo, direttamente in capo alle amministrazioni comunali interessate che si sono dichiarate disponibili ad assumere il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell'OP.C.M. n. 3683/2008;
valutato che, come emerso dall'esame dei progetti, gli interventi previsti nei Comuni di Cavallermaggiore e di Savigliano possono essere realizzati separatamente senza comprometterne l'efficacia e che, pertanto, il programma

sopraccitato può essere rimodulato prevedendo due distinti interventi ed attribuendo a ciascuno di essi la relativa quota di finanziamento;
considerata ammissibile la richiesta dei Comuni di Savigliano ed Avigliana e ritenuto di mantenere in capo ad AIPo la realizzazione dell'intervento in Comune di Cavallermaggiore;
ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere alla rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009, rimanendo invariato l'importo totale a suo tempo previsto;

dispone
Articolo 1

1. E' approvata la rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n° 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009, come segue:

CODICE INTERVENTO	PROVINCIA	ENTE ATTUATORE	CORSO D'ACQUA	OGGETTO	URGENTE	CODICE
CN_DA14_3683_08_548	CN	COMUNE DI SAVIGLIANO	MELLEA E MAIRA	Opere di sistemazione idraulica e difesa della piena dei torrenti Maira e Mellea per il completamento del sistema di difese previsto dal PAI sul nodo idraulico di Savigliano	2.000.000,00	02I
CN_AIPO_3683_08_23	CN	AIPO	MELLEA	Opere di adeguamento del rilevato stradale della variante SE di Cavallermaggiore e del tratto di argine tra la nuova tangenziale e il rilevato ferroviario ad opere di difesa arginale	600.000,00	02I
TO_DA14_3683_08_517	TO	COMUNE DI AVIGLIANA	DORA RIPARIA	Opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione dell'abitato di Avigliana	1.000.000,00	02I

2. Le amministrazioni comunali di Savigliano ed Avigliana sono riconosciute "enti attuatori" per gli interventi di cui al comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso

PAGINA NON UTILIZZATA

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali**CONSIGLIO REGIONALE**

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale

GIUNTA REGIONALE (dal 1 gennaio 2009)

DB0500	AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
DB0501	Rapporti con le Autonomie Locali
DB0502	Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione
DB0503	Segreteria della Giunta Regionale
DB0504	Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale
DB0505	Avvocatura
DB0600	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DB0601	Ufficio Stampa della Giunta Regionale
DB0602	Immagine e Comunicazione
DB0603	Ufficio Relazioni con il Pubblico
DB0604	Nuovi Media
DB0700	RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DB0701	Organizzazione
DB0702	Formazione del personale
DB0703	Reclutamento, Mobilità e Gestione dell'Organico
DB0704	Stato Giuridico ed Ordinamento del Personale
DB0705	Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale
DB0706	Economato, Cassa economica e Beni Mobili
DB0707	Patrimonio Immobiliare
DB0708	Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
DB0709	Autocentro e Servizi Generali Operativi
DB0710	Attività Negoziata e Contrattuale, Espropri - Usi Civici
DB0800	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DB0801	Programmazione Strategica e Valutazioni Politiche Regionali
DB0802	Programmazione Negoziata
DB0803	Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale

DB0804	Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
DB0805	Valutazione di Piani e Programmi
DB0806	Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
DB0807	Copianificazione Urbanistica Provincia di Alessandria
DB0808	Copianificazione Urbanistica Provincia di Asti
DB0809	Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
DB0810	Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
DB0811	Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola
DB0812	Copianificazione Urbanistica Provincia di Cuneo
DB0813	Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli
DB0814	Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
DB0815	Statistica e Studi
DB0816	Cartografia e Sistema Informativo Territoriale
DB0817	Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio
DB0818	Attività Giuridico Legislativa
DB0819	Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio
DB0820	Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale
DB0821	Programmazione Operativa
DB0900	RISORSE FINANZIARIE
DB0901	Bilancio
DB0902	Ragioneria
DB0903	Politiche Fiscali
DB0904	Acquisizione Risorse Finanziarie
DB1000	AMBIENTE
DB1001	Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale
DB1002	Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate
DB1003	Grandi Rischi ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche
DB1004	Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico
DB1005	Programmazione e Gestione Rifiuti
DB1006	Politiche Energetiche
DB1007	Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque
DB1008	Tutela Ambientale delle Acque
DB1009	Servizio Idrico Integrato
DB1010	Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
DB1011	Attività Legislativa e Amministrativa
DB1100	AGRICOLTURA
DB1101	Programmazione in Materia di Agricoltura e di Sviluppo Rurale
DB1102	Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici
DB1103	Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale
DB1104	Sviluppo delle Produzioni Zootecniche
DB1105	Sviluppo delle Produzioni Vegetali
DB1106	Fitosanitario Regionale
DB1107	Servizi di Sviluppo Agricolo
DB1108	Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali
DB1109	Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale
DB1110	Agricoltura Sostenibile
DB1111	Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica
DB1112	Vigilanza e Controlli in Agricoltura
DB1200	TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
DB1201	Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità
DB1202	Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
DB1203	Viabilità e Sicurezza Stradale
DB1204	Servizi di Trasporto Pubblico
DB1205	Navigazione, Trasporto Merci e Logistica
DB1206	Infrastrutture Strategiche
DB1300	INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DB1301	Università e Istituti di Ricerca

DB1302	Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
DB1303	Ricerca Innovazione e Competitività
DB1400	OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DB1401	Attività di Supporto Tecnico Giuridico e Amministrativo
DB1402	Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
DB1403	Difesa Assetto Idrogeologico
DB1404	Infrastrutture e Pronto Intervento
DB1405	Tecnico Opere Pubbliche
DB1406	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO
DB1407	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AL
DB1408	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AT
DB1409	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - BI
DB1410	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - CN
DB1411	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - NO
DB1412	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VC
DB1413	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VB
DB1414	Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
DB1415	Politiche Comunitarie
DB1416	Politiche Forestali
DB1417	Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Sede di VC)
DB1418	Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
DB1419	Economia Montana e Collinare e Servizi (Sede di CN)
DB1500	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DB1501	Attività Formativa
DB1502	Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività Finanziate dalla Direzione
DB1503	Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale
DB1504	Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello Sviluppo Locale
DB1505	Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione
DB1506	Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali
DB1507	Programmazione del Sistema Educativo Regionale
DB1508	Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica
DB1600	ATTIVITA' PRODUTTIVE
DB1601	Attività di Raccordo e Controllo di Gestione
DB1602	Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo
DB1603	Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
DB1604	Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
DB1605	Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
DB1606	Sistema Informativo Attività Produttive
DB1700	COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DB1701	Programmazione del Settore Terziario Commerciale
DB1702	Sviluppo e Incentivazione del Commercio
DB1703	Programmazione della Rete Distributiva dei Carburanti – Tutela e Difesa dei Consumatori e degli Utenti
DB1704	Promozione Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e Centri Fieristici
DB1705	Sicurezza e Polizia Locale
DB1800	CULTURA, TURISMO E SPORT
DB1801	Biblioteche – Archivi ed Istituti Culturali
DB1802	Soprintendenza Beni Librari
DB1803	Musei e Patrimonio Culturale
DB1804	Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico
DB1805	Spettacolo
DB1806	Museo Regionale di Scienze naturali ed Ecomusei
DB1807	Politiche Giovanili
DB1808	Promozione Turistica - Analisi della Domanda e del Mercato Turistico
DB1809	Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica
DB1810	Programmazione ed Organizzazione Turistica – Turismo sociale- Tempo libero
DB1811	Sport

DB1900	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DB1901	Sviluppo di Politiche per la Famiglia e la Persona e Formazione del Personale Socio-Assistenziale
DB1902	Programmazione Socio-Assistenziale, Integrazione Socio-Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali
DB1903	Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo
DB1904	Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato
DB2000	SANITA'
DB2001	Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva
DB2002	Prevenzione Veterinaria
DB2003	Assetto Istituzionale ed Organizzativo delle ASR e Sistemi Informativi Sanitari
DB2004	Attività Ispettiva e di Controllo Amministrativo
DB2005	Assistenza Specialistica e Ospedaliera
DB2006	Assistenza Sanitaria Territoriale
DB2007	Assistenza Farmaceutica e Assistenza Integrativa
DB2008	Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR
DB2009	Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie
DB2010	Politiche degli Investimenti
DB2011	Rapporti con i Soggetti Erogatori
SB0100	GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SB0101	Rapporti Stato Regioni - Ufficio di Roma
SB0102	Coordinamento delle Politiche Comunitarie – Ufficio di Bruxelles
SB0103	Affari Internazionali
SB0104	Rapporti con Società a Partecipazione Regionale
SB0105	Relazioni Esterne e Cerimoniale
SB0106	Affari Generali e Pari Opportunità per Tutti
SB0200	CONTROLLO DI GESTIONE

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



La piramide di Napoleone

Inaugurata nella primavera del 2009 a Marengo,
è considerata la porta d'ingresso del rinnovato museo di Villa Delavoy
che celebra la famosa battaglia del 14 giugno 1800 e il suo vincitore.
Il monumento, una grande struttura metallica rivestita da lastre di ghisa,
è alto quasi dieci metri e si ispira ad un progetto ideato dallo stesso Napoleone.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.